GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1932 (XI)

volume 1





ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1932

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 luglio 1930	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (V. circolare 439 *giornale militare* 1930)	110	451
29 ottobre 1931	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1504, col quale sono modificati gli articoli 4 e 5 della « Fondazione capitano Corrado Venini » eretta in ente morale con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1816.....	11	37
13 nov. 1931	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1505, col quale viene modificato l'art. 2 dello Statuto della « Fondazione generale Carlo Roggero » eretta in ente morale con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2009.....	12	39
13 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1506, col quale la « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia », costituita col capitale nominale di L. 10.000 e destinata a favore del 74° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo Statuto...	13	41
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a 2 posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli ed a 21 posti di assistente aggiunto del genio militare	65	165
23 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1932 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori.....	20	57

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1931	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1737 – Estensione dei benefici di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ai personali civili e militari che prestano servizio oltre i confini delle colonie italiane	54	121
10 dic. 1931	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1597 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. esercito	14	45
10 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1704 – Radiazione delle opere « San Biagio » e « Tenna » in provincia di Trento, dal novero delle fortificazioni del Regno	98	343
14 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1699 – Disciplina di guerra	55	123
17 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1596 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari	15	47
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9°, gruppo *A*)	21	58
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*)	22	59
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 27 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*)	23	59
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto che nomina il presidente dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	24	60
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge numero 1634 – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'unione militare	35	73

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 dic. 1931	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1701 – Conversione in legge, con una aggiunta, del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina.....	56	145
17 »	COLONIE. - R. decreto n. 1786 – Ordinamento militare per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea..	99	345
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1632 – Musica presidiaria del corpo d'armata di Roma.....	36	75
28 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1633 – Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra.....	37	77
28 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1703 – Limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito.....	45	99
28 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1700 – Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento	57	147
23 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 1768 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1931, numero 1310, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.....	78	235
28 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1769 – Conversione in legge, con una modificazione, del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali	79	237
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1781 – Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare.....	80	239
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria	1	3
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cavezze da scuderia (*con 2 tavole di disegni*).....	2	5

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1931	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico (circolare n. 364 del *giornale militare* 1930).....	46	101
30 »	AVANZAMENTO – UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.....	58	149
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Punizioni disciplinari agli impiegati civili.....	3	7
31 »	SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1931-32, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 186 del *giornale militare* 1931	5	13
31 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1931-32	6	24
31 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena.....	7	28
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1932, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito.....	10	32
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*).....	38	79
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932.....	50	113

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1931	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1756 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria	66	178
31 »	PERSONALE OPERAIO. — Modificazioni alla tabella n. 1 delle paghe degli operai permanenti, di cui all'allegato III della legge 27 giugno 1929, n. 1047 – circolare 408 *giornale militare* 1929	88	309
31 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1764, col quale la « Fondazione allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2421, è autorizzata ad accettare la somma di L. 3500 nominali, ricavata dalla vendita di alcuni materiali di arredamento di una buvette istituita nel collegio militare di Napoli, e poi soppressa	111	453
7 gennaio 1932	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto 28 dicembre 1931-X col quale si provvede alla nomina di un membro supplente del consiglio dell'Ordine militare di Savoia	4	11
7 »	CONCORSI E GARE. — Gare di telegrafia e radiotelegrafia	8	29
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 75/13 – Granata da 75	9	31
7 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in S. P. E. per l'anno 1932-X	25	61
7 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1932	26	61
7 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	27	62
7 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. della Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito	28	62

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 gennaio 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).....	39	79
10 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1932 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.....	29	63
14 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali delle varie armi e corpi comandati presso il centro chimico militare.....	16	49
14 »	PERSONALE OPERAIO. — Lavoro straordinario o festivo del personale operaio.....	17	51
14 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Pubblicazione di un foglio d'ordini del tiro a segno nazionale.....	18	53
14 »	CONCORSI E GARE. — Partecipazione di militari a concorsi sportivi.....	19	55
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti le riparazioni del materiale del gruppo *C*.....	30	64
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253 del 1° semestre 1931-32.....	31	65
14 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatori) e ad anzianità degli ufficiali del corpo di amministrazione.....	32	65
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.....	33	67
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1908.....	34	68
14 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia.....	40	80
14 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Iscrizione dei balilla alle sezioni di tiro a segno.....	47	103

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 gennaio 1932	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».....	67	180
14 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 25, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro » eretta in ente morale con R. decreto 12 maggio 1927, n. 1332.....	112	455
14 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 37, col quale la « Fondazione battaglione alpini Tolmezzo » costituita col capitale di L. 8000 nominali e destinata a favore dell'8° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	113	457
14 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 275. – Norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.....	290	1133
15 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali del ruolo *M* in S. P. E. sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1932.....	124	476
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea, anno 1932, per ufficiali inferiori del R. esercito.....	151	537
18 »	AVANZAMENTO. – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario.....	41	82
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 4 – Disposizioni concernenti le promozioni del personale ex combattente ai gradi nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B* e undecimo dei ruoli di gruppo *C*.....	59	151
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 4 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e altri provvedimenti annessi alla gestione finanziaria	68	181

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 gennaio 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*).....	69	184
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la nomina di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1932.....	127	485
21 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932.....	42	90
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	43	92
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la costituzione dei depositi esplosivi – Edizione 1931.....	44	92
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato il sostituto del presidente del collegio medico-legale	70	184
25 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito il segretario senza voto della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.....	84	247
25 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 63 – Soppressione della commissione per l'esame delle domande di condono di cui al R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471	116	469
28 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento sciistico.....	48	105
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggi di categoria e cessazione dai ruoli del R. esercito.....	49	109
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militati ed ai sottufficiali	51	114
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione delle aste	52	115

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 gennaio 1932	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X.....	53	115
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.....	60	153
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a posti di chimico aggiunto ed a capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.....	90	315
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.....	91	323
1 febbraio 1932	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 62° corso (1932-1935) della scuola di guerra	74	187
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione stampati	61	155
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi per sottufficiali.....	62	159
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Chiodi da ghiaccio.....	63	161
4 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Specchi numerici della forza in congedo.....	64	163
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla tavola di tiro per il cannone da 149/35 – granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35.....	71	185
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149/35 – granata monoblocco da 149/35.....	72	186
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria volume I – addestramento del pezzo – parte I – istruzione sul materiale e sulle munizioni – cannone da 77/28 – (edizione provvisoria).....	73	186
4 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio 1931-32.....	75	192

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 febbraio 1932	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in A. R. Q. per l'anno 1932-X.....	86	249
4 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 129 che stabilisce una sopratassa speciale per il trasporto aereo dei pacchi postali.....	152	539
5 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali.....	76	196
5 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito.....	77	217
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Adozione della denominazione « Marconigramma ».....	81	241
11 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Domande di proscioglimento dalla ferma volontaria.....	82	243
11 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Uso dei campi delle sezioni di tiro a segno da parte dei corpi armati dello Stato, dei premilitari e di enti sportivi.....	83	245
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle stazioni fotoelettriche.....	85	248
11 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Semplificazione dell'armamento.....	145	523
12 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica.....	535	1935
14 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1911 e loro assegnazione ai corpi	87	255
18 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici.....	89	313
18 »	CONCORSI E GARE. — Premio ministero della guerra, compreso nella riunione di corse della società veronese – giovedì 17 marzo 1932-Anno X.	92	327
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — VII censimento generale della popolazione del Regno.	93	328

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 febbraio 1932	SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 7° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1932	94	328
18 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR.	95	331
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.....	96	331
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 122 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo	138	507
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 82 – Amnistia per le contravvenzioni alle norme sulla istruzione premilitare	139	509
18 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 271 relativo alle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	277	1091
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 162 che dispone la semplificazione dell'amministrazione e delle contabilità dei corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia	291	1137
22 »	PERSONALE OPERAIO. — Trattamento degli operai permanenti richiamati temporaneamente per servizio militare	97	341
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1932	117	470
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – SERVIZIO SANITARIO. — Norme per assicurare il servizio sanitario militare nei presidi sprovvisti di ufficiale medico...	100	409
25 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi della corrispondenza diretta all'istituto chimico farmaceutico militare...	101	419
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*.	102	421

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 febbraio 1932	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute a favore della cassa ufficiali	103	429
25 »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932.	104	430
25 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Napoli – 27 aprile 1932-Anno X	105	430
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico.....	106	431
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore mod. 925	107	432
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Libretto di tiro per mitragliatrici	108	432
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la condotta e la manutenzione di gruppi elettrogeni e delle batterie di accumulatori	109	435
29 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 256, col quale la « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone » costituita col legato di lire 10.000 disposto dall'intestatario della fondazione stessa a favore del circolo ufficiali del 7° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto ...	195	667
3 marzo 1932	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del pantalone di panno grigio-verde lungo per i militari reclusi	114	461
3 »	SCUOLE MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra – Edizione 1928 – (Programma di «Costituzione dell'esercito italiano »).....	115	465
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	118	472
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.....	119	473
3 »	CONCORSI E GARE. — Varianti al programma del XXI campionato militare – ottobre 1932.....	120	474
3 »	CONCORSI E GARE. — Premio Bolgheri - compreso nella riunione di corse di Firenze – 24 aprile 1932-Anno X.....	121	474

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 marzo 1932	CONCORSI E GARE. — Premio Littorio – compreso nel concorso ippico internazionale libero di Firenze – 21-29 maggio 1932 – Anno X	122	475
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio territoriale	123	475
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.	128	486
3 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra	129	487
5 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA – SOTTUFFICIALI – SERVIZIO VETERINARIO. — Nomine e trasferimenti del personale per il servizio di mascalcia	125	481
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Candidati risultati vincitori nei concorsi, per esami, a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria, a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e a 27 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio	153	541
7 »	AVANZAMENTO – UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930-VIII n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito	173	571
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	126	483
10 »	CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari	130	488
10 »	CONCORSI E GARE. — Premio Savoia compreso nella riunione di corse in Monza	131	489
10 »	CONCORSI E GARE. — Premi « Scuola di cavalleria » – II coppa ministero della guerra – « Pinerolo » – « Amministrazione provinciale di Alessandria » compresi nella riunione di corse in Asti	132	489
10 »	CONCORSI E GARE. — Premio « Sele » compreso nella riunione di corse nella piana di Persano	133	491

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 marzo 1932	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia	134	491
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 100/17 – Granata a d. e. da 100	135	492
10 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	136	493
10 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	176	577
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare	160	555
12 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme per l'adozione e l'esecuzione del tiro ridotto presso le sezioni di tiro a segno	146	525
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali	161	556
17 »	SOTTUFFICIALI. — Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali	137	497
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Determinazione dell'assegno personale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n.1491	140	510
17 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	141	511
17 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	142	515
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle stazioni fotoelettriche – Impiego delle stazioni	143	518
17 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari occorrenti alle forze armate dello Stato	144	519

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 marzo 1932	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 279 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1703, riguardante i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito	196	671
17 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 365 – Approvazione del regolamento sui lavori del genio militare.	228	791
17 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 366 – Approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare	229	793
17 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 367 – Approvazione del capitolato generale tecnico per i lavori del genio militare	230	795
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la trasmissione delle domande per l'ammissione al concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	162	557
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva	163	558
21 »	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori per l'anno 1932-X	222	773
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento quote cessioni stipendio o salario a mezzo dei conti correnti postali	147	529
24 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Nuova denominazione della divisione militare territoriale di Volosca	148	531
24 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	149	533
24 »	TRASPORTI. — Contratti per trasporti militari di presidio	150	535
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	154	542

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 marzo 1932	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami d'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e del corpo veterinario...	155	543
24 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.....	156	546
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione	157	546
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 261 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1931-1932.....	188	607
24 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 336 – Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	209	723
24 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 353 – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	210	725
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 293 – Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del R. esercito.....	246	1003
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 453 – Disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra	249	1025
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'unione militare	199	683
29 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 461. – Norme circa la formazione dell'organico del tribunale speciale per la difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico...	250	1031

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 marzo 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare.....	189	609
30 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1932	217	746
30 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro di avanzamento per l'anno 1932.....	218	750
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della mantellina impermeabile per carabinieri	158	551
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo per i volontari....	159	553
31 »	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.....	164	561
31 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali	165	561
31 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	166	562
31 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario	167	564
31 »	CONCORSI e GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	168	565
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare per l'anno 1932-X - Volume I - Parte 1ª	169	566
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale, edizione 1925	170	567
31 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Spa 25 C-10 durante l'esercizio finanziario 1931-1932.....	171	567

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 marzo 1932	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambi di guarnigione dei reggimenti di cavalleria.....	172	568
31 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	177	578
31 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 414 col quale la « Fondazione carabiniere Domenico Della Giorgia », costituita col capitale di lire 6100 nominali e destinata a favore della divisione dei CC. RR. di Lecce, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	251	1035
31 »	AVANZAMENTO – COLONIE – PENSIONI – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 867. – Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale.....	392	1511
4 aprile 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esame e per titoli a 10 posti di chimico aggiunto ed a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare...	200	684
4 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti il presidente e due membri della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.....	201	686
5 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 28 dicembre 1931, n. 1633, concernenti la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra	198	679
7 »	CONCORSI E GARE. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	174	573
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cavezze da scuderia	175	575
7 »	CONCORSI E GARE. — Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1932-X.	178	578
7 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore	179	579

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 aprile 1932	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la concessione degli attendenti – Edizione 1932	180	584
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale	181	585
7 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Spezia	182	586
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	183	589
11 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 480 col quale la « Fondazione 1° capitano Mario Soldatini » costituita col capitale nominale di L. 6000 e destinata a favore del 6° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	278	1093
13 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1932-1933	194	615
13 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	211	727
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – SERVIZIO SANITARIO. — Uso di occhiali per militari di truppa ..	184	599
14 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Estintori da incendio per gli autoveicoli e per gli immobili destinati al ricovero di materiali automobilistici	185	601
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità aspiranti allievi ufficiali di complemento	186	603
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Regolamento di servizio interno per le varie armi	187	605
14 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	190	610
14 »	CONCORSI E GARE. — Concorso a premio indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1932	191	611

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 aprile 1932	CONCORSI E GARE. — Gara nazionale militare di scherma	192	613
14 »	AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per gli esami d'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario	193	614
14 »	DISPOSIZIONI VARIE – MATRICOLA DEGLI UFFICIALI. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	219	757
15 »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Graduatoria dei sergenti maggiori vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	202	687
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami ai posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare	232	801
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	206	694
21 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Disposizioni per la rimozione, trasporto, esame, distruzione e conservazione di reperti esplosivi e di esplosivi di confisca	197	673
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	203	691
21 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare	204	693
21 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunte e varianti al regolamento sul servizio territoriale – edizione 1932.	205	694
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni e delle altre competenze degli ufficiali, impiegati civili e sottufficiali che cessano dal servizio	207	705
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni sulle indennità di buonuscita dell'opera di previdenza	208	717

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 aprile 1932	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. – Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	233	819
25 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 504. – Modifica al paragrafo 156 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. esercito	279	1097
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste.	212	728
28 »	CONCORSI E GARE. — Premio esercito – categoria militare – compresa nel concorso ippico di Bologna.	213	728
28 »	CONCORSI E GARE. — Premio esercito – categoria militare compresa nel concorso ippico nazionale libero di Chieti.....	214	729
28 »	CONCORSI E GARE. — Premi « Ministero della guerra» e « Pinerolo » compresi nella riunione di corse di Torino	215	730
28 »	TRASPORTI. — Norme per gli abbonamenti sulle FF. SS. pel personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra, e loro famiglie	216	731
30 »	SERVIZIO SANITARIO — Somministrazione a pagamento, da parte delle farmacie degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, dei medicinali e degli oggetti di medicazione agli ufficiali e ad altri personali ed enti statali	220	765
1° maggio 1932	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 594. – Concessione di una percentuale d'integrazione sulle competenze del personale di ruolo dipendente dal ministero degli affari esteri, agli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè ai reggenti i Regi uffici all'estero.....	419	1585
2 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per una cattedra vacante presso il collegio militare di Roma, per l'anno scolastico 1932-1933	226	782
4 »	PENSIONI. — Posizione matricolare dei militari invalidi di guerra	252	1039
5 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dalla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno	221	771

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 maggio 1932	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 *bis* per cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare.	223	774
5 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1933.....	224	775
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno	225	780
5 »	CONCORSI E GARE. — Gara nazionale militare di scherma	227	783
9 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	234	820
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione caschi di cuoio nero per i militari del reggimento carri armati	231	797
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	235	821
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Corso per sottufficiali operai di artiglieria pesante e da costa da specializzare nella manutenzione e riparazione delle trattrici.....	236	822
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tirocinio di militari di truppa operai dei reggimenti di artiglieria pesante presso l'officina automobilistica R. esercito in Bologna	237	823
12 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Servizio di guardia alla Tomba del Milite ignoto in Roma.....	238	824
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme regolamentari per l'esecuzione dei lavori del genio militare.....	239	824
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro – Parte 2ª, vol. IV dell'« Addestramento dell'artiglieria ».....	240	825
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice 305/17 *G* mod. 917 – Granata monoblocco da 305/17	241	826

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 maggio 1932	CONCORSI E GARE. — Gara nazionale militare di scherma	242	826
12 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che nomina alcuni membri della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	258	1058
12 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico	259	1059
12 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio	260	1061
15 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari per l'anno scolastico 1931-1932	281	1101
16 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena	243	829
16 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena	244	863
16 »	FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Donina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria	253	1043
16 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	282	1111
18 »	RECLUTAMENTO — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1912	245	901

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 maggio 1932	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari che hanno conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare o che provengono da rivedibili o che sono limitatamente idonei al servizio o di bassa statura	248	1017
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza e attribuzioni degli ispettori delle varie armi	254	1045
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1932-1933	261	1064
19 »	CONCORSI E GARE. — Premio «Ministero della guerra» compreso nel concorso ippico di Udine	262	1068
19 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	263	1069
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 149/12 SK. per la granata da 149/12 modificata	264	1070
19 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 510. – Modificazioni alle leggi sul reclutamento del R. esercito	280	1099
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 558. – Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori	297	1183
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 581.– Determinazione del numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	312	1227
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione dei motti araldici ai reggimenti e corpi del R. esercito	247	1005
23 »	UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1932-X	256	1049
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 551. – Disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile	298	1185
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 739. – Computo degli anni di servizio per i collocamenti di autorità in ausiliaria	349	1325

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 maggio 1932	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 775. — Modifica al regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione	472	1761
25 »	CONCORSI E GARE. — Esito della seconda gara di regolarità per autocolonne militari	293	1149
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	300	1189
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di registro. – Tassa complementare sugli importi definitivi dei contratti di appalto	255	1047
26 «	UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1932-X	257	1052
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte riammesse alle gare	265	1070
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	266	1070
26 »	AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia	267	1073
26 »	AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per primi capitani di sussistenza in A. R. Q.	268	1076
26 «	CONCORSI E GARE. — Categoria militare « Premio esercito » compresa nel concorso ippico di Novara 3-4 giugno 1932-Anno X	269	1076
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico» edizione 1932	270	1077
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 3ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – pubblicazione n. 1887	271	1077

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 maggio 1932	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 4ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – pubblicazione n. 1888	272	1078
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 105/28–granata da 105 e granata monoblocco da 105	273	1078
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149/12-35	274	1078
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il mortaio da 210/8 D. S. – granata da 210	275	1079
26 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari di scherma	276	1079
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 569. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933	301	1191
26 «	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 562. – 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.....	302	1207
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 563. – Variazioni allo stato di provisione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario.....	303	1208
30 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria	283	1112
30 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Legge n. 759. – Incremento dell'automobilismo pesante	350	1327
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 956. – Radiazione delle opere Masua e S. Viola (nel territorio del corpo di armata di Verona) dal novero delle fortificazioni del Regno	473	1763
31 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1932 un membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.....	284	1114

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 maggio 1932	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Modificazione della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).....	289	1117
1 giugno 1932	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo compresi nei limiti di anzianità, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1932.....	387	1491
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	285	1115
2 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Udine.....	286	1116
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata a doppio effetto da 100.....	287	1116
2 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Allievi ufficiali di complemento che hanno rinunciato alla ferma minore per essere ammessi ai corsi d'artiglieria e del genio.....	288	1117
3 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1932-33.....	294	1150
8 «	PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra.....	334	1277
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio di somme trattenute agli operai e investite in libretti di risparmio.....	292	1147
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Edizione 1931.....	295	1176
9 »	CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 dicembre 1933.....	296	1178
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico.....	304	1210

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 giugno 1932	STATO DEGLI UFFICIALI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico	305	1211
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Congedo straordinario per cure balneo-termali agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato invalidi di guerra.....	317	1243
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 10 posti di chimico aggiunto (grado 9° – gruppo *A*)	318	1244
14 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	319	1245
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra	326	1255
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo *C*.....	393	1513
15 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	337	1283
16 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modifiche alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413 recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR.....	299	1187
16 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.....	306	1212
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 305/17 G. mod. 917 – Granata da 305/17.....	307	1213
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale pratico di tiro per l'artiglieria.....	308	1214

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giugno 1932	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ruoli d'anzianità pel 1930 – Anno IX – degli ufficiali in congedo – Vol. II. – Parte 2ª	309	1214
16 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento	310	1215
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 687 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei diversi ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario	338	1284
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-n. 704. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32	354	1337
16 »	PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 852. – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275 (circ. 290 c. a.) concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.....	383	1445
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo 16 giugno 1932. – Norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali	385	1459
16 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 877, col quale la « Fondazione 6 agosto 1916 » costituita col capitale nominale di L. 4000 e destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	409	1549
16 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 839, che erige in ente morale la casa del soldato di Venezia e ne approva lo Statuto	482	1777
17 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.....	311	1215
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 820. – Riduzione delle diarie di missione al personale statale che, durante la permanenza fuori sede, fruisce di alloggio fornito dall'amministrazione	374	1421

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giugno 1932	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Gorizia in ospedale militare	313	1229
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Vestizione dei militari di truppa che compariscono, come imputati, dinanzi a tribunali ordinari	314	1231
23 »	MATRICOLA. — Fogli matricolari delle reclute assegnate alla R. aeronautica	315	1233
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme esecutive del R. decreto n. 162 del 18 febbraio 1932, che dispone la semplificazione dell'amministrazione e delle contabilità dei corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia	316	1235
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	320	1246
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione e trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253 dell'esercizio 1931-32	321	1247
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici ecc. (Pubblicazione n. 2233)	322	1248
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 75/27 per la granata da 75	323	1248
23 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	324	1248
23 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto 23 giugno 1932 – Anno X – Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	347	1308
23 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1138. – Riconoscimento delle operazioni svoltesi in Somalia dal 1° al 30 aprile 1924, quali operazioni di grande polizia coloniale	496	1829

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giugno 1932	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	333	1270
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale 28 giugno 1932 – Proroga del termine stabilito per il conferimento della cittadinanza italiana, mediante decreto prefettizio agli stranieri residenti in Fiume	421	1591
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del farsetto a maglia di lana grigia per truppa	325	1253
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	327	1256
30 «	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	328	1256
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C* pel biennio dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1934, in base al nuovo tariffario edizione 1932 (bozze di stampa)	329	1257
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	330	1264
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore balistico	331	1266
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale dell'istruttore dei premilitari	332	1270
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	335	1279
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Candidati risultati idonei nel concorso per esami e per titoli, a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto (grado 11° – Gruppo *B*)	363	1373
30 »	STIPENDI – ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale. – Determinazione degli aumenti percentuali sulle competenze dei R. funzionari in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.	420	1589
1° luglio 1932	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	500	1843

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 luglio 1932	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.....	377	1433
6 «	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare.....	388	1492
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Variante relativa alla serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari.....	336	1281
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.....	339	1287
7 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di triangolazione topografica per ufficiali subalterni di artiglieria.....	340	1290
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 – Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti).....	341	1293
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito.....	342	1294
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglietto di tiro.....	343	1295
7 «	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da 77/28 – Non in vendita – Edizione 1932 – Anno X..	344	1295
7 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.....	345	1295
7 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito – Nomina a sergente.....	346	1298
7 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.....	348	1310

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 luglio 1932	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *A*, per ufficiali generali	364	1374
7 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto concernente la concessione della bandiera nazionale all'arma dei carabinieri reali	375	1423
11 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	372	1379
14 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pettorale, groppiera e falsa staffa per bardature a sella da truppa (*con 3 tavole di disegni*)	351	1331
14 »	PERSONALE OPERAIO. — Segnalazione all'Opera nazionale orfani di guerra delle assunzioni da farsi nel personale salariato	352	1333
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme relative alla concessione, all'atto del congedamento, di uno speciale diploma ai sottufficiali operai di artiglieria (*con una tavola di disegno*)	353	1335
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	355	1339
14 »	CONCORSI E GARE. — Concorso a premio indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1932	356	1339
14 »	ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1932-33	357	1340
14 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	358	1360
4 »	TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione	359	1360
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 – Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	360	1361

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 luglio 1932	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. decreto n. 921. - Determinazione del numero degli stabilimenti di commissariato militare	410	1553
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 860. - Norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° nei ruoli del gruppo *C* dell'amministrazione militare	384	1447
17 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 3° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado e la dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità - Norme esecutive	378	1434
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento quote cessione stipendio o salario a mezzo dei conti correnti postali	361	1369
21 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Bossoli delle cartucce sparate dai premilitari	362	1371
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	365	1375
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	366	1375
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi	367	1375
21 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. e delle categorie in congedo	368	1376
21 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. e della milizia ferroviaria	369	1376
21 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 7° corso superiore tecnico di artiglieria	370	137
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	371	137

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 luglio 1932	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	373	1383
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – CAVALLI. — Compensi ai maniscalchi per il servizio della ferratura dei quadrupedi	376	1425
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1932-X »	379	1436
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 905. – Modifica dei regolamenti speciali per i personali civili dell'amministrazione della guerra	411	1555
28 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per un lavoro di carattere coloniale per gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo	380	1437
28 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. – Servizio dei foraggi per i quadrupedi del R. esercito	381	1438
28 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in A. R. Q. sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1932	382	1442
28 »	SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	389	1504
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni sulle indennità di buonuscita dell'opera di previdenza	412	1559
28 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1091 col quale la fondazione « Città di Udine », costituita col capitale inalienabile di lire 8470,06 e con la ulteriore disponibilità di una rendita annua di lire 4000 e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del presidio di Udine, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	497	1831
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32	390	1505

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 luglio 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo comandato presso l'amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze	474	1765
4 agosto 1932	AQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della giubba di panno grigio-verde, mod. 1932, tipo unico per tutte le armi e corpi	386	1463
4 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovettura Ansaldo durante l'esercizio 1932-33	391	1500
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/40 – Edizione 1932-Anno X	396	1519
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/45 – Edizione 1932 – Anno X.	397	1519
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie contraerei da posizione – Edizione 1932 - Anno X.	398	1520
5 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1098. — Modificazioni ai programmi per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di maggiore medico.....	483	1779
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 1099. – Modifica al numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria	484	1783
6 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed in congedo in servizio residenti nelle colonie	407	1528
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è nominato il presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	441	1668
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*)....	426	1622

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 agosto 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*).....	427	1626
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).....	442	1670
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*)	443	1670
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta del 6% in conto « Entrate del tesoro » – Ufficiali di complemento in servizio volontario	394	1515
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuove coreggo sottopancia, ferma scudi da 75/13 (*con* 1 *tavola di disegni*)	395	1517
11 »	CONCORSI E GARE — Commissari militari delle gare ippiche	399	1520
11 »	CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna	400	1521
11 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare « Premio esercito » compresa nel concorso ippico di Spoleto – 17 settembre 1932-X	401	1523
11 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare « Premio Vittorio Veneto » compresa nel concorso ippico di Chianciano 8 settembre 1932-X	402	1523
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego della nebbia artificiale	403	1524
11 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia	404	1525
11 »	AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1933	405	1527

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agosto 1932	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione tecnica per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1933	406	1528
12 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	408	1533
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1033 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario ...	488	1805
16 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente di graduati di fanteria, artiglieria e genio – Passaggio nei reggimenti di fanteria, artiglieria e genio di militari di altra arma e specialità per conseguire la promozione a sergente	417	1577
18 »	MATRICOLA. — Variazione matricolare pei caduti per la causa nazionale	413	1561
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggi di categoria e cessazione dai ruoli del R. esercito	414	1563
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 149/35 per la granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35	415	1565
18 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi	416	1565
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo ...	418	1579
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nozioni di acustica ed applicazioni alla guerra.	428	1626
23 »	COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE — Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	449	1697
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documentazione delle domande per rimborso delle somme versate a favore del fondo garanzia per le cessioni...	422	1593

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agosto 1932	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzioni per il pagamento sugli stipendi, sui salari e sulle pensioni delle quote d'ammortamento dei mutui edilizi e delle pigioni di case popolari ed economiche	423	1595
25 »	CAVALLI. — Dimostrazioni trimestrali degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa effettivi alle amministrazioni militari.	424	1617
25 »	CAVALLI. — Concessione del cavallo di carica agli ufficiali	425	1619
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.	429	1627
25 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1933.	430	1627
25 »	COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	431	1628
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui colombi viaggiatori e sul servizio delle colombaie militari ...	432	1629
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria» ediz. 1931.....	433	1629
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria...	434	1630
25 »	TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria ...	435	1630.
25 »	TRASPORTI — Facilitazioni di viaggio agli ufficiali in S. P. E. da e per le colonie.....	436	1631
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione per i bersaglieri ciclisti e per gli automobilisti dei guanti di lana grigia a tre dita per truppe da montagna.....	475	1767
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni ..	437	1637
30 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	477	1771

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 agosto 1932	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1932	551	2048
1 sett. 1932	DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	438	1655
1 »	MATRICOLA. — Norme per la sistemazione matricolare della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. aeronautica	439	1665
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione del materiale in dotazione alle sezioni di disinfezione	440	1667
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-1933	444	1671
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	445	1674
1 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi	446	1675
1 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria	447	1687
1 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica	450	1700
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sul servizio sanitario in guerra	451	1701
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria	452	1702
1 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria	453	1704
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	454	1705
1 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	455	1707

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 sett. 1932	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.	456	1711
1 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	457	1713
1 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	458	1714
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di insegnamento di calcolo meccanico	459	1717
1 »	SOTTUFFICIALI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali	460	1718
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici	461	1719
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori	462	1721
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio	463	1722
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio	464	1723
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio meccanici-elettricisti	465	1724
1 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	466	1728
1 »	SOTTUFFICIALI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	467	1729
1 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso artificieri di artiglieria	468	1730
1 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli.	469	1733

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 sett. 1932	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi pratici addestrativi per sottufficiali presso il centro chimico militare	470	1736
1 »	DISPOSIZIONI VARIE — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	560	2075
2 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Partecipazione di rappresentanze militari alla gara straordinaria nazionale di tiro a segno	448	1694
2 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1911	471	1739
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	525	1917
2 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1293. – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti	536	1943
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti nei ruoli di gruppo *C* dei personali civili dell'amministrazione militare (D. M. 6 luglio 1932)	518	1899
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del « medaglioncino di riconoscimento, mod. 1932, con catenina »	476	1769
8 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico del « Decennale » – Roma 8-16 ottobre 1932-X	478	1771
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Variante alla serie di oggetti di corredo da distribuirsi agli allievi degli istituti militari	479	1772
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Termine utile per l'inoltro delle proposte e per l'accettazione delle domande relative alla concessione della Croce al merito di guerra per benemerenze acquisite nelle colonie	480	1772
8 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.	481	1773

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 sett. 1932	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1332. — Approvazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito	550	1977
9 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	540	1957
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione delle reclute	485	1785
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di calzature	486	1797
15 »	PERSONALE OPERAIO. — Assunzione di mano d'opera.	487	1803
15 »	CONCORSI E GARE. — Categorie militari « Premio ministero della guerra » e « Premio deposito cavalli stalloni di Foggia », comprese nella riunione delle corse a galoppo di Bari	489	1807
15 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	490	1808
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai distretti militari e ai corpi » Edizione 1927	491	1816
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul cerchio di direzione	492	1816
15 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio finanziario 1932-33	493	1818
15 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli Guzzi durante l'esercizio finanziario 1932-33	494	1818
15 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale	526	1917
15 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1514 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito	618	2247

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 sett. 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Contributo, sugli assegni corrisposti al personale in prova, a favore dell'opera di previdenza per impiegati dello Stato	507	1873
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Impiegati statali di ruolo, invalidi di guerra, già sottufficiali o militari di truppa, chiamati alle armi per il periodo di esperimento ai fini della nomina ad ufficiale	508	1875
19 »	CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna - Norme esecutive	495	1821
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Premi di assicurazione	498	1835
22 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa da viaggio di tela grigia impermeabile per carabinieri	499	1837
22 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	501	1845
22 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	502	1851
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Compendio d'ippologia	503	1854
22 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo del R. esercito e della R. aeronautica, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907	504	1858
22 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di fanteria, per l'anno 1932-X	505	1868
22 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori dell'arma dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1932-X	506	1868
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	527	1919
22 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1344 col quale viene modificato lo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria » Fondazione Vallo	558	2067

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1932	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.	511	1883
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi di carica, ricamati su panno	509	1877
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi di parenti di militari gravemente ammalati o deceduti	510	1881
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	512	1883
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore mod. 925 per il cannone da 105/28 granata da 105-V-465	513	1885
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per le esercitazioni combinate tra batterie costiere del R. esercito e le batterie unità navali della R. marina	514	1885
29 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per la provvista ed il pagamento dei materiali di ricambio vari e delle gomme per auto moto e ciclo prelevati sui contratti a quantità indeterminata	515	1886
29 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi	516	1894
30 »	CONCORSI E GARE. — Commissioni militari per le gare ippiche	519	1900
1 ottobre 1932	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	541	1958
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	520	1900
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 105/28 per la granata da 105 e per la granata monoblocco da 105	521	1901
6 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	522	1902
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contratti per la vendita dei quadrupedi dichiarati non più idonei al servizio nel R. esercito	517	1897

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ottobre 1932	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale...	537	1951
8 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che integra il decreto ministeriale 23 novembre 1931, relativo alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni ed alla idoneità alle cariche superiori.....	631	2293
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali....	552	2050
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ruolini ed elenchi di variazioni degli impiegati civili – Inscrizione delle variazioni negli stati matricolari degli impiegati civili.....	609	2215
11 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	581	2171
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici.....	582	2172
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa d'atto sui documenti relativi a forniture per contratto.....	523	1913
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione scarpette da ginnastica mod. 1932.....	524	1915
13 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare « Premio ministero della guerra » compresa nella riunione corse di Treviso - 6 novembre 1932-XI.....	528	1920
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis Ceirano 50 C. »	529	1920
13 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli Frera durante l'esercizio finanziario 1932-33.....	530	1921
13 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere fino al 31 dicembre 1932.	531	1922

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 ottobre 1932	SCUOLE MILITARI. — Esami per il completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria e del genio in S. P. E.	532	1925
13 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.	533	1926
13 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore balistico	534	1929
14 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al sesto corso di abilitazione tecnico professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri Reali	542	1958
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X	612	2227
16 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1933	543	1959
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio degli ufficiali e dei sottufficiali assegnati alle scuole militari	544	1960
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	553	2051
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari	554	2053
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932	583	2173
20 »	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza e di carica per i sottotenenti di cavalleria di nuova nomina dei corsi di applicazione	538	1953

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ottobre 1932	RECLUTAMENTO. — Militari in congedo illimitato e riformati che si arruolano nelle milizie forestale, portuaria e stradale	539	1955
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione	545	1961
20 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1932-33	546	1961
20 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli con foro per biciclette e di anelli semipneumatici durante l'esercizio finanziario 1932-33	547	1964
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione	548	1967
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	607	2209
21 »	CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna	549	1967
26 »	CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna	555	2055
26 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	556	2056
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	557	2062
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	619	2267
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1419 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci speciali di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33.	584	2174
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — PERSONALE OPERAIO. — Decreto del Capo del Governo circa provvedimenti disciplinari a carico di personali delle amministrazioni dello Stato	570	2129

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ottobre 1932	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	561	2075
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il segretario della commissione esaminatrice per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare	597	2193
30 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	562	2082
1° nov. 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare	598	2194
2 »	SOTTUFFICIALI. — Istituzione della carica di sottufficiale « capo radiotelegrafista » presso i corpi delle varie armi (genio escluso). Prove per l'accertamento della idoneità dei sottufficiali radio-apparecchiatori alla carica anzidetta	559	2071
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	563	2089
2 »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	564	2089
2 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1933-XI	565	2095
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro – Parte 1ª – Volume IV dell'addestramento dell'artiglieria	566	2097
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	585	2176
3 »	COLONIE. — R. decreto n. 1585. – Varianti all'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia e a quello del R. corpo dell'Eritrea	651	2347
4 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Relazione e R. decreto n. 1423 – Concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare	571	2133

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1932	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – GIUSTIZIA MILITARE – DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1403. – Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I Decennale	567	2100
5 »	DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto numero 1407. – Provvedimenti di Sovrana clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	568	2115
9 »	DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1407	569	2121
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Conferimento della qualifica di primo capitano	586	2178
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	606	2209
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra	608	2210
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare	620	2268
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11° – gruppo *B*)	632	2294
10 »	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza), del corpo di amministrazione e del corpo veterinario	572	2145
10 »	CONCORSI E GARE. — Gare di telegrafia e radiotelegrafia	573	2147
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Guida per l'istruzione dei militari incaricati dei collegamenti con colombi viaggiatori – ediz. 1932 »	574	2148

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1932	AVANZAMENTO. — Esperimento per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1933	575	2149
10 »	CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna	576	2150
10 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	587	2178
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	621	2273
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1499, – Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni ministeri e allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1932-33	633	2296
11 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo per i maggiori dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1932	588	2178
11 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti colonnelli di cavalleria, per capitani di artiglieria e del genio e per tenenti di cavalleria e di artiglieria per l'anno 1932	589	2179
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	590	2180
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932 – Anno X – n. 1332	599	2195
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali	613	2228
17 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto 27 ottobre 1932 –X relativo all'adozione della bandiera nazionale di 3ª categoria	578	2165
17 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Dati costruttivi e norme amministrative relativi alla bandiera nazionale di 3ª categoria	579	2167

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 nov. 1932	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di equipaggiamento per gli ufficiali ridestinati in colonia	580	2169
17 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) per l'anno 1932 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1933 pei suddetti tenenti colonnelli	591	2180
17 »	CONCORSI E GARE. — XXI campionato militare ippico	592	2181
17 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria e per il servizio chimico militare	593	2182
17 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	594	2182
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme - ediz. 1931 »	595	2183
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a 28 posti di disegnatore tenico aggiunto di artiglieria e genio	622	2274
18 »	CONCORSI E GARE. — Coppa del nastro azzurro e coppe del ministro della guerra	577	2163
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici	634	2298
19 »	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	614	2229
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X	623	2276

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 nov. 1932	EQUIPAGGIAMENTO. — Berretto di panno g. v. di fatica mod. XI	596	2187
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	600	2196
24 »	CONCORSI E GARE. — Gare nazionali militari di scherma, di tiro col fucile e di tiro con la pistola per gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi del R. esercito	601	2196
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle RR. università per l'anno scolastico 1932-33	602	2197
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 925 relativo al cannone da 149/35	603	2198
24 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1933	604	2198
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	605	2208
30 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	643	2331
1° dic. 1932	SERVIZIO DEL GENIO. — Impiego degli estintori d'incendio nei fabbricati militari	610	2223
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamenti mensili a favore dell'unione militare	611	2225
1° »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio automobilistico.	615	2230
1° »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione	616	2239
1° »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo di amministrazione e del corpo veterinario	617	2239
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i subalterni di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1932, n. 569	654	2355

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 dic. 1932	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	630	2288
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	624	2277
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	625	2278
8 »	CONCORSI E GARE. — Gara ippica militare di resistenza – maggio 1933	626	2278
8 »	CONCORSI E GARE. — XXII campionato militare autunno 1933	627	2281
8 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Decimo corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	628	2284
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – volume I – addestramento del pezzo – cannone da 76/45 – Parte I – Istruzioni sul materiale e sulle munizioni	629	2287
9 »	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	635	2299
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	649	2339
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari, indetto col decreto ministeriale 18 ottobre 1932-X	636	2300
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra. – Edizione 1932	644	2332
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	637	2301

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1932	SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, idonei all'ammissione al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1932-33, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 194 del *giornale militare* 1932	638	2302
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1932-1933	639	2317
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente, in servizio permanente presso la R. accademia di Modona	640	2321
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.	655	2356
22 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Matricolazione delle canne delle mitragliatrici pesanti mod. 14 (*con una tavola di disegni*)	641	2327
22 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Cuoio per accessori di manufatti in tela grigio-verde	642	2329
22 »	CONCORSI E GARE. — Corso militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – gennaio-febbraio 1933 – Anno XI	645	2332
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione	646	2334
22 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1877	647	2334
22 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	648	2335
22 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari che risposero alla chiamata alle armi dell'1-2 ottobre 1931	650	2340

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 dic.	EQUIPAGGIAMENTO. — Uniforme degli allievi dei collegi militari	652	2351
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione dell'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni ed impianto dell'infermeria presidiaria di Albenga	653	2353
29 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – EQUIPAGGIAMENTO — Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali in S. P. E.: Pistola di calibro unico – bussola – binocolo prismatico	656	2356
29 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari delle gare ippiche	657	2359
29 »	CONCORSI E GARE. — Campionati nazionali militari di sci	658	2359
29 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30 durante l'esercizio finanziario 1932-33	659	2361
29 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C-10 durante l'esercizio finanziario 1932-33	660	2361

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *giornale militare* 1932

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili..... *Pag.* LXII
Amministrazione e contabilità..... » LXVI
Arma dei carabinieri reali..... » LXXI
Armi, munizioni e bufetterie..... » LXXI
Avanzamento..... » LXXII
Cavalli..... » LXXVIII
Circoscrizione territoriale militare..... » LXXVIII
Colonie..... » LXXIX
Concorsi e gare..... » LXXX
Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico... » LXXXIII
Disciplina militare..... » LXXXIII
Disposizioni varie..... » LXXXIV
Equipaggiamento..... » LXXXVI
Fondazioni..... » LXXXVII
Giustizia militare..... » LXXXIX
Istruzioni ed esercitazioni militari..... » LXXXIX
Istruzione premilitare..... » XCI
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. » XCI
Matricola..... » XCI
Militari di truppa..... » XCII
Onorificenze e ricompense..... » XCIV

Ordinamento del R. esercito ..... *Pag.* XCIV
Pensioni ..... » XCVI
Personale operaio ..... » XCVI
Pubblicazioni militari ..... » XCVII
Reclutamento ..... » CI
Scuole militari ..... » CIV
Servizio automobilistico ..... » CVI
Servizio del genio ..... » CVII
Servizio di artiglieria ..... » CVIII
Servizio di commissariato ..... » CIX
Servizio sanitario ..... » CX
Servizio territoriale ..... » CX
Servizio veterinario ..... » CXI
Sottufficiali ..... » CXI
Stato degli ufficiali ..... » CXII
Stipendi, assegni ed indennità ..... » CXIV
Tiro a segno nazionale ..... » CXV
Trasporti ..... » CXV
Ufficiali in congedo ..... » CXVI
Ufficiali e truppa all'estero ..... » CXVI
Errata-corrige ..... » CXVII

Ordini del giorno all'esercito ..... *Pag.* CXX
Notificazioni ..... » CXXI
Avvisi ..... » CXXII
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1932 .... » CXXIII

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
17 nov. 1931	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a 2 posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli ed a 21 posti di assistente aggiunto del genio militare	65	165
17 dic. 1931	Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9°, gruppo *A*)	21	58
17 »	Commissione esaminatrice del concorso per esami a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*)	22	59
17 »	Commissione esaminatrice del concorso per esami a 27 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*)	23	59
31 »	Punizioni disciplinari agli impiegati civili	3	7
31 »	Commissione esaminatrice del concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*)	38	79
31 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932	50	113
7 gennaio 1932	Commissione esaminatrice del concorso per esami a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*)	39	79
18 »	R. decreto-legge n. 4 – Disposizioni concernenti le promozioni del personale ex combattente ai gradi nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B* e undecimo dei ruoli di gruppo *C*	59	151
19 »	Commissione esaminatrice del concorso per esami a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*)	69	184
19 »	Decreto ministeriale concernente la nomina di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1932	127	485

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 gennaio 1932	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	51	114
29 »	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a posti di chimico aggiunto ed a capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare	90	315
30 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	91	323
25 febbraio 1932	Norme per assicurare il servizio sanitario militare nei presidi sprovvisti di ufficiale medico	100	409
3 marzo 1932	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	118	472
3 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.	128	486
5 »	Candidati risultati vincitori nei concorsi, per esami, a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria, a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e a 27 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio	153	541
11 »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare	160	551
18 »	Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la trasmissione delle domande per l'ammissione al concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	162	557
20 »	Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva ..	163	558
24 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	154	54
30 »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare	189	60

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 aprile 1932	Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esame e per titoli a 10 posti di chimico aggiunto ed a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.....	200	684
15 »	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami ai posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare	232	801
21 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	203	691
12 maggio 1932	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	235	821
2 giugno 1932	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	285	1115
14 »	Candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 10 posti di chimico aggiunto (grado 9° – gruppo A).....	318	1244
14 »	Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra.....	326	1255
23 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	320	1246
30 »	Candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto (grado 11° – gruppo B)	363	1373
6 luglio 1932	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare.....	388	1492
16 »	R. decreto n. 860. – Norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° nei ruoli del gruppo *C* dell'amministrazione militare	384	1447
22 »	R. decreto n. 905. – Modifica dei regolamenti speciali per i personali civili dell'amministrazione della guerra.....	411	1555

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 luglio 1932	Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze	474	1765
10 agosto 1932	Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*)	426	1625
10 »	Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*)	427	1626
10 »	Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11° gruppo *B*)	442	1670
10 »	Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*)	443	1670
30 »	Prescrizioni della legge sul bollo per le istanze e ricorsi presentati alle pubbliche amministrazioni	437	1637
3 sett. 1932	Decreto ministeriale che proroga il termine stabilito per la partecipazione ai concorsi banditi per posti nei ruoli di gruppo *C* dei personali civili dell'amministrazione militare. (D. M. 6 luglio 1932)	518	1899
17 »	Contributo, sugli assegni corrisposti al personale in prova, a favore dell'opera di previdenza per impiegati dello Stato.....	507	1873
10 ottobre 1932	Ruolini ed elenchi di variazioni degli impiegati civili – Inscrizione delle variazioni negli stati matricolari degli impiegati civili	609	2215
14 »	Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a nove posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X	612	2227
17 »	Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	553	2051
18 »	Decreto ministeriale che indice l'esame previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari	554	2053

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 ottobre 1932	Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932	583	2173
28 »	Decreto del Capo del Governo circa provvedimenti disciplinari a carico di personali delle amministrazioni dello Stato	570	2129
29 »	Decreto ministeriale con cui viene sostituito il segretario della commissione esaminatrice per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare	597	2193
1 nov. 1932	Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare	598	2194
2 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	585	2176
9 »	Decreto ministeriale che modifica la costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra	608	2210
9 »	Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di 5 assistenti aggiunti ad assistente del genio militare	620	2268
9 »	Candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11° – gruppo *B*)	632	2294
17 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a 28 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio	622	2274
18 »	Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici	634	2298
22 »	Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X	623	2276

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 dic. 1932	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	624	2277
12 »	Graduatoria dei candidati riusciti idonei nell'esame per la promozione a cancelliere capo dei tribunali militari, indetto col decreto ministeriale 18 ottobre 1932-X	636	2300
15 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	637	2301
21 »	Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	655	2356
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
17 dic. 1931	Legge n. 1634 – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'unione militare	35	7
31 »	R. decreto-legge n. 1756 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria	66	17
14 gennaio 1932	Norme riguardanti le riparazioni del materiale del gruppo *C*	30	6
14 »	Trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253 del 1° semestre 1931-32	31	6
18 »	R. decreto-legge n. 4 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e altri provvedimenti annessi alla gestione finanziaria	68	1
28 »	Esclusione dalle aste	52	1

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 febbraio 1932	Assegnazione stampati	61	155
18 »	R. decreto-legge n. 122 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo	138	507
18 »	R. decreto n. 162 che dispone la semplificazione dell'amministrazione e delle contabilità dei corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia	291	1137
25 »	Ritenute a favore della cassa ufficiali	103	429
3 marzo 1932	Esclusione dalle aste	119	473
12 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali.	161	556
17 »	Determinazione dell'assegno personale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930 n. 1491	140	510
24 »	Pagamento quote cessioni stipendio o salario a mezzo dei conti correnti postali	147	529
24 »	R. decreto-legge numero 261. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1931-1932	188	607
14 aprile 1932	Uso di occhiali per militari di truppa	184	599
22 »	Documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni e delle altre competenze degli ufficiali, impiegati civili e sottufficiali che cessano dal servizio	207	705
22 »	Anticipazioni sulle indennità di buonuscita dell'opera di previdenza	208	717
28 »	Riammissione alle aste	212	728
5 maggio 1932	Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 *bis* per cessioni e prestazioni ad altro amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare	223	774
19 »	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1932-1933	261	1064

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 maggio 1932	Tasse di registro. – Tassa complementare sugli importi definitivi dei contratti di appalto	255	1047
26 »	Ditte riammesse alle gare.....	265	1070
26 »	Legge n. 569. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933	301	1191
26 »	R. decreto n. 562 – 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32	302	1201
26 »	R. decreto-legge n. 563. — Variazioni allo stato di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario	303	1206
9 giugno 1932	Conteggio di somme trattenute agli operai e investite in libretti di risparmio.....	292	1147
9 »	Applicazione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Edizione 1931	295	1171
14 »	Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo *C*	393	1511
16 »	R. decreto-legge n. 687. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di provisione della spesa dei diversi ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario	338	12
16 »	R. decreto n. 704. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32	354	13
23 »	Norme esecutive del R. decreto n. 162 del 18 febbraio 1932, che dispone la semplificazione dell'amministrazione e delle contabilità dei corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia.....	316	1
23 »	Compilazione e trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253 dell'esercizio 1931-1932	321	1
30 »	Esclusione dalle aste.....	327	1

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giugno 1932	Esclusione dalle aste	328	1256
30 »	Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C* pel biennio dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1934, in base al nuovo tariffario edizione 1932 (bozze di stampa)	329	1257
30 »	Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	335	1279
7 luglio 1932	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	339	1287
14 »	Riammissione alle aste	355	1339
21 »	Pagamento quote cessione stipendio o salario a mezzo dei conti correnti postali	361	1369
21 »	Esclusione dalle aste	365	1375
21 »	Esclusione dalle aste	366	1375
21 »	Soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi	367	1375
21 »	Compensi ai maniscalchi per il servizio della ferratura dei quadrupedi	376	1425
28 »	Anticipazione sulle indennità di buonuscita dell'opera di previdenza	412	1559
30 »	Ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32	390	1505
9 agosto 1932	Decreto ministeriale col quale è nominato il presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	441	1669
11 »	Ritenuta del 6% in conto « Entrate del tesoro » – Ufficiali di complemento in servizio volontario	394	1515
13 »	R. decreto-legge n. 1033. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	488	1805

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agosto 1932	Documentazione delle domande per rimborso delle somme versate a favore del fondo garanzia per le cessioni	422	1593
25 »	Istruzioni per il pagamento sugli stipendi, sui salari o sulle pensioni delle quote d'ammortamento dei mutui edilizi e delle pigioni di case popolari ed economiche	423	1595
25 »	Esclusione dalle aste	429	1627
1° sett. 1932	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-1933	444	1671
1° »	Esclusione dalle aste	445	1674
15 »	Amministrazione delle reclute	485	1785
22 »	Premi di assicurazione	498	1835
22 »	R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	527	1919
6 ottobre 1932	Contratti per la vendita dei quadrupedi dichiarati non più idonei al servizio nel R. esercito	517	1897
10 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali	552	2050
13 »	Tassa d'atto sui documenti relativi a forniture per contratto	523	1913
26 »	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	619	2267
27 »	R. decreto-legge n. 1419. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci speciali di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33	584	2174
2 nov. 1932	Esclusione delle aste	563	2089
10 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.	621	2273

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1932	R. decreto-legge n. 1499. – Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni ministeri e allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1932-33	633	2296
16 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali	613	2228
24 »	Riammissione alle aste	600	2196
1 dic. 1932	Versamenti mensili a favore dell'unione militare	611	2225
8 »	Riammissione alle aste	625	2278
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
10 marzo 1932	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	126	483
26 maggio 1932	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	266	1070
16 giugno 1932	Modifiche alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413 recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR.	299	1187
14 ottobre 1932	Ufficiali ammessi al sesto corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	542	1958
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
11 febbraio 1932	Semplificazione dell'armamento	145	523
6 luglio 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	377	1433

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	540	1957
30 nov. 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	643	2331
22 dic. 1932	Matricolazione delle canne delle mitragliatrici pesanti mod. 14 (*con una tavola di disegni*)	641	2327
29 »	Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali in S. P. E.: Pistola di calibro unico – bussola – binocolo prismatico	656	2356
	AVANZAMENTO.		
23 nov. 1931	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1932 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori	20	57
30 dic. 1931	Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito	58	149
7 gennaio 1932	Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in S. P. E. per l'anno 1932-X	25	61
7 »	Limiti di anzianità per l'inserizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento e scelta per l'anno 1932	26	61
7 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	27	62
10 »	Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1932 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	29	63
14 »	Giudizi di avanzamento per gli ufficiali delle varie armi e corpi comandati presso il centro chimico militare.	16	49
14 »	Esperimenti per l'avanzamento e scelta (obbligatori) e ad anzianità degli ufficiali del corpo di amministrazione	32	65

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 gennaio 1932	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.	33	67
15 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali del ruolo *M* in S. P. E. sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1932	124	476
18 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario...	41	82
21 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932	42	90
4 febbraio 1932	Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in A. R. Q. per l'anno 1932-X	86	249
25 »	Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932.....	104	430
3 marzo 1932	Giudizi di avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra.	129	487
7 »	Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930-VIII, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito	173	571
10 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.....	136	493
21 »	Commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori per l'anno 1932-X	222	773
24 »	Commissioni giudicatrici per gli esami d'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e del corpo veterinario.....	155	543
24 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali..	156	546
24 »	Legge n. 336. — Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.	209	723

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 marzo 1932	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1932.	217	746
30 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro di avanzamento per l'anno 1932.	218	750
31 »	Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	164	561
31 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali	165	561
31 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	166	562
31 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario	167	564
31 »	R. decreto n. 867. – Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale	392	1511
14 aprile 1932	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	190	610
14 »	Commissione esaminatrice per gli esami d'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario.	193	614
15 »	Graduatoria dei sergenti maggiori vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario.	202	687
21 »	Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare	204	693
5 maggio 1932	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1933	224	775

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 maggio 1932	Giudizi di avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	234	820
12 »	R. decreto che nomina alcuni membri della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	258	1058
12 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico...	259	1059
12 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio.....	260	1061
26 »	Corso di istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia.....	267	1073
26 »	Corso di istruzione per primi capitani di sussistenza in A. R. Q.....	268	1076
30 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria.....	283	1112
31 »	Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1932 un membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.....	284	1114
31 »	Modificazione della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) ..	289	1117
1° giugno 1932	Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo compresi nei limiti di anzianità, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1932.	387	1491
23 »	R. decreto n. 1138. – Riconoscimento delle operazioni svoltesi in Somalia dal 1° al 30 aprile 1924, quali operazioni di grande polizia coloniale.....	496	1829

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giugno 1932	Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	333	1270
1° luglio 1932	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	500	1843
7 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 – Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti).	341	1293
14 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932-Anno X per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).....	360	1361
21 »	Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. e delle categorie in congedo.....	368	1376
28 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in A. R. Q. sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1932.....	382	1442
5 agosto 1932	R. decreto n. 1098. – Modificazioni ai programmi per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di maggiore medico	483	1779
6 »	Giudizi di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed in congedo in servizio o residenti nelle colonie	407	1528
11 »	Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1933	405	1527
11 »	Nomina della commissione tecnica per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1933...	406	1528
25 »	Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1933	430	1627
8 sett. 1932	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.....	481	1773
22 »	Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di fanteria, per l'anno 1932-X.....	505	1868

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 sett. 1932	Quadro suppletivo di avanzamento per i maggiori dell'arma dei CC. RR. in S. P. E., per l'anno 1932.	506	1868
24 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	511	1883
29 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.....	512	1883
8 ottobre 1932	Decreto ministeriale che integra il decreto ministeriale 23 novembre 1931, relativo alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni ed alla idoneità alle cariche superiori.....	631	2293
13 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	533	1926
16 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1933	543	1959
29 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	561	2075
9 nov. 1932	Conferimento della qualifica di primo capitano.....	586	2178
10 »	Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza), del corpo di amministrazione e del corpo veterinario.....	572	2145
10 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1933	575	2149
10 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	587	2178
11 »	Quadro suppletivo per i maggiori dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1932	588	2178
11 »	Quadro suppletivo di avanzamento per tenenti colonnelli di cavalleria, per capitani di artiglieria e del genio e per tenenti di cavalleria e di artiglieria, per l'anno 1932	589	2179

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 nov. 1932	Quanto suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) per l'anno 1932 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1933 pei suddetti tenenti colonnelli	591	2180
19 »	Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	614	2229
1 dic. 1932	Esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo di amministrazione e del corpo veterinario	617	2239
7 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	630	2288
9 »	Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	635	2299
	CAVALLI.		
7 luglio 1932	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *A*, per ufficiali generali	364	1374
21 »	Compensi ai maniscalchi per il servizio della ferratura dei quadrupedi	376	1425
25 agosto 1932	Dimostrazioni trimestrali degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa effettivi alle amministrazioni militari	424	1617
25 »	Concessione del cavallo di carica agli ufficiali	425	1619
20 ottobre 1932	Cavalli di agevolezza e di carica per i sottotenenti di cavalleria di nuova nomina dei corsi di applicazione.	538	1953
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
24 marzo 1932	Nuova denominazione della divisione militare territoriale di Volosca	148	531
31 »	Cambi di guarnigione dei reggimenti di cavalleria	172	568

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	COLONIE.		
17 dic. 1931	R. decreto n. 1786. – Ordinamento militare per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.....	99	345
25 gennaio 1932	Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito il segretario senza voto della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.....	84	247
31 marzo 1932	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	177	578
31 » »	R. decreto n. 867. – Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale	392	1511
13 aprile 1932	Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.....	211	727
12 maggio 1932	R. decreto che nomina alcuni membri della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	258	1058
23 giugno 1932	R. decreto n. 1138. – Riconoscimento delle operazioni svoltesi in Somalia dal 1° al 30 aprile1924, quali operazioni di grande polizia coloniale.....	496	1829
11 luglio 1932	Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	372	1379
23 agosto 1932	Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.....	449	1697
25 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	431	1628

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 sett. 1932	Termine utile per l'inoltro delle proposte e per l'accettazione delle domande relative alla concessione della Croce al merito di guerra per benemerenze acquisite nelle colonie	480	1772
3 nov. 1932	R. decreto n. 1585. – Varianti all'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia e a quello del Regio corpo dell'Eritrea	651	2347
	CONCORSI E GARE.		
7 gennaio 1932	Gare di telegrafia e radiotelegrafia	8	29
14 »	Partecipazione di militari a concorsi sportivi	19	55
28 »	Commissari militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X	53	115
18 febbraio 1932	Premio ministero della guerra compreso nella riunione di corse della società veronese – giovedì 17 marzo 1932 – Anno X	92	327
25 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Napoli – 27 aprile 1932 – Anno X	105	430
3 marzo 1932	Varianti al programma del XXI campionato militare – ottobre 1932	120	474
3 »	Premio Bolgheri – compreso nella riunione di corse di Firenze – 24 aprile 1932 – Anno X	121	474
3 »	Premio Littorio – compreso nel concorso ippico internazionale libero di Firenze – 21-29 maggio 1932 – Anno X	122	475
10 »	Gara di regolarità per autocolonne militari	130	488
10 »	Premio Savoia compreso nella riunione di corse in Monza	131	488
10 »	Premi « Scuola di cavalleria » – II coppa ministero della guerra » – « Pinerolo » – « Amministrazione provinciale di Alessandria » compresi nella riunione di corse in Asti	132	488
10 »	Premio « Sele » compreso nella riunione di corse nella piana di Persano	133	492

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 marzo 1932	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	141	511
17 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	142	515
31 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E	168	565
7 aprile 1932	Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	174	573
7 »	Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1932-X	178	578
7 »	Categoria militare del concorso ippico di Spezia	182	586
14 »	Concorso a premio indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1932	191	611
14 »	Gara nazionale militare di scherma	192	613
28 »	Premio esercito – categoria militare – compresa nel concorso ippico di Bologna	213	728
28 »	Premio esercito – categoria militare – compresa nel concorso ippico nazionale libero di Chieti	214	729
28 »	Premi « Ministero della guerra » e « Pinerolo » compresi nella riunione di corse di Torino	215	730
5 maggio 1932	Gara nazionale militare di scherma	227	783
12 »	Gara nazionale militare di scherma	242	826
19 »	Premio « Ministero della guerra » compreso nel concorso ippico di Udine	262	1068
25 »	Esito della seconda gara di regolarità per autocolonne militari	293	1149
26 »	Categoria militare « Premio esercito » compresa nel concorso ippico di Novara 3-4 giugno 1932-Anno X.	269	1076
26 »	Gare militari di scherma	276	1079
2 giugno 1932	Concorso ippico di Udine	286	1116
9 »	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 31 dicembre 1933	296	1178

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 giugno 1932	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	306	1212
14 luglio 1932	Concorso a premio indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1932	356	1339
28 »	Concorsi a premio per un lavoro di carattere coloniale per gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo	380	1437
11 agosto 1932	Commissari militari delle gare ippiche	399	1520
11 »	Campionato militare di campagna	400	1521
11 »	Categoria militare « Premio esercito » compresa nel concorso ippico di Spoleto – 17 settembre 1932-X.	401	1523
11 »	Categoria militare « Premio Vittorio Veneto » compresa nel concorso ippico di Chianciano – 8 settembre 1932-X	402	1523
8 sett. 1932	Concorso ippico del « Decennale » – Roma 8-16 ottobre 1932-X	478	1771
15 »	Categorie militari « Premio ministero della guerra » e « Premio deposito cavalli stalloni di Foggia », comprese nella riunione delle corse a galoppo di Bari	489	1807
19 »	Campionato militare di campagna. – Norme esecutive	495	1821
22 »	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	501	1845
22 »	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	502	1851
30 »	Commissioni militari per le gare ippiche	519	1900
13 ottobre 1932	Corsa militare « Premio ministero della guerra » compresa nella riunione corse di Treviso – 6 novembre 1932-XI	528	1920
21 »	Campionato militare di campagna	549	1967
26 »	Campionato militare di campagna.	555	2055
2 nov. 1932	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	564	2089
2 »	Commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1933-XI	565	2096

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1932	Gare di telegrafia e radiotelegrafia	573	2147
10 »	Campionato militare di campagna	576	2150
17 »	XXI campionato militare ippico	592	2181
18 »	Coppa del nastro azzurro e coppe del ministro della guerra	577	2163
24 »	Gare nazionali militari di scherma, di tiro col fucile e di tiro con la pistola, per gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi del R. esercito	601	2196
8 dic. 1932	Gara ippica militare di resistenza – maggio 1933	626	2278
8 »	XXII campionato militare autunno 1933.....	627	2281
22 »	Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto gennaio-febbraio 1933- Anno XI	645	2332
29 »	Commissari militari-delle gare ippiche	657	2359
29 »	Campionati nazionali militari di sci	658	2359
	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO		
4 febbraio 1932	R. decreto n. 129 che stabilisce una sopratassa speciale per il trasporto aereo dei pacchi postali.....	152	539
18 »	Indirizzi convenzionali telegrafici	89	313
25 »	Indirizzi della corrispondenza diretta all'istituto chimico farmaceutico militare	101	419
	DISCIPLINA MILITARE		
25 gennaio 1932	R. decreto n. 63 – Soppressione della commissione per l'esame delle domande di condono di cui al R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471.....	116	469
5 nov. 1932	Relazione e R. decreto n. 1403. – Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I Decennale ..	567	2100

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1932	Relazione e R. decreto n. 1407. – Provvedimenti di Sovrana clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica.....	568	211
9 »	Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI n. 1407...	569	212
	DISPOSIZIONI VARIE		
11 febbraio 1932	Adozione della denominazione « Marconigramma »...	81	24
18 »	VII censimento generale della popolazione del Regno.	93	33
10 marzo 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	176	57
24 »	Legge n. 293. – Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del R. esercito	246	100
7 aprile 1932	Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	183	58
14 »	Regolamento di servizio interno per le varie armi	187	60
14 »	Ruolini degli ufficiali od elenchi delle variazioni.....	219	73
20 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	206	68
25 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	233	81
16 maggio 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	282	111
20 »	Concessione dei motti araldici ai reggimenti e corpi del R. esercito	247	100
23 »	Legge n. 551. – Disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile	298	115

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 giugno 1932	Congedo straordinario per cure balneo-termali agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato invalidi di guerra	317	1243
15 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	337	1283
16 »	Decreto del Capo del Governo 16 giugno 1932. – Norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali	385	1459
23 agosto 1932	Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.	449	1697
1 sett. 1932	Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	438	1655
1 »	Corso di insegnamento di calcolo meccanico	459	1717
1 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	560	2075
2 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	525	1917
1 ottobre 1932	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	541	1958
11 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	581	2171
16 »	Servizio degli ufficiali e dei sottufficiali assegnati alle scuole militari	544	1960
20 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	607	2209
25 »	Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	557	2032
9 nov. 1932	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	605	2209
24 »	Corsi di cultura militare nelle RR. università per l'anno scolastico 1932-933	602	2197
11 dic. 1932	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	649	2339

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	EQUIPAGGIAMENTO.		
30 dic. 1931	Cavezzo da scuderia (*con 2 tavole di disegni*)	2	5
4 febbraio 1932	Cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi per sottufficiali	62	159
4 »	Chiodi da ghiaccio	63	161
3 marzo 1932	Adozione del pantalone di panno grigio-verde lungo per i militari reclusi	114	461
31 »	Adozione della mantellina impermeabile per carabinieri	158	551
31 »	Distintivo per i volontari	159	563
7 aprile 1932	Cavezze da scuderia	175	575
12 maggio 1932	Adozione caschi di cuoio nero per i militari del reggimento carri armati	231	797
23 giugno 1932	Vestizione dei militari di truppa che compariscono, come imputati, dinanzi a tribunali ordinari	314	1231
30 »	Adozione del farsetto a maglia di lana grigia per truppa	325	1253
7 luglio 1932	Variante relativa alla serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari	336	1281
14 »	Pettorale, groppiera e falsa staffa per bardature a sella da truppa (*con 3 tavole di disegni*)	351	1331
4 agosto 1932	Adozione della giubba di panno grigio-verde, mod. 1932, tipo unico per tutte le armi e corpi	386	1463
11 »	Adozione di nuove coreggie sottopancia, ferma scudi da 75/13 (*con 1 tavola di disegni*)	395	1517
18 »	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo	418	1579
25 »	Adozione per i bersaglieri ciclisti e per gli automobilisti dei guanti di lana grigia a tre dita per truppe da montagna	475	1767
8 sett. 1932	Adozione del « medaglioncino di riconoscimento, mod. 1932, con catenina »	476	1769

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 sett. 1932	Variante alla serie di oggetti di corredo da distribuirsi agli allievi degli istituti militari	479	1772
15 »	Adozione di nuovi tipi di calzature	486	1797
22 »	Borsa da viaggio di tela grigia impermeabile per carabinieri	499	1837
29 »	Adozione di distintivi di carica, ricamati su panno.	509	1877
13 ottobre 1932	Adozione scarpetto da ginnastica mod. 1932	524	1915
24 nov. 1932	Berretto di panno g. v. di fatica mod. XI.....	596	2187
29 dic. 1932	Uniforme degli allievi dei collegi militari	652	2351
29 » «	Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali in S. P. E.: Pistola di calibro unico – bussola – binocolo prismatico.....	656	2356
	FONDAZIONI.		
29 ottobre 1931	R. decreto n. 1504, col quale sono modificati gli articoli 4 e 5 della « Fondazione capitano Corrado Venini », eretta in ente morale con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1816	11	37
13 nov. 1931	R. decreto n. 1505, col quale viene modificato l'art. 2 dello statuto della « Fondazione generale Carlo Roggero », eretta in ente morale con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2009	12	39
13 »	R. decreto n. 1506, col quale la « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia », costituita col capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore del 74° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	13	41
31 dic. 1931	R. decreto n. 1764, col quale la « Fondazione allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2421, è autorizzata ad accettare la somma di lire 3500 nominali, ricavata dalla vendita di alcuni materiali di arredamento di una buvette istituita nel collegio militare di Napoli, e poi soppressa.....	111	453

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 gennaio 1932	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	67	180
14 »	R. decreto n. 25, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro » eretta in ente morale con R. decreto 12 maggio 1927, n. 1332	112	455
14 »	R. decreto n. 37, col quale la « Fondazione battaglione alpini Tolmezzo », costituita col capitale di lire 8000 nominali e destinata a favore dell'8° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	113	457
29 febbraio 1932	R. decreto n. 256, col quale la « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone » costituita col legato di lire 10.000 disposto dall'intestatario della fondazione stessa a favore del circolo ufficiali del 7° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	195	667
31 marzo 1932	R. decreto n. 414 col quale la « Fondazione carabiniere Domenico Della Giorgia », costituita col capitale di lire 6100 nominali e destinata a favore della divisione dei CC. RR. di Lecce, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	251	1035
11 aprile 1932	R. decreto n. 480 col quale la « Fondazione 1° capitano Mario Soldatini », costituita col capitale nominale di L. 6000 e destinata a favore del 6° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	278	1093
16 maggio 1932	Fondazioni Dogliotti e Donina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria.....	253	1043
16 giugno 1932	R. decreto n. 877, col quale la « Fondazione 6 agosto 1916 », costituita col capitale nominale di L. 4000 e destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	409	1549
16 »	R. decreto n. 839, che erige in ente morale la casa del soldato di Venezia e ne approva lo statuto	482	1777

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 luglio 1932	R. decreto n. 1091 col quale la fondazione « Città di Udine », costituita col capitale inalienabile di lire 8470,06 e con la ulteriore disponibilità di una rendita annua di lire 4000 e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del presidio di Udine, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	497	1831
22 sett. 1932	R. decreto n. 1344 col quale viene modificato lo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria » Fondazione Vallo	558	2067
	GIUSTIZIA MILITARE.		
28 dic. 1931	Legge n. 1768 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare	78	235
5 nov. 1932	Relazione e R. decreto n. 1403. – Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I Decennale	567	2100
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
14 gennaio 1932	Corso pratico di topografia	40	80
16 »	Corso di osservazione aerea, anno 1932, per ufficiali inferiori del R. esercito	151	537
28 »	Addestramento sciistico	48	105
10 marzo 1932	Corso pratico di topografia	134	491
24 »	Corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione	157	546
12 maggio 1932	Corso per sottufficiali operai di artiglieria pesante e da costa da specializzare nella manutenzione e riparazione delle trattrici	236	822

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 maggio 1932	Tirocinio di militari di truppa operai dei reggimenti di artiglieria pesante presso l'officina automobilistica R. esercito in Bologna	237	823
25 »	Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	300	1189
7 luglio 1932	Corso pratico di triangolazione topografica per ufficiali subalterni di artiglieria	340	1290
21 »	Corso d'istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. e della milizia ferroviaria	369	1376
1° sett. 1932	Corso sul servizio sanitario in guerra	451	1701
1° »	Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria	452	1702
1° »	Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	454	1705
1° »	Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	456	1711
1° »	Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici	461	1719
1° »	Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori	462	1721
1° »	Corso per artificieri del genio	463	1722
1° »	Corsi sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio	464	1723
1° »	Corso per sottufficiali del genio meccanici-elettricisti	465	1724
1° »	Corsi pratici addestrativi per sottufficiali presso il centro chimico militare	470	1736
15 »	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	490	1808
6 ottobre 1932	Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	520	1900
26 »	Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	556	2056
8 dic. 1932	Decimo corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	628	2284

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ISTRUZIONE PREMILITARE.		
14 luglio 1932	Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1932-33.....	357	1340
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
14 dic. 1931	Legge n. 1699 – Disciplina di guerra	55	123
18 febbraio 1932	R. decreto n. 82 – Amnistia per le contravvenzioni alle norme sulla istruzione premilitare	139	509
28 marzo 1932	Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'unione militare	199	683
29 »	R. decreto n. 461 – Norme circa la formazione dell'organico del tribunale speciale per la difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico	250	1031
28 giugno 1932	Decreto ministeriale 28 giugno 1932. – Proroga del termine stabilito per il conferimento della cittadinanza italiana, mediante decreto prefettizio, agli stranieri residenti in Fiume	421	1591
2 sett. 1932	R. decreto n. 1293. – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti	536	1943
5 nov. 1932	Relazione e R. decreto n. 1403. – Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I Decennale..	567	2100
	MATRICOLA.		
14 aprile 1932	Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni	219	757
23 giugno 1932	Fogli matricolari delle reclute assegnate alla R. aeronautica.....	15	1233

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agosto 1932	Variazione matricolare pei caduti per la causa nazionale	413	1561
1 sett. 1932	Norme per la sistemazione matricolare della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. aeronautica	439	1665
	MILITARI DI TRUPPA.		
7 gennaio 1932	Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. della Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito.	28	62
4 febbraio 1932	Specchi numerici della forza in congedo	64	163
5 »	Corsi per allievi sottufficiali	76	196
5 »	Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito...	77	217
11 »	Domande di proscioglimento dalla ferma volontaria.	82	243
5 marzo 1932	Nomine e trasferimenti del personale per il servizio di maniscalcia	125	481
24 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	149	533
31 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania o della Cirenaica	177	578
5 maggio 1932	Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dalla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno	221	771
19 »	Invio in congedo illimitato dei militari che hanno conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare o che provengono da rivedibili o che sono limitatamente idonei al servizio o di bassa statura	248	1017
2 giugno 1932	Allievi ufficiali di complemento che hanno rinunciato alla ferma minore per essere ammessi ai corsi d'artiglieria e del genio	288	1117
17 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria....	311	1215

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 giugno 1932	R. decreto 23 giugno 1932-Anno X. Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	347	1308
7 luglio 1932	Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito – Nomina a sergente	346	1298
7 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	348	1310
14 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	358	1360
21 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	373	1383
11 agosto 1932	Istruzione di mascalcia	404	1525
12 »	Invio in congedo illimitato di militari di truppa	408	1533
16 »	Promozione a sergente di graduati di fanteria, artiglieria e genio. – Passaggio nei reggimenti di fanteria, artiglieria e genio di militari di altra arma e specialità per conseguire la promozione a sergente.	417	1577
25 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	431	1628
30 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	477	1771
1 sett. 1932	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	466	1728
22 »	Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo del R. esercito e della R. aeronautica, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907	504	1858
6 ottobre 1932	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	522	1902
30 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	562	2082
22 dic. 1932	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1877	647	2334
22 »	Invio in congedo illimitato dei militari che risposero alla chiamata alle armi dell'1-2 ottobre 1931	650	2340

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
7 gennaio 1932	R. decreto 28 dicembre 1931-X col quale si provvede alla nomina di un membro supplente del consiglio dell'Ordine militare di Savoia	4	11
25 »	Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito il segretario senza voto della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie...	84	247
24 marzo 1932	Legge n. 453. – Disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra	249	1025
4 aprile 1932	Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti il presidente e due membri della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	201	686
13 »	Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	211	727
14 giugno 1932	Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	319	1245
11 luglio 1932	Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.....	372	1379
8 sett. 1932	Termine utile per l'inoltro delle proposte e per l'accettazione delle domande relative alla concessione della Croce al merito di guerra per benemerenze acquisite nelle colonie.....	480	1772
4 nov. 1932	Relazione e R. decreto n. 1423. – Concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.	571	2133
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
10 dic. 1931	Legge n. 1597. – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. esercito	14	45

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 dic. 1931	Legge n. 1632 – Musica presidiaria del corpo d'armata di Roma	36	75
30 »	Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico (circolare n. 364 del *giornale militare* 1930)	46	101
31 »	R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1932, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito	10	32
14 gennaio 1932	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931-Anno IX, per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.	33	67
29 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	60	153
22 febbraio 1932	R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1932	117	470
19 maggio 1932	Dipendenza e attribuzioni degli ispettori delle varie armi	254	1045
19 »	Legge n. 558. – Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori	297	1183
19 »	R. decreto n. 581. – Determinazione del numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	312	1227
26 »	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	266	1070
10 giugno 1932	Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico	304	1210
23 »	Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Gorizia in ospedale militare	313	1229
7 luglio 1932	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 – Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti)	341	1293

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 luglio 1932	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 – Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	360	1361
14 »	R. decreto n. 921. — Determinazione del numero degli stabilimenti di commissariato militare	410	1553
5 agosto 1932	R. decreto n. 1099. — Modifica al numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria	484	1783
14 ottobre 1932	Ufficiali ammessi al sesto corso di abilitazione tecnico professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	542	1958
9 nov. 1932	Conferimento della qualifica di primo capitano	586	2178
2 dic. 1932	Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i subalterni di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1932, n. 569	654	2355
19 »	Soppressione dell'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni ed impianto dell'infermeria presidiaria di Albenga	653	2353
	PENSIONI.		
31 marzo 1932	R. decreto n. 867. – Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale	392	1511
4 maggio 1932	Posizione matricolare dei militari invalidi di guerra ...	252	1039
	PERSONALE OPERAIO.		
31 dic. 1931	Modificazioni alla tabella n. 1 delle paghe degli operai permanenti, di cui all'allegato III della legge 27 giugno 1929, n. 1047 – Circolare 408 *giornale militare* 1929.....	88	309
14 gennaio 1932	Lavoro straordinario o festivo del personale operaio.	17	51
14 »	R. decreto-legge n. 275. – Norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.	290	1133

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 febbraio 1932	Trattamento degli operai permanenti richiamati temporaneamente per servizio militare	97	341
8 giugno 1932	Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra	334	1277
16 »	Legge n. 852. – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275 (circ. 290 c. a.) concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi	383	1445
14 luglio 1932	Segnalazione all'Opera nazionale orfani di guerra delle assunzioni da farsi nel personale salariato	352	1333
15 sett. 1932	Assunzione di mano d'opera.....	487	1803
28 ottobre 1932	Decreto del Capo del Governo circa provvedimenti disciplinari a carico di personali delle amministrazioni dello Stato	570	2129
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
24 dic. 1931	Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria	1	3
7 gennaio 1932	Tavole di tiro per l'obice da 75/13. – Granata da 75	9	31
14 »	Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1908	34	68
21 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	43	92
21 »	Norme per la costituzione dei depositi esplosivi – Edizione 1931	44	92
4 febbraio 1932	Aggiunte e varianti alla tavola di tiro per il cannone da 149/35 – granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35.	71	185
4 »	Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149/35 – granata monoblocco da 149/35	72	186
4 »	Addestramento dell'artiglieria volume I – addestramento del pezzo – parte I – istruzione sul materiale e sulle munizioni – cannone da 77/28 – (edizione provvisoria)	73	186

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 febbraio 1932	Istruzione sulle stazioni fotoelettriche	85	248
25 »	Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	102	421
25 »	Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico.	106	431
25 »	Grafici del calcolatore mod. 925	107	432
25 »	Libretto di tiro per mitragliatrici	108	432
25 »	Norme per la condotta e la manutenzione di gruppi elettrogeni e delle batterie di accumulatori	109	435
3 marzo 1932	Regolamento sul servizio territoriale	123	475
10 »	Tavole di tiro per l'obice da 100/17 – Granata a d. e. da 100	135	492
17 »	Istruzione sulle stazioni fotoelettriche – Impiego delle stazioni	143	518
31 »	Annuario militare per l'anno 1932-X – Volume I – Parte 1ª	169	566
31 »	Aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale, edizione 1925	170	567
7 aprile 1932	Istruzione per la concessione degli attendenti – Edizione 1932	180	584
7 »	Aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale	181	585
12 maggio 1932	Norme regolamentari per l'esecuzione dei lavori del genio militare	239	824
12 »	Istruzione sul tiro – Parte 2ª, vol. IV dell'« Addestramento dell'artiglieria »	240	825
12 »	Tavole di tiro per l'obice 305/17 *G* mod. 917 – Granata monoblocco da 305/17	241	826
19 »	Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 149/12 SK. per la granata da 149/12 modificata	264	1070
26 »	Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » – edizione 1932	270	1077

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 maggio 1932	3ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – pubblicazione n. 1887	271	1077
26 »	4ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – pubblicazione n. 1888	272	1078
26 »	Tavole di tiro per il cannone da 105/28 – granata da 105 e granata monoblocco da 105	273	1078
26 »	Tavole di tiro per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149/12-35	274	1078
26 »	Tavole di tiro per il mortaio da 210/8 D. S. – granata da 210	275	1079
2 giugno 1932	Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata a doppio effetto da 100	287	1116
16 »	Tavole di tiro per l'obice da 305/17 G. mod. 917 – Granata da 305/17	307	1213
16 »	Manuale pratico di tiro per l'artiglieria	308	1214
16 »	Ruoli d'anzianità pel 1930 – Anno IX – degli ufficiali in congedo – Vol. II – Parte 2ª	309	1214
23 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 2233)	322	1248
23 »	Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 75/27 per la granata da 75	323	1248
30 »	Manuale dell'istruttore dei premilitari	332	1270
7 luglio 1932	Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito	342	1294
7 »	Foglietto di tiro	343	1295
7 »	Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da 77/28 – Non in vendita – Edizione 1932 – Anno X	344	1295
21 »	Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1932-X »	379	1436

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agosto 1932	Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/40 – Edizione 1932 – Anno X	396	1519
4 »	Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 76/45 – Edizione 1932 – Anno X	397	1519
4 »	Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie contraerei da posizione – Edizione 1932 – Anno X	398	1520
11 »	Istruzione sull'impiego della nebbia artificiale	403	1524
18 »	Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 149/35 per la granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35	415	1565
18 »	Nozioni di acustica ed applicazioni alla guerra	428	1626
25 »	Istruzione sui colombi viaggiatori e sul servizio delle colombaie militari	432	1629
25 »	Seconda serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria » ediz. 1931	433	1629
25 »	Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria	434	1630
15 sett. 1932	Aggiunte e varianti alle « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai distretti militari e ai corpi ». Edizione 1927	491	1816
15 »	Istruzione sul cerchio di direzione	492	1816
22 »	Compendio d'ippologia	503	1854
29 »	Grafici del calcolatore mod. 925 per il cannone da 105/28 granata da 105-V-465	513	1886
29 »	Norme per le esercitazioni combinate tra batterie costiere del R. esercito e le batterie e unità navali della R. marina	514	1886
6 ottobre 1932	Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 105/28 per la granata da 105 e per la granata monoblocco da 105	521	1901

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ottobre 1932	Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	537	1951
13 »	Aggiunte e varianti all'« Istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autoffícina di reparto su chassis Ceirano 50 C. »	529	1920
20 »	Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione	545	1961
20 »	Regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione	548	1967
2 nov. 1932	Istruzione sul tiro – Parte 1ª – Volume IV dell'addestramento dell'artiglieria	566	2097
10 »	«Guida per l'istruzione dei militari incaricati dei collegamenti con colombi viaggiatori – ediz. 1932 ».....	574	2148
11 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	590	2180
12 »	Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932 – Anno X – n. 1332	599	2195
17 »	Prima serie di aggiunte e varianti al «Regolamento sull'uniforme – ediz. 1931 »	595	2183
24 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 925 relativo al cannone da 149/35	603	2198
8 dic. 1932	Addestramento dell'artiglieria – volume I – addestramento del pezzo – cannone da 76/45 – Parte I – Istruzioni sul materiale e sulle munizioni.	629	2287
14 »	Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra – Edizione 1932	644	2332
22 »	Istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione	646	2334
	RECLUTAMENTO.		
17 dic. 1931	Legge n. 1596 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari...	15	47

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 dic. 1931	Legge n. 1633 – Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra	37	77
28 »	Legge n. 1700 – Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento	57	147
7 gennaio 1932	Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. della Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito	28	62
5 febbraio 1932	Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito	77	217
11 »	Domande di proscioglimento dalla ferma volontaria	82	243
14 »	Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante le leva sulla classe 1911 e loro assegnazione ai corpi	87	255
5 marzo 1932	Nomine e trasferimenti del personale per il servizio di maniscalcia	125	481
24 »	Legge n. 353. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito	210	725
5 aprile 1932	Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 28 dicembre 1931, n. 1633, concernenti la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra	198	679
18 maggio 1932	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1912	245	901
19 »	R. decreto relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	263	1069
19 »	Legge n. 510. – Modificazioni alle leggi sul reclutamento del R. esercito	280	1099
23 »	R. decreto n. 775. – Modifica al regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione	472	1761
2 giugno 1932	Allievi ufficiali di complemento che hanno rinunciato alla ferma minore per essere ammessi ai corsi d'artiglieria e del genio	288	1117

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 giugno 1932	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria....	311	1215
7 luglio 1932	Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito – Nomina a sergente	346	1298
17 »	Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 3° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado o la dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità – Norme esecutive.....	378	1434
20 »	Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (V. circolare 439 *giornale militare* 1930). ..	110	451
21 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	373	1383
11 agosto 1932	Istruzione di maniscalcia	404	1525
30 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	477	1771
2 sett. 1932	Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1911	471	1739
8 »	R. decreto n. 1332. – Approvazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito	550	1977
6 ottobre 1932	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	522	1902
20 »	Militari in congedo illimitato e riformati che si arruolano nelle milizie forestale, portuaria e stradale	539	1955
30 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	562	2082
22 dic. 1932	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1877	647	2334

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SCUOLE MILITARI.		
31 dic. 1931	Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1931-32, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 186 del *giornale militare* 1931	5	13
31 »	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1931-32	6	24
31 »	Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena	7	28
1 febbraio 1932	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 62° corso (1932-1935) della scuola di guerra.....	74	187
18 »	Concorso per titoli per l'ammissione al 7° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1932	94	328
18 »	Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR.	95	331
18 »	R. decreto n. 271 relativo alle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.....	277	1091
3 marzo 1932	Regolamento per la scuola di guerra – Edizione 1928 – (Programma di « Costituzione dell'esercito italiano »)	115	465
13 aprile 1932	Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1932-1933.....	194	615
2 maggio 1932	Concorso per una cattedra vacante presso il collegio militare di Roma, per l'anno scolastico 1932-1933...	226	782
15 »	Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno scolastico 1931-1932....	281	1101

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 maggio 1932	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena....	243	829
16 »	Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena.....	244	863
3 giugno 1932	Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1932-1933.....	294	1150
23 »	Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.....	324	1248
30 »	Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.....	330	1264
30 »	Corso superiore balistico.....	331	1266
21 luglio 1932	Ufficiali ammessi al 7° corso superiore tecnico di artiglieria.....	370	1377
1° sett. 1932	Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica.....	450	1700
1° »	Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.....	457	1713
1° »	Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.....	458	1714
13 ottobre 1932	Esami per il completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria e del genio in S. P. E.....	532	1925
13 »	Ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore balistico.....	534	1929
15 dic. 1932	Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, idonei all'ammissione al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino per l'anno scolastico 1932-1933, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 194 del *giornale militare* 1932.	638	2302
15 »	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1932-1933.....	639	2317

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1932	Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena	640	2321
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.		
4 febbraio 1932	Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio 1931-32	75	192
31 marzo 1932	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Spa 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1931-1932	171	567
14 aprile 1932	Estintori da incendio per gli autoveicoli e per gli immobili destinati al ricovero di materiali automobilistici	185	601
30 maggio 1932	Legge n. 759. – Incremento dell'automobilismo pesante	350	1327
10 giugno 1932	Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico	305	1211
7 luglio 1932	XII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	345	1295
4 agosto 1932	Rifornimento parti di ricambio per autovetture Ansaldo durante l'esercizio 1932-33	391	1506
18 »	Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi	416	1565
1° sett. 1932	Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.	446	1675
1° »	XII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	455	1707
1° »	Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	456	1711

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 sett. 1932	Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio finanziario 1932-933.....	493	1818
15 »	Rifornimento parti di ricambio per motocicli Guzzi durante l'esercizio finanziario 1932-33	494	1818
29 »	Norme da osservarsi per la provvista ed il pagamento dei materiali di ricambio vari e delle gomme per auto moto e ciclo prelevati sui contratti a quantità indeterminata	515	1886
29 »	Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.	516	1894
13 »	Rifornimento parti di ricambio per motocicli Frera durante l'esercizio finanziario 1932-1933.	530	1921
13 »	Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere fino al 31 dicembre 1932	531	1922
20 ottobre 1932	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1932-1933.....	546	1961
20 »	Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli con foro per biciclette e di anelli semi-pneumatici durante l'esercizio finanziario 1932-1933.....	547	1964
24 nov. 1932	Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1933.....	604	2198
1° dic. 1932	Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio automobilistico	615	2230
29 »	Rifornimento parti di ricambio per trattori pesanti campali 26 e 30 durante l'esercizio finanziario 1932-33	659	2359
29 »	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli SPA 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1932-1933 ...	660	2362
	SERVIZIO DEL GENIO.		
10 dic. 1931	R. decreto n. 1704 – Radiazione delle opere « San Biagio » e « Tenna » in provincia di Trento, dal novero delle fortificazioni del Regno.....	98	343
10 marzo 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	176	577

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 marzo 1932	R. decreto n. 365. – Approvazione del regolamento sui lavori del genio militare.....	228	791
17 »	R. decreto n. 366. – Approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare...	229	793
17 »	R. decreto n. 367. – Approvazione del capitolato generale tecnico per i lavori del genio militare	230	795
25 aprile 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	233	819
16 maggio 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	282	1111
30 »	R. decreto n. 956. – Radiazione delle opere Masua e S. Viola (nel territorio del corpo di armata di Verona) dal novero delle fortificazioni del Regno.....	473	1763
15 giugno 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	337	1283
1 sett. 1932	Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici.....	461	1719
1 »	Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori.....	462	1721
1 »	Corso per sottufficiali del genio meccanici-elettricisti.	465	1724
11 ottobre 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	581	2171
1 dic. 1932	Impiego degli estintori d'incendio nei fabbricati militari.....	610	2223
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
29 gennaio 1932	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.....	60	153
21 aprile 1932	Disposizioni per la rimozione, trasporto, esame, distruzione o conservazione di reperti esplosivi e di esplosivi di confisca	197	673

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 luglio 1932	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	377	1433
14 »	Norme relative alla concessione, all'atto del congedamento, di uno speciale diploma ai sottufficiali operai di artiglieria (*con una tavola di disegno*)	353	1335
5 agosto 1932	R. decreto n. 1099. – Modifica al numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria	484	1783
1 sett. 1932	Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria	447	1687
1 »	Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria	453	1704
1 »	Corso artificieri di artiglieria	468	1730
1 »	Corsi allievi armaiuoli	469	1733
9 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	540	1957
17 nov. 1932	Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria e per il servizio chimico militare	593	2182
30 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	643	2331
22 dic. 1932	Cuoio per accessori di manufatti in tela grigio-verde	642	2329
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
17 marzo 1932	Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari occorrenti alle forze armate dello Stato	144	519
14 luglio 1932	R. decreto n. 921. – Determinazione del numero degli stabilimenti di commissariato militare	410	1553
21 »	Servizio della carne congelata	371	1378
28 »	Servizio dei foraggi per i quadrupedi del R. esercito	381	1438
17 nov. 1932	Servizio della carne congelata	594	2182

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO SANITARIO.		
25 gennaio 1932	R. decreto col quale è nominato il sostituto del presidente del collegio medico-legale	70	184
18 febbraio 1932	Cure balneo-termali	96	331
25 »	Norme per assicurare il servizio sanitario militare nei presidi sprovvisti di ufficiale medico	100	409
7 aprile 1932	Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore ...	179	579
14 »	Uso di occhiali per militari di truppa.....	184	599
30 »	Somministrazione a pagamento, da parte delle farmacie degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, dei medicinali e degli oggetti di medicazione agli ufficiali e ad altri personali ed enti statali.....	220	765
5 maggio 1932	Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno	225	780
1 sett. 1932	Modificazione del materiale in dotazione alle sezioni di disinfezione.....	440	1667
15 »	R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale.....	526	1917
24 nov. 1932	Cure balneo-termali	605	2208
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
21 aprile 1932	Aggiunte e varianti al regolamento sul servizio territoriale – edizione 1932	205	694
12 maggio 1932	Servizio di guardia alla Tomba del Milite ignoto in Roma	238	824
7 luglio 1932	R. decreto concernente la concessione della bandiera nazionale all'arma dei carabinieri reali	375	1423
17 nov. 1932	R. decreto 27 ottobre 1932-X relativo all'adozione della bandiera nazionale di 3ª categoria	578	2165
17 »	Dati costruttivi e norme amministrative relativi alla bandiera nazionale di 3ª categoria	579	2167

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO VETERINARIO.		
5 marzo 1932	Nomine e trasferimenti del personale per il servizio di mascalcia	125	481
1 dic. 1932	Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione	616	2239
	SOTTUFFICIALI.		
4 febbraio 1932	Specchi numerici della forza in congedo	64	163
5 »	Corsi per allievi sottufficiali	76	196
5 marzo 1932	Nomine e trasferimenti del personale per il servizio di mascalcia	125	481
17 »	Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali	137	497
24 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	149	533
31 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	177	578
15 aprile 1932	Graduatoria dei sergenti maggiori vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	202	687
25 »	R. decreto n. 504. – Modifica al paragrafo 156 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. esercito	279	1097
5 maggio 1932	Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militali provenienti dalla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno	221	771
23 giugno 1932	R. decreto 23 giugno 1932 – Anno X — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	347	1308
30 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	348	1310
14 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	358	1360

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 luglio 1932	Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.	389	1504
16 agosto 1932	Promozione a sergente di graduati di fanteria, artiglieria e genio. – Passaggio nei reggimenti di fanteria, artiglieria e genio di militari di altra arma e specialità per conseguire la promozione a sergente	417	1577
25 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	431	1628
1 sett. 1932	Corsi di ginnastica militare per sottufficiali	460	1718
1 »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	466	1728
1 »	Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	467	1729
15 »	R. decreto n. 1514 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito	618	2247
22 »	Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo del R. esercito e della R. aeronautica, nati negli anni 1900, 1905, 1906 e 1907	504	1858
2 nov. 1932	Istituzione della carica di sottufficiale « capo radiotelegrafista » presso i corpi delle varie armi (genio escluso). Prove per l'accertamento della idoneità dei sottufficiali radio-apparecchiatori alla carica anzidetta	559	2071
22 dic. 1932	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1877	647	2334
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
17 dic. 1931	Legge n. 1701 – Conversione in legge, con una aggiunta, del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina	56	145
28 »	R. decreto-legge n. 1703 – Limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito	45	99

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 dic. 1931	Legge n. 1769 – Conversione in legge, con una modificazione, del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali.	79	237
14 gennaio 1932	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.	33	67
18 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario	41	82
12 febbraio 1932	Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	535	1935
17 marzo 1932	Legge n. 279. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1703, riguardante i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito	196	671
21 aprile 1932	Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare	204	693
23 maggio 1932	Legge n. 739. – Computo degli anni di servizio per i collocamenti di autorità in ausiliaria	349	1325
31 »	Modificazione della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	289	1117
10 giugno 1932	Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico	305	1211
16 »	Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento	310	1215
7 luglio 1932	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 – Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti)	341	1293

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 luglio 1932	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1932 – Anno X, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).....	360	1361
31 agosto 1932	Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1932.....	551	2048
9 nov. 1932	Conferimento della qualifica di primo capitano	586	2178
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
23 nov. 1931	R. decreto n. 1737 – Estensione dei benefici di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ai personali civili e militari che prestano servizio oltre i confini delle colonie italiane.....	54	121
14 aprile 1932	Indennità aspiranti allievi ufficiali di complemento...	186	603
1 maggio 1932	R. decreto n. 594. – Concessione di una percentuale d'integrazione sulle competenze del personale di ruolo dipendente dal ministero degli affari esteri, agli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè ai reggenti i Regi uffici all'estero.....	419	1585
18 giugno 1932	R. decreto n. 820. – Riduzione delle diarie di missione al personale statale che, durante la permanenza fuori sede, fruisce di alloggio fornito dall'amministrazione.....	374	1421
30 »	Decreto ministeriale. – Determinazione degli aumenti percentuali sulle competenze dei Regi funzionari in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.....	420	1589
30 luglio 1932	Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze.....	474	1765
17 sett. 1932	Impiegati statali di ruolo, invalidi di guerra, già sottufficiali o militari di truppa, chiamati alle armi per il periodo di esperimento ai fini della nomina ad ufficiale.....	508	1875

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 sett. 1932	Viaggi di parenti di militari gravemente ammalati o deceduti	510	1881
12 ottobre 1932	Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici	582	2172
17 nov. 1932	Indennità di equipaggiamento per gli ufficiali ridestinati in colonia	580	2169
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
14 gennaio 1932	Pubblicazione di un foglio d'ordini del tiro a segno nazionale	18	53
14 »	Iscrizione dei balilla alle sezioni di tiro a segno	47	103
11 febbraio 1932	Uso dei campi delle sezioni di tiro a segno da parte dei corpi armati dello Stato, dei premilitari e di enti sportivi	83	245
12 marzo 1932	Norme per l'adozione e l'esecuzione del tiro ridotto presso le sezioni di tiro a segno	146	525
21 luglio 1932	Bossoli delle cartucce sparate dai premilitari	362	1371
2 sett. 1932	Partecipazione di rappresentanze militari alla gara straordinaria nazionale di tiro a segno	448	1694
	TRASPORTI.		
24 marzo 1932	Contratti per trasporti militari di presidio	150	535
28 aprile 1932	Norme per gli abbonamenti sulle FF. SS. pel personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra, e loro famiglie	216	731
14 luglio 1932	Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione	359	1360
25 agosto 1932	Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria	435	1630
25 »	Facilitazioni di viaggio agli ufficiali in S. P. E. da e per le colonie	436	1631
22 dic. 1932	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	648	2335

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
17 dic. 1931	R. decreto che nomina il presidente dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	24	60
28 »	Legge n. 1781 – Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare	80	239
30 »	Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito	58	149
28 gennaio 1932	Passaggi di categoria e cessazione dai ruoli del R. esercito	49	109
7 marzo 1932	Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930-VIII n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito	173	571
23 maggio 1932	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1932-X	256	1049
26 »	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1932-X	257	1052
18 agosto 1932	Passaggi di categoria e cessazione dai ruoli del R. esercito	414	1563
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
31 marzo 1932	R. decreto n. 867. – Riconoscimento delle operazioni militari svoltesi in Cirenaica dal 1° febbraio 1931 al 24 gennaio 1932, quali operazioni di grande polizia coloniale	392	1511
12 maggio 1932	R. decreto che nomina alcuni membri della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	258	1068
23 giugno 1932	R. decreto n. 1138. – Riconoscimento delle operazioni svoltesi in Somalia dal 1° al 30 aprile 1924, quali operazioni di grande polizia coloniale	496	1829

ERRATA - CORRIGE

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			AVANZAMENTO.	
1932	267	1073	Corso d'istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia.....	31
1932	407	1528 1529	Giudizi di avanzamento per ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed in congedo.....	43
			COLONIE.	
1932	177	578	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica	23
			CONCORSI E GARE.	
1932	528	1920	Riunione corse di Treviso.....	54
			EQUIPAGGIAMENTO.	
1929	230	748	Conto di costruzione del berretto guarnito di panno turchino per marescialli dei carabinieri.....	13
1932	114	463	Pantaloni di panno grigio verde per militari reclusi	16
1929	443	1874 1875	Telo mimetico impermeabilizzato per tende mod. 1929	35
1929	243	775 778 779	Cappotto di panno g. v. per armi a piedi	36
1932	509	1880	Adozione di distintivi di carica ricamati su panno..	54
1932	395	1517	Coregge sottopancia ferma-scudi da 75/13	59

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			ISTRUZIONE PREMILITARE.	
1932	357	1342	Corsi di istruzione premilitare.....	43
			ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.	
1932	470	1737	Corso pratico addestrativo sulla difesa contro gli aggressivi chimici.....	48
			LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.	
1932	55	124 129 130	Disciplina di guerra.....	11
			PUBBLICAZIONI MILITARI.	
1932	537	1951	Nomenclatore dei materiali dei servizi logistici	57
			RECLUTAMENTO.	
1932	471	1742	Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1911.....	52
1932	522	1904	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario e veterinario.....	54
			SCUOLE MILITARI.	
1932	194	619	Ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino.....	29
			SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.	
1932	350	1327	Incremento dell'automobilismo pesante	40
1932	455	1709	XII corso superiore automobilistico	50

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			SOTTUFFICIALI.	
1932	197	503 504 505	Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali	54
			STATO DEGLI UFFICIALI.	
1932	535	1941	Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge sullo stato degli ufficiali.....	56
			TIRO A SEGNO NAZIONALE.	
1932	83	245	Uso dei campi delle sezioni di tiro a segno da parte dei corpi armati dello Stato, dei premilitari e di enti sportivi	7

ORDINI DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Data dell'ordine del giorno	OGGETTO	Pagina
12 febbraio 1932	Encomio solenne all'appuntato dei CC. RR. Nesta Antonio della legione CC. RR. di Bari.....	231
26 »	Encomio solenne al soldato Cotignola Salvatore del 5° reggimento fanteria.....	337
24 maggio 1932	Cessione all'arma di fanteria della guardia all'Ara del Milite Ignoto	1001
4 giugno 1932	Encomio solenne al soldato De Lisi Francesco del 31° reggimento fanteria	1087
24 »	Encomio solenne al caporale Maffei Paris del 41° reggimento fanteria (*alla memoria*)	1223
29 luglio 1932	Encomio solenne al caporale maggiore Marturana Angelo del reggimento cavalleggeri di Alessandria (*alla memoria*).....	1417
3 sett. 1932	Encomio solenne al soldato Frediani Cesare dell'8° reggimento artiglieria pesante (*alla memoria*)	1633
18 nov. 1932	Encomio solenne al soldato Battaglia Angelo del 37° reggimento fanteria.....	2157

NOTIFICAZIONI

OGGETTO	Pagina
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	69
Posti disponibili nel personale addetto ai servisi di meteorologia e geofisica	94
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	250
Concorso per esami a 13 posti di vice segretario negli uffici per gli affari di culto e procure generali delle Corti d'appello	250
Errata-corrige alla circolare 517 *giornale militare* 1931 (ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto.....	436
Concorso per una monografia sul tema « Proposte concrete di riforma che l'ordinamento corporativo può suggerire al codice di commercio »	442
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	494
» » » » »	614
Concorso indetto dal ministero delle finanze a 62 posti di volontario nel ruolo di concetto delle ragionerie centrali (gruppo A)	695
Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di inscritti all'opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato.....	784
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1179
Concorso per il conferimento a carico dell'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato di posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi e borse di studio	1271
Premi di studio a favore di figli o figlie di inscritti all'unione militare per l'anno scolastico 1931-32.....	1319
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1365
Conferimento posti disponibili nei ruoli del personale subalterno del ministero delle corporazioni	1380
Concorso a posti gratuiti di studio in istituti femminili di educazione	1530
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative.....	1774
» » » » »	1930
» » » » »	2183
Finalità dell'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato e norme di adesione	2289
Concorso per titoli nel ruolo dei computisti del Real corpo del genio civile.....	2341

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e degli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie	1118
Richiesta di prestiti all'unione militare	1530
Concorso per monografie di guerra vissuta	2154
Proroga al concorso per una «Monografia storico-geografico-militare su una delle nostre colonie di diretto dominio»	2211
Premi di studio a favore dei figli o figlie di inscritti all'unione militare per l'anno scolastico 1931-32	2244

INDICE DELLE TAVOLE COMPRESE

NEL *GIORNALE MILITARE* 1932.

Quantità delle tavole	Specie delle Tavole	Circolari con le quali vennero pubblicate
2	Cavezze da scuderia	2
3	Pettorale, groppiera e falsa staffa per bardature a sella da truppa	351
1	Speciale diploma ai sottufficiali operai di artiglieria	353
1	Adozione di nuove coreggc sottopancia, ferma scudi da 75/13	395
1	Matricolazione delle canne delle mitragliatrici pesanti mod. 14	641

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1932 - ANNO X — 9 GENNAIO

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

PARTE PRIMA

N. 1 – **29 dicembre 1931** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria. . . . . *Pag.* 3

» 2 – **30 dicembre 1931** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Cavezze da scuderia (*con 2 tavole di disegni*). . . . . » 5

» 3 – **31 dicembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Punizioni disciplinari agli impiegati civili . . . . . » 7

» 4 – **7 gennaio 1932** - Anno X — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto 28 dicembre 1931-X col quale si provvede alla nomina di un membro supplente del consiglio dell'Ordine militare di Savoia . . » 11

PARTE SECONDA

N. 5 – **31 dicembre 1931** - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1931-32, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 186 del *giornale militare* 1931 . . . . . *Pag.* 13

N. 6 – **31 dicembre 1931** – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1931-32 . . . . . *Pag.* 24

» **7 – 31 dicembre 1931** – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena » 28

» **8 – 7 gennaio 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Gare di telegrafia e radiotelegrafia. . . . . » 29

» **9 – 7 gennaio 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 75/13 – Granata da 75 . . . . . » 31

» **10 – 31 dicembre 1931** – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1932, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396 sull'ordinamento del R. esercito. . . . . » 32

PARTE PRIMA

Circolare N. 1. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 dicembre 1931 - Anno X.

È stata pubblicata la nuova istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria.

Essa sarà distribuita a cura del ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base all'elenco SMa. 3 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Il suddetto ufficio pubblicazioni curerà inoltre la vendita dell'istruzione agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 5. Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 2. — EQUIPAGGIAMENTO. — Cavezze da scuderia (*con 2 tavole di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 30 dicembre 1931 - Anno X.

È adottata una terza taglia opportunamente rinforzata della cavezza da scuderia (VIII - 749) da impiegarsi per i cavalli di maggiore mole ed è altresì ripristinata in servizio, per i muli, la « Cavezza da scuderia » (VIII - 675) leggermente modificata.

Le due cavezze assumeranno rispettivamente le seguenti nomenclature:

VIII - 675 - Cavezze da scuderia per muli (taglia unica);

VIII - 749 - Cavezza da scuderia con frontale (tre taglie).

Tali cavezze risultano così modificate rispetto alle corrispondenti attuali:

Cavezza da scuderia per muli:

Lunghezza della museruola: mm. 800;

Attacco inferiore delle sguance a mm. 182 dall'anello della museruola.

Cavezze da scuderia con frontale (terza taglia):

Allungamento di cm. 10 del sopracapo della cavezza di 1ª taglia;

interposizione di una striscia di cuoio a concia fresca tra i due strati di cuoio nero della museruola;

Applicazione di una ciappa di cuoio a concia fresca alle campanelle mezze tonde del sottogola, cucita dalla parte opposta dell'esistente tassello;

Sostituzione con due ripari dei tirantini della museruola.

Tali modifiche sono estese anche alle cavezze delle altre due taglie.

Le cavezze delle due specie (VIII - 675 e VIII - 749) saranno, a cura degli enti che le hanno in carico, modificate

e rinforzate, secondo quanto è rappresentato nelle tavole di disegni annesse, tenendo presente, per le cavezze VIII - 675, che lo spostamento in avanti delle sguancie, rispetto alla posizione che le stesse hanno in quelle originali, non deve materialmente essere effettuato, ma derivare come conseguenza dell'accorciamento (mm. 60) della museruola, da effettuarsi nella parte anteriore alle sguance.

Per quanto riguarda le cavezze (VIII - 749), gli enti predetti richiederanno i ripari e le striscie di cuoio a concia fresca per le museruole e le ciappe ferma campanelle mezzo tonde, pure di cuoio a concia fresca, occorrenti, all'arsenale R. esercito di Torino.

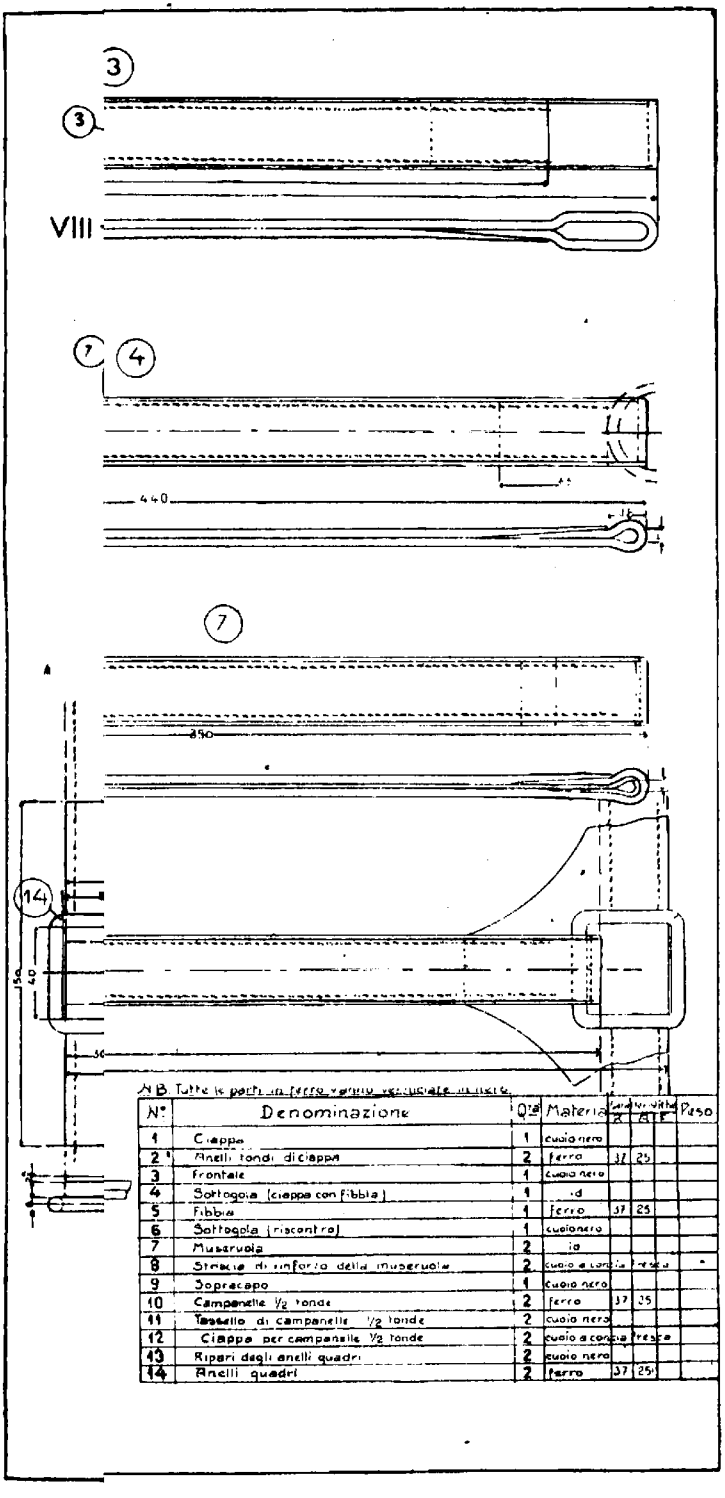
Il compenso di mano d'opera, da corrispondersi per l'esecuzione di tali lavori risulta dallo specchio seguente:

	Importo mano d'opera	
	Borghese	Mista
Modifica della cavezza da scuderia per muli (VIII-675)	0,75	0,30
Modifica e rinforzo della cavezza da scuderia con frontale (VIII-749)	2,50	1,00

N. B. — Nell'importo della mano d'opera è compresa la spesa dello spago per cuciture.

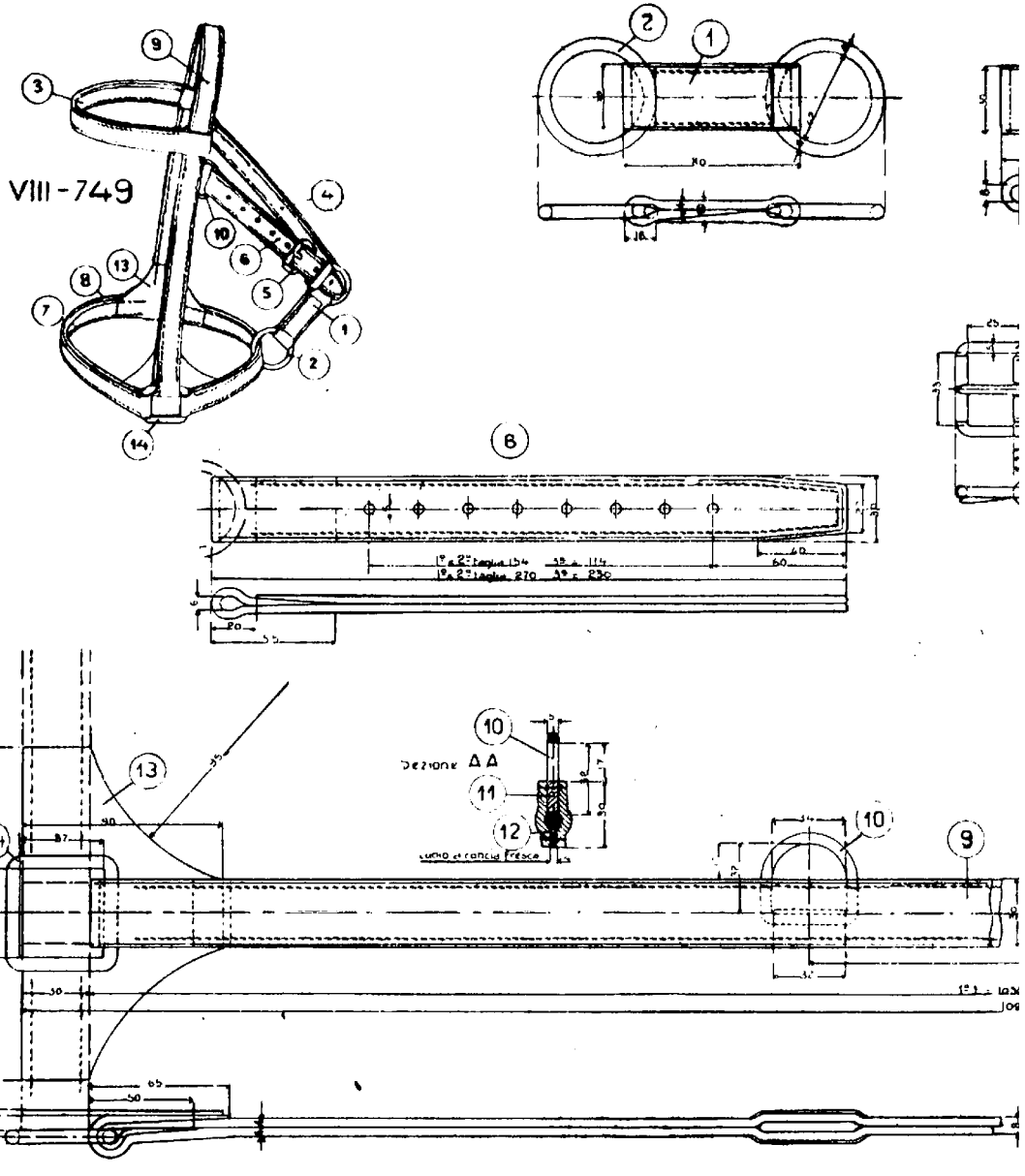
Verranno in seguito apportate le necessarie aggiunte e varianti al modello per gli inventari parte 1, e 2, ed all'atlante del materiale d'artiglieria.

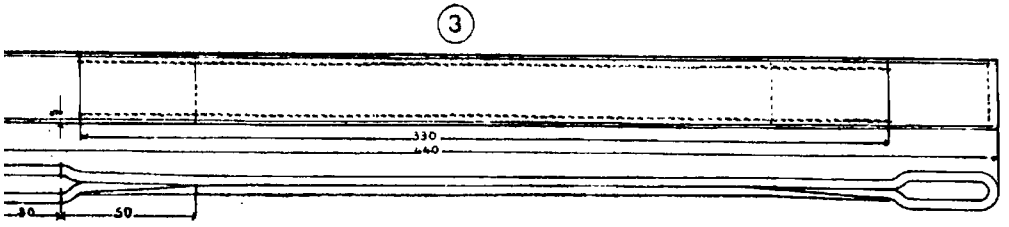
Il Ministro: P. GAZZERA.

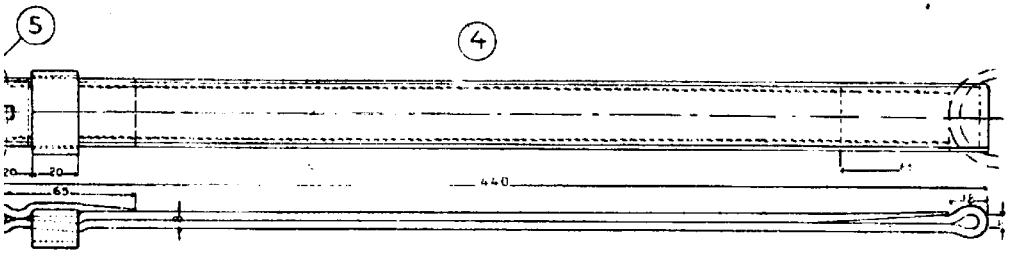


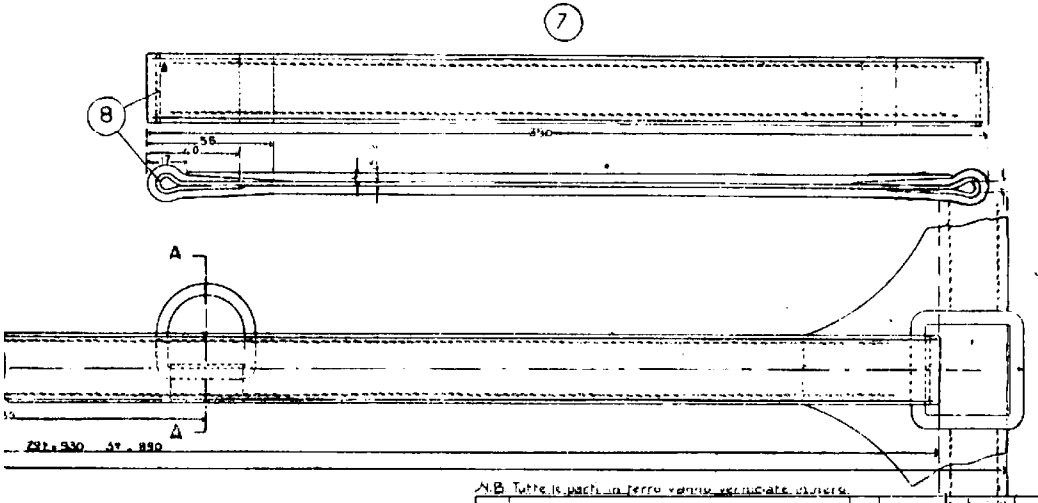
N.B. Tutte le parti in ferro vanno verniciate in nero.

N°	Denominazione	Q.tà	Materia	Tara	Viti A	Viti F	Peso
1	Ciappa	1	cuoio nero				
2	Anelli tondi di ciappa	2	ferro	37	25		
3	Frontale	1	cuoio nero				
4	Sottogola (ciappa con fibbia)	1	id				
5	Fibbia	1	ferro	37	25		
6	Sottogola (riscontro)	1	cuoio nero				
7	Museruola	2	id				
8	Striscia di rinforzo della museruola	2	cuoio a concia	fresco			
9	Sopraccapo	1	cuoio nero				
10	Campanelle ½ tonde	2	ferro	37	25		
11	Tassello di campanelle ½ tonde	2	cuoio nero				
12	Ciappe per campanelle ½ tonde	2	cuoio a concia	fresco			
13	Ripari degli anelli quadri	2	cuoio nero				
14	Anelli quadri	2	ferro	37	25		


VIII - 749
Sezione A A
Lucido a cromo freddo





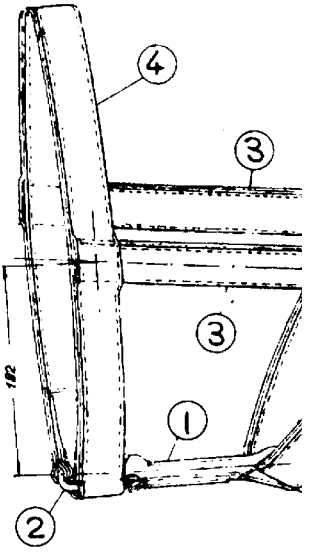


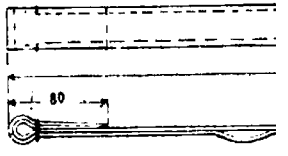


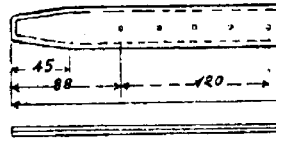
N.B. Tutte le parti in ferro vanno verniciate a vivero

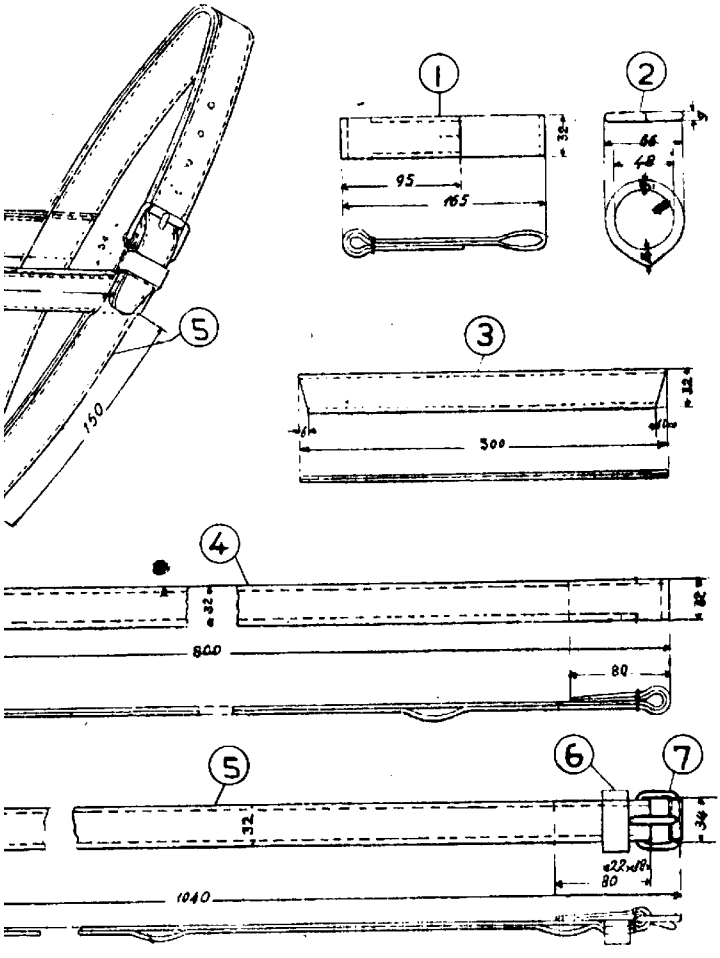
N°	Denominazione	Qtà	Materia	Tavole relative			Peso
				N	A	B	
1	Ciappe	1	cuoio nero				
2	Anelli tondi di ciappe	2	ferro	37	25		
3	Frontale	1	cuoio nero				
4	Sottogola (ciappe con fibbia)	1	id				
5	Fibbia	1	ferro	37	25		
6	Sottogola (riscontro)	1	cuoio nero				
7	Museruola	2	id				
8	Striscia di rinforzo della museruola	2	cuoio a conce fresco				
9	Sopracapo	1	cuoio nero				
10	Campanelle 1/2 tonde	2	ferro	37	25		
11	Tassello di campanelle 1/2 tonde	2	cuoio nero				
12	Ciappe per campanelle 1/2 tonde	2	cuoio a conce fresco				
13	Ripari degli anelli quadri	2	cuoio nero				
14	Anelli quadri	2	ferro	37	25		

Assier









N°	Denominazione	Q	Materia	Caratteristiche R	A	E	Peso
1	Ciappa	1	Cuoio vero pieno/doppio				
2	Anello per cavezza	1	Ferro	37	25		
3	Sguance	2	Cuoio vero pieno/doppio				
4	Museruola di cavezza da scuderia	1	" " "				
5	Sopracapo di cavezza da scuderia	1	" " "				
6	Passante	1	" " "				
7	Fibbia	1	Ferro	37	25		

N. 3. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Punizioni disciplinari agli impiegati civili. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1931 - Anno X.

Ad evitare possibili cause di annullamenti, nocivi alla disciplina ed al principio di autorità, si ritiene opportuno riportare e chiarire le norme procedurali, stabilite dagli articoli 55 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (circolare 93 del *giornale militare* 1924), che bisogna seguire allorchè le autorità militari territoriali infliggono punizioni disciplinari (censura, riduzione dello stipendio) agli impiegati civili dipendenti:

1. — A senso degli articoli 12 e 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il *capo di ufficio* che — « secondo la ripartizione organica dei servizi o le circoscrizioni locali presiede ad un ramo dell'amministrazione » — ha la potestà di infliggere le prime due punizioni (la censura e la riduzione dello stipendio) ai dipendenti impiegati civili, è quegli stesso che provvede alla *revisione* delle note di qualifica di detto personale.

La circolare n. 803 del *giornale militare* 1928 — allegato 1 — (parziamente modificata, finora, dalle circolari n. 732 del *giornale militare* 1929 e 631 del 1930) indica le autorità incaricate sia della compilazione sia della *revisione* delle note di qualifica degli impiegati civili addetti ai singoli comandi od uffici delle amministrazioni militari dipendenti; epperò è facile stabilire il capo di ufficio competente ad adottare i cennati provvedimenti disciplinari. I superiori che non siano capi di ufficio nel senso su indicato, o non chiamati a farne regolarmente le veci, non possono punire direttamente i dipendenti impiegati civili per le infrazioni disciplinari commesse, ma devono limitarsi a riferirne al competente capo dell'ufficio (revisore delle note di qualifica), il quale adotterà i provvedimenti che ravviserà opportuni.

2. — A termine dell'art. 60 del R. decreto n. 2960, il capo di ufficio:

a) deve, *prima* di infliggere la punizione disciplinare di sua competenza, contestare all'impiegato la mancanza commessa ed invitarlo a giustificarsi.

Al riguardo, non può tener luogo della cennata contestazione la semplice richiesta di chiarimenti e spiegazioni fatta all'impiegato, al quale devono essere invece contestati gli addebiti, informandolo esplicitamente che viene esaminata agli effetti disciplinari la posizione di lui;

b) dopo le eventuali giustificazioni dell'impiegato, deve comunicare a questi — per iscritto — la punizione inflittagli, debitamente motivata.

Le punizioni devono trovare riscontro nei tipi di mancanze ipotizzate negli articoli 58 e 59 del ripetuto R. decreto n. 2960 e, sempre che possibile, le relative motivazioni devono essere contenute nelle formole elencate negli articoli menzionati.

Ove, per altro, per la peculiarità del caso si ritenesse opportuno dare un'idea concreta ed adeguata del fatto determinante la punizione, la relativa motivazione potrà consistere in un sintetico specifico cenno della particolare infrazione commessa;

c) deve rimettere — *immediatamente* — al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) copia integrale della detta comunicazione di punizione, insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unite agli atti personali dell'impiegato, e perchè possa rendersi esecutiva — con apposito foglio d'ordine da pubblicarsi sul *bollettino ufficiale* — la ritenuta degli assegni derivante dalla punizione di riduzione dello stipendio (articolo 60 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843).

In occasione di tale invio, il capo di ufficio avvertirà esplicitamente il ministero — qualora non risulti dagli atti — di avere preventivamente rivolto le contestazioni all'impiegato; e preciserà infine, (agli effetti della decorrenza del termine dell'eventuale ricorso di cui all'art. 61 del citato R. decreto n. 2960), il giorno in cui l'interessato ha ricevuto la comunicazione scritta della punizione.

3. — Affinchè poi le autorità territoriali, nell'adottare provvedimenti disciplinari, possano tener conto anche delle ripercussioni che le punizioni producono, *per legge*, sulla carriera degli impiegati civili, si ricorda che l'impiegato, per l'anno in cui viene punito, non può ottenere una qualifica superiore a quella di « buono », se ha riportato la censura, e a quella di « mediocre », se ha riportato la ridu-

zione dello stipendio; e che, per effetto di tali qualifiche, l'impiegato non può conseguire promozioni per scrutinio, se non siano trascorsi almeno *tre* anni dalla scadenza di quello in cui gli fu attribuita l'ultima qualifica di « buono », e almeno *cinque* anni da quello in cui riportò la qualifica di « mediocre ».

L'anno in cui l'impiegato riporta la qualifica di « mediocre » non è computabile per gli aumenti periodici di stipendio.

4. — Allorchè l'impiegato presenti, per l'inoltro al ministero, ricorso gerarchico (il ricorso dev'essere presentato aperto ai superiori diretti e non mai in piego suggellato) avverso le su menzionate punizioni, a senso dell'art. 61 del ripetuto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il competente capo di ufficio deve:

a) far risultare il giorno in cui il ricorso è stato effettivamente presentato;

b) corredare il ricorso stesso di un rapporto illustrativo e, se del caso, dei documenti atti a fornire i necessari elementi di giudizio sull'oggetto del ricorso, ed unirvi anche una copia dello stato matricolare dell'impiegato;

c) trasmetterlo quindi per via gerarchica, in modo che le autorità territoriali possano esprimere il proprio parere in merito.

La circolare 345 del *giornale militare* 1925 è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 4. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto 28 dicembre 1931-X col quale si provvede alla nomina di un membro supplente del consiglio dell'Ordine militare di Savoia.** — (Gabinetto). — 7 gennaio 1932 - Anno X.

Col citato R. decreto 28 dicembre 1931-X è stato disposto per la nomina del generale di corpo d'armata in a. r. q. VANZO cav. Augusto a membro supplente del consiglio dell'Ordine militare di Savoia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 5. — SCUOLE MILITARI. — **Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1931-32, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 186 del *giornale militare* 1931.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1931 - Anno X.

In relazione al n. 56 della circolare 186 del *giornale militare* 1931, si comunicano, nell'ordine risultante dalle graduatorie di merito, compilate ai sensi del n. 48 della su indicata circolare, i nomi dei giovani ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino per l'anno scolastico 1931-1932, in seguito ai concorsi indetti con la ripetuta circolare 186.

R. accademia di fanteria e cavalleria.

CORSO DI FANTERIA.

1. DELIA Elio di Giovanni, collegio militare Napoli.
2. AVERSA Adalberto fu Pietro, distretto militare Palermo.
3. CARLUCCI Raffaele di Nicola, collegio militare Roma.
4. CARATA Gino fu Carmelo, collegio militare Napoli.
5. MAGGIANI Mario di Pietro, distretto militare Vercelli.
6. MAGGIANI Guglielmo di Pietro, distretto militare Vercelli.
7. SPANO' Giuseppe di Tullio, collegio militare Napoli.
8. COSTELLA Giacomo di Gerolamo, 88° reggimento fanteria.
9. TROMBETTA Pasquale di Francesco, distretto militare Roma.
10. BARBIERI Antonio di Armando, distretto militare Forlì.
11. FRATONI Remo di Cesare, distretto militare Teramo.
12. D'ANGELO Gennaro di Michele, distretto militare Roma.
13. DAL PIAZ Enrico fu Nazzareno, 84° reggimento fanteria.
14. AMENDOLAGINE Michele fu Gaetano, distretto militare Bari.

15. VINCI Giuseppe di Giovanni, collegio militare Napoli.
16. MACCARRONE Arturo fu Rosario, distretto militare Catania.
17. OLIVA Adriano di Gioacchino, collegio militare Napoli.
18. POLIZZI Lamberto fu Salvatore, distretto militare Roma.
19. DALL'OSTA Fedele di Giuseppe, distretto militare Perugia.
20. GORI Gino di Arturo, distretto militare Firenze.
21. QUADRELLI Ernesto di Antonio, collegio militare Napoli.
22. SAN GIORGIO Riccardo di Giovanni, distretto militare Ivrea.
23. RAPICAVOLI Angelo di Domenico, distretto militare Catania.
24. QUARTUCCIO Girolamo di Andrea, distretto militare Palermo.
25. LIMITI Fernando di Guido, distretto militare Roma.
26. TOSI Enzo di Dante, distretto militare Firenze.
27. OELKER Alberto di Gustavo, distretto militare Bologna.
28. VERONESE Attilio di Giuseppe, distretto militare Genova.
29. BONANNI Caione Antonio di Giovanni, distretto militare Aquila.
30. MICHELAZZI Luigi di Giovanni, distretto militare Roma.
31. MASPERI Gian Carlo fu Filippo, distretto militare Roma.
32. ANNONI Giannino di Paolo, distretto militare Treviglio.
33. RASTELLI Osvaldo di Silvio, 4° reggimento genio.
34. LO BOSCO Pasquale di Vito, collegio militare Napoli.
35. VIGGIANI Egidio di Vincenzo, collegio militare Napoli.
36. CONTI Antonio di Luigi, distretto militare Pisa.
37. CERVI Italo fu Antonio, distretto militare Napoli.
38. SCIARRETTA Guido di Luigi, distretto militare Caserta.
39. DE NICOLO' Mario di Giovanni, distretto militare Barletta.
40. LA POLLA Italo di Giovanni, distretto militare Chieti.
41. BORSARI Franco di Mario, distretto militare Bologna.
42. RADICA Ettore di Mariano, distretto militare Palermo.
43. GEMME Giovanni di Nicola, distretto militare Tortona.
44. BONO Gio. Batta fu Cristoforo, distretto militare Roma.
45. LEONETTI Pasquale di Antonio, distretto militare Napoli.
46. BISIGNANI Antonio di Francesco, distretto militare Chieti.
47. ROVELLA Gaetano di Nicolò, 75° reggimento fanteria.
48. DUTTO Angelo fu Bartolomeo, distretto militare Cuneo.
49. PICCHIOTTI Franco di Guido, distretto militare Viterbo.
50. OCCHIPINTI Giuseppe di Giorgio, distretto militare Ragusa.
51. PAGANINI Emilio di Dante, distretto militare Sarzana.
52. NARDELLA Francesco di Antonio, distretto militare Foggia.
53. MATTEOTTI Renato di Silvio, distretto militare Savona.
54. VITACCHIO Guido di Ferruccio, distretto militare Cagliari.
55. POLIGNERI Antonio di Nicola, distretto militare Alessandria.
56. CATALEOTTI Alessio di Vincenzo, distretto militare Catanzaro.
57. URBANO Francesco di Domenico, distretto militare Bari

58. MENÈ Antonino di Filippo, distretto militare Chieti.
59. QUARTA Giovanni di Ottavio, collegio militare Roma.
60. CHIAMPO Massimo di Pietro, distretto militare Savona.
61. BALLARATI Volfango di Enrico, distretto militare Roma.
62. PAOLUCCI Amedeo di Salvatore, distretto militare Benevento.
63. ZAMMIT Carlo fu Gaetano, distretto militare Ancona.
64. PARADISO Bernardo di Nicola, collegio militare Napoli.
65. ANSANELLI Vincenzo fu Pasquale, collegio militare Napoli.
66. LEARDINI Giovanni di Luigi, 71° reggimento fanteria.
67. MANERI Salvatore di Carmelo, 31° reggimento fanteria.
68. ACANFORA Carlo fu Salvatore, collegio militare Napoli.
69. LO PORTO Baldassarre di Emanuele, distretto militare Palermo.
70. COMASCHI Giulio di Giuseppe, distretto militare Bologna.
71. IANNIZZOTTO Ottavio fu Ignazio, distretto militare Catania.
72. CAPOBIANCO Libero di Donato, distretto militare Benevento.
73. ZIGLIARA Ugo di Ettore, distretto militare Massa.
74. MAZZOLINI Gio. Batta di Gio. Batta, distretto militare Udine.
75. MARCONI Guglielmo di Ignazio, distretto militare Roma.
76. D'ARPE Aldo di Raffaele, 83° reggimento fanteria.
77. PANATO Nazzaro di Giuseppe, collegio militare Napoli.
78. PASSALACQUA Ugo di Ugo, distretto militare Firenze.
79. ADINOLFI Nicola di Roberto, distretto militare Napoli.
80. ANDREOTTI Enrico di Maurizio, distretto militare Sarzana.
81. PARLAGRECO Carlo di Vincenzo, distretto militare Napoli.
82. GIUPPONI Mario di Alessandro, distretto militare Roma.
83. LONGOBARDI Mario di Rodolfo, distretto militare Napoli.
84. SCHMIEDT Giulio di Daniele, distretto militare Messina.
85. BETTANINI Antonio di Francesco, 92° reggimento fanteria.
86. GIORDANO Luigi di Francesco, distretto militare Bologna.
87. BOCCHI Ermanno di Pietro, distretto militare Modena.
88. ATTANASIO Manlio fu Alfredo, distretto militare Messina.
89. CANNELLA Franco di Benedetto, collegio militare Napoli.
90. MARINO Carmelo di Antonio, 18° reggimento fanteria.
91. TARTARONE Gennaro fu Guglielmo, collegio militare Napoli.
92. MUZIO Alberto di Giuseppe, collegio militare Napoli.
93. CASO Antonio fu Antonio, collegio militare Napoli.
94. BAIOLI Vittorio di Stanislao, distretto militare Campobasso.
95. BONIFAZI Luigi di Pio, distretto militare Roma.
96. D'ASTOLFO Emilio di Eugenio, distretto militare Bari.
97. DI RUZZA Raffaele di Alberto, distretto militare Roma.
98. REZOAGLI Gio. Batta di Vincenzo, R.C.T.C. Tripoli.
99. BIANCHI Giuseppe di Giuseppe, distretto militare Alessandria.
100. GRAVINA Guglielmo di Gennaro, distretto militare Napoli.

101. VALENTINI Waldo di Alessandro, distretto militare Savona.
102. SPADACCINI Giuseppe di Luigi, distretto militare Ancona.
103. DI MARTINO Giovanni fu Giuseppe, distretto militare Catania.
104. CLEMENTE Aldo di Lucio, 4° reggimento fanteria.
105. AUDINO Armando di Giuseppe, 16° reggimento fanteria.
106. BRIOLI Renato di Roberto, 15° reggimento artiglieria campagna.
107. LA POLLA Marcello di Francesco, collegio militare Roma.
108. LUGANO Paolo di Enrico, distretto militare Casale.
109. SANICOLA Simone di Giuseppe, distretto militare Trapani.
110. COSENTINI Tomaso di Oddone, distretto militare Catanzaro.
111. TARTARINI Bruno di Giuseppe, distretto militare Taranto.
112. GRANATI Tommaso di Nicola, distretto militare Salerno.
113. BALDI Giuseppe di Francesco, distretto militare Roma.
114. MUSTO Luigi di Nicolò, distretto militare Taranto.
115. DI MAURO Giuseppe di Salvatore, distretto militare Catania.
116. CADDEO Egidio fu Andrea, distretto militare Oristano.
117. SENA Mario di Pasquale, CC. RR. Roma.
118. CIRESE Carlo di Rocco, distretto militare Campobasso.
119. SILVAGNI Ugo di Alessandro, distretto militare Arezzo.
120. PERNICIARO Nicolò fu Francesco, 94° reggimento fanteria.
121. GIACOBBE Nicola di Giuseppe, distretto militare Alessandria.
122. FERRARA Gaetano di Francesco, distretto militare Catanzaro.
123. CAVANNA Umberto di Ettore, distretto militare Alessandria.
124. PALATIELLO Antonio di Michelangelo, distretto militare Salerno.
125. ITALIA Santo di Giuseppe, distretto militare Catania.
126. MARTINI Umberto di Oreste, distretto militare Bologna.
127. LOMBARDINI Carlo di Antonio, distretto militare Monza.
128. IZZI Giovanni di Antonio, distretto militare Foggia.
129. TOMASELLI Salvatore fu Antonino, distretto militare Catania.
130. MANCINI Dino di Gino, distretto militare Aquila.
131. MANGANARO Pasquale di Giacomo, 24° reggimento artiglieria campagna.
132. BOIRIVANT Mario di Ugo, 151° reggimento fanteria.
133. GORINI Ugo di Alberto, distretto militare Bari.
134. DI STEFANO Giovanni di Arcangelo, CC. RR. Roma.
135. RENELLA Fulvio di Alfonso, distretto militare Caserta.
136. ARENA Umberto di Felice, distretto militare Avellino.
137. SORRENTINO Giovanni di Alfonso, distretto militare Nola.
138. ROVERATI Cesare di Curio, distretto militare Bologna.
139. MAGRINI Carlo Alberto di Giuseppe, distretto militare Bologna.
140. PALUMBO Gio. Batta di Federico, distretto militare Napoli.
141. ROGGERO Danilo di Giuseppe, distretto militare Alessandria.
142. MALPAGA Enrico di Silvio, distretto militare Trento.

143. DI MITRI Rocco di Nicola, distretto militare Lecce.
144. FIORDALISO Riccardo di Edoardo, distretto militare Aversa.
145. CALTAGIRONE Ugo di Carlo, distretto militare Ravenna.
146. MAGNO Alessandro di Carlo, distretto militare Taranto.
147. QUAGLIA Paolo di Adolfo, distretto militare Sarzana.
148. DEGLI ESPOSTI Riccardo di Armando, distretto militare Torino.
149. VEZZALINI Marino di Arturo, distretto militare Modena.
150. FRASCAROLO Alessandro di Angelo, 37° reggimento fanteria.
151. PENNACINI Enrico di Mario, 90° reggimento fanteria.
152 BENEDETTI Giuseppe di Tito, 74° reggimento fanteria.
153. GRECO Francesco di Vincenzo, distretto militare Napoli.
154. DONADEO Mario di Carlo, distretto militare Alessandria.
155. RITTATORE Pietro Vittorio di Felice, distretto militare Cuneo.
156. MARTINELLI Ferruccio di Umberto, distretto militare Trieste.
157. MASTROSIMONE Francesco di Pietro, distretto militare Napoli.
158. MIELE Carlo Alberto di Adalberto, distretto militare Napoli.
159. MONTECUCCHI Vincenzo di Carlo, distretto militare Alessandria.
160. MANTOVANI Mario di Domenico, distretto militare Mantova.
161. FORNASERI Guido di Enrico, 91° reggimento fanteria.
162. ROBERTI Gino di Roberto, distretto militare Orvieto.
163. PINZERO Alfredo di Giuseppe, distretto militare Bologna.
164. CONTRI Bonaventura di Benedetto, distretto militare Genova.
165. EVOLI Giuseppe di Antonio, distretto militare Bari.
166. DE FERA' Carlo di Giuseppe, distretto militare Palermo.
167. MARCHESINI Antonio di Gualtiero, distretto militare Ancona.
168. DUTTO Spirito fu Bartolomeo, distretto militare Cuneo.
169. SUDANO Alessandro di Luciano, distretto militare Sassari.
170. BAGNIS Giuseppe di Stefano, distretto militare Savona.
171. MANCINO Vincenzo di Costantino, distretto militare Potenza.
172. MARINI Gerolamo di Luigi, distretto militare Trapani.
173. RIZZO Amabile di Francesco, distretto militare Napoli.
174. MORELLI Francesco di Attilio, distretto militare Bari.
175. RAMACCINI Benedetto di Francesco, distretto militare Roma.
176. LEPORE Oreste di Gaetano, distretto militare Salerno.
177. ABRATE Antonio di Ercole, distretto militare Torino.
178. TARANTINI Ugo di Sebastiano, distretto militare Sassari.
179. LONGO Vittorio di Umberto, collegio militare Napoli.
180. PRIMIANI Nicola fu Donato, distretto militare Campobasso.
181. PANOZZO Eliseo di Mario, 70° reggimento fanteria.
182. PALENZONA Giovenale di Cesare, 90° reggimento fanteria.
183. GUZZARDI Salvatore di Nunzio, 54° reggimento fanteria.

CORSO DI CAVALLERIA.

1. GUIDI Enrico di Francesco, collegio militare Napoli.
2. GIUSTI DEL GIARDINO Francesco di Giovanni, distretto militare Verona.
3. ROMANI Bruno di Ernesto, distretto militare Milano.
4. ALFASSIO GRIMALDI Ildebrando di Ugo, distretto militare Tortona.
5. FRASSETTO Flavio di Fabio, distretto militare Bologna.
6. VERGANO Edoardo di Giuseppe, distretto militare Alessandria.
7. PACE Cosimo fu Edoardo, distretto militare Roma.
8. MAZZACARA Angelo di Angelo, collegio militare Napoli.
9. DOMENICHELLI Attilio di Piero, collegio militare Napoli.
10. PAOLETTI Alessandro di Ettore, collegio militare Roma.
11. ORSI Carlo Alberto di Guido, collegio militare Napoli.
12. BRUTTINI Renato di Amedeo, distretto militare Sarzana.
13. BUZZI LANGHI Mario di Angelo, distretto militare Bologna.
14. MONTESSORO Eugenio di Giovanni, distretto militare Tortona.
15. PANETTA Lino di Giuseppe, distretto militare Teramo.
16. RAMONDINI Marco di Francesco, distretto militare Modena.
17. GIOIA Giacomo di Flavio, distretto militare Firenze.
18. GIANNATTASIO Domenico di Filippo, distretto militare Salerno.
19. COMOTTI Ferdinando di Francesco, distretto militare Orvieto.
20. POLLICINA Francesco di Emilio, centro esper. art. Nettuno.
21. PREDOME Renato di Edoardo, distretto militare Pinerolo.
22. CAVALLI Pierluigi di Giuseppe, distretto militare Ferrara.
23. DARDI Ferruccio di Francesco, distretto militare Trieste.
24. GUERRINI Leone di Pietro, distretto militare Firenze.
25. DETTORI Mario di Vincenzo, collegio militare Napoli.
26. GAGLIOSTRO Pietro di Gagliostro Maria, distretto militare Reggio Calabria.
27. FROVA Luigi di Carlo, distretto militare Torino.
28. BOLOGNA Ilario di Antonio, distretto militare Mondovì.
29. TRAPANI Nicolò di Salvatore, 1° centro esper. artiglieria Nettuno.
30. PALMAROCCHI Arnaldo di Lorenzo, distretto militare Orvieto.
31. CASSANO Michele di Giovanni, 31° reggimento fanteria.
32. SCULLI Mario di Enrico, distretto militare Alessandria.
33. MANZIN Lucio fu Matteo, distretto militare Bologna.
34. LENTINI Rocco di Giuseppe, distretto militare Roma.

R. accademia di artiglieria e genio.

Corso di artiglieria.

1. MONTIGLIO Piero di Enrico, distretto militare Roma.
2. CUPIDI Walter di Giuseppe, distretto militare Roma.
3. MASSARO Vittorino di Salvatore, scuola allievi ufficiali complemento Pola.
4. PETITI Ferdinando di Pasquale Piero, distretto militare Torino.
5. CAMMAROSANO Andrea di Angelo, distretto militare Ancona.
6. NARDUCCI Francesco di Lorenzo, distretto militare Torino.
7. CATONE Mario di Angelo, distretto militare Foggia.
8. MARANGI Idalgo di Martino, distretto militare Campobasso.
9. PALLA Mario di Giuseppe, distretto militare Massa Carrara.
10. SALVATI Ugo di Filippo, distretto militare Napoli.
11. TAVOLAJ Virginio di Mario, distretto militare Verona.
12. BERIA d'ARGENTINA Luigi di Maurizio, distretto milit. Torino.
13. MACCHIA Felice fu Luigi, 5° artiglieria da campagna.
14. CENTANINO Domenico di Giuseppe, distretto militare Ivrea.
15. SAVE Serse di Nicola, 10° regg. artiglieria pesante campale.
16. FRANGIPANI Oreste di Agenore, distretto militare Avellino.
17. CAMPOS Raffaele di Rodolfo, distretto militare Trieste.
18. MOLINARI Guido di Riccardo, 83° reggimento fanteria.
19. CANNATA Piero di Girolamo, distretto militare Roma.
20. DI NATALE Giorgio di Germano, distretto militare Noto.
21. DE FILIPPI Antonio di Giovanni, distretto militare Torino.
22. SERAFINI Tommaso di Francesco Paolo, distretto milit. Chieti.
23. CAPRIATA Manlio fu Giovanni, distretto militare Massa Carrara.
24. CARPENTIERI Antonio fu Vincenzo, distretto militare Salerno.
25. SERECCHIA Bernardino di Edoardo, distretto militare Roma.
26. MARCHEGGIANO Alessandro di Antonio, distretto militare Bari.
27. DUBOIS Gabriele di Umberto, distretto militare Roma.
28. ROMANO Enrico di Bartolomeo, distretto militare Bergamo.
29. BODO Carlo Eman. di Paolo, collegio militare Roma.
30. MINNITI Luigi di Silvio, distretto militare Viterbo.
31. LEPRI Giuliano fu Francesco, distretto militare Firenze.
32. BASSIGNANO Aldo di Achille, distretto militare Treviso.
33. PAPUCCI Vittorio di Germano, distretto militare Padova.
34. MASCI Francesco di Enrico, collegio militare Roma.
35. IPPOLITO Guido fu Antonio, distretto militare Napoli.
36. TADDEI Arnaldo di Celso, distretto militare Pisa.
37. RONCHI Mario di Arturo, distretto militare Caserta.

38. CIGNOLI Remo di Gaspare, distretto militare Genova.
39. MIRIGELLI Domenico di Salvatore, distretto milit. Catanzaro.
40. VERRO Antonio fu Giuseppe, collegio militare Roma.
41. D'ALFONSO Giuseppe di Augusto, distretto militare Pavia.
42. CURTI Giovanni di Romildo, distretto militare Piacenza.
43. ASTORINO Giovanni di Giuseppe, distretto militare Torino.
44. CANALINI Cesare di Alfredo, distretto militare Padova.
45. TARTARO Giovanni fu Giuseppe, distretto militare Cremona.
46. SABATINI Mario di Randolfo, distretto militare Bologna.
47. SINOPOLI Guido fu Nicola, distretto militare Roma.
48. MARRA Manrico di Achille, distretto militare Napoli.
49. INTRITO Alfieri di Angelo Raffaele, distretto militare Taranto
50. FRENI Carlo di Vincenzo, distretto militare Messina.
51. RAVASIO Enrico di Giovanni, distretto militare Torino.
52. ACQUAVIVA Giovanni di Francesco Maria, distretto militare di Orvieto.
53. FERRO Antonino di Lorenzo, distretto militare Palermo.
54. RIBET Gustavo fu Giovanni, distretto militare Torino.
55. FALCONI Giuseppe di Galeazzo, distretto militare Grosseto.
56. SALVIONI Mariano Pio di Augusto, distretto militare Genova.
57. TORONE Gerardo di Michele, 12° reggimento artigl. campagna.
58. FRITTOLI Luciano di Carmelo, distretto militare Perugia.
59. AMADORI Guido di Romolo, distretto militare Roma.
60. LATESSA Gabriele di Antonio, 10° reggimento genio.
61. LEO Vincenzo fu Antonino, distretto militare Agrigento.
62. BASSO Umberto di Antonio, distretto militare Caserta.
63. FISCHETTI Renato di Enrico, collegio militare Napoli.
64. GIOCOLI Aldo di Giuseppe, distretto militare Potenza.
65. BOLACCHI Angelo di Mario, distretto militare Massa Carrara.
66. MONTALTO MONELLA Onofrio di Giuseppe, collegio militare Roma.
67. BARBIERA Gastone di Pietro, distretto militare Arezzo.
68. BRONCHI Roberto di Benito, distretto militare Roma.
69. DEL CARRETTO DI TORREBORMIDA E BERGOLO Marco di Carlo, distretto militare Torino.
70 SANGIORGIO Francesco fu Nicola, distretto militare Taranto.
71. PASQUALINI Domenico di Pacifico, distretto militare Ascoli Piceno.
72. DROCCO Carlo di Luigi, distretto militare Mondovì.
73. BONANNI Giuseppe di Francesco, distretto militare Ancona.
74. ROMANO Severino di Luigi, distretto militare Campobasso.
75. TOMASI Vito fu Antonio, distretto militare Pola.
76. BRUNO Felice fu Lodovico, collegio militare Napoli.
77. CARIATI Emanuele di Gaetano, collegio militare Napoli.

78. ROSI Mario fu Tiziano, distretto militare Bari.
79. MARCHESE Aldo di Giuseppe, distretto militare Napoli.
80. NUCCIO Giuseppe di Ferdinando, distretto militare Palermo.
81. MESSORI RONCAGLIA Luigi di Pietro, distretto militare Modena.
82. CASARTELLI Alfredo di Antonio, distretto militare Novara.
83. ZILLI Umberto fu Salvatore Luigi, distretto militare Lecce.
84. COGNAZZO Giuseppe di Domenico, distretto militare Milano.
85. FOLLI Franco di Andrea, distretto militare Ravenna.
86. MARAVIGNA Marcello di Pietro, distretto militare Modena.
87. CARTA Bruno di Raffaele, distretto militare Cagliari.
88. CIARLO Arturo fu Francesco, collegio militare Napoli.
89. LAINO Aurelio di Gaetano, distretto militare Forlì.
90. LODI Eugenio di Giovanni, distretto militare Catania.
91. TANCORRA Giuseppe di Raffaele, distretto militare Taranto.
92. PAGLIAZZOTTO Lazzaro di Martino, distretto militare Spoleto.
93. TARTAGLINI Virgilio di Tommaso, distretto militare Ancona.
94. IANNICELLI Max di Antonio, distretto militare Napoli.
95. ANCONA Mario di Andrea, distretto militare Roma.
96. MAIOCCHI Fausto di Siro, distretto militare Milano.
97. VENTURINI Angelo di Edoardo, distretto militare Torino.
98. PINI Cesare di Giovanni Angelo, distretto militare Casale Monferrato.
99. VACCHIANO Vincenzo di Carmine, distretto militare Nola.
100. ROSANO Melchiorre di Gildo, distretto militare Siracusa.
101. CERQUATTI Lamberto di Giovanni, distretto militare Roma.
102. MANFERTI Oreste di Giovanni, distretto militare Torino.
103. SCOZZAFAVA Giuseppe di Filippo, distretto militare Catanzaro.
104. CINOTTI Bruno di Iacopo, 13° regg. artiglieria campagna.
105. BILLET Ubaldo di Giovanni, distretto militare Lucca.
106. SARTORI G. Battista fu Federico, distretto militare Belluno.
107. ROLANDO Ettore di Luigi, distretto militare Alessandria.
108. UGHETTO Giorgio di Amedeo, distretto militare Verona.
109. SANGUIGNI Cesare di Enrico, distretto militare Ancona.
110. FORNERON Mario di Davide, distretto militare Pinerolo.
111. FUSCO Olderico di Sebastiano, distretto militare Roma.
112. CECCONI Cesare fu Decio, distretto militare Como.
113. FLOREANI Alberto di Edoardo, distretto militare Trieste.
114. D'AUTILIA Gerardo di Potito, distretto militare Foggia.
115. MASENZA Attilio di Gino, distretto militare Sondrio.

116. ARENA Fausto di Francesco, collegio militare Napoli.
117. MERCURIALI Corrado di Giuseppe, distretto militare Ravenna.
118. PINACCI Giovanni di Paolo, distretto militare Trieste.
119. PIVA Paolino di Ferdinando, distretto militare Parma.
120. ALOISIO Roberto di Gioacchino, distretto militare Aquila.
121. FRATTARELLI Aldo di Silvio, distretto militare Roma.
122. COLONNA Giovanni di Biagio, collegio militare Roma.
123. TACCHELLA Luigi di Giovanni, distretto militare Genova.
124. PRUNELLI Carlo fu Gaetano, distretto militare Ancona.
125. NATALE Alberto di Vincenzo, distretto militare Caserta.
126. MARCHIO' Vincenzo di Nicola, collegio militare Napoli.
127. SALVATORI Luigi di Michele, distretto militare Aquila.
128. MANZI Enrico di Luigi, distretto militare Firenze.
129. CELAURO Antonino fu Emanuele, collegio militare Napoli.
130. BARTONE Carlo di Francesco Maria, distretto milit. Catanzaro.
131. TAGLIAZZUCCHI Giorgio di Evaristo, distretto militare Genova.
132. LAZZI Sebastiano di Luigi, distretto militare Trieste.
133. CARDOLETTI Italo di Antonio, distretto militare Novara.
134. FERDINANDI Ferrante di Filippo, distretto militare Chieti.
135. SODDU Giuseppe di Celestino, distretto militare Cagliari.
136. CUNEO Ernesto di Romolo, distretto militare Roma.
137. MURA Rodolfo di Antonio, distretto militare Cagliari.
138. PATRIZI Alfredo di Luigi, 94° reggimento fanteria.
139. ARMITANO Enrico fu Angelo, distretto militare Torino.
140. SIFOLA Giuseppe di Augusto, collegio militare Napoli.
141. PASQUA Carmelo di Giuseppe, distretto militare Trieste.
142. AMMONE Lanfranco di Alfredo, collegio militare Napoli.
143. SAMMARTINO Francesco di Giuseppe, distretto militare Catania.
144. MAZZUCA Francesco di Alfredo, distretto militare Napoli.
145. SGARLATA Francesco di Emilio, distretto militare Novara.
146. COMPATANGELO Federico di Italo, distretto militare Ancona.
147. RAZZITTI Carlo di Giovanni, distretto militare Roma.
148. PEYRON Corrado di Mario, distretto militare Padova.
149. MANNINO Antonino di Francesco, distretto militare Catania.
150. CURCIO Roberto di Pietro, distretto militare Siracusa.
151. REISOLI Enrico Merghel di Gustavo, distretto militare Torino.
152. LA MAESTRA Giuseppe di Alberto, distretto militare Napoli.
153. MONSURRO' Pietro fu Vincenzo, distretto militare Nola.
154. CIFALA' Domenico di Emanuele, distretto militare Messina.

155. NOVI Giovanni fu Nereo, distretto militare Ferrara.
156. FRANCONERI Giuseppe di Nicodemo, distretto militare Reggio Calabria.
157. MARCHESE Vincenzo di Francesco, distretto militare Catanzaro.
158. BORGHESE Arturo di Alfonso, distretto militare Caltanissetta.
159. GANDINI Giovanni di Andrea, distretto militare Torino.
160. NORSA Oscar di Ugo, distretto militare Milano.

CORSO DEL GENIO.

1. CASINI Filippo, distretto militare Napoli.
2 D'ALESSANDRO Alessandro di Umberto, distretto militare Napoli.
3 BALOCCA Giuseppe di Giacomo, distretto militare Torino.
4 LA ROSA Giuseppe di Alfio, distretto militare Caltanissetta.
5. SALVIONI Ennio fu Luigi, distretto militare Savona.
6. FORTI Ugo fu Fulvio, distretto militare Bari.
7. LELLA Michele di Giuseppe, distretto militare Bari.
8. SATOLLI Giuseppe fu Filippo, distretto militare Pisa.
9. GROSSI Emilio di Giuseppe, distretto militare Gaeta.
10. GRIGNOLIO Renato di Carlo, distretto militare Genova.
11. PILOLLI Domenico fu Lorenzo, distretto militare Chieti.
12. BRUSA Virgilio di G. Battista, distretto militare Vercelli.
13. TAGLIONI Albino di Silvezio, distretto militare Torino.
14. GARIS Giacomo di Nicola, distretto militare Torino.
15. CANTINI Rodolfo di Iginio, distretto militare Livorno.
16. DE NICOLA Mario di Coniugio, distretto militare Foggia.
17. VASSALLO Alessandro di Gaetano, 12° reggimento genio.
18. MONTANARI Mario fu Puidaro, collegio militare Roma.
19. JACOBACCI Vittorio di Francesco, distretto militare Pisa.
20. OLIVERI Salvatore fu Francesco, distretto militare Catania.
21. VIGNA Attilio fu Giuseppe, distretto militare Caltanissetta.
22. MENICHINI Renato di Eduardo, distretto militare Napoli.
23 CARRARA Mario di Mariano, distretto militare Roma.
24. BONANNO Luigi di Giuseppe, distretto militare Messina.
25. BERTOLDI Cesare di Angelo, distretto militare Roma.
26. D'ALESSANDRO Raffaele di Carlo, distretto militare Roma.
27. SCOPPA Antonio fu Giuseppe, distretto militare Palermo.
28. ALIMENA Stanislao di Giorgio, distretto militare Roma.
29. MOJOLI Giovanni fu Giovanni, distretto militare Novara.
30. MANTINOVI Raffaele di Adolfo, distretto militare Forlì.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 6. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1931-32. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1931 - Anno X.

In relazione al n. 47 della circolare 208 del *giornale militare* 1931, si comunicano, nell'ordine risultante dalle graduatorie, compilate ai sensi dei nn. 24, 25, 26 e 43 della menzionata circolare, i nomi dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per l'anno scolastico 1931-1932.

CORSO DEI CARABINIERI REALI.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio.

1 Brigadiere MONTINARO Antonio, legione CC. RR. Bari.
2. » BONELLI Giuseppe, legione CC. RR. Catanzaro.
3. » TORELLI Matteo, legione CC. RR. Torino.
4. » CANTORO Rocco, comando generale dell'arma Roma.
5. » PEZZATINI Ugo, legione CC. RR. Roma.
6 Vic. brig. PIETRASANTA Giuseppe, legione CC. RR. Bari.
7. Brigadiere MAZZARELLA Guglielmo, legione CC. RR. Napoli.
8. » PINZINO Antonio, legione CC. RR. Palermo.
9 Vic. brig. PIAZZA Mariano, legione CC. RR. Roma.
10. Brigadiere BARCA Giacomo, legione CC. RR. Roma.

CORSO DI FANTERIA.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio.

1. Serg. magg. FERRI Egidio, 18° reggimento fanteria Trento.
2. » » DANIELE Antonio, compagnia distrettuale Ravenna.
3. » » CALO' Gregorio, 7° reggimento fanteria Milano.
4. » » ARGENTO Giuseppe, scuola all. uff. compl. Palermo.
5. » » PATRICOLO Cesare, 6° regg. fanteria Palermo.
6. » » CHIRIELEISON Guglielmo, 2° regg. bersagl. Roma.
7. » » COLONNA Vittorio, scuola all. uff. compl. Salerno.
8 » » VERNACCHIA Francesco, 40° regg. fanteria Napoli.
9. » » DE MARTINO Carlo, 79° regg. fanteria Verona.

10. Serg. magg. GIULIANI Francesco, 52° regg. fanteria Spoleto.
11. » » FORASASSI Raffaele, 21° regg. fanteria La Spezia
12. » » MARRA Alfio, 74° regg. fanteria Pola.

Ammessi per aver superati gli esami.

13. Serg. magg. FARAONE Sebastiano R.C.T.C. Tripolitania Tripoli
14. » » FICUCIELLO Vincenzo, 29° regg. fanteria Asti.
15. » » TANGO Carlo, 40° regg. fanteria Napoli.
16. » » DEGLI ANTONINI Ruffino, 8° regg. alpini Udine.
17. » » FEO Vincenzo, 11° regg. fanteria Forlì.
18. » » BORSO' Dante, 16° regg. fanteria Cosenza.
19. » » ORRU' Annico, 92° regg. fanteria Torino.
20. » » ZAMBELLI Primo, 61° regg. fanteria Parma.
21. » » COLONNESE Leonardo, 9° regg. bersaglieri Zara.
22. » » RATTI Emilio, R.C.T.C. Cirenaica Bengasi.
23. » » FIORI Mario, 54° regg. fanteria Novara.
24. » » CALANDRA Alfonso, 36° regg. fanteria Modena.
25. » » REATTO Efrem, 7° regg. alpini Belluno.
26. » » LA CASA Pietro, 157° regg. fanteria Macerata.
27. » » CASSARDI Lorenzo, 4° regg. bersaglieri Torino.
28. » » CASALENA Angelo, 81° reggimento fanteria Roma.
29. » » DI IORIO Oddone, 70° regg. fanteria Arezzo.
30. » » MILONE Pasquale, 21° regg. fanteria La Spezia.
31. » » CELLINI Cosimo, 9° regg. bersaglieri Zara.
32. » » CARIELLO Mario, 40° regg. fanteria Napoli.
33. » » BRUNO Alberto, 4° centro automobilistico Verona.
34. » » RICCHEZZA Antonio, 79° regg. fanteria Verona.
35. » » FONTANA Ferruccio, 27° regg. fanteria Ferrara.
36. » » BERARDI Giuseppe, 52° regg. fanteria Spoleto.
37. » » DI MURO Salvatore, 78° regg. fanteria Bergamo.
38. » » DELLA LUCILLA Gualtiero, 6° regg. bers. Bologna.
39. » » ALBERTI Mario, 41° regg. fanteria Savona.
40. » » MIGONI Giuseppe, 21° regg. fanteria La Spezia.
41. » » CAPUTO Luigi, 79° regg. fanteria Verona.
42. » » GOMEZ D'ARZA Enrico, 49° regg. fanteria Mantova.
43. » » LOVATELLI Giovanni, 6° regg. alpini Verona.
44. » » BOSCO Michele, 6° regg. bersaglieri Bologna.
45. » » FERRERO Edgardo, 84° regg. fanteria Firenze.

CORSO DI CAVALLERIA.

Ammessi per aver superati gli esami.

Serg. magg. CECI Elia, R. C. T. C. Cirenaica.

CORSO DI ARTIGLIERIA.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio.

1.	Sergente	DE LUCA Mario, 9° regg. artiglieria camp.
2.	»	CANNONE Eugenio, 1° regg. artiglieria da costa.
3.	»	SCIME Luigi, 9° regg. artiglieria camp.
4.	»	MANTERINO Antonio, 8° regg. art. pesante camp.
5.	Serg. magg.	NARDELLA Ernesto, 7° regg. art. pesante camp.
6.	Sergente	PAGANUCCI Vespasiano, 29° regg. art. camp.
7.	»	UNMARINO Mario, 8° regg. art. pesante camp.
8.	»	PENAZZI Ruggero, 4° regg. art. da campagna.
9.	»	SABATINO Vincenzo, 8° regg. art. pesante camp.
10.	»	CARBONI Filippo, 6° regg. art. pesante camp.

Ammessi per aver superati gli esami.

11.	Sergente	SZÖLLÖSY Ladislao, 21° regg. art. da campagna.
12.	Serg. magg.	SACCO Aldo, 20° regg. art. da campagna.
13.	» »	VARRONE Pasquale, 15° regg. art. da campagna.
14.	» »	VELLA Ermes, 8° regg. art. da campagna.
15.	» »	IPPOLITO Ettore, 2° regg. art. da campagna.
16.	» »	BALDUZZO Armando, 7° regg. art. pesante camp.
17	» »	MEOZZI Carlo, 4° regg. contraerei autocamp.
18.	» »	ROCCAFORTE Filadelfio, 30° regg. art. da camp.
19.	» »	ZAMBON Enrico, 3° regg. art. da campagna.
20.	» »	MANIERI Michele, 26° regg. art. da campagna.
21.	» »	NERI Antonio, 10° regg. art. pesante camp.
22.	» »	DI STEFANO Michele, 26° regg. art. da campagna.
23.	» »	PASQUANTONIO Ernesto, 1° regg. art. da camp.

Sottufficiali del genio in eccedenza al corso in detta arma e ammessi a domanda al corso di artiglieria per aver superati gli esami.

24.	Serg. magg.	FRATTARELLI Francesco, 1° regg. radio Roma.
25.	» »	DELLA BELLA Renato, 2° regg. radio Novi Ligure.
26.	» »	VIGNI Gino, 2° regg. radio Novi Ligure.
27.	» »	PALAMA' Antonio, 1° regg. radio Roma.
28.	» »	FIORINO Espedito, reggimento ferrovieri Torino.
29.	» »	NICOLE Antonio, 10° regg. genio S. Maria C. V.

Sottufficiali dell'arma dei CC. RR. in eccedenza al corso di detta arma e ammessi a domanda al corso di artiglieria, per essere provvisti di titoli di studio.

30 Brigadiere CARLUCCINI Alfonso, legione CC. RR. Catanzaro.
31. Vice brigad. LIZZA Romeo, scuola centrale CC. RR. Firenze.
32 » » ARICO' Natale, legione CC. RR. Bologna.
33. » » DE VITIS Beniamino, legione CC. RR. Roma.
34. Brigadiere SANTINI Filippo, legione CC. RR. Torino.
35. » DILILLO Antonio, legione CC. RR. Roma.
36. » LOCORI Enrico, legione CC. RR. Genova.
37 Vice brigad. NADDEI Almerico, legione CC. RR. Messina.
38. » » CANNIZZO Gennaro, legione CC. RR. Bologna.
39. Brigadiere MISERENDINO Antonio, legione CC. RR. Messina.
40. » GANDINI Bruno, legione CC. RR. Torino.
41. » RULLI Pietro, legione CC. RR. Trieste.
42. » FRAU Rodolfo, legione CC. RR. Bologna.
43. » FILIERI Giuseppe, legione CC. RR. Roma.
44. » TINNIRELLO Rocco, legione CC. RR. Milano.
45. Vice brigad. DE ANGELIS Egisto, legione CC. RR. Palermo.
46. » » MARROCCO Gerardo, legione CC. RR. Roma.
47. » » PARASCANDOLO Benedetto, scuola centrale CC. RR. Firenze.
48. Brigadiere GALLO Germano, legione allievi CC. RR. Roma.
49 » PAMPANA Angelo, legione CC RR Genova.
50. » RUSSO Pericle, legione CC. RR. Bari.
51. » BORGIA Francesco, legione CC. RR. Genova.
52. » CANTONE Giuseppe, legione CC. RR. Roma

CORSO DEL GENIO.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio.

1. Serg. magg. DI VARNO Italo, 2° regg. genio Vercelli.
2. » » DI ROBERTO Gaetano, 7° regg. genio Firenze.
3. » » D'ADDARIO Carmine, 7° regg. genio Firenze.
4. » » CARNEMOLLA Corrado, 12° regg. genio Palermo.
5. » » GUGLIELMELLI Salvatore, 3° regg. genio Pavia.
6. » » PUGLISI Salvatore, 9° regg. genio Bari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 7. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1931 - Anno X.

In relazione al n. 64 della circolare 209 del *giornale militare* 1931, si comunicano i nomi degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e dei marescialli ordinari ammessi al corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per l'anno scolastico 1931-1932.

UFFICIALI SUBALTERNI DI COMPLEMENTO
IN SERVIZIO NELLE COLONIE.

Corso di fanteria.

1. Sottotenente CASALINO Ciro, XVIII battaglione eritreo.

Corso di artiglieria.

1. Sottotenente RICCARDI Carlo Emanuele, 2ª sezione artiglieria Sahariana.
2. Sottotenente MAMONE CAPRIA Vincenzo, 1ª batteria libica someggiata.

Corso del genio.

1. Sottotenente NERONI Pietro, compagnia zappatori-minatori genio Tripolitania.
2. Sottotenente SIRO BRIGIANI Giuseppe, compagnia zappatori-minatori genio Tripolitania.
3. Tenente PANTALONE Luigi, comando genio militare Eritrea.
4. Sottotenente CALCATERRA Salvatore, compagnia genio telegrafisti Tripolitania.

MARESCIALLI ORDINARI AMMESSI PER AVER SUPERATI GLI ESAMI.

Corso di fanteria.

1. Maresciallo ord. COLAPRICO Francesco, 66° reggimento fanteria.
2. » GAMBI Antonio, R.C.T.C. Somalia.
3. » SCIOSCIA Giuseppe, R.C.T.C. Cirenaica.
4. » DE MURO Michele, 63° reggimento fanteria.
5. » AGOSTINI Vincenzo, 50° reggimento fanteria.
6. » DE MATTÈ Pietro, 6° reggimento alpini.

Corso di artiglieria.

1. Maresciallo ord. GIOIA Luigi, 10° reggimento artiglieria pesante campale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 8. — CONCORSI E GARE. — **Gare di telegrafia e radiotelegrafia.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 7 gennaio 1932 - Anno X.

1. — Sono istituite gare annuali, di telegrafia e radiotelegrafia, per squadre di militari di truppa delle specialità telegrafisti e radiotelegrafisti del genio, per l'aggiudicazione a ciascuna delle due specialità di una coppa intitolata a S. Barbara e di medaglie: una d'oro, due d'argento e tre di bronzo.

2. — Le gare avranno luogo in Roma, secondo disposizioni dell'ispettore del genio negli ultimi giorni di novembre di ogni anno, presso l'8° reggimento genio e presso il I° reggimento R. T., rispettivamente per i telegrafisti e per i radiotelegrafisti.

I premi saranno consegnati ai vincitori il giorno di S. Barbara, 4 dicembre.

3. — Le coppe saranno assegnate ai battaglioni le cui squadre risulteranno vincitrici delle gare, consistenti nelle

prove da svolgersi secondo modalità che verranno in proposito emanate dall'ispettorato del genio.

Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo saranno assegnate, indipendentemente dai risultati di squadra, ai sei militari che riporteranno nelle prove le migliori classifiche.

Le coppe saranno tenute sino all'epoca della gara successiva presso i comandi di reggimento dei battaglioni che le avranno vinte e costituiranno ornamento delle sale convegno caporali e soldati.

Esse diverranno proprietà dei battaglioni che per tre anni consecutivi ne avranno ottenuta l'aggiudicazione. Assieme alla coppa verrà rilasciato anche un diploma in cui figureranno i nomi dei componenti la squadra vincitrice.

Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo saranno date individualmente ai militari che le avranno vinte.

Per ciascuna medaglia verrà rilasciato un diploma in due copie: una di queste verrà data al vincitore e la seconda al comando del rispettivo reggimento perchè sia conservata nella sala convegno.

I diplomi saranno firmati dall'ispettore del genio.

4. — Le gare consisteranno:

a) per i telegrafisti in una prova di ricezione e una di tramissione alla zona nell'apparato Morse.

b) per i radiotelegrafisti in una prova di ricezione ad udito, in cuffia, e in una di trasmissione alla zona dell'apparato Morse.

5. — Per partecipare alle gare tutti i reggimenti del genio invieranno, per l'epoca sopraindicata, presso l'8° reggimento genio di Roma, una squadra di cinque militari per ciascuno dei battaglioni telegrafisti prescelti fra i caporali maggiori, caporali e soldati della classe di leva, o volontari che non siano stati incorporati antecedentemente alla data di reclutamento della classe.

Il battaglione genio della Sardegna invierà una squadra di due telegrafisti.

I reggimenti radiotelegrafisti invieranno analogamente, presso la sede in Roma del I° reggimento, una squadra di cinque militari per ciascuno dei propri battaglioni, e di due militari per la compagnia R. T. della Sardegna, prescelti come sopra.

6. — Le commissioni giudicatrici saranno composte:

a) per la specialità telegrafisti;

il comandante dell'8° reggimento genio, *presidente;*

un ufficiale superiore dell'ispettorato .del genio, *membro;*

un ufficiale superiore del com. del genio del C. A. di Roma, *membro;*

due ufficiali inferiori, comandanti di compagnia telegrafisti, da destinarsi da due reggimenti che saranno designati volta per volta dall'ispettorato del genio, *membri.*

b) Per la specialità radiotelegrafisti;

il comandante del 1° reggimento R. T., *presidente;*

un ufficiale superiore dell'ispettorato, *membro;*

un ufficiae superiore del com. del genio del C. A. di Roma, *membro;*

due ufficiali inferiori, comandanti di compagnia R. T. da destinarsi da ciascuno dei due reggimenti, *membri,*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 9. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 75/13 - Granata da 75. — (Direzione generale di artiglieria). — 7 gennaio 1932 - Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per l'obice da 75/13 per l'impiego della granata da 75.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 10. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1932, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396 sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 31 dicembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. esercito, è stabilita, per l'anno 1932, come segue:

due generali di brigata per l'arma di fanteria;

tre generali di brigata per l'arma di artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

PREZZO L. 1,80

(410466) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1932 – ANNO X — 15 GENNAIO

SOMMARIO



PARTE PRIMA

N. 11 – **29 ottobre 1931** – Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1504, col quale sono modificati gli articoli 4 e 5 della «Fondazione capitano Corrado Venini», eretta in ente morale con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1816 . . . . . *Pag.* 37

» **12 – 13 novembre 1931** – Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1505, col quale viene modificato l'art. 2 dello statuto della «Fondazione generale Carlo Roggero», eretta in ente morale con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2009 . . . . . » 39

» **13 – 13 novembre 1931** – Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1506, col quale la «Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia», costituita col capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore del 74° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 41

» **14 – 10 dicembre 1931** – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1597 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. esercito. . . . . » 45

N. 15 – 17 dicembre 1931 – Anno X — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1596 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari . . . . . *Pag.* 47

» 16 – 14 gennaio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali delle varie armi e corpi comandati presso il centro chimico militare . » 49

» 17 – 14 gennaio 1932 – Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Lavoro straordinario o festivo del personale operaio. . . . . » 51

» 18 – 14 gennaio 1932 – Anno X — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Pubblicazione di un foglio d'ordini del tiro a segno nazionale. . . . . » 53

» 19 – 14 gennaio 1932 – Anno X — CONCORSI E GARE. — Partecipazione di militari a concorsi sportivi » 55

PARTE SECONDA

N. 20 – 23 novembre 1931 – Anno X — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1932 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori . . . . . *Pag.* 57

» 21 – 17 dicembre 1931 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9°, gruppo *A*). . . . . » 58

» 22 – 17 dicembre 1931 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*) . . . . . » 59

N. 23 – 17 dicembre 1931 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 27 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*). . . . . *Pag.* 59

» 24 – 17 dicembre 1931 – Anno X — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto che nomina il presidente dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . » 60

» 25 – 7 gennaio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in S. P. E. per l'anno 1932-X . » 61

» 26 – 7 gennaio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1932 . . . . . » 61

» 27 – 7 gennaio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti. . . . . » 62

» 28 – 7 gennaio 1932 – Anno X — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. della Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito . . . . . » 62

» 29 – 10 gennaio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1932 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . . . . » 63

» 30 – 14 gennaio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti le riparazioni del materiale del gruppo *C* . . . . . » 64

» 31 – 14 gennaio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253 del 1° semestre 1931-32. . » 65

N. 32 – 14 gennaio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatori) e ad anzianità degli ufficiali del corpo di amministrazione . . . . . *Pag.* 65

» 33 – 14 gennaio 1932 – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente veterinario in S. P. E. . . . . » 67

» 34 – 14 gennaio 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1908 . . . . . » 68

NOTIFICAZIONE . . . . . » 69

PARTE PRIMA

Circolare N. 11. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1504, col quale sono modificati gli articoli 4 e 5 della « Fondazione capitano Corrado Venini », eretta in ente morale con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1816. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 ottobre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 24 dicembre 1931 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1816, col quale la « Fondazione capitano Corrado Venini », costituita col capitale nominale di lire 5000 e destinata a favore dei militari di truppa che frequentano la casa del soldato di Milano, venne eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Riconosciuta l'opportunità di modificare gli articoli 4 e 5 dello statuto organico della detta fondazione, nel senso di stabilire che l'erogazione dei premi formati con la rendita annua, derivante dal capitale nominale della fondazione stessa, venga effettuata nella ricorrenza dello Statuto anzichè nel giorno del 4 novembre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 4 e 5 dello statuto della « Fondazione capitano Corrado Venini », approvato col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1816, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. « La rendita annua dell'ente, divisa in cinque parti eguali, sarà devoluta in premio — dietro proposta dei

dirigenti della « Casa del soldato di Milano » e previo parere favorevole dei rispettivi comandanti di corpo — a cinque militari di truppa che si siano meglio distinti durante l'anno per frequenza, per disciplina e per profitto nella casa del soldato di Milano, dimostrando virtù militari e civili e sentimenti patriottici.

L'assegnazione dei detti premi sarà effettuata nel giorno della ricorrenza dello Statuto ».

Art. 5. « Annualmente la commissione amministratrice della fondazione, indicata nel precedente art. 3, si riunirà 15 giorni prima della festa dello Statuto, per redigere il conto della rendita disponibile e per stabilire quali siano i militari meritevoli di premio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccota ufficiale nelle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 12. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1505, col quale viene modificato l'art. 2 dello statuto della « Fondazione generale Carlo Roggero », eretta in ente morale con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2009. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 novembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 24 dicembre 1931 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2009, col quale la « Fondazione generale Carlo Roggero », costituita col fondo di lire 15.000 nominali — in buoni novennali del tesoro 5 per cento — offerto dagli ufficiali del 231° reggimento fanteria, e destinata a favore del reggimento stesso, venne eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Accertato che, in seguito alla conversione dei buoni suindicati in buoni novennali anno 1940, il capitale nominale della detta fondazione è stato elevato a lire 15.500;

Attesa l'opportunità di modificare in conseguenza l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 dello statuto della « Fondazione generale Carlo Roggero », approvato con R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2009, è sostituito dal seguente:

« L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 15.500, in due buoni del tesoro, scadenti nel 1940, del rispettivo importo nominale di lire 15.000 e lire 500, intestati alla fondazione e depositati nella cassa del 231° reggimento fanteria.

Di detto capitale 15.000 lire nominali rappresentano il fondo di cui all'art. 1, offerto per la costituzione dell'ente, e lire 500 nominali l'incremento avutosi in dipendenza della conversione dei buoni novennali del tesoro con scadenza 1931, da cui era costituito il fondo stesso, in buoni del tesoro scadenti nel 1940 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 13. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1506, col quale la « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia », costituita col capitale nominale di lire 10.000 e destinata a favore del 74° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 novembre 1931 - Anno X. - (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 24 dicembre 1931 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge predetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia », costituita col capitale nominale di lire 10.000, rendita 3,50 per cento, proveniente da elargizioni fatte, nel 1866, dalle LL. AA. RR. Umberto e Amedeo di Savoia, già comandanti della brigata granatieri di Lombardia, e destinata a favore del 74° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia » a favore del 74° reggimento fanteria « Lombardia ».

Art. 1.

E' istituita a favore del 74° reggimento fanteria la « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia » col capitale di lire 10.000 nominali, rendita 3,50 per cento, costituito da elargizioni fatte a favore del disciolto 4° reggimento granatieri di Lombardia, (ora 74° reggimento fanteria), dalle prefate Altezze Reali, già comandanti la disciolta brigata granatieri di Lombardia.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 10.000 in titoli di consolidato 3,50 per cento, da convertirsi in certificati di rendita nominativi intestati alla fondazione e da depositarsi nella cassa di riserva del 74° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del comandante del 74° reggimento fanteria, che la presiede, e dei comandanti di battaglione.

Fungerà da segretario della commissione l'aiutante maggiore in prima.

Art. 4.

La rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2 sarà devoluta, conformemente alla volontà degli Augusti oblatori, a favore dei militari del reggimento, secondo il criterio discrezionale del comandante.

Nell'assegnazione di essa saranno tuttavia preferiti gli scopi di beneficenza a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa, restando in facoltà del comandante del reggimento di impiegare, eventualmente, la rendita stessa, quando ai suddetti scopi di beneficenza ritenga di provvedere con altri fondi a sua disposizione, in spese a favore dei sottufficiali od ufficiali del reggimento secondo le necessità del momento, accertate a suo giudizio insindacabile.

Art. 5.

L'erogazione della rendita sarà di massima effettuata il giorno 1° novembre d'ogni anno, festa del reggimento.

Art. 6.

Alla fine di ogni anno verrà inviato al ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione per l'anno stesso.

Roma, li 13 novembre 1931 - Anno X

Visto: d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro della guerra:
P. Gazzera.

N. 14. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1597 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. esercito.** — (Gabinetto). — 10 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 6, del 9 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 15. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1596 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari. — (Gabinetto). — 17 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 16. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento per gli ufficiali delle varie armi e corpi comandati presso il centro chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

Alla tabella allegato 6, della circolare 159 *giornale militare* dell'anno 1927, sono apportate le seguenti aggiunte:

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali subalterni e capitani....	Un colonnello, purchè della stessa arma o corpo da cui l'ufficiale dipende. In mancanza un colonnello come sopra, designato volta a volta dal ministro	Direttore del centro chimico militare	Un generale di divisione designato dal ministro
Maggiori	Colonnello come sopra e direttore del centro chimico militare	Un generale di divisione designato dal ministro	Un generale di corpo d'armata su designazione del ministro
Tenenti colonnelli.....	Colonnello come sopra; direttore del centro chimico militare e un generale di divisione designato dal ministro	Un generale di corpo d'armata designato dal ministro	Commissione centrale d'avanzamento
Colonnelli	Direttore del centro chimico militare e un generale di divisione designato dal ministro	Id.	Id.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 17. — PERSONALE OPERAIO. — Lavoro straordinario o festivo del personale operaio. — (Direzione generale artiglieria). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

In conformità delle disposizioni in vigore presso tutte le amministrazioni dello Stato, deve intendersi, di massima, vietato, d'ora innanzi, il lavoro straordinario e quello festivo da parte degli operai, borghesi e militari, in servizio presso gli enti dipendenti da questo ministero.

Conseguentemente rimane sospesa anche la facoltà data ai direttori degli enti stessi, col paragrafo 47, lettera *b*), del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra, di fare, eventualmente, eseguire entro il limite di cinque giorni, alla dipendente maestranza (compresi gli operai addetti ai lavori d'ufficio) fino ad un massimo di due ore giornaliere di lavoro straordinario.

Potrà essere consentita l'esecuzione di lavoro straordinario o festivo, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente nei casi di forza maggiore o di indilazionabili necessità di servizio; anche in tali casi però dovrà, sempre che possibile, essere chiesta tempestivamente la preventiva autorizzazione ministeriale. Solo per esigenze improvvise ed indilazionabili le direzioni potranno disporre direttamente il lavoro festivo o straordinario, riferendone però al ministero nel giorno stesso dell'inizio del lavoro.

Le presenti disposizioni non sono applicabili agli operai, ai quali, per il disposto del paragrafo 7 del già citato regolamento speciale, spetta la paga per tutti i giorni, compresi i festivi; a detti operai, peraltro, come già si è praticato finora, dovrà assicurarsi, sempre che sia possibile, il godimento del riposo settimanale, stabilito dalle norme vigenti.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 92 (secondo comma), modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2398 (circ. 52 *giornale militare* 1926), del regolamento generale per gli operai statali, in base alle quali le direzioni hanno facoltà di trattenere in servizio i dipendenti operai addetti agli uffici, fino all'ottava ora, senza corresponsione di alcun maggior compenso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 18. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Pubblicazione di un foglio d'ordini del tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

Ho determinato di far pubblicare un « Foglio d'ordini » del tiro a segno nazionale, che consterà di due parti: la prima comprenderà le disposizioni d'indole generale; la seconda, le nomine e sostituzioni dei presidenti di sezione, vicepresidenti, direttori e vicedirettori di tiro.

Le disposizioni ufficiali contenute nella prima parte assumeranno la denominazione unica di « notificazioni »; saranno contraddistinte con un numero progressivo per ogni anno e porteranno l'indicazione della fonte dalla quale provengono (circolare del *giornale militare* - legge - decreto Reale regolamento - circolare interna ministeriale, ecc.).

Il « Foglio d'ordini » non avrà periodicità fissa. I fascicoli saranno di volta in volta spediti direttamente ai comandi di corpo d'armata e di divisione, agli ispettori di mobilitazione, alle sezioni di tiro a segno, alle prefetture ed ai comandi di gruppo e di legione della M. V. S. N.

I comandi di divisione, entro il 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, comunicheranno direttamente al ministero, con semplice elenco, le nomine e variazioni del personale sopra indicato, valendosi di appositi moduli, che saranno ad essi inviati dal ministero.

Sarà in conseguenza sospeso l'invio al ministero delle determinazioni di nomina dei presidenti.

Per ragioni di principio, le norme di carattere generale inserite sul « Foglio d'ordini », saranno pubblicate anche sul *giornale militare*.

Gli ispettori di mobilitazione, in occasione delle ispezioni alle sezioni di tiro a segno, si accerteranno che la raccolta del « Foglio d'ordini » sia sempre tenuta al corrente.

Della presente circolare il ministero invia un congruo numero di estratti ai comandi di divisione militare, perchè siano diramati a tutte le sezioni di tiro a segno dipendenti ed ai comandi di legione della milizia volontaria della rispettiva circoscrizione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 19. — CONCORSI E GARE. — **Partecipazione di militari a concorsi sportivi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

1. — L'indirizzo generale dell'educazione fisica nell'esercito deve tendere ad elevare il livello medio delle qualità fisiche degli individui nei reparti, escludendo la specializzazione sportiva dei singoli.

La formazione di squadre specialisti e la loro partecipazione a competizioni sportive civili non è in armonia con detta finalità; nè è opportuna, non essendo possibile mantenere durante il periodo di servizio ai reparti anche quell'allenamento sportivo dei singoli che possa permettere di ben figurare nelle competizioni con individui appositamente allenati alle gare.

I militari prenderanno quindi, di massima, parte solo alle gare del normale addestramento militare considerate dai regolamenti o indette dal ministero.

2. — Tuttavia, allo scopo di consentire la continuazione dell'allenamento dei più rinomati campioni nazionali nel tempo in cui essi sono alle armi per obbligo di leva, detti campioni, dopo compiuta l'istruzione di recluta presso i corpi rispettivi, potranno essere trasferiti alla scuola centrale di educazione fisica, dove continueranno l'istruzione militare e in pari tempo servendosi di mezzi di cui dispone la scuola potranno continuare il loro addestramento sportivo.

Il ministero si riserva di ammettere alla scuola tali pochi militari nei limiti concessi dalla capacità di questa, scegliendoli tra quelli che gli saranno segnalati dal comitato olimpico nazionale italiano.

La eventuale partecipazione, alle gare civili, di tali campioni sarà regolata dal ministero, su richiesta di detto comitato.

3. — Così pure, allo scopo di non ostacolare, compatibilmente con le esigenze del servizio, anche lo sviluppo o il mantenimento delle qualità fisiche individuali, il ministero autorizza i comandanti di corpo a concedere che i militari dipendenti, aventi particolari requisiti sportivi, prendano eccezionalmente parte a qualche gara sportiva isolata (non

a cicli di gare), di singoli o di squadre, che abbia luogo nella stessa sede del corpo, o anche in località viciniori ma tali che implichino la concessione di un semplice permesso giornaliero.

I comandi di corpo, nel concedere tali autorizzazioni, terranno conto delle esigenze di servizio e si accerteranno dell'abilità dei concorrenti e della serietà della riunione.

4. — Ad ogni modo nelle gare indette da enti civili non possono mai partecipare militari in qualità di rappresentanti del corpo cui appartengono o quali rappresentanti *isolati* di società civili di cui fossero soci.

5. — La circolare 219 del *giornale militare* 1926 è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 20. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1932 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 novembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 119;
Visto l'art. 20 del R. decreto 21 marzo 1929 n. 629;
Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1927 che detta le norme per l'applicazione del R. decreto legge 20 gennaio 1927 n. 119, nella parte relativa ai depositi cavalli stalloni;

Decreta:

La commissione giudicatrice, di cui agli articoli 4 e 9 del decreto ministeriale 18 agosto 1927 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori per l'anno 1932, è così costituita:

Generale di brigata in S. P. E. AYMONINO cav. Aldo, capo del servizio ippico militare, *presidente;*

Prof. FOTTICCHIA gr. uff. Nello, titolare di zootecnia nell'istituto superiore agrario di Portici, rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste, *membro;*

Tenente colonnello di cavalleria in S. P. E. GIGLIOSI cav. Giglio, direttore di prima classe e comandante del personale dei depositi cavalli stalloni, *membro;*

Tenente di amministrazione in S. P. E. GERONIMO Antonino, *segretario*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte di conti.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 36, *foglio n.* 61.

N. 21. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9°, gruppo *A*). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 dicembre 1931 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a due posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9°, gruppo *A*) è costituita come appresso:

GUASCO cav. Giuseppe, tenente generale del genio, direttore superiore del servizio specialisti del genio, *presidente;*

VANNI gr. uff. prof. Giuseppe, direttore principale dell'istituto radiotelegrafico ed elettrotecnico del genio, *membro;*

SACCO cav. Luigi, colonnello del genio, direttore principale della officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio, *membro;*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il primo segretario PERUZY cav. dott. Vittorio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 22. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 dicembre 1931 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare, (grado II, gruppo *B*), indetto col decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX, è costituita come appresso:

GUIDETTI cav. Angelo, generale di divisione, ispettore dell'arma del genio, *presidente;*

CERA cav. Massimo, maggiore del genio, *membro;*

BELARDINELLI cav. Alfredo, ragioniere geometra capo del genio militare, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il consigliere D'ANGILLO cav. dott. Francescantonio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 23. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a 27 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 dicembre 1931 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisette posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado II, gruppo *B*), indetto col decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX, è costituita come appresso:

VERCELLI cav. Carlo, colonnello del genio, *presidente;*

DE MATTEIS cav. Gennaro, maggiore del genio, *membro;*

ALBANI cav. Luigi, capo disegnatore tecnico principale, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il primo segretario PERUZY cav. dott. Vittorio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 24. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto che nomina il presidente dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto). — 17 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 10, del 14 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, che disciplina il riordinamento dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

S. E. l'on. Achille STARACE è nominato presidente dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia a decorrere dal 7 dicembre 1931-X, in sostituzione di S. E. l'on. avv. Giovanni GIURIATI il quale dalla data stessa cessa da detta carica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Registro guerra n. 1, *foglio* 169. — SCRIVANTE.

N. 25. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in S. P. E. per l'anno 1932-X.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 gennaio 1932 - Anno X.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta, il ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1932-X per i colonnelli dell'arma di cavalleria in servizio permanente effettivo fino al colonnello STAGLIENO nob. cav. Gregorio compreso.

I documenti di avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno pervenire non oltre il 31 gennaio 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 26. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo sui quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1932.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali) - 7 gennaio 1932 - Anno X.

I limiti di anzianità per la iscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1932 degli ufficiali generali delle categorie in congedo, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 10 luglio 1930, n. 957, sono stabiliti come segue:

Generali in ausiliaria:

Generali di brigata: fino a MINNECI ALBAMONTE cav. Vincenzo escluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a CILLOCO cav. Ernesto, escluso.

Maggiore generale medico: LA GROTTERIA Pasquale.

Generali di riserva:

Generali di divisione: fino a TISI cav. Vittorio, escluso.

Generali di brigata: fino a BUTTA cav. Marco Giov. Battista, escluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a MERLO cav. Luciano, escluso.

Maggiori generali medici: fino a LOSCALZO cav. Vito, escluso.

Maggiori generali commissari: fino a VINCENZOTTI cav. Luigi, incluso.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al ministero (ufficio dei generali) entro il 15 febbraio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 27. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 gennaio 1932 - Anno X.

Nella commissione giudicatrice per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, di cui alle circolari 486 e 654 del *giornale militare* 1930, il colonnello di fanteria MORENO cav. Mario è sostituito dal pari grado DELLA VALLE cav. Enrico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 28. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. della Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 7 gennaio 1932 - Anno X.

Gli esami dei giovani della classe di prossima chiamata alle armi, aspiranti al conseguimento dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. eser-

cito, avranno luogo dal 21 al 28 febbraio prossimo, presso i battaglioni radiotelegrafisti e presso la compagnia radiotelegrafisti della Sardegna, con le stesse modalità seguite lo scorso anno (circ. 75 *giornale militare* 1931).

Le reclute in possesso del suddetto attestato potranno, compatibilmente con le esigenze organiche, scegliere il battaglione radiotelegrafisti o compagnia radiotelegrafisti della Sardegna, oppure il corpo di altra arma presso cui desiderano adempiere i loro obblighi di leva.

Le modalità per l'assegnazione di dette reclute ai vari corpi del R. esercito saranno indicate nella circolare di chiamata alle armi.

Il limite per la presentazione delle domande è fissato al 15 febbraio 1932-X. Entro il 5 marzo successivo, i comandi di battaglione radiotelegrafisti e della compagnia radiotelegrafisti della Sardegna comunicheranno, al comando del rispettivo reggimento, il numero dei candidati presentatisi agli esami e l'elenco nominativo di quelli ai quali sarà stato rilasciato l'attestato di che trattasi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 29. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1932 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali) — 10 gennaio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Decreta:

Articolo unico.

È nominata per l'anno 1932, a norma dell'art. 39 della legge 10 luglio 1930, n. 957, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in s. p. e. MODENA cav. Angelo, *presidente;*

Generale di divisione in s. p. e. SALVIONI cav. Filippo;

Generale di divisione in s. p. e. RUGGIERI cav. Donato;

Generale di brigata di artiglieria in s. p. e. DE ARCAYNE conte della Minerva cav. nob. don Camillo;

Generale di brigata di artiglieria in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in temporaneo servizio, BALDINI cav. Alberto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 10 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 30. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti le riparazioni del materiale del gruppo *C.* — (Direzione generale artiglieria). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

Riconosciuta la necessità di definire, previa una esauriente valutazione di tutti i dati ed elementi forniti dai corpi ed enti del R. esercito a mente della circolare n. 324 *giornale militare* 1931-IX, le norme per disciplinare in modo uniforme il servizio riguardante le riparazioni di materiali del gruppo C. e per attendere la pubblicazione del nuovo tariffario in corso di compilazione, prorogo fino al 30 giugno 1932-X le disposizioni impartite con la su citata circolare.

I corpi i quali prevedono di superare per i lavori di riparazione di cui trattasi pel secondo semestre dell'esercizio finanziario in corso, la somma di L. 2000, dovranno stipulare con gli assuntori del servizio, alle stesse condizioni e prezzi praticati durante il semestre testè scorso, appositi contratti, conformi al modello indicato nella circolare 363 *giornale militare* 1929.

Le copie conformi di tali contratti, corredate dai documenti prescritti, dovranno essere trasmesse a questo ministero per la approvazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 31. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253 del 1° semestre 1931-932. — (Ragioneria centrale). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

La trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253, delle variazioni avvenute nei materiali in carico agli enti militari, durante il 1° semestre 1931-932, è sospesa, fino alla emanazione di nuove disposizioni da parte del ministero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 32. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) e ad anzianità degli ufficiali del corpo di amministrazione. — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926), si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli, primi capitani e tenenti del corpo di amministrazione che debbono sostenere gli esperimenti per l'inscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1932 a scelta obbligatoria e ad anzianità.

Tenenti colonnelli (scelta obbligatoria):

BERARDO cav. Biagio.

Primi capitani (ad anzianità).

BARNESCHI Armando.
GUIDACE Giovanni.
FUSELLI Ettore.
TUMBARELLO Martino.
CHIAPPINI Guglielmo.
DE ANGELIS Filippo.
DE IULIIS Orazio.
CAVEDONI Riccardo.
GIANNETTI Raffaele.
PETRINI Arduino.
FERRERI Giovanni.
CASALINO Giovanni di Dio.

Tenenti (ad anzianità).

PAOLINI Fernando.
TIZIANI Lorenzo.
DEGLI INNOCENTI Fernando.
NOVELLI Giovanni.

Detti ufficiali si presenteranno alla ragioneria centrale di questo ministero il mattino del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami dalla circolare 559 *giornale militare* 1931.

Si fa riserva di comunicare direttamente ai corpi l'ammissione agli esami stessi di quegli ufficiali per i quali non sono ancora pervenuti i documenti di avanzamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 33. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 - Anno IX, per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 14 gennaio 1932 - Anno X.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 17 aprile 1931 - Anno IX (circolare 230 del *giornale militare* 1931), si porta a conoscenza la seguente graduatoria dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente veterinario S. P. E.:

1° DEGLI ESPOSTI Carmelo di Ettore, sottotenente veterinario di complemento.

2° ROMANO Raffaele di Michele, sottotenente veterinario di complemento.

3° BERNARDINI Oddo di Enrico, sottotenente veterinario di complemento.

4° TANZI Arturo di Dionisio, sottotenente veterinario di complemento.

5° SOMENZI Ormondo di Marco, sottotenente veterinario di complemento.

6° MANDATO Ciro di Annibale, sottotenente veterinario di complemento.

7° LOTTI Mario di Luigi, sottotenente veterinario di complemento.

8. CAGNONI Ugo di Giambattista, sottotenente veterinario di complemento.

9° LOMBARDI Domenico di Luigi, sottotenente veterinario di complemento.

10° POLESTRA Marino di Giambattista, sottotenente veterinario di complemento.

11° CONFORTI Giuseppe di Giovanni, sottotenente veterinario di complemento.

12° CANNAVO' Furio di Cesare, sottotenente veterinario di complemento.

13° TONI Angelo di Pietro, sottotenente veterinario di complemento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 34. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1908.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

E' stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1908.

La pubblicazione sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco LST 1 e 2 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo (L. 70) più le spese postali.

Gli ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, dovranno attenersi alle norme stabilite dalle circolari n. 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* del 1928.

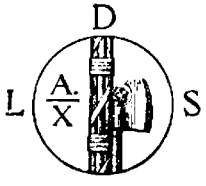
Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 dicembre 1931-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Brescia. . .	Il comune di Tremosine è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Campione in quella di « Campione del Garda ».	n. 1459 5 nov. 1931	280
Fiume . . .	I comuni di Volosca – Abbazia e di Apriano e le parti di territorio del comune di Mattuglie controsegnate nella pianta topografica vistata in data 19 settembre 1931 dall'ingegnere dirigente l'ufficio del genio civile di Fiume sono riuniti nell'unico comune di « Abbazia », alle condizioni fissate nelle deliberazioni 5 e 7 settembre 1931 e 11 febbraio 1931 rispettivamente dei comuni di Volosca – Abbazia, di Apriano e di Mattuglie.	n. 1470 13 nov. 1931	282
Ravenna Ferrara	Il confine fra i comuni di Conselice e di Argenta e le rispettive provincie di Ravenna e di Ferrara è stabilito in conformità del verbale di delimitazione in data 7 ottobre 1915.	n. 1538 26 nov. 1931	298
Trento . .	Il comune di Turano è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Valvestino »	n. 1528 16 nov. 1931	297

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 1,80

(4104660) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1932 - ANNO X — 22 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 35 – **17 dicembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1634 – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'unione militare . . . . . *Pag.* 73

» 36 – **28 dicembre 1931** - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1632 – Musica presidiaria del corpo d'armata di Roma . . . . . » 75

» 37 – **28 dicembre 1931** - Anno X — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1633 – Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra . . . . . » 77

PARTE SECONDA

N. 38 – **31 dicembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*) . . . . . *Pag.* 79

N. **39 – 7 gennaio 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*) *Pag.* 79

» **40 – 14 gennaio 1932** – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia . . . . . » 80

» **41 – 18 gennaio 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario . . . . . » 82

» **42 – 21 gennaio 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932. . . . . » 90

» **43 – 21 gennaio 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 92

» **44 – 21 gennaio 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la costituzione dei depositi esplosivi – Edizione 1931 . . . . . » 92

NOTIFICAZIONE . . . . . » 94

PARTE PRIMA

Circolare N. 35. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1634 – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'unione militare.** — (Gabinetto). — 17 dicembre 1931 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 15 gennaio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'unione militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 36. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1632 - Musica presidiaria del corpo d'armata di Roma.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 15 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La musica della brigata granatieri cessa di avere tale denominazione ed assume quella di musica presidiaria del corpo d'armata di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 37. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 1633 - Nominá a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 15 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai sottufficiali e militari di truppa in congedo delle varie armi, mutilati ed invalidi di guerra, sono estese le disposizioni del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929. (circ 270 G.M. 1° 29)

Art. 2.

Per la nomina a sottotenente di complemento dei mutilati ed invalidi di guerra che rispondano a tutti gli altri requisiti e che si sottopongano alle prove od esperimenti, prescritti dal citato testo unico, si prescinde dalla idoneità fisica.

Art. 3.

Gli ufficiali nominati in base alla presente legge prestano servizio di prima nomina presso un ufficio od un reparto a seconda delle loro attitudini fisiche e vengono, all'atto della nomina stessa, inscritti nel ruolo speciale previsto dall'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Gli ufficiali anzidetti sono compresi nel numero medio dei sottotenenti di complemento che possono essere annualmente assunti per tale servizio giusta la legge di bilancio.

Ad essi non sono applicabili per il solo titolo acquisito per la nomina ad ufficiale, in base alla presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la guerra di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PARTE SECONDA

Circolare N. 38. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado II, gruppo *B*):** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1931 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado II, gruppo *B*), indetto col decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX, è costituita come appresso:

CAMPOLMI cav. Giovanni, tenente generale del servizio tecnico di artiglieria, *presidente;*

SARRACINO cav. Luigi, colonnello del servizio tecnico di artiglieria, *membro;*

MORETTI cav. Silvio, primo capotecnico di artiglieria e genio, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il primo segretario PERUZY cav. dott. Vittorio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 39. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria (grado II, gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 gennaio 1932 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria (grado II, gruppo *B*), indetto col decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX, è costituita come appresso:

MONTEFINALE cav. Tito, generale di corpo d'armata, ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

SARRACINO cav. Luigi, colonnello del servizio tecnico di artiglieria, *membro;*

BIANCHI cav. uff. Pietro, ragioniere capo di artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il primo segretario PERUZY cav. dott. Vittorio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 40. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 gennaio 1932 - Anno X

1. — Il 1° marzo 1931 avrà inizio, presso l'istituto geografico militare, un corso di topografia al quale potranno concorrere a loro domanda capitani con anzianità non superiore a quella del 1° gennaio 1927 e che abbiano riportate negli ultimi due anni classifiche non inferiori al buono con tre.

Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è fissato in 20.

2. — Il corso avrà la durata di due anni. Durante il suo svolgimento gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare. Al termine del corso, gli ufficiali che avranno tratto migliore profitto potranno essere trattenuti presso l'istituto per i servizi tecnici.

3. — Le domande in carta libera saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo alla direzione dell'istituto per il giorno 10 febbraio 1932, corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo agli studi ed agli incarichi di carattere geodetico,

astronomico, topografico od affini, eventualmente assolti, ed alla presunta capacità a seguire, con profitto, il corso desiderato.

Detto rapporto dovrà altresì contenere una nota informativa sulle qualità di robustezza fisica e ottima vista dell'ufficiale e sulla maggiore o minore adattabilità a periodi di vita dura e disagiata per lavori geo-topografici in Italia ed oltre mare;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. — I richiedenti saranno sottoposti ad un esperimento di disegno, per valutarne essenzialmente il criterio topografico e l'occhio, su un modello e con norme che l'istituto invierà ai corpi.

5. — Una speciale commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali, i titoli di studio, ed i saggi dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

6. — La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi e ne darà direttamente avviso ai corpi per la presentazione di detti ufficiali il mattino del 29 febbraio alla sede dell'istituto ove agli effetti amministrativi essi passeranno « assegnati ».

7. — Durante il primo anno di corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia.

8. — Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli di proprietà.

A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante durante i lavori di campagna, nonchè le funzioni di attendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 41. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 gennaio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539 relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. esercito, convertito in legge con la legge 10 dicembre 1931, n. 1597;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami:

a) per 40 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. esercito;

b) per 15 posti di tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel R. esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S. P. E. e di complemento di qualsiasi arma o corpo, i sottufficiali ed i militari di truppa, sia in servizio, sia in congedo, nonchè i medici e i chimici farmacisti civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 non più tardi del 15 marzo 1932, al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), presentandola al comando del distretto cui sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente da cui dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a ufficiale in S. P. E. nel corpo sanitario militare.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° per tutti indistintamente i concorrenti, se medici:

a) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo (oppure certificato di abilitazione rilasciato dalla competente università e debitamente legalizzato, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione. In tal caso egli dovrà comprovare l'impossibilità di produrre il diploma originale);

oppure: diploma di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) certificato della segreteria della competente università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea, e nell'esame di abilitazione;

c) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

2° per tutti indistintamente i concorrenti, se chimici farmacisti:

d) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, o copie notarili dei medesimi;

oppure: diploma originale di laurea in chimica e farmacia (o copia notarile di esso), o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia (o copie notarili di essi), se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

Per il certificato di abilitazione (in sostituzione del diploma originale di abilitazione o della relativa copia notarile), vale quanto è detto per i medici alla lettera *a*);

e) certificato della segreteria della competente università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea, di diploma in farmacia, e nell'esame di abilitazione;

f) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre.

3° per gli ufficiali di complemento, inoltre:

g) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale la copia stessa proviene;

h) certificato di stato libero, oppure certificato comprovante l'atto di matrimonio se il concorrente è ammogliato (l'uno e l'altro certificato debitamente legalizzati).

Al certificato di matrimonio deve essere allegato un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire l'esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399. I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso stesso, chiedere al ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali. La nomina dei vincitori del concorso, che siano già ammogliati e che

non avranno ottemperato alla disposizione ora riferita, oppure non avranno ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

i) certificato di penalità (in carta da bollo da L. 10) di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda e rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante è nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

l) certificato di moralità e di buona condotta, in data anteriore di non più di un mese a quella di presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (detto certificato deve essere redatto in carta da bollo da L. 5, oltre ai diritti di segreteria, e deve essere conforme al mod. 23 annesso al regolamento per il reclutamento del R. esercito);

m) la propria fotografia con la firma autenticata da un R. notaio (oppure anche, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende).

4° per i concorrenti che non siano ufficiali: i documenti di cui ai precedenti numeri 1 o 2 e tutti quelli di cui alle precedenti lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed inoltre:

n) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dall'ufficio di stato civile del luogo (o dei luoghi) di domicilio e legalizzato dal presidente del tribunale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *n*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Art. 4.

Le autorità riceventi restituiranno agli interessati le domande che entro il termine suddetto del 15 marzo 1932 non fossero corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3, compilati secondo le modalità prescritte, non

essendo ammessa per alcun motivo la facoltà di farli pervenire dopo la data sopra indicata.

Nel restituire le domande documentate in modo irregolare, dette autorità ne specificheranno i motivi, e nel contempo ne daranno comunicazione al ministero.

Inoltreranno invece, per il tramite gerarchico, le domande regolari, facendole pervenire al ministero, con tutti i documenti prescritti, non oltre il 30 aprile 1932, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa.

Alle domande dei concorrenti che non siano ufficiali in S. P. E. le autorità riceventi dovranno inoltre allegare:

a) una dichiarazione, compilata in forma collegiale da un ospedale militare, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle colonie;

b) le informazioni della R. prefettura e dell'arma dei CC. RR. sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Per i concorrenti che non siano ufficiali allegheranno infine:

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914).

Art. 5.

Il ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel tramite dell'autorità militare alla quale presentarono la domanda dell'ammissione a concorso stesso, della data in cui dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma per soste-

nere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati dalle seguenti commissioni, composte di 7 ufficiali medici (6 membri e un presidente) ed un ufficiale medico segretario, quest'ultimo senza diritto a voto, per i concorrenti medici; di tre ufficiali del corpo sanitario (un presidente e 2 membri) e di un ufficiale del corpo sanitario, segretario, quest'ultimo senza diritto a voto, per i concorrenti chimici farmacisti.

Il presidente, i membri e i segretari delle due commissioni saranno nominati dal ministro della guerra.

La commissione per i candidati medici potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica. Le due sottocommissioni funzioneranno riunite per la prova scritta di igiene militare.

Art. 7.

Ogni membro di ciascuna commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in ventesimi dei punti a questa attribuiti. Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate fra loro e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto d'esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciacun candidato per i titoli speciali di carriera ed i titoli scientifici ogni membro disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun membro divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli. Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiene 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto d'esame pel coefficiente 4 e il punto di valutazione di titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per cinque.

Art. 8.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che nella valutazione dei titoli scientifici e dei titoli speciali

di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in S. P. E. è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10 ventesimi, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12 ventesimi.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportata una votazione inferiore a 10 ventesimi perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subìta, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che senza giustificato motivo non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti medici o tenenti chimici farmacisti in S. P. E., in base al presente decreto, assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado quella sotto la quale la nomina verrà effettuata.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Programmi d'esame per il concorso alla nomina a tenente medico in S. P. E.

PROVA I. — *Clinica medica e chirurgica* (orale e pratica).

Dalla commissione viene assegnato al candidato un malato di malattia medica od uno di malattia chirurgica; il candidato lo esamina e ne illustra i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della commissione. La commissione porta speciale attenzione sul modo con cui il candidato ha proceduto all'esame dell'ammalato ed ha rilevato i sintomi della malattia.

PROVA II. — *Anatomia topografica* (orale e pratica).

La commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a disposizione della commissione. Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1ª regione sopraioidea;
2ª » sottoioidea;
3ª » carotidea;
4ª » sopraclavicolare;
5ª » sottoclavicolare e deltoidea;
6ª » antero-laterale della parete addominale;
7ª » del canale inguinale;
8ª » crurale;
9ª » dell'ascella;
10ª » della piega del gomito;
11ª » posteriore del polso e dorsale della mano;
12ª » anteriore del polso e palmo della mano;
13ª » ginocchio (anteriore e posteriore);
14ª » del collo del piede e dorsale del piede.

PROVA III. — *Igiene militare* (scritta).

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle 8 ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

Programmi d'esame per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in S. P. E.

PROVA I. (scritta).

Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica e tossicologica. Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore, consegnando poscia lo scritto alla commissione esaminatrice.

PROVA II. (orale).

Prova pratica di analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione, che consegnerà alla commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la commissione.

PROVA III.

Prova orale di materia medica nella parte attinente ai farmacisti - Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Registro guerra n. 2, *foglio n.* 211. — SCRIVANTE.

N. 42. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932. — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 gennaio 1932 - Anno X.

Sciogliendo la riserva espressa nella circolare 361 del *giornale militare* 1931, il ministero precisa, nella seguente tabella, i limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S.P.E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno in corso:

ARMA O CORPO	Ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (ediz. 1931) nella quale trovasi indicato		
	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	TASSONE Giuseppe 61/1	POLI Mario 69/1	SCARDUZIO Antonino 85/1
Fanteria	MILLOTTI Mario 164/2	RONCO Francesco 237/2	LONGOBARDI Giuseppe 329/1
Cavalleria	BOCCACCI MARIANI Vincenzo 439/1	MOLLICA Guido 450/1	GRAZIANO Giovanni 459/2
Artiglieria	ROSSANI Francesco 508/2	CHIARLONI Pietro 544/2	MARINI Antonio 579/2
Genio	TRIVERO Mario 612/2	ALBERTINI Antonio 625/1	PAONESSA Francesco 634/2
Corpo sanitario — *Medici*	DAL COLLO Augusto 675/1	LISTA Domenico 689/1	—
Corpo sanitario — *Farmacisti*	SICCARDI Guido 708/2	FANTOZZI Luigi 710/1	—
Corpo di commissariato — *Commissari*	BONAJUTO Antonino 719/1	GALEOTTI Filippo 722/2	VITALI Nunzio 725/2
Corpo di commissariato — *Sussistenza*	ARRI Onorato 733/2	MAGLIANO Ernesto 736/2	CALCATERRA Francesco 739/1
Corpo di amministrazione	VIZZARDELLI Alfredo 750/2	GAFFOGLIO Modesto 760/2	—
Corpo veterinario	—	SORDI Giovanni 801/1	MENICUCCI Ilio 804/2

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 43. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 21 gennaio 1932 - Anno X.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico).

La guerra mondiale 1914-1918 - Compilazione dell'archivio di Stato germanico - Traduzione del generale di divisione Ambrogio Bollati - Vol. VII - Prezzo di copertina L. 22.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici, segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 44. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per la costituzione dei depositi esplosivi - Edizione 1931.** — (Direzione generale del genio). — 21 gennaio 1932 - Anno X.

Sono state pubblicate le « *Norme per la costituzione dei depositi esplosivi* », edizione 1931.

La suddetta pubblicazione sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, distribuita come qui di seguito viene indicato.

Comandi, corpi ed uffici:

Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della marina (ufficio del capo di S. M.)	»	2
Ministero della marina (Direzione centrale genio militare ed uffici dipendenti)	»	8
Ministero dell'aeronautica (ufficio centrale demanio)	»	10
Ministero dell'interno - Direzione centrale di pubblica sicurezza	»	3
Ministero dell'interno - Organo centrale interministeriale per la protezione antiaerea	»	2

Ministero della guerra:

Gabinetto del ministro	copie	1
Ufficio coordinamento . —	»	2
Comando del corpo di S. M.	»	5
Direzione generale del genio	»	3
Direzione generale di artiglieria	»	3
Direzione del centro chimico militare	»	2
Ispettorato dell'arma del genio	»	4
Ispettorato dell'arma di artiglieria	»	4
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	4
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	4

Scuole:

Scuola di guerra	copie	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di A. e G.	»	1
R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Scuola di applicazione di A. e G.	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di F. e C.	»	1
R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Scuola di applicazione di fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuole centrali	»	1
Scuola centrale del genio	»	2
Scuola centrale di artiglieria	»	1
Scuola allievi ufficiali complemento del genio (Verona)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Comando generale CC. RR.	»	1
Comandi di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata e delle isole	»	3

Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	copie	2
Uffici delle fortificazioni	»	7
Stabilimenti e direzioni di artiglieria	»	1
Officine del genio militare	»	2
Istituto centrale di R. T. ed E. (Roma)	»	1
Comandi reggimenti del genio, battaglione misto della Sardegna e gruppo aerostieri	»	2
Centro studi zappatori-minatori di Pavia	»	1
Biblioteche militari	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	1
Museo storico del genio	»	1
Uffici coloniali:		
Comando genio della Tripolitania	copie	5
Comando genio della Cirenaica	»	5
Comando genio dell'Eritrea	»	3

L'ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita della pubblicazione agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è fissato in L. 3,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Circolare n. 198 del 22 dicembre 1931 del ministero dell'agricoltura e delle foreste circa il conferimento dei posti disponibili nel ruolo del personale subalterno dei servizi della meteorologia e della geofisica.

Con riferimento al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 10, del 14 gennaio u. s. si comunica che nel ruolo del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica sono disponibili:

2 posti di inserviente;

3 posti di custode.

Coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le amministrazioni statali (invalidi, ex combattenti, non ex combattenti) dovranno, qualora aspirino ad essere sistemati nei posti del ruolo anzidetto, presentare, non più tardi del 31 gennaio 1932, all'ufficio presso il quale prestano servizio, apposita regolare istanza, da indirizzarsi al ministero dell'agricoltura e delle foreste (direzione generale dell'agricoltura).

Nella domanda dovrà essere dichiarato che l'istante accetta, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Si avverte a tale proposito, che coloro i quali conseguiranno la nomina saranno destinati a prestare servizio presso osservatori meteorologici in alta montagna.

A corredo delle istanze, che dovranno essere scritte e sottoscritte dagli aspiranti, e contenere il preciso loro indirizzo, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del 1° gennaio 1932 na compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato del podestà del comune di origine dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini della presente sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. del R. decreto 29 naio 1929, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, annotati dalle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare le loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

8° i titoli di studio eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data della presente. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Le domande, previa l'annotazione della data di presentazione, dovranno essere trasmesse alla direzione generale dell'agricoltura, di questo ministero, di volta in volta che saranno comunicate dagli aspiranti.

Per coloro che prestino comunque servizio non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, i capi di ufficio completeranno la documentazione delle istanze, unendovi apposito foglio di informazioni dal quale specificatamente risultino:

1) la data di assunzione in servizio straordinario, colla indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata;

2° la qualità e la durata del servizio prestato;

3° la capacità, l'operosità e la diligenza;

4° la condotta privata e il sentimento nazionale.

Nel foglio di informazioni sarà inoltre espresso il giudizio complessivo con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

È titolo di preferenza l'aver prestato servizio militare negli alpini o la dimostrazione di aver vissuto in alta montagna.

Si prega di prendere atto della presente circolare e di darne sollecita comunicazione, per norma, a tutti gli uffici dipendenti ed agli interessati.

Roma, 22 dicembre 1931 - Anno X.

Il Ministro: ACERBO.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

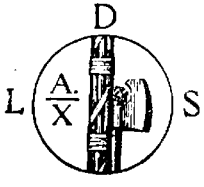
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4104660) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1932 - ANNO X — 29 GENNAIO

SOMMARIO



PARTE PRIMA

N. 45 ▲ **28 dicembre 1931** - Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1703 - Limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito . . . . . *Pag.* 99

» **46 – 30 dicembre 1931** - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico (circolare n. 364 del *giornale militare* 1930). . . . . » 101

» **47 – 14 gennaio 1932** - Anno X — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Iscrizione dei balilla alle sezioni di tiro a segno . . . . . » 103

» **48 – 28 gennaio 1932** - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento sciistico . . . . . » 105

» **49 – 28 gennaio 1932** - Anno X — UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggi di categoria e cessazione dai ruoli del R. esercito . . . . . » 109

PARTE SECONDA

N. 50 – 31 dicembre 1931 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932 *Pag.* 113

» **51 – 28 gennaio 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 114

» **52 – 28 gennaio 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . » 115

» **53 – 28 gennaio 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X . . . . . » 115

PARTE PRIMA

Circolare N. 45. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1703 - Limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1931 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aver modo di trattenere in servizio i sottotenenti maestri direttori di banda dopo che abbiano raggiunto il limite di età di 60 anni stabilito dalla legge per la loro cessazione dal servizio effettivo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottotenenti maestri direttori di banda del Regio esercito possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di età stabilito dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, con concessioni da rinnovarsi, di anno in anno, fino al 65° anno di età, semprechè conservino la piena idoneità fisica e professionale, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1931 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 87. — MANCINI.

N. 46. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico (circolare n. 364 del *giornale militare* 1930).** — (Gabinetto). — 30 dicembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Visto l'art. 12 della legge 17 aprile 1930, n. 458;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1930, che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta;

Decreta:

Nell'allegato n. 2 alle norme esecutive per l'applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, approvato col decreto ministeriale citato, è soppressa la nota (1) in calce alla tabella ed il corrispondente richiamo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1932 - Anno X
Guerra, registro n. 1, foglio n. 144.

N. 47. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Iscrizione dei balilla alle sezioni di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

In seguito ad accordi intervenuti con la presidenza dell'opera nazionale balilla, questo ministero determina:

1. A partire dal 1° gennaio 1932, fino a nuova disposizione, resta sospesa l'iscrizione al reparto A (allievi tiratori) delle sezioni di tiro a segno, di cui al n. 25 della circolare 368 *giornale militare* 1930, dei giovani che non abbiano compiuto i 14 anni.

2. I balilla, che attualmente siano iscritti al reparto A delle varie sezioni di tiro a segno, dovranno esserne cancellati d'ufficio, fatta eccezione per coloro che nel 1932 verranno a compiere il 14° anno di età, che potranno continuare ad esservi iscritti.

3. Per effetto di tali disposizioni, il reparto A, delle sezioni di tiro a segno, sarà in avvenire costituito esclusivamente da avanguardisti dai 14 ai 16 anni, salva, per il 1932, l'eccezione di cui al numero precedente.

4. I comandi delle divisioni militari riceveranno dal ministero un congruo numero di esemplari della presente circolare, che dirameranno ai comitati provinciali dell'opera nazionale balilla, per le opportune comunicazioni agli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 48. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento sciistico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 gennaio 1932 - Anno X.

L'addestramento sciistico si prefigge:

a) di abilitare e perfezionare gli ufficiali delle truppe alpine nell'uso dello sci;

b) di dare al militare, che abbia attitudine all'uso dello sci, una uniformità di metodo tecnico ed un addestramento professionale rispondente alle necessità di impiego — individuale e collettivo — nelle varie contingenze di guerra.

L'addestramento sciistico comprende:

a) addestramento sciistico invernale;

b) addestramento degli ufficiali;

c) esercitazioni sciistiche estive di perfezionamento.

A) Addestramento sciistico invernale.

Organizzazione. — Ciascun comando di brigata alpina, sulla base delle direttive, che riceverà dall'ispettorato delle truppe alpine, disporrà perchè ognuno dei dipendenti reggimenti alpini e di artiglieria da montagna svolga per ogni battaglione o gruppo — o anche per più battaglioni o gruppi — un periodo di addestramento sciistico invernale.

I comandi di reggimento ne cureranno l'organizzazione e lo sviluppo, valendosi all'uopo di ufficiali istruttori idonei allo speciale servizio.

Durata. — Di massima durerà dai 30 ai 40 giorni.

L'inizio sarà subordinato alle condizioni della neve in montagna e alla data delle escursioni invernali, per dar modo agli sciatori di parteciparvi coi propri reparti.

Zone. — L'addestramento sciistico invernale dovrà di norma svolgersi nella zona di ciascun reggimento, eccezionalmente in altre zone, previo accordo, se necessario, fra i comandanti di brigata alpina e autorizzazione dei comandi di corpo d'armata interessati. I comandi di brigata alpina comunicheranno alle autorità territoriali le località prescelte e le date di inizio stabilite.

I comandi di reggimento predisporranno per tempo gli alloggiamenti, i materiali di equipaggiamento sciistico e gli altri mezzi necessari.

Scelta degli sciatori. — Gli sciatori saranno scelti fra quei militari che posseggono requisiti di resistenza fisica, passione per la montagna, attitudine, conoscenza nell'uso degli sci. Dovranno essere comandati:

a) due subalterni per battaglione alpini; uno o due per gruppo di artiglieria da montagna.
Detti ufficiali di norma saranno in S. P. E. ma potrà essere comandato qualche subalterno di complemento, in servizio di 1ª nomina, che abbia particolari attitudini;

b) un sottufficiale per battaglione o gruppo;

c) da 10 a 15 sciatori per compagnia alpina, da 5 a 10 per batteria da montagna, compresi in dette aliquote gli sciatori del comando di reggimento, battaglione o gruppo.

Istruttori. — Debbono essere scelti fra quelli nominati *istruttori scelti* o *istruttori di sci* in base alla circolare numero 651 del 23 dicembre 1931-X.
Ad ogni 50 sciatori sarà addetto un ufficiale inferiore istruttore.

Personale sanitario. — Sarà scelto possibilmente fra i militari pratici della montagna e che abbiano attitudini allo sci.

Equipaggiamento. — Oltre il normale equipaggiamento dell'alpino, stabilito per le escursioni invernali, saranno distribuiti allo sciatore:

1 paio di pantaloni di panno grigio-verde;
1 maglione di lana da sciatore;
2 paia di calze di lana;
1 paio di guanti di lana;
1 paio di scarpe da sciatore;
1 paio di fasce gambiere di panno;
1 funicella da valanga;
1 pacchetto di medicazione.

Sviluppo delle esercitazioni. — Il programma di addestramento comprende due periodi:

1° istruzione tecnica;

2° addestramento militare;

che possono in pratica compenetrarsi e sovrapporsi.

1° L'istruzione tecnica avrà breve durata (circa 10 giorni). Suo scopo uniformare gli sciatori nell'uso dello sci, in quanto esso può rispondere a necessità militari.

In sintesi lo sciatore deve poter compiere marce su terreno vario e con un carico non lieve quale: il sacco, il moschetto, le munizioni, le vettovaglie di riserve, ecc.

La breve durata di questa parte dell'istruzione richiede che siano esclusi tutti quei formalismi che hanno per scopo il perfezionamento del singolo a naturale svantaggio della massa, senza tralasciare però la cura della forma, che serve a dare allo sciatore equilibrio ed elasticità nei movimenti;

2° l'addestramento militare ha lo scopo di esercitare gli sciatori, individualmente e collettivamente, a muovere ed a operare in montagna.

Esso dovrà comprendere:

istruzioni teorico-pratiche per la preparazione degli sciatori alle marce (diurne e notturne), ai servizi di pattuglia, di corrispondenza e di collegamento;

esercitazioni di reparto sul servizio di esplorazione e di sicurezza;

esercitazioni di tiro, individuali e di combattimento;

esercitazioni di combattimento;

trasporto di mitragliatrici, viveri, munizioni e feriti sulla neve;

costruzione ed occupazione di trinceramenti e di ricoveri di neve;

istruzione sui pericoli della montagna in inverno e conseguenti misure precauzionali e di pronto soccorso.

Gli sciatori di artiglieria da montagna attenderanno in modo particolare alle seguenti istruzioni speciali:

scelta di itinerari e posizioni;

sistemazione di osservatori di artiglieria;

collegamenti in genere.

Classifica degli sciatori. — Al termine dell'addestramento, sulla base dell'abilità sciistica e delle attitudini alpine, gli sciatori verranno classificati: *ottimi, buoni, sufficienti.* La classifica dovrà essere riportata sui documenti matricolari.

Gare e premi. — Al termine del periodo di addestramento sciistico invernale saranno svolte gare di reggimento o di brigata alpina. Esse dovranno avere carattere militare.

Sono assegnate le seguenti somme pel conferimento di premi:

a ciascun comando di reggimento alpini o di artiglieria da montagna: lire 100 per ogni gruppo di 10 sciatori o frazione di esso;

a ciascun comando di brigata alpina: lire 1000;

all'ispettorato delle truppe alpine: lire 1500.

B) Addestramento sciistico degli ufficiali.

Tutti gli ufficiali delle truppe alpine debbono saper sciare. Allo scopo di mantenerli in esercizio (specialmente quelli che non hanno comando di truppa), i comandanti di corpo sono autorizzati ad inviare settimanalmente per turno gli ufficiali ad esercitarsi sui campi sciistici più vicini, sempre quando naturalmente non abbiano modo di praticare lo sci sul posto.

Di massima l'ufficiale non dovrà stare assente dalla sede più di un giorno per settimana; a giudizio però del comandante del corpo l'assenza potrà prolungarsi quando esigenze di addestramento lo consiglino.

Gli ufficiali saranno considerati in servizio isolato e pertanto sarà loro rilasciato regolare certificato di viaggio.

C) Esercitazioni sciistiche estive.

Per le esercitazioni sciistiche estive di perfezionamento valgono le disposizioni di cui alla circolare 651 del *giornale militare* 1931 Anno X - dispensa 68.

La presente circolare sostituisce la circolare 610 del *giornale militare* 1926, che è pertanto abrogata.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 49. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Passaggi di categoria e cessazione dai ruoli del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 gennaio 1932 - Anno X.

Per poter provvedere alla tempestiva e periodica sistemazione della posizione di stato degli ufficiali di complemento e di riserva, a misura ch'essi raggiungano i limiti di età, rispettivamente fissati dalla legge 24 marzo 1930, n. 459, art. 1, lettera *a*) e dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, art. 47, si stabilisce quanto appresso:

I comandi di divisione militare e le direzioni di commissariato, di sanità e gli uffici veterinari di corpo d'armata (per gli ufficiali superiori) ed i comandi di distretto (per gli ufficiali inferiori) provvederanno a segnalare a questo ministero direzione generale personale ufficiali — gli ufficiali di complemento e di riserva, eventualmente in forza, i quali, avendo compiuto i limiti di età di cui alle sopracitate leggi, debbono, d'ufficio, essere rispettivamente inscritti nella riserva o cessare di appartenere ai ruoli degli ufficiali del R. esercito.

A tal uopo, le autorità interessate invieranno trimestralmente, e non oltre il quindicesimo giorno dal termine di ogni trimestre, con inizio dal 15 aprile p. v., la proposta individuale (mod. *A*) relativa ai singoli ufficiali di complemento che nel trimestre stesso hanno raggiunto il limite di età per essere trasferiti nella riserva, e la proposta (mod. *B*) relativa a ciascun ufficiale di riserva che deve cessare di appartenere ai ruoli per aver raggiunto il rispettivo limite di età.

In tali proposte saranno indicate: la categoria e l'arma (o corpo) cui l'ufficiale appartiene, nonchè i dati matricolari richiesti con gli allegati modelli *A* e *B*.

Le proposte relative all'ultimo trimestre dell'anno testè decorso saranno trasmesse il 15 febbraio p. v. e dovranno essere estese a tutti gli ufficiali, la cui età, fino al 31 dicembre 1931, sarà tale da rendere comunque necessaria, per ognuno di essi, o la iscrizione nel ruolo della riserva o la cessazione dai ruoli degli ufficiali del R. esercito.

Nei casi in cui gli ufficiali, tuttora inscritti nel ruolo del complemento avessero anche oltrepassato i limiti di età com-

patibili con la permanenza nel ruolo della riserva, essi saranno senz'altro proposti, opportunamente adattando il modello *B*, per la cessazione dai ruoli.

Per gli analoghi provvedimenti, determinati da parziale e totale inidoneità fisica degli ufficiali (art. 51 — modificato dall'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 459 — e 54 della citata legge 11 marzo 1926, n. 397), le proposte, corredate dei relativi documenti sanitari, dovranno invece essere inviate, di volta in volta e con le consuete modalità, a questo ministero, non appena espletate le necessarie pratiche medico-legali.

La circolare 480 del *giornale militare* 1925 è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MOD. *A.*

Comando della divisione militare di ..... (o direz. di commissariato, o direz. di sanità od ufficio veterinario del corpo d'armata di .....) o comando del distretto militare di .....

PROPOSTA di iscrizione nel ruolo degli ufficiali di riserva (ai sensi dell'art. 1, lettera a), *della legge 24 marzo 1930, n. 459) relativa al sottonotato ufficiale di complemento dell'arma (o corpo) di ....., il quale ha compiuto, entro il .... trimestre 193.. l'età di anni .....*

Grado	Anzianità di grado	Ruolo di anzianità		Casato e nome	Paternità	Data di nascita			Data in cui compì l'età per essere inscritto nella riserva			*Annotazioni*
		Pagina	Colonna			Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	

..... *li* ..... *193...*

IL COMANDANTE DEL .....

NB. Il presente specchio sostituisce il mod. 53.

MOD. *B.*

Comando della divisione militare di ..... (o direz. di commissariato militare, o direz. ai sanità, od ufficio veterinario del corpo d'armata di .....) o comando del distretto militare di .....

PROPOSTA di cessazione dai ruoli (ai sensi dell'art. 47 della legge 11 marzo 1926, n. 397), relativa al sottonotato ufficiale di riserva dell'arma (o corpo) di ..... il quale ha compiuto, entro il ..... trimestre 193..., l'età di anni .....

Grado	Anzianità di grado	Ruolo di anzianità: Pagina	Ruolo di anzianità: Colonna	CASATO E NOME	Paternità	Data di nascità: Giorno	Data di nascità: Mese	Data di nascità: Anno	Data in cui compì l'età per cessare dai ruoli del R. E.: Giorno	Data in cui compì l'età per cessare dai ruoli del R. E.: Mese	Data in cui compì l'età per cessare dai ruoli del R. E.: Anno	*Annotazioni*

..... *li* ..... *193...*

IL COMANDANTE DEL .....

NB. Il presente specchio sostituisce il mod. 53.

PARTE SECONDA

Circolare N. 50. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1932 è costituita nel modo seguente:

Direttore generale BALBONI comm. dott. Adolfo, *presidente;*

Ispettore generale FIORY gr. uff. dott. Alfredo, *membro effettivo.*

Direttore capo divisione MINGHETTI comm. dott. Arturo, *membro effettivo.*

Ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo, *membro supplente.*

Direttore capo divisione RANIERI comm. Giovannantonio, *membro supplente.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il consigliere RAMERI cav. uff. dott. Pietro.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 51. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 gennaio 1932 - Anno X.

Il ministero delle colonie comunica che nel dipendente ruolo del gruppo *C* sono disponibili 4 posti di applicato, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, ai sensi della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 25 febbraio* 1932, apposita domanda su carta legale da L. 5.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate delle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendi, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nello specchio anzidetto, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi suindicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 52. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 28 gennaio 1932 - Anno X.

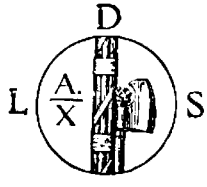
In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto del 26 novembre 1931-X ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il signor DINARI Alcide fu Carlo, di Taranto (via Federico di Palma n. 57), commerciante in metalli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 53. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante l'anno 1932 - X.** — (Servizio ippico e veterinario) — 28 gennaio 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 641 del *giornale militare* 1931, il generale di brigata, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Trieste, LAZZI cav. Luigi, è nominato commissario militare per le gare ippiche per il corpo d'armata territoriale di Trieste, in sostituzione del generale di brigata NUTINI cav. Lorenzo.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,80

(4104660) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1932 – ANNO X — 5 FEBBRAIO



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 54 – **23 novembre 1931** – Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1737 – Estensione dei benefici di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ai personali civili e militari che prestano servizio oltre i confini delle colonie italiane *Pag.* 121

» **55 – 14 dicembre 1931** – Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1699 – Disciplina di guerra . . . . . » 123

» **56 – 17 dicembre 1931** – Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1701 – Conversione in legge, con una aggiunta, del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina . . . . . » 145

» **57 – 28 dicembre 1931** – Anno X — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1700 – Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. . . . . » 147

N. 58 – 30 dicembre 1931 - Anno X — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito . . *Pag.* 149

» 59 – 18 gennaio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 4 - Disposizioni concernenti le promozioni del personale ex combattente ai gradi nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B* e undecimo dei ruoli di gruppo *C*. . . . . » 151

» 60 – 29 gennaio 1932 - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria. . . . . » 153

» 61 – 4 febbraio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione stampati. . » 155

» 62 – 4 febbraio 1932 - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi per sottufficiali . . . . . » 159

» 63 – 4 febbraio 1932 - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Chiodi da ghiaccio . . . . . » 161

» 64 – 4 febbraio 1932 - Anno X — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Specchi numerici della forza in congedo . . . . . » 163

PARTE SECONDA

N. 65 – 17 novembre 1931 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a 2 posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli ed a 21 posti di assistente aggiunto del genio militare *Pag.* 165

N. 66 – **31 dicembre 1931** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1756 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria . . . . . *Pag.* 178

» 67 – **14 gennaio 1932** – Anno X — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » . . . . . » 180

» 68 – **18 gennaio 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 4 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e altri provvedimenti annessi alla gestione finanziaria. . . . . » 181

» 69 – **19 gennaio 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*). . . . . » 184

» 70 – **25 gennaio 1932** – Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato il sostituto del presidente del collegio medico-legale . . . . » 184

» 71 – **4 febbraio 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla tavola di tiro per il cannone da 149/35 – granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35 . . . . . » 185

» 72 – **4 febbraio 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149/35 – granata monoblocco da 149/35. . . . . » 186

N. 73 – **4 febbraio 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria volume I – addestramento del pezzo – parte I – istruzione sul materiale e sulle munizioni – cannone da 77/28 – (edizione provvisoria). . . . . *Pag.* 186

» **74 – 1° febbraio 1932** – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 62° corso (1932-1935) della scuola di guerra . . . . . » 187

» **75 – 4 febbraio 1932** – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio 1931-32 » 192

PARTE PRIMA

Circolare N. 54. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1737 – Estensione dei benefici di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ai personali civili e militari che prestano servizio oltre i confini delle colonie italiane.** — (Gabinetto). — 23 novembre 1931 – Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637;
Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di riconoscere ai personali civili e militari che prestano servizio anche in località situate oltre i confini delle colonie italiane, i benefici di cui all'art. 5 del citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, circa la valutazione del servizio coloniale agli effetti dello stipendio o della paga;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I benefici di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, modificato dal R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, sono riconosciuti ai personali civili e militari

anche per i servizi che sono comandati a prestare oltre i confini delle colonie italiane, nelle località del continente africano ed in quelle dei paesi asiatici bagnate dal Mar Rosso e dall'Oceano Indiano.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 105. — MANCINI.

N. 55. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1699 - Disciplina di guerra.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 dicembre 1931 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 26 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Della disciplina di guerra in generale.

Art. 1.

Disciplina di guerra: soggetti, contenuto e sanzioni.

In caso di mobilitazione gli enti comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne e i minori, e quelli che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualunque motivo, presenti in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa e alla resistenza della Nazione con lo spirito di devozione e di sacrificio dei combattenti.

Le infrazioni alla disciplina di guerra sono punite a norma della presente legge, salvo che altre leggi stabiliscano pene più gravi.

Art. 2.

Doveri generali inerenti alla disciplina di guerra.

Il concorso alla difesa e alla resistenza della Nazione si esplica principalmente:

a) con la prestazione della propria attività materiale, intellettuale e spirituale, se e comunque richiesta dalle autorità e dagli organi competenti, salve le limitazioni che derivino dalla eventuale posizione militare del cittadino o dalla pubblica funzione da lui rivestita;

b) con la riduzione al minimo possibile delle spese e dei consumi;

c) con l'astensione da qualsiasi atto, che possa contribuire a menomare la resistenza del Paese;

d) con la pronta ed assoluta obbedienza a qualsiasi disposizione delle competenti autorità;

e) col fornire immediatamente alle autorità ogni informazione di carattere militare, o, comunque, collegata con le operazioni militari, di cui si venisse in possesso;

f) col contribuire ad ogni azione che possa comunque giovare alla causa della Patria.

Art. 3.

Esenzioni parziali:
minori, vecchi, infermi, donne, altri dispensati.

Sono altresì esenti dall'obbligo di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente i minori fino al 16° anno di età, i vecchi oltre i 70 anni e tutti coloro che ne siano dispensati da altre leggi.

Sono altresì esenti dall'obbligo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 tutti coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure.

Le donne, nel periodo della gestazione e del puerperio, godono delle esenzioni dal lavoro stabilite dalla legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 4.

Dovere di rispondere alle chiamate
ed agli inviti delle autorità competenti.

Tutti i cittadini di cui all'articolo 1 sono obbligati a rispondere alle chiamate ed agli inviti che loro vengano rivolti dalle autorità locali, nonchè dal comitato di resistenza civile di cui all'articolo 5 e dare tutte le notizie di cui siano richiesti.

A tale obbligo soggiacciono anche gli Enti civili comunque costituiti.

Capo II.

Dei comitati di resistenza civile e delle loro attribuzioni.

Art. 5.

Comitato di resistenza civile e direttorio: costituzione e composizione.

Presso ogni comune, per iniziativa del podestà e previa autorizzazione del prefetto della provincia, è costituito, appena indetta la mobilitazione, un comitato di resistenza civile, con a capo un direttorio composto del podestà che lo presiede, del segretario politico del locale fascio di combattimento e di un cittadino nominato dal prefetto.

Fanno parte del comitato di resistenza civile anche la segretaria del locale fascio femminile, i rappresentanti locali delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, nonchè quei cittadini la cui opera sia ritenuta utile dal direttorio, tra i quali saranno compresi possibilmente un rappresentante dell'associazione nazionale combattenti ed un rappresentante dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 6.

Attribuzioni del comitato: gratuità delle cariche.

Il Comitato di resistenza civile di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del prefetto ed ha il compito:

a) di vigilare, nell'ambito del territorio del comune, alla osservanza della presente legge;

b) di coadiuvare, se richiesto, gli organi costituiti a norma della legge 8 giugno 1925, n. 969;

c) di coadiuvare gli enti municipali e statali nella ricerca della mano d'opera necessaria alle industrie ed aziende in genere, nonchè delle persone che debbono prestare la loro attività nelle opere assistenziali;

d) di agevolare la pratica attuazione di tutte le disposizioni emanate dal Governo centrale e dai suoi rappresentanti locali;

e) di segnalare di urgenza alle autorità governative le informazioni degne di rilievo e le iniziative meritevoli di essere incoraggiate e di proporre ricompense;

f) di compilare un diario di tutti gli avvenimenti più rilevanti in dipendenza dello stato di mobilitazione e delle disposizioni più importanti emanate a causa di esso.

Tutte le cariche del comitato di resistenza civile sono gratuite e non dànno luogo a riconoscimento di indennità di qualsiasi genere.

Art. 7.

Ingiunzioni e prescrizioni del comitato e ricorsi contro di esse.

Il comitato di resistenza civile, di cui all'art. 5, può, ove necessario, ingiungere ai cittadini che non siano mobilitati civili, di prestare la loro attività nel termine, nel luogo e nel modo che riterrà del caso.

Lo stesso comitato ha facoltà di prescrivere determinate direttive agli enti ed associazioni locali, di cui all'articolo 1, che non siano mobilitati civili.

Contro le ingiunzioni e prescrizioni di cui sopra è ammesso unicamente ricorso al prefetto.

La decisione del prefetto è insindacabile.

Capo III.

Della mobilitazione civile degli enti e dei cittadini e suoi effetti.

Art. 8.

Mobilitazione degli Enti.

In caso di mobilitazione il Governo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dichiara quali enti ed associazioni, pubblici e privati, siano civilmente mobilitati.

Qualora tuttavia speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione civile di determinati enti potrà disporsi anche senza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In ogni caso poi per gli stabilimenti ausiliari la mobilitazione civile si verifica all'atto stesso della ricezione dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, emanato dall'organo per le fabbricazioni di guerra.

Art. 9.

Mobilitazione dei cittadini.

In caso di mobilitazione divengono mobilitati civili tutti i cittadini, di qualunque sesso e di età non inferiore ai 14 anni compiuti, appartenenti o dipendenti, in modo permanente o temporaneo, sia dalle amministrazioni statali sia dalle associazioni ed enti pubblici e privati civilmente mobilitati a senso dell'articolo precedente, nonchè tutte le persone che abbiano avuto un incarico da qualsiasi amministrazione dello Stato, durante l'incarico stesso.

La condizione di mobilitato civile può derivare anche da chiamata per manifesto o per precetto personale.

Art. 10.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali di ruolo.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali:

a) nell'interno della propria amministrazione, l'aggravamento delle ordinarie sanzioni per le infrazioni disciplinari da essi commesse nell'ambito delle proprie attribuzioni, elevando di un grado, od anche di più gradi in caso di speciale gravità, le sanzioni stabilite dalla legge organica;

b) fuori dell'ufficio: 1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra; 2° l'obbligo di cooperare attivamente, se richiesti dalla pubblica autorità, all'osservanza delle norme per la disciplina di guerra.

Art. 11.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali temporanei.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti assunti temporaneamente da amministrazioni statali:

a) nell'interno della propria amministrazione, il loro assoggettamento alle sanzioni disciplinari stabilite dalla legge organica per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, con l'aggravamento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, e l'eventuale applicazione della riduzione o sospensione dello stipendio secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge;

b) fuori dell'ufficio:

1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra;

2° l'obbligo di cooperare attivamente, se richiesti dalla pubblica autorità, per il mantenimento della disciplina di guerra.

Art. 12.

Abbandono del servizio da parte dei dipendenti statali; inadempimento di incarichi; sanzioni.

In caso di mobilitazione civile, l'abbandono del servizio, per oltre cinque giorni, da parte dei dipendenti statali — sia di ruolo che assunti temporaneamente — è punito con la pena stabilita dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

La stessa pena si applica al dipendente ammesso a dispensa o a ritardo dal richiamo alle armi per mobilitazione, che abbandona il servizio per oltre 24 ore.

Alla pena di cui al primo comma soggiacciono anche le persone che, avendo ricevuto un incarico dallo Stato, volontariamente si sottraggono all'incarico stesso.

Art. 13.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti dagli enti pubblici e privati.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto delle persone appartenenti o dipendenti dalle associazioni ed enti pubblici e privati:

a) l'aggravamento degli ordinari provvedimenti disciplinari per le infrazioni ai regolamenti interni, elevando di un grado, od anche di più gradi in caso di speciale gravità, le punizioni stabilite dai regolamenti stessi;

b) l'applicabilità della pena stabilita dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace nel caso di abbandono del servizio per oltre cinque giorni, o per oltre 24 ore se trattisi di dispensati, ammessi a ritardo od esonerati dal richiamo alle armi per mobilitazione.

Art. 14.

Revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione in caso di condanna.

La condanna a pena restrittiva della libertà personale, inflitta ai termini degli articoli 10, 11, 12 e 13 a chi sia dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, importa di pieno diritto la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

L'autorità giudiziaria deve notificare la sentenza all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo e l'esonerazione.

Quest'ultima autorità, entro 24 ore dalla notificazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

Art. 15.

Obblighi dei capi degli enti civilmente mobilitati. Sanzioni contro gli inadempienti.

In qualunque modo avvenga la mobilitazione civile, le persone preposte all'associazione od ente mobilitato debbono, entro 24 ore dalla avuta partecipazione del provvedimen-

to, comunicare ai proprii dipendenti l'avvenuta trasformazione dell'ente od associazione, e quindi dei dipendenti stessi, in mobilitati civili, mediante avviso od altro mezzo atto a renderne ciascuno personalmente edotto.

In caso di inadempimento, i responsabili sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, salve le maggiori penalità comminate da altre leggi quando la mancanza rivesta figura di più prave reato.

Art. 16.

Omessa notificazione di notizie utili alla difesa o alla organizzazione civile - Sanzioni.

Chiunque, appartenendo ad un ente mobilitato ed avendone l'obbligo, ometta di notificare, a chi di ragione, dati o elementi relativi a persone o cose la cui mancanza possa recare un qualsiasi pregiudizio alla difesa o alla organizzazione civile del Paese, è punito con l'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda sino a lire 5000, salvo che la omissione costituisca altro più grave reato previsto dalla presente o da altre leggi.

Art. 17.

Mancanza alla chiamata per mobilitazione civile. Sanzioni

Chiunque, chiamato a senso dell'ultimo comma dell'articolo 9, non si presenta entro cinque giorni dopo quello stabilito, è punito con la pena stabilita dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Art. 18.

Incompatibilità della condizione di mobilitato civile col servizio alle armi.

La condizione di mobilitato civile sussiste solo in quanto il soggetto non abbia in atto obbligo di servizio alle armi.

In caso di chiamata o di richiamo alle armi del mobilitato civile, la condizione di mobilitato civile cessa alle ore 24 del giorno che precede la vigilia di quello stabilito per la presentazione alle armi.

Art. 19.

Obblighi dei mobilitati civili chiamati alle armi e non incorporati - Sanzioni.

I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, i quali, presentatisi alle armi, non vengano, per qualsiasi motivo, incorporati, riacquistano senz'altro la condizione di mobilitati civili.

Essi devono presentarsi all'ente od associazione, cui appartenevano o da cui dipendevano all'atto della chiamata o del richiamo alle armi, entro dieci giorni da quello in cui sono stati lasciati liberi dall'autorità militare.

Il termine è però di 24 ore se l'ente od associazione di cui sopra ha sede nello stesso comune in cui risiede l'autorità militare predetta.

Coloro che non ottemperino all'obbligo anzidetto sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno; e se non si presentino neppure entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini come sopra rispettivamente fissati, sono puniti con la pena stabilita dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Art. 20.

Obblighi dei già mobilitati civili in caso di congedamento dal servizio militare - Sanzioni.

I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, che per qualsiasi motivo dopo l'incorporazione cessino dal servizio stesso mentre continua nel Paese lo stato di mobilitazione civile, e che per disposizioni di legge o contrattuali non abbiano obbligo di ripresentarsi all'ente od associazione cui appartenevano o da cui dipendevano, debbono, entro tre giorni dal loro congedamento, darne notizia all'ente od associazione suddetti per iscritto con lettera raccomandata o a mezzo del comitato di resistenza civile.

Coloro che non ottemperano a tale obbligo sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Art. 21.

Concorso nei reati di abbandono del servizio in materia di mobilitazione civile.

Le stesse pene stabilite dagli articoli 12, 13 e 19 si applicano a chiunque abbia concorso anche indirettamente a far commettere i reati previsti negli articoli suindicati.

Capo IV.

Della mobilitazione civile di riformati e di ufficiali invalidi.

Art. 22.

Mobilitazione dei riformati.

In caso di mobilitazione o di speciali contingenze gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà, d'accordo con i ministeri militari, di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8 giugno 1925, n. 969, anche i cittadini riformati dal servizio militare.

Art. 23.

Esenzioni dei riformati.

Sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile i riformati che, all'atto della chiamata stessa, prestino l'opera loro presso corpi od enti facenti parte del R. esercito, della R. marina, o della R. aeronautica; o che da questi siano stati regolarmente prenotati, in precedenza, per le loro particolari esigenze.

Sono esenti inoltre gli addetti a servizi pubblici da determinarsi dal regolamento.

Art. 24.

Arruolamento volontario dei riformati.

Dopo indetta la mobilitazione, gli arruolamenti volontari, di cui agli articoli 121 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto

5 agosto 1927-V, n. 1437, dei riformati assunti in servizio dagli organi della mobilitazione civile, sono subordinati al consenso degli organi stessi.

Art. 25.

Mobilitazione degli ufficiali invalidi.

Nei casi previsti dall'articolo 22 gli organi della mobilitazione civile, d'accordo con i ministeri militari, hanno anche la facoltà di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8 giugno 1925, n. 969, gli ufficiali invalidi di guerra, provvisti di pensione vitalizia delle prime otto categorie, che non siano stati riassunti in servizio sedentario, e quelli che abbiano cessato di appartenere ai ruoli del R. esercito, della R. marina, o della R. aeronautica per infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

Art. 26.

Esenzione degli ufficiali invalidi.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile, qualora siano ammessi, dietro loro domanda, a prestare servizio nell'esercito mobilitato.

Sono altresì esenti dal rispondere alla chiamata gli ufficiali invalidi di guerra i quali, all'atto della mobilitazione o successivamente, vengano riassunti in servizio sedentario ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

Art. 27.

Chiamata per manifesto o per precetto personale.

La chiamata di cui all'articolo 22 può essere fatta per manifesto o per precetto personale, a senso del secondo comma dell'articolo 9.

La chiamata di cui all'articolo 25 è fatta per precetto personale a senso dello stesso secondo comma dell'articolo 9.

Art. 28.

Chiamate di controllo dei riformati e degli ufficiali invalidi. Sanzioni contro gli inadempienti.

Gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà di disporre, anche all'infuori dei casi previsti dall'articolo 22, speciali chiamate dei cittadini di cui agli articoli 22 e 25 per quei controlli che ritengano necessari.

In caso di mancata presentazione a dette chiamate sono applicabili le stesse sanzioni stabilite dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, per coloro che non rispondano alle chiamate di controllo dei militari in congedo.

Art. 29.

Accertamenti sanitari sui riformati ed ufficiali invalidi. Sanzioni contro gli inadempienti.

Gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà di sottoporre in qualunque momento ad accertamenti sanitari, da effettuarsi ad opera di un ufficiale medico superiore delle forze armate o di un professore di ruolo della R. università, ove esistano nel comune, i cittadini di cui agli articoli 22 e 25.

Agli inadempienti ai relativi ordini di chiamata sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 e 28 a seconda che sia stata o non indetta la mobilitazione.

Capo V.

Degli appartenenti e dipendenti dagli stabilimenti di produzione per la guerra.

Art. 30.

Assoggettamento alla giurisdizione penale militare; applicazione delle pene militari agli aventi obblighi militari.

Tutte le persone, di qualunque sesso e di qualunque età, appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati sono soggette alla giurisdizione dei tribunali militari.

Sono sostituite, per quelle tra le dette persone che abbiano obblighi di servizio militare, alle pene comuni le pene militari secondo il conguaglio fissato dal codice penale militare.

Alle persone di età inferiore ai 18 anni competono le diminuzioni di pena ed i benefici previsti dal codice penale approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 31.

Abbandono del servizio - Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento, per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra, senza legittimo motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la pena stabilita dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

La stessa pena si applica al dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre 24 ore o non vi rientra nello stesso termine.

Art. 32.

Violenza a superiori nella gerarchia tecnica - Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, usa violenza ad un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da due a nove anni.

Qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, se la violenza sia commessa con premeditazione, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Qualora il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 33.

Minaccia ed ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica. Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, usa minaccia o commette ingiuria ad un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, qualora il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 34.

Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica. Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, rifiuta obbedienza agli ordini, relativi al servizio, di un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento, è punito con la reclusione fino a quattro mesi.

Se il fatto abbia luogo in servizio, o in presenza di più individui del personale suddetto, la reclusione può estendersi fino ad un anno.

Art. 35.

Violenza, minaccia o ingiuria e rifiuto d'obbedienza verso l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare. Sanzioni.

Le stesse pene indicate negli articoli 32, 33 e 34 sono applicabili anche se i fatti previsti negli articoli stessi siano commessi contro chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

Art. 36.

Abuso di autorità da parte di superiori nella gerarchia tecnica e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare - Sanzioni.

L'investito di un grado nella gerarchia tecnica di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, che usi violenza ad un inferiore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, salve le maggiori pene pel caso che il fatto costituisca reato più grave.

Se il colpevole ha agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse pene sono applicabili anche se il fatto sia commesso da chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

Art. 37.

Ostruzionismo e sabotaggio nei lavori - Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, pone ostacolo al corso dei lavori, ovvero artificiosamente commette errore nelle lavorazioni o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il danno sia grave, la reclusione non è inferiore ai sette anni.

Art. 38.

Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.

Gli appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti di cui all'articolo 30, se di sesso maschile e di età non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine dell'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Capo VI.

Di alcune infrazioni alle disposizioni sull'organizzazione della Nazione per la guerra.

Art. 39.

Inadempimento degli obblighi relativi al personale degli stabilimenti - Sanzioni.

I direttori degli stabilimenti destinati a divenire ausiliari e le persone preposte agli organi della mano d'opera competenti, che non ottemperino agli obblighi loro incombenti fin dal tempo di pace o all'atto della mobilitazione nei riguardi del personale aventi obblighi militari, o dell'assunzione della mano d'opera, sono puniti con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 500 a 3000, salve le maggiori pene stabilite per casi altrimenti previsti dalla presente o da altre leggi.

Art. 40.

Dispense, ritardi ed esonerazioni ottenute o conservate con mezzi illeciti - Sanzioni.

Chiunque, per ragione del suo ufficio, avendo facoltà di fare richieste di dispense, di ritardi o di temporanee esonerazioni dal richiamo alle armi per mobilitazione di militari in congedo, ovvero di rilasciare a tale uopo dichiarazioni, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle dispense, ai ritardi od alle esonerazioni stesse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscano di dispense, ritardi od esonerazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condizioni che dettero ad esse motivo, omette di farlo nel termine stabilito.

Il militare che fruisce di dispensa, ritardo od esonerazione ottenuta con mezzi illeciti è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Art. 41.

Dispense ed esonerazioni eccedenti la quota prestabilita o mancanti di titolo - Sanzioni.

Chiunque, nella esecuzione delle disposizioni relative alla mano d'opera, con deliberato proposito renda indisponibili per la chiamata alle armi persone in più di quelle consentite dagli organi competenti o persone che non vi abbiano titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il militare che, in dipendenza del detto reato, scientemente fruisce della posizione di indisponibile, soggiace alla stessa pena.

Le pene di cui ai due commi precedenti si applicano indipendentemente dalle altre cui a senso dell'articolo precedente i responsabili possono incorrere in caso di falsa attestazione di circostanze che diano o possano dare motivo alla dispensa od esonerazione.

Art. 42.

Contravvenzioni alle disposizioni sulla mano d'opera. Sanzioni.

Le contravvenzioni alle norme relative alla mano d'opera, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda da lire 100 a lire 5000.

Art. 43.

Impiego indebito del dispensato, ammesso a ritardo od esonerato - Sanzioni.

Chiunque, senza autorizzazione della autorità competente, adoperi il dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione in mansioni diverse da quelle che determinarono la concessione della dispensa, del ritardo o dell'esonerazione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 44.

Trasgressioni al disposto dell'articolo 7 della legge n. 969 - Sanzioni.

Chi, avendone l'obbligo, non ottempera fino dal tempo di pace al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1925, n. 969, che impone alle associazioni

sindacali giuridicamente riconosciute, alle società ed associazioni designate dalla commissione suprema di difesa di tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione, è punito con ammenda non inferiore a lire 3000.

Il regolamento determinerà quale o quali persone, facenti parte dell'associazione sindacale, società od associazione, abbiano l'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 45.

Infrazioni alle norme sulle requisizioni - Sanzioni.

Nel regolamento sulle requisizioni, prevedute dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969, potranno essere stabilite, per la violazione delle norme contenute nel regolamento medesimo, le pene dell'arresto e dell'ammenda entro i limiti fissati nel codice penale approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Le pene suddette potranno essere stabilite congiuntamente o separatamente.

Art. 46.

Contravvenzioni alle disposizioni sui censimenti ordinati ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra - Sanzioni.

Le contravvenzioni alle norme emanate per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1925, n. 969, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda non inferiore a lire 500.

Art. 47.

Infrazioni in genere alle norme sulla disciplina di guerra - Sanzioni.

Le infrazioni alle norme sulla disciplina di guerra, non previste come reato dalla presente o da altre leggi, sono punite con ammenda non inferiore a lire 100.

Capo VII.

Della mutilazione per sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile.

Art. 48.

Mutilazione o simulazione di infermità - Sanzioni.

Coloro che, al fine di esimersi dagli obblighi della mobilitazione civile, si siano procacciati infermità o mutilazioni, od abbiano simulato infermità, nonchè coloro che se ne siano resi complici, sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e puniti con le stesse pene stabilite dal codice penale militare per la mutilazione volontaria in tempo di pace, salvo il conguaglio della pena per coloro che non abbiano obblighi di servizio militare.

Capo VIII.

Del concorso di più persone nei reati attinenti alla disciplina di guerra.

Art. 49.

Aumento della pena in caso di concorso.

Se il fatto costituente reato a norma della presente legge sia commesso previo accordo fra tre o più persone, la pena è aumentata della metà.

Capo IX.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 50.

Sostituzione delle pene comuni alle militari.

Nei casi di cui agli articoli 12, 13, 17, 19, 21 e 29, se il colpevole non abbia obblighi di servizio militare, alle pene militari sono sostituite le pene comuni secondo il conguaglio fissato dal codice penale militare.

Art. 51.

Smobilitazione civile collettiva e individuale.

È sempre in facoltà del Governo e della autorità cui è demandato per legge l'incarico di ordinare la mobilitazione civile, collettiva o individuale, di decretare la smobilitazione, sia collettiva che individuale, anche prima che cessi la mobilitazione militare.

Art. 52.

Territorio di applicazione della legge.

La presente legge ha vigore in tutto il territorio dello Stato dichiarato o non dichiarato in stato di guerra.

Art. 53.

Applicazione della legge nelle colonie.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche nelle colonie, tanto nei riguardi dei cittadini che dei sudditi.

Il comitato di resistenza civile è costituito presso ogni commissariato regionale. È presieduto dal commissario regionale e gli altri membri sono nominati dal Governatore con suo decreto.

Le facoltà attribuite al prefetto sono in colonia esercitate dal Governatore.

È lasciato al regolamento di provvedere a quelle ulteriori modificazioni che in rapporto agli speciali ordinamenti locali risultino necessarie.

Art. 54.

Entrata in vigore della legge - Regolamento.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e pel suo coordinamento con i codici penali militare e comune.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 56. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n.1701 - Conversione in legge, con una aggiunta, del R. decreto legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina.** — (Gabinetto). — 17 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina, con la seguente aggiunta:

« Art. 3-*bis*. — È data facoltà al Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica, di emanare le norme esecutive occorrenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 57. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 1700 - Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 3. 4 (1° comma) e 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, sono sostituiti i seguenti: (cfr. 173 C.M. 14

Art. 3. — Gli arruolati, che, a senso dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, sono ascritti alle ferme minori di primo e secondo grado, sono tenuti a frequentare e a compiere per intero i corsi allievi ufficiali di complemento.

Di essi, quelli ascritti alla ferma minore di primo grado hanno altresì l'obbligo di conseguire anche in tempo di pace il grado di sottotenente di complemento e completare con tale grado gli obblighi di servizio.

Gli arruolati, che, a senso del suddetto articolo, sono ascritti alla ferma minore di terzo grado, ove non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento fino al compimento della ferma. Ai giovani che lo desiderano è fatta facoltà di completare i corsi fino agli esami a sottotenenti di complemento.

Art. 4 (1° comma). — Per gli iscritti alle ferme minori di secondo e di terzo grado di cui al precedente art. 3, il conseguimento del grado di sottotenente di complemento è obbligatorio solo in caso di mobilitazione

Art. 5. — Gli ufficiali di complemento non possono in tempo di pace rinunciare al grado, nè possono essere dispensati da ogni eventuale servizio per rinunzia se non dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Art. 2.

L'articolo 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, è abrogato.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Gli arruolati, che, a senso dell'art. 83 (abrogato con l'articolo 16 della legge 8 gennaio 1931, n. 3) del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e successive varianti, sono stati ascritti alla ferma minima, ove non vengano dispensati dal compiere la ferma, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento fino al compimento della ferma. Ai giovani che lo desiderano è fatta facoltà di completare i corsi suddetti fino agli esami a sottotenente di complemento.

Gli arruolati con titolo riconosciuto a ferma minima, ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, e gli arruolati ammessi a ferma riducibile a senso degli articoli 81 e 82 (abrogati con l'articolo 16 della legge 8 gennaio 1931, n. 3) del citato testo unico delle leggi sul reclutamento, sono tenuti a compiere per intero i corsi allievi ufficiali di complemento. Per essi però il conseguimento del grado di sottotenente è obbligatorio solo in caso di mobilitazione.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 58. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.** — (Gabinetto). — 30 dicembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'art. 45 della legge 10 luglio 1930, n. 957;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1930 - Anno VIII, che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo dle R. esercito;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.

Articolo unico.

Dopo il secondo comma delle « annotazioni » all'allegato n. 1 è aggiunto quanto segue:

« Nelle colonie, per le quali il capo di S. M. non ha grado di colonnello il giudizio di 1° grado, per gli ufficiali inferiori, è devoluto al comandante delle truppe; quello di 2° grado al comandante la divisione militare di Napoli ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA. *Il Ministro delle finanze*: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 2 Guerra, foglio n. 449. — SCRIVANTE.

N. 59. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 4 – Disposizioni concernenti le promozioni del personale ex combattente ai gradi nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B* e undecimo dei ruoli di gruppo *C*.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 gennaio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18; del 23 gennaio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 661, 663, 664, 665, 666 e 12 giugno 1931, nn. 750, 751 e 752; e il R. decreto 28 aprile 1930, n. 424;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altre indifferibili provvidenze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 1 ed il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, concernenti le promozioni del personale ex combattente ai gradi nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B* e undecimo dei ruoli di gruppo *C*, sono abrogati.

Gli impiegati ex combattenti ai quali sia stata applicata la disposizione del primo comma del succitato art. 1, che negli esami di merito distinto, espletati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per la promozione al

grado nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B*, conseguirono l'idoneità ma non furono compresi fra i vincitori perchè eccedenti la metà dei posti messi a concorso, saranno considerati, sino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, come vincitori e promossi senz'altro ai posti attualmente disponibili o che si renderanno vacanti nel cennato grado.

La disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo si applica agli impiegati ex combattenti dei ruoli di gruppo *C* che abbiano superato gli esami di concorso per la promozione al grado undecimo ma non siano stati compresi fra i vincitori perchè eccedenti il terzo dei posti messi a concorso.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 109. — MANCINI.

N. 60. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 gennaio 1932 - Anno X.

Il n. 19 delle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria, contenute nella circolare 482 del *giornale militare* 1929, è sostituito dal seguente:

19. L'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del primo o del secondo anno del corso teorico, può ripetere l'esame nella sessione degli esami di riparazione che hanno luogo in ottobre, prima dell'inizio, rispettivamente, del secondo anno di corso teorico o dell'anno di prova pratica.

L'ufficiale non approvato nell'esame di più di una materia, qualora sia giudicato dal corpo accademico degli insegnanti del corso superiore tecnico, sufficientemente distinto per proseguire nel corso stesso, potrà essere ammesso a ripetere le prove, in cui sia caduto, nella predetta sessione degli esami di riparazione.

L'ufficiale non approvato nell'esame di più di una materia, giudicato non sufficientemente distinto dal corpo accademico, viene fatto rientrare al proprio corpo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 61. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione stampati.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 4 febbraio 1932 - Anno X.

In dipendenza della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che creò l'istituto poligrafico dello Stato, questo deve provvedere le materie prime occorrenti alla tipografia degli stabilimenti militari di pena per la stampa dei modelli in uso nel R. esercito.

Per poter disporre tempestivamente quanto all'uopo necessita, occorre conoscere, con tutta l'esattezza possibile, per ciascun modello, la quantità occorrente in un esercizio finanziario ad ogni comando, corpo od ufficio. Ciò stabilito, la distribuzione degli stampati potrà avvenire in base ad apposite tabelle, che il ministero compilerà e terrà al corrente, a numero e non più a valore, come pel passato, conseguendo, col minimo mezzo, la massima economia e semplificazione.

Conseguentemente dal 1° luglio 1932 la distribuzione degli stampati sarà regolata dalle seguenti norme:

1. — L'invio dei modelli sarà eseguito direttamente dalla tipografia degli stabilimenti militari di pena in base alle accennate tabelle. Quindi nessuna richiesta dovrà più essere rivolta dai comandi, corpi od uffici agli stabilimenti militari di pena.

2. — La distribuzione di tutti indistintamente i modelli, compresi quelli per i servizi della leva, del vestiario e dell'equipaggiamento, sarà gratuita, anche per i maggiori bisogni che si verificassero nel corso dell'esercizio finanziario.

3. — Ogni volta che un comando, corpo od ufficio fosse obbligato d'impiegare una quantità di stampati maggiore di quella fissata dalle tabelle, dovrà farne richiesta al ministero pel tramite del comando del corpo d'armata (ufficio ispettore amministrativo territoriale) indicando le ragioni che motivano e giustificano la richiesta.

4. — Gli stampati distribuiti dovranno essere usati esclusivamente per lo scopo al quale sono destinati, e, qualora venissero impiegati per altro scopo, o ne venisse fatto sciupio, verranno addebitati al responsabile ai prezzi del catalogo.

5. — Le distribuzioni di stampati che occorresse fare straordinariamente verranno effettuate in base ad apposite norme che il ministero emanerà caso per caso.

6. — È vietato *nel modo più assoluto* di ordinare al commercio la stampa dei modelli regolamentari.
All'allestimento dei modelli non compresi nel catalogo provvederà ciascun corpo coi mezzi di cui dispone.

7. — Qualora sorgesse il bisogno di adottare nuovi modelli, i comandi, corpi od uffici dovranno riferirne al ministero per il tramite gerarchico, affinchè, ove ne sia il caso, ne disponga la inclusione nel catalogo.

8. — Qualora presso qualche ente risultassero stampati esuberanti ai bisogni dell'esercizio pel quale furono distribuiti, l'eccedenza dovrà essere trattenuta per utilizzarla nell'esercizio successivo; la quantità che risultasse ancora eccedente, dedotto il bisogno per l'esercizio seguente, verrà segnalata al comando degli stabilimenti militari di pena, affinchè possa disporne per altri enti. Nel caso che la quantità di uno stampato fissato dalle tabelle venisse in seguito a risultare superiore al reale fabbisogno, se ne informerà il ministero per l'eventuale modificazione delle tabelle.

9. — Tutti i lavori tipografici (regolamenti, istruzioni, memorie, ecc.), ai quali si è provveduto in passato ordinandoli all'industria privata, dovranno d'ora in poi essere segnalati a questo ministero, che interesserà l'istituto poligrafico.

Per la compilazione e tenuta al corrente delle tabelle, si dispone:

Tutti i comandi, corpi od uffici (comprese le scuole ed i collegi militari) dovranno far pervenire direttamente a questo ministero, così che giunga all'ispettorato generale amministrativo non oltre il 29 febbraio corr., una « Richiesta stampati » modello 579 (vecchio modello 311) in unico esemplare, nella quale, *seguendo rigorosamente la nuova numerazione del catalogo*, dovrà essere indicato per ciascun modello, la quantità che l'esperienza ha dimostrata occorrente per un anno.

In tale richiesta *non* dovranno trascriversi le intestazioni dei modelli, bastando citare il nuovo numero da essi assunto, tralasciando quindi anche i prezzi. *Non si terrà conto delle rimanenze che potranno eventualmente verificarsi al* 30 *giugno* 1932.

Dovranno comprendersi in tali richieste anche gli stampati per i servizi della leva, del vestiario ed equipaggiamento e per la mobilitazione, in quanto, come già accennato, non sarà più necessario distinguere l'uso al quale i modelli sono destinati.

Gli stampati occorrenti agli stabilimenti di commissariato (compresi i magazzini presidiari viveri, casermaggio e foraggio, i frigoriferi, ecc.) dovranno essere compresi nella richiesta delle direzioni o sezioni di commissariato, anche nel caso in cui detti stabilimenti siano alla dipendenza di altri enti.

Perchè possa provvedersi ad impreviste maggiori necessità allorchè manchi il tempo per ottenere una nuova assegnazione, le quantità occorrenti per un esercizio saranno aumentate del 5 per cento.

Le domande suppletive di stampati non avranno corso se non in casi speciali e dopo vagliate, di volta in volta, dai comandi superiori, a cui dovranno rivolgersi, e che le inoltreranno a questo ministero solo dopo riconosciutele pienamente giustificate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 62. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi per sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 4 febbraio 1932 - Anno X.

Al cappotto di panno g. v. per armi a piedi, dei sergenti e sergenti maggiori, adottato con la circolare n. 243 del *giornale militare* 1929, e modificato con le circolari n. 361 e 526 del *giornale militare* 1930, dovrà essere praticato un taglio verticale per il passaggio del pendaglio della sciabola da fanteria (circolare n. 549 del *giornale militare* 1929) da agganciarsi alla correggia dei pantaloni.

Di conseguenza, il 3° comma, a pag. 775 del *gionale militare* 1929, dovrà intendersi completato della seguente aggiunta:

« Al cappotto dei sergenti e sergenti maggiori viene praticato a fianco della tasca inferiore sinistra e partendo da 2 cm. circa sopra la tasca stessa, un taglio della lunghezza di cm. 16 circa, per il passaggio del pendaglio della sciabola da fanteria di cui alla circolare 549 del *giornale militare* 1929. Il taglio è orlato con lo stesso panno ed è rinforzato esternamente, alle estremità, con due triangoli grandi di pelle di vacchetta, tinta in grigio verde ».

Il conto di costruzione inserto a pagina 1743 della circolare 526 del *giornale militare* 1930, rimane invariato a valore e sarà soltanto modificato alla chiamata (1) — a piè di pagina — ove alle parole « 4 triangoli grandi di pelle di vacchetta tinta in grigio dovrà sostituirsi: « sei triangoli grandi di pelle di vacchetta tinta in grigio ».

I cappotti così modificati rimangono inventariati allo stesso categorico e prezzo degli attuali.

Per la trasformazione agli attuali cappotti in distribuzione ai sottufficiali, sarà praticato il seguente conto:

Panno g. v. nuovo per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 m. 0,01 a L. 84	L. 0,84
Mano d'opera compreso il filato e 2 triangoli grandi di cuoio g. v. conciato al cromo	» 1 —
Totale . . .	L. 1,84

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 63. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Chiodi da ghiaccio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 4 febbraio 1932 - Anno X.

I chiodi da ghiaccio alle calzature vanno applicati in numero di tre per ogni tacco e disposti a forma di triangolo.

Uno dei chiodi va posto a circa due centimetri dal bordo esterno del tacco sulla linea mediana del tacco stesso, gli altri due sulla linea del davanti del tacco, a due centimetri circa dal bordo esterno ed a cm. 1,5 circa dal davanti.

I chiodi vanno applicati con il taglio nel senso longitudinale delle calzature; devono sporgere per circa cm. 1,5 a 2 dal tacco, mantenendoli allo stesso livello nelle due scarpe componenti il paio.

Per l'applicazione dei chiodi da ghiaccio, ove non venga eseguita per cura degli stessi militari, sarà corrisposto al capo operaio un compenso di un centesimo per ogni chiodo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 64. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Specchi numerici della forza in congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 febbraio 1932 - Anno X.

Gli specchi numerici 71-*E*, di cui al n. 35 della circolare 584 *giornale militare* 1926 e al n. 6 della circolare 538 *giornale militare* 1928, dovranno, d'ora in poi, riportare i dati esistenti sui ruoli 71-*B* alle date del 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

L'invio di detti specchi numerici, sia al ministero, sia al rispettivo comando di corpo d'armata, dovrà quindi aver luogo posteriormente alle date anzidette, ma non oltre il 15 gennaio e 15 luglio rispettivamente.

Durante il lavoro di compilazione dei detti specchi 71-*E* dovrà essere continuata la registrazione giornaliera sui registri 71-*D* prescritta dalla circolare 538 succitata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 65. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a 2 posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli ed a 21 posti di assistente aggiunto del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 novembre 1931 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 26 gennaio 1932 - Anno X).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, concernente provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore, e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) vice agente dei depositi allevamento cavalli (grado 12°, gruppo *C*), posti n. 2;

b) assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo *C*), posti n. 21.

Art. 2.

I concorsi anzidetti sono riservati:

1° agli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, o altrimenti abbiano

esercitato almeno per un anno, alla data 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo del gruppo *C*, ed inoltre siano dal proprio Consiglio d'amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° a coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° al personale che alla data 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altre non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del gruppo e del ruolo, per il quale concorre.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli tra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo, che pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928 attribuzioni proprie del ruolo, per il quale concorrono, ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi di che trattasi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli accennati concorsi, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio:

a) diploma di perito agrario rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie, per gli aspiranti ai posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli;

b) diploma delle Regie scuole assistenti edili, oppure licenza dei Regi laboratori-scuola (Sezione edile), per gli aspiranti ai posti di assistente aggiunto del genio militare.

Gli accennati titoli di studio dovranno essere stati conseguiti dai candidati entro il 18 dicembre 1930.

I titoli stessi dovranno essere presentati in originale od in copia autenticata dal notaio;

8° fotografia di data recente, con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

11° copia dello stato matricolare, per gli impiegati di ruolo, o certificato — per il personale non di ruolo — relativo al servizio prestato, dal quale risulti altresì che il candidato, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo, per il quale concorre. Tale certificato dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

12° tessera d'iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate la qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I concorrenti che siano agenti subalterni di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 7, e copia dello stato matricolare.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

Art. 5.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare le loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte e grafiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avranno luogo in Roma.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 11. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI VICE AGENTE DEI DEPOSITI ALLEVAMENTO QUADRUPEDI.

PROVE SCRITTE.

1ª *Agraria.*

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2ª *Estimo rurale.*

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVE ORALI.

a) *Discussione sugli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.*

b) *Agraria.*

Agronomia:

1. — Climatologia e meteorologia agraria - Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, i grandi bacini di acqua, le correnti marine, i larghi tratti di continente, i venti, le idro-meteore, la esposizione, l'inclinazione, i ripari, la confi-

gurazione e giacitura del terreno, la natura del terreno e lo stato della vigetazione - Influenza che sulla vita delle piante esercitano i diversi rapporti di temperatura fra l'aria e il terreno. Distribuzione e influenza della temperatura, della luce e della umidità atmosferica. - Acclimazione - L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

2. — Terreno agrario - Origine e formazione del terreno agrario - Del terreno di alluvione in particolare - Strato coltivato, coltivabile e sottosuolo - Componenti immediati del terreno e loro proprietà - Classificazione dei terreni; secondo il predominio dei materiali immediati, secondo le attitudini naturali ed economiche.

3. — L'analisi meccanica e l'analisi chimica del terreno.

4. — Miglioramento delle condizioni fisiche del terreno - Dissodamenti - Lavori profondi - Lavori frequenti - Del riposo - Del debbio Del sovescio.

Affossatura e fognatura: diversi modi di eseguirle; casi in cui si possono attuare.

Cenni sui prosciugamenti per mezzo di scoli ed emissari, di colmate, di posti assorbenti e macchine idrovore.

Modo di sistemare gli scoli in collina.

Irrigazione: suo scopo, sua importanza in Italia - Come usare delle acque a profitto dell'agricoltura - Dei serbatoi d'acqua - Influenza dell'irrigazione sulla coltura e sull'ordinamento dell'azienda.

5. — La concimazione: suoi scopi, effetti diversi secondo la natura del concime, del terreno e della pianta coltivata.

Concimi minerali, vegetali, animali e misti - Enumerazione dei concimi più importanti, specialmente dei letami e degli escrementi umani.

Preparazione e governo dei diversi concimi - Letami, terricciati - Concimi chimici, loro funzione e utilità - Valore dei concimi.

6. — Meccanica agraria Forze motrici - Strumenti e macchine per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta e manipolazione rurale dei prodotti - Veicoli o attrezzi per trasportare derrate, ecc.

7. — Consociazione e successione dei lavori per eseguire il rinnovo e il maggese - Influenza del maggese.

8. — Propagazione delle piante - Per seme: sementa in pari e in porche, scelta dei semi, semenzai, seminagione in posto - Seminatoi meccanici - Propagazione per gemma, talea, propaggine, margotta, ecc. Innesto; condizioni della sua buona riuscita

9. — L'avvicendamento delle piante e la rotazione agraria - Come si spieghi l'utilità di una buona rotazione - Scelta delle piante che devono formare una rotazione - Vantaggi economici di una buona rotazione - Esempi illustrati di rotazione.

10. — Consociazione delle piante

Agricoltura:

1. — Cereali e leguminose da seme.

2. — Erbe da foraggio - Classificazione dei prati - Prati naturali e artificiali, temporanei, avvicendati, stabili: asciutti e irrigui. Di alcune erbe da prato in particolare: medica, lupinella, trifogli, sulla, ecc.

Piante da tubero e da radice carnosa;

Affienatura e conservazione di foraggi.

3. — Civaie più comuni e le più comuni erbe da orto.

4. — Classificazione degli alberi e degli arbusti. Loro coltivazione e in particolare dei vari modi di propagazione e di potatura: rimonda, spollonatura, sfogliatura, cimatura, ecc.: cure culturali, maturità, raccolta e conservazione dei prodotti.

5 — Cenni di frutticoltura e olivicoltura.

6. — Della vite Vite a vigna - Vite a filari, mista ad altre piante.

7. — Del gelso.

8. — Silvicoltura - Importanza dei boschi per le diverse influenze che esercita sull'agricoltura specialmente quando rivestono gli alti monti - Nomenclatura forestale - Classificazione delle diverse essenze forestali secondo le loro speciali esigenze e proprietà.

Moltiplicazione delle essenze - Impianto del bosco - Cure successive - Rotazione dello scalvo nelle piante d'alto fusto e nelle ceppaie - Taglio delle foreste - Trasporto del legname - Prodotti dei boschi - Stagionatura e conservazione del legname d'opera.

c) *Economia.*

1. — Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla Elementi da cui risulta La materia prima - L'ambiente e i mezzi di lavorazione - Le macchine e la mano d'opera.

2. — I capitali dell'industria agraria; capitale fondiario, capitale agrario, fisso e circolante. Natura e fruttuosità di essi

3. — Ragioni fisiche, economiche e speciali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria.

4. — Sistemi di coltura, estensivo, intensivo, misto. Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo allo intensivo o al misto.

5. — Rapporti fra proprietari e coltivatori - Condizione dei fondi a mano padronale - Contratti d'affitto - Esame delle diverse condizioni inserite nell'inventario d'affitto - Contratti di colonia parziaria (mezzeria, terzeria, ecc.). Contratti misti.

6. — Quali le condizioni morali, la capacità e le attitudini del direttore e del personale dell'azienda rurale.

7. — Condizioni essenziali per ordinare e dirigere una impresa agraria.

Come determinare il rapporto fra la estensione del terreno a foraggi e quella destinata ad altre coltivazioni.

Come determinare il rapporto fra la produzione vegetale e quella animale.

A quali, tra le piante e tra gli animali, dare la prevalenza Quali prodotti greggi ottenere - Quali tra essi trasformare e sino a qual punto spingere la trasformazione industriale dei prodotti.

8. — Stabilire se quando, e sino a qual limite, convenga intraprendere alcune delle industrie rurali.

9. — Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei concimi occorrenti all'esercizio d'una azienda rurale.

d) *Estimo*

1. — Introduzione: Nozioni preliminari sugli elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima.

Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati.

2. — Stima dei fondi: Stima empirica - Criteri della stima empirica - Tipi di confronto.

Stima razionale Determinazione dei prodotti delle piante erbacee e delle legnose; valutazione di essi, tenute presenti le condizioni del mercato - Determinazione delle spese - Deduzione del valore capitale della rendita netta - Aggiunte e riduzioni di capitali.

3. — Dei catasti: loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi, alle imposte.

4. — Valutazione delle stime o scorte vive o morte.

5. — Stima dei miglioramenti rurali: Stima del miglioramento del fondo, prodotto sia da circostanze estrinseche, come strade, condotte di acque, creazione di mercati, sviluppo di popolazione; sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale.

6. — Stime dei danni: Per incendio, per grandine o per inondazione.

7 — Stima delle acque irrigue.

8. — Servitù: Stima delle servitù, dell'uso, dell'abitazione, dell'usufrutto, delle varie specie di dominio nei livelli e nelle enfiteusi.

9. — Espropriazioni: Stima delle indennità per espropriazioni permanenti o temporanee a causa di utilità pubblica, per accesso ad altro fondo, per passaggio di acque, ecc

10. — Stima dei boschi: Stima dei boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in rapporto alla rotazione dei tagli, tenendo presenti altresì i vincoli che fossero imposti dalla legge forestale.

11. — Stima dei fabbricati: Distinzioni sulla natura, sullo scopo, sulla collocazione del fabbricato.

Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato, stima di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta - Circostanze che possono influire sul valore delle aree, e sulle diverse maniere e destinazioni dei fabbricati

12. — Consegne, riconsegne, bilanci, inventari e rendiconto: Metodo per la compilazione delle consegne e riconsegne fabbricati, piante, scorte, ecc. - Metodi pratici per le misure occorrenti nelle consegne e riconsegne - Misura del letame, del fieno, delle botti.

Bilanci parziali, bilanci complessivi, bilanci degli oggetti aventi una quota di riparazione.

Inventari: inventario di un patrimonio, inventario rurale.

Rendiconto.

e) *Contabilità.*

1. — Prenozioni - Conti e loro classificazione.

2. — Metodi di registrazione e specialmente del metodo detto di scrittura doppia - Libri principali, subalterni e ausiliari.

Inventario e cautele nel compilarlo - Classificazione dei capitali di un'azienda agraria - Apertura dei conti nel libro mastro - Conti che derivano dall'inventario - Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda - Conti di chiusura - Bilancio - Relazione.

3. — Conti speciali e ricerca dei prezzi di costo e di produzione.

f) *Legislazione*

1. — Formazione e pubblicazione delle leggi.

2. — Cenni sul diritto amministrativo - L'ordinamento dell'amministrazione centrale e locale - L'amministrazione di Stato e l'amministrazione civile

3. — Diritto d'uso, d'usufrutto, d'abitazione - Servitù prediali - Loro nozioni e caratteri - Come si acquistano - Come si estinguono - Esame delle singole servitù stabilite dalla legge - Nozioni sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

4. — Il contratto di compra-vendita - Locazione di opere e di cose, e, in particolare, di fondi rustici: colonia parziaria e soccida. Il contratto di enfiteusi - Affrancazione di censi e livelli.

5 — Leggi speciali - Leggi sulla caccia e sulla pesca - Leggi sulle miniere e sulle cave - Leggi forestali - Disposizioni relative alle bonifiche e alla fillossera - Legislazione sulla condotta e sull'uso delle acque - Assicurazioni mutue ed a premio.

g) *Zootecnia.*

1. — Animali utili all'agricoltura.

2. — Nozioni generali sugli animali equini, bovini, ovini e suini.

3. — Delle attitudini delle diverse razze e di una stessa razza. Indizi di tali attitudini - Quali condizioni naturali ed artificiali possono influire sullo sviluppo delle diverse attitudini.

4 — Specializzazione delle diverse attitudini - Lavoro, carne, latte e lana - Pascolo e stabulazione.

5. — Modelli di scuderie, di stalle, di porcili, ecc. Condizioni igeniche delle scuderie, delle stalle, degli ovili, dei porcili, ecc.

6. — Preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande - Strumenti per la preparazione degli alimenti, trincia-foraggi, tagliaradici, frantoi del grano e delle fave - Arnesi per la cottura dei foraggi secchi - Mangiatoie, abbeveratoie, ecc.

7. — Della castrazione.

8. — Riproduzione e scelta dei riproduttori - La selezione e l'incrociamento - L'accoppiamento - Norme per l'allevamento.

9. — Come stabilire il costo di produzione del lavoro, del latte e della lana.

10. — Allevamento degli animali da cortile - Dei bachi - Delle api.

PROVA PRATICA, AD INTEGRAZIONE DELLA PROVA ORALE.

Dovrà svolgersi in un deposito allevamento quadrupedi e comprenderà applicazioni delle seguenti materie:

a) agraria (agronomia e agricoltura);

b) meccanica agraria;

c) ezoognosia (esteriore conformazione degli animali).

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI ASSISTENTE AGGIUNTO DEL GENIO MILITARE.

PROVE SCRITTE.

1ª *Composizione italiana.*

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2ª *Disegno geometrico ed architettonico.*

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza: poligoni, raccordi e tangenti: sezioni coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici; riduzioni di disegni: tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armamature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N. B. — La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica.*

Aritmetica. — Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Esercizi.

Nozioni di geometria intuitiva. — Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superficie e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica. — Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni Applicazione alla misura delle aree dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica.*

Proprietà generale dei corpi. — Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione.

Equilibrio dei corpi. — Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capra. Piano inclinato. Vite. Cuneo.

Resistenze passive. — Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi. - Principio di Pascal Torchio idraulico Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti; pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. — Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettro-calamita. Campanelli elettrici.

Materiale da costruzione. — Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbie. Calci. Cementi. Pozzolana. Malte. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri Materie bituminose. Vernici, colori e mastici

I materiali da costruzioni nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) *Chimica.*

Aria atmosferica. — Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione - Acque meteoriche e sorgenti; loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzioni.*

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato.

Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi Strutture murarie. Piattabande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture

Vari tipi di scale e loro armature. Vari tipi di solai, di legno, di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazzo.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti Intonachi. Rivestimenti.

Rimedi e mezzi preventivi contro l'umidità Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune: (travi, solai, pilastri, piattabande ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opere d'arte).

Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Nozioni sulle costruzioni militari. (Cenni sulle costruzioni di caserme. caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina).

e) *Nozioni varie.*

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 66. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto legge n. 1756 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 31 dicembre 1931 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 22, del 28 gennaio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 marzo 1931, n. 307, 9 aprile 1931, numeri 364 e 367, 1° giugno 1931, nn. 661, 663, 664, 665, e 666, e 12 giugno 1931, nn. 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altre indifferibili provvidenze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto, salvo quanto è disposto all'art. 9 andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO
DI CROLLANZA — CIANO.

Omissis.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. L. 9.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	L.	4.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio, ecc.	»	5.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	9.000

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Omissis.

N. 67. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 gennaio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN », destinata a favore degli ufficiali generali del R. esercito in congedo, venne eretta in ente morale, e ne fu approvato lo statuto;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1929-VIII col quale il generale di divisione nella riserva RUGGIERI cav. Benedetto fu nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto l'art. 9 dello statuto della fondazione stessa il quale stabilisce, tra l'altro, che l'ufficiale generale in congedo, facente parte del consiglio di amministrazione, può rimanere in carica soltanto per un biennio ed è sostituito a cura del Ministro della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

S. E. il generale di corpo di armata nella riserva SQUILLACE cav. Carmelo è nominato, a decorrere dal 1° dicembre 1931, membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN », in sostituzione del generale di divisione nella riserva RUGGIERI cav. Benedetto, decaduto dalla carica per decorso biennio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 2 Guerra, foglio n. 383. — SCRIVANTE.

N. 68. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 4. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo, e altri provvedimenti annessi alla gestione finanziaria. — (Ragioneria centrale). — 18 gennaio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, numeri 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 661, 663, 664, 665, 666 e 12 giugno 1931, nn. 750, 751 e 752; e il R. decreto 28 aprile 1930, n. 424;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altre indifferibili provvidenze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, della aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordinamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Omissis.

TABELLA *B.*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	90.000
Cap. n. 40 — Spese per il dopolavoro, ecc. . . .	»	30.000
Cap. n. 65 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	642.200
Totale degli aumenti . .	L.	962.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5 — Indennità di missione per servizi del ministero, ecc.	L.	90.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 44 — Spese per l'educazione fisica e sportiva dell'esercito, ecc.	»	30.000
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri reali, ecc.	»	425.236
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.745.236

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Omissis.

N. 69. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 gennaio 1932 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), indetto col decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX, è costituita come appresso:

VACCHELLI cav. Nicola, generale di divisione, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente;*

TORALDO DI FRANCIA cav. Orazio, colonnello del genio, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro;*

CASTELLANI cav. Umberto, tenente colonnello di fanteria, *membro;*

PUCCINI cav. uff. Ettore, topografo capo, *membro;*

FIECHTER cav. Alfredo, topografo capo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il consigliere dott. cav. D'AGNILLO Francescantonio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 70. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è nominato il sostituto del presidente del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 25 gennaio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il colonnello medico del R. esercito RIZZUTI cav. dott. Giuseppe è chiamato a far parte del collegio medico-legale, quale sostituto del presidente, a datare dal 1° febbraio 1932.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1932 - *Anno X*
Registro n. 3 *Guerra, foglio n.* 358. — SCRIVANTE.

N. 71. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla tavola di tiro per il cannone da 149/35 – granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35. — Direzione generale ai artiglieria. — 4 febbraio 1932 – Anno X.

Sono state pubblicate le aggiunte e varianti alla tavola di tiro da 149/35 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, dette aggiunte e varianti saranno distribuite come indicato dalla circolare 469 *giornale militare* 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 72. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149/35 – granata monoblocco da 149/35.** — (Direzione generale di artiglieria). — 4 febbraio 1932 – Anno X.

Sono state pubblicate le aggiunte e varianti alle tavole di tiro da 149/35 per l'impiego della granata monoblocco da 149/35.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, dette aggiunte e varianti saranno distribuite come indicato dalla circolare 468 del *giornale militare* 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 73. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria volume I – addestramento del pezzo – parte I – istruzione sul materiale e sulle munizioni – cannone da 77/28 – (edizione provvisoria).** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 4 febbraio 1932 – Anno X.

È stato pubblicato il fascicolo dell'addestramento dell'artiglieria, volume I - addestramento del pezzo - parte 1ª, istruzione sul materiale e sulle munizioni - cannone da 77/28.

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMd 2 della circolare n. 358 *giornale militare* 1931.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 6.00.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 74. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 62° corso (1932-1935) della scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° febbraio 1932 - Anno X.

In relazione al risultato dell'esame delle domande di ammissione al 62° concorso della scuola di guerra, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso.

CORPO D'ARMATA DI TORINO (1).

Fanteria.

1. Capitano 53° regg. fanteria CAROPRESE Pasquale.
2. Tenente sc. all. uff. di compl. Moncalieri BOARIO Bruno.
3. » sc. all. uff. di compl. Moncalieri STOCCHI Vittorio.
4. » 54° regg. fanteria PARISI Carmelo.
5. » 90° regg. fanteria CAPITO' Gustavo.
6. » 90° regg. fanteria MOSSUTO Gerlando.
7. » 90° regg. fanteria VIGNA LUIGI.
8. » 90° regg. fanteria GORIROSSI Piero.
9. » 91° regg. fanteria SPECIOSO Vincenzo.
10. » 91° regg. fanteria ZOCCOLA Fermo.
11. » 91° regg. fanteria CALIENDO Giacomo.

Artiglieria.

12. Capitano serv. ten. art. (uff. tav. tiro) Torino CONTI Federico.
13. » R. acc. art. e genio DEIDDA Guido.
14. Tenente 1° art. da montagna de BONIS Claudio.
15. » R. acc. art. e genio MICHELOTTI Domenico.
16. » R. acc. art. e genio LICCI Mario.
17. » 1° art. pesante CAROLLO Olindo.

Cavalleria.

18. Tenente scuola di guerra BERARDI Giovanni.

Genio.

19. Tenente R. acc. art. e genio GONELLA Francesco Andrea.
20. » R. acc. art. e genio CAPPELLI Luigi.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA (II).

Fanteria.

1. Capitano 2° regg. alpini PRAT Felice.
2. Tenente 2° regg. alpini CUNEO Vittorio.
3. » 44° regg. fanteria MONTESORO Alberto.
4. » 1° regg. lapini ODASSO Mario.
5. » 38° regg. fanteria SOLINI Luigi.
6. » 43° regg. fanteria TOESCA Pietro.

Artiglieria.

7. Capitano 1° art. da montagna PEDERZOLLI Mario.
8. Tenente sc. all. uff. compl. Brà FOSSATI Faust.

Genio.

9. Capitano comando corpo armata Alessandria BLANCO. Adriano.

CORPO D'ARMATA DI MILANO (III).

Fanteria.

1. Capitano 3° centro automobil. MONTEFIORI Aldo.
2. » 12° regg. bersaglieri RIVA Annibale.
3. Tenente sc. all. uff. compl. Milano BRIGNONE Mario.
4. » 61° regg. fanteria LACASELLA Vincenzo.

Cavalleria.

5. Capitano com. corpo arm. Milano De MAYO de MARI Mario.

Artiglieria.

6. Capitano 27° art. da campagna GORI Mario.
7. Tenente regg. art. a cavallo COGNI Aleardo.

CORPO D'ARMATA DI VERONA (IV).

Fanteria.

1. Capitano 231° regg. fanteria BASSI Maurizio.
2. Tenente 6° regg. alpini DOGLIANI Giacomo.

Artiglieria.

3. Capitano 8° art. da campagna BOCCIA Carlo.

Genio.

4. Tenente sc. all. uff. compl. Verona BARRELLA Rocco.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE (V).

Fanteria.

1. Capitano 12° regg. fanteria FIALE Francesco.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA (VI).

Fanteria.

1. Tenente 9° regg. bersaglieri RIZZA Gualtiero.
2. » 36° regg. fanteria LEONE Bonaventura.
3. » 36° regg. fanteria GUIDA Giovanni.
4. » 36° regg. fanteria SPECIALE Guido.
5. » R. acc. fant. e cavall. MAZZA Mario.
6. » R. acc. fant. e cavall. DEVITOFRANCESCO Gaetano.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE (VII).

1. Tenente 22° fanteria BERGONZI Giov. Maria.
2. » 83° regg. fanteria MORELLI Antonio.

CORPO D'ARMATA DI ROMA (VIIII).

Fanteria.

1. Capitano com. corpo arm. Roma LUSENA Guido.
2. » 3° regg. granatieri MANGO Lorenzo.
3. Tenente 1° regg. granatieri MOSCARDELLI Giuseppe.
4. » collegio mil. Roma SPOLITI Domenico.
5. » regg. carri armati MAZZONE Vittorio.

Genio.

6. Capitano min. guerra (direz. generale genio) CITTADINI Giuseppe.
7. » gruppo aerostieri Roma GAUDENZI Alberto.
8. » ministero guerra (com. corpo S. M.) VALENTE Giacinto.

CORPO D'ARMATA DI BARI (IX).

Fanteria.

1. Tenente 225° regg. fanteria de RUBERTIS Alfredo.
2. » 10° regg. fanteria LEONARDI Dante.
3. » distr. mil. Roma BORLENGHI Giulio.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI (X).

Fanteria.

1. Capitano 16° regg. fanteria PEDERZANI Adelmo.
2. » 1° regg. bersaglieri CAMPINI Ugo.
3. Tenente sc. all. sottuff. Caserta CALOGERO Giovanni.
4. » sc. all. uff. compl. Salerno RUTOLI Antonio.

5. Tenente sc. all. uff. compl. Salerno PARENTE Francesco.
6. » sc. all. uff. compl. Salerno LOY Ciro.
7. » 40° regg. fanteria JERVOLINO Roberto.

Artiglieria.

8. Capitano 2° art. controaerei D'AGATA Alfredo.
9. » 2° art. controaerei BOFFA Carlo.
10. » 2° art. controaerei BONARDI Vittorio.
11. » 10° art. da campagna DE CONCILIIS Romano.

CORPO D'ARMATA DI UDINE (XI).

Fanteria.

1. Tenente 9° regg. alpini MOSCA Tommaso.
2. » 8° regg. alpini DE GIORGIO Alberto.
3. » 7° regg. alpini TIMEUS Manlio.
4. » 7° regg. alpini SETTIMI Decio.
5. » 7° regg. alpini PAGANELLI Luigi.
6. » 58° regg. fanteria FALCONE Ettore.
7. » 17° regg. fanteria SINDONI Cesare.
8. » 23° regg. fanteria SALBITANI Vittorio.

Artiglieria.

9. Capitano com. 1ª div. celere DE FRANCESCO Renato.

COLONIE.

TRIPOLITANIA.

1. Tenente fanteria MAZZONI Pier Giovanni.
2. » fanteria MAZZONI Rodolfo.
3. » fanteria MORELLI Roberto.
4. » fanteria SAFFIOTI Saverio.
5. » artiglieria ROLANDI RICCI Federico.
6. » artiglieria BIANCHI Ugo.
7. » genio CASTRO Alessandro.

CIRENAICA.

8. Tenente fanteria TRABUCCHI Delfino.
9. » fanteria DAGA Demetrio.
10. » cavalleria INVREA Ademaro.

Eritrea.

11. Tenente fanteria TERRACCIANO Nicola.

SOMALIA.

12. Capitano fanteria VECCHI Bernardo Valentino.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi (ultimi due giorni del corrente mese di febbraio). Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di stato maggiore ed il comando della scuola di guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

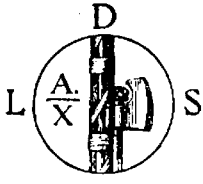
N. 75. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi durante l'esercizio 1931-32. — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 febbraio 1932 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la società anonima Edoardo Bianchi per la fornitura a quantità indeterminata ai corpi ed enti del R. esercito, durante l'esercizio finanziario 1931-32, delle parti di ricambio relative alle biciclette, a gomme piene, militari del tipo rigido e pieghevole Bianchi, per ufficiali e per truppa, ed alle biciclette porta mitragliatrici tipo Bianchi mod. 1914 e 1924.

In base agli obblighi assunti dalla società E. Bianchi le parti di ricambio verranno fornite ai prezzi indicati nelle proprie tariffe, con l'applicazione dello sconto del 10 per cento.

Per le modalità di prelevamento, collaudo e pagamento dei materiali suddetti valgono le norme impartite con la circolare n. 17989 dell'11 agosto 1931, diramata ai comandi di corpo di armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,80

(4104846) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1932 - ANNO X — 12 FEBBRAIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 76 – **5 febbraio 1932** – Anno X — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA — Corsi per allievi sottufficiali. . . . . *Pag.* 196

» **77 – 5 febbraio 1932** – Anno X — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito . . . . . » 217

PARTE SECONDA

Circolare N. 76. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 febbraio 1932 - Anno X.

PARTE I.

Svolgimento dei corsi.

1. Col 1° aprile p. v., presso le scuole ed i corpi seguenti, avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità, della durata di mesi dieci:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di	N.	400	all.	sottuff.
Alpini, un corso di	»	90	»	»
Genio — zappat. e minatori, un corso di	»	35	»	»
Genio — telegrafisti, un corso di . . .	»	35	»	»
In totale . . .	N.	560		

Scuola allievi sottufficiali di Caserta:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di	N.	300	all. sottuff.
Bersaglieri, un corso di	»	80	» »
In totale . . .	N.	380	

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria da campagna e a cavallo, un corso di	N.	150	all. sottuff.
Artiglieria da montagna, un corso di .	»	30	» »
Artiglieria pesante campale, un corso di	»	95	» »
Artiglieria controaerei autocampale, un corso di	»	25	» »
Artiglieria pesante, un corso di . . .	»	225	» »
In totale . . .	N.	525	

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo:

Cavalleria, un corso di n. 100 allievi sottufficiali.

Reggimento carri armati - Bologna:

Carri armati, un corso di n. 50 allievi sottufficiali.

1° *Reggimento artiglieria da costa - La Spezia*:

Artiglieria da costa, un corso di n. 18 allievi sottufficiali.

2° *Reggimento radiotelegrafisti - Novi Piemonte*:

Radiotelegrafisti, un corso di n. 40 allievi sottufficiali.

Reggimento pontieri e lagunari del genio - Piacenza:

Pontieri e lagunari del genio, un corso di n. 40 all. sottuff.

Reggimento ferrovieri del genio - Torino:

Ferrovieri del genio, un corso di n. 25 allievi sottufficiali.

6ª *Compagnia di sussistenza - Bologna*:

Sussistenza, un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

2. Il ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici.

4. Nell'ultima decade del mese di giugno 1932 gli allievi verranno sottoposti agli esami d'idoneità pel conseguimento del grado di caporale. Gli idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi caporali, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compiranno 3 mesi di servizio in qualità di allievo sottufficiale, e di essi verrà trasmesso al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo da ogni scuola, o corpo, presso cui si svolge il corso.

5. I caporali, che primeggeranno per istruzione, condotta ed attitudine militare, verranno promossi caporali maggiori dopo sei mesi di servizio, nella misura di uno ogni dieci e senza far luogo ad esami.

6. Il 16 gennaio 1933 avranno inizio gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di sergente e col 31 di detto mese i corsi saranno sciolti. Gli allievi idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 1° febbraio 1933, sempre che a tale data abbiano compiuto dieci mesi di servizio, in qualità di allievo sottufficiale.

7. L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930.

8. Col 1° febbraio 1933 gli allievi, che abbiano ultimato con successo i corsi, verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal ministero.

I sergenti per la specialità granatieri saranno tratti dagli allievi risultati idonei nel corso di fanteria, aventi la statura prescritta.

I sergenti per la specialità artiglieria a cavallo saranno tratti dagli allievi risultati idonei, nel corso di artiglieria da campagna, in base alla classifica riportata in equitazione.

9. Di massima, nessuno può cessare volontariamente dalla qualità di allievo sottufficiale. Tuttavia, quando un allievo, per motivi eccezionali e debitamente comprovati, che si riferiscano a *fatti nuovi non prevedibili all'atto dell'ammissione al corso*, ne presenti domanda, questa dovrà essere trasmessa direttamente al ministero, che si riserva di disporre, o meno, la cessazione del richiedente dalla qualità di allievo sottufficiale.

10. Non sono consentiti esami di riparazione. Tanto gli allievi riprovati negli esami a caporale, quanto quelli riprovati negli esami a sergente, cesseranno senz'altro dalla qua-

lità di allievo sottufficiale e saranno assegnati (eccezione fatta per i volontari ordinari e per i riammessi in servizio, per i quali valgono le norme del seguente n. 11) ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva.

Gli allievi riprovati negli esami a sergente non potranno concorrere all'avanzamento a sergente presso i corpi cui saranno stati assegnati, se non nell'anno successivo, in occasione della compilazione dei normali quadri d'avanzamento.

11. I volontari ordinari e i riammessi in servizio, che non siano dichiarati idonei alla promozione a caporale o a sergente, o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma rispettivamente di anni due o di anni tre assunta ed ottenere, dai rispettivi comandi di corpo di armata, l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento (beninteso, della stessa arma e specialità, cui appartengono). Oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla detta ferma, nel qual caso la domanda dovrà essere trasmessa direttamente, dal comando della scuola o dal corpo, a questo ministero, il quale si pronuncierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmene sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievo sottufficiale.

La facoltà di chiedere il proscioglimento dagli obblighi speciali di servizio (colle modalità suddette) compete a tutti gli allievi sottufficiali, comunque cessati da tale qualità, anche se non siano volontari ordinari e riammessi in servizio *e sempre che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento.*

12. Durante lo svolgimento dei corsi nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in lavori d'ufficio, nè fuori dei reparti d'istruzione.

13. Gli allievi, che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) resteranno assenti dal servizio per 30 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qua-

lità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui ai numeri 10 e 11.

Della cessazione dalla detta qualità di allievo sottufficiale dovrà prendersi nota, con apposita variazione, nella matricola degli interessati.

PARTE II.

Domande di ammissione ai corsi.

14. — Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe 1911, non ancora chiamati alle armi;

b) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N.;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i militari, che si trovino in congedo illimitato, per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti, e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di anni due e con l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col grado di sergente;

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1911, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità, o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, nonchè gli arruolati di classi precedenti che non abbiano prestato servizio o perchè assegnati a servizio sedentario o a ferma minima. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta.

15. Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alle ferme minori a cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

Dovranno, inoltre, rinunziare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè, tutti gli allievi dovranno essere ammessi come semplici soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M. V. S. N., all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno cessare di fare parte delle legioni.

16. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni, di cui alla lettera *d*), del precedente n. 14, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere le ferma di anni due.

17. Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma e specialità cui aspirano ed avere sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di avere almeno compiuto con profitto gli studi delle cinque classi elementari, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

18. Non possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali i giovani i quali per il titolo di studio posseduto hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

19. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata, nel cui territorio si svolge il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, ad ogni modo, non oltre il 5 marzo 1932, ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

20. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune

in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante, o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri, nelle condizioni, di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza italiana, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario: i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore;

Per i militari in congedo illimitato: foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe 1911 non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e il certificato di studi. L'attestazione di buona con-

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno, o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno e accetta un impiego nello Stato;

2° Se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno, o dichiara, entro il 22° anno, di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero, del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

dotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

21. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti, per gli aspiranti alle varie specialità, anche i certificati e i documenti professionali.

PARTE III.

Modalità per l'ammissione e assegnazione ai corsi.

22. All'atto della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i comandi di distretto e i comandi di corpo, di cui al precedente n. 19, si accerteranno, sollecitamente, se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti.

Per evitare che gli ammessi ai corsi debbano, poi, esserne esclusi per inidoneità fisica, l'attitudine degli aspiranti per arma e specialità, dovrà essere constatata presso i distretti, con scrupoloso rigore, avvertendo che, oltre l'idoneità generica al servizio militare, è opportuno che venga specificato anche se l'aspirante stesso sia in possesso dei requisiti necessari per la specialità cui aspira. *Tale idoneità poi deve essere confermata presso le scuole o i corpi,* dove si svolgono i corsi, all'atto della presentazione degli aspiranti.

La visita medica deve essere sempre rigorosa, tenendo conto che l'attitudine fisica di chi è destinato a diventare sottufficiale deve essere in relazione col prestigio del grado cui egli aspira, e, quindi, tale da conferirgli la necessaria prestanza militare.

La statura degli aspiranti non potrà, in alcun caso, essere inferiore a m. 1,55.

I comandi di distretto militare terranno presenti le disposizioni impartite con la circolare n. 373 del *giornale militare* dell'anno 1931.

23. I comandi dei distretti militari e dei corpi dovranno trasmettere d'urgenza ai comandi di corpo di armata competenti le domande corredate dei documenti prescritti, e, se gli aspiranti sono militari in congedo o alle armi, anche delle copie dei fogli matricolari mod. 59, al completo di ogni variazione. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno d'urgenza al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

I comandi dei distretti dovranno, per analogia, applicare agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni *provvederanno con la massima sollecitudine.*

La dichiarazione del casellario mod. 42 e le informazioni assunte in base al detto paragrafo 331 saranno, poi, trasmesse ai competenti comandi di corpo di armata, *con la maggiore sollecitudine*, e, ad ogni modo, non più tardi del 15 marzo p. v..

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovino già alle armi.

Le pratiche per l'ammissione ai corsi dovranno dai distretti medesimi essere compiute in tempo utile, affinchè la presentazione dei giovani ammessi possa effettuarsi alla data stabilita per l'inizio dei corsi stessi.

24. I comandi di corpo d'armata, da cui dipendono i corsi, decideranno sull'ammissibilità di tutti i candidati e provvederanno, nei limiti dei posti messi a concorso, all'assegnazione degli aspiranti idonei, tenendo presenti le norme contenute nei numeri seguenti.

25. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione ai corsi.

L'assegnazione verrà fatta esclusivamente in base a graduatorie così formate:

a) per i *corsi di fanteria,* compresi bersaglieri e alpini, di *cavalleria, artiglieria* e *sussistenza,* in base ai titoli di studio presentati dagli aspiranti;

b) per i *corsi del genio* in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri, sarà limitata a coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica, o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale, o di titolo di studio equipollente, nonchè ai giovani muniti della licenza delle *RR.* scuole di avviamento al lavoro.

Nelle ammissioni alla specialità telegrafisti sarà data la precedenza ai giovani muniti di licenza delle RR. scuole industriali di tirocinio, sezione montatori elettricisti, meccanici-elettricisti e meccanici, o, in mancanza, che abbiano frequentato con successo uno o più corsi delle predette scuole. Inoltre, a parità di titoli, sarà data la preferenza ai giovani in possesso del brevetto internazionale di radiotelegrafia di 1ª e 2ª classe, del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali al termine dei corsi premilitari per radiotelegrafisti del R. esercito, o dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'esercito, rilasciato dai comandi di battaglione radiotelegrafisti.

Pei ferrovieri, infine, ferma restando la condizione del titolo di studio, sarà data la preferenza, a parità di titolo, agli aspiranti muniti di licenza di una regia scuola industriale, o che presentino un certificato di lavoro quali aggiustatori meccanici;

c) per il *corso carri armati* in base ai titoli di lavoro e professionali. Nessuno potrà essere ammesso se non sia in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abilitazione alla condotta di automezzi.

26. A parità di condizioni, dovrà darsi, nelle ammissioni ai corsi allievi sottufficiali, la precedenza agli aspiranti orfani di guerra e orfani dei caduti per la causa nazionale. Seguiranno, a parità di condizioni, gli aspiranti che si trovino già alle armi, compresi quelli in servizio nei RR. corpi

di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., dando la precedenza ai volontari ordinari.

Ai militari già alle armi, è anche concesso di chiedere la ammissione in un corso di arma o specialità differente, qualora appartengano ad una delle specialità per le quali non è stato indetto il corso, e quando non posseggano il titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione ai corsi della specialità alla quale appartengono.

27. I comandi di corpo d'armata comunicheranno i nomi degli ammessi ai comandi dei distretti militari e dei corpi i quali provvederanno di conseguenza.

I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le forme di cui al paragrafo 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati alla scuola, o al corpo, in cui dovranno iniziare il corso.

28. In conformità al disposto del n. 22 gli ammessi ai corsi dovranno essere sottoposti a nuova e scrupolosa visita presso le scuole ed i corpi dove si svolgono i corsi stessi.

Coloro per i quali non sarà confermata l'idoneità dovranno essere esclusi dai corsi.

In base a tale visita verrà assegnato a ciascuno degli aspiranti ai corsi dei bersaglieri, alpini e cavalleria apposito punto di idoneità fisica che servirà di base per la definitiva ammissione di costoro. Allo scopo di scegliere ottimi elementi sotto ogni riguardo i comandi di corpo d'armata invieranno alle scuole un maggior numero di quello stabilito per l'ammissione.

I non prescelti saranno segnalati numericamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) con la indicazione del titolo di studio da essi posseduto.

Per gli aspiranti al corso degli alpini sarà data la preferenza, *a parità di ogni altra condizione*, ai nati e residenti in zone montane.

29. I comandi di corpo d'armata comunicheranno telegraficamente al ministero (direzione generale leva; sottufficiali e truppa), entro il 25 marzo p. v., il numero degli aspi-

ranti idonei che non hanno trovato posto nei corsi, distinti a seconda dell'arma e specialità o servizio, cui aspirano, per l'eventuale assegnazione ad altro corso.

La segnalazione numerica dei non prescelti per i corsi dei bersaglieri, alpini e cavalleria, di cui al penultimo comma del n. 28, dovrà essere fatta telegraficamente *ed al più presto* dai comandi delle scuole al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

30. I comandi di corpo d'armata, in base alle comunicazioni che riceveranno dal ministero, provvederanno all'assegnazione degli aspiranti segnalati esuberanti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante la scuola, o il corpo, cui è stato ammesso. Contemporaneamente, invieranno alle scuole stesse i documenti di tali aspiranti, per il tramite del corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolgono i corsi.

I comandi predetti faranno con ogni urgenza avvertire gli aspiranti esuberanti ai posti disponibili che, ove lo gradiscano, potranno contrarre l'arruolamento volontario a senso della circolare n. 77 del *giornale militare* del c. a., purchè abbiano compiuti 18 anni. In tal caso non dovranno essere prodotti nuovi documenti essendo sufficienti quelli presentati per l'ammissione ai corsi, documenti che dovranno essere subito trasmessi al corpo dove l'aspirante intenda assumere l'arruolamento.

31. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione il giorno prima di quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non si consentono ammissioni tardive.

Se, tuttavia, avvenga che per motivi assolutamente indipendenti dalla volontà degli aspiranti, questi si presentino ai corsi dopo il termine anzidetto, essi potranno, in via del tutto eccezionale, esservi ugualmente ammessi, ma, in ogni caso, non oltre il 6 aprile p. v. Quelli che, per qualsiasi motivo, si presenteranno dopo tale data verranno senz'altro rimandati.

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola, o al corpo in cui devono iniziare il corso.

32. I comandi delle scuole allievi sottufficiali e dei corpi, presso cui si svolgeranno i corsi, dovranno curare che gli allievi, *prima di essere incorporati,* assumano gli obblighi di servizio loro spettanti, giusta il disposto dei precedenti nn. 14 e 17, sottoscrivendo l'atto di arruolamento volontario.

PARTE IV.

Disposizioni varie.

33. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), non oltre il 15 aprile p. v., elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso le scuole e i corpi dipendenti, curando che tali elenchi siano compilati in sei colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dagli arruolati della classe 1911; nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili); nella terza i riammessi in servizio; nella quinta gli allievi che hanno rinunciato a ferma minore; nella sesta, infine, il numero complessivo degli allievi ammessi a ciascun corso.

Contemporaneamente gli stessi comandi trasmetteranno, distinto per corso, un altro elenco numerico in cui gli ammessi saranno raggruppati secondo il titolo di studio posseduto ed infine un altro elenco dei non ammessi raggrupati in base al titolo di studio.

Al termine dei corsi, i suddetti comandi trasmetteranno, inoltre, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo, in ordine di graduatoria, degli allievi giudicati idonei al grado di sergente, distinti per arma e specialità, nonchè, in duplice copia (una alla direzione generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra al comando del corpo di stato maggiore), una relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

34. Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri. Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali, nominati sergenti.

35. A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno alla immediata affissione di una di esse nella sede del comando e a diramare le altre a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, perchè vengano quivi pubblicati d'urgenza, ed a comunicarli altresì ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA.

MANIFESTO

Corsi allievi sottufficiali.

1. Il 1° aprile 1932 avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità del Regio esercito, della durata di mesi 10, presso le scuole e corpi seguenti:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di	N.	400	allievi	sottufficiali
Alpini, un corso di	»	90	»	»
Genio — zappatori e minatori, un corso di	»	35	»	»
Genio — telegrafisti, un corso di . . .	»	35	»	»
In totale . . .	N.	560		

Scuola allievi sottufficiali di Caserta:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di	N.	300	allievi	sottufficiali
Bersaglieri, un corso di	»	80	»	»
In totale . . .	N.	380		

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria da campagna e a cavallo, un corso di	N.	150	allievi sottufficiali
Artiglieria da montagna, un corso di .	»	30	» »
Artiglieria pesante campale, un corso di	»	95	» »
Artiglieria controaerei autocampale, un corso di	»	25	» »
Artiglieria pesante, un corso di . . .	»	225	» »
In totale . . .	N.	525	

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo:

Cavalleria, un corso di . . . . . N. 100 allievi sottufficiali

Reggimento carri armati - Bologna:

Carri armati, un corso di . . . . . N. 50 allievi sottufficiali

1° *Reggimento artiglieria da costa - La Spezia*:

Artiglieria da costa, un corso di . . . N. 18 allievi sottufficiali

2° *Reggimento radiotelegrafisti - Novi Piemonte*:

Radiotelegrafisti, un corso di . . . . . N. 40 allievi sottufficiali

Reggimento pontieri e lagunari del genio - Piacenza:

Pontieri e lagunari del genio, un corso di N. 40 allievi sottufficiali

Reggimento ferrovieri del genio - Torino:

Ferrovieri del genio, un corso di . . . N. 25 allievi sottufficiali

6ª *Compagnia di sussistenza - Bologna*:

Sussistenza, un corso di . . . . . N. 20 allievi sottufficiali

2. Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere, o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi sottufficiali, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati, dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici; e dopo la promozione a caporale potranno essere nominati caporali maggiori, dopo sei mesi di servizio, nella misura non superiore ad un decimo.

4. Gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a caporale al compimento del terzo mese di servizio e a sergente al compimento del decimo mese di servizio in qualità di allievi sottufficiali.

5. L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », con l'avvertenza che non sono consentiti esami di riparazione.

6. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe 1911 non ancora chiamati alle armi;

b) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i militari, che si trovino in congedo illimitato, per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di anni due e con l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col grado di sergente;

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1911, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità, o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, nonchè gli arruolati di classi precedenti che non abbiano prestato servizio o perchè assegnati a servizio sedentario o a ferma minima. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta

7. Tutti indistintamente gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati, come rinunciatari alle ferme minori a cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

Dovranno inoltre rinunciare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M. V. S. N., all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno cessare di far parte delle legioni.

8. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) del precedente n. 6, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere la ferma di anni due.

9. Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed avere sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di avere almeno compiuto con profitto gli studi delle cinque classi elementari non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

L'assegnazione alle varie specialità del genio verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri sarà limitata a coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale, o di titolo di studio equipollente, nonchè ai giovani muniti della licenza delle Regie scuole di avviamento al lavoro.

L'ammissione al corso carri armati sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali. Nessuno potrà esservi ammesso se non sia in possesso di documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abilitazione alla condotta di automezzi.

10. Non possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali i giovani i quali per il titolo di studio posseduto hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

11. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 3 e presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 5 marzo 1932, ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

12. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione ai corsi. L'assegnazione verrà effettuata, entro i limiti dei posti sopraindicati, esclusivamente in base a graduatorie da farsi in base ai titoli di studio, certificati professionali ed attitudine fisica.

A parità di condizioni sarà data la precedenza agli orfani di guerra e agli orfani dei caduti per la causa nazionale. Seguiranno, *a parità di condizioni*, gli aspiranti che si trovino già alle armi, comandi di corpo, se si trovino alle armi.

13. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante, o dal podestà del comune da cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni, di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza italiana, un certificato del podestà del comune del Regno, ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

I documenti sopraelencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato:

Foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e il certificato di studi. L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

Gli aspiranti alle varie specialità dovranno unire alle domande anche i certificati e documenti professionali.

14. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

15. **Gli aspiranti che non abbiano trovato posto nei corsi potranno, ove lo gradiscano, ottenere, fino al 15 aprile p. v., l'arruolamento volontario come militari di truppa presso corpi di loro scelta, purchè abbiano compiuto 18 anni.**

16. In base all'articolo 12 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio in tale grado, acquisterà diritto ad un premio di L. 1000.

Al compimento di detta ferma di due anni e dell'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, potranno essere ammessi alla rafferma di un anno, *entro i limiti dei posti stabiliti dal ministero*, quelli di essi che, per essersi distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare, ne saranno ritenuti idonei e meritevoli.

Gli ammessi alla rafferma di un anno conseguiranno al termine di questa un secondo premio di L. 1000 e successivamente, ottenendo la rafferma di due anni col grado di sergente maggiore, conseguiranno un ulteriore premio di L. 2000.

17. Per ogni chiarimento, od indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Roma, 5 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 77. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA — **Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 febbraio 1932 - Anno X.

In relazione alle disposizioni del n. 522 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, determino quanto appresso per l'arruolamento dei volontari nei corpi del R. esercito.

1. Mantenendo fermo quanto è stato pubblicato con circolare n. 489 del *giornale militare* del 1931, e cioè che gli arruolamenti volontari vengono normalmente aperti nell'autunno di ogni anno, determino che per l'anno in corso venga aperto uno speciale arruolamento dal 10 marzo al 15 aprile. Le incorporazioni potranno aver luogo entro detti termini, ma le relative domande potranno essere presentate anche subito.

Gli arruolamenti potranno aver luogo in tutti i corpi e reparti del R. esercito, ad eccezione delle compagnie di sussistenza, dei reparti distrettuali, del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè del reggimento ferrovieri del genio.

2. Il numero dei volontari ordinari che nell'ora detto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è: di 15 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, pesante campale, pesante, da montagna, misto della Sardegna, contraerei autocampale, leggero, genio, pontieri e lagunari, battaglione misto del genio della Sardegna, (fatta, per i reggimenti radiotelegrafisti, l'eccezione di cui al seguente n. 12) e per il gruppo aerostieri; di 25 per ogni reggimento bersaglieri, alpini, d'artiglieria da costa e per il gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna; di 35 per ogni reggimento di cavalleria, pel reggimento artiglieria a cavallo, pel reggimento carri armati e per ogni centro automobilistico; di 17 per ogni compagnia di sanità, di cui: 12 nella categoria infermieri e 5 quali conduttori di caldaie a vapore.

Nei quantitativi rispettivamente suindicati non devono essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volon-

tario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi).

I comandi di corpo d'armata o delle isole, nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo o deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni di tali aspiranti esuberanti nei corpi ove siano deficienze, anche se di arma differente, non oltre beninteso il limite stabilito, sempre quando gli interessati accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari. A tal fine i comandi di corpo, non appena abbiano completato la quota rispettivamente loro assegnata dovranno darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata e di isola e quando fossero loro presentate ulteriori domande dovranno segnalarle al comando del corpo d'armata o di isole. Questo a sua volta farà conoscere agli aspiranti i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili. Le eventuali ulteriori esuberanze saranno dai comandi di corpo d'armata e delle isole segnalate al ministero.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. Si avverte che, iniziandosi col 4 aprile 1932 le sedute dei consigli di leva marittima per le visite degli inscritti della leva di mare della classe 1912 non si dovranno effettuare arruolamenti volontari di marittimi nel R. esercito posteriormente alla anzidetta data del 4 aprile 1932,a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1912.

4. Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali sono aperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato, tenendo presenti le norme di cui alla circolare 487 del *giornale militare* del 1930.

Gli arruolamenti volontari nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti restano aperti anche oltre il termine del 15 aprile p. v., di cui al precedente numero 1.

Per essi non è stato stabilito alcun limite di numero, però l'arruolamento è subordinato alle effettive esigenze di servizio.

Per quanto riguarda gli arruolamenti nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, valgono le norme contenute nel manifesto del ministero delle colonie riprodotto nella circolare n. 640 del *giornale militare* 1931.

5. Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei corpi e reparti di cui al n. 2, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti, devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni due.

Però gli arruolati volontari, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti, all'atto della promozione a caporale, dovranno commutare la ferma di anni due in quella di anni tre, compreso in questa il periodo di ferma già compiuto. Ad uguale commutazione sono tenuti gli arruolati volontari nel reggimento pontieri e lagunari, all'atto della promozione a caporale fuochista dei lagunari.

6. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono aver compiuta l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza del podestà del comune di nascita del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori ivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Si avverte che tale articolo non è applicabile agli ex cittadini austro-ungarici delle provincie annesse rimasti stranieri dopo l'annessione in applicazione delle disposizioni contenute nei trattati di pace (articoli 1 e 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067);

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento. Prima, peraltro, di effettuare gli arruolamenti, i corpi avranno cura di richiedere al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo (1) da rilasciarsi dal padre, e in mancanza dalla madre, o in loro vece dal tutore.

Prima di effettuare l'arruolamento i corpi richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti.

7. Ai sensi dell'art. 121 del T. U. delle leggi sul reclutamento possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva.

Possono anche esservi ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, quei giovani che, avendo già

(1) In caso di comprovata indigenza tale consenso potrà essere fatto constatare con semplice attestazione firmata dal podestà.

concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

8. Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni e con facoltà di scelta del corpo i militari delle classi 1911 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

9. Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi nè i cittadini italiani delle isole dell'Egeo nè quelli delle colonie di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

10. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario o all'ammissione della ferma di due anni devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali, o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

11. Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio con ferma di due anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in re-

lazione a lire 528 annue (1). Di tale indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

12. I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario o della ferma di due anni sono quelli indicati dalla tabella di cui al n. 170 della circolare n. 469 del *giornale militare* 1929.

Non potranno però essere ammessi aspiranti di statura inferiore a m. 1,55.

All'arruolamento negli automobilisti potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere:

a) conduttori di automobili, motocarrozzette, motociclette, muniti di patente civile;

b) meccanici automobilisti o che abbiano prestato servizio presso officine, autorimesse, stabilimenti automobilistici, producendo in tale caso i necessari documenti. Avranno però la precedenza gli aspiranti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *b*).

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi battaglioni telegrafisti, gli arruolamenti si effettueranno, per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

Avranno la precedenza i giovani in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione r. t. e fra tali giovani quelli che siano in possesso del diploma di « radioelettricista » rilasciato dalle predette RR. scuole industriali.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei radiotelegrafisti in possesso di detto attestato o diploma, avranno nei limiti delle esigenze organiche, diritto di precedenza anche per quanto riguarda la scelta della sede. Il numero dei posti per ogni reggimento radiotelegrafisti è di 100.

(1) La cifra dell'indennità è quella risultante dall'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930 (IX), n. 1491, circa la riduzione degli emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso dei requisiti tecnici in materia.

13. Per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'ammissione ai reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

14. Gli aspiranti, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

15. Sulla matricola degli ammessi dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di due anni nel . . . . . (indicare il corpo) . . . . . li . . . . . ».

Invece pei giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« Ammesso alla ferma di due anni nel . . . . . (indicare il corpo) . . . . . li . . . . . ».

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e la incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni due.

L'atto di arruolamento dovrà essere conforme al modello n. 24 del catalogo, edizione 1927, curando di sostituire alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 5 agosto 1927, n. 1437, e del R. decreto-legge di cui al n. 4.

La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare 418 del *giornale militare* del 1926.

Resta fin d'ora stabilito che, come viene esplicitamente avvertito nel manifesto, non saranno prese in considerazio-

ne domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dell'arruolamento tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo ministero, il quale discrezionalmente si pronuncerà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

16. Il numero dei posti da devolversi alla promozione a sergente dei provenienti dai volontari ordinari o dagli ammessi alla ferma di due anni, non potrà superare in ciascun corpo, complessivamente con gli altri graduati di truppa, un quinto dei posti disponibili nel grado di sergente nei corpi stessi.

La mancata promozione a sergente per il motivo di cui sopra non costituirà titolo per il proscioglimento della ferma di anni due.

17. I corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e del capo VIII della istruzione complementare del regolamento sul reclutamento.

I distaccamenti dei reggimenti radiotelegrafisti possono assumere direttamente i giovani residenti sul posto, facendo, ove occorre, firmare l'atto di arruolamento innanzi alla commissione di arruolamento di un corpo viciniore.

18. Entro dieci giorno dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico anche se negativo, dei giovani ammessi in qualità di volontari distinti per anno di nascita.

19. A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello per l'arruolamento di volontari di cui trattasi ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari nel R. esercito.

1. Sono riaperti gli arruolamenti volontari in tutti i corpi e reparti del R. esercito, ad eccezione delle compagnie di sussistenza, dei reparti distrettuali, del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè del reggimento ferrovieri del genio.

Le domande coi relativi documenti possono essere presentate da oggi fino a tutto il 15 aprile p. v., alle autorità di cui al n. 8.

2. Il numero dei volontari ordinari che nell'ora detto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è: di 15 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, pesante campale, pesante, da montagna, misto della Sardegna, contraerei autocampale, leggero, genio, pontieri e lagunari, battaglione misto del genio della Sardegna (fatta, pei reggimenti radiotelegrafisti, l'eccezione di cui al seguente n. 10), per il gruppo aerostieri; di 25 per ogni reggimento bersaglieri, alpini, d'artiglieria da costa e gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna; di 35 per ogni reggimento di cavalleria, pel reggimento artiglieria a cavallo, pel reggimento carri armati e per ogni centro automobilistico; di 17 per ogni compagnia di sanità, di cui 12 nella categoria infermieri e 5 quali conduttori di caldaie a vapore.

I comandi di corpo d'armata o delle Isole, nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande, in qualche corpo e deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni di tali aspiranti esuberanti nei corpi ove siano deficienze, anche se di arma differente, non oltre beninteso il limite stabilito, sempre quando gli aspiranti accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. Si avverte che, iniziandosi col 4 aprile 1932 le sedute dei consigli di leva marittima per le visite degli inscritti della leva di mare della classe 1912, non si dovranno effettuare arruolamenti volon-

tari di marittimi nel R. esercito posteriormente alla anzidetta data del 4 aprile 1932, a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1912.

4. Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali sono aperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato.

Gli arruolamenti volontari nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti restano aperti anche oltre il termine del 15 aprile p. v. Per essi non è stabilito alcun limite di numero: però l'arruolamento è subordinato alle effettive esigenze di servizio.

5. Gli aspiranti all'arruolamento volontario, esclusa l'arma dei RR. carabinieri, devono contrarre la ferma di due anni.

Però gli arruolati volontari nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti, all'atto della promozione a caporale, dovranno commutare la ferma di anni due in quella di anni tre, compreso in questa il periodo di ferma già compiuto. Ad uguale commutazione sono tenuti gli arruolati volontari nel reggimento pontieri e lagunari, all'atto della promozione a caporale fuochista dei lagunari.

Essi devono aver compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal podestà del comune di nascita del giovane, o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un'impiego nello Stato.

2° Se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana.

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento da rilasciare dal padre, o in mancanza dalla madre, o in loro vece dal tutore.

6. Ai sensi dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva.

Possono anche esservi ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

7. Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni e con facoltà di scelta del corpo i militari delle classi 1911 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

8. Gli aspiranti devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo sono interamente a loro carico.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno nel caso di mancanza dei requisiti necessari, sarà opportuno che gli aspiranti, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda con tutti i prescritti documenti e rimangano in attesa della risposta.

Essi potranno anche chiedere di essere sottoposti a visita medica preliminare presso il distretto militare del luogo di residenza.

9. Ai caporali e soldati di cavalleria o d'artiglieria a cavallo che prestino servizio con ferma di due anni, sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a L. 528 annue. Di tale

indennità una piccola quota sarà, a richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti, della durata di un anno, con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

10. All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere:

a) conduttori di automobili, motocarrozzette e motociclette, muniti di patente civile;

b) meccanici automobilisti e coloro che abbiano prestato servizio nelle officine, autorimesse, stabilimenti automobilistici, producendo in tal caso i necessari documenti. Avranno però la precedenza gli aspiranti appartenenti alle categorie di cui alla lettera *b*).

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi i battaglioni telegrafisti gli arruolamenti si effettueranno, per le ora dette specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti saranno, possibilmente, accontentati, destinandoli nella sede di battaglione da essi preferita.

Avranno però diritto di precedenza, anche per quanto riguarda la scelta della sede, gli aspiranti all'arruolamento nei ragiotelegrafisti in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione r. t. e fra tali giovani quelli che siano in possesso del diploma di radioelettricista rilasciato dalle predette RR. scuole industriali.

Il numero dei posti per ogni reggimento radiotelegrafisti è di 100.

All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso dei requisiti tecnici in materia.

11. Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,55.

Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi.

Per l'ammissione ai reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

12. L'arruolamento volontario dà titolo ad un fratello consanguineo a conseguire l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado (6 mesi), purchè l'arruolamento stesso sussista all'apertura della leva cui concorre il fratello o sorga successivamente finchè questi trovisi sotto le armi. Il beneficio è peraltro revocabile qualora l'arruolato volontario non compia la ferma cui si era vincolato.

13. I volontari ordinari porteranno uno speciale distintivo.

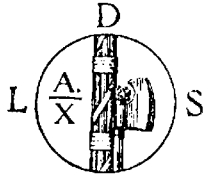
14. Il numero dei posti da devolversi alla promozione a sergente non potrà superare in ciascun corpo, complessivamente con gli altri graduati di truppa, un quinto dei posti disponibili nel grado di sergente nei corpi stessi.

La mancata promozione a sergente per il motivo di cui sopra non costituirà titolo per il proscioglimento dalla ferma di anni due.

15. La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero non essendone ammesso il proscioglimento, tranne che, dopo l'arruolamento, siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza a casa del volontario.

Roma, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO *L.* 1,80

(4104846) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª 1932 - ANNO X 12 FEBBRAIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 12 FEBBRAIO 1932-X

Tributo un encomio solenne all'appuntato dei carabinieri reali NESTA Antonio della legione CC. RR. di Bari:

« Ferito mortalmente, in servizio, per lo sviamento d'una vettura ferroviaria, affrontava con virile e consapevole fierezza la fine imminente ed alle espressioni di conforto rivoltegli da alta personalità rispondeva con parole dettate da alto sentimento militare e da vera nobiltà d'animo ».

Incoronata (Foggia), 24 dicembre 1931-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO. . . . . *Pag.* 231

PARTE PRIMA

N. 78 - **28 dicembre 1931** - Anno X — GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 1768 - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare. . . . . *Pag.* 235

» **79 - 28 dicembre 1931** - Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1769 - Conversione in legge, con una modificazione, del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali . . . . . » 237

» **80 - 28 dicembre 1931** - Anno X — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1781 - Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare » 239

» **81 - 11 febbraio 1932** - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Adozione della denominazione « Marconigramma ». . . . . » 241

» **82 - 11 febbraio 1932** - Anno X — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Domande di proscioglimento dalla ferma volontaria. . . . . » 243

» **83 - 11 febbraio 1932** - Anno X — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Uso dei campi delle sezioni di tiro a segno da parte dei corpi armati dello Stato, dei premilitari e di enti sportivi . . . . . » 245

PARTE SECONDA

N. 84 - **25 gennaio 1932** - Anno X — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito il segretario senza voto della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie. . . . . *Pag.* 247

» 85 - **11 febbraio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle stazioni fotoelettriche » 248

» 86 - **4 febbraio 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dell'arma di cavalleria in A. R. Q. per l'anno 1932-X » 249

NOTIFICAZIONI . . . . . » 250

PARTE PRIMA

Circolare N. 78. — GIUSTIZIA MILITARE — **Legge n. 1768 - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 3 febbraio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per la esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccoltā ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI
BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 79. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 1769 – Conversione in legge, con una modificazione, del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1931 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 29, del 5 febbraio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali, con la seguente modificazione:
All'art. 1, lettera *f*), n. 3, dopo le parole: « e negli articoli 860 e 861 », sono aggiunte le altre: « secondo capoverso e seguenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 80. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 1781 – Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1931 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30, del 6 febbraio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1930, n. 939, si applicano anche:

a) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili delle pubbliche amministrazioni;

b) al personale ausiliario, assunto con regolare contratto a termine, per sopperire ad esigenze di carattere permanente delle amministrazioni, in base a disposizioni di carattere organico che ne stabiliscono altresì il contingente numerico, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'anzidetta legge.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal 3 agosto 1930-VIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI — CIANO — BOTTAI,

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. — 81. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Adozione della denominazione « Marconigramma ».** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 febbraio 1932 - Anno X.

La denominazione di « Radiotelegramma » è abolita ed in suo luogo dovrà essere usata quella di « Marconigramma ».

Pertanto sui modelli degli stampati in uso per il servizio radiotelegrafico del R. esercito l'attuale dicitura sarà senz'altro sostituita con quella nuova di Marconigramma.

Nelle pubblicazioni si provvederà per ora ad apportare le necessarie correzioni, curando di sostituire la nuova voce a quella attuale in occasione della loro ristampa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 82. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Domande di proscioglimento dalla ferma volontaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 febbraio 1932 - Anno X.

D'ora in avanti le domande dei militari di truppa per proscioglimento dalla ferma volontaria verranno trasmesse *direttamente* dai corpi al ministero, anzichè essere inoltrate pel tramite delle superiori autorità territoriali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 83. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Uso dei campi delle sezioni di tiro a segno da parte dei corpi armati dello Stato, dei premilitari e di enti sportivi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 febbraio 1932 - Anno X.

1. — Durante le *esercitazioni dei corpi armati dello Stato* nei campi delle sezioni di tiro a segno, di cui all'art. 16 della legge 17 aprile 1930, n. 479 (circolare 367 *giornale militare* 1930), i campi si intendono posti a disposizione del comando del corpo che eseguisce le esercitazioni, al quale rimane affidata la direzione del tiro. Spetta a tali comandi provvedere, a loro cura e spese, al servizio dei segnalatori, dei marcatori e delle guardie, nonchè alla provvista dei bersagli e dei materiali di tiro in genere.

I corpi armati contenti del campo, contribuiscono alla spesa di manutenzione ordinaria del campo nella misura e con le modalità indicate nel n. 10 della circolare 476 del *giornale militare* 1930.

2. — Per quanto riguarda le *esercitazioni dei premilitari*, si applicano le disposizioni della circolare 565 del *giornale militare* 1931, secondo le quali i campi delle sezioni sono posti a disposizione della direzione del corso premilitare, alla quale rimane affidata la direzione del tiro.

Spetta normalmente alla direzione del corso provvedere alla scelta ed al servizio dei segnalatori, dei marcatori e delle guardie. Ove per altro essa non abbia modo di provvedere a tali servizi con personale proprio, vi provvederà la sezione di tiro a segno, con le medesime modalità con le quali provvede per i servizi stessi per le proprie esercitazioni.

I bersagli e il materiale in genere occorrenti pel tiro dei premilitari, saranno forniti a cura della sezione. I bossoli delle cartucce sparate resteranno in proprietà alla sezione.

Le sezioni sono autorizzate a stanziare nei rispettivi bilanci (parte ordinaria) le maggiori spese derivanti dalle accennate disposizioni.

3. — Gli *enti sportivi*, che partecipino a manifestazioni sportive, approvate dal C.O.N.I., nelle quali siano previste gare di tiro a complemento di altre prove, potranno essere

ammessi ad eseguirle nei campi delle sezioni su autorizzazione del comando della divisione militare, e previo pagamento di un contributo fisso di L. 3 per tiratore, a vantaggio della sezione. Per le gare di durata superiore a un giorno, il contributo sarà di L. 5.

In tali casi la sezione provvederà a sua cura e spese al servizio dei segnalatori, marcatori e guardie, e potrà concedere l'uso dei propri bersagli. I bossoli delle cartucce sparate resteranno in proprietà alla sezione.

Tali norme non si applicano agli appartenenti all'unione nazionale ufficiali in congedo e all'opera nazionale dopo lavoro, i quali, per essere ammessi al tiro, devono essere inscritti alle sezioni, negli speciali gruppi ad essi riservati.

4. — Gli eventuali danni che venissero prodotti ai materiali e alle cose, in occasione delle esercitazioni contemplate nella presente circolare, restano in ogni caso a carico degli enti che eseguiscono le esercitazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 84. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito il segretario senza voto della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.** — (Gabinetto). — 25 gennaio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LE COLONIE

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1929-VII, istitutivo della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare, per atti di valore compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e reparti indigeni, da nazionali e da indigeni non militari nelle nostre colonie, di cui ai Regi decreti n. 1608 del 3 settembre 1926 e n. 676 del 25 marzo 1929;

Decreta:

A sostituire il 1° capitano di fanteria VISELLI cav. Vincenzo, nelle funzioni di segretario senza voto della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore compiuti nelle colonie, è nominato il capitano di amministrazione MALUSARDI Silvio.

Roma, li 25 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: DE BONO.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 85. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sulle stazioni fotoelettriche. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 febbraio 1932 - Anno X.

Dall'ispettorato dell'arma del genio sono state pubblicate le seguenti « Istruzioni sulle stazioni fotoelettriche »:

n. 2242 - Stazione barellabile da cm. 50;

» 2243 - Stazione carreggiata da cm. 75;

che per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero saranno distribuite agli enti sottoindicati nelle quantità a fianco indicate:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	»	1
Ministero della marina: Direzione centrale del genio militare e uffici dipendenti	»	10
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	1
Ufficio coordinamento	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	5
Direzione generale del genio	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Ispettorato dell'arma del genio	»	4
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	4
Comando R. accademia e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia artiglieria e genio	»	1
Comando scuola applicazione artiglieria e genio	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento (Verona)	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ufficio fortificazioni	»	2
Comando reggimento genio, gruppo aerostieri e battaglione misto genio per la Sardegna	»	5

Officina di costruzioni del genio militare Pavia	copie	2
Officina di costruzioni R. T. ed E. Roma	»	2
Istituto centrale di R. T. ed E. Roma	»	1
Centro studi zappatori minatori Pavia	»	1
Comando genio Tripolitania	»	2
Comando genio Cirenaica	»	2
Ufficio genio Eritrea	»	1
Ufficio genio Somalia	»	1
Biblioteche militari	»	1
Rivista d'artiglieria e genio	»	1
Museo storico del genio	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita della pubblicazione agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è fissato rispettivamente in L. 8.— (pubbl. n. 2242) e L. 13.— (pubbl. n. 2243).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 86. — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli dall'arma di cavalleria in A. R. Q. per l'anno 1932-X. — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 febbraio 1932 - Anno X.

In relazione alla circolare n. 25 del *giornale militare* 1932, si avverte che il quadro suppletivo per i colonnelli di cavalleria in A.R.Q. si estende fino al colonnello PUCCI Roberto compreso.

I relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire non oltre il 20 febbraio 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 gennaio 1932-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Potenza . .	Castelmezzano e Pietrapertosa con i territori a ciascuno di essi appartenenti anteriormente all'emanazione del R. decreto 3 agosto 1928 n. 1979, sono ricostituiti in comuni autonomi.	n. 1686 28 dicem. 1931	18

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

Concorso per esame a 13 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) della carriera amministrativa degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del Re delle Corti d'appello.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 gennaio 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1326, col quale è stato approvato il nuovo ruolo organico del personale degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del Re delle Corti d'appello;

Considerato che non vi è personale avventizio che, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera amministrativa (gruppo A) degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del Re delle Corti di appello;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 13 posti di vice segretario (grado 11° - gruppo *A*) della carriera amministrativa degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del Re delle Corti d'appello.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso gli impiegati che, alla data 18 dicembre 1930, appartenevano e tuttora appartengono a ruoli di gruppo *B* delle amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi carattere autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza delle condizioni di limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al ministero della giustizia e degli affari di culto (direzione generale dei culti - ufficio III), non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° copia dello stato matricolare;

2° atto di nascita;

3° diploma originale o copia autentica della laurea;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza;

6° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune, ove il candidato ha il suo domicilio;

7° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune da cui l'atto proviene. Il cerificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

I candidati appartenenti ai ruoli di gruppo *B* delle amministrazioni dipendenti dal ministero della giustizia e degli affari di culto sono dispensati dal produrre copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo, in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1034.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovranno rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario, salvo il periodo di prova da effettuarsi da coloro che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1932-X.
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 115. — COLONNA.

Programma dell'esame di concorso.

Prove scritte.

1. Diritto e procedura civile.
2. Diritto amministrativo e costituzionale.
3. Diritto ecclesiastico.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto corporativo e su nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

PREZZO L. 1,80

(4104846) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª 1932 - ANNO X 16 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 87 - 14 febbraio 1932 - Anno X — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1911 e loro assegnazione ai corpi . . . . . *Pag.* 255

PARTE SECONDA

N. 87. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1911 e loro assegnazione ai corpi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 febbraio 1932 - Anno X.

Reclute chiamate alle armi.

1. — Il giorno 10 marzo 1932 avrà inizio la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e 2 del manifesto allegato 1 alla presente circolare.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 9 giorni.

2. — *Non dovranno essere precettate* perchè per ora non chiamate alle armi (v. n. 4 del manifesto) le reclute le quali, anche dopo l'arruolamento, abbiano ottenuto:

a) l'assegnazione alla ferma minore di 1° grado — 12 mesi — per i titoli di cui all'art. 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, o perchè, pur avendo i titoli a ferma minore di cui all'art. 5 della legge stessa, mancano del requisito dell'istruzione premilitare;

b) l'assegnazione alla ferma minore di 3° grado — 3 mesi — per i titoli di cui all'art. 4 della legge 8 gennaio 1931 predetta;

c) l'ammissione alla soppressa ferma minima;

d) la dichiarazione di limitata idoneità al servizio militare, quale che sia la ferma.

3. — I comandi di distretto, qualora ricevano dagli uffici di leva comunicazioni relative a cambiamenti di ferma di reclute chiamate alle armi, dovranno con ogni urgenza effettuare le conseguenti variazioni matricolari, onde poterne tener conto a tutti gli effetti della presente chiamata.

4. — I militari, i quali, dopo la incorporazione, vengano dal dirigente il servizio sanitario del corpo giudicati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nell'elenco *B*, delle imperfezioni ed infermità, debbono essere inviati in osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo possa emettere il proprio giudizio; per il quale non occorre la normale procedura delle rassegne, ma basta che egli trascriva, firmandola, la propria dichiarazione medica nella colonna riservata agli ufficiali rassegnatori e la determinazione nell'apposita colonna del foglio di rassegna.

I militari precettati per la presente chiamata, i quali vengano riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco *B*, saranno inviati in congedo provvisorio, ad eccezione dei militari di cui al n. 2 lettere *a*) e *b*) del manifesto allegato alla presente circolare.

5. — I militari arruolati in leve precedenti a quella sulla classe 1911, i quali, sia pure all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, ovvero appena giunti al corpo, siano, in rassegna, riconosciuti tempora-

neamente inabili al servizio militare, saranno senz'altro inviati in licenza di convalescenza per la presumibile durata dell'infermità stessa, *e ciò perchè la leva della classe nella quale sono stati arruolati è attualmente chiusa.*

Lo stesso provvedimento sarà applicato per gli arruolati con la classe 1911 nati negli anni precedenti al 1910.

Gli ufficiali rassegnatori dovranno peraltro dichiarare esplicitamente che l'infermità era preesistente alla venuta alle armi ed il militare dovrà essere rinviato in famiglia qualunque ne siano le condizioni economiche.

I militari invece arruolati con la leva sulla classe 1911 e nati negli anni 1910 e 1911 che, trovandosi nelle stesse fisiche condizioni, vengano *proposti per la rassegna* non oltre un mese dalla data di presentazione al corpo, dovranno essere mandati rivedibili alla futura leva (1) *e ciò perchè la leva della classe con la quale sono stati arruolati trovasi tuttora aperta e la visita in rassegna deve ritenersi quasi di revisione ed effettuata per delegazione dei consigli di leva.*

Ove però in rassegna risulti evidente che l'infermità sia sorta mentre i militari prestavano servizio alle armi, *dovrà disporsi* l'invio in licenza di convalescenza *con le norme ordinarie.*

I militari arruolati con la classe 1911 *proposti per la rassegna trascorso il mese dalla loro incorporazione e riconosciuti temporaneamente inabili al servizio, saranno sempre inviati in licenza di convalescenza. Gli ufficiali rassegnatori però dovranno dichiarare esplicitamente se a loro giudizio la inabilità possa o non presumersi preesistente alla venuta alle armi, poichè, in caso affermativo, il militare dovrà essere rinviato in famiglia, qualunque ne siano le condizioni economiche.*

6. — Alle reclute che saranno dispensate a senso dei nn. 3 e 6 del manifesto allegato 1 alla presente circolare, dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si ri-

(1) Si tenga presente, per i nati nell'anno 1910, il disposto dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

lascia il congedo », le parole: « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato a voti » e per le reclute di cui al n. 6 le parole « dispensato dal compiere la ferma per statura riconosciuta non superiore a m. 1,54 (m. 1,52 per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna) » citando la presente circolare.

7. — Si avverte ad ogni buon fine che l'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento, che dava facoltà di concedere una riduzione del servizio alle armi, è abrogato.

Corsi di cultura militare, certificati o diplomi di assistenti edili, corsi per radiotelegrafisti del R. esercito.

8. — A norma del Decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnati nei reparti del genio zappatori minatori e minatori-teleferisti indicando la sede da essi preferita con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

Tale assegnazione, sarà inoltre subordinata alle esigenze di servizio e sarà fatta in base al voto dalle dette reclute riportato nell'esame di diploma.

Le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali o dai comandi di battaglione radiotelegrafisti, possono chiedere di essere assegnate nei limiti consentiti dalle esigenze organiche ad un reggimento radiotelegrafisti, scegliendone il battaglione, anche se stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

Modalità di esecuzione della chiamata.

9. — Alle reclute comprese nella presente chiamata sarà inviata, da parte del distretto militare di leva, la cartolina-precetto mod. 6 (già 5) del catalogo, sulla quale non dovrà essere indicato il corpo o reparto di assegnazione.

Si richiama l'attenzione dei comandi di distretto sulla disposizione di carattere permanente di cui al n. 7 comma 2° della circolare 409 di chiamata alle armi *giornale militare* 1931, secondo la quale le cartoline precetto dovranno essere consegnate per la spedizione ai rispettivi uffici postali 15 giorni prima della presentazione delle reclute.

L'ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 alla presente circolare, fatto preparare direttamente dal ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i comuni compresi nel rispettivo territorio.

Indipendentemente dal ricevimento individuale della cartolina precetto, i comandi dei distretti provvederanno, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno il giorno in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina precetto.

Ciascun comando di distretto militare, oltre alle copie del manifesto da inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei comuni compresi nel proprio territorio per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza, alle capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare e ai locali comandi della M. V. S. N.

In tutti i comuni del Regno il manifesto sarà pubblicato soltanto in lingua italiana.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

10. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato, valgono le norme di cui al n. 33 del manifesto allegato 1.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di far apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . . . .* ».

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

11. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 19 del manifesto allegato 1 i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Reclute che si trovano nelle colonie e nelle isole Egee.

12. — Come è detto nel n. 8 del manifesto le reclute arruolate dagli organi di leva coloniali, le quali siano residenti nelle colonie, debbono presentarsi alla data del 10 marzo p. v. all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Le reclute arruolate in colonia che si trovino alla data del 10 marzo p. v. nel Regno possono presentarsi al distretto del luogo di loro dimora o viciniore per compiere il servizio di leva nel Regno.

Le reclute arruolate nel Regno che alla data del 10 marzo p. v. si trovino in colonia potranno presentarsi ai comandi coloniali succitati per prestare il servizio di leva in colonia.

Tutte le reclute di cui al primo e al terzo comma del presente n. 12 dovranno essere incorporate in reparti coloniali con destinazione lontana dal luogo di residenza della famiglia, salva la facoltà al Governatore di adottare criteri diversi laddove particolari contingenze lo consigliassero.

Per le reclute di cui al 3° comma del presente n. 12, ciascun comando di Regio corpo di truppe coloniali provvederà a fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello* 23 (già 25) *il numero delle dette reclute incorporate nei reparti coloniali.*

13. — Per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo si seguiranno gli stessi criteri di cui ai commi 3° e 5° del precedente n. 12.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

14. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno presentarsi e rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla. Quelli poi che dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

15. — Saranno del pari lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato i militari nati in anni anteriori al 1904 e che contino almeno dodici mesi di servizio.

Saranno però eccettuati dal beneficio del congedo dopo dodici mesi di servizio coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione, i quali sono obbligati invece a compiere la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa: avvertendo che a tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere considerata alla stessa tregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal beneficio predetto, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni, i quali abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

16. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 22 del manifesto allegato 1.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

17. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 23 a 27 del manifesto allegato.

Per le reclute aspiranti al corso allievi sottufficiali valgono le disposizioni di cui ai nn. 26 e 27 del manifesto ora indicato.

Gli aspiranti al corso allievi sottufficiali che non siano ammessi ai corsi stessi e che non contraggano arruolamento volontario saranno dai distretti precettati a presentarsi immediatamente alle armi non appena pervenga ai distretti stessi comunicazione della non avvenuta ammissione e salvo sempre quanto è disposto dal n. 27 del manifesto.

18. — Appena ricevute dalle reclute le domande documentate o le denunzie dei titoli di studio di cui ai nn. 22 e 23 del manifesto allegato 1 i comandi di distretto richiederanno di urgenza — qualora non ne siano già in possesso — la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 44 (già 42), nonchè le informazioni riservate di cui al paragrafo 331 della « Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ».

I predetti documenti, insieme con i titoli di studio, con la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, saranno trattenuti presso i distretti, che li trasmetteranno poi ai competenti comandi di corpo d'armata quando sarà pubblicata la circolare per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento.

19. — Le reclute lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento

e allievi sottufficiali, le quali non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto saranno, secondo le norme consuete, dichiarate disertori. Le reclute però che, per il titolo di studio presentato, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino, a suo tempo, per prendere parte ai corsi stessi, saranno senz'altro dichiarate disertori.

Ritardi e rinvii.

20. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 12 a 18 del manifesto allegato 1, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, 5 agosto 1927, n. 1437.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

I militari che aspirano al ritardo del servizio per ragioni di studi, debbono produrre il certificato comprovante di aver compiuta l'istruzione premilitare o quanto meno, in linea del tutto eccezionale, debbono dimostrare di aver presa inscrizione ai corsi stessi per conseguirvi il requisito richiesto.

A complemento poi di quanto disponesi nei paragrafi 7 ed 8 della « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo e di rinvio - edizione 1930 » ed in relazione all'articolo 9 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, possono ottenere di ritardare in tempo di pace la prestazione del servizio militare per ragione di studi:

1° fino al 26° anno di età: gli inscritti ordinari (esclusi cioè i semplici uditori) dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:

a) facoltà Valdese teologica di Roma;

b) facoltà Battista di Roma;

c) università Israelita di Livorno (limitatamente agli inscritti agli ultimi quattro anni di corso);

d) facoltà teologica Welsejana di Roma;

e) corso Rabbinico superiore di Firenze;

f) corso Rabbinico superiore di Rodi;

2° per non più di 2 anni consecutivi gli inscritti ordinari dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:

a) ultimo anno del corso preparatorio del collegio Rabbinico di Firenze;

b) ultimo anno del corso inferiore del collegio Rabbinico di Rodi;

c) università Israelita di Livorno (inscritti all'anno di corso che immediatamente precede quelli di cui alla precedente lettera *c*).

L'attestazione comprovante negli interessati in questione il possesso del necessario requisito di studio dovrà essere rilasciata dal direttore o preside o rettore o da quell'altra autorità che a termini dei relativi ordinamenti presiede all'andamento didattico dei singoli collegi o delle singole facoltà e per quanto riguarda la procedura da seguirsi nella concessione del ritardo dovranno osservarsi le norme contenute nella « Raccolta » precitata avvertendo che in ordine al requisito premilitare dovrà essere fatto agli inscritti in questione trattamento analogo a quello usato a riguardo degli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia e dei novizi negli istituti religiosi.

21. — Questo ministero richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari sul disposto dell'ultimo comma del n. 12 del manifesto allegato 1, ed invita i comandi stessi a provvedere perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ammessi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge vigente.

Gli elenchi mod. 24 (già 28) (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 30 (già 32) (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 31 (già 33) (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) non oltre il 4 aprile 1932.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

22. — I giovani, che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione autunnale. Prima dell'inizio dei corsi essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Si avverte ad ogni buon fine, che la dichiarazione scritta di voler concorrere alle accademie, di cui sopra è cenno, non può in alcun caso far le veci della domanda di partecipazione ai concorsi per le ammissioni di cui trattasi; domanda che dovrà dagli aspiranti essere fatta soltanto dopo che sarà pubblicato il relativo bando e con le modalità ed entro i termini che saranno ivi indicati

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

23. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 30 del manifesto allegato 1.

Per colmare le deficienze che, dopo avvenuta la incorporazione delle reclute, tuttora sussistessero nell'organico degli allievi musicanti delle musiche militari, i comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia ed il comando militare della Sardegna provvederanno mediante

opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scelti tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti i comandi suddetti potranno rivolgersi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri comandi di corpo d'armata territoriali che abbiano completato l'organico stesso.

Aspiranti all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali e nella Regia guardia di finanza.

24. — Per le ammissioni nell'arma dei carabinieri Reali e nella R. guardia di finanza, valgono le disposizioni contenute nei nn. 28 e 31 del manifesto allegato 1.

Giusta le istruzioni impartite ai comandi dei distretti militari con la circolare n. 40017 del 16 febbraio 1928-VI a temporanea deroga di quanto prescrivono i paragrafi 212 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti, ricevute le domande presentate dagli aspiranti, sottoporranno gli aspiranti stessi a visita medica — possibilmente, tutti in un solo giorno — per l'accertamento della loro idoneità fisica a servire nell'arma. Alla visita dovrà presenziare, con funzioni consultive, l'ufficiale dell'arma stessa più elevato in grado tra quelli aventi un comando territoriale nella sede del distretto, eccettuati però quelli preposti ad un comando superiore a quello di divisione.

Gli aspianti riconosciuti non idonei al servizio nell'arma, saranno senz'altro — se idonei al servizio militare — assegnati alle altre armi e corpi dell'esercito.

Quelli riconosciuti idonei al servizio nell'arma dei carabinieri reali dovranno, invece, dopo le opportune operazioni preliminari, essere inviati in congedo illimitato provvisorio e le loro domande coi relativi atti di arruolamento provvisorio dovranno nello stesso tempo essere trasmesse ai comandi di legione territoriale dell'arma nel cui territorio si trovino i comandi di residenza degli aspiranti medesimi.

I comandi di legione interessati poi, eseguiti prontamente gli opportuni accertamenti, dovranno al più presto segnalare al distretto militare, nominativamente, coloro che non posseggono anche la necessaria idoneità morale. Costoro saranno subito precettati ed avviati ai corpi.

Gli aspiranti risultati invece completamente idonei saranno, lasciati a disposizione dell'arma, in congedo provvisorio, al massimo fino al 30 marzo p. v. Trascorso tale termine senza che siano stati assunti nell'arma, dovranno essere precettati a presentarsi ai distretti ed avviati ai corpi entro il giorno 3 aprile.

Analoghe disposizioni valgono per gli aspiranti all'ammissione alla R. guardia di finanza.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

25. — Tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 12 a 29 del manifesto allegato dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il 29 febbraio 1932. Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, al comando militare della Sicilia, al comando militare della Sardegna, o al ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

26. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al n. 31 del manifesto allegato 1, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi, tenendo presente per le reclute aspiranti a prestare servizio nell'arma dei carabinieri reali e nella R. guardia di finanza, quanto è disposto, nel precedente n. 24.

Visite mediche presso i distretti.

27. — Anche in occasione della presente chiamata alle armi, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

Sarà cura dei comandi dei distretti di prendere tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per l'occasione della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto che la presentazione delle reclute deve effettuarsi in 9 giorni.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

Saranno tenute presenti in dette visite le disposizioni contenute nel n. 4 della presente circolare. Dove e quando le direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

28. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il ministero invierà, ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse per ogni singola specialità di impiego.

29. — *Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari avranno cura di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal ministero nelle tabelle di assegnazione.*

30. — I comandi dei distretti non debbono indicare la assegnazione sulla cartolina-precetto; su questa segneranno

invece il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare che verrà diramata dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore.

Si avverte al riguardo che le reclute da assegnare alle truppe alpine (alpini ed artiglieria da montagna) debbono essere precettate per presentarsi ai distretti entro i primi tre giorni dalla chiamata.

Per le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva di m. 1.54 o inferiore (m. 1.52 o inferiore per le reclute appartenenti ai distretti militari della Sardegna), l'assegnazione sarà fatta solo nel caso che dalla visita medica che, a norma del 2° comma del n. 6 del manifesto allegato 1, esse dovranno subire all'atto della presentazione presso il distretto militare, risultassero di statura superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute della Sardegna).

31. — I comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità pronunciati dagli organi di leva, avvertendo peraltro che per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna — ovunque si presentino — da destinarsi alle specialità dell'arma di artiglieria più sotto indicate, i limiti di statura sono così modicati:

per la specialità artiglieria da campagna — reparti trainati — il limite minimo da m. 1,60 è portato a m. 1,58;

per la specialità artiglieria pesante e da costa, il limite minimo da m. 1,65 è portato a m. 1,60.

Si avverte che le assegnazioni dovranno essere effettuate senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 27.

Poichè risulta che qualche comando di distretto nel procedere alle assegnazioni delle reclute alle diverse armi e specialità non ha tenuto conto dei mod. C, si richiama l'attenzione dei comandi predetti perchè le assegnazioni stesse vengano fatte in base alle indicazioni poste su detti modelli.

Potrà tuttavia essere cambiata l'assegnazione fatta in base al giudizio di predesignazione sia quando i sanitari, nella visita di cui al n. 27, pur confermando l'idoneità generica della recluta al servizio militare, non confermassero

quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione, sia quando esigenze nuove, manifestatesi durante la presentazione delle reclute, lo richiedano, sia quando le reclute presentino documenti comprovanti la loro idoneità a prestar servizio in un'altra arma o specialità.

I cambiamenti peraltro dovranno sempre essere contenuti nei limiti dello stretto indispensabile.

32. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se, per avventura, siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Tengasi ad ogni modo presente, al riguardo, il disposto del n. 10, 3° comma, della circolare di predisposizioni n. 4082 del 23 gennaio u. s.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le Regie procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto che non sia quello di leva, anche se da questo abbiano ricevuta la cartolina precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva secondo le norme consuete.

33. — I militari con ferma ordinaria limitatamente idonei (assegnati ai servizi sedentari), che nelle chiamate alle armi

dell'anno 1931 ottennero il ritardo o il rinvio alla chiamata della primavera 1932, e quelli che alle chiamate del 1931 non poterono presentarsi per legittimo impedimento, dovranno, in occasione della presente chiamata, essere assegnati ai riparti distrettuali o alle compagnie di sanità.

34. — Per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi, corpi e specialità, le reclute comprese nella chiamata assegnate alla ferma minore di 2° grado, quelle ammesse o aventi solo titolo riconosciuto a ferma riducibile per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'abrogato art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento, e quelle aventi solo titolo riconosciuto a ferma minima, saranno escluse dall'assegnazione alle seguenti specialità: scuole militari, stabilimenti militari di pena, cavalleria, deposito allevamento quadrupedi, palafrenieri, artiglieria da campagna — limitatamente ai gruppi ippotrainati — artiglieria a cavallo, compagnie di esperienze di Nettuno e Ciriè, compagnia fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei, compagnia artificieri, radiotelegrafisti, battaglione lagunari, ferrovieri, riparti distrettuali, 9° reggimento fanteria in Rodi e 9° reggimento bersaglieri in Zara.

Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente assegnabile di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità, eccettuate le armi e le specialità che debbono ricevere la loro quota al completo.

A tal uopo i comandi di distretto modificheranno una parte delle assegnazioni già fatte in precedenza.

Se invece si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, artiglieria da campagna e reggimenti genio in soprannumero alle quote fissate.

Fanteria di linea.

35. — I giovani da assegnarsi a tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben formati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Tale assegnazione dovrà essere fatta col preciso cri-

terio di destinare alla fanteria i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica.

A tutti i reggimenti di fanteria compresi i granatieri, sono assegnate nella quota 60 reclute per le sezioni cannoni da 65/17.

Tali reclute dovranno avere i requisiti stabiliti per l'artiglieria someggiata, e dovranno essere dai distretti segnalate in tempo, nominativamente, ai corpi interessati.

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno, per ogni reggimento — compresi quelli dei granatieri, dei bersaglieri e degli alpini — un armaiuolo, un operaio metallurgico, un falegname, un fabbro ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9° reggimento fanteria in Rodi, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle reclute che facciano domanda di destinazione per le isole Egee, evitando di assegnarvi, per quanto possibile, reclute analfabete e di scarsa prestanza fisica.

I distretti che, pure in base alle tabelle di assegnazione, dovranno assegnare reclute per gli stabilimenti militari di pena dovranno sceglierle con cura fra quelle di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere, siano robuste e abbiano statura non inferiore a m. 1,60. Inoltre ciascun distretto dovrà scegliere 5 reclute molto robuste aventi gli stessi requisiti richiesti per le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti, i distretti interessati dovranno inviare apposito elenco nominativo tanto al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, quanto al comando del 15° reggimento di fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

Nella quota stabilita per il 46° reggimento fanteria sono comprese 80 reclute per la compagnia ciclisti della Sardegna e 10 automobilisti per la sezione autoblindo della Sardegna.

Come è stato indicato nella tabella, i distretti che devono fornire tali reclute le sceglieranno fra quelle aventi l'idoneità stabilita per i bersaglieri.

Nella quota di reclute stabilita per il 40° reggimento fanteria sono comprese 16 reclute che dopo il 1° periodo di istruzione dovranno essere destinate, a cura del reggimento, al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli.

Nella quota stabilita per il 75° reggimento fanteria sono comprese 15 reclute che dopo il 1° periodo di istruzione dovranno essere destinate, a cura del reggimento al comando di tappa di Siracusa.

I comandi dei distretti che devono fornire reclute al 12°, 151° e 152° reggimento fanteria, dovranno sceglierle fra quelle particolarmente idonee a vivere e ad operare in terreni boscosi.

Bersaglieri.

36. — Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere tutti i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità, e su ciò si richiama in modo esplicito l'attenzione dei comandi di distretto, onde evitare che vengano assegnate a detta specialità reclute scadenti dal punto di vista fisico. Dalla detta assegnazione debbono escludersi le reclute che non conoscano l'uso della bicicletta.

Deve anche essere fatta con ogni cura la scelta degli operai specializzati indicati nelle tabelle di assegnazione.

I distretti che dovranno fornire reclute al 9° reggimento bersaglieri le avvieranno alle sedi che verranno indicate nelle tabelle di assegnazione. Dette reclute dovranno avere tutte i requisiti stabiliti per i bersaglieri.

37. — *Truppe alpine* (alpini e artiglieria da montagna).

Le reclute da assegnare alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono essere prescelte dalle zone indicate nelle tabelle allegate alla circolare 519 *giornale militare* 1931.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, affinchè la scelta delle reclute da assegnarsi agli alpini sia fatta con la maggiore possibile oculatezza, traendole di preferenza dai comuni più alpestri.

È necessario che nelle zone di reclutamento alpino le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) *abbiano la precedenza su tutte le altre armi, corpi e specialità nella*

scelta degli elementi idonei per queste truppe, qualunque sia la professione e le speciali attitudini da essi possedute.

La scelta delle quote d'assegnazione alle truppe alpine deve avvenire tra i migliori elementi dell'intero contingente predesignato.

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono, inoltre, essere date al completo, inquantochè il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.*

Tuttavia, anche prima di aver completato le quote per gli alpini, i distretti potranno assegnare reclute, che abbiano i requisiti per tale specialità, all'arma dei CC. RR., nonchè ai radiotelegrafisti, sempre quando abbiano i requisiti richiesti per tale arma o specialità.

I distretti, dopo completate le quote per essi fissate, dovranno segnalare al ministero le eventuali esuberanze di elementi predesignati per le truppe alpine, al fine di poter con esse ripianare le deficienze che si verificassero presso altri reparti della specialità.

L'assegnazione all'arma dei carabinieri reali *non deve* superare la misura del 5 % del numero stabilito dalle tabelle di assegnazione.

Tutte le reclute da assegnarsi alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) debbono avere abitudine ed attitudine alla vita di montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

L'assegnazione agli alpini di elementi aventi il minimo di statura fissato per l'incorporazione delle reclute nella presente chiamata, dovrà essere limitata ai soli individui che, per eccezionale robustezza o per mestiere o per qualità particolari note, diano affidamento di buona riuscita.

Le reclute predesignate dagli organi di leva per gli alpini perchè soci del Club alpino italiano, possono essere assegnate dai comandi di distretto tanto agli alpini, quanto all'artiglieria da montagna, *qualunque* sia il distretto cui esse appartengono, se posseggano i requisiti fisici necessari e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni, di particolare importanza e difficoltà, in alta montagna, sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

I distretti non di reclutamento alpino segnaleranno al ministero le reclute che si trovino nelle predette condizioni perchè possa essere indicato il battaglione alpino o gruppo d'artiglieria da montagna al quale dette reclute debbono essere avviate.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna debbono avere statura non inferiore a m. 1,72; solo per le reclute di professione sellaio o maniscalco si potrà alquanto transigere sul limite di statura.

38. — *Cavalleria.*

E necessario che i comandi dei distretti pongano maggior cura nella scelta degli elementi da assegnare all'arma, i quali, oltre ad essere robusti, devono possedere requisiti di conformazione fisica rispondenti alle necessità dell'equitazione (corpo leggero e suello, bacino largo, coscie piatte, inforcatura lunga) nonchè sufficiente cultura per poter disimpegnare il servizio di pattugliatori.

Per l'assegnazione delle reclute ai reggimenti lancieri i comandi di distretto non dovranno in alcun caso scendere al di sotto del limite di statura indicato, per tale specialità, nel n. 168 della circolare 259 *giornale militare* 1931.

Il peso delle reclute da assegnare ai reggimenti di cavalleria non deve superare i 65 kg., senza però che il peso vada a scapito della robustezza.

Le reclute da destinare, a suo tempo, ai depositi cavalli stalloni dovranno essere fornite dai reggimenti cavalleggeri di Novara, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Firenze e Piemonte Reale cavalleria.

Nella quota di reclute che ogni distretto deve fornire ai reggimenti di cavalleria dovrà comprendere il 3 % di conduttori di autoveicoli; il 3 % di motociclisti ed il 5 % di altri elementi specializzati (operai meccanici).

a) *Palafrenieri.* — Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti perscritti per la cavalleria.

Nella quota per gli squadroni palafrenieri della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo sono comprese 63 reclute per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi ufficiali di cavalleria e 44 per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi sottufficiali di cavalleria.

b) *Deposito allevamento cavalli.* — I comandi di distretto che secondo le tabelle di assegnazione devono fornire reclute al distaccamento di Cecina sceglieranno le reclute stesse fra quelle che per la loro professione indicata nel modello C unito al foglio matricolare, possa presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

Le quote per la cavalleria, palafrenieri e deposito allevamento cavalli, devono essere date al completo.

39. — *Artiglieria da campagna e a cavallo.*

Il numero di analfabeti che potranno essere assegnati ai reggimenti stessi non deve superare il 30 % della quota indicata nella tabella.

Le reclute da assegnare ai gruppi ippotrainati con conducenti montati dei reggimenti di artiglieria da campagna e all'artiglieria a cavallo debbono avere requisiti analoghi a quelli prescritti per la cavalleria.

Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati, ed ippotrainati con conducenti a piedi, devono essere dotate di notevole robustezza.

Tengasi presente, per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna, quanto è disposto nel precedente n. 31 circa il limite di statura per l'assegnazione ai reparti trainati dell'artiglieria da campagna.

La quota di operai stabilita dalle tabelle di assegnazione per i gruppi ippotrainati e per il reggimento artiglieria a cavallo dev'essere tratta dalle stesse reclute precettate per tali specialità.

Le quote per le specialità di artiglieria da campagna e a cavallo debbono essere date al completo.

Alle compagnie treno dovranno essere assegnate di preferenza reclute di mestiere carrettieri, cavallari, butteri e simili.

40. — *Artiglieria pesante campale, pesante, da costa, contraerei e reggimento leggero.*

Tra le reclute da assegnare a dette specialità di artiglieria le reclute analfabete non dovranno, possibilmente, superare il 15 % delle quote di assegnazione.

Le reclute destinate quali conduttori di autoveicoli alle specialità fornite di automezzi, devono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate; quelle però destinate alle specialità pesante campale e pesante (fornite di trattori e trattrici) debbono essere dotate di notevole robustezza.

Dovrà curarsi dai distretti militari, giusta l'indicazione della tabella, che una congrua aliquota di tale reclute automobilisti sia tratta con preferenza da reclute che abbiano frequentato le scuole di meccanica agraria e siano munite di patente per condurre macchine agricole o che dimostrino di aver frequentato con successo uno dei corsi di moto-aratura indetti nelle varie cattedre ambulanti d'agricoltura, o dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

Tengasi presente, per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna, quanto è disposto nel precedente n. 31 circa il limite di statura per l'assegnazione alle specialità artiglieria pesante e da costa.

Debbono aver la precedenza nell'assegnazione ai gruppi di artiglieria contraerei autocampali quelle reclute già predesignate dagli organi di leva per i detti gruppi, per aver appartenuto per due anni a reparti di artiglieria contraerei della milizia per la D.A.T. e per essere in possesso dell'apposito certificato di cui alla lettera *d*) del n. 16 della circolare 561 del *giornale militare* 1930.

Quelle di dette reclute, che non abbiano potuto far constare la loro qualità presso gli organi di leva, potranno esibire il certificato di cui sopra al comando del proprio distretto ed ottenere, se in possesso anche di tutti gli altri requisiti voluti, l'assegnazione ai gruppi contraerei.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria pesante campale e gruppi di artiglieria pesante forniti di trattrici.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti interessati perchè la scelta di tali reclute agricoltori sia fatta con

la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di poter divenire buoni conduttori di automezzi.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei dovranno in complesso comprendere:

25 % di elettricisti ed aiuti;
15 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
15 % di studenti;
20 % di mestieri vari.

Le quote degli automobilisti per le varie specialità di artiglieria debbono essere date al completo. Nella quota stessa deve essere compreso qualche motorista per le officine reggimentali.

41. — *Compagnia artificieri.*

Le reclute da assegnarsi alla compagnia artificieri debbono essere scelte con ogni cura fra quelle che per intelligenza e per attitudini professionali civili (operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta, pirotecnici, tubisti, elettricisti, aggiustatori meccanici) diano affidamento di comprendere e di ritenere in poco tempo le speciali nozioni che ad esse verranno impartite.

42. — *Genio.*

In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, a taluni reparti del genio dovranno assegnarsi anche degli automobilisti e dei conduttori di quadrupedi.

Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi, dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilistico e non già quelli per le specialità cui vengono assegnate.

Le reclute da assegnare quali conducenti di quadrupedi dovranno avere i requisti prescritti per il treno di artiglieria.

Le reclute da assegnare alle compagnie fotoelettricisti dei reggimenti genio dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % mestieri vari.

I distretti che, giusta la tabella d'assegnazione devono fornire reclute alla specialità zappatori-minatori del 5° reggimento genio dovranno comprendere nella quota (per la compagnia idrici) reclute con i seguenti mestieri:

montatori meccanici per motori, montatori meccanici per pompe; montatori elettricisti; aggiustatori fabbri; aggiustatori elettricisti; fontanieri; tubisti, pompisti e lattonieri.

Si avverte che tutte le reclute di professione pompiere dovranno essere assegnate alla specialità zappatori-minatori del genio.

a) *Zappatori-minatori e minatori teleferisti.*

Le reclute da assegnarsi agli zappatori-minatori devono comprendere:

20 % di terrazzieri;
15 % di muratori, cementisti e scalpellini;
15 % di minatori;
10 % di motoristi ed aiuti;
6 % di falegnami e carradori;
5 % di fabbri meccanici e aggiustatori;
5 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
5 % di barcaioli;
4 % di tintori, decoratori e scenografi;
10 % di studenti e mestieri vari.

La quota di reclute per le compagnie teleferisti deve comprendere motoristi ed aiuti, meccanici, fabbri, fucinatori e falegnami.

Giusta quanto è stato disposto dal n. 21 del manifesto allegato, le reclute munite di diploma della scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di

Roma, possono, a domanda, essere assegnate ai reparti zappatori-minatori e minatori-teleferisti con facoltà di scegliere la sede preferita alla quale saranno destinate in relazione alle esigenze di servizio ed in base al voto da esse riportato negli esami di diploma con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

b) *Radiotelegrafisti e telegrafisti.*

Le quote per tali specialità debbono essere date al completo.

Le reclute che abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radio-elettricisti-montatori apprendisti, quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, saranno tutte assegnate ai reggimenti radiotelegrafisti ed ai battaglioni telegrafisti, superando anche eventualmente le aliquote di tale specialità. Si dovrà quindi evitare che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altre armi e specialità.

Se il numero dei radio-elettricisti-montatori indicato nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperto con elementi specializzati nel genere, dovrà essere completato con motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolar modo dovrà essere curata la scelta del personale pei reggimenti radiotelegrafisti, data la grande importanza che va assumendo tale specialità per assicurare i collegamenti di guerra, avvertendo che ai reggimenti stessi dovranno essere senz'altro assegnati tutti i giovani i quali comprovino di saper ricevere i segnali Morse ad udito o a zona.

Le aliquote per i telegrafisti potranno essere coperte, oltre che con i giovani predetti che risultassero eventualmente esuberanti per i reparti radiotelegrafisti, con studenti di scuole medie, con telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali e dai comandi di battaglione radiotelegrafisti hanno facoltà di chiedere di essere assegnati, compatibilmente con le esigenze organiche, ad un reggimento radiotelegrafisti, scegliendone il

battaglione, anche se stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

A tale scopo le reclute in parola debbono farne domanda ai rispettivi comandi di distretto militare, indicando in ordine di preferenza tre battaglioni, aventi sede diversa, ed allegando alla domanda l'attestato di idoneità di cui sopra.

I comandi di distretto militare asseconderanno le domande nei limiti delle rispettive quote e battaglioni indicati nelle rispettive tabelle di assegnazione, segnalando subito al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - div. leva) gli esuberanti o coloro che abbiano chiesto un battaglione non indicato nella tabella di assegnazione.

I comandi di distretto segnaleranno anche al ministero le eventuali deficienze rispetto alla quota della rispettiva tabella.

c) *Pontieri e lagunari.*

Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza d'ogni altra arma e specialità, sempre che posseggano la statura prescritta e siano di ottime condizioni fisiche.

La percentuale dei barcaioli nel contingente di reclute fissate per i pontieri, non deve essere inferiore al 30 %.

La quota per i pontieri deve essere data al completo.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaioli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori, tappezzieri, muratori, elettricisti, disegnatori, peotai, burchiai ed in minima parte scritturali. Al reparto stesso dovrà assegnarsi anche qualche tipografo e almeno il 4 % di motoristi e l'8 % di fuochisti di caldaie a vapore.

I gondolieri ed i barcaioli occorrenti per i servizi del presidio di Venezia dovranno essere forniti dal reparto lagunari.

d) *Ferrovieri.*

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi appli-

cati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite di certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine dieci reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà con la massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate, che non venissero accettate o prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento, meno quello di Torino che dovrà avviare dette reclute al battaglione di Castelmaggiore.

Le reclute, all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

e) *Reclute per colombaie militari.*

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della federazione colombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva), il quale provvederà per la loro assegnazione.

43. — *Servizio automobilistico.*

L'assegnazione delle reclute al servizio automobilistico — al quale, come è detto nel n. 32 del manifesto allegato dovranno essere destinati a preferenza gli automobilisti esercitanti la professione o lo sport — dovrà essere curata dai comandanti di distretto con attenzione particolare; le quote, possibilmente, debbono essere date al completo.

Oltre agli operai specializzati indicati nelle tabelle, si dovrà assegnare anche qualche muratore e falegname.

Le reclute in possesso di requisiti automobilistici (certificati di idoneità alla condotta di automezzi) risultanti esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere destinate a corpi non provvisti di automezzi dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva).

Tutte le reclute che, dopo la loro incorporazione in un reparto non fornito di automezzi, escluse le truppe alpine (alpini ed artiglieria da montagna) dimostrino di possedere il certificato di idoneità a condurre automezzi, saranno dai comandi di corpo segnalati al competente comando di corpo d'armata, il quale provvederà a trasferire le reclute stesse ad un corpo della propria giurisdizione fornito di automezzi.

44. — *Carri armati.*

Le reclute non automobilisti da destinarsi ai battaglioni carri armati dovranno avere i requisiti della fanteria di linea: invece le reclute automobilisti da destinarsi ai battaglioni stessi dovranno essere scelte, con preferenza, tra le reclute che abbiano frequentate le scuole di meccanica agraria e munite di patente per condurre macchine agricole analogamente a quanto è stabilito per le specialità di artiglieria fornite di automezzi ovvero debbono avere i requisiti per il servizio automobilistico. A preferenza saranno scelti coloro che posseggano i migliori titoli professionali.

Anche per questa specialità, un'aliquota degli operai meccanici da assegnarvi dovrà essere tratta da reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

45. — *Aeronautica.*

All'aeronautica saranno assegnate reclute che comprovino di avere appartenuto alle industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e di dirigibili, montatori di aeroplano e di dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno, o che esercitino gli altri mestieri indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo, saranno assegnate quelle reclute che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica, avvertendo che esse non dovranno, almeno per la massima parte, essere analfabete.

Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'aeronautica, dovrà esser data la preferenza a coloro che chiedano di prestar servizio in tale arma.

Le reclute che hanno frequentato i corsi di specializzazione preaeronautica dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella, computandole nella quota che devono fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare che all'aeronautica siano assegnate reclute qualificate di cattivi precedenti.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere incorporate in due scaglioni, il 1° da formarsi nella chiamata del 10 marzo p. v., ed il 2° in apposita chiamata che sarà indetta per il 1 novembre p. v. Il 1° scaglione dovrà essere formato esclusivamente con reclute a ferma ordinaria, dando la precedenza a quelle predesignate per l'arma, fino a raggiungere la quota stabilita nelle tabelle.

Le reclute per l'aeronautica saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di destinazione nello stesso giorno o in quello successivo alla loro presentazione.

Il 2° scaglione dovrà essere formato di reclute con ferma ordinaria e di reclute con ferma minore di 1° grado - 12 mesi nella misura che per ciascuna ferma verrà stabilita nelle tabelle.

All'uopo, qualora il numero delle reclute con ferma ordinaria predesignate per l'aeronautica sia superiore a quello stabilito dalla tabella per il 1° scaglione, le reclute eccedenti, secondo l'ordine della rispettiva classe di arruolamento (a partire cioè dalla classe 1911 e risalendo alle classi anteriori), e, fra quelle arruolate con la stessa classe, secondo l'ordine di età, a partire dalle più anziane, non dovranno essere precettate per l'assegnazione alle altre armi e specialità, ma dovranno essere per ora lasciate in congedo per essere precettate a suo tempo per concorrere alla formazione nel 2° scaglione della R. aeronautica.

Qualora il numero delle reclute a ferma ordinaria predesignate per l'aeronautica non ecceda la quota del 1° scaglione, ovvero le reclute eccedenti non siano sufficienti per coprire la quota di reclute *con ferma ordinaria* del 2° scaglione, i distretti, per la formazione od il completamento di tale quota, dovranno fin d'ora accantonare per il 2° scaglione il necessario numero di reclute con ferma ordinaria aventi i requisiti voluti — seguendo lo stesso ordine indicato nel comma precedente — e quindi non precetteranno tali reclute per la chiamata del 10 marzo p. v., ma le lascieranno in congedo provvisorio per essere precettate a suo tempo.

Le reclute del 2° scaglione dovranno però essere avvertite per lettera che verranno precettate a suo tempo per raggiungere, se dichiarate idonee, i centri di assegnazione aeronautica il 1° novembre p. v. Questo ministero si riserva di indicare i centri di avviamento delle reclute del 2° scaglione.

I mod. 106 (già 59) delle reclute dovranno essere inviati, dai distretti, ai comandi dei centri delle zone aeree territoriali, alle quali le reclute stesse sono state assegnate.

Ad ovviare l'inconveniente altra volta verificatosi del ritardato invio ai vari centri aeronautici degli estratti matricolari delle reclute già appartenenti alla R. marina e trasferite poscia alla R. aeronautica, questo ministero richiama i comandi di distretto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel n. 4 della circolare 130 *giornale militare* 1925.

I comandi di distretto militare aderiranno alle richieste nominative che verranno ad essi dirette dal ministero dell'aeronautica per l'assegnazione di reclute a detta arma, fino al giorno precedente a quello stabilito per la presenta-

zione delle reclute, sempre, beninteso, entro i limiti della quota e purchè le reclute ne abbiano i voluti requisiti.

Le richieste fatte dal ministero predetto o da enti aeronautici dopo il termine suindicato, dovranno essere segnalate a questo ministero.

46. — *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra, comprenderanno nella quota almeno sette elementi idonei a ricoprire le mansioni di dattilografo , scritturale, telefonista, ecc.

Alla scuola centrale di educazione fisica dovranno, possibilmente, essere date al completo le quote indicate nella tabella.

Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno ed al gruppo specialisti di Bracciano, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, col 25 % della quota formato da studenti di scuole medie ed altro 25 % con reclute che abbiano ultimata la 5ª classe elementare.

Alla detta scuola dovranno essere assegnate nella quota gli automobilisti ed i fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti) indicati nella tabella.

Per la scuola di tiro stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota un cameriere, un cuoco, un litografo ed un disegnatore.

Alla scuola centrale di fanteria in Civitavecchia sono assegnate 93 reclute per la sezione cannoni da 65/17. Tali reclute, che debbono avere i requisiti per l'artiglieria someggiata, dovranno essere assegnate, dai distretti che debbono fornirle, nel numero indicato per ciascuno di essi nella tabella e dovranno dai distretti stessi essere segnalate in tempo, nominativamente, al comando della scuola.

Per la scuola stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota 1 cameriere, 1 cuoco, 1 litografo, 1 sellaio 1 dattilografo, o scritturale o studente, e qualche musicante.

Alla scuola centrale di artiglieria come operai vari indicati nella tabella i comandi di distretto assegneranno 1 tipografo compositore o meccanico, 1 litografo, 1 disegnatore, 1 rilegatore di libri, 1 fotografo, 1 cuoco ed 1 cameriere.

Nella quota della scuola centrale del genio dovranno essere compresi 1 cameriere, 1 cuoco, 1 litografo, 1 fotografo ed 1 zincografo, qualche pittore, decoratore, scenografo, artista teatrale, lavorante in truciolo ed in paglia, tintore, cordaio, impalmatore, motorista, montatore, teleferista.

A ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, è stata assegnata, in più della quota stabilita, un'aliquota di reclute per il servizio di attendente degli ufficiali delle scuole stesse.

Per l'assegnazione delle reclute da destinarsi alla scuola centrale del genio, al gruppo specialisti (Bracciano) della scuola di tiro di artiglieria, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla R. accademia di fanteria e cavalleria, i distretti che devono fornire reclute procureranno di dare al completo le specialità indicate nella tabella.

Nella quota di reclute che i distretti debbono fornire alle scuole di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, alla scuola allievi ufficiali di complemento in Spoleto, alla scuola allievi sottufficiali di Rieti, debbono essere cómpresi alcuni operai in legno, in ferro, qualche disegnatore, tipografo e dattilografo. Inoltre per la scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto e per quella allievi sottufficiali di Rieti i distretti vi comprenderanno qualche elettricista armaiuolo e motorista.

Inoltre per le prime tre delle suddette scuole nella quota stessa dovranno essere compresi almeno due studenti o impiegati, qualche dattilografo, disegnatore, barbiere, falegname ed affini (ebanisti, carradori e tornitori), meccanici ed affini (fabbri, forgiatori, fresatori), aggiustatori, motoristi, tornitori, tubisti, lattonieri, scalpellini, calzolai e sarti.

Si avverte che le reclute da assegnare alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena,, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, a tutte le scuole allievi ufficiali e suttufficiali saranno inviate a determinati reggimenti come è indicato nelle tabelle per ricevere la prima istruzione e perciò i comandanti di distretto dovranno fare le opportune comunicazioni come indicato nel successivo n. 50.

Le quote per le scuole dovranno essere date al completo.

47. — *Sanità.*

Le quote di specialisti indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo. Le reclute stesse saranno scelte con ogni cura, specialmente per quanto riguarda i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti montatori, gli aiutanti radiologi e gli odontotecnici.

Pel servizio di portaferiti, saranno scelti i braccianti, i contadini e simili, e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

I chierici non ancora ordinati in sacris, che non possono ottenere la continuazione del ritardo del servizio per avere oltrepassato alla data di chiamata il 26° anno di età, dovranno essere assegnati alle compagnie di sanità.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 75 reclute in più della quota — fra le quali un disegnatore ed un rilegatore di libri — che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

48. — *Sussistenza.*

Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, mugnai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

Oltre gli elementi tecnici indicati nella tabella di assegnazione, i distretti assegneranno alle compagnie di sussistenza qualche motorista, tornitore, lattoniere e frigorista.

49. — *Centro chimico militare.*

I distretti che, giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute per il centro chimico, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, studenti di chimica in istituti superiori e reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato.

I distretti che non devono fornire reclute al gruppo chimico, segnaleranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva) quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al centro chimico, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle provenienti da scuole di chimica tintoria o professionali in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici di fabbriche di gomma, farmaceutici, esplosivi o pirotecnici.

Cureranno inoltre che sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo e che le reclute da assegnare dovranno essere tutte *di robusta costituzione e di apparato respiratorio sano.*

50. — *Riparti distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi ai riparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti.

Le quote debbono essere formate con reclute esclusivamente a ferma ordinaria e debbono essere tratte dalle meno idonee fisicamente per le varie armi; avvertendo che i 3/4 dell'intera quota che ogni riparto deve ricevere, dovrà, come per il passato, essere particolarmente idoneo a mansioni d'ufficio.

Su tale avvertenza si richiama in special modo l'attenzione dei distretti.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori, qualche tipografo o litografo e qualche telefonista.

Ai distretti di Alessandria e Genova è fatta una maggiore assegnazione di 15 reclute ciascuno; al distretto di Reggio Emilia di 26 reclute; ai distretti di Massa, Lucca e Pistoia di 28 reclute ciascuno; ai distretti di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Monza, Parma, Pavia, Treviglio, Varese e Vercelli di 30 reclute ciascuno e ai distretti di Como e Vicenza di 55 reclute ciascuno.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più, che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

Al riparto distrettuale di Firenze sono state assegnate in più 28 reclute, che dovranno essere tenute a disposizione dell'istituto geografico militare.

Ai riparti distrettuali di Roma e di Napoli sono state rispettivamente assegnate 20 reclute in più, da destinarsi al collegio militare di Roma ed a quello di Napoli.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare ai reparti distrettuali debbono, in quanto possibile, essere date al completo, e che la scelta delle reclute deve essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, le reclute per i reparti distrettuali saranno avviate a determinati reggimenti e distaccamenti di fanteria per ricevere la prima istruzione; e pertanto i singoli comandi di distretto per tali reclute comunicheranno con elenco ai singoli corpi i nomi delle reclute stesse che, ricevuta la prima istruzione, dovranno poi essere avviate ai rispettivi riparti distrettuali. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai comandi dei distretti ai quali dette reclute saranno a suo tempo destinate.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute a riparti distrettuali, i quali abbiano sede in capoluoghi di provincia, segnalerà nominativamente al comando del distretto ricevente due reclute provviste d'un titolo di studio di scuola media inferiore, perchè possano essere adibite come scritturali presso l'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa.

I comandi dei distretti aventi sede nei capoluoghi di provincia, fra tutte le reclute ad essi segnalate nel modo suindicato dai rispettivi comandi dei distretti di reclutamento, ne sceglieranno cinque per gli uffici di leva che hanno per organico 3 o 4 commissari di leva e 3 per tutti gli altri uffici di leva, sia che risiedano nella stessa sede del distretto sia che risiedano in sede diversa. Dette reclute debbono essere prescelte tra quelle aventi i maggiori titoli di studio, e destinate all'ufficio di leva, dopo che avranno compiuta la prima istruzione presso i corpi ove sono stati inviati.

Le altre reclute segnalate dovranno essere tenute a disposizione del detto ufficio di leva, perchè con esse si possa provvedere alle sostituzioni che eventualmente si dovessero effettuare dopo la prima assegnazione.

I comandi dei distretti militari di Verona, Mantova, Vicenza, Trento, Milano, Padova, Treviso, Venezia e Bologna sceglieranno, tra le reclute da fornire a riparti distrettuali, ciascuno un dattilografo e quelli di Rovigo, Sacile, Ferrara, Ravenna e Forlì ciascuno uno scritturale; e dopo che le reclute stesse avranno compiuta la prima istruzione, le metteranno a disposizione del commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra.

51. — *Operai.*

Le reclute da assegnarsi quali operai ai vari corpi dovranno dai distretti essere segnalate in tempo, nominativamente, ai corpi interessati.

Le reclute le quali, pur avendone i requisiti, non otterranno l'assegnazione quali armaiuoli, conduttori di caldaie a vapore, elettricisti. meccanici di fino e motoristi, perchè esuberanti dopo il completamente delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di tali operai, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva).

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere pure avendone i requisiti, dovrà dai comandi di distretti essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata ed al comando militare della Sicilia e al comando militare della Sardegna nei cui territori hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate, mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al seguente modulo:

N. di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitato	Corpo cui furono assegnate e sede	*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

Trasporti delle reclute.

52. — I trasporti ferroviari e marittimi per l'avviamento delle reclute ai corpi di destinazione si effettueranno con le modalità che saranno indicate con apposita circolare dal comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

Come gli scorsi anni, non solo i viaggi delle reclute dal distretto al corpo di destinazione, ma anche quelli dai comuni alle sedi dei distretti, saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente dietro presentazione delle richieste mod. *B* color rosa, che saranno distribuite ai comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei CC. RR. Tale sistema di pagamento, oltre che per tutte le linee delle ferrovie dello stato, varrà anche per quelle ferrovie secondarie, tramvie extra-urbane e linee di navigazione che saranno elencate nella circolare di cui sopra emanata dal comando del corpo di S. M. - ufficio trasporti.

L'uso delle richieste mod. *B* color rosa dovrà però essere limitato al solo periodo di 30 giorni e precisamente: dal giorno 8 marzo a tutto il 6 aprile 1932. Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie dovessero compiere per recarsi dai comuni ai distretti e dai distretti ai corpi dovranno effettuarsi con l'uso di richieste mod. *B* verde che comportano, come è noto, il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

53. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 paragrafo 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circo-

lare 607 *giornale militare* 1918), per tutta la durata del servizio con la riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

54. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta, un adeguato numero di ottimi scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Distribuzione da farsi alle reclute presso i distretti.

55. — La distribuzione degli oggetti da parte dei distretti alle reclute deve essere effettuata nel seguente modo:

a) alle reclute del R. esercito le quali debbono compiere l'intero viaggio in ferrovia verranno distribuiti: il bracciale di riconoscimento, la borsa zaino (eccezion fatta per le reclute destinate ai reparti distrettuali, sanità, sussistenza, centro chimico, scuole e stabilimenti militari di pena, alle quali verrà distribuito il tascapane), la tazza e la borraccia ed eventualmente la coperta da campo, tenendo presente che quest'ultima deve essere distribuita: alle reclute che percorrono un viaggio superiore alle 24 ore per raggiungere il corpo, oppure di durata anche minore quando il viaggio deve effettuarsi di notte; alle reclute destinate in località ove la temperatura è normalmente rigida nel periodo della chiamata della classe; in tutti gli altri casi speciali nei quali, a giudizio dei comandanti di distretto, si ravvisi l'opportunità della distribuzione della coperta. La distribuzione di coperte nuove verrà fatta soltanto quando manchino coperte usate;

b) alle reclute del R. esercito destinate ai corpi viciniori al distretto di presentazione ed alle quali, data la brevità del percorso da compiere, non vengono dati viveri di riserva, sarà distribuito il solo bracciale di riconoscimento;

c) alle reclute del R. esercito che debbono compiere il viaggio per mare verranno distribuiti il bracciale di ricono-

scimento, la borsa zaino (tascapane per le eccezioni di cui alla precedente lettera *a*), la tazza, la borraccia, la gavetta, il cucchiaio e la coperta da campo preferibilmente usata;

d) alle reclute della R. aeronautica verrà distribuito esclusivamente il bracciale di riconoscimento.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura. Per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura indicata nella circolare dell'ufficio trasporti di cui al n. 52 — si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitando alle reclute — sull'indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 0,85 per ogni razione di pane (grammi 700) e L. 2,75 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle di fabbricazione 1925.

56. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale mod. 14 (già 15), i quali salvo lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2 alla circolare 140 *giornale militare* 1925, e saranno chiesti, secondo il rispettivo fabbisogno, dai comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno, sotto la loro personale responsabilità, che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

57. — Le reclute residenti nel comune dove ha sede il distretto hanno diritto all'indennità di soggiorno nella misura stabilita nel numero 11 del manifesto allegato 1.

Le reclute che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). *Perdono però l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

In ogni caso, alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscano cioè di alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto.

Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui agli articoli 646 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi capo III, avendo inoltre presente:

a) che i militari comandati ai distretti per gli effetti di cui all'art. 662 del regolamento predetto, ricevono lo stesso trattamento degli uomini dei riparti distrettuali. Devono pertanto essere dimostrati nello stesso giornale di contabilità, ed i loro assegni compresi e conteggiati insieme con quelli degli uomini di detti riparti;

b) che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggio di ritorno ai corpi i detti militari vanno considerati in servizio isolato, e le spese di indennità di viaggio sono conteggiate sul capitolo « indennità eventuali » dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

58. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Domande inammissibili.

59. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al ministero istanze per ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti, ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

60. — Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa, div. leva) il rendiconto mod. 23 (già 25) delle assegnazioni fatte. Gli stampati per tale rendiconto dovranno essere richiesti al reclusorio militare di Gaeta (ristampa 1930).

In detto rendiconto devono essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono

Nello specchio B i predetti comandi divideranno la seconda colonna (quota effettivamente assegnata) in due distinte; in una delle quali dovranno indicarsi le reclute con ferma ordinaria e nell'altra tutte le rimanenti reclute.

Nella pagina delle annotazioni dello specchio B, *gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.*

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno sul mod. 23 (già 25) essere dimostrate a parte nella detta pagina delle annotazioni ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito.

Nella stessa pagina delle annotazioni dovrà essere indicato il numero delle cartoline precetto spedite agli uffici postali.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardare l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

61. — I comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia ed il comando militare della Sardegna trasmetteranno al ministero entro il 30 aprile 1932 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi delle reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. esercito ed alla R. aeronautica.

Secondo gli ordini emanati dal ministero della guerra, questo comando prescrive quanto segue:

Reclute chiamate alle armi.

1. — Sono chiamate alle armi le reclute *idonee ad incondizionato servizio*:

A) con *ferma ordinaria*, o con *ferma minore di 2° grado* - sei mesi - per i titoli di cui all'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, o perchè, pur avendo i titoli a ferma minore di 3° grado di cui all'art. 4 della legge stessa, mancano del requisito dell'istruzione premilitare:

a) nate nel 1911 ed arruolate con la classe 1911,

b) nate in anni precedenti arruolate con la classe 1911;

c) sottoposte a chiamate alle armi negli anni decorsi e che furono ammesse al rinvio o al ritardo del servizio;

B) ammesse o aventi soltanto titolo riconosciuto alla soppressa *ferma riducibile* per qualsiasi dei titoli di cui all'abrogato art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale venne modificato dalla legge 20 dicembre 1928, n. 2898 ed all'abrogato art. 82 dello stesso testo unico;

d) nate in anni precedenti al 1911 arruolate con la classe 1911;

e) sottoposte a chiamate alle armi negli anni decorsi e che furono ammesse al rinvio o al ritardo del servizio;

C) aventi soltanto titolo riconosciuto alla soppressa ferma minima, ma non ammesse a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare:

f) arruolate con le classi 1908, 1909, ovvero arruolate con la classe 1910 nate nel gennaio 1910, o in anni precedenti, le quali, avendo ottenuto il rinvio a senso dell'art. 4 del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, non abbiano nel frattempo conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare;

g) arruolate con la classe 1910, nate dal 1° febbraio al 31 dicembre 1910, che non chiedano il rinvio alla chiamata alle armi dell'anno 1933 per poter frequentare nel frattempo i corsi di istruzione premilitare.

2. — *Sono pure chiamati alle armi*:

a) i militari, chiamati precedentemente e lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi per fatto di leva, se questi sia stato già congedato, o debba eventualmente congedarsi prima del termine della presente chiamata;

b) i militari, già ammessi al ritardo del servizio per ragione di studio, od al rinvio ad altra chiamata, per i quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo od al rinvio, o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni;

c) i giovani nelle condizioni di cui al precedente n. 1, che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati non oltre il 31 dicembre 1931 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1911) e che non siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi.

3. — Non dovranno rispondere alla presente chiamata perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio, 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 31 del presente manifesto;

4. — Non sono per ora chiamate alle armi:

a) le reclute assegnate alla ferma minore di 3° grado - 3 mesi - per i titoli di cui all'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, nonchè quelle ammesse alla ora soppressa ferma minima di cui all'abrogato art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

b) le reclute di cui al precedente n. 1, che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvato con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401 (idonei ai soli servizi sedentari);

c) le reclute che, giusta comunicazione che riceveranno dai rispettivi distretti di leva, dovranno essere assegnate al 2° scaglione della R. aeronautica;

d) le reclute assegnate a ferma minore di 1° grado - 12 mesi - per i titoli di cui all'art. 6 della legge 8 gennaio 1931 predetta o perchè, pure avendo i titoli a ferma minore di 2° grado di cui all'art. 5 della legge stessa, mancano del requisito dell'istruzione premilitare.

Le reclute di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) saranno chiamate nell'autunno p. v.

5. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

6. — Le reclute di cui al n. 1 ed al n. 2, lettera *c*), la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva uguale o inferiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute dei distretti della Sardegna).

7. — Le reclute che verranno provviste di foglio di congedo illimitato (non « provvisorio ») possono ottenere dalle competenti autorità il passaporto per l'estero senza bisogno di nulla osta dell'autorità militare.

Presentazione delle reclute.

8. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si inizierà il giorno 10 marzo 1932 - Anno X.

I giovani inscritti nelle liste di leva delle colonie arruolati dai consigli e commissioni mobili di leva dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, dovranno presentarsi alla stessa data del 10 marzo 1932 all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Quelli di detti giovani che si trovino alla data predetta nel Regno possono presentarsi al distretto di loro dimora o viciniore per compiere il loro servizio di leva nel Regno.

I giovani inscritti nelle liste di leva del Regno arruolati dagli organi di leva territoriali che si trovino in dette colonie o nelle isole Egee, potranno invece presentarsi alla stessa data del 10 marzo 1932 anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore per compiere il loro servizo in colonia o nelle dette isole.

Le reclute comprese nella lettera *c*) del precedente n. 2 dovranno presentarsi alle armi non oltre il 10 settembre 1932 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 10 giugno 1932 se si trovano in altri paesi esteri.

9. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del

mattino o direttamente a questo comando o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto o a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non avessero ricevuto la cartolina-precetto o la ricevessero in ritardo, si dovranno presentare nei giorni indicati nello specchio che fa seguito a questo manifesto, la cui pubblicazione vale, per esse, come precetto personale.

10. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

11. — Alle reclute è dovuta una indennità di lire 7,05 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 5,65 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

12. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane, o in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni) ed i novizi degli istituti religiosi di cui all'art. 3 del Concordato con la S. Sede.

Possono anche essere ammessi al ritardo coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 9 e 29 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che al 10 marzo 1932 abbiano compiuto il 26° anno di età, con l'avvertenza che il ritardo agli studenti delle scuole secondarie in genere non può essere concesso più di due volte.

13. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1933 coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 104 del testo

unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

Poichè il rinvio può essere concesso soltanto per due anni consecutivi, coloro che avessero già beneficiato lo scorso anno del primo rinvio, potranno ottenerlo anche quest'anno per la seconda ed ultima volta.

14. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1933 sono quelli compresi negli elenchi indicati nella « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930, con le varianti comunicate ai distretti militari e delle quali gli interessati potranno aver notizia rivolgendosi a questo comando.

15. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 12, 13 e 14 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori, e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

16. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1933 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo.

17. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, sempreché la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nella guardia di finanza e nelle legioni libiche della M.V.S.N. nella milizia portuaria e forestale e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

18. — Per conseguire il ritardo nella prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1933 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 14.

19. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Certificati o diplomi di assistenti edili e corsi per radiotelegrafisti del R. esercito.

21. — Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali o dai comandi di battaglione radiotelegrafisti hanno facoltà di chiedere di essere assegnate ad un reggimento radiotelegrafisti, scegliendone il battaglione, anche se stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

A tale scopo le reclute in parola possono farne domanda ai rispettivi comandi di distretto militare, indicando in ordine di preferenza tre battaglioni aventi sedi diverse, ed allegando alla domanda stessa l'attestato di idoneità di cui sopra.

L'accoglimento di tali domande è subordinato alle esigenze organiche da valutarsi *insindacabilmente* dall'autorità militare. Coloro che eventualmente non potranno essere assegnati ai reggimenti radiotelegrafisti saranno ugualmente utilizzati come radiotelegrafisti presso altri corpi del R. esercito.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-minatori e minatori-teleferisti con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio eccettuata quella di residenza della famiglia.

Denuncia dei titoli di studio.

22. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento, innanzi al Consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denuncia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denuncia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denuncia obbligatoria sono: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico; diploma di maturità artistica; diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato da un

R. istituti commerciali; licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno; diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato; iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924; licenza di un Regio istituto nautico; titoli di studio superiori ai precedenti.

Corsi allievi ufficiali di complemento e corsi allievi sottufficiali.

23. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente numero, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono muniti.

Saranno del pari lasciate in congedo provvisorio fino al 31 ottobre p. v. le reclute, le quali dalle denuncie pervenute ai comandi di distretto risultino in possesso del titolo di studio che fa obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, anche se non abbiano prodotto tale titolo al proprio distretto.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo alla frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi, ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo provvisorio fino al 31 ottobre p. v. purchè facciano avere la domanda in carta bollata da L. 3 al proprio distretto di leva, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale e vistata per conferma dal prefetto.

24. — Le reclute assegnate alla ferma minore di 2° grado — 6 mesi — o ascritte alla soppressa ferma riducibile, od aventi titolo riconosciuto a ferma minima, le quali siano ammesse a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sia obbligatoriamente, sia facoltativamente, sono tenute a prestar servizio per il tempo che per esse verrà stabilito dal manifesto col quale saranno indetti i corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° novembre p. v.

25. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

26. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano chiesto l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi il 1° aprile del corrente anno, saranno lasciate in congedo provvisorio. Quelle che saranno poi ammesse al corso stesso, dovranno pre-

sentarsi a questo distretto sotto la data che verrà loro indicata con apposita comunicazione per essere avviate a frequentare detto corso.

Quelle invece che non vi saranno ammesse e che non chiedano di assumere servizio con ferma di due anni verranno precettate a presentarsi immediatamente alle armi.

27. — I militari lasciati in congedo provvisorio in attesa della apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, i quali non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto, saranno secondo le norme consuete, dichiarati disertori. I militari però che, per il titolo di studio posseduto, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino a suo tempo, per prender parte ai corsi stessi, saranno dichiarati disertori senza ulteriore precettazione.

Arruolamenti speciali.

28. — Le reclute che aspirino ad essere ammesse nella Regia guardia di finanza o nell'arma dei carabinieri reali, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva, in carta semplice, entro il 29 febbraio 1932.

La ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è di tre anni.

29. — Le reclute che aspirino ad assumere servizio con ferma di due anni dovranno farne domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

Incorporazioni anticipate.

30. — Le reclute di professione musicanti bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche, facendo pervenire al proprio distretto di leva, non oltre il 29 febbraio 1932-X, domanda in carta semplice corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

31. — Tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima ammissione o continuazione del ritardo della prestazione del servizio o del rinvio ad altra chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, incorporazione anticipata dei musicanti, ammissione nella R. guardia di finanza e nell'arma dei carabinieri reali) debbono essere presentate o fatte

pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 29 febbraio 1932. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al comando del distretto salvo a completarne al più presto la documentazione.

Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi fino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 30 marzo 1932 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo comando entro il giorno 2 aprile 1932.

32. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni delle assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti di professione o per sport che desiderino avere la preferenza nell'assegnazione come automobilisti dovranno far pervenire al comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del Regio Automobile Club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo per professione o per sport.

Sanzioni contro gli inadempienti.

33. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 5 agosto 1927, numero 1437).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si

sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

ALLEGATO 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuta la cartolina-precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto.
Dalla lettera A alla lettera	.....	.....
Dalla lettera... alla lettera	.....	.....

Addì, . . . febbraio 1932 - Anno X

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

PREZZO L. 1,80

(4104846) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1932 - ANNO X — 19 FEBBRAIO



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 88 - **31 dicembre 1931** - Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Modificazioni alla tabella n. 1 delle paghe degli operai permanenti, di cui all'allegato III della legge 27 giugno 1929 n. 1047 - circolare 408 *giornale militare* 1929 . . . . . *Pag.* 309

» 89 - **18 febbraio 1932** - Anno X — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici . . . . . » 313

PARTE SECONDA

N. 90 - **29 gennaio 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a posti di chimico aggiunto ed a capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare . . . . . *Pag.* 315

» 91 - **30 gennaio 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 323

N. 92 - 18 febbraio 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premio ministero della guerra compreso nella riunione di corse della società veronese - giovedì 17 marzo 1932 - Anno X. . . . . *Pag.* 327

» 93 - 18 febbraio 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — VII censimento generale della popolazione del Regno . . . . . » 328

» 94 - 18 febbraio 1932 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 7° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1932. . . . . » 328

» 95 - 18 febbraio 1932 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR. . . . . » 331

» 96 - 18 febbraio 1932 - Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . » 331

PARTE PRIMA

Circolare N. 88. — PERSONALE OPERAIO. — **Modificazioni alla tabella n. 1 delle paghe degli operai permanenti, di cui all'allegato 3 della legge 27 giugno 1929 n. 1047 — Circolare 408 *giornale militare 1929.*** — (Direzione generale artiglieria) — 31 dicembre 1931 - Anno X.

Per opportuna norma degli enti che hanno in forza operai permanenti, si riportano qui di seguito l'art. 9 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, riguardante « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria » e la tabella *E,* allegata allo stesso decreto, con la quale viene apportata una riduzione alle paghe degli operai permanenti del 2° e 3° gruppo, a decorrere dal 1° febbraio corrente (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1932, anno X), mentre nulla è innovato per quanto si riferisce alle competenze degli operai del 1° gruppo (capi operai).

Art. 9. — Le tabelle degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale dei gradi quattordicesimo e quindicesimo dell'allegato VI alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e quelle delle paghe per il personale di cui all'allegato III della legge medesima, sono sostituite rispettivamente, con le tabelle *D* ed *E* annesse al presente decreto, visto d'Ordine Nostro, dal Ministro proponente, ferma la riduzione disposta col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Gli assegni ad personam in vigore secondo l'art. 2 del predetto Regio decreto non subiscono modificazione per effetto delle variazioni risultanti dalle suindicate nuove tabelle e verranno riassorbiti con i successivi aumenti rispetto al trattamento conseguente all'applicazione del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto 24 novembre 1930, n. 1502, per la liquidazione dei trattamenti di

quiescenza e delle corrispondenti ritenute, in base alle tabelle approvate con la citata legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Omissis.

Il presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1932-X.

TABELLA *E.*

Paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali degli operai permanenti.

PAGHE		Classi di paghe	GRADI I — Capi operai sorveglianti e simili	I — Capi d'arte ed operai specializzati	II — Operai comuni	III — Operaie di controllo o sorveglianza e operaie specializzate	IV — Operaie comuni
Giornaliere	normali	I	21,20	14,80	10 —	9,20	—
		II	22,40	16,40	11,20	10,40	6,40
		III	24 —	17,60	12,40	10,80	7,60
		IV	25,20	18,80	14 —	11,60	8,40
		V	26,80	20 —	14,80	12,40	9,20
		VI	28 —	21,20	16,40	13,60	10 —
		VII	—	22,40	17,60	—	10,80
		VIII	—	—	18,80	—	11,60
	eccezionali	I	29,60	24 —	—	14,40	—
		II	30,80	25,20	—	16 —	—
Orarie	normali	I	2,65	1,85	1,25	1,15	0,75
		II	2,80	2,05	1,40	1,30	0,80
		III	3 —	2,20	1,55	1,35	0,95
		IV	3,15	2,35	1,75	1,45	1,05
		V	3,35	2,50	1,85	1,55	1,15
		VI	3,50	2,65	2,05	1,70	1,25
		VII	—	2,80	2,20	—	1,35
		VIII	—	—	2,35	—	1,45
	eccezionali	I	3,70	3 —	—	1,80	—
		II	3,85	3,15	—	2 —	—

N.B. — Resta ferma l'annotazione alla tabella n. 1 (alleg. III) annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per effetto della quale un decimo delle paghe, da determinarsi secondo le misure indicate nella tabella stessa, non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento di cui al Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Per i criteri interpretativi da seguirsi nell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, si porta a conoscenza degli enti dipendenti la seguente circolare del ministero delle finanze (ragioneria generale dello Stato - div. III) in data 6 febbraio 1932-X, n. 102038:

«In calce alla tabella *E*, allegata al R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, concernente le paghe degli operai permanenti, è avvertito che resta ferma l'annotazione alla tabella n. 1 (allegato III) annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per effetto della quale un decimo delle paghe, da determinarsi secondo le misure indicate in tale ultima tabella, non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza.

Detta avvertenza ha fatto sorgere il dubbio che le paghe da tener presenti nella liquidazione della pensione siano quelle di cui alla tabella *E*, sopra indicata e che sulle paghe stesse sia da operare la detrazione nella misura di un decimo delle retribuzioni stabilite dalla legge n. 1047.

Ad evitare erronee interpretazioni si rammenta che il R. decreto-legge n. 1756, sopracitato, esplicitamente dispone, all'art. 9, terzo comma, che nulla è innovato alle prescrizioni del R. decreto 24 novembre 1930, n. 1502 « per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e delle corrispondenti ritenute *in base alle tabelle approvate con la citata legge* n. 1047. ».

E' pertanto da escludere che le riduzioni delle retribuzioni sancite dal 1° febbraio 1932 per gli operai permanenti dello Stato abbiano comunque influenza sulla misura delle pensioni ad essi spettanti e delle relative ritenute.

Con l'occasione richiamasi l'attenzione sul disposto dal secondo comma del medesimo articolo 9, relativo agli assegni ad personam, e si avverte che, giusta il comma indicato, le riduzioni stabilite col provvedimento in parola, non danno titolo, nè ad aumento dell'assegno in godimento, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, nè, a maggior ragione, all'attribuzione ex novo dell'assegno predetto a chi non ne sia provvisto, e ciò quand'anche il trattamento che risulti dovuto dal 1° febbraio 1932, sia inferiore a quello goduto al 30 giugno 1929.

Aggiungesi, inoltre, che dopo attribuito il nuovo trattamento al 1° febbraio 1932, in base all'art. 9 del citato de-

creto n. 1756, i successivi aumenti di stipendio o di paga implicano corrispondente riduzione dell'assegno ad personam, ancorchè il complesso degli emolumenti resti inferiore a quello in essere al 30 giugno 1929 ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 89. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 18 febbraio 1932 – Anno X.

Dispongo che per i telegrammi diretti al reggimento artiglieria leggero sia adottato l'indirizzo convenzionale telegrafico: ARTLEGGERO già registrato dal ministero delle comunicazioni (direzione generale delle PP. TT.).

Pertanto tale indirizzo dovrà essere aggiunto a pag. 2756 della circolare n. 617 del *giornale militare* 1931-X, subito dopo l'indirizzo del comando centro contraerei.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 90. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a posti di chimico aggiunto ed a capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 29 gennaio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 1932-Anno X).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi, per esami e per titoli, ai sottoindicati posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

a) chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*), posti n. 10;

b) capotecnico chimico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 7.

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti possono prendere parte i giovani muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 5, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 35 anni.

Per gli aspiranti però che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ed è per tutti superabile di tanti anni quanti sono quelli di servizio utili a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

Nessun limite d'età è prescritto per coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato.

Per il personale dipendente dal ministero della guerra, anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione ai presenti concorsi, limiti massimi di età, a senso dell'art. 4 del R. decreto 27 aprile 1931, n. 985.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato l'idoneità.

Per gli ex combattenti della guerra 1915-18, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali, divisione personali civili) entro il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale;

2° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto,

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio;

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico (ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925), per gli aspiranti ai posti di chimico aggiunto;

b) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali o da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici, oppure diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), o licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico,

8° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal ministero della guerra;

12° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato; certificato

relativo al servizio straordinario prestato dai concorrenti che appartengano all'amministrazione della guerra in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile.

Tali documenti dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

13° tessera di iscrizione al Partito nazionale fascista da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e pratiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e pratiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di dieci punti

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 3. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed all'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, saranno pubblicate nel *giornale militare ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 800, se appartenente al gruppo *A*, e di L. 700 se appartenente al gruppo *B;* più le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistono le condizioni di famiglia richieste dalle vigenti disposizioni.

Gli assegni anzidetti saranno sottoposti alla riduzione del 12 per cento, a senso del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 15.

I vincitori dei concorsi che comprovino di aver esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a sei mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 16.

Ai vincitori dei concorsi nominati in ruolo potrà essere corrisposto, giusta l'art. 10 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, uno speciale compenso in misura da determinarsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO DI CHIMICO AGGIUNTO.

Prova scritta.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

Prove pratiche.

1. Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2. Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.

3. Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta

Prova orale.

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale

B) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativo e darà titolo di preferenza).

N.B. — La commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A CAPOTECNICO CHIMICO AGGIUNTO.

Prova scritta.

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

Prova pratica.

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi, con relazione scritta.

Prova orale.

1. Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi).

2. Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti, rispettivi, programmi particolari

a) Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico: operazioni fra i polinomi, sistemi, equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative

Geometria piana: rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudine.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

b) Fisica ed elettricità:

Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi.

Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri. Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.

Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono. Eco e risuonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

Termologia. Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamenti di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione.

Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche. Induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche. Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico: elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagneti. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche. L'illuminazione ad arco o ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse.

3. Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa e darà titolo di preferenza).

N.B. — La commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove; nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 91. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 gennaio 1932-Anno X. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 33, del 10 febbraio 1932 - Anno X).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a 44 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglia al valore militare, ad anni 39.

Per il personale dipendente dal ministero della guerra anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione al suddetto concorso, limiti massimi di età.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al ministero della guerra (direzione generale personali

civili e acari generali - divisione personali civili) non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale);

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto;

5° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del comune in cui il candidato ha il suo domicilio.

6° certificato, rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal ministero della guerra;

7° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

8° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata dal notaio;

9° fotografia di data recente, con firma autenticata dal notaio;

10° tessera di inscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

11° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno state trasmesse corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Detti esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;

2° diritto costituzionale;

3° diritto amministrativo;

4° economia politica e scienza delle finanze;

5° nozioni di diritto penale riguardanti la materia trattata dal libro primo del codice penale;

6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del codice di commercio;

7° nozioni di diritto corporativo,

8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

11° leggi di ordinamento e reclutamento del R. esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti, in quattro prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4

I giorni in cui si svolgeranno le prove di esame saranno comunicati ai singoli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

Art. 8.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di essa La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Peraltro, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra e agli invalidi per la causa nazionale, che abbiano riportato la idoneità, e per gli ex combattenti della guerra 1915-18 si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito, sarà altresì tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e per gli ufficiali di complemento, dei diritti preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti

La graduatoria dei vincitori degli esami di concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel *giornale militare ufficiale* del ministero della guerra.

Art. 11

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n 18, di conversione del R decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

N. 92. — CONCORSI E GARE. — **Premio ministero della guerra compreso nella riunione di corse della società veronese — giovedì 17 marzo 1932 - Anno X.** — (Servizio ippico e veterinario). — 18 febbraio 1932 - Anno X.

Premio ministero della guerra. — Steeple-chases - L. 4000 assegnate dal ministero della guerra e una coppa trasmissibile, dono delle patronesse della società ippica veronese. Per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters, iscritti nei ruoli di servizio (reg. militare), che non abbiano vinto nell'annata precedente un premio di L. 6000 - Peso kg. 72; per ogni corsa vinta nell'annata kg. 3 di sopraccarico; l'ufficiale che non ha mai preso parte a corse kg. 5 di discarico e quello che non ha mai vinto kg. 3. Metri 3000 circa. La coppa delle patronesse sarà data in consegna al corpo al quale appartiene l'ufficiale vincitore della corsa e diverrà proprietà del corpo i cui ufficiali l'avranno vinta per 3 anni, anche non consecutivi.

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 7 marzo, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 93. — DISPOSIZIONI VARIE. — **VII censimento generale della popolazione del regno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 febbraio 1932 - Anno X.

Con le circolari n. 194 e 210 del *giornale militare* 1931 furono impartite le norme cui dovevano attenersi tutti gli enti militari nella compilazione dei fogli di convivenza del VII censimento generale della popolazione del Regno.

Dal controllo di detti fogli l'istituto centrale di statistica ha rilevato come alcuni enti militari, pur essendosi attenuti, nella compilazione dei fogli stessi, alle istruzioni contenute nelle circolari suddette, non abbiano tenute presenti anche quelle inserite nell'ultima pagina del foglio di convivenza, particolarmente nei riguardi degli ufficiali, sottufficiali e soldati che dormono fuori caserma presso le loro famiglie.

Perchè il predetto istituto centrale possa ora provvedere a completare la compilazione dei fogli di convivenza in questione, si interessano gli enti militari dipendenti a corrispondere alle richieste di notizie e chiarimenti che all'uopo verranno ad essi rivolte dall'istituto stesso, a mezzo dei comandi di presidio, dai quali gli enti medesimi dipendono, analogamente a quanto fu fatto a suo tempo per i questionari del censimento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 94. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per titoli per l'ammissione al 7° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1932.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 febbraio 1932-Anno X.

1. In relazione a quanto è stato stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria (circolare n. 482 *giornale militare* 1929) il ministero notifica che è aperto un concorso per titoli, per l'ammissione al 7° corso superiore tecnico di artiglieria di 15 ufficiali.

2. Al concorso potranno partecipare i capitani e i tenenti d'artiglieria i quali:

a) abiano superato i corsi regolari della scuola di applicazione o quelli dell'accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, oppure abbiano compiuto con successo i corsi di coltura tecnico professionale di cui alle circolari 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924; oppure abbiano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, o quella in chimica pura e industriale o in matematica o in fisica;

b) abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale; ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale d'artiglieria e del tiro, od, in genere, in questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

d) non abbiano, alla data d'inizio del corso (1° ottobre 1932) oltrepassato il 40° anno di età;

e) se tenenti abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio al reggimento.

3. Gli ufficiali che intendono prendere parte al corso dovranno farne domanda, in carta bollata da lire 5 al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), non oltre il 15 aprile 1932, presentandola al comandante del corpo o capo servizio, corredandola dei seguenti documenti:

a) diploma di laurea (eventualmente) da prodursi in originale o in copia autentica notarile;

b) un certificato contenente i punti conseguiti negli esami di laurea, a meno che la votazione risulti dallo schema dello stesso diploma;

c) tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale.

Il comandante del corpo o capo del servizio invierà la domanda con tutta sollecitudine al ministero per il tramite gerarchico, accompagnandola da un rapporto informativo, come è detto alla lettera *c*) del precedente n. 3 sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni, nonchè del libretto personale.

4. Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate da una commissione così composta:

a) generale di corpo d'armata MONTEFINALE gr. uff. Tito, *presidente;*

b) tenente generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membro;*

c) generale di divisione MUSSO cav. Carlo, *membro;*

d) colonnello di artiglieria BERARDI cav. Umberto, *segretario.*

5. La commissione giudicherà sulla idoneità dei concorrenti e classificherà i prescelti per ordine di merito, sulla base dei titoli presentati; delle votazioni riportate negli esami di laurea e nelle prove finali dell'accademia e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, tenendo conto anche delle annotazioni, rapporti e pareri delle autorità gerarchiche e di ogni altro elemento che credesse necessario.

A parità di merito, avranno la precedenza gli ufficiali che abbiano avuto promozioni per merito di guerra o ricompense al valore per servizio di guerra.

I risultati della commissione saranno sottoposti al ministero che deciderà in modo inappellabile.

6. Al corso saranno anche ammessi:

a) gli ufficiali permanentemente aggregati che ne facessero domanda, nel numero che verrà stabilito dal ministero su proposta della direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, in base alle esigenze del servizio;

b) gli ufficiali già ammessi a corsi superiori tecnici precedenti e che non abbiano potuto presentarsi ai corsi ed ultimarli per motivi riconosciuti validi dalle autorità superiori.

7. Il corso avrà inizio in Torino il 1° dicembre 1932, sarà della durata complessiva di due anni e comprenderà 3 periodi: 2 di insegnamento teorico ed uno di applicazioni pratiche, da svolgersi — questo ultimo — presso la direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria o negli stabilimenti dell'arma.

Dal periodo di applicazioni pratiche potranno essere dispensati — su proposta del direttore superiore — gli uffi-

ciali permanentemente aggregati al servizio tecnico, che abbiano raggiunto già un periodo di servizio alla direzione superiore ed agli stabilimenti da almeno 18 mesi.

8. L'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del primo periodo del corso teorico, può ripetere l'esame prima dell'inizio del 2° periodo, l'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del 2° periodo può ripeterla alla fine del periodo di applicazioni pratiche.

L'ufficiale non approvato in più di una materia può ripetere gli esami con le stesse norme di cui sopra purchè il corpo accademico degli insegnanti del corso superiore tecnico lo giudichi sufficientemente distinto per proseguire il corso; in caso contrario sarà fatto rientrare al proprio corpo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 95. — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola centrale CC. RR. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 febbraio 1932 - Anno X.

Il prossimo corso di cultura professionale per gli ufficiali superiori dei carabinieri reali di cui alla circolare 658 *giornale militare* 1927 si effettuerà dal 30 marzo al 28 maggio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 96. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. — (Direzione generale di sanità militare). — 18 febbraio 1932 - Anno X.

I. — Il 28 maggio prossimo venturo si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, che funzioneranno per ufficiali e militari di truppa con turni di cura di quindici giorni ciascuno, in numero di *sette* presso lo stabilimento di Acqui e di *otto* presso quello di Ischia.

Tali turni saranno così regolati:

1° turno dal 28 maggio all'11 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 16 giugno al 30 giugno in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 5 luglio al 19 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 24 luglio al 7 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 31 agosto al 14 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 19 settembre al 3 ottobre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dall'8 al 22 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

2. — Per l'ammissione alle cure in parola valgono le disposizioni di cui ai numeri 18, 19 e 20 delle « Norme per il servizio balneario militare - ediz. 1928 - VI ».

Non saranno ammessi, peraltro, nei due stabilimenti suddetti gli invalidi e mutilati di guerra, che abbiano diritto all'assistenza e protezione da parte della competente opera nazionale, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, eccezione fatta per gli ufficiali riassunti o mantenuti in servizio nell'amministrazione della guerra.

Per l'eventuale ammissione di militari in congedo non provvisti di pensione vitalizia, nè pensionati di guerra, che abbisognino di cure balneo-termali per postumi di ferite o infermità incontrate in servizio militare, le domande — in carta bollata da lire cinque — degli interessati devono essere trasmesse al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) pel tramite dell'ente presso il quale i detti ex-militari sono tenuti a ruolo (distretto militare, ecc.), per la prescritta preventiva autorizzazione ministeriale (articolo 684 del regolamento d'amministrazione).

Gli enti stessi non trasmetteranno istanze che si riferiscano a lesioni od infermità non riconosciute dipendenti da cause di servizio con regolari atti amministrativi.

Le proposte di ammissione alle cure devono essere trasmesse dai comandi od uffici interessati alle direzioni degli ospedali militari competenti nel termine 25 febbraio-31 marzo p. v.; le visite per l'accertamento da parte delle speciali commissioni mediche di cui al n. 23 delle norme saranno praticate dal 1° marzo al 10 aprile.

Le proposte riguardanti i comandanti di corpo o reparto e i capi ufficio dovranno essere fatte dai comandi ed uffici immediatamente superiori e dagli stessi pure debbono essere redatte le dichiarazioni di cui al n. 30 delle norme.

3. — Trascorsi tali termini, nessuna proposta o visita potrà essere effettuata *senza la preventiva autorizzazione di questo ministero*, salvo il disposto del n. 22 delle norme per quanto riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari e quelli ritenuti bisognosi di cure in sede di visite collegiali. Per questi le proposte non saranno accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera del militare, bastando all'uopo che in margine della parte prima e seconda del modello 2100 sia fatta menzione del ricovero e della data di esso.

Per gli ufficiali e gli uomini di truppa della R. marina, le visite e le proposte di ammissione saranno fatte come per lo passato, a cura degli ufficiali medici della R. marina, o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. esercito e le proposte saranno trasmesse a questo ministero pel tramite della direzione centrale di sanità militare marittima.

Per gli ufficiali e militari di truppa della R. aeronautica le visite possono essere compiute anche presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica.

Negli stabilimenti sanitari militari in cui speciali esigenze di servizio lo impongono, l'ufficiale superiore membro della commissione visitatrice potrà essere il direttore dello stabilimento.

4. — Le autorità che inviano a visita gli ammittendi debbono portare la più vigile cura onde venga adempiuto a tutto quanto prescrive il numero 30 delle norme; terranno presente, inoltre, che, esclusi i rari casi di assoluta necessità, gli ufficiali non possono, per fruire delle cure termali, assentarsi dalle esercitazioni estive; pertanto, le tre mute indicate dai comandi come preferibili, non dovranno coincidere col periodo delle esercitazioni stesse.

Le autorità stesse nel trasmettere le proposte per cure termali, insieme con la dichiarazione prescritta dal n. 30 delle norme, accluderanno copia degli atti amministrativi dai quali risulti che la lesione od infermità sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Il ministero autorizza gli enti proponenti a segnalare una delle tre mute come « la preferibile possibilmente », sia in riguardo alle esigenze di servizio e sia anche per secondare le aspirazioni degli interessati. Con ciò vuolsi evitare la frequente richiesta di cambi di muta, che si intende accordare solo in casi eccezionalissimi e per comprovati e inderogabili motivi di servizio o personali.

Si rammenta pure che alla proposta del cambio di muta si deve unire sempre la parte seconda del modello 2100 per le conseguenti variazioni.

Le proposte saranno trasmesse a questo ministero volta volta dalle direzioni di sanità e non più tardi del 15 aprile p. v.

Si raccomanda pure che nel foglio di proposta modello 2100 (parte seconda) a tergo (avvertenza 2ª) sia ben segnato l'indirizzo completo del corpo reparto od ufficio da cui dipende il militare od impiegato. —

5. — Le commissioni mediche esamineranno gli inviati a visita con scrupolosità, formulando dichiarazioni brevi, ma chiare e precise e non semplici enunciazioni diagnostiche, di modo che chi legge possa formarsi un concetto esatto delle infermità e dello stato di esse; faranno, altresì, speciale attenzione alle controindicazioni, come è prescritto dal n. 17 delle norme.

Completeranno il modello 2100 rispondendo con precisione alle varie richieste *a*), *b*), *c*), *d*), ecc.; *si asterranno però, dal segnare se gli interessati debbono o no pagare la retta*, riservando a sè questo ministero l'apporre tale indicazione in base agli accertamenti fatti.

6. — Di massima non verranno proposti coloro che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per le stesse infermità; ma in casi particolari saranno ammesse ulteriori proposte, non oltre la quinta.

Per quelli che hanno già goduto cinque o più volte di cure balneo-termali per le medesime infermità è consentito, solo

in via assolutamente eccezionale, ai comandi ed uffici competenti di segnalare alle direzioni di sanità militare del territorio qualche caso che sia meritevole di speciale considerazione; e i direttori di sanità, dopo accurata visita personale, redigeranno le relative proposte mod. 2100, trasmettendole al ministero col proprio circostanziato parere, anche se negativo.

Il ministero su tali eccezionali proposte si riserva di decidere caso per caso.

7. — Si ricorda che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino. Accadendo che il numero dei proposti per uno stabilimento superi quello dei posti complessivamente disponibili per tutte le mute, è in facoltà del ministero della guerra — direzione generale di sanità militare — di dichiarare « ammissibili se vi sarà posto » o di assegnare all'altro stabilimento coloro che risultino in eccedenza.

8. — I comandi, direzioni ed uffici hanno l'obbligo di avvertire i propri militari e funzionari civili che i dichiarati « ammissibili se vi sarà posto » non debbono partire per lo stabilimento se non in seguito ad avviso del direttore del medesimo.

9. — Si richiama l'attenzione delle autorità interessate sulla importanza della visita di conferma, da praticare prima della partenza, come è prescritto dal n. 40 delle norme succitate.

10. — All'atto della partenza per lo stabilimento ciascuno ammesso dovrà essere munito dal corpo, o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del mod. 2100, nonchè del biglietto di entrata modello 2089 o di altro documento equivalente, ed inoltre, nei casi contemplati dal n. 10 delle norme, della ricevuta dell'effettuato pagamento.

11. — La retta giornaliera per gli ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari è stabilita dalla circolare 104 *giornale militare* 1931.

12. — Ammissione esterni. - Per essere ammessi come esterni, per le sole operazioni curative, presso gli stabilimenti militari, non occorre rivolgere domanda al ministero, ma basterà che l'ufficiale od impiegato, a mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo ufficio, rivolga istanza al direttore dello stabilimento, giustificando il bisogno della cura richiesta mediante dichiarazione medica.

Possono essere ammessi, altresì, come esterni gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati a riposo, purchè si trovino nelle condizioni stabilite dal n. 20 delle norme per il servizio balneare. Il direttore dello stabilimento giudicherà in merito alla richiesta dopo avere accertato l'identità personale, comunicando, in caso, affermativo, il giorno della presentazione e la retta da pagarsi per ogni giornata di cura, in base alla circolare 540 *giornale militare* 1929.

AVVERTENZE.

a) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 (paragrafo secondo) del regolamento per le licenze del R. esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da cause di servizio deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare.

b) Si avverte che agli impiegati civili del gruppo C, classificati nel 12° e 13° grado, compete il trattamento fissato per i sottufficiali.

c) Il ministero si riserva di comunicare, come di consueto, le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'amministrazione militare e delle loro famiglie.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . **L. 60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

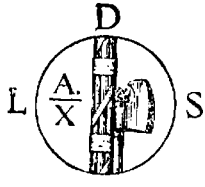
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4105973) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª 1932 - ANNO X 26 FEBBRAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 26 FEBBRAIO 1932-X

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

Tributo un encomio solenne al soldato COTIGNOLA Salvatore del 5° reggimento fanteria:

« Animato da alto senso del dovere faceva schermo di sè alla disordinata corsa di un veicolo evitando, col generoso sacrificio della vita, grave danno ad altri presenti ».

Agrigento, 7 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 337

PARTE PRIMA

N. **97 - 22 febbraio 1932** - Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Trattamento degli operai permanenti richiamati temporaneamente per servizio militare. . . . . *Pag.* 341

» **98 - 10 dicembre 1931** - Anno X — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1704 - Radiazione delle opere «San Biagio» e «Tenna» in provincia di Trento, dal novero delle fortificazioni del Regno. . . . . » 343

» **99 - 17 dicembre 1931** - Anno X — COLONIE. — R. decreto n. 1786 - Ordinamento militare per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . » 345

» **100 - 25 febbraio 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO SANITARIO. — Norme per assicurare il servizio sanitario militare nei presidi sprovvisti di ufficiale medico . . . . . » 409

» **101 - 25 febbraio 1932** - Anno X — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi della corrispondenza diretta all'istituto chimico farmaceutico militare . . . . . » 419

» **102 - 25 febbraio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare* . . . . . » 421

PARTE SECONDA

N. **103 - 25 febbraio 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute a favore della cassa ufficiali . . . . . *Pag.* 429

» **104 - 25 febbraio 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932 . . . . . » 430

» **105 - 25 febbraio 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Napoli - 27 aprile 1932 - Anno X . . . . . » 430

» **106 - 25 febbraio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico . . . . . » 431

» **107 - 25 febbraio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore mod. 925 . . . » 432

» **108 - 25 febbraio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Libretto di tiro per mitragliatrici . . » 432

» **109 - 25 febbraio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la condotta e la manutenzione di gruppi elettrogeni e delle batterie di accumulatori . . . . . » 435

NOTIFICAZIONI . . . . . » 436

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 445

PARTE PRIMA

Circolare N. 97. — PERSONALE OPERAIO. — **Trattamento degli operai permanenti richiamati temporaneamente per servizio militare.** — (Direzione generale artiglieria). — 22 febbraio 1932 - Anno X.

Con legge 28 dicembre 1931 n. 1781, riportata nella circolare n. 80 del *giornale militare* c. a. (ufficiali in congedo) sono state estese anche agli operai permanenti le disposizioni della legge 5 giugno 1930, n. 939 (inserita nella circolare n. 440 del *giornale militare* 1930), che concerne il trattamento da farsi ai funzionari e impiegati di ruolo che, *rivestendo grado di ufficiale in congedo,* si assentino dal servizio per intervenire ad esercitazioni ed istruzioni ordinate da autorità militari e necessarie ai fini dell'avanzamento, o che, per lo stesso motivo, siano richiamati temporaneamente in servizio militare. In base alla nuova legge, lo stesso trattamento dovrà ora applicarsi anche agli operai *permanenti*, che rivestono grado di ufficiale in congedo.

La legge 28 dicembre 1931, n. 1781 avrà effetto retroattivo dal 3 agosto 1930, e le disposizioni di essa sono quindi applicabili agli operai permanenti che, successivamente a quella data, siansi trovati nelle condizioni previste nella legge 5 giugno 1930, n. 939.

Perchè questo ministero possa uniformarsi, anche per quanto riguarda il personale operaio, alle disposizioni dell'art. 3 della legge n. 939, che fa obbligo a tutte le amministrazioni di riferire alla fine di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a riguardo dell'applicazione della legge medesima, gli enti che hanno in forza operai permanenti informeranno, di volta in volta, questa amministrazione centrale (direzione generale d'artiglieria - divisione amministrativa - sezione 1ª) dei casi di assenze o di richiami che si verificassero nel personale medesimo, per il mo-

tivo sopra indicato, precisando le ore di assenza e i giorni di richiamo e l'importo delle somme corrisposte agli interessati per tali ore e tali giorni.

Si ritiene opportuno avvertire che le disposizioni della legge sopra riportata non sono applicabili agli operai temporanei e giornalieri.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 98. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1704 — Radiazione delle opere « San Biagio » e « Tenna » in provincia di Trento, dal novero delle fortificazioni del Regno.** — (Direzione generale del genio). — 10 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere « S. Biagio » e « Tenna » in provincia di Trento (Val Sugana) sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 88. — MANCINI.

N. 99. — COLONIE. — R. decreto n. 1786 - Ordinamento militare per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea. — (Gabinetto). — 17 dicembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, del 10 febbraio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, ed il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411, sull'ordinamento della colonia Eritrea,

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento militare per il R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, visto d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

La composizione e l'organico del predetto R. Corpo sono stabiliti mediante tabelle organiche da emanarsi dal Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrare alla Corte dei conti.

Art. 2.

Ove speciali esigenze richiedano di modificare temporaneamente la struttura organica di qualche unità, il Governatore può provvedervi con l'autorizzazione dei Ministri per le colonie e per la guerra, purchè non siano oltrepassati i limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

Le misure degli assegni, soprassoldi e indennità di qualsiasi natura indicate nell'annesso ordinamento (escluse le paghe dei caporali maggiori, caporali e soldati e quelle dei

militari indigeni) sono soggette alla riduzione del 12% a mente del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 4.

È data sanatoria per le eccedenze di forza verificatesi in precedenza nei confronti con le tabelle organiche di cui al R. decreto 28 marzo 1915, n. 648.

È data anche sanatoria per:

1° la corresponsione ai sottufficiali del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, per il periodo dal 1° gennaio 1920 al 31 marzo 1922, dello stipendio o paga giornaliera stabiliti dal R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato dal R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 351, in sostituzione dell'assegno giornaliero previsto dall'art. 101 dell'ordinamento amministrativo approvato dal R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, e l'applicazione agli stessi delle altre disposizioni stabilite dai due sopracitati decreti-legge;

2ª la corresponsione ai suddeti sottufficiali, dal 1° gennaio 1920 e sino alla data da cui andrà in vigore il presente ordinamento, del soprassoldo giornaliero coloniale concesso in via provvisoria col decreto governatoriale 10 marzo 1922, n. 3906, in sostituzione del soldo annuale previsto dal sopracitato art. 101;

3° l'applicazione per gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, con decorrenza dal 1° gennaio 1920, dell'aumento dell'indennità coloniale stabilito per i funzionari civili in servizio nella colonia Eritrea dal R. decreto 20 gennaio 1921, n. 313;

4° l'applicazione per gli ufficiali e per i sottufficiali del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea:

a) dal 1° dicembre 1919: del decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1314, che concede l'indennità caroviveri;

b) dal 1° luglio 1920: del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, che aumenta la indennità caroviveri;

c) dal 1° luglio 1923: del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, concernente nuove disposizioni circa la corresponsione dell'indennità caroviveri;

5° sino al 1° novembre 1923, epoca in cui andarono in vigore i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, l'aumento volta per volta concesso, sull'assegno annuale complessivo stabilito pel comandante del R. corpo dall'art. 79 dell'ordinamento amministrativo approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, in conseguenza dei miglioramenti successivamente apportati nel trattamento economico degli ufficiali del R. esercito col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, con la legge 2 novembre 1919, n. 2079, con la legge 13 agosto 1921, n. 1080, e coi Regi decreti-legge 27 ottobre 1922, n. 1427 e 18 dicembre 1922, n.1637;

6° la corresponsione delle indennità varie, dei soprassoldi fissi ed eventuali e delle gratificazioni varie stabilite con disposizioni governatoriali per gli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa italiani ed indigeni, per effetto della facoltà di cui all'art. 138-*bis* aggiunto con l'art. 3 del R. decreto 22 aprile 1909, n. 508, all'ordinamento amministrativo approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, sino alla data da cui avrà vigore il presente ordinamento, nonchè la corresponsione della indennità viveri giornaliera di L. 0,60 concessa dal 16 marzo 1922 ai militari indigeni in servizio in Eritrea col decreto governatoriale 10 marzo 1922, n. 3907;

7° la corresponsione di ogni altra indennità, assegno fisso od eventuale, disposta precedentemente alla data d'entrata in vigore del presente decreto, ed avente lo scopo di equiparare gli assegni del personale del R. corpo con quelli dei pari in grado, anzianità e posizione degli altri Regi corpi di truppe coloniali.

Art. 5.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'annesso ordinamento si intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA
MOSCONI.

Visto, il *Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 1. — MANCINI.

Ordinamento militare
del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea è costituito di unità indigene delle varie armi e di vari servizi formati con:

1° ufficiali tratti da quelli in s. p. e. del R. esercito che facciano domanda di essere trasferiti nel R. corpo o vi siano comandati d'autorità; ovvero tratti a domanda da quelli in a. r. q. o delle categorie in congedo;

2° sottufficiali e militari di truppa trasferiti nel R. corpo in seguito a domanda o d'autorità ed appartenenti al R. Esercito e militari di truppa richiamati dal congedo in seguito a domanda di ammissione nel R. Corpo ed appartenenti al R. Esercito, o alla R. Marina, o alla R. Aeronautica (personale di governo e di manovra), o alla R. Guardia di finanza;

3° inscritti di leva residenti nella colonia che compiono nella colonia stessa il servizio di leva;

4° militari di truppa provenienti dai cittadini italiani arruolati volontariamente;

5° graduati ed ascari indigeni reclutati per arruolamento volontario.

Costituiscono la forza in congedo del R. corpo:

a) tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani, in congedo, domiciliati nell'Eritrea;

Le norme per la iscrizione sui ruoli e per la dipendenza dei militari italiani in congedo e per il loro impiego sono date dal ministero della guerra o dagli altri ministeri interessati, di concerto col Ministero delle colonie;

b) tutti i militari indigeni congedati dal R. corpo. Essi, all'atto del congedo, sono iscritti d'autorità negli appositi ruoli della forza in congedo, permanendovi finchè siano atti alle armi. Il ministero delle colonie, inteso il Governatore, provvede a regolare con suoi decreti quanto concerne la forza in congedo indigena.

Concorrono inoltre alla difesa della colonia tutti gli indigeni atti alle armi che non abbiano obblighi di servizio militare (chitet).

Art. 2.

Il Governatore ordina gli arruolamenti nel territorio della colonia. Gli arruolamenti nel Regno, vengono fatti dal ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie, in seguito a proposta del Governatore.

Art. 3.

Per i rifornimenti e provviste di ogni genere occorrenti al R. corpo di truppe coloniali pei quali non fosse possibile o conveniente provvedere direttamente dal Governo della colonia, le richieste saranno dirette al ministero delle colonie che si rivolgerà, ove lo creda, ad altre amministrazioni dello Stato.

La spesa relativa sarà a carico dell'amministrazione coloniale richiedente e l'impegno della somma necessaria sarà preventivamente assunto dalla ragioneria del Governo coloniale, ovvero dalla ragioneria centrale del Ministero delle colonie, previa l'assicurazione, anche se telegrafica, che la ragioneria coloniale dovrà farle pervenire circa l'assunzione dell'impegno nelle proprie scritture.

Art. 4.

L'amministrazione del R. corpo è regolata in base alle norme per l'ordinamento amministrativo e contabile in vigore nella colonia.

Art. 5.

Le norme per il servizio, l'amministrazione, la disciplina, l'uniforme, l'equipaggiamento per il R. corpo sono stabilite con appositi regolamenti ed istruzioni emanati dal ministero delle colonie di concerto con il ministero della guerra, ed occorrendo, con quello delle finanze.

DEL PERSONALE.

Ufficiali.

Art. 6.

Gli ufficiali del R. Esercito sono normalmente trasferiti nel R. corpo in seguito a domanda diretta al ministero della guerra; potranno eccezionalmente esservi trasferiti di autorità qualora non siano in corso domande di ufficiali aventi requisiti necessari pel trasferimento.

Gli ufficiali ammogliati che chiedono il trasferimento nel R. corpo debbono indicare nella domanda se desiderino di condurre seco la famiglia e dichiarare che s'impegnano a non condurla in colonia qualora ciò non fosse loro consentito. È in facoltà del Governatore di accogliere tali domande in relazione alle speciali condizioni di vita nella colonia, alle funzioni dell'ufficiale ed alla sede di servizio.

Non possono, di massima, essere destinati in Eritrea ufficiali rimpatriati dalle colonie, prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nell'esercito metropolitano, quali comandanti di reparto, se ufficiali di arma combattente.

Gli ufficiali in a. r. q. e delle categorie in congedo possono aspirare ad esser richiamati in servizio nel R. esercito e trasferiti nel R. corpo purchè alla visita medico-collegiale risultino pienamente idonei al servizio militare in colonia e siano riconosciuti dal ministero della guerra in possesso dei necessari requisiti professionali.

Il ministero della guerra determina ogni anno i requisiti di età dei quali debbono essere in possesso, all'atto del trasferimento in colonia, gli ufficiali indicati nel precedente comma. In ogni caso gli ufficiali stessi non debbono aver superato i cinquant'anni di età se ufficiali superiori, i quarantacinque anni se capitani, i trentacinque anni se subalterni.

I richiami e i trasferimenti degli ufficiali in a. r. q. delle categorie in congedo possono essere ammessi, per determinazione del Ministero della guerra a seconda delle circostanze, sino alla concorrenza di un sesto del complesso della forza ufficiali esistente per ciascun'arma nel R. corpo, se trattisi di ufficiali superiori, di un quarto se capitani, di metà se subalterni.

L'ufficiale in s. p. e. che è raggiunto dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, mentre fa parte del R. corpo, può essere trattenuto in servizio sino al compimento della ferma o rafferma in corso. In tal caso l'ufficiale viene richiamato dalla ausiliaria all'atto stesso del suo collocamento in essa.

Possono essere trasferiti nel R. corpo gli ufficiali riassunti in servizio nel R. esercito quali invalidi di guerra, per occupare i posti previsti dalle tabelle organiche, purchè siano in possesso delle necessarie qualità fisiche per tale destinazione.

Art. 7.

L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nel R. corpo è comprovata mediante una prima visita medica cui deve essere sottoposto l'ufficiale all'atto della presentazione della domanda di trasferimento.

Quando il ministero della guerra partecipa al corpo o al distretto la determinazione relativa al trasferimento (a domanda o d'autorità) e prima che il corpo o il distretto corrisponda l'indennità di equipaggiamento, l'ufficiale è sottoposto ad un'altra visita medico-collegiale presso l'ospedale militare vicinìore in sede di comando di corpo d'armata, non prima di un mese dall'imbarco.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo già richiamato in servizio, trasferito nel Regio corpo, è concessa salvo il caso d'urgenza, una licenza precoloniale di giorni 20 al termine della quale deve presentarsi al porto d'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento nel R. corpo decide insindacabilmente il Ministero della guerra.

Accettate le domande, quelle degli ufficiali superiori vengono segnalate al Ministero delle colonie, e da questo al Governo coloniale: quelle degli ufficiali inferiori sono tenute in nota dal Ministero della guerra. Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Le effettive destinazioni in Colonia, previo richiamo in servizio per gli ufficiali in congedo, sono disposte dal Ministero della guerra, in seguito a richiesta del Ministero delle colonie espressa numericamente, se trattasi di ufficiali inferiori; nominativamente, se trattasi di ufficiali superiori.

Tuttavia anche per gli ufficiali inferiori in s. p. e. è consentita eccezionalmente la richiesta nominativa da parte del Ministero delle colonie, se trattasi di personale con speciali requisiti.

Art. 8.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per l'Eritrea; per quelli che eventualmente trovansi già in Colonia, dalla data in cui vengono assunti in servizio.

Da tale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al R. Corpo, gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie e trasferiti nel R. Corpo stesso. Contemporaneamente sono collocati fuori quadro.

Gli ufficiali destinati in colonia con incarico civile sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie e « trasferiti nel R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea in soprannumero con incarico civile », per i servizi di cui all'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355 e nei limiti fissati dall'art. 5 del decreto stesso. Contemporaneamente vengono collocati fuori quadro.

Dalla data del trasferimento ha inizio la decorrenza della ferma coloniale.

Al trasferimento ed alla cessazione dall'appartenenza al R. Corpo provvede, con sue determinazioni inserte sul *Bollettino ufficiale*, il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

In occasione di rimpatrio definitivo per qualsiasi motivo, l'ufficiale cessa di appartenere al R. Corpo dal giorno successivo al suo sbarco in Italia, se il rimpatrio si effettua senza

diritto a licenza coloniale; dal giorno successivo allo scadere della licenza, nel caso contrario.

Quando la maggiore permanenza in Colonia è motivata da necessità relative a cessione di consegne, essa non potrà protrarsi oltre i 60 giorni dalla data di arrivo in Colonia dell'ufficiale subentrante.

Gli ufficiali trasferiti nel R. Corpo, che per la loro carica debbano assumere consegne dall'ufficiale cessante, e quelli che, rimpatriati con diritto a licenza, siano stati subito sostituiti — per esigenze di servizio — nella carica o nel comando, sono considerati *in eccedenza* alle tabelle organiche.

L'ufficiale che è collocato in aspettativa, d'autorità o a domanda, cessa di appartenere al R. Corpo dalla data di collocamento in tale posizione, anche se per ragioni speciali di servizio si protragga la sua permanenza in Colonia.

Per le licenze agli ufficiali di cui al precedente comma provvederà caso per caso il Ministero delle colonie.

Art. 9.

Gli ufficiali destinati in Eritrea, sia a domanda, sia d'autorità, sono vincolati ad una ferma di due anni. Al compimento della ferma, in seguito a domanda degli interessati, possono essere concesse dal Ministero delle colonie rafferme biennali sino al compimento del 6° anno di permanenza in Colonia.

Dopo tale termine massimo non sono concesse ulteriori rafferme. Tuttavia, in casi eccezionali, nell'interesse del servizio, può essere consentita dal Ministero della guerra, su proposta del Ministero delle colonie, un'ulteriore permanenza in Colonia, di durata inferiore ad un anno, agli ufficiali che abbiano già compiuto il periodo massimo di sei anni.

È in facoltà del Ministero della guerra di rescindere la ferma, oppure di prevenire il Ministero delle colonie a non concedere la rafferma, a quegli ufficiali che, per esigenze di servizio, ritenga debbano essere rimpatriati definitivamente.

Nella concessione delle rafferme sarà tenuto presente quanto dispone il precedente art. 6 riguardo agli ufficiali che durante il servizio coloniale vengono raggiunti dai limiti di età, e quanto è disposto nel seguente comma in caso di promozione al grado superiore, nei confronti delle tabelle organiche.

Gli ufficiali che durante la ferma o la rafferma risultino esuberanti negli organici per promozione o per riduzione negli organici stessi sono rimpatriati.

Il Governatore, sentito il parere del comandante del Regio Corpo, può ordinare il definitivo rimpatrio di ufficiali anche prima della scadenza della ferma o della rafferma, dandone sollecita comunicazione al Ministero delle colonie, il quale ne informerà quello della guerra.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra, o di pericolo pubblico, o di importanti operazioni in corso, o di speciale situazione politico-militare, gli ufficiali potranno essere trattenuti senza vincolo di ferma anche dopo compiuto il periodo massimo di permanenza consentito.

Art. 10.

Gli ufficiali in servizio nel R. Corpo hanno diritto, a carico del bilancio della Colonia, al trattamento previsto dai Regi decreti nn. 2504 e 2505 del 31 ottobre 1923, con le modalità in detti decreti stabilite, salvo che col presente ordinamento sia diversamente disposto.

Art. 11.

Il trattamento degli ufficiali in servizio civile (servizi tecnici, sanitario e veterinario) è quello dovuto ai pari grado del Regio Corpo.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti gli ufficiali del R. Corpo.

Gli assegni loro dovuti fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Il passaggio dal servizio civile a quello presso le truppe, e viceversa, dà luogo a variazioni.

Art. 12.

Per la decorrenza e la cessazione degli assegni di cui all'articolo 10 si applicano le stesse norme fissate dall'art. 2 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923 modificato col R. decreto n. 2505 di pari data.

Quando l'ufficiale rimpatria con diritto a licenza, gli assegni spettanti per la durata di essa, giusta quanto dispone il presente ordinamento, continuano ad essere a carico del bilancio coloniale.

Se rimpatria senza diritto a licenza ordinaria coloniale, gli è dovuta l'indennità coloniale sino a tutto il giorno di sbarco nel Regno.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, che, essendo in tale posizione, debbono essere destinati nel R. Corpo, s'intendono richiamati in servizio cinque giorni prima della data in cui debbono muovere dalla loro residenza per raggiungere il porto d'imbarco.

Nella partecipazione della destinazione sarà stabilita tale data di richiamo ad ogni effetto matricolare ed amministrativo.

Gli assegni normali del Regno, dalla data di cui sopra a quella d'imbarco, sono a carico del bilancio coloniale.

Nel caso di rimpatrio definitivo senza diritto a licenza coloniale, gli ufficiali stessi debbono considerarsi agli effetti di cui sopra ricollocati in congedo dal giorno in cui, secondo i computi, debbono giungere al domicilio eletto. Se eleggono domicilio nella Colonia, o rimpatriano con licenza ordinaria coloniale, saranno ricollocati in congedo alla data in cui cessano di far parte del R. Corpo.

Art. 13.

In conseguenza del trasferimento nel R. Corpo spetta all'ufficiale una indennità di equipaggiamento, pagabile una volta tanto, nella misura stabilita dalle apposite norme in vigore. Ai primi capitani la detta indennità è corrisposta nella misura stabilita pei maggiori.

L'indennità di equipaggiamento è pagabile dal corpo al quale è effettivo l'ufficiale, per conto del bilancio della Colonia Eritrea, in seguito a dichiarazione di idoneità al servizio in Colonia rilasciata dal collegio e dopo i provvedimenti di cui al comma 2° dell'art. 7 del presente ordinamento.

L'ufficiale che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento, non debba più partire per ragioni dipendenti dal l'Amministrazione, non è tenuto a restituirla.

Ne restituisce metà se rimpatria in seguito a domanda o per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio nel R. Corpo.

L'indennità di equipaggiamento è restituita per intero dall'ufficiale che non parte per ragioni indipendenti dall'Amministrazione.

L'ufficiale non ha diritto a indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento in Eritrea da un'altra Colonia.

Gli ufficiali promossi che continuino a prestar servizio nel R. Corpo hanno diritto alla differenza d'indennità di equipaggiamento fra quella del grado nuovo e quella già percepita. Analoga norma si applica ai capitani ai quali venga conferita la qualifica di primo capitano.

Art. 14.

Agli ufficiali del R. Corpo sono dovute, eventualmente, le seguenti indennità:

a) indennità di residenza disagiata;
b) indennità di rappresentanza;
c) indennità per la conoscenza delle lingue locali;
d) indennità di missione;
e) indennità di carica;
f) indennità quadrupedi;
g) indennità per risarcimento di bagagli perduti;
h) indennità perdita quadrupedi e bardatura;
i) indennità di operazioni;
l) indennità di marcia.

Art. 15.

La corresponsione della indennità di residenza disagiata è regolata dalle seguenti norme:

a) l'ufficiale che da una località disagiata si reca, con diritto alla indennità di missione o di marcia o di operazioni, in un'altra località sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni la indennità di residenza disagiata goduta nell'ordinaria residenza;

b) l'ufficiale che senza diritto alla indennità di missione o di marcia o di operazioni si reca da una località disagiata in altra località, sia o non disagiata, conserva per i soli

primi dieci giorni l'indennità di residenza disagiata dovutagli nella vecchia residenza e successivamente percepisce quella del luogo ove, anche precariamente, si è trasferito;

c) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in altra località disagiata, non acquista diritto alla indennità di disagiata residenza se non quando cessi per lui il diritto alla indennità di missione o a quella di marcia;

d) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca precariamente in servizio, senza diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in località disagiata, percepisce l'indennità di disagiata residenza del luogo a decorrere dal giorno in cui è giunto nella località disagiata.

Art. 16.

Le indennità di rappresentanza e quella per la conoscenza delle lingue locali sono dovute colle norme stabilite dal R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923. L'indennità di rappresentanza spetta integralmente al comandante del R. Corpo anche durante la temporanea assenza dalla colonia.

Art. 17.

L'indennità di carica è dovuta agli ufficiali che hanno comando di truppa eritrea e nella seguente misura:

a) L. 800 annue ai comandanti titolari di battaglioni indigeni;

b) L. 600 annue al comandante della compagnia CC. RR. e ai comandanti di compagnia, batteria e squadrone indigeni;

c) L. 450 annue ai subalterni dei CC. RR. e ai subalterni in servizio presso i reparti indigeni.

L'indennità di carica è dovuta dal giorno in cui l'ufficiale assume effettivamente il comando pel quale essa è dovuta e cessa dal giorno in cui effettivamente lo lascia.

Art. 18.

Il numero dei quadrupedi di cui debbono essere provvisti gli ufficiali del R. Corpo in relazione alla loro posizione di servizio è stabilito dalle singole tabelle organiche.

Gli ufficiali che in Colonia secondo le tabelle organiche hanno diritto a due quadrupedi possono ottenere che uno dei due quadrupedi sia di servizio.

Al numero dei quadrupedi di proprietà corrisponde il numero delle razioni foraggio dovute, subordinatamente, però, al possesso di essi ed alla loro iscrizione nel registro dei quadrupedi riconosciuti di servizio.

L'indennità quadrupedi è la seguente:

a) per gli ufficiali che, secondo le tabelle organiche del R. Corpo, debbono avere due quadrupedi:

se provvisti di due quadrupedi di proprietà riconosciuti di servizio, L. 1200 annue;

se provvisti di un quadrupede di proprietà iscritto regolarmente nel registro dei quadrupedi e di uno di servizio, L. 1000 annue;

se provvisti di un solo quadrupede di proprietà iscritto come sopra nel registro quadrupedi, L. 800 annue;

se provvisti di un solo quadrupede di servizio, L. 400 annue;

b) per gli ufficiali che secondo le tabelle organiche debbono avere un solo quadrupede:

se provvisti di un quadrupede di proprietà riconosciuto di servizio, L. 800 annue;

se provvisti di quadrupede di servizio L. 400 annue.

In ogni caso l'indennità quadrupedi è corrisposta con le norme del Regno.

Art. 19.

Non è concesso all'ufficiale trasferito nel R. Corpo di portare in Colonia i quadrupedi di proprietà e di carica di cui fosse provvisto in base alle norme del Regno.

L'ufficiale che in Colonia ha diritto al quadrupede deve provvedersene sul posto con acquisto dal commercio e in via eccezionale, secondo norme da emanarsi dal Comando del R. Corpo, dalla Amministrazione militare coloniale.

Per tale acquisto e per provvedersi anche della bardatura ha facoltà di chiedere un'anticipazione che può essergli concessa nella misura massima di L. 1500 per ogni quadrupede e per una volta sola durante il periodo della permanenza in Colonia.

L'ammortamento dell'anticipazione avuta è fatto in rate mensili uguali, entro la durata del vincolo di ferma o di rafferma che l'ufficiale deve ancora percorrere dalla data di definitiva accettazione del quadrupede.

I quadrupedi acquistati dall'Amministrazione militare coloniale non possono essere venduti al commercio, ma devono essere restituiti all'Amministrazione medesima o ceduti ad ufficiali del R. Corpo che ne abbiano diritto, secondo le norme dette al secondo comma, all'atto del rimpatrio o della cessazione dalla posizione che dà diritto a razioni foraggio, semprechè, ben'inteso, i quadrupedi siano riconosciuti idonei al servizio.

I quadrupedi acquistati dal commercio e riconosciuti idonei al servizio passano di assoluta proprietà e possono essere venduti al commercio o ceduti ad altro ufficiale solo quando sia stata restituita per intero l'anticipazione avuta; quelli divenuti di proprietà, nelle circostanze di cui sopra possono essere ceduti dall'ufficiale o dai suoi eredi all'Amministrazione militare coloniale.

L'esportazione dalla Colonia dei quadrupedi di proprietà degli ufficiali è sottoposta alle disposizioni generali vigenti in Colonia.

Nel caso in cui essa sia consentita, le spese sono a carico dell'ufficiale.

Per l'accettazione dei quadrupedi acquistati dal commercio, per la loro restituzione o cessione all'Amministrazione militare coloniale, per l'inizio e la cessazione del diritto all'indennità quadrupedi ed alle razioni foraggio valgono le norme del Regno.

Art. 20.

Il limite massimo stabilito dall'art. 16 del R. decreto n. 2504 in data 31 ottobre 1923, per risarcimento di bagagli perduti per eventi di guerra o per circostanze di servizio comandato, s'intende raddoppiato quando la perdita si verifichi in seguito ad abbandono di presidio nel quale l'ufficiale che ha subito il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

In caso di perdita di un quadrupede di proprietà per causa comprovata di servizio od in caso di accertata epidemia, è dovuta all'ufficiale una indennità a titolo di risarcimento del danno sofferto, sulla base del prezzo originario di stima attribuito al quadrupede dalla commissione di accettazione, diminuito di un dodicesimo per ogni anno di servizio prestato, ma nel limite non superiore a L. 1500.

Per le bardature di proprietà perdute per eventi di servizio o per cause di forza maggiore, debitamente comprovati, è corrisposto un indennizzo nella misura massima di L. 650 per ogni bardatura, ma non oltre il numero dei quadrupedi previsto dalle tabelle organiche.

Art. 21.

Per l'assegnazione degli alloggi gratuiti si applicano le norme generali di cui all'art. 4 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923.

Con decreto governatoriale saranno designati gli ufficiali che per ragioni di servizio abbiano necessità riconosciuta di alloggiare presso gli uffici, comandi e servizi ed abbiano, quindi diritto all'alloggio gratuito.

Gli altri ufficiali possono ottenere in locazione, contro pagamento di un canone annuo, alloggi di proprietà demaniale esuberanti, con le norme generali che dal Governatore saranno stabilite con suo decreto per la locazione degli alloggi demaniali a funzionari civili e militari.

Parimenti con decreto del Governatore saranno stabilite le serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi e le relative condizioni di locazione.

Art. 22.

Agli ufficiali facenti parte di reparti o colonne mobili impiegati in operazioni di guerra od in operazioni militari di grande polizia coloniale, è dovuta l'indennità di operazioni nella misura dell'indennità di marcia corrisposta nel Regno.

È però in facoltà del Governatore di ridurre tale indennità sino alla metà in relazione al carattere dell'operazione di guerra o di polizia coloniale.

Secondo le circostanze e le difficoltà colle quali può essere fatto il vettovagliamento delle mense ufficiali, il Governatore può disporre che, oltre l'indennità di cui sopra, venga distribuita, esclusivamente in natura, e mai con effetto retroattivo, la razione viveri stabilita per la truppa nazionale.

L'indennità giornaliera stessa è cumulabile con quella di residenza disagiata per coloro che già ne sono provvisti, con le norme di cui all'art. 15 del presente ordinamento.

L'indennità di operazioni inoltre (senza razione viveri) tiene luogo della indennità di marcia nelle circostanze in cui nel Regno è dovuta quest'ultima. In tal caso essa viene corrisposta con le stesse norme.

Art. 23.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui all'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, è dovuto:

a) nei viaggi di trasferimento in colonia, dalla sede permanente di servizio in Italia (domicilio, per gli ufficiali che sono richiamati dal congedo) alla sede di servizio in Colonia;

b) nei viaggi di rimpatrio, dalla sede di servizio in Colonia, alla sede di servizio in Italia, o, per gli ufficiali delle categorie in congedo, ricollocati in tale posizione, sino al comune eletto per domicilio.

L'ufficiale destinato in Colonia, che lascia la famiglia in Italia — abbia, o non, ottenuto l'autorizzazione di farsi seguire da essa — ha diritto alla tabella di tramutamento, dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno per la dimora della medesima. L'ufficiale, che, avendo fruito di tale trattamento, si fa poi raggiungere in Colonia dalla famiglia, essendone autorizzato e sempre che ciò avvenga nei limiti di tempo consentiti, percepisce la differenza fra la prima e la seconda tabella di tramutamento sul percorso, però, dalla primitiva residenza di servizio nel Regno a quella nuova in Colonia.

Nel trasferimento di cui sopra si applicano le norme di cui all'art. 7 del R. decreto n. 2504 del 31 ottobre 1923.

L'ufficiale, che, in Colonia, ha diritto all'alloggio con mobilio, può trasportare, a carico dell'Amministrazione, le proprie masserizie dalla sede di servizio ad un'altra prescelta in Italia.

L'ufficiale, che all'atto del rimpatrio non ha ancora ricevuto comunicazione della nuova destinazione nel Regno, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del bagaglio e delle masserizie dalla sede di servizio in Colonia al comune ove ha dichiarato di fruire della licenza e da questo alla nuova sede di servizio seguendo la via più breve.

Il periodo di tempo entro il quale, giusta le norme d'Italia, possono essere compiuti i trasporti delle famiglie e del mobilio decorre dalla data in cui è stata partecipata all'ufficiale l'autorizzazione del Governatore di condurre la famiglia in Colonia.

Art. 24.

La licenza ordinaria coloniale è biennale di giorni 130 ed è concessa al termine del secondo anno di permanenza in Colonia; quando lo richiedano esigenze di servizio, il turno delle licenze può cominciare quattro mesi prima dello scadere del periodo suddetto.

Per il computo del biennio di ferma vale la data d'imbarco per la Colonia.

La licenza ha inizio dal giorno successivo a quello dello sbarco nel Regno.

All'ufficiale che non può recarsi in licenza allo scadere del biennio per motivi di servizio, che debbono risultare da determinazione del comandante delle truppe, può essere concessa la licenza entro l'anno seguente e non oltre, senza pregiudizio del suo titolo alla concessione della successiva licenza per il nuovo biennio iniziato.

In caso di rimpatrio, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ufficiale, prima del compimento del biennio, può essere concessa l'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato. Non compete però alcun frazionamento di licenza coloniale per un periodo di permanenza inferiore ad un anno.

Non compete licenza ordinaria coloniale in caso di rimpatrio d'autorità per motivi disciplinari.

All'atto del rimpatrio per ultimata rafferma può essere concessa l'aliquota di licenza per il servizio prestato in più del biennio; tale aliquota è cumulabile con la licenza biennale non fruita per motivi di servizio risultanti da determinazione del comandante delle truppe.

Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio l'ufficiale è fatto rientrare, per particolari esigenze di servizio, nei quadri metropolitani, l'aliquota di licenza non goduta s'intende concessa ai soli effetti amministrativi. In tal caso è a carico dell'Amministrazione coloniale la sola differenza tra gli assegni coloniali e quelli metropolitani.

L'ufficiale che si reca in licenza ordinaria ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno, e viceversa; e conserva, durante la licenza stessa, gli assegni di cui gode in Colonia, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Il porto di sbarco è quello più vicino al luogo ove l'ufficiale fruisce della licenza ordinaria. Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio, il porto di sbarco è quello di Napoli.

L'ufficiale che rientra in Colonia dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio per mare da un porto a sud di quello di sbarco. In questo caso egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia riferite alla distanza fra i due porti ed alla classe spettantegli, ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

Per comprovati motivi di salute o di famiglia può essere consentito il frazionamento, nel biennio, della licenza ordinaria. In tal caso le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta per il biennio, ed i giorni di viaggio sono del pari calcolati una sola volta nella determinazione del periodo complessivo di licenza.

Pure per i detti motivi, può essere consentito di fruire della licenza ordinaria prima della scadenza del biennio.

La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa — sempre quando lo consentano le esigenze di servizio — in modo che lo scadere di essa coincida, possibilmente, col termine della ferma o della rafferma coloniale.

Art. 25.

Agli ufficiali che hanno già fruito di licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizione di poter fruire di tale licenza, può essere concessa quella straordinaria, ai sensi degli articoli 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e 1 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, compatibilmente con le esigenze del servizio.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio prestato in Colonia, non viene computata agli effetti degli obblighi di servizio coloniale. Pertanto, l'ufficiale che abbia fruito della licenza straordinaria per ragioni non dipendenti dal servizio coloniale, dovrà prolungare la ferma o la rafferma di tanti giorni, per quanti ne ha trascorsi in licenza straordinaria. Parimenti il tempo trascorso nella licenza stessa, sempre per motivi estranei al servizio coloniale, non è considerato utile ai fini della determinazione del periodo necessario per aver titolo alla licenza ordinaria coloniale.

L'ufficiale al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute qualunque ne sia la causa, e allo scadere di essa non sia riconosciuto da un collegio medico in condizione di poter continuare il servizio nella Colonia, si considera definitivamente rimpatriato dalla data in cui scade la licenza, e, se proveniente dal congedo, viene ricollocato in tale posizione dalla data stessa.

Quando la licenza straordinaria sia concessa per motivi di privato interesse, o per malattia non dipendente da causa di servizio, il viaggio è a carico dell'ufficiale; è tutto a carico del bilancio coloniale quando sia concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio coloniale.

Nelle licenze straordinarie concesse per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio coloniale si applicano le norme, circa il porto di sbarco nell'andata e nel ritorno, vigenti per la licenza ordinaria.

Nella durata della licenza straordinaria non è compreso il tempo occorrente per i viaggi di andata e di ritorno.

Art. 26.

Gli ufficiali appartenenti ad altri Regi Corpi di truppe delle Colonie italiane comandati temporaneamente con reparti organici in Eritrea percepiscono l'indennità coloniale e l'indennità quadrupedi nella misura stabilita nella Colonia d'appartenenza se superiore a quella stabilita per l'Eritrea, quella stabilita per l'Eritrea in caso contrario, e ciò dal momento in cui si imbarcano.

Conservano l'indennità per la conoscenza delle lingue locali della Colonia d'appartenenza e, ove non godano già di tale indennità, possono acquistare il diritto di percepire quella per la conoscenza delle lingue locali dell'Eritrea.

L'indennità di residenza disagiata e l'alloggio sono regolati con le norme vigenti in Eritrea.

Qualora detti ufficiali, per la loro speciale posizione di servizio in Eritrea, venissero ad avere diritto ad indennità di rappresentanza, questa è corrisposta colle norme vigenti in Eritrea. Ad ogni modo non è dovuta l'indennità di rappresentanza loro assegnata nella Colonia d'appartenenza.

Le licenze vengono concesse con le stesse norme vigenti nelle Colonie di appartenenza. Per quelli provenienti dalla Libia la durata della licenza per il periodo trascorso in Eritrea viene computata nella misura fissata per questa Colonia.

È a carico della Colonia di temporanea destinazione il viaggio di ritorno dell'ufficiale che, al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio nella Colonia di appartenenza o durante il corso di essa, raggiunga il reparto.

Sono pure a carico della Colonia di temporanea destinazione i viaggi di andata e ritorno, nonchè gli assegni di licenza, nel caso che l'ufficiale, partito dalla Colonia di temporanea destinazione, vi faccia ritorno allo scadere della licenza.

È a carico della colonia di appartenenza il viaggio di ritorno nel caso che l'ufficiale, al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio nella Colonia di temporanea destinazione, faccia ritorno alla propria Colonia.

Art. 27.

Agli ufficiali che fanno parte dei comandi, reparti e servizi organici del R. Esercito temporaneamente impiegati per il presidio e la sicurezza della Colonia Eritrea, in più dei comandi, reparti e servizi previsti dall'organico coloniale, per contingenti ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio della Colonia, è dovuta una indennità di equipaggiamento giusta la misura dell'art. 3 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, per gli impiegati non aventi obbligo di indossare la divisa coloniale.

Tale indennità è pagabile, per metà all'atto della destinazione in Colonia, per l'altra metà al compimento di un anno di permanenza in Colonia.

Nelle licenze, per gli ufficiali di cui sopra, si seguono, per la misura, le modalità ed il trattamento, le disposizioni previste dal presente ordinamento per gli ufficiali del R. Corpo,

qualora la permanenza superi i 20 mesi; al disotto dei 20 mesi di permanenza, si applica il trattamento normale d'Italia. Il viaggio per mare, vitto compreso, è a carico dell'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni in caso di perdita del bagaglio o della selleria, si applicano le norme di cui all'art. 20, sulla base, però, della indennità di equipaggiamento come sopra dovuta.

Sottufficiali e militari di truppa.

Art. 28.

I sottufficiali ed i militari di truppa italiani delle armi, corpi e specialità (esclusi i militari dell'Arma dei CC. RR.) occorrenti pel R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea sono tratti:

1° dai sottufficiali e dai militari di truppa alle armi del R. Esercito che chiedano di essere ammessi nel R. Corpo;

2° dai giovani arruolati per fatto di leva dai distretti che, prima del loro invio al corpo di destinazione, chiedano di essere ammessi nel R. Corpo;

3° dai militari di cui al precedente n. 1 che vi siano destinati, in caso di bisogno, d'autorità;

4° dai militari di truppa in congedo del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica (limitatamente al personale di governo e di manovra) e della R. guardia di finanza che chiedano di essere ammessi in servizio nel R. Corpo ed abbiano i requisiti per la riammissione nel R. Esercito;

5° dagli inscritti nelle liste di leva di terra e di mare, sino al giorno precedente a quello in cui debbono presentarsi alla visita ed all'arruolamento di leva, che chiedano di essere arruolati nel R. Corpo;

6° dai cittadini italiani residenti in Eritrea che debbono soddisfare agli obblighi di servizio nel R. Esercito.

I militari di truppa tratti dai corpi del R. Esercito non debbono appartenere a coloro che posseggono i requisiti per invocare la riduzione di ferma, a meno che non ne facciano espressa rinuncia scritta.

I militari di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo debbono obbligarsi a prestar servizio nel R. Corpo, indistintamente per due anni, e quelli di cui al n. 1, se appartenenti a corsi allievi sottufficiali, debbono dichiarare di cessare da tale qualità. Quelli comandati d'autorità di cui al n. 3 possono essere trattenuti in Eritrea sino al compimento degli obblighi di servizio in corso, e, se sottufficiali o raffermati nel R. Esercito, per un periodo, di massima, non maggiore di due anni; quelli di cui al n. 6 sino al compimento degli obblighi di leva.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri Reali sono tratti da quelli alle armi od in congedo che chiedano di essere ammessi nei reparti CC. RR. del R. corpo assumendo la ferma coloniale di tre anni. Quelli comandati d'autorità possono essere trattenuti in Eritrea sino al compimento degli obblighi di servizio in corso e, se occorre, anche durante le successive rafferme assunte nell'Arma, ma, di massima, per non oltre due anni.

Per tutti, la decorrenza degli obblighi di servizio coloniale assunti ha inizio dalla data d'imbarco nel porto designato in Italia per l'Eritrea, e per quelli che già trovansi in Colonia o che, provenienti dall'estero, si presentino direttamente al R. Corpo in Colonia, dalla data dell'arruolamento, della ammissione o della riammissione nel R. Corpo.

Art. 29.

Per entrare a far parte, a domanda, del R. corpo occorre:

a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°. Quest'ultimo limite, però, non riguarda i sottufficiali;

b) risultare, in seguito a visita medico-militare, di sana e robusta costituzione fisica con particolare attitudine a sopportare le fatiche militari nel clima coloniale;

c) soddisfare, nei riguardi della condotta, ai requisiti occorrenti per l'arruolamento volontario e per la riammissione in servizio nel R. Esercito;

d) avere il consenso paterno o di chi esercita la patria podestà, nel caso di aspiranti la cui classe di leva non sia stata sottoposta alla visita medica di arruolamento.

I militari di truppa destinati a prestar servizio nel R. Corpo in più di quelli previsti dalle tabelle organiche, per contingenti ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio, ed i sottufficiali destinati in Colonia con incarico civile, ai sensi degli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, sono trasferiti nel R. Corpo stesso in soprannumero. I sottufficiali, invece, destinati nel R. Corpo in più di quelli previsti dalle tabelle organiche, per le predette ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio, sono considerati *comandati* e rimangono in forza effettiva ai corpi del R. Esercito metropolitano: essi ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado trasferiti nel R. Corpo.

Le spese riguardanti i sottufficiali con incarico civile fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Le modalità per l'arruolamento volontario e per la destinazione di autorità dei sottufficiali e militari di truppa in servizio in Patria, sono stabilite d'accordo tra i Ministeri della guerra e delle colonie.

Art. 30.

I sottufficiali e militari di truppa del R. Corpo debbono essere celibi o vedovi senza prole; è fatta eccezione pei maresciallì di tutte le armi e corpi, pei maniscalchi raffermati nel R. Esercito e pei militari di truppa di alcune specialità, raffermati o non, che possono essere anche ammogliati, però, nella seguente proporzione: marescialli ordinari e marescialli capi, in ragione della metà del numero complessivo dei presenti nel R. Corpo; marescialli maggiori, senza limitazione di numero purchè contino almeno dieci anni di servizio.

La determinazione di assumere in servizio personale ammogliato è, comunque adottata dal Governo della colonia, inteso il comandante del R. Corpo, in seguito a quesito fatto caso per caso dal Comando del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli che, per gli arruolamenti, ammissioni e riammissioni nel R. Corpo dell'Eritrea, funziona come pei R. Corpi di truppe coloniali della Libia.

Il personale di cui sopra, avente famiglia, a norma delle disposizioni d'Italia può chiedere di condurla in Colonia; è in facoltà del Governatore, a suo insindacabile giudizio, di

accogliere tale domanda in relazione all'impiego del militare ed alla possibilità di alloggio per la famiglia.

La permanenza in Colonia di coloro che, avendone diritto a norma delle disposizioni d'Italia, contraggono matrimonio è subordinata alle esigenze del servizio.

Art. 31.

Il servizio militare prestato nel R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea è equiparato, per tutti gli effetti, a quello prestato nel R. Esercito, ed è oggetto di variazioni nei documenti personali.

Tutti coloro che contraggono arruolamento nel R. Corpo suddetto, assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nel R. Esercito.

I giovani che si arruolano a 18 anni compiuti nel R. Corpo, quando abbiano compiuto nel R. Corpo stesso, se non l'intera ferma, un periodo di servizio uguale, almeno agli obblighi di ferma della rispettiva classe, non debbono rispondere alla chiamata della classe stessa.

Il militare collocato o ricollocato in congedo dopo aver compiuto gli obblighi di servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle due prime chiamate alle armi per istruzione indetta in Patria, dalla data del congedamento.

Ai sottufficiali e militari di truppa del R. Corpo sono applicabili le leggi ed i regolamenti in vigore pel R. Esercito, salvo che sia diversamente disposto dal presente ordinamento.

I sottufficiali che durante la ferma o la rafferma coloniale vengano chiamati all'esperimento per l'impiego civile, continuano a far parte del R. Corpo sino a quando siano nominati impiegati civili e comunque non oltre il compimento della ferma o della rafferma in corso.

Durante l'esperimento è a carico del bilancio coloniale soltanto la differenza fra gli assegni coloniali e quelli d'Italia qualora l'esperimento si compisse in Italia.

Art. 32.

I militari di truppa volontari e quelli comandati d'autorità sono incorporati nei vari reparti indipendentemente dall'arma o corpo di eventuale provenienza.

Detti militari conservano la nuova assegnazione anche nei ruoli della forza in congedo.

In caso di rimpatrio prima del compimento della ferma essi rientrano al corpo di provenienza.

I militari di truppa in congedo provenienti dalla Regia Marina e della R. Aeronautica sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella rispettiva forza armata in base alle tabelle di equiparazione. Quelli provenienti dalla R. Guardia di finanza sono assunti col grado di caporal maggiore o di caporale soltanto se tali gradi abbiano eventualmente conseguiti in precedenza nel R. Esercito, e, in caso diverso, come soldati.

Art. 33.

All'ammissione nel R. Corpo dei sottufficiali e militari di truppa nazionale sotto le armi e dei militari di truppa in congedo residenti nel Regno o all'estero, provvede il Ministero delle colonie previ accordi con quello della guerra.

All'arruolamento dei cittadini italiani non ancora arruolati nel R. Esercito provvede l'Amministrazione coloniale, oppure il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

Il comandante del R. Corpo provvede direttamente alla ammissione o alla riammissione nel R. Corpo dei sottufficiali e militari di truppa, sia sotto le armi sia in congedo, residenti in Colonia.

I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto nel R. Corpo la ferma coloniale possono contrarre, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annuali, entro i limiti di età e di servizio previsti pel R. Esercito in Italia.

Le rafferme coloniali sono concesse dal comandante del R. Corpo.

La permanenza continuativa nel R. Corpo non può però superare gli otto anni pei sottufficiali provenienti dagli ammessi come militari di truppa nel R. Corpo stesso, e di sei anni per quelli ammessivi come sottufficiali.

Soltanto in casi eccezionali e giustificati da comprovate, assolute necessità di servizio, da valutarsi volta per volta dal

Comando del R. Corpo, possono essere proposte al Governatore della Colonia, e dal Ministero delle colonie sanzionate, proroghe ai termini di otto o sei anni sopra fissati.

Non possono di massima essere destinati in Eritrea sottufficiali rimpatriati da meno di due anni da detta Colonia o da altra.

È consentita la rescissione della ferma o della rafferma coloniale pei volontari che ottengono di essere ammessi a frequentare i corsi allievi ufficiali; la cessazione decorre dalla data di sbarco nel Regno ovvero dalla data in cui scade la licenza che loro fosse stata concessa.

Art. 34.

In caso di stato di guerra nel Regno o di stato di guerra o di pericolo pubblico in Colonia, o se la speciale situazione politico-militare lo richieda potrà essere sospeso il *congedamento* con disposizione del Ministero delle colonie di concerto con quello della guerra.

In tal caso i militari saranno trattenuti in servizio, senza vincolo di ferma, pel tempo strettamente necessario.

Nel caso che la maggior permanenza sia determinata da esigenze coloniali, ai sottufficiali e militari di truppa sarà dovuto il trattamento dei raffermati, limitatamente al periodo di maggior permanenza in Colonia, oltre però, l'intiera durata della ferma o rafferma coloniale.

Il premio di rafferma coloniale sarà dovuto in base alle norme di cui all'art. 39 del presente ordinamento riguardanti il frazionamento del premio stesso.

All'atto del rimpatrio la licenza coloniale non fruita verrà loro concessa ai soli effetti amministrativi, ed in base agli assegni goduti prima dell'ordine di sospensione del rimpatrio.

Le norme di cui sopra non riguardano i comandati d'autorità.

Art. 35.

I sottufficiali e militari di truppa che riportino condanne penali sono rimpatriati e prosciolti dalla ferma o dalla rafferma coloniale in corso, salvo che per la natura del reato o

la misura della pena o per altre circostanze il Governatore non ritenga che possano scontare la pena in Colonia e ultimarvi poi la ferma o la rafferma coloniale in corso.

In caso di rimpatrio e se hanno ancora obblighi di servizio militare nel R . Esercito, al loro mantenimento negli stabilimenti penali militari provvede il bilancio del Ministero della guerra. In caso contrario il loro mantenimento durante la espiazione della pena e gli accessori di pena, nonchè le spese di viaggio sino al domicilio eletto, a cui provvede il comando dello stabilimento, sono a carico del bilancio coloniale.

I raffermati perdono, in qualunque caso, il premio di rafferma coloniale, o le quote di esso.

I militari comandati di autorità che espiano la pena in Italia, restano a carico del bilancio coloniale sino al giorno della loro traduzione allo stabilimento penale.

Art. 36.

I marescialli, i sergenti maggiori, i sergenti, continuano a percepire lo stipendio o le paghe e tutti gli altri assegni di carattere generale e personale loro dovuti nel Regno con gli aumenti e premi relativi alle loro carriere nel R. Esercito.

L'indennità caroviveri, però, dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa che ne abbiano diritto, ma che ricevono la razione viveri in natura od in contanti dall'Amministrazione militare coloniale, è ridotta alla metà. Pure alla metà è ridotta l'aggiunta di famiglia di cui fruiscano i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la predetta razione viveri, ferma però restando l'intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta stessa.

I militari di truppa, durante la ferma iniziale coloniale, hanno la paga giornaliera di:

L. 2,25 i caporali maggiori;
» 2,00 i caporali;
» 1,75 i soldati.

Durante le successive rafferme coloniali la paga giornaliera è di:

L. 2,75 per i caporali maggiori;
» 2,50 per i caporali;
» 2,25 per i soldati.

I militari di truppa raffermati, giusta le norme del Regno, durante la ferma iniziale coloniale percepiscono la paga dei volontari raffermati.

Ai militari di truppa del R. Esercito comandati d'autorità del R. Corpo è dovuta la paga giornaliera attribuita ai pari grado durante la ferma volontaria iniziale.

L'indennità coloniale pei marescialli di tutte le armi e corpi è pari allo stipendio ed è corrisposta colle norme che regolano detta indennità per gli ufficiali.

Il soprassoldo giornaliero coloniale per i sergenti maggiori e sergenti di tutte le armi e corpi è di L. 7; pei caporali maggiori è di L. 5; per i caporali di L. 4,50; per i soldati di L. 4, tanto durante la ferma iniziale quanto durante le successive rafferme.

L'indennità coloniale o il soprassoldo coloniale sono dovuti anche ai sottufficiali e ai militari di truppa comandati di autorità nei reparti e servizi del R. Corpo.

Ai militari aventi cariche speciali o adibiti ad arti e mestieri possono essere assegnate indennità e soprassoldi speciali di servizio. Tali indennità e soprassoldi sono stabiliti con decreto del Ministero delle colonie, su proposta del Governo coloniale, di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 37.

Per la corresponsione degli stipendi, delle paghe e degli accessori, si seguono le norme che regolano detti assegni nel R. Esercito, salvo quanto è diversamente disposto col presente ordinamento.

La paga giornaliera, diversa da quella del Regno, decorre dalla data d'imbarco per l'Eritrea. Cessa pei comandati d'autorità dalla data di sbarco per rimpatrio definitivo, e per gli altri da quando cessano di appartenere al R. Corpo.

Agli arruolati nel Regno, non provenienti dai corpi o reparti del R. Esercito, spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio nel Regno.

Il soprassoldo coloniale decorre dalla data d'imbarco per la colonia, pei provenienti dal Regno; dalla data d'incorporazione, per gli ammessi direttamente in Colonia e per quelli che compiono il servizio militare di leva nel R. Corpo.

Cessa: dalla data in cui i sottufficiali e militari di truppa con ferma o rafferma coloniale cessano d'appartenere al R. Corpo; dalla data di sbarco nel Regno pei comandati d'autorità, salvo le eccezioni previste nel trattamento di licenza; dalla data di congedamento per coloro che compiono il servizio di leva nella Colonia di residenza.

Il soprassoldo stesso non è dovuto durante le licenze straordinarie per motivi di privato interesse e per ragioni di salute non dipendenti dal servizio in Colonia.

Art. 38.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e ai militari di truppa che assumono la ferma biennale coloniale è dovuto un premio di arruolamento nella misura seguente:

L. 1.300 ai volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi nel Regno e nelle Colonie ed ai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra;

L. 1.000 ai volontari di cui sopra che si siano trovati nelle medesime condizioni per un minor periodo; L. 500 ai militari sotto le armi od in congedo che abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio militare senza prender parte a campagna di guerra; L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di 6 mesi di servizio militare o che non lo abbiano mai prestato.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporazione nel R. Corpo.

Coloro che avendo cessato di far parte del R. Corpo di t. c. vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale biennale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

I riammessi che avessero completato regolarmente la precedente ferma iniziale biennale, o avessero completato successive rafferme coloniali, vengono considerati — all'atto della riammissione in servizio con gli obblighi di due anni — come ammessi alla prima o alle successive rafferme coloniali.

Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma biennale coloniale contratti antecedentemente alla riammissione, viene computato, sulla nuova ferma biennale assunta, il tempo necessario per tale completamento.

Pel rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

Agli effetti di tale computo non vengono calcolati i periodi di tempo inferiore a 15 giorni.

Qualora i riammessi avessero antecedentemente iniziato nel R. Corpo una rafferma coloniale per un periodo non inferiore a 15 giorni, il servizio da loro prestato dopo la riammissione viene considerato in proseguimento dell'interrotta rafferma, scaduta la quale percepiscono il premio di rafferma, detratti però i dodicesimi di esso già loro corrisposti all'atto dell'invio in congedo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 39.

La frazione di anno che eventualmente sopravanzasse allo scadere della ferma contratta all'atto della riammissione può essere completata con l'assunzione di una ferma speciale pari ai mesi occorrenti per completare l'altra.

Nel caso di ricollocamento in congedo prima dello scadere della nuova ferma contratta, per ragioni non contemplate nell'ultimo comma dell'art. 39, nessuna quota di premio di rafferma coloniale è dovuta per la frazione, già compiuta, della ferma stessa.

Art. 39.

I premi spettanti al termine di ciascun anno di rafferma coloniale ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai militari di truppa del R. Corpo sono i seguenti:

L. 600 al compimento del primo, secondo e terzo anno di rafferma coloniale;

L. 700 al compimento del quarto, quinto e sesto anno di rafferma coloniale;

L. 800 al compimento del settimo anno di rafferma coloniale e dei successivi.

Tale premio è aumentato di L. 50 per i sergenti maggiori e sergenti; L. 25 per i caporali maggiori e caporali.

Detti premi sono dovuti indipendentemente dalla spettanza dei premi stabiliti dalle norme d'Italia i quali gravano sul bilancio coloniale e su quello della guerra in proporzione del tempo di servizio rispettivamente trascorso in Colonia ed in Italia.

All'atto della promozione al grado di maresciallo vengono corrisposti tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale, quanti sono i mesi trascorsi col precedente grado, il periodo superiore a 15 giorni si conta come un mese,

Il raffermato, che per riforma, per ragioni di servizio, o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà (escluso pertanto ogni motivo disciplinare o di privato interesse) cessa di far parte del R. Corpo prima del compimento della rafferma in corso, percepisce tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale per quanti sono i mesi interi compiuti nella ferma per lui in corso, considerando come un mese intero il periodo di permanenza nel R. corpo superiore a 15 giorni.

Art. 40.

L'amministrazione militare coloniale provvede al vitto ed al vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) dei sergenti maggiori, dei sergenti, dei caporali e soldati.

Art. 41.

La composizione normale della razione viveri giornaliera è quella prevista dalla tabella *A* allegata al presente ordinamento, vista d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e controfirmata da quello per le finanze.

Nei casi in cui, per eccezionali ragioni di servizio, non potesse essere corrisposta la razione viveri in natura, ne sarà corrisposto l'equivalente in contanti nella misura che, su proposta del Governo della Colonia, sarà stabilita dal Ministero, di concerto con quello delle finanze.

I sottufficiali cui è dovuta la razione viveri giornaliera, mentre sono in sede di servizio stabile, ed i militari di truppa (eccezionalmente), possono ottenere l'esenzione dal vitto (anche con la razione pane in natura) se a ciò autorizzati con ordine del Comando truppe.

Ai sottufficiali conviventi alla mensa può essere data facoltà di prelevare i componenti della razione viveri nella misura stabilita per la razione viveri della truppa, nel numero corrispondente ai conviventi o inferiore.

La razione viveri (in natura o in contanti) non è dovuta durante le licenze e durante le degenze in luoghi di cura, quando la retta di ospedalità è a carico dell'Amministrazione militare coloniale.

Quando per prelevamenti effettuati in più del dovuto debbano essere addebitate razioni pane o viveri, tanto le une che le altre verranno addebitate al prezzo di costo effettivo stabilito.

È in facoltà del Comando truppe d'autorizzare i marescialli appartenenti a comandi, reparti e servizi impegnati in operazioni, senza diritto a razione viveri in natura, a prelevarla presso i magazzini, contro versamento della quota stabilita per la corresponsione della razione stessa in contanti.

Art. 42.

Il regolamento sull'uniforme per i Regi Corpi di t. c. stabilisce gli oggetti di vestiario spettanti, la loro durata e il costo di essi per gli eventuali addebiti.

Ai marescialli di tutte le armi e corpi è dovuta, all'atto della destinazione in Colonia, o della promozione a tale grado, quando continuano a prestar servizio nel R. Corpo, una indennità di equipaggiamento di L. 800, per una volta tanto.

È concessa loro facoltà di prelevare a pagamento nei magazzini militari, gli oggetti di corredo occorrenti.

Art. 43.

Nelle località in cui spetta agli ufficiali l'indennità di residenza disagiata, essa è dovuta anche ai sottufficiali e militari di truppa. Essa è stabilita con decreto Governatoriale, nella misura massima di L. 1500 pei marescialli, di L. 800 per i sergenti maggiori e i sergenti e di L. 365 per i caporali e i soldati.

Art. 44.

Ai sottufficiali e militari di truppa che diano prova di aver conoscenza di una delle lingue locali della Colonia in cui prestano servizio, può essere corrisposto un assegno annuo di L. 400 o di L. 800 con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali.

Tale indennità sarà ridotta della metà per i militari nati o stabilmente residenti in Colonia.

Art. 45.

La concessione dell'alloggio ai sottufficiali è fatta con apposito decreto Governatoriale in base alle norme vigenti nel Regno in quanto siano applicabili.

Art. 46.

L'indennità giornaliera di operazioni è dovuta nelle stesse circostanze in cui è corrisposta agli ufficiali giusta l'art. 22 del presente ordinamento e colle stesse norme.

La misura di detta indennità è uguale a quella di marcia dovuta in Italia; per i militari di truppa, però, è di L. 1.

L'anzidetto art. 22 è applicabile anche per la concessione della razione viveri ai marescialli.

Art. 47.

In caso di perdita del bagaglio personale dei marescialli per comprovate ragioni di servizio, il risarcimento del danno è commisurato al valore delle cose perdute nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento loro spettante giusta il disposto dell'art. 42 del presente ordinamento.

Il limite massimo di cui sopra è raddoppiato quando la perdita del bagaglio si verifichi in seguito ad abbondono di presidio, nel quale il maresciallo che ha subìto il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 48.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa che vengono riformati per lesioni o malattie riportate a causa di servizio è dovuta, indipendentemente dalla eventuale pensione o indennità di riforma o da altre provvidenze a carico dello Stato, una indennità di L. 1000 per una volta tanto.

Ai discendenti ed ascendenti ed al coniuge superstite dei militari deceduti per lesioni o malattie di cui sopra è dovuta una indennità di L. 500 secondo le regole della successione, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione.

Art. 49.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa del R. Corpo, comandati a prestare servizio presso il Ministero delle colonie o presso il deposito centrale di truppe coloniali, spetta il trattamento stabilito dal presente ordinamento. Però dalla data di sbarco nel Regno fino a quella d'imbarco per fare ritorno in Colonia l'indennità coloniale pei i marescialli è

ridotta a metà dello stipendio, e il soprassoldo coloniale per gli altri sottufficiali e per i militari di truppa è del pari ridotto alla metà. Pure alla metà è ridotto l'importo della razione viveri in contanti spettante ai sergenti ed ai sergenti maggiori.

Il personale di cui sopra rimarrà effettivo al Regio Corpo. Quello comandato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie sarà aggregato ad un reparto del Presidio di Roma da stabilirsi d'accordo con l'Autorità militare territoriale competente.

Detto reparto verrà rimborsato delle somme spese per assegni od altro dal Comando del deposito centrale per le truppe coloniali, a carico della Colonia di appartenenza.

Art. 50.

I sottufficiali e militari di truppa nazionali addetti, anche temporaneamente, ai reparti indigeni, hanno il seguente supplemento all'assegno giornaliero, da corrispondersi in base alle giornate di effettivo servizio nei reparti stessi:

marescialli dei tre gradi . . .	L.	1 —
sergenti maggiori e sergenti . .	»	0,50
caporali maggiori	»	0,45
caporali	»	0,35
soldati	»	0,25

Art. 51.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e ai militari di truppa sotto le armi in Italia che assumano la ferma coloniale, spetta, prima di prendere imbarco, una licenza precoloniale di giorni dieci. Tale licenza è di giorni venti per i marescialli.

I militari suddetti e quelli comandati d'autorità debbono essere inviati al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli non prima del giorno precedente a quello dell'imbarco, soddisfatti, a carico del bilancio della guerra, di ogni loro avere sino a detto giorno, essendo a carico del bilancio della Colonia il solo viaggio dalla sede di servizio (o dal luogo ove quelli con ferma coloniale hanno fruito della li-

cenza di cui sopra) sino al deposito nonchè gli assegni d'Italia ed il vitto (questo limitatamente ai militari di truppa) per le giornate di sosta a Napoli dipendenti da eventuali ritardi nella partenza dei piroscafi.

A coloro che non sono sotto le armi, anche se provenienti dall'estero per assumere servizio nel R. Corpo, spetta, a carico del bilancio coloniale, il rimborso delle spese di viaggio sostenute pel trasporto in ferrovia e sui piroscafi (vitto compreso) dal luogo di dimora alla sede dell'ente che provvede all'arruolamento, nonchè per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria, tanto in Italia che all'estero, l'indennità giornaliera di L. 8.

Sono a carico del bilancio coloniale anche le giornate di aggregazione dei predetti militari, giusta le norme d'Italia e in base al grado da essi rivestito, presso l'ente che provvede al loro arruolamento, dalla data di presentazione all'ente stesso, nonchè gli oggetti di corredo che venissero loro eventualmente distribuiti.

L'Amministrazione militare coloniale, all'atto in cui i militari cessano dal servizio in Colonia, provvede a proprio carico al viaggio di ritorno dalla sede di servizio in Colonia a quella d'Italia, o al luogo di dimora in Italia o all'estero, per quelli che ne provengono e che facciano domanda di ritornarvi, all'atto del congedamento.

Art. 52.

Nei trasferimenti in Colonia, sia a domanda sia d'autorità, e in occasione di rimpatrio definitivo, nonchè nei trasferimenti da una sede ad un'altra, si applicano ai marescialli, anche per quanto riguarda le famiglie, norme analoghe a quelle stabilite col presente decreto per gli ufficiali.

Per tutti gli altri si applicano le norme d'Italia, salvo quanto è espressamente disposto per quelli che provengono dall'estero o che vi fanno ritorno.

Art. 53.

Quando le esigenze di servizio lo consentano ed in relazione alla condotta ed alla istruzione, i sergenti maggiori, i sergenti e i militari di truppa volontari, possono ottenere licenze ordinarie biennali coloniali della durata di giorni 60,

La licenza per i marescialli è di giorni 90 per ogni biennio di servizio in Colonia.

I giorni di viaggio di andata e ritorno non sono compresi nel periodo di licenza.

Il viaggio dalla residenza in Colonia al Comune designato per fruire della licenza e viceversa è a carico dell'Amministrazione militare coloniale per i sergenti maggiori e sergenti, pei caporali e soldati.

Pei marescialli e per le loro famiglie si seguono le norme vigenti per gli ufficiali.

La licenza ordinaria coloniale è computata nella ferma o nella rafferma coloniale.

Durante la licenza ordinaria spetta il trattamento normale coloniale, senza la razione viveri e senza le indennità speciali la cui continuazione non è prevista durante le licenze ordinarie.

Circa la cumulabilità, la proroga della licenza alla fine del biennio, il frazionamento e l'anticipo di licenze, valgono le norme dell'art. 24 riguardante gli ufficiali.

Art. 54.

I militari di cui al precedente articolo, semprechè non abbiano diritto a licenza ordinaria coloniale, possono ottenere licenze straordinarie della durata massima di un mese:

a) per comprovati motivi di privato interesse;

b) per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, in seguito a parere dell'autorità medica coloniale, purchè il militare comprovi di avere mezzi di sussitenza e di assistenza in famiglia;

c) per morte o grave malattia di uno dei genitori, della moglie o figli.

Se la licenza straordinaria è concessa per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio in Colonia, può avere la durata massima di tre mesi. Tale licenza è concessa dal Governatore, a suo insindacabile giudizio su proposta del comandante delle truppe.

Nelle licenze straordinarie il viaggio per l'andata e pel ritorno è computato in più del periodo di licenza accordato.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per ragioni dipendenti dal servizio, non è computata nella ferma o nella rafferma.

Nelle licenze straordinarie per ragioni di salute dipendenti da cause del servizio coloniale, il viaggio è a carico dell'Amministrazione militare coloniale dal luogo di residenza in Colonia sino al Comune designato per fruire della licenza e viceversa.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) e agli altri militari di truppa volontari, che si recano in licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico dell'Amministrazione coloniale, dal luogo di residenza in Colonia sino al porto di sbarco nel Regno e viceversa.

Ai marescialli invece non compete alcun rimborso di spese di viaggio.

Gli altri militari di truppa comandati d'autorità a prestar servizio in Colonia, saranno rimpatriati. Il viaggio sarà a carico dell'Amministrazione coloniale.

Nelle licenze straordinarie si applicano le norme in vigore pel R. Esercito per quanto riguarda gli stipendi e gli assegni dovuti in forza delle leggi e dei regolamenti pel R. Esercito stesso.

Le indennità e i soprassoldi dovuti pel servizio in Colonia cessano dalla data d'imbarco durante le licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio.

Durante le licenze straordinarie non è dovuta la razione viveri.

Art. 55.

Le licenze straordinarie possono anche essere concesse dai direttori degli ospedali militari d'Italia ove i militari di cui ai precedenti articoli siano eventualmente ricoverati; in tal caso, però, esse debbono essere confermate dal comandante del R. corpo cui debbono essere subito partecipate.

Il militare, allo scadere della licenza straordinaria per ragioni di salute, qualunque ne sia la causa, dev'essere sottoposto a visita medica all'ospedale militare più vicino al Comune ove fruisce della licenza. Se riconosciuto non più

in condizioni di poter proseguire il servizio coloniale, o quello militare in Italia, viene sottoposto al procedimento stabilito per le rassegne in Italia.

Le pratiche relative vengono espletate dal Distretto, al quale appartiene il Comune in cui il militare fruisce della licenza.

Il comandante del distretto è tenuto ad informare subito il comandante del R. Corpo dell'inizio e del decorso delle pratiche di rassegna del militare stesso, per giustificarne il mancato ritorno in Colonia.

Le spese relative al viaggio del militare dal Comune di residenza all'ospedale, pel ritorno al Comune suddetto nel caso di riforma, o sino alla nuova residenza nel caso di trasferimento ad altro corpo, e quelle per maggior permanenza nella posizione di licenza in attesa della rassegna, e per le gratificazioni di rassegna concesse, sono anticipate dal Comando del distretto a carico del bilancio coloniale che, a richiesta, ne effettua il rimborso.

Il comandante del Distretto, prima di effettuare il pagamento di assegni giornalieri ai militari di cui sopra, dovrà chiedere il preventivo nulla osta al Comando del R. Corpo.

Il militare che cade ammalato durante la licenza ordinaria o straordinaria, o in occasione della sua permanenza nel Regno per altro motivo, è ricoverato in un ospedale militare a carico del bilancio coloniale. In tal caso il suo trattamento in relazione alla sua posizione amministrativa è regolato dalle norme previste per il ricovero negli ospedali in Colonia; la retta è quella d'Italia.

I sottufficiali e i militari di truppa distaccati presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale delle truppe coloniali fruiscono delle licenze di qualsiasi specie in conformità delle norme vigenti nel Regno per i pari grado del R. Esercito, e continuano a godere durante le licenze ordinarie del trattamento previsto nell'art. 49.

Art. 56.

Ai sottufficiali e militari di truppa raffermati agli effetti della legge e del regolamento sul reclutamento pel R. Esercito, destinati di autorità nel R. Corpo, possono essere concesse licenze ordinarie con le norme di cui all'art. 53 e salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo.

All'atto del rimpatrio definitivo essi, se hanno già fruito di licenza ordinaria, possono ottenere un'aliquota di licenza ordinaria proporzionata al servizio prestato in più del biennio.

Ai predetti militari che non abbiano fruito della licenza ordinaria per non aver compiuto il biennio di permanenza in Colonia in dipendenza dei propri obblighi di servizio, ed ai comandati di autorità che compiono obblighi di leva, può essere concessa, all'atto del rimpatrio, una licenza ordinaria proporzionata al servizio prestato.

Il rimpatrio dei militari di cui al presente articolo deve avvenire, possibilmente, in modo che lo scadere della licenza coloniale coincida con la data di congedamento.

In ogni caso, nelle licenze il viaggio per mare è a carico dell'Amministrazione coloniale, e le indennità e gli assegni dovuti pel servizio in Colonia cessano dal giorno dell'imbarco per licenza e sono nuovamente dovuti dal giorno dello sbarco in Colonia per rientro dalla licenza.

Art. 57.

I sottufficiali e i militari di truppa dei Regi Corpi di altre Colonie, che venissero comandati con reparti organici in Eritrea, percepiscono l'indennità coloniale nella misura stabilita nella Colonia di appartenenza, se superiore a quella stabilita per l'Eritrea; quella stabilita per l'Eritrea, in caso contrario.

Le altre indennità e le licenze sono regolate dalle norme di cui all'art. 26 del presente ordinamento.

Le eventuali altre indennità non contemplate nel predetto articolo sono regolate dalle norme previste per i pari grado nelle stesse condizioni, in servizio nella Colonia Eritrea.

Art. 58.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa eventualmente comandati d'autorità nel R. Corpo e inviati in Colonia con comandi, reparti e servizi in più di quelli costituenti il R. Corpo, per ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio, è dovuto lo stesso trattamento economico stabilito pei pari grado del R. Corpo stesso.

Ai marescialli, però, non è dovuta « l'indennità di equipaggiamento », e agli altri sottufficiali e militari di truppa non spettano i premi di arruolamento e di rafferma.

Ai marescialli è dovuta una « indennità vestiario » di L. 400 da corrispondersi metà all'atto dell'invio in Colonia e metà dopo un anno di permanenza in Colonia.

Per le licenze ordinarie, semprechè gli interessati abbiano compiuto il biennio, valgono le norme stabilite per i coloniali.

Per le licenze straordinarie sono applicabili le norme stabilite pei pari grado del R. Esercito che assumono le ferma coloniale; per quelle di rimpatrio, si applicano per analogia le norme stabilite per gli ufficiali e i militari di truppa.

In caso di perdita bagaglio personale per comprovate ragioni di servizio, è dovuto ai marescialli l'indennizzo delle cose di cui risulti la perdita per un valore di non oltre 800 lire.

Art. 59.

Il trattamento dei sottufficiali in servizio civile giusta l'articolo 29 del presente ordinamento, è lo stesso dovuto ai pari grado del R. Corpo nelle stesse condizioni di servizio.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti i sottufficiali del R. Corpo.

Il passaggio dal servizio alle truppe, al servizio civile e viceversa, dà luogo a variazione matricolare.

Impiegati e maestranze.

Art. 60

Gli impiegati civili previsti dalle tabelle organiche del R. Corpo sono normalmene tratti da quelli di ruolo dell'Amministrazione della guerra, delle categorie corrispondenti a quelle previste nelle tabelle stesse.

Ad essi si applicano le norme degli impiegati civili di altre amministrazioni che prestano servizio in colonia.

Qualora non fosse possibile provvedere con personale civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra, si addiverrà all'assunzione di personale a contratto, secondo le norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 61.

Le maestranze operaie, previste dalle tabelle organiche del R. Corpo, sono costituite da operai militari o promiscuamente da operai militari e da operai civili, « anche senza contratto ».

È consentito in caso di eccezionale bisogno, sempre che non sia possibile usufruire dell'industria locale, di assumere qualche operaio in più del numero prescritto dall'organico, per il tempo strettamente necessario, che, in massima, non dovrà essere superiore a 15 giorni. Le spese relative dovranno essere autorizzate di volta in volta dal Governatore.

Indigeni non militari.

Art. 62.

Gli indigeni non militari, dei quali le tabelle organiche autorizzano l'assunzione in servizio presso il R. Corpo in sostituzione di personale militare, riceveranno il trattamento fissato dal Governo della Colonia per il personale indigeno in analoghe condizioni di servizio presso l'Amministrazione civile coloniale.

Militari indigeni.

Art. 63.

L'arruolamento dei militari indigeni nel R. Corpo è volontario.

Sono ammessi a contrarlo, di preferenza, i nati nel territorio dell'Eritrea.

Le norme per l'arruolamento sono stabilite dal regolamento per il reclutamento degli indigeni del R. Corpo.

La ferma è biennale; compiuti gli obblighi della prima ferma, i militari indigeni possono essere ammessi a successive rafferme annuali.

La ferma o le rafferme decorrono dal giorno successivo a quello dell'arruolamento o della rafferma.

Possono essere rescisse:

a) per riduzione d'organico;

b) per licenziamento;

c) per espulsione;

d) per riforma;

e) per motivi, gravi ed accertati, di privato interesse.

Durante lo stato di guerra, d'assedio, o se la speciale situazione politico-militare lo richieda, la scadenza della ferma è protratta, con ordine governatoriale, su proposta del comandante delle truppe, sino a otto giorni dopo il termine dello stato di guerra, d'assedio o della speciale situazione che ha determinato la sospensione del congedamento.

Gli indigeni atti alle armi, che, dopo aver prestato servizio militare, siano stati congedati ed abbiano eletto domicilio in Colonia, sono inscritti nei ruoli della forza in congedo.

Gli inscritti nei ruoli della forza in congedo hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate indette per qualunque motivo.

Con disposizione governatoriale sarà stabilito quali capi di corredo, in relazione alla presumibile durata del richiamo, dovranno essere distribuiti agli ora detti militari e quale premio debba essere corrisposto a quelli che si presentassero alla chiamata provvisti di uniforme in buono stato di servizio.

Il Governatore, con proprio decreto, provvede ai richiami alle armi, parziali o totali, dei militari inscritti alla forza in congedo. Ai militari richiamati spetta lo stesso trattamento di quelli contemporaneamente in servizio, nelle stesse condizioni.

Art. 64.

La gerarchia dei militari indigeni è la seguente:

ascari, uachil;

muntaz;

buluc-basci;

scium-basci.

Art. 65.

Le competenze spettanti ai militari indigeni sono le seguenti:

a) paga giornaliera come dalla seguente tabella:

GRADI	Nel 1° biennio di servizio in ciascun grado	Nel 2° biennio di servizio in ciascun grado	Nel 3° biennio di servizio in ciascun grado e nei successivi
Ascari	2 —	2,40	2,80
Uachil	2,25	2,70	3,20
Muntaz.....	3 —	3,40	3,80
Buluc-basci.....	4 —	4,40	4,80
Scium-basci.....	5 —	5,40	5,80

b) premio di ingaggio: L. 20 da corrispondersi per determinazione governatoriale ad ogni nuovo arruolato, all'atto dell'arruolamento, quando occorra attivare gli arruolamenti; la concessione ha pertanto carattere transitorio e particolare per determinati corpi, reparti e servizi;

c) indennità eventuali da stabilirsi dal Ministero delle colonie, su proposta del Governatore, di concerto col Ministero delle finanze;;

a) trattamento viveri; indennità viveri; vestiario come alla tabella *B*) annessa al presente ordinamento, vista dal Ministro proponente e controfirmata da quello delle finanze.

Art. 66.

Agli indigeni decorati di ricompense al valor militare spettano i soprassoldi dovuti per le stesse ricompense ai nazionali. Essi non sono, però, riversibili, nè cedibili.

La corresponsione del soprassoldo di medaglia è effettuata su presentazione ad una autorità militare, o civile, o consolare, del libretto-brevetto di medaglia, costituito da un brevetto di concessione e da un libretto di tagliandi a madre e figlia, dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il decorato indigeno, che per tre anni consecutivi non si presenti a riscuotere il soprassoldo di medaglia, decade da ogni diritto al soprassoldo stesso, a meno di comprovati gravi motivi da riconoscersi con decreto governatoriale.

È concesso ai decorati di croce di guerra al valore militare, un premio, per una volta tanto, di L. 75; a coloro ai quali è tributato un encomio solenne dal comandante delle truppe e dal Governatore, un premio, per una volta tanto, di L. 50.

In caso di commutazione dell'encomio solenne in croce di guerra al valor militare sarà corrisposta la differenza.

Art. 67.

Le ritenute sulle paghe dei militari indigeni puniti sono stabilite dal regolamento di disciplina per i militari indigeni del R. Corpo.

Con le ritenute operate sulle paghe è costituito un fondo in consegna al comandante di ogni reparto da impiegarsi per l'attribuzione di premi ai muntaz e agli ascari meritevoli, ed alle loro famiglie, secondo le disposizioni dello stesso regolamento di disciplina.

Per la custodia del fondo in ciascun reparto, per la sua gestione e per il controllo da parte del comandante delle truppe, della Ragioneria della Colonia e di altre Autorità, si seguono norme analoghe a quelle contenute nell'art. 87.

Art. 68.

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o la gravità della malattia non possono essere curati presso il proprio reparto, sono ricoverati negli stabilimenti militari della Colonia.

La degenza dei militari indigeni negli stabilimenti sanitari della Colonia, ed ove occorra, nel Regno, è a carico dell'Amministrazione coloniale, qualunque sia la dipendenza della malattia.

Durante la degenza non sono dovute nè la razione viveri, nè l'indennità caroviveri, nè la quota manutenzione vestiario. Nel caso però in cui l'ammalato abbia famiglia, non perde l'indennità viveri di cui alla tabella *B*) annessa al presente ordinamento.

Art. 69.

I militari indigeni e le loro famiglie sono alloggiati a carico dell'Amministrazione; qualora in via eccezionale non fosse possibile fornire l'alloggio in natutra, sarà corrisposta

la somma di L. 15 mensili a ciascun militare indigeno, perchè vi provveda per proprio conto.

La costituzione delle famiglie dei militari indigeni, per tutti gli effetti del presente ordinamento, è riconosciuta secondo le norme del regolamento di disciplina pei militari indigeni del R. Corpo, tenuto conto delle consuetudini locali.

Nulla è dovuto per le famiglie che, deliberatamente, stabiliscono in permanenza la loro dimora lontano dal campo-famiglia del reparto al quale appartiene il capo, o che, in modo permanente, se ne allontanino.

Art. 70.

In caso di trasferimento del reparto da una residenza ad un'altra, semprechè le famiglie siano autorizzate a seguire il capo di famiglia nella nuova sede, l'Amministrazione, a titolo di indennizzo, corrisponderà L. 2 per ogni famiglia e per ogni giornata di marcia, fino alla somma massima di L. 50.

Art. 71.

Gli sciumbasci di fanteria, delle compagnie cannonieri e del genio hanno facoltà di tenere un muletto di proprietà da riconoscersi di servizio secondo le modalità stabilite da apposite disposizioni.

Il possesso del quadrupede dà diritto ad una razione giornaliera di foraggio e all'indennità giornaliera di L. 0,50 per il governo del quadrupede e la manutenzione delle bardature.

In caso di perdita del quadrupede o della bardatura di proprietà e del loro normale deterioramento per comprovati eventi di servizio, è dovuto allo sciumbasci, da parte dell'Amministrazione, un indennizzo commisurato al danno subìto, da fissarsi da apposita Commissione nominata dal comandante delle truppe.

Per l'acquisto del quadrupede può essere concessa agli sciumbasci un'anticipazione nella misura massima di lire mille, rimborsabili nel periodo massimo di 3 anni con rate mensili uguali.

Art. 72.

Subordinatamente alle esigenze di servizio, ai militari indigeni meritevoli possono essere concesse le seguenti licenze:

licenza ordinaria annuale, da uno a quindici giorni;

straordinaria per comprovati motivi privati, fino ad un massimo di trenta giorni.

Inoltre possono essere concesse licenze di convalescenza.

Alla durata della licenza, a seconda del paese prescelto ed in relazione all'ubicazione di questo, possono essere aggiunti alcuni giorni pel viaggio.

La paga e l'indennità viveri ai militari indigeni in licenza sono ridotte alla metà per tutta la durata della licenza stessa, compreso il viaggio.

Soltanto durante le licenze di convalescenza, viaggio compreso, concesse per infermità dipendenti da ferite o lesioni riportate in combattimento od in servizio comandato, spettano l'intera paga e l'intera indennità viveri.

In tal caso il viaggio di andata e ritorno è a carico dell'Amministrazione; in tutti gli altri casi è a carico del militare.

Durante le licenze di qualsiasi specie sono sospesi i soprassoldi fissi ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali.

Art. 73.

I militari di truppa indigeni del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, senza che, per quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, così da farli riconoscere incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento (infermità ascritte alla 1ª o alla 2ª categoria della tabella allegata al decreto Luogotenenziale n. 1003 del 18 maggio 1919), hanno diritto a una pensione vitalizia pari alla paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

Tale pensione sarà aumentata di un quinto quando l'infermità sia ascritta alla 1ª categoria.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate, su presentazione alle autorità militari, civili o consolari di un libretto-pensione costituito dal decreto di pensione e da un libretto di tagliandi, rinnovabili a madre e figlia.

I mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dal militare indigeno che vi ha diritto sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il militare indigeno, che, per tre anni consecutivi, non si presenti a riscuotere le rate,

s'intende decaduto da ogni diritto sulla pensione. Il Governatore però, con proprio decreto motivato, può riconoscere, nell'un caso e nell'altro, che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data d'inizio di questi, reintegrando dalla data medesima l'interessato nei suoi diritti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che eventualmente si fosse in precedenza verificata.

Art. 74.

Ai militari di truppa indigeni di cui al precedente articolo, riformati per indennità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, senza che, in quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, da ascriversi alla 3ª o alla 4ª categoria della tabella di cui al precedente articolo, è concessa una gratificazione, per una volta tanto, pari, rispettivamente, a mesi 18 ovvero 12 della paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

I mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Art. 75.

A persone di famiglia del militare indigeno del R. Corpo, morto per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, possono essere concessi dal Governatore sussidi nella misura complessiva non superiore a mesi dodici dell'ultima paga goduta dal defunto, tenendo conto delle condizioni finanziarie della famiglia, del grado e dell'anzianità nonchè della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 76.

Le proposte di pensione, di gratificazione o sussidio, a tenore dei precedenti articoli per i militari indigeni, o per le loro famiglie, appartenenti ai Regi Corpi di altre Colonie ed eventualmente comandati a prestar servizio nella Colonia Eritrea, o arruolati in altre Colonie italiane per R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, sono trasmesse dal comando del R. Corpo di appartenenza, o che ha fatto l'arruolamento, al Governatore della Colonia Eritrea, che provvede alla asse-

gnazione della pensione, della gratificazione o del sussidio con suoi decreti di cui dà partecipazione al Governo della Colonia cui appartiene il militare.

Le proposte come sopra riguardanti militari del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, eventualmente comandati a prestar servizio in Somalia, sono trasmesse a quel Governo che provvede analogamente a quanto è disposto nel precedente comma.

In ogni caso la spesa per pensioni, gratificazioni o sussidi grava sul bilancio della Colonia in cui avvenne il fatto che dette luogo alla assegnazione del beneficio, e la paga di base è quella che il militare avrebbe percepito se, all'epoca in cui avvenne il fatto, avesse prestato servizio nel R. Corpo di truppe coloniali della Colonia di appartenenza o che ne curò l'arruolamento.

Pei militari indigeni del R. Corpo inviati in Libia o da esso arruolati per la Libia, provvede l'ordinamento dei RR. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 77.

In materia di pensione e gratificazioni di cui agli articoli 73 e 74 è ammesso ricorso al Governatore e contro le decisioni di questo al Ministro delle colonie.

Art. 78.

Il trattamento e la ferma dei militari indigeni dei reparti del R. Corpo inviati nelle Colonie libiche sono regolati dall'ordinamento militare dei Regi Corpi delle Colonie medesime.

Il trattamento e la ferma dei militari indigeni dei reparti organici eritrei inviati nella Somalia, come pure dei reparti organici di altre Colonie inviati in Eritrea, saranno stabiliti con decreto del Ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze.

Art. 79.

Ai militari indigni che, compiuto il 6° anno di servizio, ottengono di raffermarsi nel R. Corpo sono concessi i seguenti premi di rafferma:

di L. 50 per ciascuna delle tre rafferme successive sino al 9° anno di servizio;

di L. 75 per ciascuna delle tre rafferme successive sino al 12° anno di servizio;

di L. 100 per ciascuna delle rafferme successive dopo il 12° anno.

Per i riammessi il servizio prestato precedentemente alla riammissione non è computato utile agli effetti del premio di rafferma.

I premi suddetti sono aumentati di L. 10 pei muntaz; di L. 20 pei buluchasci e di L. 30 per gli sciumbasci.

L'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 310, è abrogato.

Art. 80.

Potranno dal Governatore, su proposta del comandante del R. Corpo, essere autorizzate, entro i limiti del bilancio, speciali distribuzioni di viveri, di oggetti di corredo o di combustibile in occasione di eccezionali servizi o di gravi disagi o nelle ricorrenze di speciali festività nazionali o indigene, tenendo conto delle diverse religioni.

Così pure potranno essere concessi, nei limiti di cui sopra, premi speciali annuali in danaro di non più di L. 50 a quei militari indigeni che, per la conoscenza acquistata della lingua italiana, siano in grado di servire da interpreti traduttori.

Ai militari indigeni che si distinguono per qualche atto di valore o di fedeltà, senza per questo avere speciali onorificenze, potranno essere distribuiti premi in danaro ed in oggetti di corredo per un importo non superiore a L. 50, per una volta tanto.

Art. 81.

Il Governatore, su proposta del comandante del R. Corpo, ha facoltà di concedere ai militari indigeni, che per condotta, per fedeltà e per rendimento in servizio se ne siano resi meritevoli, gratificazioni di congedamento nella misura seguente:

a) pari a tanti mesi della paga ultima percepita per quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestati, ai militari indigeni che hanno compiuto 10 o più anni di servizio continuativo non tenendo però conto del servizio prestato oltre il 12° biennio;

b) nella stessa misura di cui alla lettera precedente ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di 10 anni di servizio continuativo, e con l'aumento globale di L. 150 per i muntaz, L. 300 pei bulucbasci, L. 500 per gli scimbasci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari indigeni che non avendo compiuto 10 anni di servizio continuativo chiedono di congedarsi. Il Governatore però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma, e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore ai 3 mesi dell'ultima paga percepita.

Agli effetti del presente articolo, il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare indigeno in altre Colonie, semprechè tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità. La gratificazione concessa in applicazione di tale disposto è liquidata dalla Colonia che fa luogo al congedamento del militare indigeno, e la spesa relativa è ripartita fra le singole Colonie in proporzione degli anni di servizio prestati in ciascuna di esse. Però, pel militare indigeno che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto nel quinto e nel sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento pei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dal presente articolo e il premio suddetto.

Art. 82.

Nella Colonia Eritrea è costituito un plotone di militari indigeni invalidi e veterani, che fa parte del Deposito reclutamento Tripolitania, Cirenaica e Somalia.

La forza organica del plotone non dovrà eccedere i 120 uomini tra ascari e graduati in numero variabile.

Possono entrare a far parte del plotone quei militari indigeni congedati che, dietro parere della Commissione di rassegna composta di ufficiali medici presso l'ospedale coloniale, trovansi in una delle condizioni di cui appresso e che, in seguito a giudizio insindacabile del comandante delle truppe, risultino idonei a coprire utilmente le mansioni di: guarda

forti, depositi, magazzini, edifici, ecc.; piantone, ordinanza d'ufficio; o essere adibiti a quelle altre mansioni di carattere sedentario che il comandante delle truppe crederà stabilire nell'interesse del servizio e in relazione ai posti previsti dalle tabelle organiche.

Le condizioni per l'ammissione al plotone indigeni invalidi e veterani, sulle quali si pronunzierà la Commissione di rassegna, sono le seguenti:

a) essere inabile alle fatiche di guerra per ferita riportata o per malattia contratta per comprovate cause di servizio;

b) essere inabile alle fatiche di guerra per cause non dipendenti dal servizio prestato purchè l'aspirante abbia almeno 15 anni di servizio militare;

c) essere meritevole di speciali considerazioni per circostanze pietose e degne di aiuto, sempre che sussista la condizione di servizio militare prestato giusta il precedente comma;

d) che non goda di assegno qualsiasi per pensione vitalizia, o che godendolo — qualora le sue condizioni siano tali da consigliarne l'ammissione nel plotone — rinunzia alla pensione durante la permanenza nel plotone stesso.

Gli ammessi nel plotone si obbligano a prestarvi servizio per un anno nelle località e con le mansioni loro assegnate.

L'obbligo di servizio può essere rinnovato di anno in anno a domanda dello interessato.

Art. 83.

Ai componenti il plotone indigeni invalidi e veterani spettano solamente la paga giornaliera e la razione viveri che può essere corrisposta in contanti.

La paga, qualunque sia quella che l'ammesso al plotone invalidi e veterani percepiva all'atto del congedamento, è pari alla paga base (senza il computo dei bienni) che percepisce il pari grado in servizio nel R. Corpo.

Durante il servizio nel plotone è sospeso il pagamento dell'eventuale assegno di pensione, e il relativo libretto è ritirato e poscia restituito quando l'invalido cesserà di far parte del plotone, dopo avere annullati i relativi tagliandi.

Spettano all'appartenente al plotone i soli oggetti di corredo che il comandante delle truppe riterrà opportuno assegnare in relazione all'impiego del militare.

Spetta inoltre l'indennita per la riparazione del corredo.

Gli oggetti distribuiti debbono essere ritirati quando il militare è ricollocato in congedo.

Durante la degenza in luoghi di cura si applicano le norme comuni per i militari indigeni eritrei, ma non è dovuta l'indennità famiglia nè la razione viveri.

Nessuna indennità di rafferma o aumento di paga sono dovuti ai componenti il plotone invalidi e veterani qualunque sia la durata della loro permanenza in esso.

Ai militari suddetti possono essere concesse licenze della durata e nelle occasioni previste per gli altri militari indigeni.

Disposizioni comuni.

Art. 84.

Il trattamento economico fissato dal presente ordinamento per tutto il personale del R. Corpo, o comunque comandato in Eritrea, si applica tanto nel tempo di pace quanto nel tempo di guerra.

Art. 85.

Ferme restando le disposizioni riguardanti le ritenute per imposta di ricchezza mobile o per altro titolo sugli stipendi e sulle paghe degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari nazionali, le retribuzioni o le paghe di carattere fisso od eventuale dovute al personale di truppa indigeno del R. Corpo o dei reparti organici di altre Colonie in servizio in Eritrea od alla manovalanza indigena assunta in servizio giornaliero negli stabilimenti militari sono corrisposte al lordo.

Dell'ammontare delle ritenute che debbano essere applicate per imposta di ricchezza mobile od altro sarà tenuto conto nel bilancio passivo dell'Eritrea.

Art. 86.

Per la riduzione e per la sospensione degli stipendi, delle paghe e delle altre competenze di carattere generale dovute in Colonia al personale nazionale, si applicano le norme ge-

nerali d'Italia, salvo quanto è diversamente disposto dal presente ordinamento e dalle norme speciali che regolano il trattamento dei funzionari civili e del personale militare che presta servizio nelle Colonie.

Art. 87.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali soggetti a ritenute in base alle norme d'Italia per addebiti loro fatti dall'Amministrazione militare coloniale, sono inoltre sottoposti, a sconto del debito, alla ritenuta di un quinto dell'indennità coloniale, se trattasi di ufficiali e marescialli, di due terzi del soprassoldo coloniale se trattasi di sottufficiali, di tutto il soprassoldo coloniale se trattasi di militari di truppa.

I sottufficiali esclusi i marescialli, di tutte le armi e corpi, gli altri militari di truppa comunque in servizio nella Colonia, puniti di sala di disciplina o di prigione, sono soggetti, per quanto riguarda le ritenute sulla paga giornaliera, alle norme d'Italia, ed inoltre alla ritenuta di metà del soprassoldo giornaliero coloniale, se la punizione è di rigore, ed alla ritenuta di un terzo del soprassoldo stesso se la punizione è semplice.

L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma è devoluto in favore di un fondo, che è costituito e gestito dal comandante del R. Corpo ed è soggetto al riscontro della ragioneria coloniale.

La somma è investita in un libretto postale fruttifero intestato al comandante delle truppe o a chi lo sostituisce nel comando, gli interessi vanno ad aumento del capitale.

Con detto fondo sono concessi sussidi:

a) alle famiglie dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa nazionali caduti in combattimento o morti per ferite riportate in combattimento;

b) ai militari di cui alla lettera *a*) dichiarati temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro in seguito a ferite riportate in combattimento, o riformati senza dichiarazione di inabilità al lavoro;

c) ai militari come sopra dichiarati inabili a proficuo lavoro per malattia od infortunio dipendenti da cause del servizio coloniale;

d) ai genitori, alla moglie ed ai figli dei militari di cui sopra che muoiono in seguito a ferita, infortunio o malattia dipendenti dal servizio coloniale;

e) ai militari in congedo bisognosi, che hanno prestato servizio in Colonia e che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento di malattie o di infortuni per cause di servizio, si trovino in menomate condizioni fisiche.

Con decreto del Governatore, su proposta del comandante delle truppe, sono annualmente stabiliti i massimi ed i minimi per ciascuna categoria di sussidio.

Con una speciale contabilità sono dimostrati il fondo esistente, le singole erogazioni e gli aumenti.

Nel caso di punizioni disciplinari che importano la riduzione delle competenze, inflitte a militari che si trovino già nelle condizioni previste dal 1° comma del presente articolo, le ritenute non si cumulano, ma si applicano quelle di cui al predetto comma per reintegrazione del danno apportato all'Erario.

Art. 88.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa comandati a frequentare corsi speciali di integrazione professionale o di altro genere che non possano essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, sino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data dello sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali.

È in facoltà del Governatore decidere se gli ufficiali, in relazione alle esigenze del servizio, debbano, o non, essere sostituiti.

In caso affermativo il Governatore ha facoltà di rimpatriarli definitivamente dalla data dello sbarco in Italia o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa; la cessazione del servizio coloniale è considerata come dipendente da ragioni di servizio, agli effetti dell'eventuale restituzione di parte dell'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 13 del presente ordinamento.

Gli ufficiali comandati in Italia per esami di carattere professionale che non sia possibile rimandare al termine della ferma o della rafferma continuano a percepire l'indennità coloniale durante il periodo di assenza dalla Colonia.

Essi vengono considerati in missione dalla data di convocazione delle commissioni per gli esami, fino al giorno in cui sono lasciati in libertà, e nei giorni del viaggio di andata e ritorno compresa la sosta obbligatoria nel porto d'imbarco. Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione coloniale.

Se sono prossimi al compimento del periodo di servizio necessario per ottenere una licenza ordinaria coloniale, questa può dal Governatore essere concessa in tale occasione, con decorrenza, però, dal giorno in cui hanno termine gli esami. In tal caso il viaggio di ritorno sino al porto d'imbarco è a carico dell'ufficiale.

Art. 89.

Le norme pel ricovero negli stabilimenti sanitari coloniali sono analoghe a quelle vigenti nel Regno; la retta d'ospedalità è, di massima quella fissata pel corrispondente personale in Patria, ed è applicata colle stesse norme.

È però in facoltà del Governatore di modificare tale retta giornaliera, con suoi decreti, sulla base delle condizioni del mercato locale.

Art. 90.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali, eventualmente trasferiti da un R. Corpo di truppe coloniali ad un altro in cui la licenza ordinaria sia di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle annualità di licenza maturate in ciascuna Colonia, col trattamento, però, previsto dalle norme vigenti nella Colonia che invia in licenza.

Art. 91.

Le spese relative al Deposito reclutamento Libia e Somalia, escluse quelle del drappello presidiario, gravano per 1/5 a carico del bilancio dell'Eritrea e per il resto a carico dei bilanci della Tripolitania, della Cirenaica e della Somalia nella proporzione che verrà stabilita dal Ministero delle colonie al termine di ogni esercizio finanziario sulla base degli arruolamenti fatti nell'esercizio stesso.

Disposizioni transitorie.

Art. 92.

La ferma di anni 4 assunta dagli ufficiali attualmente in Eritrea s'intende ridotta ad anni 2.

Art. 93.

La posizione degli ufficiali che, alla data in cui entra in vigore il presente ordinamento, prestano servizio nel Regio Corpo, è regolata dalle seguenti norme:

1° ufficiali che non abbiano compiuto due anni dalla data d'imbarco in Italia per la Colonia: si considerano in corso di ferma decorrente da tale data;

2° ufficiali che abbiano compiuto due anni e non superato il quarto: si considerano nel corso della prima rafferma biennale. Però gli ufficiali con obblighi di ferma biennale perchè trasferiti d'autorità nel R. Corpo, che stiano compiendo il terzo anno di permanenza in colonia, possono chiedere di essere considerati nel corso della prima rafferma biennale o di rimpatriare al compimento della rafferma annuale per loro in corso, presentandone domanda al Governatore della Colonia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento;

3° ufficiali che stanno compiendo il quinto anno: possono chiedere di essere considerati nel corso della rafferma biennale decorrente dall'inizio del quinto anno di permanenza in Colonia o di rimpatriare al compimento della rafferma annuale in corso. La relativa domanda dovrà essere inoltrata al Governatore della Colonia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento;

4° gli altri ufficiali saranno rimpatriati in applicazione del secondo comma dell'art. 9 del presente ordinamento;

5° coloro che per essere stati ridestinati in Colonia, prima di aver compiuto il periodo di tre anni di servizio in Italia, non percepirono all'atto della ridestinazione in Eritrea l'indennità di equipaggiamento, ne acquistano il diritto, purchè abbiano ancora da compiere almeno sei mesi di effettivo servizio in Colonia.

Le norme di cui al presente articolo sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali trovantisi in analoghe posizioni.

Art. 94.

Le disposizioni riguardanti il vestiario sono applicabili ai militari indigeni in corso di rafferma, all'inizio della rafferma successiva alla data in cui va in attuazione il presente ordinamento; per quelli che si trovano nel primo anno di ferma, si applicano all'inizio del secondo anno.

Art. 95.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio nella Colonia all'entrata in vigore del presente ordinamento continueranno nella ferma o nella rafferma coloniale per loro in corso, ed il nuovo trattamento sarà applicato dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

I sottufficiali che godono a titolo di soprassoldo coloniale di un trattamento più favorevole di quello previsto dall'articolo 36 continuano a godere il trattamento medesimo sino allo scadere della ferma o rafferma coloniale in corso. La differenza viene considerata come assegno personale.

Art. 96.

L'indennità di equipaggiamento fissata col presente ordinamento pei marescialli di tutte le armi e corpi è dovuta soltanto a quelli nominati tali nel R. Corpo o in esso transitati dal R. Esercito con detto grado (questi ultimi a qualunque categoria appartengano) sotto la data in cui il presente ordinamento entra in vigore o posteriormente.

Art. 97.

I sottufficiali (esclusi i marescialli) ed i militari di truppa italiana effettivi al R. Corpo i quali, entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente ordinamento, otterranno di essere arruolati alle condizioni in esso stabilite acquisteranno diritto al premio di arruolamento. Il servizio continuativo precedentemente prestato dai sottufficiali e militari di truppa italiana del R. Corpo, sarà considerato utile agli effetti del completamento della ferma o del conseguimento

della rafferma coloniale. Perciò coloro che contano due o più anni di servizio continuativo saranno considerati senz'altro raffermati e da tale data acquisteranno diritto a percepire il premio fissato per la rafferma coloniale che stanno percorrendo.

Art. 98.

Nei riguardi della paga dei militari indigeni si considera utile, per il conseguimento degli aumenti biennali, il servizio continuativo precedentemente prestato, compreso quello in altre Colonie.

Agli effetti del conseguimento del maggior premio di rafferma, delle gratificazioni di congedamento, dei sussidi e delle pensioni saranno considerati utili gli anni di servizio continuativo precedentemente prestato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re;

Il Ministro per le colonie:

DE BONO.

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA *A*.

Composizione della razione viveri pei militari di truppa nazionali.

Razione ordinaria giornaliera di viveri: pane gr. 700 (o gr. 500 galletta); carne fresca, se bovina gr. 400, se ovina 500; sale gr. 20; olio gr. 15 oppure lardo gr. 20; pasta gr. 200 o riso gr. 150 (quando è distribuito il riso vengono distribuiti in più gr. 7 di olio, gr. 15 di conserva, gr. 50 di legumi oppure gr. 100 di patate, o gr. 150 di cipolle e verdura); caffè tostato gr. 15, zucchero gr. 25, vino cl. 20; legumi secchi gr. 60, oppure patate gr. 120; verdura dai 50

ai 150 grammi; formaggio grattugiato gr. 15 (soltanto nelle distribuzioni di pasta asciutta e di riso); conserva di pomodoro gr. 15; spezie gr. 5; cipolle e agli gr. 10; combustibile di legna.

Oltre la razione viveri è corrisposta una quota di miglioramento rancio in ragione di L. 0,20 per convivente, sempre quando non sia possibile provvedere cogli orti di presidio.

È in facoltà del Governatore di modificare anche totalmente tale tipo di razione, sia per renderlo più gradito alla truppa, sia in relazione alla dislocazione e impiego dei reparti, alla possibilità di sfruttamento di risorse locali, alle variabili esigenze del clima e delle condizioni sanitarie, sostituendo in determinati giorni la carne fresca con succedanei di essa (tonno, carne in conserva o congelata, baccalà, pesce fresco o altre derrate), senza però diminuire il valore nutritivo della razione. È pure in sua facoltà di ordinare la distribuzione di speciali generi quando ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità sanitaria.

Quando la truppa è in marcia, in escursioni, od in operazioni, potranno essere fatte due distribuzioni di caffè al giorno.

Nella ricorrenza del genetliaco delle LL. MM., del Principe Ereditario, nei giorni di Capo d'anno, di Natale, di Pasqua e nella festa del corpo, sarà distribuito un miglioramento rancio straordinario di L. 1 (lire una).

Il Governo ha facoltà di fornire gradualmente nei vari esercizi finanziari, coi fondi destinati alle spese di carattere generale, i reparti, i distaccamenti ed i presidi, a cominciare da quelli più disagiati ed interni, di stoviglie, di tovaglie, di panche e di tavoli occorrenti all'impianto di mense per la truppa nazionale, nell'intento di rendere la consumazione del rancio più gradita alla truppa. Tali oggetti faranno parte del carico dotale dei reparti.

Sarà pure incoraggiato nei presidi il funzionamento delle coltivazioni ortive, di animali da cortile ad esclusivo beneficio del rancio.

Il Comandante del R. Corpo darà all'uopo norme.

La gestione da tenersi dal comandante del reparto, e da presentarsi ad ogni ispezione, non deve avere attinenza al-

cuna coi fondi dell'Amministrazione militare, potendo tuttavia essere inglobata in quella degli spacci cooperativi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Competenze spettanti ai militari indigeni oltre i normali assegni previsti dall'ordinamento.

1. Occorrenze varie della truppa indigena: si provvede mediante stanziamento del bilancio coloniale da fissarsi con determinazione governatoriale per ogni anno finanziario su proposta del comandante del R. Corpo.

2. Razioni viveri in casi speciali; in occasione di marce, trasferimenti, escursioni, manovre, servizi collettivi ed isolati i quali obblighino i militari indigeni a passare più di una notte fuori della sede di guarnigione ordinaria, sarà loro distribuita gratuitamente una razione giornaliera così composta: gr. 600 di farina di grano ovvero gr. 400 di galletta ovvero gr. 800 di farina di dura; gr. 20 di sale; due volte la settimana potrà essere distribuita una razione di carne ovina o bovina in piedi, in ragione di gr. 500 per razione.

3. La predetta razione viveri nei casi di trasferimenti definitivi e nei movimenti di andata e ritorno per e da distaccamenti ordinari viene distribuita (esclusa la carne), oltre che per le giornate di trasferimento, anche per i primi otto giorni dopo l'arrivo a destinazione, non viene invece distribuita per nessuna durata di tempo dopo il ritorno alla sede normale da distaccamenti temporanei, per lavori e simili.

4. La razione viveri viene distribuita normalmente in natura, eccezionalmente in contanti in ragione di L. 1 per razione; l'equivalente della distribuzione di carne è di L. 0,50.

In operazione ed in servizio di guerra fuori dell'ordinaria guarnigione i militari indigeni hanno diritto alla razione viveri in natura di cui sopra.

5. Assegno combustibile in natura: in misura di kg. 1 di legna al giorno per ogni militare indigeno residente in località dove non vi sia la possibilità della raccolta della legna da farsi direttamente dai militari indigeni stessi.

6. Indennità viveri: ai militari indigeni, senza distinzione di grado, viene corrisposta una indennità viveri giornaliera di L. 1 a titolo di concorso dell'Amministrazione per le spese del vitto. Detta indennità è dovuta anche per i giorni in cui viene distribuita la razione viveri in natura od in contanti.

7. Indennità per servizi e posizioni speciali: in base alla tabella che verrà approvata con apposito decreto Ministeriale.

8. Vestiario: all'atto dell'arruolamento o del riarruolamento, dopo una interruzione di sei mesi o superiore, vengono distribuiti gratuitamente a ciascun militare indigeno i seguenti oggetti di corredo:

a) una tenuta di tela bianca (giubbetto, camicione e pantaloncini);

b) una tenuta di tela kaki (giubba e pantaloni, giubbetto per lo squadrone);

c) un copricapo (tarbusc guarnito sottonuca, fiocco, fascia scozzese per lo squadrone, fregio e coccarda per lo squadrone, genio, automobilisti e aiutanti di sanità);

d) una fascia di lana distintivo;

e) una mantellina di panno con correggiuola;

f) una camicia;

g) un paio di mutande;

h) un farsetto di lana a maglia;

i) un paio di fasce gambiere (gambali di cuoio per lo squadrone);

l) un paio di sandali;

m) una tasca da pane;

n) una ghirbetta.

Gli oggetti diventano di proprietà dei militari indigeni dopo un anno di servizio.

Avvenendo però il congedamento prima del termine di due anni, i militari indigeni dovranno restituire all'Amministrazione militare la mantellina.

I riarruolati della M. M., congedati da meno di 6 mesi, non hanno diritto alla prima vestizione; ad essi saranno distribuiti solamente, a titolo di supplemento alla prima vestizione, il copricapo, la fascia e il fiocco distintivo.

A detti militari sarà però calcolato utile per la rinnovazione del corredo il tempo precedentemente trascorso in servizio.

9. A titolo di rinnovazione viene provveduto a cura della Amministrazione alla sostituzione dei seguenti oggetti di corredo:

a) al principio di ogni anno successivo al primo:

una tenuta di tela kaki (di tela bianca per i componenti della compagnia costiera); una camicia, un paio di mutande, un paio di sandali, un paio di fasce gambiere;

b) al principio di ogni biennio di servizio, oltre gli oggetti di cui alla rinnovazione annuale, spetta una tenuta di tela bianca (di tela kaki per i componenti della compagnia costiera), un farsetto a maglia, un paio di gambali per i militari dello squadrone, un tarbusc, un fiocco, una fascia di lana distintivo, una tasca da pane, una ghirbetta;

c) una mantellina di panno all'inizio del 4°, 3°, 2° e 1° anno dall'ultima distribuzione a seconda che la mantellina precedentemente distribuita era di prima, seconda, terza e quarta classe d'uso.

I distintivi di grado, di anzianità, di carica speciale, di promozione per merito di guerra, le decorazioni e relativi nastrini, sono distribuiti gratuitamente una sola volta all'atto della nomina, della promozione o della concessione.

Alla manutenzione del corredo provvedono i singoli militari. A tale scopo è ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 5.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 100. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO SANITARIO. — Norme per assicurare il servizio sanitario militare nei presidi sprovvisti di ufficiale medico. — (Direzione generale di sanità militare). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

A complemento delle disposizioni contenute nell'art. 164 del regolamento del servizio sanitario militare territoriale approvato con R. decreto 24 dicembre 1903, determino che il servizio sanitario militare nei presidi sprovvisti di ufficiale medico sia regolato con le norme che seguono:

1. Di massima, nei presidi di forza non superiore a 25 militari, si provvederà al servizio sanitario avvalendosi di volta in volta, quando occorra, dell'opera di un medico civile, al quale verranno corrisposti gli onorari stabiliti dalle tariffe del luogo.

2. Per il servizio nei presidi di forza superiore a 25 militari, nonchè in quelli di forza inferiore nei quali particolari esigenze del servizio richiedano l'opera continuativa del medico, i comandi di presidio chiederanno al rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola) l'autorizzazione di stipulare apposita convenzione col medico civile di cui indicheranno le generalità ed i risultati delle indagini sulla condotta morale e politica.

Le norme che regolano l'impiego dei medici civili convenzionati risultano dagli annessi capitoli d'oneri approvati, previo parere del Consiglio di Stato, col decreto ministeriale n. 2138, in data 9 dicembre 1931 - Anno X, registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 1931, registro n. 36, foglio n. 113 (allegato *A*).

3. — La scelta deve cadere su persona nota per ottima condotta morale, per sentimenti politici e per sicura capacità professionale.

A parità di tali requisiti sono da preferire coloro che sono ufficiali medici del R. esercito nelle categorie in congedo e, fra questi, i provenienti dal servizio effettivo ed i minorati di guerra.

4. — In seguito alla richiesta come sopra formulata, il comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola), ove non possa o non ritenga conveniente di destinare nel presidio un ufficiale medico, e riconosca che nella scelta del designato siano state osservate le prescrizioni di cui al precedente n. 3, concederà la chiesta autorizzazione.

Il comando del presidio darà quindi incarico ad uno dei dipendenti corpi o reparti di stipulare la relativa convenzione, da redigersi secondo l'annesso modello (Allegato *B*).

5. — Gli emolumenti da corrispondere ai medici civili, di cui al precedente n. 2 sono, per una forza fino a 50 uomini, L. 180 (lire centoottanta) mensili da aumentarsi di L. 45 (quarantacinque) mensili per ogni aumento di 50 uomini o frazione di 50.

6. — Allorchè eccezionali circostanze da ben precisare, impediscano, per gli emolumenti, di tenersi nella misura sopra indicata si dovrà, dal rispettivo corpo d'armata (o comando militare d'isola) riferirne, per le decisioni al ministero (direzione generale di sanità militare).

7. Tutte le pratiche di cui sopra saranno, dai comandi di presidio, svolte con il comando superiore predetto pel tramite della rispettiva direzione od ufficio di sanità militare cui spetta di esprimere il proprio parere al riguardo.

8. A norma del primo capoverso dell'art. 36 del regolamento di amministrazione, le convenzioni di cui è oggetto la presente circolare saranno approvate e rese esecutive nei modi indicati dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e cioè:

dal comandante del distaccamento, se stipulate nell'interesse di reparti distaccati;

dal comandante del corpo, se stipulate nell'interesse di un solo corpo;

dal comandante del presidio, se stipulate per conto di più corpi dello stesso presidio.

9. — Appena stipulata ciascuna convenzione, i comandi di presidio ne daranno partecipazione alla direzione (od uf-

ficio) di sanità militare del rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola), comunicando il nome e cognome del medico, la forza esistente nel presidio, l'emolumento mensile corrispondente, nonchè la durata della convenzione (dal . . . . . al . . . . .).

10. — Allorquando, in dipendenza delle variazioni della forza, questa aumenti sino a sorpassare i 250 uomini, i comandi di presidio ne riferiranno al rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola), affinchè questo possa, eventualmente, destinarvi un ufficiale medico.

11. — Quando, invece, la forza si riduce a 25 uomini, o meno, e l'amministrazione militare non abbia più convenienza di avvalersi in modo continuativo dell'opera del medico civile, i comandi di presidio ne informeranno il comando superiore precitato, per il tramite della rispettiva direzione (od ufficio) di sanità militare, per essere autorizzati a rescindere le convenzioni in corso.

Anche in tutti gli altri casi in cui i comandi di presidio ritengano necessaria tale rescissione, essi dovranno chiederne preventiva autorizzazione all'autorità sopraindicata.

Parimenti informeranno la detta autorità ove si verifichi il caso previsto dal quarto comma dell'art. 2 dei capitoli d'oneri, formulando ad un tempo proposte per assicurare la continuità del servizio.

12. — Non oltre la fine del mese di luglio di ciascun anno le direzioni (o l'ufficio) di sanità militare sopracitati invieranno al ministero apposito specchio conforme all'allegato *C* contenente:

a) l'indicazione delle convenzioni in corso aggiungendo, per ciascun presidio, i dati di cui al precedente n. 9;

b) l'elenco delle convenzioni rescisse nell'anno stesso specificandone i motivi, nonchè i provvedimenti adottati per assicurare il servizio.

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le precedenti emanate in materia.

Le convenzioni in corso continueranno però ad avere vigore sino alla loro normale scadenza.

Alla scadenza, ciascuna convenzione che convenga rinnovare, sarà stipulata in conformità delle presenti disposizioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*.

Capitoli d'oneri riguardanti l'impiego temporaneo di medici civili pel servizio sanitario militare nei presidi sprovvisti di ufficiale medico.

I. — *Natura ed estensione del servizio.*

Art. 1.

Il medico civile incaricato del servizio sanitario militare di un presidio assume l'obbligo di:

a) visitare al mattino e nelle ore in cui ne venga richiesto gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del R. esercito e di tutte le altre forze armate dello Stato esistenti nel presidio, quelli dei reparti di passaggio, o che, pur essendo di altri reparti, vi giungano anche isolati e si dichiarino ammalati, visitare gli stessi anche quando non alloggiano in caserma allorchè ne sia richiesto dal comandante del presidio;

b) compiere per i suddetti personali visite per arruolamento, per rafferma, per la dipendenza o meno da cause di servizio o a scopo comunque fiscale, dietro richiesta del comandante del presidio o dei singoli reparti;

c) visitare tutti i militari che giungono nuovi al corpo, quelli che ritornano dall'ospedale, da licenza di convalescenza, ovvero anche dopo un'assenza di quindici giorni, quelli proposti per servizi speciali, ed esercitare un'attenta sorveglianza sanitaria sui militari comunque provenienti da zone dichiarate infette;

d) prestare prontamente la cura ai militari che ne abbiano urgente bisogno in qualunque ora del giorno e della notte;

e) fare la visita sanitaria alla truppa nelle ore e nei giorni prescritti dal comandante;

f) vigilare sulla igiene generale delle caserme e dei locali annessi;

g) curare i ricoverati nella infermeria ove questa esiste;

h) giudicare, se richiesto, della bontà dei cibi e delle bevande;

i) intervenire, quando occorra, alle visite dei viveri di riserva;

l) intervenire alle lezioni di tiro;

m) compilare le dichiarazioni nei casi di traumatismi nonchè, quelle eventualmente richieste dall'autorità militare in merito ad idoneità fisica e malattia dei militari dipendenti;

n) consigliare il comandante del presidio nelle circostanze di malattie contagiose ed epidemiche e compilare in merito una dettagliata relazione da consegnarsi al comandante medesimo per il sollecito invio alla competente direzione di sanità militare;

o) fare, all'occorrenza, le proposte di rassegna, per l'invio in osservazione e per le cure balneo-termali o marine;

p) esèguire le vaccinazioni e le rivaccinazioni ordinarie nonchè ogni specie di vaccinazione nei casi urgenti e quando venga ordinato dalle autorità sanitarie militari;

q) compiere tutti quegli altri servizi professionali di cui potesse venire richiesto.

Art. 2.

Di regola il medico civile deve risiedere nel presidio ove presta servizio. Tuttavia, in casi eccezionali, può consentirsi che risieda altrove purchè egli sia, in ogni tempo, facilmente reperibile.

Il medico civile assumendo il servizio si impegna di assolverlo di persona.

In caso d'impedimento, comunque causato, il medico ha l'obbligo di farsi sostituire, a sue spese, da altro professionista di gradimento dell'autorità militare.

Qualora il medico non ottemperi a quanto sopra e non possa giustificarsi con causa di forza maggiore, la convenzione si intende rescissa di pieno diritto dal giorno in cui sia venuta a mancare la prestazione del servizio ed il medico deve sostenere la maggiore spesa cui sia andata incontro l'amministrazione militare a causa della di lui inadempienza.

II. — *Misura e pagamento degli emolumenti.*

Art. 3.

Il ministero della guerra, con disposizione di carattere generale, determina la misura degli emolumenti che, in relazione alla forza media giornaliera (ivi compresi i militari di passaggio) accertata in ciascun mese, sono da corrispondersi al medico a compenso delle prestazioni di cui sopra.

In ciascuna convenzione è sempre riportata per esteso la tabella degli emolumenti medesimi, da servire così per tutte le eventuali variazioni delle forze anzidette.

Art. 4.

Allorquando il ministero, in seguito a motivata proposta del comando del presidio rimessagli per il prescritto tramite gerarchico, autorizzi la concessione di emolumenti maggiori di quelli di cui sopra, essi vengono indicati in una somma fissa da corrispondersi in aggiunta a quella variabile dovuta a senso del numero precedente.

Art. 5.

La liquidazione degli emolunmenti è fatta al termine di ciascun mese sulle risultanze di apposita dimostrazione delle giornate di presenza da allegarsi al relativo ordine di pagamento.

Quando l'emolumento è dovuto per una frazione di mese, il rateo è calcolato in base al numero dei giorni di cui si compone il mese stesso.

Art. 6.

Il pagamento degli emolumenti è effettuato dal corpo o reparto che ha stipulato la convenzione anche se questa sia stata fatta nell'interesse di più corpi o reparti.

Le somme da pagare sono soggette a ritenuta per le ordinarie imposte erariali e per tassa di bollo.

III. — *Validità delle convenzioni.*

Art. 7.

Di massima la durata di ogni convenzione è di un anno, ma, ove lo si creda opportuno, può includersi la clausola della riconduzione tacita per un secondo anno.

Allo scadere della convenzione il comandante del presidio, prima di procedere alla stipulazione di un nuovo atto, deve sempre richiederne autorizzazione al competente comando di corpo d'armata o comando militare dell'isola. Così dicasi per la riconduzione tacita.

Art. 8.

La convenzione resta sospesa nei suoi effetti durante il tempo in cui un ufficiale medico assuma il servizio sanitario del presidio: di essa cessa ogni effetto quando il ministero determini la decadenza generale delle convenzioni in corso. Essa cesserà *ipso jure* di avere effetto qualora sia soppresso il presidio.

All'amministrazione militare è poi, in ogni tempo, riservata la facoltà di addivenire alla rescissione della convenzione mediante preavviso di 15 giorni da darsi al medico civile per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tutti i predetti casi non compete al medico indennizzo alcuno per qualsiasi titolo.

ALLEGATO *B*.

(CORPO O REPARTO) . . . . . .

Convenzione a trattativa privata per il servizio sanitario militare nel presidio di . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . anno . . . . addì . . . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Fra il gestore del suddetto corpo (*ovvero* comandante del suddetto reparto), in seguito all'autorizzazione contenuta nel foglio n. . . . . in data . . . . . del comando del corpo d'armata di . . . . . (o comando militare della . . . . . .), ed il medico civile dott. . . . . (*nome, cognome, paternità e luogo di nascita*), residente in . . . . . , si stipula quanto appresso:

1. — Il predetto sig. dott. . . . . assume l'obbligo di disimpegnare il servizio sanitario per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del R. esercito e di tutte le altre forze armate dello Stato esistenti nel presidio, quelli dei reparti di passaggio[4] od anche isolati che giungano nel presidio, alle condizioni qui sotto specificate, oltre a quelle espresse nei capitoli d'oneri approvati con decreto n. 2138 in data 9 dicembre 1931, anno X, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1931, anno X, registro n. 36 guerra, foglio n. 113, che il dott. . . . . dichiara di ben conoscere ed accettare e che non si allegano ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. — A compenso delle prestazioni di cui sopra saranno corrisposti al dott. . . . . gli emolumenti mensili seguenti . . . . . (*riportare per esteso la tabella ministeriale degli emolumenti e far seguire, se del caso*: In aggiunta ai predetti emolumenti sarà pure dovuta la somma fissa mensile di lire . . . . . giusta il dispaccio ministeriale n. . . . . del . . . . . .).

3. — Gli accordi di cui sopra avranno effetto dal . . . . . al . . . . . e potranno essere prorogati per un altro anno ove non siano disdetti da una delle parti trenta giorni prima della scadenza.

4. — Al presente atto si attribuisce il valore presunto di lire . . . . . in relazione alla forza media di n. . . . . esistente nel presidio.

4-*bis*. (*Da inserire soltanto nel caso in cui, per improrogabili esigenze di servizio, siasi dovuto stipulare la convenzione prima di ricevere la chiesta autorizzazione superiore*). — Qualora il comando

del corpo d'armata (o comando militare dell'isola) non autorizzi la stipulazione della presente convenzione, ma essa abbia avuto, per improrogabili esigenze di servizio, un principio di esecuzione, il medico civile sarà retribuito, in proporzione degli emolumenti mensili sopra accennati, per le giornate in cui avrà prestato l'opera propria, giusta l'art. 5, secondo comma, dei capitoli d'oneri.

5. — La presente convenzione obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stata definitivamente approvata dal comandante del presidio (corpo, o distaccamento).

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'amministrazione militare, è esente da tasse di bollo e di registrazione.

Il medico civile:

Il gestore (o *comandante*) *del* . . . . . .

ALLEGATO C.

Direzione (ufficio) di sanità militare.....

Situazione annuale delle convenzioni in corso con i medici civili nei presidi militari sprovvisti di ufficiale medico del corpo d'armata (comando militare) di . . . . . .

Numero d'ordine	Presidio militare	Medico civile — Cognome e nome	Durata della convenzione		Forza media giornaliera del presidio	Emolumento mensile convenuto con il medico civile	*Note*
			dal	al			

ALLEGATO *C* (*tergo*).

Elenco delle convenzioni coi medici civili rescisse durante l'esercizio finanziario 193 . . 193 . .

Numero d'ordine	Presidio militare	Medico civile — Cognome e nome	Data della stipulazione della convenzione	Data della scadenza della convenzione	Data della rescissione della convenzione	Motivo della rescissione della convenzione	Provvedimenti adottati per assicurare il servizio sanitario del presidio

A.....*li*.....193....*A*....*E. F.*

IL DIRETTORE DI SANITÀ MILITARE

del.....

.....

N. 101. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi della corrispondenza diretta all'istituto chimico farmaceutico militare.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

In relazione a quanto fu pubblicato nella circolare 575 del *giornale militare* 1931 e relativo all'avvenuto trasferimento dell'istituto chimico farmaceutico militare da Torino a Firenze (Rifredi) si porta a conoscenza degli enti dipendenti che la corrispondenza postale da trasmettere al citato istituto deve essere diretta a *Castello* (*Firenze*) e quella telegrafica deve portare l'indirizzo: Farmachimiles - Castello (Firenze).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 102. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

Ferme restando le disposizioni contenute nella circolare n. 126 del *giornale militare* 1931, riflettenti la distribuzione di pubblicazioni militari, agli elenchi già comunicati con la circolare stessa, vanno aggiunti i seguenti altri riportati nella presente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Ufficio distributore	Indicazione dell'elenco
Direzione generale del genio	Ge. 5 Ge. 6 Ge. 7

Direzione generale del genio.

Elenco Ge. 5

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	1
Ufficio coordinamento	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	5
Direzione generale del genio	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Ministero della marina (direzione centrale genio militare e uffici dipendenti	»	10
Ispettorato dell'arma del genio	»	4
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	4
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando del genio della Tripolitania	»	2
Comando del genio della Cirenaica	»	2
Comando del genio della Eritrea	»	1
Ufficio genio Somalia ed Oltre Giuba	»	1
Uffici fortificazioni	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio Torino	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento (Verona).	»	1
Comando reggimento del genio e gruppo aerostieri	»	5
Comando battaglione misto del genio della Sardegna	»	2
Officina di costruzioni del genio di Pavia	»	2
Officina di costruzioni R. T. ed E. di Roma	»	2
Istituto centrale di R. T. ed E. di Roma	»	1
Centro studi zappatori e minatori di Pavia	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	1
Biblioteche militari	»	1
Museo dell'arma del genio	»	1

Direzione generale del genio.

Elenco Ge. 6

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	3
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	1
Ufficio coordinamento	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	11
Direzione generale di artiglieria	»	2
Direzione generale del genio	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ministero della R. marina - direzione centrale del genio militare e uffici dipendenti	»	12
Ministero della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri e delle truppe alpine	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	6
Ispettorato del materiale automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi di divisione celere	»	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali	»	1
Comando generale della R. guardia di finanza	»	1
Comando R.C.T.C. Tripolitania	»	2
Comando R.C.T.C. Cirenaica	»	2
Comando R.C.T.C. Eritrea	»	2
Comando R.C.T.C. Somalia	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2

Comando del genio R.C.T.C. Tripolitania	copie	2
Comando del genio R.C.T.C. Cirenaica	»	2
Comando del genio R.C.T.C. Eritrea	»	1
Ufficio genio Somalia e Oltre Giuba	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	2
Ufficio genio Asmara	»	2
Rivista artiglieria e genio	»	2
Biblioteche militari	»	1
Museo dell'arma del genio	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	8
Comando delle scuole centrali	»	5
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuola allievi sottufficiali	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	copie	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	2
Direzione officina costruzioni del genio militare Pavia . .	»	2
Direzione officina radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	1
Direzione istituto militare radiotelegrafia ed elettrotecnica.	»	1
Centro studio zappatori minatori - Pavia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	1
Comando gruppo chimico militare	»	1
Comando deposito centro chimico militare	»	1

Direzione generale del genio.

Elenco Ge. 7

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	1
Ufficio coordinamento	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	5
Direzione generale di artiglieria	»	2
Direzione generale del genio	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ministero della R. marina - Direzione centrale genio militare e uffici dipendenti	»	8
Ministero della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Segreterie delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri e delle truppe alpine	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	4
Ispettorato del materiale automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.	»	4
Comandi di corpo d'armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi di divisione celere	»	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali	»	1
Comando generale della R. guardia di finanza	»	1
Comando R.C.T.C. Tripolitania	»	2
Comando R.C.T.C. Cirenaica	»	2
Comando R.C.T.C. Eritrea	»	2
Comando R.C.T.C. Somalia	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando del genio R.C.T.C. Tripolitania	»	2

Comando del Genio R.C.T.C. Cirenaica	copie	2
Direzioni d'artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Ufficio genio Eritrea	»	1
Ufficio genio Somalia e Oltre Giuba	»	1
Rivista artiglieria e genio	»	2
Biblioteche militari	»	1
Museo dell'arma del genio	»	1

Scuole militari

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando delle scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuola allievi sottufficiali	»	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	copie	5

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	5
Comando gruppo aerostieri e comando battaglione misto del genio per la Sardegna	»	2
Direzione officina di costruzioni genio militare Pavia	»	2
Direzione officina radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	1
Direzione istituto militare di r. t. ed elettrotecnica	»	1
Centro studi zappatori-minatori - Pavia	»	1

PARTE SECONDA

Circolare N. 103. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute a favore della cassa ufficiali. — (Ragioneria centrale). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

Alcuni enti e corpi che amministrano ufficiali (in posizione ausiliaria o riassunti) sottoposti a ritenuta volontaria per la cassa ufficiali, hanno continuato, anche nell'esercizio in corso, ad effettuare ritenute a favore della cassa medesima in base all'aliquota stabilita, per il secondo semesre dell'esercizio 1930-31, dall'ultimo comma delle avvertenze alla circolare 21 del *giornale militare* 1931, anzichè in ragione dell'1 per cento dello stipendio lordo mensile come è previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712.

Occorre rilevare che la ritenuta da effettuare nel secondo semestre 1930-31, calcolata per tutto l'esercizio, è risultata alquanto minore di quella corrispondente al 2 per cento dello stipendio mensile lordo, perchè si doveva tener conto delle ritenute erariali già pagate sugli stipendi del primo semestre senza detrazione dell'1 per cento; altrimenti gli ufficiali sarebbero stati sottoposti, nell'esercizio, ad un complesso di tributi alquanto maggiori di quelli dovuti. Ma, a cominciare dall'esercizio 1931-32, essendo cessata l'anzidetta ragione di diminuzione, la ritenuta a favore della cassa ufficiali doveva ritornare alla misura dell'1 per cento dello stipendio lordo nominale (cioè quello al 30 novembre 1930), come è appunto calcolata nel prontuario pubblicato da questo ministero.

Gli enti che nel corrente esercizio non avessero applicata la predetta ritenuta dell'1 per cento, provvederanno al ricupero della differenza prima della chiusura dell'esercizio medesimo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 104. — AVANZAMENTO. — Commissioni per l'esame delle domande degli ufficiali dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932. — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

La commissione che, ai sensi del n. 3, comma *b*), della circolare 192 del *giornale militare* 1929, dovrà esprimere il proprio parere sulle domande degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa pel 1932, è costituita come segue:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR. DA POZZO gr. uff. Giov. Battista, *presidente;*

Generale di brigata ispettore della II zona CC. RR. SQUILLERO cav. Giovanni, *membro;*

Colonnello comandante della legione allievi CC. RR. GROSSARDI nob. cav. Fabio, *membro.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 105. — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Napoli 27 aprile 1932 - Anno X. — (Servizio ippico e veterinario). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

Categoria militare, riservata agli ufficiali in S. P. E. e di complemento, se in servizio, montati su cavalli di proprietà, di agevolezza o di carica inscritti nei ruoli di servizio da almeno tre mesi, o per ufficiali di complemento, su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi da tre mesi almeno.

A) *Prova di resistenza*: marcia su strada di circa 30 chilometri da effettuarsi alla cadenza di circa chilometri 12 all'ora.

B) *Percorso di campagna*: di circa 4000 metri da effettuarsi attraverso terreno vario con ostacoli fissi, naturali ed artificiali, di altezza media di un metro. (Detto percorso potrà essere svolto sia durante la marcia che al termine di essa).

C) *Percorso di ostacoli*: da effettuarsi il giorno successivo a quello delle prove A) e B); di cui m. 1200 circa con ostacoli non superiori a m. 1,20 circa, alla velocità minima di m. 350 al minuto. Nella prova C) sarà applicato l'handicap come indicato nel tipo A nel nuovo regolamento della S. C. I. S.

Premi: L. 5000 delle quali L. 1000 ai cavalli italiani meglio classificati nati nell'anno 1920 e seguenti e che dal 1° luglio 1931 non abbiano vinto più di L. 1200 in categoria di salto in concorsi ippici. Un bronzo equestre riproduzione del « Cavaliere » del Canonica, (challenge per tre anni anche non consecutivi), offerto nel 1926 da S. E. il Ministro della guerra al reggimento a cui appartiene il vincitore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 106. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

È stato pubblicato il fascicolo n. 6 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico - Norme per la compilazione, registrazione, trasmissione, conservazione del carteggio e per il servizio postale e telegrafico ».

Il fascicolo sarà distribuito, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero, agli enti indicati nell'elenco Gab. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

Il fascicolo sarà posto in vendita al prezzo di L. 4.

Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali, che ne facciano richiesta con le modalità stabilite nella circolare 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 107. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici del calcolatore mod. 925.** — (Direzione generale di artiglieria). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

Sono stati pubblicati i grafici del calcolatore mod. 925 per il cannone da 75/27, granata da 75, V = 333 e V = 407.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero essi saranno distribuiti ai vari enti nel numero per ciascuno di essi indicato nell'elenco Art. 3 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 108. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Libretto di tiro per mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

Verrà prossimamente distribuito, in via di esperimento, un libretto di tiro per ciascuna mitragliatrice dei sottonotati tipi:

mitragliatrice pesante mod. 14;

mitragliatrice leggera Fiat 26;

mitragliatrice leggera Fiat 28;

mitragliatrice leggera Breda C;

mitragliatrice leggera mod. 29;

mitragliatrice leggera mod. 30.

Tale libretto è formato da:

una copertina;

un foglio di tiro annesso;

uno specchio di visita.

La copertina ed il foglio di tiro saranno tenuti personalmente dai comandi di reparto, — lo specchio di visita dai comandanti di reggimento.

Nei passaggi di carico da un ente ad un altro, il libretto di tiro, completo, segue la mitragliatrice.

Per l'impianto del libretto di tiro e per le successive trascrizioni dei dati nelle singole parti di esso, i corpi dovranno:

1) completare la 1ª parte della copertina (ente che ha in consegna la mitragliatrice, — matricola dell'arma e delle singole canne);

2) segnare nella 1ª pagina del foglio di tiro:

a) l'ente che ha in consegna l'arma;

b) il tipo della mitragliatrice;

c) la matricola dell'arma;

d) i colpi sparati dall'arma e dalle singole canne antecedentemente al 1° gennaio dell'anno in corso;

e) i colpi sparati, di volta in volta, dalle singole canne dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso, gli inconvenienti durante il tiro, i provvedimenti presi;

f) al 31 dicembre dell'anno in corso, il totale dei colpi sparati dall'arma. (Detto totale sarà formato dai colpi sparati dall'arma antecedentemente al 1° gennaio dell'anno in corso e da quelli sparati dalle singole canne dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso).

Al 1° gennaio di ciascun anno, viene iniziata la compilazione di un nuovo foglio di tiro, ricavando i dati che deb-

bonsi trascrivere nella 1ª parte della 1ª pagina, dal foglio di tiro dell'anno precedente. Il foglio di tiro, relativo all'anno scaduto, è conservato nel libretto di tiro;

3) completare la prima pagina dello specchio delle visite con i dati relativi al tipo della mitragliatrice, — trascrivere, di volta in volta, i risultati delle visite, ordinarie e straordinarie, i guasti riscontrati, i provvedimenti presi.

Al 1° gennaio di ciascun anno, viene compilato un nuovo specchio di visita; quello dell'anno precedente è conservato nel libretto di tiro.

L'ufficio pubblicazioni provvederà per la diramazione dei libretti in parola, in base alle comunicazioni che riceverà dalla direzione generale artiglieria.

I comandi di corpo d'armata e di isola provvederanno alla ripartizione dei libretti di tiro tra gli enti dipendenti, in base ai quantitativi di mitragliatrici pesanti e leggere ad essi in distribuzione, versando le copie esuberanti alle rispettive direzioni d'artiglieria che le terranno a disposizione dei comandi stessi per eventuali nuove assegnazioni o sostituzioni.

La direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria, a sua volta, provvederà per la distribuzione dei libretti di tiro agli enti tecnici dipendenti (fabbrica d'armi R. E. di Terni esclusa), nella misura corrispondente alle armi in consegna agli enti stessi.

La fabbrica d'armi R. E. di Terni, infine, impianterà i libretti di tiro per le mitragliatrici che essa ha in carico.

Per la fine del mese di ottobre corrente anno, i comandi di corpo d'armata e di isola faranno pervenire al ministero (direzione generale d'artiglieria) le eventuali proposte di aggiunte e varianti da apportare al documento in oggetto, in modo che questo possa, per l'anno venturo, essere definitivamente adottato, e distribuito ai corpi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 109. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per la condotta e la manutenzione di gruppi elettrogeni e delle batterie di accumulatori.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 febbraio 1932 - Anno X.

Sono state pubblicate le « Norme per la condotta e la manutenzione di gruppi elettrogeni e delle batterie di accumulatori ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero saranno distribuite come indicato nell'elenco Art. 6 della circolare 358 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

ERRATA-CORRIGE alla circolare 517 *giornale militare* 1931 (Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto) in base anche alle vavianti alla circoscrizione amministrativa successivamente apparse sul *giornale militare* fino alla dispensa n. 2 del corrente anno.

Pagina	Distretto e zona militare di distretto	Denominazione riportata dalla circolare 517	Denominazioni definitive
2212	Bologna 3	Bagni della Porretta	Porretta Terme
2213	Bolzano 1	Tunes	depennarlo
2214		Ceves	id.
2214		Prati	id.
2214		Vizze	Val di Vizze
2214		Avelengo	depennarlo
2214	Brescia 1	Torbole Casaglia	Torbole Casaglio
2215	» 2	Sirmione	Sermione
2215	» 4	Comezzano-Cissago	Comezzano Cizzago
2216	Cagliari 1	San Vito Villaputzu	San Vito-Villaputzu
2216		Sernobi	Senorbi

2216	» 2	Teulàda	Teulada
2217	» 3	Ussai	Ussassai
2217	Caltanissetta 1	Vallelunga Pratameo	Vallelunga Pratameno
2217	» 5	Gagliano-Castelfrerato	Gagliano Castelferrato
2221	Catania 1	Sant'Agata di Battiati	Sant'Agata li Battiati
2222		Mirabella-Imbaccari	Mirabella Imbaccari
2222	» 4	San Cerro	San Cono
2222		Rammacca	Ramacca
2222		Radausa	Raddusa
2224	Chieti 2	Casacandidella	Casacanditella
2224	» 5	Ortona	Ortona a Mare
2225		Chivaso	Chivasso
2225	Chivasso 1	Torazza Piemonte	Torrazza Piemonte
2226		Levole	Levone
2226	» 3	Brusasco-Cavagnolo	Brusasco Cavagnolo
2226		Gambiano	Cambiano
2226	» 4	Michelino	Nichelino
2226	» 5	Balagero	Balangero

Pagina	Distretto e zona militare di distretto	Denominazione riportata dalla circolare 517	Denominazioni definitive
2227	Como 1	Figliaro	Mirabello Comasco
2227	» 2	Carugo-Arosio	Carugo Arosio
2232	Cremona 3	Quintano	depennarlo
2239	Genova 4	Sori	Sori Canepa
2243	Lodi 2	Castelnuovo-Bocca d'Adda	Castelnuovo Bocca d'Adda
2267	Livorno 1	Solway-Rosignano	Rosignano Marittimo
		Ribbone	Bibbona
2244	Macerata 1	Pausula	Corridonia
2248	Milano 2	Lovate di Triulzi	Locate Triulzi
2248		Pero	Pero con Cerchiate
2250	Mondovì 4	Perno	depennarlo

2251	Monza 3	Gessate Brianza	Gessato
2251		Pessano	Pessano con Bornago
2252	» 5	Gasorezzo	Casorezzo
2256	Oristano 1	Scano di Montiferro	Scano Montiferro
2256	» 2	Nughedu di S. Nicolò	Nughedu S. Nicolò
2256	» 3	Onani	Onanì
2257	Orvieto 1	Fabbro	Fabro
2257	» 3	Pozzaglia Sabino	Pozzaglia Sabina
2258	Padova 2	Selvezzano Dentro	Selvazzano Dentro
2258	» 3	Pozzonuovo	Pozzonovo
2258		Vo	Vò
2259	» 7	Arzergrande	Arzer Grande
2260	Palermo 1	Belmonte - Mezzagno	Belmonte Mezzagno
2260	» 5	San Mauro - Castelverde	San Mauro Castelverde
2260	» 6	Bonpietro	Buompietro
2262	Pavia 2	Cereto Lomellino	Ceretto Lomellino

Pagina	Distretto e zona militare di distretto	Denominazione riportata dalla circolare 517	Denominazioni definitive
2266	Pisa 1	Bagni di S. Giuliano	Bagni S. Giuliano
2267	» 3	Montecatini	Montecatini Val di Cecina
2268	Pola 3	Volosca Abbazia	Abbazia
2268	» »	Apriano	depennarlo
2270	Ragusa 1	Chiaromonte Gulfi	Chiaramonte Gulfi
2280	Siracusa 2	Palazzola Acreide	Palazzolo Acreide
2286	Tortona 1	Cicognola	Cigognola
		Contecalvo-Versiggia	Montecalvo Versiggia
2287	» 2	Santa Giulietta	Santa Giuletta
2287	» 5	Morense	Mornese
2288	Trapani 1	Monte Sal Giuliano	Monte San Giuliano
2288	Trento 1	Albano	Albiano
2288		Vigo Rendena	depennarlo

2288	» 2	—	aggiungere il comune di Vigo Rendena
2288		Turano	Valvestino
2290	Treviglio 1	Comun Nuovo	Comunnuovo
2290		Fara Gera d'Adda	Fara d'Adda
2290		Misano di Gera d'Adda	Misano Gera d'Adda
2290		Cividate al Piano	depennarlo
2290	» 2	—	aggiungere il comune di Cividate al Piano
2290	» 3	Cologne	Cologne Bresciano
2291	» 5	Pedergnaga-Oriano	Pedergnaga Oriano
2291		Pavone del Mella	Pavone Mella
2295	Udine 5	Platischis	Taipana
2295	Varese 1	Gornate-Olona	Gornate Olona
2296		Varano-Borghi	Varano Borghi
2296		Cuvio Malgesso	Cuvio-Malgesso
2297		Laveno-Mombello	Laveno Mombello
2297	» 4	Leggiuno-Sangiano	Leggiuno Sangiano
2297		Masciago-Primo Monvalle	Masciago Primo-Monvalle
2297		Brissago-Valtravaglia	Brissago Valtravaglia

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE CORPORAZIONI

Visto il bando di concorso 13 agosto 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre c. a., n. 303, per il conferimento di un premio di L. 10.000 (lire diecimila) per una monografia sul tema « *Proposte concrete di riforma che l'ordinamento corporativo può suggerire al Codice di Commercio*;

Ritenuto che il cav. uff. rag. Gino Turrini, di Santa Margherita Ligure, ha elargito L. 10.000 nominali, in titoli del consolidato 5 %, allo scopo di costituire un nuovo premio per il concorso anzidetto;

Considerata l'opportunità di integrare il bando di concorso stesso con l'aggiunta di un secondo premio e di prorogarne il termine per la presentazione dei lavori;

Dispone:

Art. 1.

Il bando di concorso 13 agosto 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre c. a., n. 303, viene modificato nel senso che, per la trattazione dello stesso tema e con le medesime norme ivi stabilite, è istituito un secondo premio di L. 10.000 (diecimila) nominali, in titoli del consolidato 5 %, da assegnarsi all'autore della monografia che la Commissione apposita avrà prescelta subito dopo quella dichiarata meritevole del 1° premio.

Art. 2.

Il termine per la presentazione dei lavori, di cui al Bando 13 agosto 1931, integrato come sopra, è prorogato dal 1° gennaio al 1° luglio 1932.

Roma, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

Bando di concorso per il conferimento di un premio di L. 10.000.

Art. 1.

È bandito un concorso al premio di L. 10.000 per una monografia sul tema:

« *Proposte concrete di riforma che l'ordinamento corporativo può suggerire al Codice di commercio* ».

Art. 2.

Possono partecipare al concorso cittadini italiani anche se residenti all'estero.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso lavori originali inediti che non siano mai stati presentati, prima della data del conferimento del premio, ad altro concorso, e che abbiano carattere rigorosamente scientifico ed obbiettivo.

Art. 4.

I lavori, entro il termine del 31 gennaio 1932, dovranno pervenire in tre copie dattilografate o stampate al Ministero delle Corporazioni (Direzione generale dell'assistenza, previdenza e della propaganda corporativa) mediante piego chiuso e raccomandato od essere depositati direttamente alla sede del Ministero stesso.

Art. 5.

Le copie non dovranno portare alcuna indicazione dell'autore e dovranno essere redatte in modo che nè i richiami bibliografici, nè il rinvio ad altri scritti od opinioni altrove espresse siano tali da permettere l'identificazione del concorrente, saranno invece contrassegnate da un motto e accompagnate da una busta suggellata recante, all'esterno, lo stesso motto che contradistingue il lavoro e contenente l'indicazione del nome, cognome, paternità e indirizzo del concorrente e la esplicita dichiarazione che il lavoro non è stato presentato ad altro concorso.

Art. 6.

Il giudizio insindacabile sulla monografia di cui all'art. 1 sarà deferito ad apposita commissione, la cui sede resta fissata in Roma presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'assistenza, previdenza e della propaganda corporativa),

Un funzionario del Ministero stesso, fungendo da segretario della Commissione, aprirà la busta del concorrente vincitore in presenza di due commissari.

Art. 7.

Il premio di L. 10.000, è indivisibile. Il Ministero delle corporazioni si riserva di pubblicare a proprie spese il lavoro premiato.

L'autore potrà essere invitato ad apportare, prima della stampa, modificazioni, rimaneggiamenti e aggiunte al suo lavoro.

Art. 8.

Il Ministero stesso si riserva di pubblicare, in tutto o in parte, con consenso degli autori, le monografie segnalate dalla commissione, oltre quella premiata.

La proprietà letteraria del lavoro premiato resta acquisita al Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

I lavori non saranno restituiti agli interessati.

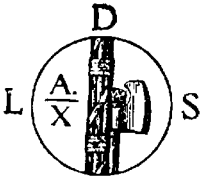
Roma, addì 13 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 7ª, anno 1932, circolare 83. Uso dei campi delle sezioni di tiro a segno da parte dei corpi armati dello Stato, dei premilitari e di enti sportivi.

A pagina 245, riga 14, primo capoverso, dove è detto « I corpi armati *contenti* del campo, ecc. » leggasi « I corpi armati *utenti* del campo, ecc. ».



PREZZO L. 1,80

(4105973) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1932 - ANNO X — 4 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **110 - 20 luglio 1930** - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito(V. circolare 439 *giornale militare* 1930). . *Pag.* 451

» **111 - 31 dicembre 1931** - Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1764, col quale la « Fondazione allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2421, è autorizzata ad accettare la somma di lire 3500 nominali, ricavata dalla vendita di alcuni materiali di arredamento di una buvette istituita nel collegio militare di Napoli, e poi soppressa » 453

» **112 - 14 gennaio 1932** - Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 25, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro » eretta in ente morale con R. decreto 12 maggio 1927, n. 1332. . . . . » 455

» **113 - 14 gennaio 1932** - Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 37, col quale la « Fondazione battaglione alpini Tolmezzo », costituita col capitale di lire 8000 nominali e destinata a favore dell'8° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto » 457

N. **114** - **3 marzo 1932** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del pantalone di panno grigio-verde lungo per i militari reclusi . . . . . *Pag.* 461

» **115** - **3 marzo 1932** - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra - Edizione 1928 - (Programma di « Costituzione dell'esercito italiano »). . . . . » 465

PARTE SECONDA

N. **116** - **25 gennaio 1932** - Anno X — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 63 - Soppressione della commissione per l'esame delle domande di condono di cui al R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471 . . . . *Pag.* 469

» **117** - **22 febbraio 1932** - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1932 . . » 470

» **118** - **3 marzo 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 472

» **119** - **3 marzo 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. . . . . » 473

» **120** - **3 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Varianti al programma del XXI° campionato militare - ottobre 1932 . . . . . » 474

» **121** - **3 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premio Bolgheri - compreso nella riunione di corse di Firenze - 24 aprile 1932 - Anno X . . . . . » 474

» **122** - **3 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premio Littorio - compreso nel concorso ippico internazionale libero di Firenze - 21-29 maggio 1932 - Anno X » 475

N. 123 - 3 marzo 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio territoriale *Pag.* 475

» 124 - 15 gennaio 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali del ruolo *M* in S. P. E. sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1932 . . . . . » 476

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 476

PARTE PRIMA

Circolare N. **110.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (V. circolare 439 del *giornale militare* 1930).** — (Gabinetto). — 20 luglio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Visto l'art. 37 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1185, relativa alla nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 459, contenente disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, relativo all'ordinamento delle scuole militari;

Considerata la necessità di emanare, in attesa della pubblicazione del regolamento, speciali norme esecutive per la prima applicazione delle disposizioni riflettenti il reclutamento degli ufficiali del R. esercito;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le unite « Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul recluta-

mento degli ufficiali del R. esercito approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 20 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1932 - Anno X
Registro Guerra n. 5, foglio n. 252. — SCRIVANTE.

N. 111. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1764, col quale la « Fondazione allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2421, è autorizzata ad accettare la somma di lire 3500 nominali, ricavata dalla vendita di alcuni materiali di arredamento di una buvette istituita nel collegio militare di Napoli e poi soppressa.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1931 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 27, del 3 febbraio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la richiesta in data 10 novembre 1931 - Anno X, del comando del corpo d'armata di Napoli intesa ad ottenere che la somma di lire 3500 nominali — rendita 5 % — ricavata dalla vendita a trattativa privata di alcuni materiali di arredamento di una buvette istituita nel collegio militare di Napoli nel 1926 e poi soppressa, sia destinata ad incremento del capitale della « Fondazione allievi Nunziatella » a favore del collegio militare di Napoli, eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2421;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1930, n. 239, col quale la detta fondazione fu autorizzata ad accettare l'offerta di L. 20.000 nominali fatta da allievi ed ex allievi del detto collegio, e fu approvato il nuovo statuto dell'ente;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la richiesta del comando del corpo d'armata di Napoli;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione allievi Nunziatella », eretta in ente morale col R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2421, e destinata a favore del Collegio Militare di Napoli, è autorizzata ad

accettare la somma di L. 3500 nominali in titoli del consolidato 5 %, ricavata dalla vendita di cui in epigrafe.

Art. 2.

L'art. 1 dello statuto della detta fondazione, approvato con R. decreto 26 febbraio 1930, n. 239, è sostituito dal seguente:

« La « Fondazione allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926, Anno V, n. 2421, è costituita dal capitale nominale di L. 53.500, di cui L. 50.000 elargite da allievi ed ex allievi del collegio militare di Napoli, e L. 3500 ricavate dalla vendita di alcuni materiali di arredamento di una buvette, istituita nel detto collegio nel 1926 ed in seguito soppressa.

Detto capitale è investito in quattro certificati di rendita 5 % intestati alla fondazione e depositati nella cassa del predetto collegio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 112. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 25, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro », eretta in ente morale con R. decreto 12 maggio 1927, n. 1332. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 gennaio 1932 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 31, dell'8 febbraio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 1332, col quale fu eretta in ente morale la « Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro » e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione della commissione aggiudicatrice dei premi della fondazione suddetta, presa nella seduta del 9 dicembre 1931 - anno X;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle premesse del R. decreto 12 maggio 1927, n. 1332, costitutivo della Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro, alle parole « Pietro Toselli, suo cugino » sono sostituite le parole « Pietro Toselli, suo zio ».

Art. 2.

All'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Pietro Toselli medaglia d'oro », approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 1332, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Qualora la disponibilità della rendita consenta, in un anno, di conferire altri premi di L. 1000 ciascuno oltre i cinque sopradetti, la commissione di cui al successivo art. 5

potrà assegnare detti premi supplementari a favore di congiunti di medaglie d'oro, defunte, che ne abbiano fatto domanda e si trovino nelle condizioni volute.

È anche in facoltà della commissione stessa di assegnare, in via eccezionale, a congiunti di medaglie d'oro defunte uno o anche entrambi i premi come sopra destinati a favore di medaglie d'oro viventi, qualora non vi sia, da parte di quest'ultime, un sufficiente numero di richieste degne di considerazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 113. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 37, col quale la « Fondazione battaglione alpini Tolmezzo », costituita col capitale di lire 8000 nominali e destinata a favore dell'8° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 gennaio 1932 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, dell'11 febbraio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 8000 nominali in titoli di consolidato 5 % fatta dal comitato per le onoranze al battaglione alpini Tolmezzo, per la costituzione di una fondazione « Battaglione alpini Tolmezzo » a favore dell'8° reggimento alpini;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione battaglione alpini Tolmezzo », costituita col capitale nominale di lire 8000, la cui rendita annua è destinata a favore dell'8° reggimento alpini, è eretta in ente morale sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione battaglione alpini Tolmezzo ».

Art. 1.

La « Fondazione battaglione alpini Tolmezzo » è costituita a favore dell'8º reggimento alpini dal capitale di L. 8000 nominali rappresentanti il residuo di un fondo raccolto da un comitato formatosi in Udine nel 1912 per la erezione di un ricordo marmoreo commemorativo delle eroiche gesta compiute nella guerra di Libia dal battaglione alpini Tolmezzo dell'8º reggimento.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 8000 in titoli del consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla « Fondazione battaglione alpini Tolmezzo », che sarà conservato presso la cassa dell'8º reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante dell'8º reggimento alpini.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale nominale di cui al precedente art. 2 verranno istituiti otto premi di lire 50 ciascuno da assegnarsi nel giorno 23 marzo, ricorrenza

della battaglia di Assab, ad altrettanti alpini dell'intero reggimento che, a giudizio del comandante, ne siano giudicati più meritevoli per virtù militari e civili e per sentimenti patriottici.

Art. 5.

Entro il 30 giugno di ogni anno il comandante dell'8° reggimento alpini trasmetterà al ministero della guerra il rendiconto della fondazione (circolare n. 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, li 11 gennaio 1932 - Anno X

Visto, d'ordine di Sua Maesta il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 114. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del pantalone di panno grigio-verde lungo per i militari reclusi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 marzo 1932 - Anno X.

È adottato, per i militari reclusi, un pantalone di panno g. v. lungo, che sostituisce quello attuale corto, le cui eventuali disponibilità rimangono a consumazione.

Il nuovo pantalone si compone di due gambali e di una cintura.

I gambali sono a taglio diritto e le estremità terminano con un orlo rinforzato nella parte interna con una striscia di tela per fodere.

La cintura ha esternamente, all'estremità anteriore della parte sinistra, un'asola in corrispondenza di un bottone grande di frutto grigio bombè a 2 fori, applicato nel lato destro dello sparato, ed all'estremità interiore destra una maglietta di ferro verniciata nero in corrispondenza di un gangherello posto all'estremità inferiore della parte sinistra. Nella parte interna della cintura è applicato un bottone piccolo di frutto grigio, in corrispondenza di un'asola praticata sulla punta del riporto della parte destra.

Superiormente, nella parte posteriore dei gambali, sono praticati due tagli lunghi circa 8 cm., per adattare il pantalone all'anca.

Posteriormente, fra la cintura ed i gambali, è posto un rialzo che in talune taglie è formato con due striscie triangolari, di panno, ed in altre taglie è formato da un triangolo dello stesso panno, come risulta dai modelli patrons.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette di panno: quella di sinistra nella sua estemità libera porta una fibbia di ferro verniciata in nero; quella di destra termina a punta.

Il pantalone è provvisto di due tasche che si aprono per una lunghezza di cm. 17 circa, in corrispondenza delle cuciture esterne di ogni gambale, ed a cm. 4 circa sotto la cintura.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato da due riporti dello stesso panno; quello di destra ha tre bottoni piccoli di frutto, e quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto la cintura, ed ha tre asole in corrispondenza dei tre bottoni del lato destro. La fodera ado-

perata per le tasche, la cintura, i rinforzi dello sparato, i rialzi, l'inforcatura e per il fondo dei gambali, è quella denominata tela di cotone tinta in grigio per fodera, alta metri 0,62.

I pantaloni lunghi per reclusi sono di 8 taglie con 24 suddivisioni di taglie.

Saranno inventariati alla categoria I - Sezione C) categorico 781 - al prezzo unitario di L. 84,80 del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Seguono il conto di costruzione, lo specchio delle misure, e la dimostrazione della stoffa occorrente per la confezione.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno g. v. per reclusi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	1,16	65 —	75,40
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	»	1,10	4,30	4,73
Bottoni grandi di frutto color grigio bombè a 2 fori	n.	1	0,15	0,15
Bottoni piccoli di frutto grigio bombè a 2 fori.....	»	4	0,13	0,52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	4 —
			Prezzo di costo... L.	84,80
			Prezzo di conteggio... L.	84,80

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure dei pantaloni di panno g. v. per reclusi.

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze		Metà larghezze				Altezza della cintura		Note
		parte esterna dalla cintura al fondo	parte interna dalla inforcatura al fondo	dalla cintura	alla coscia	al ginocchio	al fondo	sul davanti	sul dietro	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	1	1150	880	520	400	310	260	80	50	
	2	1150	850	490	390	300	250			
	3	1150	890	470	380	290	240			
2ª	1	1120	855	510	395	305	260			
	2	1120	860	480	385	295	250			
	3	1120	865	460	375	285	240			
3ª	1	1090	825	500	390	300	250			
	2	1090	830	470	380	290	240			
	3	1090	835	450	370	280	230			
4ª	1	1060	800	490	385	295	250	80	50	
	2	1060	805	460	375	235	240			
	3	1060	810	440	365	275	230			
5ª	1	1030	770	480	380	290	250			
	2	1030	775	450	370	280	240			
	3	1030	780	430	360	270	230			
6ª	1	1000	745	470	375	285	240			
	2	1000	750	440	365	275	230			
	3	1000	755	420	355	265	220			
7ª	1	970	720	460	370	280	240			
	2	970	725	430	360	270	230			
	3	970	735	410	350	260	220			
8ª	1	940	695	450	365	275	240	80	50	
	2	940	700	420	355	265	230			
	3	940	705	400	345	255	220			

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno g. v. per reclusi.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30		*Annotazioni*
			Quantità		
			per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	1	1	1,43	1,43	
	2	1	1,38	1,38	
	3	1	1,33	1,33	
2ª	1	1	1,37	1,37	
	2	2	1,33	2,66	
	3	2	1,28	2,56	
3ª	1	2	1,31	2,62	
	2	4	1,26	5,04	
	3	4	1,22	4,88	
4ª	1	3	1,26	3,78	
	2	6	1,22	7,32	
	3	6	1,18	7,08	
5ª	1	4	1,21	4,84	
	2	9	1,18	10,62	
	3	9	1,13	10,17	
6ª	1	4	1,16	4,64	
	2	9	1,12	10,08	
	3	9	1,09	9,81	
7ª	1	3	1,12	3,36	
	2	7	1,08	7,56	
	3	7	1,05	7,35	
8ª	1	2	1,08	2,16	
	2	2	1,03	2,06	
	3	2	1,00	2,00	
Totali...		100		116,10	
			Media	1,16	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 115. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per la scuola di guerra - Edizione 1928 - (Programma di « Costituzione dell'esercito italiano »).** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 marzo 1932 - Anno X.

A pag. 27 del regolamento per la scuola di guerra (edizione 1928) il programma di « Costituzione dell'esercito italiano », previsto dal comma *a*), è sostituito dal seguente:

« *Costituzione dell'esercito italiano.* (Coefficiente 10 - Durata dell'esame 30 minuti).

1. — Il comando dell'esercito e gli organi centrali - generalità. Il ministero della guerra: composizione ed attribuzioni - Il comando del corpo di S. M.: composizione ed attribuzioni - Il consiglio dell'esercito: - I comandi designati di armata - Gli ispettorati.

2. — La organizzazione della Nazione per la guerra - generalità. Legislazione attuale - La commissione suprema di difesa: composizione ed attribuzioni - Il capo di S. M. generale: attribuzioni.

3. — La circoscrizione territoriale militare - generalità - I corpi d'armata territoriali e le divisioni militari territoriali - Gli ispettorati di mobilitazione - I distretti militari.

4. — Le truppe - generalità - Le varie armi - Dipendenze ed ordinamento - Personale e mezzi.

5. — I servizi - generalità - Dipendenze ed ordinamento - Personale e mezzi - Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

6. — L'ordinamento scolastico militare - generalità - I collegi militari - Le scuole allievi sottufficiali - Le scuole allievi ufficiali di complemento - La R. accademia di fanteria e cavalleria e la R. accademia di artiglieria e genio - La scuola di applicazione di fanteria - La scuola di applicazione di cavalleria - La scuola di applicazione di artiglie-

ria e genio - La scuola di applicazione di sanità militare - Le scuole centrali - La scuola di tiro di artiglieria - La scuola di guerra - Corsi vari per ufficiali in S. P. ed in congedo.

7. — L'ordinamento militare coloniale - generalità - Organi centrali - I Regi corpi di truppe coloniali - Dipendenza, ordinamento e personale di cui si compongono - Reclutamento per le colonie.

8. — Gli obblighi dei cittadini - Principi fondamentali sui quali si basa la raccolta del personale - L'obbligo generale e personale - il servizio volontario - La durata dell'obbligo di servizio - Operazioni di reclutamento: leva e chiamata - L'età e l'epoca della chiamata - L'incorporazione - Il contingente annuo - La ferma - La forza bilanciata - Le operazioni di congedamento - La matricola - I distretti militari ed i depositi; ordinamento ed attribuzioni.
Legislazione vigente.
Il reclutamento per le altre forze armate e per i corpi armati dello Stato - generalità.

9. — I quadri - generalità - Gli ufficiali: gerarchia, reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo - Leggi relative.

10. — I sottufficiali - generalità - Gerarchia, reclutamento, stato ed avanzamento. Leggi relative.
I graduati di truppa - generalità - gerarchia, reclutamento ed avanzamento.

11. — Formazioni di guerra delle unità elementari e semplici delle varie armi, fino al reggimento compreso.
La divisione di fanteria; il reggimento alpino; le maggiori unità celeri; comando, truppe e servizi.

12. — I servizi nelle unità elementari e nelle unità semplici di guerra fino al reggimento compreso (personale, dotazioni, mezzi di trasporto, funzionamento).

13. — L'aviazione per il R. esercito - generalità - Reclutamento - Ordinamento generale - Costituzione organica delle unità - Circoscrizione territoriale militare della R. aeronautica.

A pag. 28 del regolamento predetto, dopo l'elenco dei testi consigliati, aggiungere la seguente nota:

« Questi testi valgono sopratutto per le questioni generali; ma a completamento e integrazione di essi deve il candidato seguire la continua evoluzione dell'esercito attraverso le pubblicazioni ufficiali (*giornale militare ufficiale*, tabelle graduali e numeriche di formazione di pace, testi unici di recente pubblicazione, ecc.) ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 116. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 63 – Soppressione della commissione per l'esame delle domande di condono di cui al R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471.** — (Gabinetto). — 25 gennaio 1932 – Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 45, del 24 febbraio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari del R. esercito e della R. marina, dal 1° gennaio 1919 al 23 ottobre 1921;

Visto l'art. 9 del R. decreto 22 dicembre 1922, n. 1641, col quale il condono concesso con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, venne esteso a tutte le mancanze disciplinari commesse fino al 22 dicembre 1922;

Visto l'art. 8 del R. decreto 9 aprile 1923, n. 719, col quale il condono concesso col R. decreto 28 ottobre 1921, numero 1471, venne esteso a tutte le mancanze disciplinari commesse fino al 9 aprile 1923;

Visto il decreto ministeriale, in data 18 novembre 1921, che nominava la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito, ai sensi del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, e i successivi decreti ministeriali che contengono modificazioni alla composizione della commissione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dal R. esercito, prevista dall'art. 1 del R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, è soppressa.

Art. 2.

Le domande di condono ancora pendenti saranno decise inappellabilmente dal Ministro per la guerra, secondo le norme e con gli effetti di cui al precitato Nostro decreto 28 ottobre 1921, n. 1471.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 59. — FERZI.

N. 117. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1932. — (Gabinetto). — 22 febbraio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, sull'ordinamento del R. esercito, n. 396;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 2225, recante modificazioni all'avanzamento per gli ufficiali medici in data 25 dicembre 1929;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 480, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione degli ufficiali fissati complessivamente dal n. 1 dell'art. 46 della legge sull'ordinamento del R. esercito fra le armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio per l'anno 1932 è la seguente:

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	TOTALE
Colonnelli	5	3	12	—	20
Tenenti colonnelli.	36	15	1	—	52
Maggiori	34	8	4	—	46
Capitani	149	11	—	—	160
Tenenti	123	4	—	—	127

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento che a norma degli articoli 71 e 72 della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398, dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, nn. 2121 e 2122, articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 2225 del 23 dicembre 1929, potranno essere trattenuti in servizio nell'anno 1932, compresi quelli che al 1° gennaio stesso anno già si

trovino in detta posizione, risultano numericamente per i vari gradi e corpi dalla tabella seguente:

capitani chimici farmacisti, 1;

servizio tecnico di artiglieria, 1; (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello).

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1932 - *Anno X*
Registro guerra n. 6, *foglio n.* 87. — SCRIVANTE.

N. 118. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 marzo 1932 - Anno X.

Il ministero delle finanze (ragioneria generale dello Stato) comunica che nel ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali - gruppo C. - (unica sede Roma) sono disponibili alcuni posti di applicato, un terzo dei quali spetta, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, ai sensi della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il* 31 *marzo* 1932-X, apposita domanda su carta legale da L. 5.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matri-

colari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nello specchio anzidetto, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da suttufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 119. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 3 marzo 1932 - Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione o per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici con atto del 12 gennaio 1932, n. 177 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le imprese Castaldo Orlando di Giuseppe e De Rosa Pasquale fu Vincenzo, entrambe da Afragola, assuntrici di opere pubbliche.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 120. — CONCORSI E GARE. — **Varianti al programma del XXI campionato militare - ottobre 1932.** — (Servizio ippico e veterinario). — 3 marzo 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 591 del *giornale militare* 1931 - Anno X, il capoverso n. 2 della circolare stessa viene così modificato:

2° — Potranno essere iscritti a questa gara gli ufficiali in S. P. E. e quelli di complemento in servizio, montati i primi su cavalli di proprietà, di agevolezza di carica, i secondi su cavalli di truppa.

Detti cavalli dal 1° marzo 1932, debbono appartenere o essere stati assegnati ai rispettivi concorrenti.

Agli ufficiali dell'arma dei CC. RR., agli ufficiali di artiglieria non compresi nel n. 26 della circolare 576 *giornale militare* 1931, ed ai subalterni dei reggimenti di artiglieria da campagna che, pure essendo compresi nel predetto n. 26 della citata circolare 576, conservano il diritto ad un solo cavallo, per effetto del successivo n. 27 della circolare medesima, è concesso in via eccezionale, di prender parte a questa gara con cavalli di truppa, purchè dati loro in regolare consegna dal 1° marzo 1932.

I comandanti di reggimento avranno facoltà di far montare a quegli ufficiali di complemento che entreranno in servizio dopo il 1° marzo 1932 e che diano affidamento di figurare onorevolmente, cavalli già in consegna, alla data di cui sopra, ad altri ufficiali di complemento, nel frattempo congedati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 121. — CONCORSI E GARE. — **Premio Bolgheri compreso nella riunione di corse di Firenze - 24 aprile 1932 - Anno X** — (Servizio ippico e veterinario) — 3 marzo 1932 - Anno X.

Premio Bolgheri. — (Hacks - Mista - Ufficiali in uniforme) L. 3000 (2000 - 550 - 350 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia, qualificati hacks, appartenenti ad ufficiali del R. esercito ed inscritti di servizio, che non abbiano vinto una corsa piana qualsiasi dal 1° settembre 1931.

Entrata L. 50; forfait L. 25 Pesi; anni 4 Kg. 69 - anni 5 ed oltre Kg. 71. Gli iscritti a vendere per L. 6000 riceveranno Kg. 2, per L. 3000 Kg. 4 - metri 2000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 19 aprile, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **122.** — CONCORSI E GARE. — **Premio Littorio compreso nel concorso ippico internazionale libero di Firenze – 21-29 maggio 1932 – Anno X.** — (Servizio ippico e veterinario). — 3 marzo 1932 – Anno X.

Categoria militare - Premio Littorio. — Riservata agli ufficiali in S. P. E. e di complemento in servizio, montati, i primi su cavalli di proprietà, di agevolezza o di carica inscritti nei ruoli di servizio da almeno tre mesi, ed i secondi su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi da tre mesi almeno.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare n. 769 *giornale militare* 1927.

Premi L. 5000 delle quali L. 2000 ai cavalli italiani meglio classificati.

A questa categoria possono iscriversi tutti gli ufficiali a qualsiasi circoscrizione appartengano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **123.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sul servizio territoriale.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 3 marzo 1932 – Anno X.

E' stato pubblicato, e sarà distribuito secondo l'elenco Gab. I della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931, il nuovo regolamento sul servizio territoriale - edizione 1932.

Il regolamento sarà posto in vendita al prezzo di lire 10.

Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 per cento a tutti gli ufficiali che ne faranno richiesta, con le modalità stabilite nella circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 124. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali del ruolo *M* in S. P. E. sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 gennaio 1932 - Anno X.

A norma dell'art. 15 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e degli articoli 10 ed 11 della legge 17 aprile 1930, n. 480, determino nella seguente tabella entro quali limiti debbano trovarsi gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo M. per poter essere inscritti sul quadro d'avanzamento ad anzianità per il 1932.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1932 per gli ufficiali del ruolo M.

Grado	Limiti di anzianità
Maggiori	31 marzo 1926
Capitani	28 giugno 1917
Tenenti	13 giugno 1920

I documenti di avanzamento, senza libretto personale, per gli ufficiali compresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno pervenire al ministero non oltre il 15 marzo 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

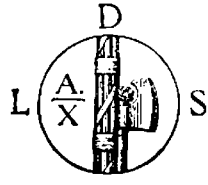
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 5ª, anno 1932, circolare 55.

A pagina 124, all'art. 3, terza riga (15ª riga della pagina) alle parole « Sono altresì esenti dall'obbligo di cui alla lettera *b*) » sostituire le seguenti: « Sono esenti dall'obbligo di cui alle lettere *a*) e *b*) ».

A pagina 129, all'art. 14, 9ª riga (25ª riga della pagina) ove è detto: « il ritardo e l'esonerazione » leggasi: « il ritardo o l'esonerazione ».

A pagina 130, 8ª riga, invece di « prave reato » leggasi: « grave reato ».



PREZZO L. 1,80

(4105973) Roma 1932-X — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1932 - ANNO X — 11 MARZO



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 125 - 5 marzo 1932 - Anno X — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - SOTTUFFICIALI - SERVIZIO VETERINARIO. — Nomine e trasferimenti del personale per il servizio di mascalcia . . . . . *Pag.* 481

» 126 - 10 marzo 1932 - Anno X — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 483

PARTE SECONDA

N. 127 - 19 gennaio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la nomina di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1932. . . . . *Pag.* 485

» 128 - 3 marzo 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 486

N. **129** - **3 marzo 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra. . *Pag.* 487

» **130** - **10 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari » 488

» **131** - **10 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premio Savoia compreso nella riunione di corse in Monza . . . . . » 489

» **132** - **10 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premi « Scuola di cavalleria » - II coppa ministero della guerra » - « Pinerolo » - « Amministrazione provinciale di Alessandria » compresi nella riunione di corse in Asti . . . . . » 489

» **133** - **10 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premio « Sele » compreso nella riunione di corse nella piana di Persano . . . . . » 491

» **134** - **10 marzo 1932** - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia . . . . . » 491

» **135** - **10 marzo 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 100/17 - Granata a d. e. da 100 . . . . . » 492

» **136** - **10 marzo 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 493

NOTIFICAZIONE . . . . . » 494

PARTE PRIMA

Circolare N. 125. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - SOTTUFFICIALI - SERVIZIO VETERINARIO. — **Nomine e trasferimenti del personale per il servizio di mascalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 marzo 1932 - Anno X.

1. — Alle nomine e al movimento del personale per il servizio di mascalcia provvede il ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

Il comando della scuola di applicazione di cavalleria trasmetterà al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) al termine dei corsi di mascalcia un elenco degli allievi che ottengono l'idoneità a maniscalco, in ordine di graduatoria, con l'indicazione del punto di merito attribuito ad ognuno dall'apposita commissione incaricata di accertare la loro idoneità al servizio di mascalcia.

I primi classificati, *entro il limite dei posti stabiliti dal ministero,* saranno nominati allievi maniscalchi titolari e e saranno iscritti nel relativo quadro d'avanzamento.

I rimanenti allievi, dichiarati idonei, ultimati gli obblighi di servizio, saranno inviati in congedo.

2. — I comandanti di corpo, non appena si verifichi una vacanza nell'organico dei maniscalchi, ne informeranno direttamente il ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

3. — È data facoltà ai sottufficiali maniscalchi di presentare domanda di trasferimento nel mese di dicembre di ogni anno, non prima però che siano trascorsi tre anni dall'ultima destinazione avuta.

Le domande di trasferimento dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e trasmesse per il tramite delle competenti

autorità gerarchiche corredate della copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59), del foglio caratteristico mod. *F.*, e di un rapporto redatto dal dirigente il servizio veterinario del corpo, nei riguardi della capacità professionale del maniscalco per l'impiego nei reparti dell'arma e specialità richiesta.

4. — Il paragrafo 620 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito è abrogato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 126. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 marzo 1932 - Anno X.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione di Trieste - Tenenza di Circhina.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 127. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la nomina di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1932. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 gennaio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, numero 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Decreta:

Art. 1.

SEGANTI comm. Alberto, consigliere di cassazione, giudice supplente del tribunale supremo militare, è nominato, per l'anno 1932, membro effettivo della commissione per il personale della giustizia militare.

RUGGIERI cav. Donato, generale di divisione in S.P.E., giudice del tribunale supremo militare, è nominato, per l'anno 1932, membro supplente della commissione per il personale della giustizia militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 128. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 marzo 1932 - Anno X

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 30 gennaio 1932, col quale venne indetto un concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 30 gennaio 1932, è costituita come appresso:

S. E. CRISTOFANETTI cav. di gr. cr. dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, *presidente;*

D'AQUINO comm. avv. Michele, consigliere di Cassazione, *membro;*

CORSI cav. di gr. cr. dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti, *membro;*

DEL BALZO comm. dott. Urbano, direttore capo divisione, *membro;*

LENTI cav. dott. Luigi, R. vice avvocato militare, *membro.*

Disimpegneranno le funzioni di *segretario* della commissione anzidetta il capo sezione LO CICERO cav. uff. avv. Piero e il consigliere D'AGNILLO cav. dott. Francescantonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 3 marzo 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 129. — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra. — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 3 marzo 1932 – Anno X.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata in s.p.e. MODENA cav. Angelo è incaricato di formulare i giudizi d'avanzamento di secondo grado e quelli di terzo grado in tutti quei casi in cui la tabella allegato 6 delle norme esecutive della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito prescrive che i suddetti giudizi debbono essere formulati da un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra (circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 26 ottobre 1931 (circolare 556 *giornale militare* 1931).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 3 marzo 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 130. — CONCORSI E GARE. — **Gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 10 marzo 1932 - Anno X.

La gara di regolarità per autocolonne militari, istituita con circolare n. 201 *giornale militare* 1931, sarà effettuata anche quest'anno con modalità analoghe a quelle dell'anno decorso.

Le più importanti innovazioni che verranno introdotte alla gara che si disputerà quest'anno sono le seguenti:

1. Il numero degli autocarri sarà portato da dieci a quindici per ogni autocolonna. Il numero dei conduttori e degli allievi conduttori aumenterà in conseguenza.

2. L'ufficiale inferiore comandante l'autocolonna sarà dotato di motocicletta, oppure di autovetturetta militare, anzichè di autovettura.

3. Gli autocarri che dovranno formare le autocolonne di ciascun centro automobilistico verranno designati da questo ministero che li sceglierà tra quelli di esercizio e di riserva, poco tempo prima della competizione.

4. La velocità media oraria sarà portata a Km. 24, calcolata sull'intero percorso.

5. Il percorso dell'autocolonna del 12° centro automobilistico avrà inizio a Vibo-Valentia.

6. Il ministero si riserva di diramare per tempo il regolamento particolareggiato della gara, nel quale verranno giornalmente stabilite le ore di sosta, in modo da scindere le ore di riposo da quelle necessarie per le varie operazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 131. — CONCORSI E GARE. — **Premio Savoia compreso nella riunione di corse in Monza.** — (Servizio ippico e veterinario). — 10 marzo 1932 - Anno X.

Premio Savoia — 20 marzo 1932-X (steeple-chase-hunters, ufficiali in uniforme) L. 10.000 (6.500-1.800-800 e L. 900 all'allevatore) per cavalli di 4 anni od oltre, nati in Italia e naturalizzati. Entrata L. 100, forfeit L. 25. Pesi: anni 4 kg. 67, anni 5, kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 74 e mezzo. I vincitori dal 1° gennaio 1931 di uno steeple-chase di L. 7.000 kg. 2 di sopraccarico, di due di L. 7.000 o di uno di 10.000, kg. 4. I cavalli che non hanno mai vinto in steeple-chase kg. 2 di discarico. M. 3.500 circa.

Chiusura delle iscrizioni martedì 15 marzo: ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 132. — CONCORSI E GARE. — **Premi « Scuola di cavalleria » - « IIª coppa ministero della guerra » - « Pinerolo » - « Amministrazione provinciale di Alessandria » compresi nella riunione di corse in Asti.** — (Servizio ippico e veterinario). — 10 marzo 1932 - Anno X.

Premio scuola di cavalleria — 24 aprile 1932-X (steeple-chase militare fuori serie). Una coppa ed oggetti ricordo al 1°, 2° e 3° arrivato, per cavalli di 4 anni ed oltre, di ogni paese, appartenenti alla scuola di cavalleria, montati da ufficiali della scuola stessa. Pesi: anni 4 kg. 68; anni 5 kg. 73; anni 6 ed oltre kg. 75.500. I cavalli italiani kg. 2 di meno M. 4000 circa.

Chiusura delle inscrizioni: mercoledì 20 aprile, ore 18.

IIª coppa ministero della guerra — 1° *maggio* 1932-X (steeple-chase-hunters militare fuori serie) L. 4000 date dal ministero della guerra (3000-700-300) per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.) che non abbiano vinto nell'annata un premio di L. 10.000.

Pesi: anni 4 kg. 71; anni 5 kg. 72.500; anni 6 ed oltre kg. 73.500. Per ogni premio inferiore a L. 6.500 vinto nella annata, kg. 1 di sopraccarico; di L. 7000 e più kg. 2. Il vincitore della riunione avrà inoltre kg. 3 di più. I cavalli che non hanno mai vinto in steeple-chase riceveranno Kg. 3

I debuttanti nella specialità riceveranno kg. 5. M. 3200 cir.

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 25 aprile; ore 18.

La coppa è trasmissibile. Sarà data in consegna al reggimento al quale appartiene l'ufficiale vincitore della corsa e diventerà proprietà del reggimento i cui ufficiali l'abbiano vinta due volte consecutive o tre volte in cinque anni.

Premio Pinerolo — 1° maggio 1932-X (steeple-chase-cross-country militare fuori serie). Coppa al vincitore ed oggetti ricordo al 1°, 2° e 3° arrivato, per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di cavalleria e montati da sottotenenti allievi della scuola stessa. Peso kg. 82. I cavalli non di puro sangue riceveranno un discarico di kg. 8 e quelli non di puro sangue, di documentata origine italiana, riceveranno inoltre kg. 5. M. 5000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: giovedì 28 aprile, ore 18.

Premio amministrazione provinciale di Alessandria. — 3 maggio 1932-X (steeple-chase-cross-country-hunters militare fuori serie) medaglia d'oro della provincia di Alessandria e L. 4000 date dall'amministrazione provinciale di Alessandria (2.800, 700, 400 e 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre di proprietà di ufficiali, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.) che non abbiano vinto più di due steeple-chase-cross-country con premi in denaro, nel 1932. Entrata L. 40, forfeit L. 20, se dichiarato domenica 1° maggio; ore 12. Pesi: anni 5 kg. 73; anni 6 ed oltre kg. 77. Per ogni steeple-chase-cross-country vinto nell'annata, kg. 2 di sopraccarico. I cavalli non di p. s. di documentata origine italiana avranno un discarico di kg. 10. M. 4.500 circa.

Chiusura delle inscrizioni: lunedì 25 aprile: ore 18.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 133. — CONCORSI E GARE. — Premio « Sele » compreso nella riunione di corse nella piana di Persano. — (Servizio ippico e veterinario). — 10 marzo 1932 - Anno X.

Premio « Sele » (corsa di siepi) 13 ottobre 1932-X ore 14.55 per cavalli di proprietà, agevolezza, carica (di truppa per gli ufficiali di complemento in servizio) qualificati di mezzo sangue, di 6 anni ed oltre, nati nelle circoscrizioni dei depositi cavalli stalloni di S. Maria C. V., Foggia e Catania, appartenenti ad ufficiali dei reggimenti dei corpi d'armata di Roma, Bari, Napoli e Palermo, montati dagli ufficiali proprietari o che li hanno in consegna.

Peso kg. 70, distanza m. 3000 circa.

Chiusura delle iscrizioni presso la direzione del deposito allevamento quadrupedi di Persano: sabato 1° ottobre 1932 ore 24.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 134. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia. — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 marzo 1932 - Anno X.

I seguenti ufficiali sono ammessi al corso pratico di topografia, di cui alla circolare 40 *giornale militare* corrente anno, presso l'istituto geografico militare:

Capitano GRILLINI Cesare Amato, R. C. T. C. della Tripolitania.
» SALVADORI Tullio, 1° bersaglieri.
» LOFFREDO Gaetano, 2° alpini.
» PRATESI Emilio, 7° artiglieria p. c.
» BARTOLOMASI Corrado, R. accademia fanteria e cavalleria.
» RUSSI Igino, 12° artiglieria p. c.
» SANGERMANO Antonio, 3° bersaglieri.

Capitano FOTI Attilio, 73° fanteria.

» BRAVI Arnaldo, 89° fanteria.

» BAGGIANI Velio, 55° fanteria.

» ROSSI Italo, 58° fanteria.

» LANZETTA Domenico, scuola allievi sottufficiali, Rieti.

» EPIFANIA Arturo, 28° artiglieria campagna.

» TESTONE Giovanni, 1° artiglieria montagna.

» SESIA Leonardo, 5° artiglieria pesante.

» BARTOLACCI Ferruccio, reggimento artiglieria misto Sardegna.

» GUIDOTTI Mario, 9° bersaglieri.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 135. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 100/17 - Granata a d. e. da 100.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 marzo 1932 - Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per l'obice da 100/17 per l'impiego della granata a d. e. da 100.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Sono abolite le tavole di tiro per l'obice da 100/17 - gr. a d. e. da 100. - Bozze di stampa - Edizione 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 136. — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 marzo 1932 - Anno X.

1. — La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti è così composta:

Generale d'armata ALBRICCI conte Alberico, *presidente*;

Generale di divisione TUA cav. Angelo, *membro*;

Generale di brigata AYMONINO cav. Aldo, *membro*;

Generale di brigata TESTA cav. Umberto, *membro*;

Colonnello di fanteria ARISIO cav. Mario, *membro*;

Col. di fanteria NICOLETTI cav. Leonida, *membro*;

Col. di fanteria MERCALLI cav. Camillo, *membro*;

Col. di S. M. (fant.) ROBOTTI cav. Matteo, *membro*;

Col. di cavalleria MAJNONI cav. Gerolamo, *membro*;

Col. di cavalleria VACCARI cav. Umberto, *membro*;

Colonnello di artiglieria BIONDI MORRA cav. Francesco, *membro*;

Colonnello di S. M. (artiglieria) PONZA DI SAN MARTINO cav. Alberto, *membro*;

Col. artiglieria ZANGHIERI cav. Giovanni, *membro*;

Colonnello artiglieria PITASSI-MANNELLA cav. Errico, *membro*.

Colonnello del genio LEVI cav. Ugo, *membro*;

Colonnello del genio CANESSA cav. Raffaele, *membro*;

Tenente colonnello di S. M. CLERICO cav. Luigi, *segretario*;

2. — Le prove scritte di cui al R. decreto 3 marzo 1928 n. 415 avranno luogo il 29 ed il 30 aprile p. v. presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidi del Dodecanneso; le prove orali e quelle applicative avranno inizio il 6 luglio a Caserta.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel comando di presidio il mattino del 5 luglio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 29 febbraio 1932-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Firenze . .	Il comune di Prato in Toscana è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Prato ».	n. 1775 31 dicem. 1931	27
Foggia. . .	Il gruppo delle Tremiti, formato dalle isole S. Nicola, S. Domino, Capperaia e Pianosa e dall'isolotto « Il Cretaccio », è costituito in comune autonomo con denominazione « Isole Tremiti » e con sede municipale in S. Nicola. Detto comune fa parte della circoscrizione della provincia di Foggia.	n. 35 21 genn. 1932	34

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

PREZZO L. 1,80

(4105973) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª 1932 - ANNO X 19 MARZO



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 137 — 17 marzo 1932 - Anno X — SOTTUFFICIALI. — Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 497

PARTE SECONDA

N. 138 - 18 febbraio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 122 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo . . . . . *Pag.* 507

» 139 - 18 febbraio 1932 - Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 82 - Amnistia per le contravvenzioni alle norme sulla istruzione premilitare. . . . . » 509

» 140 - 17 marzo 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Determinazione dell'assegno personale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 . . . . . » 510

N. **141 - 17 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo . . *Pag.* 511

» **142 - 17 marzo 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo . . . . . » 515

» **143 - 17 marzo 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - Impiego delle stazioni. . . . . » 518

» **144 - 17 marzo 1932** - Anno X — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari occorrenti alle forze armate dello Stato. » 519

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 520

PARTE PRIMA

Circolare N. **137.** — SOTTUFFICIALI. — **Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 marzo 1932 - Anno X.

1. — I sottufficiali che, al compimento de 20° anno di servizio non si trovano già nella posizione di servizio sedentario o che non abbiano chiesto o non chiedano di farvi passaggio, dovranno essere presi in esame dalle commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare se essi siano in grado di continuare a prestare servizio presso le truppe o nelle cariche di carattere professionale alle quali fossero addetti, oppure se non abbiano più la voluta attitudine ai servizi attivi. In questo secondo caso le commissioni d'avanzamento dovranno esaminare se i sottufficiali abbiano l'idoneità a coprire gli uffici inerenti al servizio sedentario, e quali di essi, e se ne siano meritevoli.

2. — I sottufficiali di cui al n. 1 che saranno giudicati idonei a continuare il servizio presso le truppe e nelle cariche speciali di carattere professionale potranno rimanervi sempre quando conservino tale idoneità e purchè lo consiglino le esigenze del servizio.

Sui fogli matricolari mod. 106 (già 59) degli interessati dovrà iscriversi la variazione:

« giudicato idoneo a continuare il servizio presso le truppe » (o « nelle cariche speciali di carattere professionale »).

3. — I sottufficiali di cui al n. 1 per i quali non sia riconosciuta l'idoneità di cui al n. 2 e che saranno giudicati soltanto idonei al servizio sedentario, dovranno essere proposti al ministero per il conseguente provvedimento.

Sui fogli matricolari mod. 106 (già 59) degli interessati dovrà iscriversi la variazione:

« giudicato idoneo soltanto al servizio sedentario ».

Le relative proposte dovranno essere inoltrate al ministero pel tramite gerarchico, con l'indicazione delle cariche od impieghi ai quali i sottufficiali siano più specialmente adatti e dell'eventuale desiderio espresso dagli interessati circa la loro destinazione. Alle proposte saranno unite le copie del foglio matricolare modello 106 (già 59) e del foglio caratteristico modello 326 (già 961), nonchè copia della relativa deliberazione della commissione d'avanzamento.

4. — I sottufficiali di cui al n. 1 che non siano riconosciuti idonei a prestare servizio presso le truppe o nelle cariche di carattere professionale, nè a coprire uffici inerenti al servizio sedentario, o che non ne siano giudicati meritevoli, saranno proposti al ministero per il collocamento a riposo.

Sui fogli matricolari mod. 106 (già 59) degli interessati dovrà iscriversi la variazione:

« giudicato non idoneo a continuare il servizio presso le truppe (o « nelle cariche speciali di carattere professionale ») e non idoneo (o « non meritevole ») a coprire uffici inerenti al servizio sedentario ».

5. — I sottufficiali con meno di venti, ma con almeno dodici anni di servizio, i quali, per le loro menomate condizioni fisiche, non siano più ritenuti idonei a prestare servizio presso le truppe, devono essere sottoposti a visita medica collegiale la quale dovrà accertare se le condizioni fisiche dei sottufficiali siano tali da consentire il loro impiego nelle cariche del servizio sedentario.

In seguito all'esito di tale visita le commissioni d'avanzamento dovranno prendere in esame i sottufficiali stessi per determinare se essi abbiano l'idoneità a coprire uffici inerenti al servizio sedentario, analogamente a quanto è stabilito dal precedente n. 1.

In caso affermativo, detti sottufficiali dovranno essere proposti per il passaggio al servizio sedentario con le norme di cui al precedente n. 3. Alle proposte dovrà unirsi anche il verbale di visita collegiale.

Qualora i sottufficiali di cui trattasi non fossero giudicati nemmeno idonei agli uffici inerenti al servizio sedentario o non ne fossero giudicati meritevoli, dovrà iscriversi sui fogli matricolari mod. 106 (già 59) degli interessati la stessa

variazione di cui al n. 4 e dovranno essere proposti per la dispensa dal servizio.

6. — Nel trasmettere le proposte di passaggio al servizio sedentario tanto nel caso di cui al n. 1 quanto in quello di cui al n. 5 i comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole dovranno indicare se i sottufficiali proposti troverebbero posto, in uno dei corpi ed enti della dipendente circoscrizione territoriale entro i limiti del numero dei sottufficiali stabilito per ciascun corpo o ente, giusta il disposto del successivo n. 22.

7. — I sottufficiali, i quali contino almeno dodici anni di servizio, possono chiedere, con domanda in carta da bollo da L. 5, diretta al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e da inoltrarsi per il tramite delle autorità gerarchiche, il trasferimento nella posizione di servizio sedentario, indicando a quali dei posti contemplati ai successivi nn. 19, 20 e 21, essi aspirano.

In merito a tali domande dovranno pronunciarsi le commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare se i sottufficiali siano idonei a coprire i posti cui aspirano e se ne siano meritevoli.

Per le cariche per le quali siano richiesti speciali requisiti dal capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali, i requisiti dovranno essere accertati con le norme stabilite dal regolamento stesso.

8. — Le domande dei sottufficiali che aspirano ai posti del servizio sedentario nell'interno o fuori dei corpi, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata o al comando militare dell'isola, nella cui circoscrizione si trova la carica richiesta.

Se la carica trovasi nell'interno dello stesso corpo d'armata (o comando militare d'isola) cui appartiene il sottufficiale, competente a decidere se la domanda possa ritenersi meritevole di accoglimento è il comando del corpo d'armata o di isola anzidetto.

Se la carica trovasi nella circoscrizione territoriale di altro comando di corpo d'armata (o comando militare di isola) è competente a decidere questo stesso comando, qualora la domanda sia stata annotata favorevolmente da tutte le au-

torità gerarchiche: in caso contrario spetta a pronunciarsi al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) cui la domanda dovrà essere trasmessa.

Il comando di corpo d'armata (o comando militare di isola), nella cui circoscrizione trovasi la carica richiesta prenderà nota delle domande ritenute come sopra meritevoli di accoglimento, per secondarle quando i posti siano disponibili, con l'avvertenza che i posti verranno conferiti con precedenza ai sottufficiali di menomate condizioni fisiche, sempre che queste siano compatibili con la carica richiesta.

Solo in mancanza di elementi di menomate condizioni fisiche, i posti disponibili potranno essere conferiti a sottufficiali che ne abbiano fatta domanda per semplice anzianità di servizio.

A parità di condizioni, la carica spetta al più anziano di servizio ed a parità di anzianità di servizio al più anziano di grado.

9. — In caso di destinazione da parte del comando del corpo d'armata o del comando militare della Sicilia o della Sardegna, ad una delle cariche del servizio sedentario di loro nomina, i detti comandi ne informeranno il ministero, affinchè possa far luogo al passaggio nella posizione di servizio sedentario.

I sergenti maggiori e i marescialli ordinari però, prima di essere destinati ad un posto del servizio sedentario, devono ottenere dal ministero il trasferimento nella posizione del servizio sedentario.

10. — Se i sottufficiali, invece, aspirano ad uno degli impieghi già occupati dal personale d'ordine delle amministrazioni o dei magazzini militari dipendenti dal ministero della guerra o ad una delle cariche di nomina del ministero, giusta le norme del capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali, le loro domande dovranno essere trasmesse al ministero.

11. — Mentre i sottufficiali che abbiano compiuto venti anni di servizio o siano di menomate condizioni fisiche potranno essere presi in qualunque tempo in nota per il passaggio al servizio sedentario, i sottufficiali che vi aspirano per aver compiuto 12 anni di servizio e meno di 20 non po-

tranno di massima farne domanda se non nei mesi di novembre e di dicembre di ciascun anno.

12. — I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado e possono conseguire l'avanzamento ai gradi superiori.

Per l'idoneità all'avanzamento, non è necessario che il sottufficiale nella posizione di servizio sedentario abbia l'incondizionata idoneità fisica, purchè sia giudicato atto a disimpegnare le funzioni alle quali è adibito.

L'avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore dei sottufficiali in servizio sedentario avviene al compimento del quadriennio di grado. L'avanzamento a maresciallo ordinario dei sergenti maggiori eventualmente trasferiti nella posizione di servizio sedentario avverrà quando siano promossi a tal grado i sergenti maggiori di pari anzianità dell'arma o specialità alla quale appartengono.

I sottufficiali in servizio sedentario e quelli che, pur non essendolo, occupano qualcuna delle cariche di cui al seguente n. 20 non sono ammessi all'avanzamento a scelta.

13. — Il sottufficiale in servizio sedentario, destinato ad una carica speciale in seguito a domanda, può chiederne un'altra oppure chiedere il trasferimento ad altra residenza con la stessa carica, purchè siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima destinazione avuta.

Le relative domande devono essere indirizzate ai competenti comandi di corpo d'armata e comandi militari delle isole od al ministero, a seconda che si tratti di carica di nomina dei comandi di corpo d'armata e comandi militari delle isole o del ministero.

14. — Qualora un sottufficiale in servizio sedentario, venga riconosciuto non più idoneo, sia per condizioni fisiche, sia per incapacità, a coprire la carica cui è addetto od altra inerente al servizio sedentario, oppure non ne sia più giudicato meritevole, egli dovrà essere proposto al ministero per il collocamento a riposo, se conta almeno 20 anni di servizio, oppure per la dispensa dal servizio, se non raggiunge tale anzianità.

Alla proposta dovrà unirsi il verbale di visita medica collegiale, in caso di inidoneità fisica, ed un rapporto partico-

lareggiato in caso di incapacità professionale o di non buona condotta.

Per le proposte di dispensa dal servizio dovranno essere seguite le norme stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali.

15. — I marescialli in servizio sedentario, che al compimento del 35° anno di servizio siano ancora idonei al servizio sedentario possono, su proposta delle competenti autorità militari, essere trattenuti alle armi.

Eguale provvedimento può adottarsi anche per i marescialli in servizio attivo presso le truppe o in carica professionale (esclusi i maniscalchi) che siano riconosciuti idonei al servizio sedentario. In tal caso essi saranno trattenuti in servizio alle truppe o nella carica professionale ricoperta in attesa di essere trasferiti nella posizione di servizio sedentario non appena vi sia la vacanza necessaria.

Tanto nell'un caso che nell'altro i marescialli possono essere trattenuti alle armi fino a quando il loro servizio sia riconosciuto utile all'amministrazione militare. Tale permanenza non può, in ogni caso, essere protratta oltre il 40° anno di servizio o il 60° anno di età.

16. — Le proposte di cui al precedente n. 15 sono fatte d'iniziativa dei comandi di corpo in base alle direttive del ministero della guerra e sentito il parere delle commissioni d'avanzamento circa l'idoneità dei sottufficiali a continuare il servizio e circa la opportunità di trattenerli.

Le proposte stesse sono trasmesse al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) per il tramite delle autorità gerarchiche, che dovranno esprimere il loro parere in merito.

Alle proposte dovranno allegarsi, oltre la copia della deliberazione della commissione d'avanzamento, le copie del foglio matricolare mod. 106 (già 59) e del foglio caratteristico mod. 326 (già 961).

Sulle proposte decide il ministero.

17. — In caso di mobilitazione generale, i sottufficiali in servizio sedentario avranno obblighi di servizio attivo non inferiori a quelli dei cittadini della stessa classe di leva e potranno essere adibiti a servizi in guerra, quando risultino fisicamente idonei.

18. — I sottufficiali in servizio sedentario possono essere impiegati:

a) nelle cariche speciali nell'interno dei corpi indicate al successivo n. 19;

b) nelle cariche speciali fuori dei corpi indicate al successivo n. 20;

c) nei posti occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni ed i magazzini militari dipendenti dal ministero della guerra, a senso delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali.

19. — Le cariche speciali nell'interno dei corpi nelle quali *possono* essere impiegati sottufficiali in servizio sedentario sono le seguenti:

di contabilità addetti ai comandi di corpo e ai depositi, nonchè alle farmacie degli ospedali militari;

portalettere;

addetti ai magazzini di mobilitazione degli alpini e ad alcuni uffici, presso i corpi, che non seguono le truppe nei periodi di campi e manovre;

guardamagazzini;

guardabatteria;

guardaselleria;

guardaparchi;

guardacolombaia;

addetti alle infermerie reggimentali;

addetti alle infermerie quadrupedi;

addetti ai comandi dei centri automobilistici;

addetti al comando, all'amministrazione e ai laboratori dei reparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena;

addetti agli uffici direzione degli ospedali militari;

addetti agli uffici rassegne degli ospedali militari;

addetti agli uffici stralcio degli ospedali militari;

addetti agli uffici matricola degli ospedali militari;

addetti ai magazzini di mobilitazione e ai magazzini territoriali degli ospedali militari;

addetti all'amministrazione e al casermaggio degli ospedali militari;

addetti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra presso gli ospedali militari;

guardamagazzino degli stabilimenti del corpo di commissariato militare;

guardamagazzino di mobilitazione delle compagnie di sussistenza;

addetti alle scuole militari come personale di governo e per servizi vari.

In uno speciale elenco, che si dirama a parte, sono indicate le cariche che, a senso del presente numero, *possono* essere ricoperte con *sottufficiali in servizio sedentario* in ciascun corpo o reparto.

20. — Debbono essere ricoperte con sottufficiali in servizio sedentario od in mancanza, anche se non in servizio sedentario, con marescialli maggiori o capi, le seguenti cariche speciali fuori corpo:

addetti al ministero della guerra ed al comando del corpo di stato maggiore in qualità di scritturali;

addetti ai comandi designati d'armata, agli ispettorati d'arma, comandi di corpo d'armata, comandi militari delle isole e comandi di divisione in qualità di scritturali;

addetti ai distretti ed ai reparti distrettuali;

addetti agli ispettorati di mobilitazione;

guarda colombaie;

guardabatterie nei forti;

guardaforti;

guardamagazzino;

addetti alle delegazioni trasporti;

addetti ai comandi militari di stazione ed alle biglietterie militari;

addetti agli uffici dei generali commissari;

addetti ai tribunali militari;

addetti all'istituto geografico militare;

addetti, con autorizzazione ministeriale, ad eventuali servizi di scritturazione e di custodia presso comandi, uffici od enti non esplicitamente indicati nel presente numero.

21. — Debbono essere ricoperte solo con suttufficiali in servizio sedentario nell'interno dei corpi e fuori dei corpi tutti gli impieghi, già occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari che sono stati e saranno assegnati ai sottufficiali a senso delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali.

22. — Il numero dei sottufficiali in servizio sedentario per ciascun corpo od ente viene indicato con circolare a parte: esso non può essere superato.

Qualora tale numero sia inferiore a quello delle cariche indicate nell'elenco di cui al precedente n. 19, o comunque rimangano vacanti, queste dovranno, dai comandi di corpo, essere affidate a sottufficiali anziani del corpo stesso, non sedentari e, preferibilmente, a marescialli capi o maggiori od altrimenti a sergenti maggiori anziani e ad ogni modo, per questi ultimi, con non meno di tre anni di anzianità di grado.

Il tempo eventualmente trascorso negli uffici da sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari non ancora trasferiti nella posizione di servizio sedentario, non viene calcolato come utile per il compimento dei periodi *minimi* di anzianità di servizio o di grado richiesti per la promozione al grado superiore.

23. — I comandanti di corpo hanno la facoltà di spostare — nell'interno del corpo — i sottufficiali in servizio sedentario da una carica all'altra del servizio stesso.

Gli spostamenti saranno segnalati — *di volta in volta* — direttamente al comando del corpo d'armata o comando militare di isola, nonchè al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) con le consuete segnalazioni di variazioni dei sottufficiali.

24. — Le seguenti cariche sono considerate di carattere professionale e vi possono essere destinati sottufficiali di qualsiasi grado, i quali però non possono essere trasferiti nella posizione di servizio sedentario durante la permanenza nelle cariche medesime:

trombettieri e capi fanfara;

vice capobanda;

musicanti (limitatamente ai gradi di sergente e sergente maggiore);

capi armaioli;
maniscalchi;
capi officina;
capi meccanici;
artificieri;
capi operai motoristi ed elettricisti;
operai di artiglieria ed operai automobilisti;
meccanici-motoristi;
guardacolombaie mobilitabili;
assistenti diplomati R. T.;
guardabatteria nei forti;
guardafili;
capi laboratorio riparazioni del genio;
specialisti R. T.;
specialisti ferrovieri;
specialisti aerostieri;
radiomontatori;
addetti ai servizi vari del genio;
guardamagazzino automobilistici;
addetti ai depositi benzina;
addetti ai depositi allevamento quadrupedi ed agli squadroni di rimonta (un terzo del loro numero complessivo);
panettieri;
infermieri;
addetti alle sezioni di disinfezione;
addetti a gabinetti speciali.

25. — Al comando del corpo di stato maggiore, ai comandi designati d'armata, ai comandi di corpo d'armata, ai comandi militari delle isole e ai comandi di divisione militare, possono essere assegnati, entro i limiti stabiliti dalle tabelle organiche, sottufficiali di qualsiasi grado, purchè si tratti di elementi eventualmente mobili in periodi di campi e manovre o di addetti ad incarichi di carattere professionale.

26. — *Le cariche o servizi non indicati nei nn.* 19, 20, 21 e 24 *sono devolute a sottufficiali in servizio alle truppe.*

27. — La presente circolare sostituisce la circolare n. 297 del *giornale militare* dell'anno 1928 e la circolare n. 373 del *giornale militare* dell'anno 1929.

Il Ministro: P. Gazzera.

PARTE SECONDA

Circolare N. 138. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. dereto-legge n. 122 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo.** — (Ragioneria centrale). — 18 febbraio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 55, del 7 marzo 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 marzo 1931, n. 259; 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 663, 664, 665 e 666; e 12 giugno 1931, nn. 750 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'agricoltura

e delle foreste; per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. .	»	1.000
Cap. n. 68 (modificata la denominazione) — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei Caduti (R. decreto 29 gennaio 1920, n. 218, legge 11 agosto 1921, n. 1074, e legge 12 giugno 1931, n. 877)	»	7.200.000
Totale degli aumenti . . .	L.	7.351.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc.	»	1.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	151.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 139. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 82. — Amnistia per le contravvenzioni alle norme sulla istruzione premilitare. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 febbraio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 48, del 27 febbraio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto con il Ministro per la guerra;

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà della istruzione premilitare;

Visti gli articoli 151 del codice penale, 591 e seguenti del codice di procedura penale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduta amnistia per le contravvenzioni previste dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla istruzione premilitare, commesse dalle persone indicate nell'art. 4 per non aver que-

ste ottemperato agli obblighi di iscrizione e di frequenza ai corsi dei minori iscritti nelle liste di leva delle classi 1912 e 1913.

L'amnistia si applicherà senza le limitazioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 151 codice penale.

Art. 2.

L'amnistia suddetta è estesa alle colonie, ed alle isole italiane dell'Egeo per le infrazioni commesse da cittadini metropolitani.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per le contravvenzioni suindicate, commesse fino alla data stessa.

Ordiniamo che questo decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 86. — MANCINI.

N. 140. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Determinazione dell'assegno personale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.** — (Ragioneria centrale). — 17 marzo 1932 - Anno X.

Il ministero delle finanze (ragioneria generale dello Stato) comunica che il Consiglio di Stato ha espresso il parere che in base al principio stabilito dal n. VIII, lettera *c*) della circolare 5 dicembre 1930, n. 120650 di S. E. il Capo del Governo, (riprodotta nella circolare 716 del

giornale militare 1930), nell'accertare il trattamento di caro viveri spettante all'impiegato alla data del 30 giugno 1929, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, si debba tener conto dei soli figli che non abbiano compiuto il 18° anno di età a tutto il 30 novembre 1930.

Si invitano tutti gli enti e corpi militari ad uniformarsi al predetto parere, significando che i criteri a cui esso è informato sono stati già seguiti nella compilazione dei prontuari per la liquidazione degli assegni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 141. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 marzo 1932 - Anno X.

1. Sono stabiliti due concorsi a premio, per lavori su temi militari, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. esercito in S. P. E.

2. I lavori dovranno essere presentati entro il mese di febbraio 1933; ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. I lavori dovranno strettamente riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra;

b) studi monografici sui territori di confine;

c) studi monografici concernenti la guerra coloniale; di carattere storico-militare; geografico-militare; economico, politico e sociale purchè riferiti a considerazioni di interesse militare, riguardanti le nostre colonie o quelle di altri stati;

d) organizzazione e impiego delle grandi unità;

e) organizzazione, addestramento e impiego delle varie armi;

f) funzionamento dei servizi e mezzi ed essi relativi;

g) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e considerazioni relative

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri ed aeree;

i) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concesso ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi. Dovranno però essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico; le monografie su tali argomenti saranno senz'altro eliminate dal concorso.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, e anche di ricordi e impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti per la pubblicazione in riviste o periodici militari, e per essere esposti in conferenze di carattere militare.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati, o premiati in concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come tesi di esame o come materia d'insegnamento. Ugualmente saranno esclusi quelli che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi di ufficio.

4. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio fra ufficiali in S. P. E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado ed ente presso cui l'ufficiale fa servizio, e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inviati alla « Direzione della rivista militare italiana ».

5. Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare, dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 28 febbraio 1933. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie è riservato apposito concorso.

6. Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso:

a) per la categoria ufficiali superiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, *presidente;*

due generali di brigata e quattro colonnelli (delle varie armi) *membri;*

un ufficiale superiore della redazione della « Rivista militare italiana », *segretario* (senza voto);

b) per la categoria ufficiali inferiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, *presidente*;

3 colonnelli, *membri;*

direttore della « Rivista militare italiana », *membro;*

un ufficiale della redazione della « Rivista militare italiana », *segretario,* (senza voto).

Dette commissioni formuleranno proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presente le norme indicate al n. 3.

7. I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in una serie di sedute conclusive nelle quali saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione dei premi.

Potranno essere assegnati, per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

5 secondi premi ai lavori classificati con punti non inferiori ai 15/20;

10 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 13/20;

12 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati: i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno distribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare, se ne ritiene il caso, il numero dei secondi e terzi premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

8. Le conclusioni delle commissioni dovranno essere espresse senza conoscere grado e nome dei concorrenti; esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 30 giugno 1933; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) ed un elenco di quelli premiati, unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste chiuse contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista militare italiana per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1933; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

9. La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, o fare esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

10. Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1932-1933 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 60.000 alla direzione della « Rivista militare italiana » da suddividere nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	Primo	4.000	1	Primo	3.000
5	Secondo	2.000	5	Secondo	1.500
10	Terzo	1.200	10	Terzo	800
12	Quarto	800	12	Quarto	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 142. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 marzo 1932 - Anno X.

1. Sono stabiliti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno fra ufficiali superiori, l'altro fra ufficiali inferiori del R. esercito in aspettativa per riduzione di quadri e in consego (posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva e congedo assoluto).

2. I lavori dovranno essere presentati entro il mese di febbraio 1933; ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. I lavori dovranno strettamente riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra;

b) studi monografici su territori di confine;

c) studi monografici concernenti la guerra coloniale, di carattere storico militare; geografico militare; economico, politico e sociale, purchè riferiti a considerazioni di interesse militare, riguardanti le nostre colonie e quelle di altri stati;

d) organizzazione e impiego delle grandi unità;

e) organizzazione, addestramento e impiego delle varie armi;

f) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

g) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e considerazioni relative;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri e aeree;

i) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi. Dovranno però essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico; le

monografie su tali argomenti saranno senz'altro eliminate dal concorso.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, e anche di ricordi e impressioni personali ed essere corredati, ove occorra, di rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste e periodici militari, o per essere esposti in conferenze di carattere militare.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie.

4. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio fra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo con analoghe inscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza, e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inviati alla direzione della rivista « Esercito e Nazione ».

5. Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso per le due categorie di concorrenti (ufficiali superiori e ufficiali inferiori) da una commissione unica così composta:

direttore della rivista « Esercito e Nazione », *presidente;*

un colonnello od un tenente colonnello, oppure due tenenti colonnelli della redazione dell'« Esercito e Nazione », *membri;*

un maggiore o capitano della redazione dell'« Esercito e Nazione », *segretario* (senza voto).

Detta commissione formulerà proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presenti le norme indicate al n. 3.

6. I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in serie di sedute conclusive nelle quali saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione di premi.

Potranno essere assegnati per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

1 secondo premio ai lavori classificati con punti non inferiori a 15/20;

4 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 13/20;

5 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati; i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno attribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare, se ne ritiene il caso, il numero dei secondi e dei terzi premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

7. Le conclusioni della commissione dovranno essere espresse senza conoscere nome e grado dei concorrenti; esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 30 giugno 1933; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) divisi per categoria e un elenco di quelli premiati, unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista « Esercito e Nazione » per essere restituiti agli autori che si ri-

velino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1933; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

8. La proprietà letteraria dei lavori passerà al ministero della guerra, il quale farà pubblicare in riviste militari e tradurre in lingue estere, ed esporre in conferenze quelle che riterrà meritevoli.

9. Sul capitolo « Spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1932-33 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 25.000 alla direzione della rivista « Esercito e Nazione » da suddividere nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	Primo	4.000	1	Primo	3.000
1	Secondo	2.000	1	Secondo	1.500
4	Terzo	1.200	4	Terzo	800
5	Quarto	800	5	Quarto	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 143. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - Impiego delle stazioni. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 marzo 1932 - Anno X.

Dall'ispettorato del genio è stata pubblicata l'*Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - Impiego delle stazioni,* (numero 2247 di pubbl.).

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco Ge. 7 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932-X.

Detto ufficio curerà anche la vendita della pubblicazione agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta. Il prezzo di ciascuna copia è di L. 3,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 144. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari occorrenti alle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1932 - Anno X.

Determino che l'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari occorrenti alle forze armate dello Stato, sia costituito dai seguenti ufficiali periti in merceologia:

Maggiore commmissario R. E. DE ROSA cav. Nicola, *capo ufficio*.

Primo capitano commissario R. E. FERRO Romano, *perito relatore*.

Primo capitano commissario R. M. GIANNONE Ferrante, *perito relatore*.

Capitano commissario R. A. ASOLE cav. Salvatore, *perito relatore*.

All'ufficio tecnico e di segreteria predetto sono assegnati per le funzioni d'ordine i seguenti impiegati:

Archivista capo FANTASIA cav. Erasmo.

Primo archivista SALVATORI cav. Luigi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 18, anno 1929, circolare 230.

A pagina 748. Nello specchio « Conto di costruzione del berretto guarnito di panno turchino per marescialli dei carabinieri » alla voce « Gallone metallo bianco argentato e seta nera alto mm. 16 m. 0,60 a L. 3,20 = L. 1,920 » sostituire con « Gallone metallo bianco argentato e seta nera alto mm. 16 m. 0,65 a L. 3,20 = L. 2,08 » e quindi il prezzo di costo e di conteggio di L. 27,177 e L. 27,20 resta modificato rispettivamente in L. 27,337 e L. 27,40.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . **L. 60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

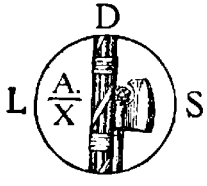
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4106748) Roma 1932-X — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1932 - ANNO X — 25 MARZO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **145** - **11 febbraio 1932** - Anno X — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Semplificazione dell'armamento *Pag.* 523

» **146** - **12 marzo 1932** - Anno X — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme per l'adozione e l'esecuzione del tiro ridotto presso le sezioni di tiro a segno . . . » 525

» **147** - **24 marzo 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento quote cessioni stipendio o salario a mezzo dei conti correnti postali . . . . . » 529

» **148** - **24 marzo 1932** - Anno X — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Nuova denominazione della divisione militare territoriale di Volosca . » 531

» **149** - **24 marzo 1932** - Anno X — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa . . . . . » 533

» **150** - **24 marzo 1932** - Anno X — TRASPORTI. — Contratti per trasporti militari di presidio. . . . . » 535

PARTE SECONDA

N. **151** - **16 gennaio 1932** - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea, anno 1932, per ufficiali inferiori del R. esercito..... *Pag.* 537

» **152** – **4 febbraio 1932** - Anno X — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. decreto n. 129 che stabilisce una sopratassa speciale per il trasporto aereo dei pacchi postali . . . . . » 539

» **153** – **5 marzo 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Candidati risultati vincitori nei concorsi, per esami, a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria, a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e a 27 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio. . » 541

» **154** **24 marzo 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 542

» **155** – **24 marzo 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami d'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e del corpo veterinario . . . . . » 543

» **156** – **24 marzo 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali . . » 546

» **157** - **24 marzo 1932** – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione. . » 546

ERRATA-CORRIGE, ... » 547

PARTE PRIMA

Circolare N. 145. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Semplificazione dell'armamento.** — (Direzione generale artiglieria). — 11 febbraio 1932 - Anno X.

1. Delle sciabole lunghe esistenti, saranno conservate in servizio, per gli usi di pace, soltanto le seguenti:

a) sciabola mod. 71;

b) sciabola mod. 29 (circ. 549 *giornale militare* 1929);

c) sciabola mod. 71/29 (circ. 549 *giornale militare* 1929 e 433 *giornale militare* 1930).

2. Tutti gli altri tipi di sciabola lunga, attualmente in servizio, sono, pertanto, aboliti.

3. Le sciabole mod. 29 e 71/29 da maresciallo si distingueranno da quelle in uso per gli altri sottufficiali per avere l'impugnatura in ebanite, anzichè in legno naturale.

4. Le sciabole mod. 29 dei marescialli dei bersaglieri avranno, inoltre, come quelle dei sergenti maggiori e sergenti del corpo stesso, la guardia in ottone anzichè in acciaio.

5. Con apposite aggiunte e varianti — di prossima pubblicazione — al *regolamento sull'uniforme,* verrà indicato per quali militari è prescritto l'uso dei tre tipi di sciabole sopra considerati.

Disposizioni transitorie.

Ai marescialli è consentito l'uso delle attuali sciabole fino al 31 dicembre 1935.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 146. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme per l'adozione e l'esecuzione del tiro ridotto presso le sezioni di tiro a segno. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 marzo 1932 - Anno X.

Nell'intendimento di dar modo alle sezioni di tiro a segno di fare esercitare i tiratori, anche quando non sia possibile valersi del campo di tiro, determino che sia autorizzata presso le sezioni medesime l'adozione del tiro ridotto, pel quale saranno osservate le seguenti modalità:

1° Il tiro ridotto potrà essere adottato dalle sezioni che manchino del campo di tiro, o il cui campo sia temporaneamente inefficiente. Potrà tuttavia, a giudizio del ministero, essere mantenuto anche dopo che il campo sia stato rimesso in efficienza.

2° Il tiro ridotto sarà eseguito esclusivamente col fucile mod. 1891, con le stesse norme in vigore per l'esercito.
Le sezioni si varranno in massima delle armi già in dotazione pel tiro ordinario.

3° I materiali e il munizionamento pel tiro ridotto (tenaglie, caricatori completi di bossoli, cassette, accessori, elementi di colpo) saranno gli stessi adottati nell'esercito. Essi saranno prelevati dalle direzioni di artiglieria, con le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con apposite disposizioni.
Ciascuna sezione non potrà prelevare più di una tenaglia e dieci caricatori completi di bossoli per ogni cinque linee di tiro o per ogni 300 iscritti, se sia sprovvista di campo di tiro.

4° La descrizione dei materiali predetti e le modalità pel relativo impiego risultano dal regolamento per l'addestramento individuale in vigore nell'esercito (edizione 1925).

5° Per l'esecuzione del tiro ridotto, sempre quando non sia possibile o conveniente adattare temporaneamente il campo ordinario di tiro, le sezioni potranno valersi di locali, appezzamenti di terreno, cortili e simili (esclusi i locali chiusi) anche nell'interno o in prossimità dell'abitato, procurando di ottenerne l'uso gratuito da parte dei

comuni o di altri enti, o prendendoli in affitto dai proprietari, escluso in ogni caso l'acquisto del terreno.

6° I lavori di adattamento dei locali o dei campi dovranno essere sempre studiati ed eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza degli uffici del genio militare e dai medesimi approvati in linea tecnica. I medesimi saranno limitati al minimo indispensabile, tenuto sempre presente il carattere di provvisorietà che il tiro ridotto riveste.

I presidenti delle sezioni saranno personalmente responsabili della mancata osservanza della prima di tali prescrizioni.

7° Nell'esecuzione del tiro ridotto, sia nei riguardi delle esercitazioni, sia per quanto riflette le misure precauzionali, dovranno rigorosamente osservarsi le norme e prescrizioni del regolamento per l'addestramento individuale, nonchè quelle altre di cautela che venissero impartite dall'autorità militare.

Il direttore del tiro è responsabile degli inconvenienti che possano derivare dalla inosservanza anche parziale delle norme e prescrizioni anzidette.

8° Le spese necessarie per l'eventuale adattamento del campo di tiro o per la sistemazione del locale prescelto saranno a carico degli enti chiamati a contribuire nelle spese dei campi di tiro, di cui all'art. 12 della legge 17 aprile 1930, n. 479 sul tiro a segno nazionale, e contabilizzate con le medesime norme prescritte per i lavori ai campi ordinari delle sezioni.

9° Le spese per l'acquisto e la rinnovazione delle tenaglie, caricatori completi di bossoli, cassette, accessori, e di ogni altro materiale occorrente saranno stanziate nella parte straordinaria dei bilanci delle sezioni.

10° Le spese per gli elementi di colpo (cappellozzi e pallottole) saranno poste a carico dei tiratori in ragione di L. 0,45 per ogni sei elementi compresi in un caricatore.

11° Il tiro ridotto potrà essere eseguito anche dai premilitari, sotto l'osservanza delle prescrizioni della direzione dei relativi corsi, purchè non siano in contrasto con la presente circolare, osservandosi le modalità della circolare 83

giornale militare corrente anno, per quanto riguarda l'uso dei materiali vari occorrenti.

12° Indipendentemente dalla eventuale istituzione del tiro ridotto regolamentare, di cui è cenno agli articoli precedenti, le sezioni che ne abbiano la possibilità possono essere autorizzate dal ministero a eseguire il tiro ridotto con arma libera, in base alle modalità che saranno stabilite dall'unione italiana di tiro a segno.

Le relative spese per l'acquisto delle armi e per gli eventuali adattamenti del campo di tiro sono a carico delle sezioni (parte ordinaria del bilancio).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 147. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento quote cessioni stipendio o salario a mezzo dei conti correnti postali. — (Ragioneria centrale). — 24 marzo 1932 - Anno X.

Su richiesta delle casse di risparmio, indicate nel prospetto che fa seguito alla presente circolare, il ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) ha impartito disposizioni alle intendenze di finanza, perchè le quote di cessione stipendio o salario, dovute da impiegati e salariati dello Stato, siano, a cominciare dal mese in corso, corrisposte ai suindicati istituti cessionari, mediante accreditamento al loro conto corrente postale.

Il predetto ministero ha chiesto che il procedimento suaccennato, sia adottato anche da parte delle amministrazioni militari territoriali.

Pertanto si dispone:

1° Che le suddette quote di cessione, di pertinenza di personale militare, civile o salariato, siano versate, sempre che possibile, mediante accreditamento al conto corrente postale di ciascuna cassa di risparmio.

2° Che alla fine del corrente mese di marzo, da ciascun ente militare territoriale, che operi ritenute per le cessioni in parola, sia comunicato una volta tanto, alle singole predette casse interessate, un elenco con l'indicazione precisa delle generalità dei cedenti e delle quote di stipendio o di salario da essi singolarmente cedute.

3° Che successivamente, alla fine di ogni mese, nello emettere il postagiro, per l'invio delle quote cessione, normalmente vengano dimostrate, nell'apposito tagliando riservato alle comunicazioni all'ente ricevente, le singole variazioni in più o in meno, che, per qualsiasi causa, si fossero verificate durante il mese.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Denominazione dell'Istituto correntista	Conto corrente postale Numero	Ufficio postale designato per i prelevamenti
Cassa di Risparmio di Alessandria. .	2/8451	Alessandria
» » » Aquila. . . .	1/5595	Aquila
» » » Biella	2/645	Torino
» » » Calabria . . .	6/2191	Cosenza
» » » Fermo	1/11135	Fermo
» » » Foligno . . .	1/8404	Roma
» » » Gorizia. . . .	11/1576	Gorizia
» » » Vitt. Eman. in Palermo	7/3283	Palermo
» » » Pistoia. . . .	5/6575	Firenze
» » » Rovereto. . .	11/1037	Trieste
» » » San Miniato .	5/38	San Miniato
» » » Savona. . . .	4/1717	Savona
» » » Trento. . . .	11/5231	Trento
» » » Udine	9/5422	Udine
» » » Venezia . . .	9/1330	Venezia
» » » Verona e Vicenza . . .	9/2875	Verona
» » » Vigevano. . .	3/13935	Vigevano
» » delle provincie Lombarde.	3/14010	Milano

N. 148. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Nuova denominazione della divisione militare territoriale di Volosca.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 marzo 1932 - Anno X.

Per effetto del R. decreto 13 novembre 1931, n. 1470, che riunisce i comuni di Apriano e Volosca-Abbazia nell'unico comune di Abbazia, la divisione militare territoriale di Volosca (15ª) assume la denominazione di « Divisione militare territoriale di Abbazia ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

| | | |

N. 149. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 marzo 1932 - Anno X.

1. Per effetto delle modificazioni apportate al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito dalla legge 8 gennaio 1931 n. 3 (circ. n. 32 *giornale militare* 1931-IX), le situazioni trimestrali graduali numeriche della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa dovranno, a partire dalla situazione del 1° aprile p. v., essere compilate in conformità del modello allegato alla presente circolare.

Tale modello sostituisce quello allegato alla circ. 314 del *giornale militare* 1926, il quale pertanto rimane abolito.

2. Nella 1ª parte del modello (forza permanente) i sottufficiali dovranno, analogamente a quanto prescritto per le situazioni trimestrali nominative graduali e numeriche, essere distinti in forza organica e forza supplementare, e, per ciascuna, in sottufficiali in carica professionale e sottufficiali in servizio sedentario.

3. Nella 2ª parte (forza richiamata) dovranno eventualmente essere indicati i dati relativi ai contingenti richiamati alle armi per istruzione.

4. Nella 3ª parte (militari di leva) i militari stessi dovranno essere dimostrati secondo le ferme (ferma ordinaria, ferme minori di 1° e 2° grado, ferma riducibile, ferma minima con solo titolo riconosciuto) alle quali sono stati effettivamente assegnati.

Per ciascuna delle tre chiamate di cui alle circolari 95 e 409 del *giornale militare* dello scorso anno, le cifre relative ai militari con ferma ordinaria provvisti del requisito della istruzione premilitare (certificato di conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso) dovranno essere indicate, con inchiostro rosso, distintamente e sotto le corrispondenti cifre relative ai militari con ferma ordinaria sprovvisti del detto requisito.

La dicitura *giunti alle armi con la classe* è stata sostituita dalla dicitura *giunti alle armi in seguito alla chiamata*

di cui alla circolare . . . . . per avere ben distinti i contingenti incorporati in ciascuna chiamata. Pertanto per ciascun contingente dovrà, in testa alle rispettive colonne, essere indicata con precisione la circolare del *giornale militare* con la quale è stata indetta la relativa chiamata alle armi.

5. Nell'apposita colonna 42 dovranno essere indicati i militari che compiono alle armi la ferma speciale di 6 mesi istituita dagli articoli 6 e 8 della legge 24 dicembre 1928 n. 2959 per i residenti all'estero.

6. Le RR. accademie di Modena e Torino dovranno indicare anche, nella colonna n. 58 aggiunta al modello, il numero complessivo degli allievi; e i collegi militari dovranno segnare anche, nella colonna 57, il numero complessivo degli allievi che avendo compiuto il diciassettesimo anno di età hanno firmato l'atto di arruolamento.

7. Restano ferme tutte le altre norme contenute nella cicolare 314 *giornale militare* 1926 relativamente alla compilazione e trasmissione periodica delle situazioni trimestrali predette; compilazione e trasmissione che dovranno esser fatte con la massima esattezza e puntualità, in vista della importanza dei dati richiesti per gli studi che il ministero deve compiere e per i computi necessari per gli stanziamenti di bilancio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 150. — TRASPORTI – **Contratti pei trasporti militari di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 24 marzo 1932 – Anno X.

A modificazione dei nn. 6 e 7 della« Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare in applicazione del regolamento approvato con il R. decreto 4 giugno 1908, n. 261 » (edizione 1912) ed in attesa che sia pubblicato il nuovo regolamento ed istruzione (ora in corso di compilazione), dispongo che sia devoluta ai comandi di corpo d'armata, al comando militare della Sicilia ed a quello della Sardegna la facoltà, che il ministero si era riservata, di decidere sulle proposte che dai comandi di presidio saranno loro fatte nei riguardi dei contratti e della organizzazione del servizio trasporti militari di presidio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 151. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerea, anno 1932, per ufficiali inferiori del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 gennaio 1932 - Anno X.

I seguenti ufficiali, dichiarati idonei alla visita psicofisiologica, sono stati ammessi a frequentare il corso di osservazione aerea per l'anno 1932, indetto con la circolare 596 del *giornale militare* 1931, che ha avuto inizio il 15 gennaio 1932:

Capitano ANNONI Alessandro, 5° reggimento alpini.
Tenente TROGU Ernesto, 61° reggimento fanteria.
» PAGGINI Antonio, 7° reggimento bersaglieri.
» BERNABO' Siro, 4° reggimento bersaglieri.
» CERRINI Walter, 4° reggimento bersaglieri.
» FUCHS Carlo, 4° reggimento alpini.
» BOARI Corrado, 3° reggimento alpini.
» PIGNARI Luigi, 41° reggimento fanteria.
» GALLIPPI Luigi, 49° reggimento fanteria.
» NAPPINI Luigi, 57° reggimento fanteria.
» MARTINELLI Luigi, 9° reggimento alpini.
» DE BARTOLO Salvatore, 24° reggimento fanteria.
» CALO' Giuseppe, 71° reggimento fanteria.
» DEVITOFRANCESCO Gaetano, (fanteria) accademia fanteria e cavalleria.
» FRANCO Angelo, 28° reggimento fanteria.
» VILLA Vittorio, 35° reggimento fanteria.
» SFORZINI Vittorio, 157° reggimento fanteria.

Tenente CERRI POERIO Cosmos, (fanteria) istituto geografico militare.

» FRANCESCHI Ugo, 83° reggimento fanteria.

» SIMEONI Silvio, 2° reggimento bersaglieri.

» CINTI Carlo, 51° reggimento fanteria.

» TURRISI Gaetano, 10° reggimento fanteria.

» CAMBOSU Sebastiano (fanteria) scuola allievi sottufficiali Casagiove.

» CATALANO Duilio, 1° reggimento bersaglieri.

» PAPATOLA Mario, 19° reggimento fanteria.

» MATURI Rolando, 20° reggimento fanteria.

» PICA Alfredo, 40° reggimento fanteria.

» PINTOZZI Saverio, 10° reggimento bersaglieri.

» BARBARA Giuseppe, reggimento cavalleggeri Firenze.

» GRANATA Mario, 29° reggimento artiglieria campagna.

» BOSSI Stefano, 8° reggimento artiglieria campagna.

» FASAN Umberto, (artiglieria) scuola allievi ufficiali Pola.

» GIACCONE Leandro, 6° reggimento artiglieria pesante campale.

» ROVETTO Giovanni, scuola di tiro artiglieria.

» DEL RE Francesco, scuola di tiro artiglieria.

» MALVEZZI Domenico, 13° reggimento artiglieria campagna.

» MAGGIO Emanuele, 14° reggimento artiglieria campagna.

» ANNARUMMA Enrico, 12° reggimento artiglieria pesante campale.

» GARUFI Giuseppe, gruppo artiglieria costa Sardegna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 152. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **R. decreto n. 129 che stabilisce una sopratassa speciale per il trasporto aereo dei pacchi postali.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 4 febbraio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 57, del 9 marzo 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge n. 632 del 3 aprile 1926, convertito nella legge 12 dicembre 1926, n. 2236;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, convertito nella legge n. 2949 del 6 dicembre 1928;
Visto l'art. 1 del R. decreto 11 aprile 1929, n. 842;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Viste le disposizioni concernenti il trasporto dei pacchi postali per via aerea, annesse all'Accordo internazionale relativo ai pacchi postali, concluso a Londra, mandato in vigore nel Regno con R. decreto 13 gennaio 1930, n. 971;
Riconosciuta l'opportunità di utilizzare le linee di navigazione aerea per il trasporto dei pacchi postali;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sopratassa speciale di trasporto aereo per i pacchi impostati nel Regno è stabilita come segue:

a) pacchi diretti in Italia, nelle colonie italiane, e nelle isole italiane dell'Egeo:

L. 5,50 fino a 1000 grammi, più L. 2 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di maggior peso.

I pacchi inviati per via aerea sono recapitati nel Regno per espresso e gravati del relativo diritto fisso di L. 2 di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824.

b) pacchi diretti all'estero:

Franchi oro 1,50 per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 grammi, più i diritti di trasporto aereo spettanti alle amministrazioni estere interessate.

Per i pacchi diretti nelle colonie italiane, nelle isole italiane dell'Egeo o all'estero e trasportati su linee italiane di collegamento fra l'Italia e le destinazioni suddette, è dovuta inoltre, per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chilometri della linea percorsa, una sopratassa che non può eccedere L. 0,90 (frs. oro 0,25) per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 grammi.

Art. 2.

Il diritto di trasporto aereo dovuto all'amministrazione postale italiana da quelle estere per i pacchi diretti in Italia o in transito è fissato in franchi oro 1,50 per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 grammi.

Per i pacchi trasportati su linee italiane di collegamento con l'estero sono dovuti inoltre i diritti supplementari indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 19. — FERZI.

N. 153. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Candidati risultati vincitori nei concorsi, per esami, a 13 posti di vice ragioniere d'artiglieria, a 10 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e a 27 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 marzo 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX, col quale sono stati indetti — tra altri — concorsi, per esami, a tredici posti di vice ragionieri di artiglieria, a dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a ventuno posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e a ventisette posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami degli anzidetti concorsi e visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono dichiarati vincitori dei concorsi rispettivamente indicati:

a) concorso per tredici posti di vice ragioniere di artiglieria:

1°) primo archivista ALLEGRINI Alessandro, con punti 13,33 su 20;

b) concorso per dieci posti di vice ragioniere geometra del genio militare:

1°) avventizio AGNELLO Giuseppe, con punti 14 su 20;

2°) avventizio DRAGHETTI Aldo, con punti 13,50 su 20;

c) concorso per ventuno posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio:

1°) sottocapo officina aggiustatore titolare stabile del R. istituto industriale di Fermo, PAGLIALUNGA Pietro, con punti 13 su 20.

d) concorso per ventisette posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio:

1°) avventizio STALLONE prof. Pietro, con punti 14,51 su 20.

Roma, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 154. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 marzo 1932 - Anno X.

Il ministero delle corporazioni ha segnalato la disponibilità, nel ruolo del dipendente personale d'ordine, di cinque posti di applicato, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, ai sensi della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il* 10 *aprile* 1932-X, apposita domanda su carta legale da L. 5.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni per-

sonali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nello specchio anzidetto, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 155. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami d'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 marzo 1932 - Anno X.

CORPO SANITARIO.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali del corpo sanitario in S.P.E. è, per il 1932, così composta:

Ufficiali medici.

Ten. gen. medico RIVA cav. Umberto, *presidente;*
Colonnello » ZAFFIRO cav. Antonino, *membro;*
» » MAZZETTI cav. Loreto, *membro;*
» » BEDEI cav. Maurizio, *membro;*

Ten. col. medico FIORENZA cav. Ignazio, *membro;*
» » CRISCIONE cav. Gaetano, *membro;*
» » CAMORIANO cav. Pietro, *membro;*
» » DE BERNARDINIS cav. Virginio, *membro;*
» » JAPOCE cav. Antonio, *membro;*
» » TENAGLIA cav. Giuseppe, *membro;*
Capitano MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

Gli esami avranno inizio sotto le date seguenti:

Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di maggiore medico: 18 aprile 1932;

Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di tenente colonnello medico: 25 aprile 1932.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi alla direzione generale di sanità militare presso questo ministero alle ore 9 del giorno precedente a quello di inizio degli esami stessi.

CORPO DI COMMISSARIATO.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali del corpo di commissariato in S.P.E. è, per il 1932, così composta:

Ufficiali commissari.

Ten. gen. comm. SUARDI cav. Giuseppe, *presidente;*
Magg. » » BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi, *membro;*
» » » CHIARIZIA cav. Ettore, *membro;*
Colonn. di S. M. ROSI cav. Ezio, *membro;*
Colonn. commiss. BARBATO cav. Antonio, *membro.*

Gli esami avranno inizio il 17 aprile 1932.

Gli ufficiali chiamati agli esami dovranno presentarsi all'ufficio del sig. generale commissario il mattino del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami stessi.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali del corpo di amministrazione in S.P.E. è, per il 1932, così composta:

Generale di brig. DELBECCHI cav. Carlo, *presidente;*
Colonn. di S. M. ROSI cav. Ezio, *membro;*
» di amm. BOLSI cav. Ettore, *membro;*
» » » AMATI cav. Arturo, *membro.*

Gli esami avranno inizio il 25 aprile 1932.
Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi alla ragioneria centrale di questo ministero il mattino del giorno precedente a quello di inizio degli esami stessi.

CORPO VETERINARIO.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali del corpo veterinario in S.P.E. è, per il 1932, composta come appresso:

Colonn. veterin. PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;*
» » GARAVELLI cav. Giuseppe, *membro;*
Ten. colonnello MELCHIORI cav. Ilario, *membro* e *segretario.*

Gli esami avranno inizio sotto le seguenti date:

Capitani: 29 aprile p. v.
Tenenti: 6 maggio p. v.

I candidati dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio ippico e veterinario in Roma il mattino del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 156. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 marzo 1932 - Anno X.

La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per il 1932 degli ufficiali in S.P.E. dell'arma dei carabinieri reali è così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR. DA POZZO gr. uff. Giov. Battista, *presidente;*

Generale di brigata ispettore della II zona CC. RR. SQUILLERO cav. Giovanni, *membro;*

Generale di brigata ispettore I zona CC. RR. CASAVECCHIA cav. Silvio, *membro;*

Colonnello BAGGI cav. Carlo, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro e segretario;*

Colonnello CONTESTABILE cav. Carlo, comandante legione territoriale CC. RR. di Firenze, *membro;*

Colonnello GUACCI cav. Alfredo, comandante legione territoriale CC. RR. di Bari, *membro supplente.*

Detti esami avranno luogo a Roma, dal 29 maggio al 10 giugno p. v. presso la legione allievi CC. RR.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 157. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 marzo 1932 - Anno X.

1. I sottonotati ufficiali inferiori delle varie armi, che hanno frequentato il corso di osservazione aerostatica per l'inquadramento delle compagnie aerostieri, indetto con circolare n. 417 del *giornale militare* 1931 - anno IX, hanno con-

seguito il brevetto di osservatore dal pallone frenato a decorrere dal 20 febbraio 1932 - Anno X:

Capitano ROCCA Guido, 38° fanteria.

Tenente BOSCIANO Giorgio, 7° bersaglieri.

Tenente GATTINARA Francesco, 41° fanteria.

Tenente EBERLIN Donato, 10° fanteria.

Tenente FILOCAMO Giuseppe, scuola centrale di artiglieria.

Tenente SIGNORELLI Piero, 29° artiglieria da campagna.

2. Sui libretti personali dei predetti ufficiali dev'essere apposta l'annotazione prescritta dal n. 7 della citata circolare 417.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

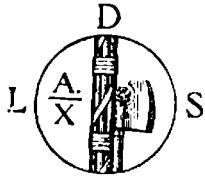
Dispensa 13ª, anno 1932, circolare n. 137.

A pagina 505, n. 22, comma secondo, ove è detto:

« Qualora tale numero sia inferiore a quello delle cariche indicate nell'elenco di cui al precedente n. 19, o comunque rimangano vacanti, ecc. ».

leggasi:

« Qualora tale numero sia inferiore a quello delle cariche indicate nell'elenco di cui al precedente n. 19, o comunque rimangano cariche vacanti, ecc.... ».



PREZZO L. 1,80

(4106748) Roma 1932-X — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1932 - ANNO X — 1° APRILE



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 158 - 31 marzo 1932 - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della mantellina impermeabile per carabinieri . . . . . *Pag.* 551

» 159 - 31 marzo 1932 - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo per i volontari. . . . . » 553

PARTE SECONDA

N. 160 - 11 marzo 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 555

» 161 - 12 marzo 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali . . . . . » 556

» 162 - 18 marzo 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la trasmissione delle domande per l'ammissione al concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 557

N. 163 - 20 marzo 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva. . . *Pag.* 558

» 164 - 31 marzo 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi. . . . . » 561

» 165 - 31 marzo 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali . . . . » 561

» 166 - 31 marzo 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 562

» 167 - 31 marzo 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario . . » 564

» 168 - 31 marzo 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. . . . . » 565

» 169 - 31 marzo 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare per l'anno 1932-X - Volume I - Parte 1ª . . . . . » 566

» 170 - 31 marzo 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale, edizione 1925 . . . . . » 567

» 171 - 31 marzo 1932 - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Spa 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1931-1932. . . . . » 567

» 172 - 31 marzo 1932 - Anno X — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambi di guarnigione dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 568

PARTE PRIMA

Circolare N. 158. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della mantellina impermeabile per carabinieri.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 marzo 1932 - Anno X.

È adottata per i militari dell'arma dei carabinieri, una speciale fodera amovibile da applicarsi nella parte interna del mantello, che vien denominata: « Mantellina impermeabile per carabinieri »; il cui uso è facoltativo da parte dei predetti militari, e pertanto la cessione agli interessati viene fatta a pagamento.

La mantellina impermeabile per carabinieri è di tessuto di cotone tinto in nero solido, sul quale è applicato uno strato uniforme di materia impermeabile del peso di gr. 520 per mq. L'applicazione di tale strato è fatta in modo che nulla traspaia sul rovescio del tessuto. L'aspetto superficiale dello strato nero impermeabilizzante deve risultare di colore nero perfetto, e di lucentezza grassa come quella del campione ministeriale.

Il tessuto di cotone, per qualità di materia prima, titolo e torsione del filato, e per ritmo di armatura deve corrispondere al relativo capitolato tecnico di fornitura. Il suo peso, senza strato impermeabilizzante, è di gr. 230 a mq. con lo strato impermeabilizzante è di gr. 750 a mq.

La mantellina ha la forma di una ruota intiera. Deve essere di un sol pezzo. Sarà tuttavia tollerato che una certa percentuale, stabilita dal capitolato di fornitura, risulti di due pezzi uguali, riuniti a perfetta regola d'arte nella parte mediana posteriore, con doppia cucitura resistente. Nessuna altra giuntatura potrà essere tollerata.

Sul davanti i margini della mantellina sono rivoltati e gommati per una larghezza di cm. 4. L'apertura circolare del collo è rinforzata da una striscia del medesimo tessuto gommato, larga anch'essa cm. 4.

Le parti rivoltate dal davanti sono munite ciascuna di tre asole, orlate in nero a perfetta regola d'arte, di cui una a

metà altezza e le altre due alle estremità. Anche sulla falda inferiore della mantellina sono praticate altre tre asole, di cui una al centro, e due laterali. Tutte le asole sono tagliate ed orlate a macchina, con una degli estremi a forma circolare e con l'altra chiuso a spranghetta. Quelle della falda inferiore sono rinforzate sul rovescio.

La falda inferiore è orlata a macchina con filo triplo.

La resistenza dello strato impermeabilizzante, il suo grado d'impermeabilità, la solidità della tinta all'acqua, agli acidi, agli alcali ed agli agenti atmosferici, devono risultare quali espressamente stabiliti dal capitolato tecnico di fornitura.

Ogni mantellina è completata da una scorta di undici bottoni di corozo, tinti in nero, a quattro fori, da servire per applicare la mantellina stessa alla mantella di panno (lato interno).

Sul peso e sulle dimensioni delle mantelline sono consentite le sole tolleranze previste dal capitolato sopra citato.

Le mantelline impermeabili per carabinieri saranno inventariate al categorico 942 della sezione *D* della categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 39 ciascuna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 159. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo per i volontari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 marzo 1932 - Anno X.

È adottato per i volontari un distintivo da applicarsi sulle manopole delle giubbe, sia di panno che di tela.

Tale distintivo, su panno grigio-verde per vestiario, è costituito dal nodo di Savoia, ricamato con cotone rosso mercerizzato, tinto in solido, e viene applicato, in senso orizzontale, su entrambe le manopole della giubba, al centro, ed a circa cm. 5 dalla punta della manopola ed a circa cm. 3 dall'orlatura della manica.

Detti distintivi verranno inventariati alla sezione B della 1ª categoria del nomenclatore materiali servizi logistici, al seguente categorico e prezzo:

n. 479 Distintivo per volontari su panno grigio-verde L. 0,90 al paio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 160. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 marzo 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX col quale è stato indetto — tra altri — un concorso, per esami, a 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami dell'anzidetto concorso, e visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

I sottonotati topografi straordinari sono dichiarati vincitori del concorso per 14 posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare:

1. BIANCO Mario, con punti 18,50 su 20;
2. GRIFONI Balilla, con punti 18 su 20;
3. ALBANI Francesco, con punti 17 su 20;
4. GRAZIANI Renato, con punti 16,75 su 20;
5. GREVI Pier Francesco, con punti 16,25 su 20;
6. ALLEGRETTI Virgilio, con punti 16 su 20;

7. AVANZO Renato, con punti 15,75 su 20;
8. PIERONI Michele, con punti 15,50 su 20;
9. PAPINI Pietro, con punti 15,25 su 20.

Il Ministro: P. GAZZERA

N. 161. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 12 marzo 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1931, col quale il generale di brigata (ora generale di divisione) in S. P. E. AMBROSIO comm. Vittorio è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'articolo 2 della legge suddetta;

Decreta:

Il generale di divisione in S. P. E. AMBROSIO comm. Vittorio cessa di far parte del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'articolo 2 della legge sopra citata, ed è sostituito dal generale di brigata in S. P. E. AYMONINO comm. Aldo, a decorrere dal 13 marzo 1932-X.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 marzo 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1932 - Anno X
Registro guerra n. 7, foglio n. 371.

N. 162. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la trasmissione delle domande per l'ammissione al concorso a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 marzo 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 67, del 22 marzo 1932 - Anno X).

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1932, col quale fu indetto un concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine, stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 1932, per la trasmissione delle domande, e relativi documenti, di ammissione al concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'amministrazione centrale della guerra, è prorogato fino a tutto il 10 aprile 1932.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 18 marzo 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA

N. 163. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 marzo 1932 Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX, col quale venne indetto un concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice del concorso stesso e vista la graduatoria dalla medesima formata;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva, di cui al decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX.

1° Maggiore di fanteria in A. R. Q. VALENTINI Ricciotto, con punti 85 su 100;

2° Maggiore di fanteria in A. R. Q. ASSISI Mario, con punti 84 su 100;

3° Tenente colonnello medico in A. R. Q. MAROTTA Gaetano, con punti 78 su 100;

4° Maggiore di fanteria in A. R. Q. DE LEO Raffaele, con punti 77 su 100;

5° Maggiore di fanteria in A. R. Q. BARBATO Giuseppe, con punti 77 su 100;

6° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. GALLO Angelo, con punti 76 su 100;

7° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. CAULI Michele, con punti 76 su 100;

8° Tenente colonnello di cavalleria in A. R. Q. GREGO Guido, con punti 76 su 100;

9° Tenente colonnello di artiglieria in A. R. Q. CHIRIELEISON Ambrogio, con punti 75 su 100;

10° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. SANNA Salvatore, con punti 74 su 100;

11° 1° capitano di fanteria in A. R. Q. NAVARRA Salvatore, con punti 74 su 100;

12° 1° capitano di fanteria in A. R. Q. CARRUBBA Salvatore, con punti 72 su 100;

13° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. PINO Alberto, con punti 72 su 100;

14° Maggiore CC. RR. in P. A. FIORE Gustavo, con punti 72 su 100;

15° Tenente colonnello di fanteria in P. A. MONTUORI-SANSEVERINO Pietro, con punti 72 su 100;

16° Maggiore di fanteria in A. R. Q. WILLIAMS Guglielmo, con punti 72 su 100;

17° Maggiore di fanteria in A. R. Q. TORO Giuseppe, con punti 72 su cento;

18° Capitano d'artiglieria in P. A. MAZZARELLA Alfonso, con punti 72 su 100;

19° Maggiore di amministrazione in P. A. MARINO Michele, con punti 72 su 100;

20° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. ROGGERO Giovanni, con punti 72 su 100;

21° 1° capitano di fanteria in P. A. SANTOMARTINO Nicola, con punti 71 su 100;

22° 1° capitano di fanteria in P. A. VALINO Ettore, con punti 71 su 100;

23° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. RUFFO Giuseppe, con punti 70 su 100;

24° Capitano CC. RR. in P. A. CIBELLI Vincenzo, con punti 70 su 100;

25° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. PRETE Eugenio, con punti 70 su 100;

26° Capitano di fanteria in P. A. SITZIA Francesco, con punti 70 su 100;

27° Tenente colonnello di sussistenza in P. A. ANGIOI Giovanni, con punti 69 su 100;

28° Maggiore di fanteria in A. R. Q. BALDI Aldo, con punti 68 su 100;

29° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. COCILOVO Francesco, con punti 68 su 100;

30° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. LIBERATORE Tommaso, con punti 67 su 100;

31° Maggiore di fanteria in P. A. MANARI Virginio, con punti 67 su 100;

32° Maggiore di fanteria in A. R. Q. PANNITTI Alfonso, con punti 67 su 100;

33° Tenente colonnello di fanteria in A. R. Q. GUGLIELMINI Raul, con punti 67 su 100;

34° Tenente colonnello di artiglieria in A. R. Q. LANDI Francesco, con punti 66 su 100;

35° Tenente colonnello di cavalleria in P. A. TORRE Federico, con punti 66 su 100;

36° 1° capitano di amministrazione in P. A. MANTELLI Angelo, con punti 65 su 100;

37° Maggiore di fanteria in A. R. Q. CORVINELLI Adolfo, con punti 64 su 100;

38° Tenente colonnello veterinario in A. R. Q. STORELLI Nicola, con punti 63 su 100;

39° Tenente colonnello di fanteria in P. A. DAFFINA' Pasquale, con punti 62 su 100;

40° Capitano di fanteria in A. R. Q. LEONE Giuseppe, con punti 61 su 100;

41° Tenente colonnello veterinario in A. R. Q. CIAMEI Ercole, con punti 61 su 100;

42° Capitano d'artiglieria in P. A. ROSSO Giuseppe, con punti 60 su 100;

43° Capitano dei CC. RR. in P. A. SCARAVILLI Gaetano, con punti 60 su 100;

44° Tenente colonnello d'amministrazione in P. A. MOTTI Uriele, con punti 60 su 100;

45° 1° capitano di cavalleria in P. A. TASSI Enrico, con punti 60 su 100.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 164. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 marzo 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 559 *giornale militare* 1931, il tenente di amministrazione in S. P. E. DI GERONIMO Antonino, segretario della commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi per l'anno 1932, è sostituito dal capitano di cavalleria in S. P. E. DELLA VALLE Gaetano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 165. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 marzo 1932 - Anno X.

Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) e alla circolare 192 *giornale militare* 1929, si porta a conoscenza che i seguenti ufficiali in S.P.E. dell'arma dei CC. RR. sono stati ammessi agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per l'anno 1932:

Maggiore	MOSCA Amedeo.
Capitano	QUERCIA Mario.
»	GANDINI Tommaso.
»	LINFOZZI Sante.
Primo tenente	CAPPETTI Angiolo.
» »	PAOLANTONIO Giacinto.
Tenente	TALAMO Manfredi.

Gli ufficiali predetti dovranno presentarsi al comando generale dell'arma il mattino del 29 maggio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 166. — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti. — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 marzo 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 136 del *giornale militare* c. a. si comunicano i nomi degli ufficiali delle armi combattenti ammessi a sostenere gli esami per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932:

ARMA DI FANTERIA.

SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Maggiori:

MARTINAT Giulio.
CALENDI Attilio.
SCOGNAMIGLIO Guglielmo.

Primi capitani:

MAJANI Giacomo Spartaco.
AMOROSO Gaetano.
LAPORTA Pompeo.
MEAZZI Giuseppe.

Tenenti:

APPIERTO Adolfo.
PIAZZOLLA Michele.
COCCO Enrico.
CAPITO' Gustavo.

ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI.

Primi capitani:

ISABELLA Arturo.

ARMA DI CAVALLERIA.

SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Capitani:

NUCCI Rodolfo.
RAVENNA Enrico.
CUSTOZA Massimiliano.

Tenenti:

BECHI Giov. Alberto.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Tenenti:

COGNI Aleardo.
CAROLLO Olindo.
CARLI Giovanni.
FERRAIOLI Giacomo.
PALOMBO Vittorio.
VEDOVATO Guido.
CRISCUOLO Vittorio.
SOLARINO Angelo.

ARMA DEL GENIO.

SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Tenenti:

TUZI Arnaldo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 167. AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario. — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 marzo 1932 – Anno X.

Con riferimento alla circolare 42 *giornale militare* c. a. si comunicano i nomi degli ufficiali in S.P.E. del corpo sanitario, del corpo di commissariato, di amministrazione e del corpo veterinario, ammessi a sostenere gli esami per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932.

CORPO SANITARIO.

(*Ufficiali medici*).

Maggiore MANCONI Michele.
1° capitano CONFALONE Raffaele.
» » MIGNANI Vittorio.
» » D'ALESSANDRO Raffaele.

CORPO DI COMMISSARIATO.

(*Ufficiali commissari*).

Tenente PARONE Ferdinando.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

1° capitano PIRRO' Cesare.
» » STELLA Giuseppe.
» » PETRINI Arduino.
» » CAPOTORTO Vincenzo.
Capitano DE BIASE Cesare.

CORPO VETERINARIO.

1° capitano GARAGNANI Augusto.
» » SALVESTRONI Pietro.
Tenente RIVA Mario.
» TROTTA Michele.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 168. — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 marzo 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 580 *giornale militare* 1931, le commissioni di cui al numero 6 della circolare stessa, sono così costituite:

Categoria ufficiali superiori.

Generale di divisione SALVIONI cav. Filippo, *presidente;*
» » brigata DELBECCHI cav. Carlo, *membro;*
» » » DE PIGNIER cav. Augusto, *membro;*
Colonnello di S. M. TELLERA cav. Giuseppe, *membro;*
» » cavall. ARMANDO cav. Enrico, *membro;*
» » artigl. GAMALERI cav. Marco, *membro;*
» del genio DALL'ORA cav. Giuseppe, *membro;*
Tenente colonnello GARRONE cav. Umberto, *segretario senza voto.*

Categoria ufficiali inferiori.

Generale di div. RUGGIERI cav. Donato, *presidente;*
Colonn. del genio LEVI cav. Ugo, *membro;*
» di fant. SCIOCCHETTI cav. Alberico, *membro;*
» » art. GLORIA cav. Alessandro, *membro;*
» » fant. SCALA cav. Ettore, *membro;*
1° capitano DE PALMA cav. Francesco, *segretario senza voto.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 169. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare per l'anno 1932-X - Volume I - Parte 1ª. — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 marzo 1932 - Anno X.

È stato pubblicato l'annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1932-X, volume I, parte 1ª (ufficiali del R. E. in S. P. E. e impiegati civili dell'amministrazione militare), aggiornato a tutto il 31 dicembre 1931-X.

L'ufficio pubblicazioni del ministero provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. I della circolare 126 del *giornale militare* del 1931, nel quantitativo stabilito dall'elenco stesso.

Allo scopo di accertare con precisione le omissioni e le errate indicazioni eventualmente verificatesi nella compilazione e stampa dell'annuario militare suddetto e per evitare che esse vengano riprodotte nell'annuario dell'anno prossimo, si invitano i comandi di deposito e di distretto e le direzioni degli uffici, stabilimenti, ecc., ad attenersi per le occorrenti segnalazioni, alle prescrizioni contenute nelle circolari 373 del *giornale militare* del 1926 e 260 del *giornale militare* del 1927.

Si rammenta che i mod. 119 (5 1-*A*) dovranno essere compilati soltanto per gli ufficiali e impiegati pei quali si propongono rettifiche.

I comandi di divisione provvederanno poi alla trasmissione degli elenchi sopraindicati con le norme già note, curando di farli pervenire al ministero (divisione matricola e libretti personali) per il 15 agosto p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 170. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale, edizione 1925.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 31 marzo 1932 - Anno X.

È stata pubblicata una serie di aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale ediz. 1925.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo ministero (ufficio pubblicazioni militari) agli enti e nella misura indicati nella circolare n. 177 del *giornale militare* 1925.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 171. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Spa 25 C/10 durante l'esercizio finanziario 1931-1932.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 31 marzo 1932 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la società ligure piemontese automobili Spa di Torino, per la fornitura in quantità indeterminata delle parti di ricambio per autoveicoli Spa 25 C/10, durante l'esercizio finanziario 1931-1932.

In base agli obblighi assunti dalla ditta Spa, i materiali saranno forniti ai prezzi indicati nella tariffa commerciale vigente alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, depurati dello sconto del 10 %.

Per le modalità di prelevamento, collaudo, pagamento e per i termini di consegna valgono le norme impartite con la circolare n. 19713 del 3 settembre 1931, diramata ai comandi di corpo di armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 172. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambi di guarnigione dei reggimenti di cavalleria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 marzo 1932 - Anno X.

Si preavvisa che, dopo le esercitazioni estive, nei primi giorni di ottobre p. v., in base ad un programma generale di cambi di guarnigione dei reggimenti di cavalleria, avranno luogo i seguenti trasferimenti:

Reggimento cavalleggeri di Firenze: da Napoli a Ferrara;

Reggimento cavalleggeri di Aosta: da Ferrara a Napoli;

Reggimento cavalleggeri di Novara: da Parma a Padova;

Reggimento cavalleggeri Guide: da Padova a Parma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1,80

(4106748) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1932 - ANNO X — 8 APRILE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 173 — 7 marzo 1932 - Anno X — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930-VIII n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito . . . . . *Pag.* 571

» 174 - 7 aprile 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico . . . . . » 573

» 175 - 7 aprile 1932 - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Cavezze da scuderia . . . . . » 575

PARTE SECONDA

N. 176 - 10 marzo 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . *Pag.* 577

N. **177 - 31 marzo 1932** - Anno X — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 578

» **178 - 7 aprile 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1932-X . . . . . » 578

» **179 - 7 aprile 1932** - Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore » 579

» **180 - 7 aprile 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la concessione degli attendenti - Edizione 1932. . . . . » 584

» **181 - 7 aprile 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale . . . . . » 585

» **182 - 7 aprile 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Spezia . . . . . » 586

ERRATA-CORRIGE, ... » 586

PARTE PRIMA

Circolare N. 173. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930-VIII, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.** — (Gabinetto). — 7 marzo 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1930, che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.

Articolo unico.

Il paragrafo 30 è sostituito dal seguente:

« Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, per i vari gradi, nell'avanzamento fino a colonnello incluso, con una delle formule seguenti:

1° non è ritenuto pienamente idoneo a disimpegnare le funzioni del proprio grado;

2° non possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 7 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1932 - Anno X
Registro n. 8 Guerra, foglio 388. — SCRIVANTE.

N. 174. — CONCORSI E GARE. — **Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 7 aprile 1932 – Anno X.

Con riferimento al n. 59 della circolare 769 del *giornale militare* 1927, agli effetti dell'intervento degli ufficiali alle gare militari di addestramento ippico, il territorio nazionale — oltre che nelle ordinarie suddivisioni per corpi d'armata — d'ora innanzi si considera ripartito come segue:

1ª circoscrizione - Territorio dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Udine, Trieste.

2ª circoscrizione - Territorio dei corpi d'armata di Alessandria, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 175. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cavezze da scuderia.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 aprile 1932 — Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 2 del *giornale militare* 1932, si precisa che:

1° in seguito all'introduzione della nuova 1ª taglia della *cavezza da scuderia con frontale* (VIII-749), la 1ª taglia attuale diventa la 2ª e la 2ª diventa la 3ª;

2° la cavezza (VIII-749) di 1ª taglia (che deve essere allestita a nuovo) ha il sopracapo lungo m/m. 1030 (come dalla tavola 1ª annessa alla circolare);

3° a tutte le *cavezze da scuderia con frontale* attualmente esistenti, i corpi o enti debbono apportare le seguenti modifiche:

a) rinforzare la museruola con interposizione di strisce di cuoio a concia fresca;

b) fissare le campanelle mezze tonde del sottogola mediante ciappe di cuoio a concia fresca oltre ai relativi tasselli;

c) sostituire i quattro tirantini reggi-museruola, con due ripari di cuoio nero applicati internamente con cuciture alla museruola ed al sopracapo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 176. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 10 marzo 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche:

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1931, che nomina il colonnello (ora generale di brigata) dell'arma aeronautica PRICOLO cav. uff. Francesco membro del comitato predetto;

Decreta:

Il generale di brigata dell'arma aeronautica PRICOLO cav. uff. Francesco cessa di far parte del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito dal colonnello dell'arma aeronautica LONGO cav. uff. Vito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro dell'aeronautica: BALBO.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1932 - Anno X
Registro guerra n. 8, foglio 274. — SCRIVANTE.

N. 177. — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 marzo 1932 - Anno X.

A causa della rilevante esuberanza di domande presentate per l'arruolamento nei RR. corpi di truppe coloniali, è sospesa fino al 31 agosto p. v. l'accettazione di nuove domande.

Solamente quindi a partire dal 1° settembre p. v. i comandi di corpo e di distretto militare potranno accettare nuove domande, per trasmetterle al comando del deposito delle truppe coloniali.

Potranno continuare ad avere corso le domande dei giovani connazionali residenti all'estero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 178. — CONCORSI E GARE. — **Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1932-X.** — (Servizio ippico e veterinario). — 7 aprile 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 641 del *giornale militare* 1931 - Anno X, è nominato commissario militare per il comando militare della Sardegna il generale di brigata BELLINI cav. Mario comandante dell'artiglieria della Sardegna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 179. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 7 aprile 1932 - Anno X.

Come negli anni precedenti, anche per la prossima stagione estivo-autunnale sono state concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore facilitazioni per l'ammissione di individui appartenenti alle forze armate dello Stato negli alberghi termali « Edoardo Porro » e « Giovanni Valentini », a turni fissi di quindici giorni ciascuno, ed alle seguenti condizioni:

1. — Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Gli ufficiali e gli impiegati assimilati saranno ammessi all'albergo « Porro » pagando la somma complessiva di L. 530; i sottufficiali, gli impiegati assimilati ed i militari di truppa, all'albergo « Valentini » pagando L. 370.

Entro i primi due giorni di permanenza nell'albergo l'ospite dovrà versare l'importo convenuto; i ritardi nella presentazione sull'inizio del turno o la minore utilizzazione dei turni stessi non dànno diritto a riduzione alcuna, nè a rimborso; coloro che al terzo giorno dell'inizio del turno non avranno raggiunto gli stabilimenti, nè notificato alla direzione dei medesimi il loro ritardo, s'intendono rinunciatari alla cura.

Tutti predetti fruiranno, oltre che delle cure salsojodiche dell'assistenza sanitaria, del vitto e dell'alloggio e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo, ammissione alle cure e delle percentuali di servizio, restando, però, a loro carico il contributo di L. 10 per la tassa di soggiorno.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto; gli altri ufficiali, sottufficiali ed assimilati saranno abbinati in camera a due letti; e quando desiderino una camera ad un solo letto dovranno pagare un supplemento di L. 50. La richiesta per la camera ad un letto sarà rivolta a tale uopo dagli interessati alla direzione degli alberghi e potranno usufruirne se ed in quanto vi sia disponibilità.

2. — I turni per l'anno in corso saranno in numero di 15 e si svolgeranno come appresso:

1° dal 16 aprile al 30 aprile;
2° dal 1° maggio al 15 maggio;
3° dal 16 maggio al 30 maggio;
4° dal 1° giugno al 15 giugno;
5° dal 16 giugno al 30 giugno;
6° dal 1° luglio al 15 luglio;
7° dal 16 luglio al 30 luglio;
8° dal 1° agosto al 15 agosto;
9° dal 16 agosto al 30 agosto;
10° dal 1° settembre al 15 settembre;
11° dal 16 settembre al 30 settembre;
12° dal 1° ottobre al 15 ottobre;
13° dal 16 ottobre al 30 ottobre;
14° dal 1° novembre al 15 novembre;
15° dal 16 novembre al 30 novembre.

3. — Tutti coloro che saranno accolti nei predetti alberghi dovranno conformarsi al regolamento interno dei medesimi e pagare del proprio e per intero la retta prescritta, qualunque sia l'infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsojodica. A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati e caporali, esclusi i carabinieri, per i quali l'amministrazione militare si assume l'onere completo della cura, che sarà, peraltro, *concessa solo in casi speciali.*

Il periodo di permanenza negli alberghi, per la cura, verrà detratto da quello della licenza ordinaria, siano state, o non, le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. — Per ottenere le facilitazioni in parola gli ufficiali, sottufficiali ed assimilati dovranno presentarsi all'ospedale militare più vicino con la relativa domanda vistata dal comandante del corpo o capo ufficio e diretta al ministero della guerra (direzione generale sanità militare) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico, il quale compilerà per ognuno di essi il mod. 2100 (già 458), segnandovi, oltre alle generalità, la diagnosi della malattia ed il parere sul bisogno della cura richiesta.

L'aspirante, inoltre, indicherà nella domanda stessa il turno che desidera, tenendo presente che nel mese di settembre

la disponibilità dei posti è limitata a dieci posti in ciascuno dei due stabilimenti e, perciò, il ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) si riserva la facoltà di assegnare ad altri turni gli individui che eventualmente non potessero essere ammessi a quello richiesto.

E' da avvertire che, una volta assegnati i turni di cura, la concessione di cambi è unicamente in facoltà della direzione degli alberghi termali, *alla quale deve essere rivolta ogni richista al riguardo.*

I documenti sopraccennati debbono essere trasmessi al ministero per mezzo dell'ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali si seguiranno le norme della circolare 96 *giornale militare* corrente anno, e le proposte modello 2100 saranno inviate dalle direzioni di sanità.

5. — La società esercente le RR. terme di Salsomaggiore avverte, poi, che i funzionari tutti dello Stato e le loro famiglie, gli impiegati civili dei ministeri militari che non sono inviati a cura del ministero della guerra e le loro famiglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura del ministero stesso sono ammessi a fruire da maggio a novembre, previ accordi diretti con la direzione degli alberghi « Porro » e « Valentini », delle seguenti tariffe:

TARIFFA DI PENSIONE	Albergo Valentini Lire per persona		Albergo Porro Lire per persona
VITTO E ALLOGGIO (tassa di soggiorno esclusa).	1ª Sala	2ª Sala	
Pensioni per 15 giorni fissi con camera:			
per 3 persone	490 —	420 —	—
per 2 persone	540 —	480 —	625 —
per 1 persona	580 —	530 —	725 —
(Vino escluso)			
Percentuale di servizio	10 %		10 %

CURE	Albergo Valentini		Albergo Porro	
	Mattino	Pomeriggio	Mattino	Pomeriggio
Bagni salsojodici.				
Abbonamento a 20 cure . .	195 —	185 —	200 —	190 —
Abbonamento a 15 cure . .	170 —	155 —	175 —	165 —
Biglietto per 1 cura	13 —	12 —	13,50	12,50
Fanghi. *Bagni di acqua madre.*				
Biglietto per 1 cura	20 —	19 —	20,50	19,50
Supplemento allo scontrino del bagno salsojodico in abbonamento	7 —	7 —	7 —	7 —
Irrigazioni – Inalazioni. Polverizzazioni umide.				
Abbonamento a 20 cure . .	100 —	100 —	110 —	110 —
Abbonamento a 15 cure . .	80 —	80 —	85 —	85 —
Biglietto per 1 cura	6,50	6 —	7 —	6,50
Polverizzazioni secche.				
Abbonamento a 20 cure . .	55 —	55 —	55 —	55 —
Abbonamento a 15 cure . .	50 —	50 —	50 —	50 —
Biglietto per 1 cura	4 —	4 —	4 —	4 —
Bagni di acqua dolce.				
Biglietto per 1 bagno . . .	6 —	6 —	6 —	6 —
Diritto fisso di ammissione alle cure.	30 —	30 —	35 —	35 —

Pensioni complete.

Vitto, alloggio, cure { 15 *bagni* e 15 *cure sussidiarie* / 20 *bagni* e 20 *cure sussidiarie* } servizio tassa di ammissione - tassa di soggiorno (escluso il vino).

TARIFFA PER PENSIONI COMPLETE	Albergo Valentini Lire per persona		Albergo Porro Lire per persona
	1ª Sala	2ª Sala	
Pensioni per 15 giorni di permanenza con camera:			
per 3 persone.	770 —	690 —	—
per 2 persone.	800 —	750 —	900 —
per 1 persona.	850 —	800 —	980 —
Pensioni per 20 giorni di permanenza con camera:			
per 3 persone.	1000 —	900 —	—
per 2 persone.	1050 —	950 —	1150 —
per 1 persona.	1100 —	1050 —	1250 —

N. B. La consulenza sanitaria delle Regie terme raccomanda, quale cura tipo di Salsomaggiore, specialmente nelle forme ginecologiche, nelle artriti, nelle linfoadeniti, 20 bagni salsojodici e 20 cure sussidiarie.

Le presenti tariffe vengono aumentate del 10 per cento dal 15 agosto al 30 settembre.

Per *famiglia* si intendono i seguenti componenti *purchè conviventi a carico*: coniuge, figli minorenni, figlie nubili.

Non vengono concesse agevolazioni per i periodi inferiori a 15 giorni.

Speciali facilitazioni per bambini, famiglie numerose e comitive; rivolgersi alla direzione degli alberghi.

Per fruire di tali facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti documenti dai quali risulti la sua qualità d'iscritto nei ruoli di una delle amministrazioni dello Stato, o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

Le facilitazioni sopraindicate sono state stabilite in seguito ad interessamento di questo ministero, il quale, però, non assume in ordine ad esse alcuna responsabilità.

6. — Le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate per tutte le malattie a fondo scrofoloso, linfadeniti ecc.; piaghe traniti suppuranti mantenuti da carie; per affezioni tracheo-bronchiali croniche, escluse le tubercolari e comprese quelle consecutive ad inalazione di gas asfissianti; per i catarri naso-faringei; per alcune lesioni da pregressa lue, per artriti e nevriti, per alcune manifestazioni di alterato ricambio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **180.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la concessione degli attendenti - Edizione 1932.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 aprile 1932 - Anno X.

Viene diramata l'« Istruzione per la concessione degli attendenti - Edizione 1932 » che sostituisce quella emanata il 12 marzo 1884 e le disposizioni complementari contenute in successive circolari.

Essa andrà in vigore dal 1° maggio p. v. Restano però immutate, s'intende, le assegnazioni in atto degli attendenti.

La distribuzione sarà effettuata secondo l'elenco Gab. I della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

Sul prezzo di vendita di L. 1,50 verrà accordato lo sconto del 35 per cento a tutti gli ufficiali che ne faranno richiesta, all'ufficio pubblicazioni militari del ministero, con le modalità stabilite nella circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 181. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 7 aprile 1932 - Anno X.

È stata pubblicata una serie di aggiunte e varianti al regolamento per l'addestramento individuale. Esse riflettono lo « spall'-arm ». Il loro contenuto è il seguente:

Numero 28. — Sostituirlo col seguente:

n. 28. — La simultaneità deve ottenersi solo nei movimenti da *pied'arm* (o *fianc'arm*) a *presentat'arm* e viceversa e da *pied'arm* (o *fianc'arm*), *bilanc'arm*, *bracc'arm* a *spall'arm* e viceversa, nei quali si deve pretendere perfetta esecuzione.

Numeri 39 *bis*, 39 *ter*, 39 *quater*: sostituire i comandi indicati per far passare dalle posizioni di *pied'arm* (o *fianc'arm*), *bilanc'arm* e *bracc'arm* a *spall'arm* e viceversa con i seguenti:

spall-ARM, *pied*-ARM, *fianc*-ARM, *bilanc*-ARM, *bracc*-ARM.

n. 39 *quater*. — Cancellare le ultime sette righe ed aggiungere:

n. 39 *quinquies*. — Truppa in marcia a *spall'arm*, al comando alt prende la posizione di *pied'arm* (o *fianc'arm*).

n. 39 *sexies*. — La posizione di *spall'arm* è presa:

a) con baionetta inastata, negli sfilamenti in parata, nei cortei funebri e, dalle guardie di onore, nel percorso dalla caserma al posto di guardia e viceversa;

b) senza baionetta inastata, ogni qualvolta venga comandato, da truppa in ordine chiuso che attraversa l'abitato.

n. 39 *septies*. — La posizione di *spall'arm* è presa dai bersaglieri solo quando debbano marciare con cadenza di passo inferiore a quella per essi prescritta.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. **182.** CONCORSI E GARE. — **Categoria militare del concorso ippico di Spezia.** — (Servizio ippico e veterinario). — 7 aprile 1932 - Anno X.

È approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Spezia indetto per i giorni dal 14 al 17 aprile 1932.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione saranno concesse le facilitazioni amministrative attualmente previste.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 11ª, anno 1932, circolare 114.

A pagina 463, colonna 4ª, in corrispondenza della taglia 1ª, suddivisione 2ª, ov'è scritto « 850 » sostituire con « 885 ».

A pagina 463, colonna 7ª, in corrispondenza della taglia 4ª, suddivisione 2ª, ov'è scritto « 235 » sostituire con « 285 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . **L. 60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª 1932 - ANNO X 15 APRILE



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 183 - 7 aprile 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare . . . . . *Pag.* 589

» 184 - 14 aprile 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ -, SERVIZIO SANITARIO. — Uso di occhiali per militari di truppa. . » 599

» 185 - 14 aprile 1932 - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Estintori da incendio per gli autoveicoli e per gli immobili destinati al ricovero di materiali automobilistici . . . . . » 601

» 186 - 14 aprile 1932 - Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità aspiranti allievi ufficiali di complemento. . . . . » 603

» 187 - 14 aprile 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Regolamento di servizio interno per le varie armi . . . . . » 605

PARTE SECONDA

N. 188 - 24 marzo 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 261. - Variazioni allo stato di previsione -delel'n trata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1931-1932 . . . . . *Pag.* 607

N. 189 - 30 marzo 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare . . . . . *Pag.* 609

» 190 - 14 aprile 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . » 610

» 191 - 14 aprile 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorso a premio indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1932. . . . . » 611

» 192 - 14 aprile 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Gara nazionale militare di scherma. . . . » 613

» 193 - 14 aprile 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per gli esami d'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario . . . . . » 614

NOTIFICAZIONE . . . . . » 614

PARTE PRIMA

Circolare N. 183. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Divisione 2ª - Sezione 2ª). — 7 aprile 1932 - Anno X.

1. — I certificati di idoneità per la condotta degli autoveicoli in servizio militare sono di due tipi: mod. 1 e mod. 2.

2. — Il certificato mod. 1, in cartoncino color avana (numero 1581 del catalogo) è rilasciato distintamente per automobili e per motocicli. Esso è il riconoscimento legale della idoneità alla condotta rispettivamente di autovetture e autocarri comuni e di motocicli e motocarrozzette.

3. — Il certificato mod. 2 in cartoncino verde, conforme al modello allegato, serve per ogni tipo di autoveicolo speciale che richieda particolare abilità nella condotta ed è rilasciato ai soli militari già in possesso del certificato mod. 1.

4. — I tipi di autoveicoli la cui condotta richiede il certificato mod. 2 sono i seguenti:

1° Trattori (trattori p. e. 25,26 e 30 e trattori leggeri 31)

2° Trattrici (trattrici Fiat tipo 20 e trattrici pesanti 32).

3° Carri armati (carri armati leggeri tipo 21 e 30 e carri armati veloci).

4° Autocarri da montagna.

5° Autocarri dovunque.

5. — Il rilascio dei certificati mod. 1 è di competenza dei centri automobilistici, previa autorizzazione del ministero della guerra (ispettorato del materiale automobilistico). È fatta eccezione per gli ufficiali dell'ispettorato del materiale automobilistico e per quelli dell'officina automobilistica

R. esercito, per i quali provvedono i rispettivi enti presso cui prestano servizio gli ufficiali.

6. — Il rilascio dei certificati mod. 2 per gli autospeciali è di competenza dei comandi di reggimento che hanno in dotazione organica gli autospeciali stessi, previa autorizzazione del ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico. È fatta eccezione per gli ufficiali dell'ispettorato materiale automobilistico e per quelli dell'officina automobilistica R. esercito per i quali si provvede come è detto nel paragrafo precedente.

7. — I certificati mod. 1 e 2 possono essere rilasciati:

a) agli ufficiali del corso superiore automobilistico;

b) agli ufficiali dei corsi della scuola di guerra;

c) agli ufficiali dei corsi della scuola d'applicazione di fanteria;

d) agli ufficiali dei corsi della scuola d'applicazione di cavalleria;

e) agli ufficiali dei corsi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

f) agli ufficiali dei corsi automobilistici annuali di corpo d'armata;

g) agli ufficiali incaricati delle istruzioni automobilistiche presso la scuola di guerra, scuole d'applicazione, accademie militari, scuole allievi ufficiali di complemento e scuole sottufficiali;

h) agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. normalmente incaricati della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica ed ai sottufficiali e truppa dell'arma stessa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

i) all'ufficiale al materiale dei reggimenti bersaglieri e dei reggimenti di cavalleria (date le loro speciali mansioni); agli altri ufficiali dei reggimenti stessi limitatamente ai motocicli ed ai sottufficiali e truppa dei reggimenti stessi limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

l) agli ufficiali e sottufficiali dei reggimenti di artiglieria pesanti, pesanti campali, dei reggimenti contraerei autocampali, del reggimento artiglieria leggero e dei gruppi motorizzati dei reggimenti d'artiglieria da campagna, ai militari di truppa degli stessi reggimenti e gruppi limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli, secondo le tabelle organiche, con la percentuale di aumento consentita dalle vigenti disposizioni;

m) agli ufficiali del reggimento pontieri e lagunari del genio e per gli altri reggimenti del genio agli ufficiali normalmente incaricati della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica; ai sottufficiali e militari di truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli, secondo le tabelle organiche, con la percentuale di aumento consentita dalle vigenti disposizioni;

n) agli ufficiali, sottufficiali e truppa del reggimento carri armati;

o) agli ufficiali, sottufficiali e truppa dei centri automobilistici;

p) agli ufficiali dell'ispettorato del materiale automobilistico;

q) agli ufficiali, sottufficiali e truppa dell'officina automobilistica R. E. di Bologna ed agli operai civili della stessa officina incaricati del collaudo degli autoveicoli;

r) agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed operai civili rivestiti di particolare incarico, per i quali si ravvisi opportuna la concessione del certificato, volta a volta autorizzati dal ministero.

8. — I centri automobilistici sono i soli enti autorizzati alla effettuazione delle prove di esame per il rilascio del certificato mod. 1 al personale avente titolo alla concessione, residente nel territorio del rispettivo corpo di armata o comando militare dell'isola.

9. — Le prove d'esame teorico-pratiche per il rilascio del modello 1 saranno sostenute dinanzi ad una apposita commissione di tre ufficiali, presieduta dal comandante del centro automobilistico ed, in sua vece, dall'ufficiale superiore più anziano.

Per i reparti dislocati nelle sedi dei comandi di centro automobilistico, gli esami di abilitazione avranno luogo presso il comando del centro; in località diverse gli esami saranno sostenuti presso i reparti o corpi interessati.

Nel primo caso, uno dei membri, escluso il presidente che sarà sempre il comandante del centro o l'ufficiale superiore più anziano del centro, verrà fornito dall'ente cui appartiene il personale da esaminare; nel secondo caso due dei membri della commissione, sempre escluso il presidente, potranno essere ufficiali dei reparti o corpi interessati.

Per i militari isolati gli esami avranno luogo presso i comandi dei centri automobilistici.

Qualora poi si verificasse il caso che gli ufficiali esaminandi fossero di grado superiore a quello del comandante del centro, il ministero della guerra si riserva di disporre di volta in volta per la commissione d'esame.

Negli accertamenti sostenuti presso le sedi dei centri automobilistici la commissione costituita nei modi prescritti, redigerà e firmerà i verbali (in duplice copia) di idoneità dei militari sottoposti ad esperimenti adottando per gli ufficiali il mod. 1579 del catalogo (ex 135) — color rosa — e per la truppa il mod. 1580 del catalogo — color bianco — (ex 137).

Tanto gli ufficiali, come i sottufficiali e i militari di truppa saranno dalla commissione classificati a seconda della loro capacità in idonei e non idonei, e gli idonei in ottimi e buoni.

I verbali contraddistinti da apposito numero d'ordine e completati in ogni singola colonna dovranno, per i soli risultati idonei, essere trasmessi (in duplice copia) dai centri automobilistici direttamente al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico, — che ne restituirà una copia vistata autorizzando la concessione del modello 1.

I centri interessati, in possesso dei verbali restituiti dal ministero, procederanno alla compilazione e consegna ai titolari dei relativi certificati.

10. — Le prove d'esame teorico-pratiche per la concessione del mod. 2 saranno sostenute davanti ad apposita commissione di tre ufficiali del reggimento (od ente autorizzato

alla concessione) presieduta dal comandante del reggimento o distaccamento ed in sua vece dall'ufficiale superiore più anziano.

La commissione redigerà e firmerà i verbali con le stesse modalità prescritte per il mod. 1.

11. — *È vietato a qualsiasi militare (ufficiali e truppa) provvisto di certificato mod. 1 e mod. 2, di sostituirsi, anche temporaneamente, al conduttore consegnatario di un autoveicolo militare nel compimento di un determinato servizio.*

Soltanto per qualche temporanea esigenza di servizio il comandante dell'ente al quale appartiene l'autoveicolo potrà, eccezionalmente, autorizzarne volta a volta la condotta ad altro militare.

12. — In caso di smarrimento del certificato mod. 1 o mod. 2 i comandi autorizzati al rilascio possono compilare altro certificato con la dicitura « duplicato » agli ufficiali ed ai militari di truppa in servizio, ed a quelli che comunque hanno cessato dal servizio da non oltre un anno.

13. — La concessione del certificato di idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1 e mod. 2) deve essere oggetto di annotazione nei documenti caratteristici e matricolari.

Tale annotazione sarà fatta per gli ufficiali nella parte 1ª del libretto personale e per la truppa nel quadro C del foglio matricolare mod. 59.

14. — E' istituita la carica di *conduttore scelto*, che sarà conferita ai militari di truppa che dimostrino speciale abilità nella condotta e nella manutenzione degli autoveicoli che hanno in consegna.

La carica è conferita dai comandanti di corpo previo esperimento di idoneità.

Tutti i conduttori scelti porteranno come distintivo, da attaccarsi alla manica sinistra della giubba, l'automobile (volante per i carristi) prescritto dalla circolare 393 *giornale militare* 1930 (n. 503 dello specchio) sormontato da una stella uguale a quella stabilita per gli altri specialisti scelti o confermati.

15. — Possono essere nominati tanti conduttori scelti per ogni reggimento dotato di automezzi o centro automobilistico fino a raggiungere la percentuale del 5 per cento dei conduttori automobilistici contemplati dall'organico di ciascun ente.

16. — Le circolari n. 126 *giornale militare* 1929 e n. 371 *giornale militare* 1931 sono abrogate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MOD, 2.

N. ..... del catalogo
(R. 1931 - Anno X).

MINISTERO DELLA GUERRA

CERTIFICATO DI IDONEITÀ

alla condotta di autoveicoli speciali in servizio militare

N. .....

(*Dimensioni del presente certificato cm.* 8 *e mezzo per* 12).

Avvertenze.

1. — Il presente certificato mod. 2 è rilasciato ai soli militari e personali civili dell'amministrazione militare già in possesso del certificato mod. 1.

2. — Al titolare del presente certificato è consentita la condotta dell'autoveicolo specificatamente indicato, in solo servizio militare.

3. — La condotta compete sempre al militare che, a norma delle prescrizioni regolamentari, ha in regolare consegna l'autoveicolo.
E' pertanto vietato a qualsiasi militare (ufficiale e truppa) di sostituirsi anche temporaneamente al conduttore consegnatario dell'autoveicolo militare. Soltanto per qualche temporanea esigenza di servizio il comandante dell'ente al quale appartiene l'autoveicolo potrà autorizzarne volta a volta la condotta ad altro militare.

4. — Ad ogni richiesta dell'autorità militare e degli agenti della forza pubblica il presente certificato deve essere presentato *unitamente al certificato mod* 1.

5. — Non può essere ceduto ad altri per nessun motivo.

6. — In caso di smarrimento del presente certificato il titolare potrà richiederne un duplicato facendone richiesta all'ente che ne ha rilasciato l'originale semprechè non sia trascorso oltre un anno dalla cessazione dal servizio o dal licenziamento.
Il presente mod. 2 non dà diritto al possessore di ottenere dalle R. prefetture del regno la patente di abilitazione per condurre autoveicoli in servizio civile.

(i) . . . . . .

In seguito ad autorizzazione del ministero della guerra in data . . . . . .

Visto il verbale n. . . in data . . . . . .

constatante l'esito favorevole dell'esperimento di idoneità alla condotta di . . . . . .

in servizio militare sostenuto dal . . . . . .

. . . . . di . . . . . nato

il . . . . . a . . . . . al

n. . . . . di matricola del distretto di . . . . . .

si dichiara il . . . . . .

idoneo a condurre . . . . . in servizio militare . . . . . .

li . . . . . 193 . .

Il comandante del (1) . . . . . .

(i) Reggimento od ente che rilascia il certificato.

N. 184. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO SANITARIO. — **Uso di occhiali per militari di truppa.** — (Direzione generale di sanità militare). — 14 aprile 1932 - Anno X.

È autorizzato l'uso degli occhiali, anche in servizio, pei militari di truppa, affetti da vizî di refrazione, che, secondo il giudizio del medico del corpo, consiglino l'uso predetto.

Le lenti, da usare in servizio, dovranno essere montate a stanghette.

È concesso ai militari che giungono alle armi già forniti di occhiali fissi di continuarne l'uso.

Gli affetti da vizî di refrazione sprovvisti di lenti, e pei quali da parte del medico del corpo ne fosse riconosciuta la necessità dell'uso, saranno inviati, senza ricoverarveli, all'ospedale militare più vicino, nei giorni ed ore che il direttore di sanità stabilirà.

L'ufficiale medico incaricato dal direttore dell'ospedale procederà alle prove necessarie per stabilire le lenti adatte.

Il direttore dell'ospedale disporrà per il conseguente acquisto degli occhiali, con i fondi del capitolo « Spese ammalati ».

Gli occhiali, dopo collaudati dall'ufficiale medico che li ha prescritti, saranno inviati al militare interessato pel tramite del corpo a cui il militare appartiene.

La distribuzione degli occhiali sarà fatta ai soli militari di truppa e per una sola volta.

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le precedenti emanate in materia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 185. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Estintori da incendio per gli autoveicoli e per gli immobili destinati al ricovero di materiali automobilistici.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 14 aprile 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 228 del *giornale militare* 1925, il servizio automobilistico provvederà, a partire dal 1° aprile c. a., gli estintori da incendio di dotazione degli autoveicoli e quelli occorrenti per gli immobili adibiti al ricovero dei materiali automobilistici.

In conseguenza tutte le richieste degli esemplari necessari dovranno d'ora innanzi essere rivolte dagli enti interessati direttamente al ministero - ispettorato del materiale automobilistico.

Le riparazioni degli apparecchi e le provviste delle cariche restano devolute agli utenti, i quali faranno gravare le relative spese sui fondi loro concessi pel servizio automobilistico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 186. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità aspiranti allievi ufficiali di complemento.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 14 aprile 1932 - Anno X.

I viaggi compiuti dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento per recarsi dalle sedi dei distretti militari a quelle delle scuole a cui vengono destinati sono da considerarsi di servizio e per essi verranno corrisposte le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto personale.

In tal senso si intende modificato il paragrafo 339 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 187. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Regolamento di servizio interno per le varie armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 aprile 1932 - Anno X.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento di servizio interno per le varie armi, relative al servizio di caserma, il ministero determina che, dal 1° maggio p. v., i primi tenenti concorrano al servizio di ufficiale di picchetto solo quando, nella caserma dove essi risiedono, il numero dei subalterni disponibili per tale servizio sia inferiore ad 8.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 188. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge *n.* 261. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1931-1932.** — (Ragioneria centrale). — 24 marzo 1932 - Anno X — (*Gazzetta ufficiale* n. 80, del 6 aprile 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 661, 662, 663, 664, 665 e 666; e 12 giugno 1931, nn. 750, 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui al-

l'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	149.000
Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, ecc.	»	10.000
Totale degli aumenti . . .	L.	159.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio, ecc.	»	5.000
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	149.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	159.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 189. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 marzo 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX, col quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a due posti di specialista tecnico civile del genio militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento dell'anzidetto concorso e visti i risultati dei relativi esami;

Decreta:

Articolo unico.

È dichiarato vincitore del concorso, per esami e per titoli, a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale 11 settembre 1931-IX:

1°) l'avventizio GRIFONE dott. Nicola, con punti ventidue su trenta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 190. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 aprile 1932 - Anno X.

1. — Gli ufficiali inferiori di complemento, i sottufficiali ed i militari di truppa delle varie armi e corpi, che, a mente dell'art. 23 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (R. decreto 21 marzo 1929, n. 629) e dei numeri 53 e 59 della circolare n. 439 *giornale militare* 1930, aspirano alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, dovranno, per il tramite del rispettivo distretto, far pervenire alle competenti direzioni di sanità militare ed agli uffici veterinari di corpo d'armata, non oltre il 1° maggio p. v. apposita domanda redatta in carta da bollo da L. 5 e corredata dai seguenti documenti:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ovvero: laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e laurea in chimica, ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 886, durante tutto l'anno accademico 1924-1925.

2. — Gli esperimenti, cui, a mente delle precitate disposizioni, dovranno essere sottoposti gli aspiranti alla nomina di cui sopra, avranno luogo in una unica sessione il 1° giugno p. v. presso le direzioni di sanità militare e gli uffici veterinari di corpo d'armata con le modalità stabilite

dalla circolare 411 *giornale militare* 1924 e dinanzi alle commissioni previste dal n. 60 della circolare 439 sopracitata.

Coloro, peraltro, che risiedono nel territorio del comando militare della Sardegna, sosterranno gli esperimenti presso gli uffici sanitario e veterinario di Cagliari.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle commissioni esaminatrici muniti di un documento di identificazione personale.

3. — A mente dell'art. 57 della circolare 439 *giornale militare* 1930 gli ufficiali di complemento aventi grado superiore a quello di sottotenente, potranno, qualora riusciti idonei, ottenere la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario e veterinario, purchè rinuncino a tutti gli effetti, al grado rivestito.

4. — Coloro che, a norma della presente circolare conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, dovranno compiere nel corpo stesso un mese di servizio, ai sensi del n. 62 della circolare 439 *giornale militare* 1930, entro un anno dalla data della nomina. A tal uopo rilasceranno esplicita dichiarazione impegnativa.

5. — Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari, faranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione 3ª) le domande degli interessati, corredate dei prescritti documenti, ed i risultati degli esperimenti non oltre il 20 giugno p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **191.** — CONCORSI E GARE. — **Concorso a premio indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1932.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 aprile 1932 - Anno X.

1. — È indetto per il 1932 un unico concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali del R. esercito e delle altre forze armate d'Italia in s.p.e. od in congedo.

Ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

2. — I concorrenti avranno libertà di scelta degli argomenti da trattare, purchè i lavori presentati abbiano atti-

nenza all'impiego delle armi di artiglieria e genio ed alla cooperazione di dette armi con le altre.

La commissione esaminatrice escluderà dal concorso quei lavori che fossero stati comunque pubblicati, o premiati in concorsi di qualsiasi genere, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come testi di esame o materia di insegnamento.

Saranno esclusi anche quelli che fossero frutto dell'assolvimento d'incarichi d'ufficio.

I lavori dovranno essere a stampa o dattilografati.

Per lo svolgimento e per la forma dovranno essere consoni al carattere della rivista ed adatti alla pubblicazione.

Potranno esservi allegati figure, schizzi e grafici, purchè chiari e disegnati in inchiostro di china nero.

3. — Il termine per la presentazione dei lavori è fissato al 30 giugno 1932.

4. — Ogni lavoro sarà spedito alla rivista in busta chiusa (priva di sigilli e timbri) sulla quale sarà scritto un motto e l'indicazione « Concorso a premi 1932 ». Il motto sarà ripetuto lungo i quattro lembi ingommati della busta. Questa conterrà inoltre una seconda busta di formato più piccolo, chiusa con analoghe iscrizioni e contenente lo stesso motto e grado, nome e cognome e recapito del concorrente.

Coloro che eventualmente presentassero più lavori dovranno spedirli in tante buste separate, con altrettanti motti distinti quanti sono i lavori.

5. — Le memorie saranno esaminate da una commissione presieduta da S. E. il generale ispettore dell'artiglieria o da un suo delegato; di essa saranno membri: il colonnello d'artiglieria direttore della rivista di artiglieria e genio, un colonnello del genio designato dall'ispettore del genio, ed un colonnello di fanteria da designarsi dal presidente della commissione.

Con ulteriore comunicazione saranno fatti conoscere i nomi dei componenti. Il giudizio della commissione è inappellabile.

6. — I premi stabiliti per il concorso sono:

un primo premio: medaglia d'argento, antico conio, della rivista ed assegno di L. 4000;

tre secondi premi: medaglia di bronzo dello stesso conio ed assegno di L. 1000 ciascuno.

I premi sono indivisibili; tuttavia il primo premio potrà non essere assegnato ad alcun lavoro ed in tal caso potrà, a criterio della commissione, essere impiegato in tutto o in parte per formare altri secondi premi.

7. — I lavori premiati diverranno proprietà della rivista che si riserva di pubblicarli o no; quelli non premiati resteranno depositati presso la direzione della rivista per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1932. I lavori non ritirati a questa data saranno distrutti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N.° 192. — CONCORSI E GARE. — **Gara nazionale militare di scherma.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 aprile 1932 - Anno X.

Nella seconda quindicina del prossimo mese di maggio avrà luogo a Roma una gara nazionale militare di scherma.

Ad essa potranno partecipare gli ufficiali primi classificati in ciascuna delle tre armi nelle gare divisionali di scherma del corrente anno.

Alla gara nazionale saranno assegnati premi in danaro ed oggetti.

La premiazione avverrà in Roma il 24 maggio, alla presenza delle LL. EE. i comandanti dei corpi d'armata territoriali, della Sicilia e della Sardegna.

Ordini particolareggiati saranno comunicati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **193.** — AVANZAMENTO. — **Commissione esaminatrice per gli esami d'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 aprile 1932 - Anno X.

Nella commissione giudicatrice per gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali del corpo sanitario in S.P.E. pel 1932, di cui alla circolare 155 *giornale militare* c. a.:

il colonnello medico BEDEI cav. Maurizio e il tenente colonnello medico JAPOCE cav. Antonio vengono rispettivamente sostituiti:

dal colonnello medico SANTAMARIA cav. Alberto e dal tenente colonnello medico CASELLA cav. Dante.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 31 marzo 1932-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Torino	Il comune di Gassino è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Gassino Torinese «.	n. 191 25 febbr. 1932	69
Ascoli Piceno	Il comune di Comunanza è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Comunanza del Littorio ».	n. 208 25 genn. 1932	72

PREZZO L. 1,80

(4107551) Roma 1932-X — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1932 – ANNO X — 15 APRILE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 194 – 13 aprile 1932 – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1932-1933. . . . . *Pag.* 615

PARTE SECONDA

Circolare N. 194. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1932-1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 aprile 1932 – Anno X.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1932-1933 saranno effettuate le seguenti ammissioni di nuovi allievi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino:

A) *Alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena*:

200 allievi, al primo anno del corso di fanteria;

30 allievi, al primo anno del corso di cavalleria.

B) *Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino:*

175 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;

30 allievi, al primo anno del corso del genio.

Non vengono effettuate per l'anno scolastico 1932-1933 ammissioni ai corsi di commissariato e di amministrazione.

I corsi avranno inizio il 15 ottobre 1932.

2. — Le aliquote sopra indicate possono essere aumentate, qualora non vengano per intero ricoperti i posti assegnati ai sottufficiali che concorreranno ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione.

3. — Le ammissioni hanno luogo mediante concorsi per esami.

I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità di seguito stabilite.

Requisiti e titoli di studio richiesti per l'ammissione.

4. — Possono concorrere all'ammissione i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano al 30 *settembre* 1932 *compiuto il* 17° *anno di età e non oltrepassato il* 22°, *siano cioè nati nel periodo dal* 1° *ottobre* 1910 *al* 30 *settembre* 1915;

c) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 20, salva l'eccezione ivi stabilita;

d) siano celibi, o vedovi senza prole;

e) abbiano l'assenso del padre, o, in mancanza, della madre, o, in loro vece, del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nel R. esercito;

f) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione e educazione dello Stato;

g) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del ministero della guerra, appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo cui i candidati aspirano.

h) posseggano uno dei titoli di studio elencati nell'allegato 1 (1);

i) superino inoltre le prove di esame di cui al numero seguente.

5. — Gli esami comprenderanno per tutti i concorrenti:

una prova scritta di composizione italiana;
una prova scritta di matematica,

su programma comune per le ammissioni ai varî corsi (vedasi l'allegato 2).

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno *inoltre* sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, in base al programma di cui all'allegato 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

6. — La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire tre e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore, deve essere indirizzata al comando dell'accademia prescelta.

Essa deve essere presentata, entro il 15 *giugno* 1932, al comandante del corpo, se trattisi di militare in servizio; al comandante del collegio militare, se trattisi di allievi di tali istituti; al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati (2).

---

(1) I cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi all'estero possono anche aspirare all'ammissione.

Peraltro il ministero della guerra si riserva ogni determinazione al riguardo, dopo vagliato, caso per caso, il valore dei titoli di studio posseduti, i quali dovranno all'uopo essere corredati di una dichiarazione dell'autorità consolare attestante il valore di essi ai fini delle equipollenze ad uno dei titoli conseguiti negli istituti del Regno, di cui all'allegato n. 1.

(2) Le domande di ammissione di giovani cittadini italiani residenti all'estero dovranno essere trasmesse al ministero della guerra pel tramite del ministero degli affari esteri, od anche direttamente dalle autorità consolari.

Dette domande dovranno essere corredate dei documenti prescritti.

7. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità dell'aspirante, e residenza del padre o della madre, o del tutore;

b) arma prescelta ed altra eventualmente designata in linea subordinata;

c) località nella quale l'aspirante desidera sostenere gli esami di cui al n. 5, tenendo presenti le sedi di esami indicate ai nn. 30 e 46;

d) indicazione del reparto *avanguardisti* cui il concorrente eventualmente appartenga o abbia appartenuto;

e) dichiarazione del titolo di studio posseduto, ovvero indicazione dei corsi di studio seguìti, per coloro che il titolo non posseggano ancora. Non appena ultimati gli esami presso le scuole medie, questi ultimi candidati forniranno direttamente al comando dell'accademia interessata i risultati degli esami stessi, dichiarando gli eventuali esami di riparazione che essi debbano sostenere, attenendosi alle modalità di cui al successivo n. 14;

f) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di corpo o di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato al n. 6.

8. — Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, non è più consentita ai candidati la designazione di nuove armi in sostituzione di quelle indicate a sensi della lettera *b*) del n. 7 nella domanda già presentata; nè qualsiasi variazione all'ordine di preferenza nelle ammissioni indicato nella domanda stessa.

È invece consentito in ogni tempo di rinunciare al concorso per le armi designate in linea subordinata.

Le richieste del genere devono comunque essere estese su carta bollata da lire tre, ed inoltrate con le stesse modalità di cui al n. 6.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

9. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti (1):

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono;

b) titolo di studio, nei termini e con le modalità indicate ai nn. 13 e 14;

c) certificato di stato libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, legalizzato dal presidente del tribunale;

d) certificato di penalità, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal presidente del tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero della giustizia e dei culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

f) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto;

g) domanda su carta bollata da lire cinque diretta al ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di

(1) Tutti i certificati rilasciati *a firma* del Governatore di Roma non sono soggetti nè a vidimazione, nè a legalizzazione.

ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa si richiama il disposto del paragrafo 26 del regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 22 luglio 1907, n. 626, secondo il quale la rinuncia al grado rivestito da detti militari è implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

h) atto di assenso del padre, o, in mancanza, della madre, o, in loro vece, del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Quest'atto di assenso deve essere redatto dal podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento del R. esercito e vidimato dal prefetto.

Il titolo di studio di cui alla lettera *b)*, ove fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli stessi interessati ritirato presso le autorità medesime.

I documenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* saranno prodotti solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f)* sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g)* sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano la qualità di ufficiale di complemento.

Il documento di cui alla lettera *h)* sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati che non abbiano compiuto il 21° anno di età.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo (1).

10. — Gli orfani di guerra e i giovani licenziati dai collegi militari presenteranno, possibilmente insieme alla domanda e, comunque, non oltre il 30 *settembre p. v.* i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dal beneficio della preferenza, a parità di merito, nelle ammissioni, di cui al n. 51.

La condizione di orfano di guerra si accerta esclusivamente mediante il certificato di cui al n. 99.

(1) I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare i documenti di cui al presente numero, in carta libera.

La condizione di licenziato da un collegio militare si accerta nei modi prescritti dal n. 52.

Verifica e completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

11. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai numeri 6 e 7, che siano corredate dei documenti di cui al n. 9 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti, i comandanti di corpo o di distretto uniranno i seguenti atti:

a) per gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e il libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, copia del foglio matricolare aggiornato e completo di ogni variazione;

c) per i giovani non ancora arruolati, il certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, un rapporto personale sul servizio prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

e) infine, *per tutti i concorrenti*:

il rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità e posizione sociale delle loro famiglie (lettere *f* e *g* del n. 4). Le informazioni per la compilazione di tale rapporto dovranno esser raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'arma dei CC. RR. Esse saranno estese su modello conforme a quello di cui all'allegato 4, e dovranno essere sempre precise e circostanziate: saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

Regolarizzazione dei documenti

12. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il quindicesimo giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande (15 *giugno p. v.*) e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 24.

Presentazione dei titoli di studio.

13. — Il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato 1 dovrà essere comprovato mediante la presentazione del relativo diploma originale. Tuttavia i candidati che non potessero esibire tale diploma, potranno presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto e vidimato dal Provveditore agli studi o dal Prefetto, fermo l'obbligo di sostituire, entro il 31 *dicembre p. v.* tale certificato col relativo diploma originale.

14. — Il certificato di studio potrà anche essere inviato direttamente dagli interessati, in seguito, al comando della rispettiva accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 *agosto p. v.*

I giovani che debbano sostenere esami di riparazione, dovranno dichiarare per iscritto al comando dell'accademia interessata, entro il predetto termine del 15 *agosto,* quanti e quali siano detti esami.

Questi ultimi giovani potranno esibire il titolo di studio posteriormente al 15 *agosto p. v.* purchè però giunga al comando dell'accademia non oltre il 20 *ottobre p. v.*

15. — I documenti prodotti in luogo dei diplomi da parte dei candidati che abbiano ottenuto la effettiva ammissione, non dovranno mai essere restituiti agli interessati. Il solo diploma originale potrà essere restituito, sempre quando il titolare lo sostituisca con una copia debitamente autenticata, da rimanere acquisita senza eccezioni, agli atti di ufficio. Su tale copia dovrà anche essere apposta una dichiarazione di piena conformità all'originale, munita di firma del comandante dell'accademia e di bollo d'ufficio.

Visite mediche.

16. — Gli aspiranti saranno sottoposti a *una prima visita medica* collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo o il distretto di residenza.

Tali visite mediche avranno luogo dal 15 *giugno* al 5 *luglio* 1932.

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (15 *giugno p. v.*) trasmetteranno al comando di divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma cui il candidato aspira in linea principale.

Copia di tale elenco sarà inviata contemporaneamente ai comandi delle accademie, con l'indicazione, per tutti i candidati, della sede prescelta per gli esami scritti e, inoltre, per i giovani aspiranti alle armi di artiglieria e genio, anche in linea subordinata, della sede prescelta per l'esame orale complementare di matematica.

Gli interessati saranno informati a cura dei comandi di divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi alla visita.

I candidati residenti nelle colonie e nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 19.

17. — I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una *seconda visita (d'appello)*.

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione di appello; gli aspiranti giudicati anche da questa, inabili, saranno definitivamente eliminati dall'ammissione alle accademie.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 6 al 16 *luglio* 1932 presso i comandi di corpo d'armata, con le modalità indicate al n. 19.

18. — All'atto della presentazione all'accademia i candidati, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno sottoposti a nuova *definitiva visita* da parte di una *commissione medica superiore* costituita da un generale medico (*presidente*) e da due ufficiali medici (*membri*) tra cui il dirigente il servizio sanitario dell'istituto.

Il parere di detta commissione è inappellabile.

Limitatamente agli aspiranti alla cavalleria, parteciperà alla commissione un ufficiale superiore dell'arma, nominato dal comandante del corpo d'armata di Bologna.

A disposizione della commissione predetta sarà comandato espressamente un ufficiale medico specializzato in radiologia.

19. — *Le commissioni mediche di prima visita* saranno costituite come segue:

a) per la visita dei candidati residenti nel Regno:

il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*). Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) per la visita dei candidati residenti nelle colonie:

il dirigente il servizio sanitario della colonia (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*);

c) per la visita dei candidati residenti nell'Egeo:

l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (*presidente*) e due ufficiali medici (*membri*), dei quali uno potrà essere subalterno.

Le commissioni mediche di appello saranno costituite presso i comandi di corpo d'armata e presso il comando militare della Sicilia e saranno formate dal rispettivo direttore di sanità, *presidente,* e da due ufficiali medici superiori, *membri,* da esso designati, escludendo, bene inteso, quelli che avessero fatto parte della commissione di prima visita.

Per gli aspiranti appartenenti alle isole dell'Egeo la visita di appello sarà effettuata a cura della commissione costituita presso il corpo d'armata di Bari; per quelli appartenenti alle colonie, presso il corpo d'armata di Napoli e per quelli appartenenti alla Sardegna presso il corpo d'armata di Roma.

20. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e sé astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60. È fatta eccezione, in linea transitoria, per i soli candidati licenziati dai collegi militari, per i quali detto limite rimane stabilito in m. 1,55.

Tuttavia le commissioni, nel valutare le condizioni di idoneità fisica degli aspiranti che non abbiano ancora raggiunto il 20° anno di età, dovranno tenere nel debito conto — per quanto riferiscesi ad eventuali deficienze dello sviluppo corporeo — che l'organismo di tali giovani è ancora in via di accrescimento, e considerare la possibilità che l'ulteriore sviluppo possa per loro raggiungere gli estremi voluti per una incondizionata idoneità al servizio militare.

21. — Al termine della visita medica accennata alle lettere *a*), *b*), *c*), del n. 19 i comandi di divisione, delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente ai comandi delle accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati, i risultati della visita stessa tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Trasmetteranno nel contempo ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, a sensi del n. 17, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'arma prescelta.

I comandi di corpo d'armata e il comando militare della Sicilia, disporranno per la presentazione dei candidati da sottoporre a visita medica di appello, nei termini indicati al n. 17, e trasmetteranno quindi d'urgenza i risultati delle visite stesse ai comandi delle accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati.

Identificazione personale dei concorrenti.

22. — All'atto di ciascuna visita medica e della presentazione agli esami scritti ed all'esame orale di matematica i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentare la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, ovvero la tessera di avanguardista rilasciata dall'Opera nazionale balilla.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso dagli interessati.

Esclusioni dal concorso.

23. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare al concorso, il ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i giovani che, essendo stati già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alle accademie, an-

che se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

Trasmissione alle accademie delle domande di ammissione.

24. — Le domande, corredate dei documenti prescritti, saranno trasmesse, *man mano e separatamente,* dai comandanti di corpo, distretto o collegio militare, direttamente alle accademie di Modena e Torino, alle quali dovranno pervenire non oltre il 5 *luglio* 1932, facendo, se del caso, rilevare quali documenti debbano essere ancora prodotti o regolarizzati dagli interessati.

I comandi delle accademie procederanno alla verifica delle domande e dei documenti, e richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro limiti di tempo che di volta in volta determineranno, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti (1).

I comandi delle accademie avranno inoltre cura di comunicarsi reciprocamente i nomi dei candidati aspiranti ad un'accademia e che abbiano richiesto, in linea subordinata, l'ammissione all'altra, con tutte le indicazioni occorrenti per l'iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 51.

25. — Nei casi seguenti i comandi delle accademie rimetteranno le domande dei concorrenti sollecitamente e separatamente al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni:

a) quando il certificato del casellario giudiziale contenga qualche carico penale sul conto del concorrente;

(1) Le domande di ammissione al concorso e tutti i documenti a corredo, esibiti dai candidati che abbiano ottenuto la effettiva ammissione, s'intendono acquisiti, senza eccezioni, agli atti d'ufficio presso le accademie e debbono essere integralmente conservati.

È però ammessa, come è già detto al n. 15, dopo conseguita l'ammissione, la restituzione dei diplomi originali di studio, purchè vengano sostituiti da copie debitamente autenticate e confermate pienamente conformi all'originale con firma e bollo del comando dell'accademia.

b) quando, pur non sussistendo carichi penali, le informazioni sulla condotta morale o politica del concorrente non siano in tutto favorevoli;

c) quando, pur non essendovi nulla da eccepire nei riguardi personali del concorrente, sussistano carichi penali sul conto di persone della sua famiglia ovvero le informazioni sulla condotta morale o politica delle persone medesime non siano favorevoli;

d) quando, comunque, non apparisca limpida la onorabilità della famiglia, ovvero la condizione di essa per qualunque motivo non apparisca in piena relazione col decoro del grado di ufficiale;

e) quando, trattandosi di concorrenti militari in servizio sotto le armi, qualche autorità militare abbia espresso parere sfavorevole;

f) in ogni altro caso che offra motivo di dubbio sulla opportunità dell'ammissione al concorso.

I medesimi comandi delle accademie sottoporranno ugualmente al preventivo esame del ministero i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati.

26. — I candidati per i quali alla data del 20 *luglio p. v.* non fossero ancora intervenute le determinazioni del ministero, per quesiti, reclami, rapporti, informazioni o qualunque altra causa indicata al numero precedente, dovranno ugualmente essere invitati a sostenere gli esami scritti di cui al n. 30.

Nella lettera d'invito, peraltro, tali candidati saranno esplicitamente avvertiti che la loro ammissione agli esami ha luogo *con riserva*. Di tali riserve sarà fatto singolarmente cenno sugli elenchi nominativi dei candidati, che i comandi delle accademie debbono inviare ai comandi sedi di esami scritti, a sensi del n. 27.

Saranno similmente ammessi agli esami con riserva, quei candidati per i quali sorga dubbio sulla ammissibilità al concorso, anche se non sia stato al riguardo interpellato il ministero, salvo, bene inteso, a riferirne con ogni sollecitudine.

27. — I comandi delle accademie avranno cura di far pervenire ai comandi di divisione, ai comandi delle truppe

delle colonie e al comando dei presidi militari dell'Egeo, almeno cinque giorni prima della data fissata per gli esami scritti di concorso, due elenchi nominativi comprendenti, rispettivamente, i candidati all'ammissione alle armi di artiglieria o del genio, anche in linea subordinata, ed i candidati alle rimanenti armi che debbano sostenere gli esami nelle rispettive sedi.

I candidati saranno invitati a presentarsi alla sede prescelta per gli esami in parola, nel giorno e nell'ora indicati al n. 30, a cura dei comandi delle accademie.

Il comando dell'accademia di Torino trasmetterà inoltre al comando dell'accademia di Modena un elenco completo di tutti i candidati all'ammissione ai corsi di artiglieria e genio.

28. — Qualsiasi quesito, reclamo, o rapporto che i comandi di corpo, distretto o collegio militare debbano inviare al ministero, sarà inoltrato pel tramite dell'accademia cui interessa. In caso di urgenza, i medesimi comandi riferiranno direttamente al ministero informandone però contemporaneamente l'accademia interessata.

29. — I comandi delle accademie trasmetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *luglio p. v.*, un elenco alfabetico nominativo di tutti i candidati ai concorsi.

Per ciascun candidato saranno indicati, oltre la paternità ed il distretto militare di appartenenza, le armi prescelte, in ordine di preferenza; le sedi prescelte per sostenere gli esami scritti e l'esame orale di concorso e tutti gli altri elementi che entrano nella determinazione delle graduatorie di ammissione, con speciale menzione della natura del titolo di studio e con l'indicazione se esso sia stato già conseguito ovvero sia da conseguire.

Modalità per gli esami scritti.

30. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 1 e 2 *agosto p. v.*, presso le sedi dei comandi di divisione militare territoriale, dei comandi delle truppe della Tripoli-

tania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e del comando dei presidi militari dell'Egeo (1).

I candidati dovranno presentarsi ai detti comandi il mattino del 1° *agosto p. v.*, alle ore 7,30. Ciascuna prova comincierà alle ore 8,30. Esse si seguiranno in quest'ordine:

1° - *Composizione italiana* (durata 5 ore).

2° - *Matematica* (durata 4 ore).

I temi saranno dati dal ministero della guerra.

Perdono la facoltà di concorrere i candidati che, qualunque ne sia la causa, al momento dell'appello per gli esami, non siano presenti.

31. — Per gli esperimenti scritti i comandi di divisione destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

32. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando della divisione.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

33. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante della divisione e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando della divisione il quale può disporre per l'annullamento del lavoro, informandone il ministero e, contemporaneamente, il comando dell'accademia interessata.

---

(1) Per effetto di tale disposizione le sedi di esame sono le seguenti: Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Imperia, Milano, Brescia, Piacenza, Verona, Padova, Bolzano, Trieste, Udine, Gorizia, Volosca, Bologna, Ravenna, Ancona, Firenze, Livorno, Roma, Perugia, Bari, Chieti, Napoli, Asti, Catanzaro, Palermo, Messina, Cagliari, Tripoli, Bengasi, Asmara, Mogadiscio, Rodi.

34. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio, saranno osservate le seguenti norme:

a) in ciascun giorno di esame il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando della divisione le note dei candidati alle armi di fanteria e cavalleria e quella dei candidati alle armi di artiglieria e del genio (*anche in linea subordinata*), dalle quali cancellerà i nomi dei giovani non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulle note stesse il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato un nome di località, da tenersi assolutamente segreto. In testa alle note medesime, il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) i candidati non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro.

Il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori, e le minute relative, scriverà su ciascuno l'ora della consegna ed inoltre, su ciascun foglio, il nome di località che egli ha assegnato al candidato;

c) al termine di ciascun esame, verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta, e saranno inviati in quattro buste distinte e suggellate alla persona del comandante della divisione:

il verbale ed i temi svolti dai candidati alle armi di fanteria e cavalleria;

i temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata;

la nota dei nomi dei concorrenti alle armi di fanteria e cavalleria, con i corrispondenti nomi di località;

la nota dei nomi dei concorrenti alle armi di artiglieria e del genio tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, con i corrispondenti nomi di località.

35. — Il comandante della divisione disporrà, al termine di ciascun giorno d'esame, perchè siano spediti:

al comando dell'accademia di Modena, il verbale e i temi svolti da tutti i concorrenti;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, le buste con le note dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località. Il comandante

del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena quest'ultime buste, soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando, che i lavori siano stati esaminati e definitivamente classificati.

36. — I candidati che nel corso degli esami rinunciassero al concorso, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza, e saranno liberi di ritirarsi.

37. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, previe intese col comandante della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Tale commissione sarà presieduta dal comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Essa sarà composta complessivamente di sette membri (compreso il presidente), scelti possibilmente fra il personale insegnante, militare o civile, appartenente alle due accademie, e precisamente: quattro all'accademia di Modena e due a quella di Torino. La commissione sarà ripartita in due sottocommissioni, formate, ciascuna, di due membri ed un presidente, rispettivamente per la composizione italiana e la matematica. Di ciascuna sottocommissione farà parte un rappresentante dell'accademia di Torino.

Il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 31 *luglio p. v.*, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

I temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e del genio saranno esaminati e classificati con precedenza su quelli svolti dai candidati alle rimanenti armi.

38. — La classificazione dei lavori scritti si effettuerà a scrutinio segreto. Ogni sottocommissione procederà nel seguente modo:

Gli esaminatori procedono, dapprima, a votazione segreta, per stabilire se il candidato sia idoneo o non idoneo

in quella data materia di esame. I non idonei sono esclusi dal concorso. Per i soli idonei si farà successivamente luogo a una votazione di classificazione, assegnando punti da 10 a 20.

39. — Il *punto di esame* di ciascun candidato si ottiene, per ciascun esame scritto, sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

Il *punto di merito complessivo* è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti negli scritti.

40. — Sono senz'altro eliminati dal concorso i candidati che abbiano riportato negli esami scritti una media inferiore ai 10/20 (non idonei).

Gli altri candidati saranno compresi nelle graduatorie di cui ai nn. 50 e seguenti.

41. — I candidati di cui al numero precedente, saranno informati con ogni sollecitudine, della dichiarazione di non idoneità emessa nei loro riguardi, a cura del comando di accademia alla quale il candidato ha chiesto di essere ammesso in linea principale o unica.

Ad essi saranno, in pari tempo, restituiti i documenti presentati per la partecipazione ai concorsi.

42. — Ultimata presso l'accademia di Modena la classificazione dei lavori scritti il presidente della *commissione esaminatrice* rimetterà nel più breve tempo possibile, e comunque:

non oltre il 20 agosto p. v.:

a) al comando dell'accademia di Torino, ed al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), un elenco nominativo alfabetico degli aspiranti ai corsi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, nel quale sarà indicato il risultato complessivo degli esami stessi, come è detto alla seguente lettera *b*);

non oltre il 20 settembre p. v.:

b) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) un elenco generale nominativo in cui saranno iscritti, prima i candidati idonei

e successivamente, i non idonei, quelli ritiratisi dagli esami e quelli non presentatisi, apponendo per ciascuno le seguenti indicazioni:

1° risultato delle votazioni di idoneità e di classificazione per ogni singolo esame:

2° punti di esame di ciascuna prova scritta;

3° punto di merito complessivo delle prove scritte;

4° armi prescelte, in ordine di preferenza.

Esame orale complementare di matematica per gli aspiranti all'accademia di Torino.

43. — Ricevuto l'elenco di cui alla lettera *a*) del n. 42, il comando dell'accademia di Torino provvederà pel tramite dei comandi di corpo, distretto o collegio militare, ad invitare i concorrenti alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica), quanto in linea subordinata, che abbiano riportato in ciascun esame scritto un punto non inferiore a 10/20, a presentarsi all'esame orale di matematica in una delle sedi di cui al n. 46, che ciascuno avrà prescelto, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

In caso di impedimento è in facoltà del comando della accademia di rimandare la presentazione ad altro giorno e sede.

44. — Ai candidati aspiranti alle armi di artiglieria o del genio residenti nelle colonie saranno, a cura del comando dell'accademia di Torino, fatte tempestive comunicazioni, anche telegraficamente, perchè possano giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale.

È in facoltà dello stesso comando di stabilire sedute straordinarie per i concorrenti che a causa di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo.

45. — La commissione esaminatrice sarà composta del comandante della R. accademia di artiglieria e genio, *presidente,* e di due insegnanti civili o militari del medesimo istituto, *membri,* designati dal comando della R. accademia e scuola di applicazione.

Quest'ultimo comando comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'inizio degli esami, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice ed il presumibile periodo delle loro sedute nelle varie località.

46. — L'esame orale complementare di matematica si svolgerà, in massima, nel periodo 1° *settembre*-15 *ottobre p. v.*, successivamente nelle sedi di Roma, Napoli e Torino.

Detto esame sarà tenuto in forma pubblica e avrà luogo su tre numeri del programma (allegato 3), estratti a sorte dal presidente della commissione.

I candidati che nel corso dell'esame intendessero di non proseguirlo, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della *commissione esaminatrice*, e saranno liberi di ritirarsi.

47. — Per ciascun candidato la commissione procederà anzitutto a una votazione segreta per stabilire se il candidato sia idoneo o non idoneo. Gli inidonei saranno esclusi dal concorso per le armi di artiglieria e genio.

48. — Per i soli candidati dichiarati idonei si farà successivamente luogo ad una votazione di classicazione, con voti compresi fra il dieci e il venti, che ciascun commissario scriverà su appositi foglietti da collocare in una bussola. Il presidente, estratti i foglietti, fa la media dei punti e *proclama* il voto d'esame.

49. — I risultati delle votazioni, sia d'idoneità, sia di classificazione, dovranno riportarsi man mano in elenchi compilati in duplice copia e firmati dall'intera commissione. Tali elenchi conterranno anche l'indicazione della data e della località in cui si è svolta la seduta. È vietato rinnovare votazioni già deliberate. Al termine di ogni seduta, una copia dei menzionati elenchi sarà rimessa al ministero (direzione generale personali civili e affari generali); l'altra copia sarà rimessa al comando della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Formazione delle graduatorie.

50. — I candidati, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti, a cura dei comandi delle accademie, in altret-

tante graduatorie per quante sono le armi per le quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al n. 51. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma.

I candidati che ai sensi nel n. 7, lettera *b*), oltre all'arma scelta in linea principale, ne abbiano designata un'altra in linea subordinata, saranno compresi in ambedue le graduatorie al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri esposti al predetto n. 51. Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, *con riserva,* anche i candidati che debbano ancora presentare il titolo di studio.

51. — Le graduatorie saranno formate dai comandi delle accademie, iscrivendo per ciascuna arma i candidati risultati idonei negli esami scritti (e idonei anche nell'esame orale complementare di matematica, se aspiranti alle armi di artiglieria e genio) in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria e la cavalleria,* in base al punto di merito complessivo delle prove scritte, di cui al n. 39; a parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani di guerra, e successivamente: agli ufficiali di complemento, ai giovani che abbiano ultimato gli studi nei collegi militari, ai candidati che abbiano seguito con successo almeno due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, ai giovani iscritti ai reparti avanguardisti e, infine, ai meno anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio,* in base alla sola votazione riportata nell'esame orale complementare di matematica di cui al n. 48; a parità di tale votazione si avrà riguardo al punto di merito complessivo delle prove scritte, di cui al n. 39, con le preferenze indicate al comma *a*).

52. — Decadranno dal beneficio della preferenza nelle ammissioni a parità di merito, di cui al numero precedente, i giovani che entro il 30 *settembre p. v.* non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di

orfani di guerra, di licenziati dai collegi militari o di inscritti a reparti avanguardisti.

La prova della qualità di orfano di guerra è data dal documento di cui al n. 99.

La prova della qualità di licenziato da un collegio militare è data dalla dichiarazione del comandante del collegio.

La prova della qualità di iscritto a reparti avanguardisti è data da apposita dicharazione rilasciata dalla presidenza dell'Opera nazionale balilla.

53. — I comandi delle accademie promuoveranno le determinazioni del ministero ogni qualvolta sorgessero dubbi circa la formazione delle graduatorie.

54. — Le graduatorie degli aspiranti formate secondo i criteri di cui al n. 51 ed approvate rispettivamente dal comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria e dal comandante della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, saranno rimesse al ministero in comunicazione entro il 24 *ottobre* 1932.

Presentazione dei candidati alle accademie.

55. — I comandi delle accademie, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma e tenute presenti le eventuali designazioni di altra arma espresse in linea subordinata nelle domande di ammissione di cui alla lettera *b*) del numero 7, provvederanno senz'altro alla chiamata dei concorrenti, da farsi pel tramite dei corpi se militari in servizio; pel tramite dei comandi dei collegi militari se i candidati siano allievi di detti istituti. Faranno dirette partecipazioni ai militari in congedo ed ai rimanenti candidati. Provvederanno inoltre per la trasmissione dei documenti di viaggio di cui ai numeri 62, 64 e 65, per regolare l'ordine di presentazione dei candidati e per sottoporli alla visita della commissione medica superiore, in conformità del n. 18.

56. — Man mano che per inidoneità fisica, per rinunzia, o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse ammesso all'accademia, gli subentrerà il candidato che lo

segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma.

57. — Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati alla sede della accademia nel giorno loro fissato.

58. — I candidati che rappresentassero preventivamente al comando dell'accademia di non potersi presentare per comprovata malattia o per altri giustificati motivi, potranno ottenere una proroga, non oltre però alla data (10 *novembre p. v.*) stabilita per la chiusura delle ammissioni, di cui al n. 59.

Chiusura delle ammissioni.

59. — Trascorso il 10 *novembre p. v.* non potranno effettuarsi più ammissioni per alcun motivo.

I nomi dei concorrenti ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

A tal uopo i comandi delle accademie rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), non oltre il 20 *novembre p. v.*, un elenco (in doppio esemplare) di tutti i candidati effettivamente ammessi a ciascun arma.

In tali elenchi i candidati saranno iscritti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati al n. 51. Per ciascun candidato sarà indicata la paternità, ed il distretto di appartenenza (o corpo, per i militari in servizio).

60. — Dopo la chiusura delle ammissioni di cui al numero precedente, saranno restituiti a cura dei comandi delle accademie i documenti ai giovani che pur essendo stati compresi nelle graduatorie di merito, non abbiano conseguito l'ammissione.

61. — Il risultato ottenuto nel presente concorso non è valido per i concorsi negli anni successivi, nè può costituire ragione di preferenza.

La medesima norma si applica ai giovani che, avendo conseguita l'ammissione alle accademie militari in base ad un precedente concorso, ne fossero stati in seguito comunque dimessi.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

62. — I concorrenti che siano *ufficiali di complemento* (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della accademia ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederanno direttamente i comandi delle accademie, giusta il disposto del n. 55.

Ai concorrenti domiciliati all'estero, nelle colonie o nelle isole italiane dell'Egeo, le indennità di viaggio competono solo dalla frontiera o dal porto di sbarco nel Regno alla sede delle accademie.

Nessuna indennità o rimborso compete ai candidati di cui al presente numero quando si rechino alle sedi dei comandi di divisione o di corpo d'armata per le visite mediche, e alla sede prescelta per sostenere gli esami scritti o l'esame orale di matematica, salva bene inteso l'ordinaria concessione della tariffa militare, per gli ufficiali in servizio.

63. — Trattamento analogo a quello previsto nel numero precedente competerà a sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai *sottufficiali e militari di truppa in servizio.*

Anche per questi ultimi si osserveranno le norme di cui al numero precedente per quanto ha tratto al rilascio dei documenti di viaggio.

64. — *I giovani non ancora arruolati* come pure *i sottufficiali* e i *militari di truppa in congedo,* dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di divisione e di corpo d'armata, quanto alle sedi prescelte per sostenere gli esami scritti e l'esame orale complementare di matematica, come alle sedi delle accademie.

65. — Ai candidati di cui al precedente numero spetterà peraltro il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere la sede dell'accademia e per l'eventuale viag-

gio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. *B* dai comandi delle accademie, all'atto delle partecipazioni di cui al n. 55.

66. — Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei nn. 62 e 63, saranno corrisposte dai comandi delle accademie.

Candidati che rivestono gradi militari. Arruolamento degli allievi.

67. — I giovani ammessi alle accademie, che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale di complemento, debbono rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi, col trattamento per essi stabilito.

68. — I candidati ai concorsi che siano allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina a sottotenente, potranno ottenere che rimanga temporaneamente sospesa la prestazione del servizio di prima nomina, con istanza diretta al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) rimessa pel tramite della scuola dove hanno seguito il corso allievi ufficiali.

69. — All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano già arruolati, dovranno contrarre l'arruolamento volontario secondo le leggi sul reclutamento.

Cenni sull'ordinamento dei corsi ordinari delle RR. accademie militari.

70. — A titolo semplicemente informativo si indicano nei numeri seguenti le disposizioni attualmente in vigore circa l'ordinamento delle scuole militari e si riportano quelle che maggiormente possano interessare i candidati. Non occorre avvertire che le disposizioni in parola non vincolano in alcun modo l'amministrazione militare, essendo sempre suscettibili di modifiche avvenire, in relazione alle esigenze di ordinamento delle scuole.

71. — Le RR. accademie militari sono rette dalle disposizioni contenute nel testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e relative norme esecutive, riportate nella circolare 439 del *giornale militare* 1930; nel R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, concernente l'ordinamento delle scuole militari; nel R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria, nel R. decreto 17 aprile 1930, contenente disposizioni relative agli studi presso la R. accademia militare e la scuola di applicazione di artiglieria e genio e nel regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione.

72. — I corsi di studio hanno la durata di due anni scolastici.

L'anno scolastico comincia il 1° ottobre. Il primo anno di corso ha peraltro inizio il 15 ottobre.

Compiuti con successo i corsi predetti, gli allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi.

73. — Il ministero della guerra ha piena ed insindacabile facoltà di dimettere dalle accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

74. — Agli allievi è consentito di ripetere solo un anno per insuccesso negli studi. Coloro che per la seconda volta si trovino nelle condizioni di dover ripetere un anno, sono rinviati dall'accademia.

75. — I giovani che durante il corso degli studi cessassero per qualunque motivo dalla qualità di allievi e che abbiano ancora obblighi di servizio militare già intrapreso prima di entrare all'accademia, rientreranno ai corpi o enti di provenienza. Quelli che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva potranno essere prosciolti, in seguito a domanda, dall'arruolamento volontario contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe di nascita.

76. — Gli allievi che cessino di appartenere alle accademie militari perchè riprovati agli esami finali dell'ultimo anno di corso, quando risultino idonei agli esami nelle materie di carattere militare, possono essere nominati sottotenenti di complemento a senso del n. 2 dell'art. 22, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Peraltro gli allievi del corso di cavalleria dovranno aver prima superato un apposito esperimento di equitazione.

77. — Gli allievi che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale e che rinunciarono al grado medesimo per conseguire l'ammissione alle accademie, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito qualora vengano a cessare dalla qualità di allievi, sempre quando la cessazione non risulti determinata da motivi disciplinari.

Peraltro l'eventuale continuazione nel servizio dei sottufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio che fa obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento dopo la loro presentazione alle armi, è subordinata all'esistenza di posti vacanti negli organici dei sottufficiali.

Nell'anzianità del grado in tal modo riacquistato, non verrà computato il tempo compreso fra la data d'ammissione all'accademia e quella della reintegrazione.

78. — Giusta l'art. 3 del R. decreto 17 aprile 1930 (circolare 321 del *giornale militare* 1930), gli allievi che supereranno gli esami di profitto nelle materie di insegnamento del biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche (*corsi ordinari*) presso la R. accademia di Torino potranno, ove lo chiedano, essere ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, (circolare 498 del *giornale militare* 1928), presso qualsiasi facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso le scuole di ingegneria di Milano, Torino, Genova o eventualmente presso la stessa accademia di Torino.

Non potranno peraltro essere ammessi a sostenere tale esame gli allievi che abbiano ottenuto l'ammissione al primo corso dell'accademia di cui sopra, in base a un titolo di studio diverso dalla maturità classica o scientifica.

79. — I sottotenenti delle armi di fanteria, di artiglieria e del genio vengono assegnati alle rispettive scuole di applicazione, dalle quali sono quindi amministrati; i sottotenenti di cavalleria vengono assegnati ai corpi e contemporaneamente comandati alla scuola di applicazione di cavalleria.

Rette di pensione ed altre spese a carico delle famiglie.

80. — Sono a carico delle famiglie degli allievi, salve le facilitazioni di cui ai nn. 97 e seguenti, la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 83, 87 e 88.

81. — La retta di pensione è dovuta per l'intero anno scolastico. La retta di pensione e la quota annuale di manutenzione corredo devono essere corrisposte a trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione, e l'altra al 1° aprile 1933.

82. — In conseguenza di quanto precede, gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno pagare col mezzo indicato al n. 89 le seguenti somme, oltre, quelle previste per gli aspiranti alla cavalleria (v. nn. 83 e 84):

L. 600 quale 1ª rata delle spese di prima vestizione;

L. 400 per il 1° trimestre anticipato di pensione (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 100 per tutti gli allievi del primo anno di corso);

L. 200 per la quota trimestrale anticipata manutenzione corredo.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'istituto. Tuttavia i comandanti delle accademie, ove dall'esame dei documenti di cui ai nn. 109 e 110, che fossero stati presentati dalle famiglie degli allievi possano fondatamente ritenere che un con-

corrente abbia titolo alla concessione di retta o semiretta gratuita, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal chiedere alla famiglia il pagamento all'atto dell'ammissione.

83. — Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire cinquemila, per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

84. — Il deposito di cui al numero precedente potrà essere effettuato in due rate: lire tremila all'atto dell'ammissione e lire duemila prima dell'inizio degli esami finali dell'ultimo anno di corso. In caso di mancato pagamento l'allievo non verrà ammesso agli esami.

85. — Nel caso in cui la prima rata di lire tremila del deposito non sia versata entro cinque giorni dall'ammissione, s'intenderà che l'allievo abbia rinunciato a concorrere per la cavalleria.

86. — Le somme versate all'amministrazione dell'accademia di Modena a titolo di deposito per acquisto di un cavallo dovranno, a cura del comando dell'istituto, essere depositate in una cassa di risparmio, facendole annotare sui libretti di ciascun allievo; libretti che dovranno essere custoditi dal comando predetto secondo le norme prescritte dal vigente regolamento di amministrazione per la custodia di valori appartenenti a privati.

Detto comando consegnerà il libretto all'allievo che abbia ottenuta la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, solo all'atto del pagamento del prezzo definitivo di acquisto del cavallo, ovvero in caso di rinuncia all'assegnazione alla cavalleria o di esclusione dalla stessa per difetto di attitudine o per altro motivo.

87. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

88. — Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le

famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte al pagamento di spese in cui egli fosse incorso per danni recati (individuali o collettivi).

89. — Tutte le somme a qualunque titolo dovute alle accademie militari dagli allievi (*pensioni, corredo ed accessori, e deposito per gli aspiranti alla cavalleria*) devono essere fatte pervenire all'istituto per mezzo dei conti correnti postali intestati alle accademie (1). E' escluso ogni altro mezzo di pagamento.

90. — Tutti gli oggetti di corredo distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'istituto per uso personale, restano di loro proprietà ad eccezione dell'armamento e dell'equipaggiamento, che si considerano consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

91. — L'allievo che non effettui entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'istituto.

92. — E' addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

93. — Ai soli allievi che siano stati inviati in licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le quote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'accademia.

Uguale rimborso è dovuto quando siano sospesi, durante l'anno, i corsi dell'istituto con provvedimento generale.

---

(1) Il conto corrente postale dell'accademia di Modena porta il n. 8/2865; quello dell'accademia di Torino, il n. 2/1141.

Nessun rimborso è fatto in tali casi per le quote manutenzione corredo.

94. — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le accademie prima del termine dei corsi, sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'istituto.

95. — Non è fatta in massima alcuna restituzione del fondo versato per prima vestizione.

96. — All'infuori dei predetti casi non sono ammessi per alcuna ragione rimborsi di quote di pensione, nè la sospensione o abbuono delle quote successive, neppure in caso di licenze estive o per assenze dall'istituto, qualunque ne sia il motivo, anche se indipendenti dalla volontà dell'allievo.

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

97. — È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo*:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

98. — Agli effetti dei benefici di cui al presente capo si intendono compresi nella dicitura di impiegati dello Stato esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A*, *B*, *C*, ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di clas-

sificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

E' esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono pertanto esclusi da tali benefici, tra gli altri, i segretari comunali e gli ufficiali giudiziari.

Sono altresì esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

99. — Agli effetti del beneficio dell'intera retta gratuita e della dispensa dalle spese di vestizione di cui al n. 97 come pure agli effetti della preferenza, a parità di merito, nelle ammissioni, prevista dal n. 51, sono considerati *orfani di guerra* tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra, da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'opera nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi, rilasciato a firma dei presidenti di detti comitati.

100. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi dell'ultimo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella 1ª sessione di esami.

101. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli ufficiali del R. esercito, R. marina, R. aeronautica, in servizio o a riposo, nonchè ai figli degli ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli ufficiali in congedo non provenienti dai ruoli del servizio permanente;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alle lettere *c*) e *d*), s'intendono *a riposo* gli ufficiali o impiegati che godano o abbiano goduto di un qualsiasi trattamento di quiescenza.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *d*), s'intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* i personali indicati al n. 98.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

102. — Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati al precedente n. 101 si intende esteso ai *figliastri*.

103. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno di corso che nel titolo di studio di scuole medie esibito per l'ammissione abbiano riportato almeno otto decimi al primo scrutinio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), indipendentemente dalla classificazione ottenuta negli esami scritti di concorso e nell'esame di matematica di cui ai nn. 39 e 48. I giovani che aspirino a tale concessione, in aggiunta al diploma prescritto per le ammissioni, dovranno esibire regolare certificato dal quale possano desumersi le votazioni riportate nelle singole materie;;

b) agli allievi dell'ultimo anno di accademia che abbiano ottenuto la promozione a tale anno con media non inferiore a sedici ventesimi nella prima sessione.

104. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

105. — I benefici delle mezze rette gratuite e delle intere rette gratuite (cumulo di due mezze rette) non si estendono alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, eccetto le disposizioni relative agli orfani di cui al n. 97.

106. — I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai nn. 97 e 101, una volta concessi, sono mantenuti per tutta la durata della permanenza dell'allievo nell'accademia.

107. — In caso di ripetizione di un anno di corso, gli allievi perdono per intero la retta gratuita (cumulo di due mezze rette), o la mezza retta gratuita per qualunque titolo goduta.

La cessazione del beneficio delle rette e mezze rette gratuite ha effetto solo per la durata dell'anno di ripetizione.

108. — Le disposizioni di cui al precedente numero non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra, oppure orfani di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) morti per cause di servizio, nè ai giovani che ripetessero l'anno a cagione di infermità contratta per causa di servizio.

Documentazione delle domande per pensioni e mezze pensioni gratuite.

109. Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando della rispettiva accademia entro il 30 *settembre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cinque e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi delle Accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al ministero, esprimendo il proprio parere.

110. — *Per ottenere la dispensa dalla retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 97 dovranno essere esibiti:

a) copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

b) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 99 (per i soli orfani di guerra);

c) stato di famiglia del giovane;

d) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d)* del n. 97).

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 101, dovranno essere esibiti:

per il n. 101, lettera *a)*: stato di famiglia, copia autentica del decreto di pensione privilegiata (o apposito certificato rilasciato dal ministero delle finanze) e copia dello stato di servizio del genitore;

per il n. 101, lettera *b)*: stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

per il n. 101, lettera *c)*: stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale in servizio permanente. Se l'ufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, copia dello stato di servizio;

per il n. 101, lettera *d)*: stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il padre dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 98 della presente circolare, con l'indicazione del grado dal medesimo rivestito nell'ordinamento gerarchico. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta, analogamente a quanto è prescritto per gli ufficiali, copia del decreto di pensione o assegno, o in mancanza una dichiarazione dell'amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo e il godimento o liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza;

per il n. 101, lettera *e)*: stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre del-

l'allievo è ufficiale riassunto in servizio sedentario, e copia autentica del decreto di pensione, o apposito certificato rilasciato dal ministero delle finanze;

per il n. 101, lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o tutore), purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

Enti o fondazioni di beneficenza che concedono borse di studio agli allievi di istituti militari.

111. — Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione in istituti d'istruzione militari;

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II.* — Amministrata dalla cassa di risparmio di Milano. — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino ad entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre se vedova) sia nato (oppure attualmente domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento degli assegni e borse di pensione (da cui sono esclusi gli allievi che già godano di retta o semiretta gratuita per benemerenze di famiglia) è determinato dal ministero della guerra, che ne fissa anche l'importo.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta bollata da lire cinque e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e presentate ai comandi delle accademie non oltre il 10 *novembre p. v.*

Esse saranno corredate, a cura dei menzionati comandi, del rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità e posizione sociale delle famiglie degli aspiranti alle concessioni (di cui al n. 11, lettera *e*) e inoltrate al ministero non oltre il 30 *novembre p. v.;*

b) *Opera Pia di Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma, ammessi nelle scuole militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'ente predetto;

c) *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale commissione presso la Regia prefettura di Verona. — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito e la marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta prefettura.

Diffusione da dare alla presente circolare.

112. — I comandanti di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la notificazione di cui all'allegato 5, della quale riceveranno un congruo numero di esemplari. Nel frattempo provvederanno perchè i concorsi siano portati a conoscenza degli interessati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione di estratti della presente circolare, che saranno loro trasmessi in conveniente numero. Di tali estratti essi distribuiranno copie anche agli istituti del territorio di loro giurisdizione, che conferiscono i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

(n. 4 - lettera *h* della circolare 194 *giornale militare* 1932).

Elenco dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino.

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;
g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale;
h) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;
i) diploma di licenza di un R. istituto nautico;
l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;
m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-30 e 1930-31.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* — R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* — R. istituto commerciale.
3. *Biella* — R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* — R. istituto commerciale.
5. *Brescia* — R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* — R. istituto commerciale.
7. *Carrara* — R. istituto commerciale.
8. *Caserta* — R. istituto commerciale.
9. *Catania* — R. istituto commerciale.
10. *Fano* — R. istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. istituto commerciale.
12. *Genova* — R. istituto commerciale.

13. *Gorizia* — R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. istituto commerciale.
16. *Padova* — R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. istituto commerciale.
18. *Riposto* — R. istituto commerciale.
19. *Roma* — R. istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R. istituto commerciale.
22. *Trento* — R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* — R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* — R. istituto industriale.
2. *Biella* — R. Istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* — R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* — R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* — R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* — R. istituto industriale.
14. *Prato* — R. istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Cal.* — R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* — R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* — R. istituto industriale.
19. *Trieste* — R. istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti industriali liberi dichiarati « sedi di esami ».

1. *Brescia* - istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - istituto industriale edile.

N.B. — Si considerano validi agli effetti della partecipazione ai concorsi anche i diplomi rilasciati dai sottonotati istituti, purchè

conseguiti negli anni solari a fianco di ciascuno indicati, per i quali gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:

Cagliari - istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930 e 1931).

Catania - istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930 e 1931).

Como - Sezione edile di istituto industriale annesso alla Regia scuola professionale « Castellini » (anni 1930 e 1931).

Verona - istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anno 1931).

ALLEGATO 2.

(n. 5 della circolare 194
del *giornale militare* 1932).

Programmi per gli esami scritti di ammissione ai corsi ordinari presso le RR. accademie di fanteria e cavalleria, e di artiglieria e genio.

1. *Prova scritta di composizione italiana.*

La prova consisterà in un esame scritto di italiano (composizione italiana) unico per tutti i concorrenti e di carattere generico, in relazione alle varie provenienze degli allievi. Il tema di esame verterà su di un argomento che permetta alla commissione di formarsi un esatto criterio della maturità di mente e di pensiero, nonchè del grado di cultura dei vari concorrenti.

Durata dell'esame: 5 ore.

2. *Prova scritta di matematica.*

La prova consisterà nella risoluzione di un problema sulla materia contenuta nel programma minimo comune di matematica, stabilito per gli esami di maturità classica o scientifica e per gli esami di abilitazione degli istituti tecnici superiori.

Durata dell'esame: 4 ore.

ALLEGATO 3
(nn. 5 e 46 della circolare 194 del *giornale militare* 1932).

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi ordinari della R. accademia di Torino (armi di artiglieria e del genio).

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso della R. accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4. 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$ regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\,\pi/2 = \varphi$ ovvero di h. $90^\circ \pm a^\circ$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di a°; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici $\sen x = a$, $\cos x = a$, $\mathrm{tg}\, x = a$, $\mathrm{ctg}\, x = a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

N.B. — Per la preparazione agli esami di matematica gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori BURALI e BOGGIO « *Esercizi di matematica* ». Editore G. B. Petrini, via Garibaldi, 15, Torino.

ALLEGATO 4.
(n. 11 - lettera *e*) della
circolare 194 del *giornale militare* 1932).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati all'ammissione ai corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino.

a) *Generalità.*

1. Casato e nome . . . . . (indicare a quale accademia il candidato aspiri) . . . . . .
2. Paternità . . . . . .
3. Maternità . . . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato . . . . . .
6. Residenza dell'aspirante e della famiglia . . . . . .

b) *Condizioni sociali*

7. Eventuale professione del candidato . . . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . .
10. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia . . .
11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti . . . . .

c) *Condizioni economiche.*

12. Presumibili proventi del capo famiglia (stipendi, redditi professionali o industriali) . . . . . .
13. Case, terreni o aziende possedute (valore, reddito, eventuali ipoteche o passività) . . . . . .
14. Proventi di altri membri della famiglia conviventi . . . . . .
15. Eventuali oneri speciali . . . . . .
16. Proventi di altra natura . . . . . .

d) *Altre notizie.*

17. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . .
18. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
    a) dall'aspirante . . . . . .
    b) dagli altri membri della famiglia . . . . . .
19. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno . . . . . .
20. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . . . .
21. Tendenza politica dell'aspirante (1) . . . . . .
22. Eventuali informazioni a complemento delle altre su indicate .

Il comandante la compagnia.

N.B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattasi di effettiva appartenenza a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in inscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 5.
(n. 112 della circolare 194
del *giornale militare* 1932).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per l'ammissione al 1° anno delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. esercito.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1932-33 saranno effettuate le seguenti ammissioni di nuovi allievi al 1° anno dei *corsi ordinari* delle Regie accademie di Modena e Torino:

A) *Alla R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena*:

200 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
30 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

B) *Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino*:

175 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
30 allievi, al primo anno del corso del genio.

I corsi presso le accademie predette avranno inizio il 15 ottobre 1932.

2. — *Le ammissioni hanno luogo mediante concorsi per esami.*

3. — I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità stabilite dalla circolare 194 contenuta nella dispensa 18ª del *giornale militare* 1932 che potrà essere consultata dagli interessati presso i comandi di distretto militare.

Nella menzionata circolare sono indicati altresì i requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, l'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura ed i termini per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche, la misura delle spese a carico delle famiglie degli allievi, le norme per la dispensa totale o parziale dalle spese di retta e vestizione, nonchè ogni altra modalità. A titolo semplicemente informativo, si riportano ai numeri seguenti i concetti generali ai quali i concorsi sono informati.

4. — Possono concorrere tanto alla R. accademia di fanteria e cavalleria, quanto a quella di artiglieria e genio, i cittadini italiani, anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1932, e posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-30 e 1930-31.

5. — I giovani che non siano ancora in possesso di uno dei titoli di studio accennati al numero precedente, ma che abbiano la possibilità di conseguirlo nella sessione di esami del luglio 1932, ovvero nella sessione autunnale, potranno ugualmente prendere parte ai concorsi, con riserva di produrre il detto titolo, che dovranno però presentare rispettivamente non oltre il 15 agosto e il 20 ottobre 1932.

6. — I candidati dovranno essere dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie. Il limite minimo di statura è fissato in m. 1.60; è fatta eccezione per i giovani licenziati dai collegi militari.

7. — Le domande d'ammissione debbono essere presentate improrogabilmente entro il 15 *giugno* 1932 al distretto militare di residenza.

I militari in servizio le presenteranno al comandante del corpo.

8. — Gli esami di concorso comprenderanno *per tutti i candidati*:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova scritta di matematica,

su programma comune per l'ammissione alle varie armi.

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica.

I programmi degli esami risutano dagli allegati 2 e 3 alla menzionata circolare 194 del *giornale militare* 1932.

9. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 1 e 2 agosto p. v., presso le sedi dei comandi di divisione militare territoriale, delle truppe delle colonie, e del comando dei presidi militari dell'Egeo.

L'esame orale complementare di matematica si svolgerà nel periodo 1° settembre-15 ottobre p. v. in una delle sedi, a scelta dei candidati, di Roma, Napoli o Torino.

10. — I corsi presso le accademie hanno la durata di due anni, al termine dei quali gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi.

11. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 800 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1200, da corrispondersi, queste ultime, in due rate di L. 600 ciascuna: la prima all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1933.

I candidati assegnati alla cavalleria dovranno inoltre effettuare un deposito di L. 5000 da servire per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente.

Il deposito può essere effettuato in due rate: L. 3000 all'atto dell'ammissione e L. 2000 prima degli esami finali dell'ultimo anno di corso.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà per tutti gli allievi; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

E accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del primo anno che nel titolo di studio di scuole medie abbiano riportato una media complessiva non inferiore ad 8 decimi al primo scrutinio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) ed a quelli del secondo anno di accademia promossi a tale anno con media non inferiore a 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

12. — Nel primo anno la retta è ridotta alla metà per tutti gli allievi; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

13. — Sono esonerati dalle spese di cui sopra gli orfani di guerra ed i figli dei militari ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

14. Ai figli degli ufficiali ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo è concessa la mezza retta gratuita; essi corrisponderanno però per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

15. Si avverte infine che non saranno concesse deroghe o eccezioni per alcun motivo ai termini e ai requisiti indicati nella presente notificazione, quali che siano le condizioni di famiglia o le benemerenze addotte dagli aspiranti.

Roma, 13 aprile 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 6.
(nn. 6 e 7 della circolare 194 del *giornale militare* 1932).

Modello di domanda di ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie militari.

(In carta bollata da lire tre).

Al Comando della R. accademia di (1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . residente a . . . . . provincia di . . . . . via . . . . . n. . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno scolastico 1932-1933 per l'ammissione in qualità di allievo al 1° corso di . . . . . in linea principale, o a quello di . . . . . in linea subordinata giusta la facoltà di cui al n. 7, lettera *b*) della circolare 194 *giornale militare* 1932.

Il concorrente è iscritto alla milizia avanguardia (indicare il reparto per gli iscritti).

Il concorrente desidera sostenere gli esami scritti nella sede di (4) . . . . . .

---

(1) *Fanteria e cavalleria-Modena* per gli aspiranti ai corsi di fanteria o cavalleria;
Artiglieria e genio-Torino per gli aspiranti ai corsi di artiglieria o genio.

(2) Nome, cognome, paternità del genitore o tutore, se il concorrente non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi; nome, cognome e paternità del concorrente, qualora il medesimo abbia compiuto il 21° anno di età o rivesta la qualità di militare alle armi.

(3) Nome, *se figlio;* nome, cognome e paternità *se pupillo.* I concorrenti autorizzati a sottoscrivere la domanda, ometteranno la dicitura « che suo figlio (o pupillo) ... venga » sostituendola con l'altra « di essere ».

(4) Città sedi dei comandi di divisione militare territoriale, dei comandi truppe delle colonie o del comando dei presidî militari dell'Egeo.

Il concorrente desidera di essere sottoposto all'esame orale di matematica nella sede di (1) . . . . . .

Unisce i seguenti documenti richiesti dalla predetta circolare (elencarli) (2) . . . . . .

Il sottoscritto, avendo presa conoscenza della circolare che indice il concorso, dichiara di consentire, senza riserve in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . . . li . . . . . 1932 - Anno X.

(Firma leggibile)

. . . . . .

ALLEGATO 7.

(n. 9 - lett. *g*) della circolare 194 del *giornale militare* 1932).

Modello di domanda di rinuncia al grado per i concorrenti ai corsi ordinari delle RR. accademie militari che rivestono qualità di ufficiale di complemento.

(In carta bollata da lire cinque).

Al ministero della guerra
Direzione generale personale ufficiali
ROMA

Il sottoscritto (3) . . . . . nell'eventualità che ottenga l'ammissione al 1° anno di corso delle RR. accademie, in seguito al concorso indetto con la circolare 194 del *giornale militare* 1932, al quale ha chiesto di partecipare, dichiara fin d'ora di rinunciare al grado rivestito a decorrere dalla data di ammissione medesima, giusta le norme di cui alla lettera *g*), n. 9 della circolare stessa per assumere, a tutti gli effetti, la qualità di allievo delle RR. accademie.

. . . . . li . . . . . 1932 - Anno X.

(*Grado e firma leggibile*)

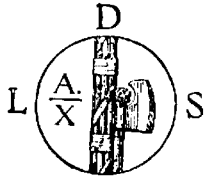
. . . . . .

(1) Roma, Napoli o Torino. Tale indicazione sarà fatta esclusivamente dai giovani che aspirino all'accademia di Torino (per le armi di artiglieria e genio) anche in linea subordinata.

(2) Qualora il concorrente non possa unire il titolo di studio, sarà sufficiente che indichi la natura degli studi seguiti.

La natura del titolo di studio e l'istituto dal quale esso viene rilasciato dovranno essere indicati con assoluta precisione.

(3) Nome, cognome, paternità, grado, arma o distretto. Gli ufficiali in servizio indicheranno il corpo di appartenenza.



PREZZO L. 1,80

(4107551) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1932 — ANNO X — 23 APRILE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 195 – **29 febbraio 1932** – Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 256, col quale la « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone » costituita col legato di lire 10.000 disposto dall'intestatario della fondazione stessa a favore del circolo ufficiali del 7° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 667

» 196 – **17 marzo 1932** – Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 279. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1703, riguardante i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito . . . . . » 671

» 197 – **21 aprile 1932** – Anno X — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Disposizioni per la rimozione, trasporto, esame, distruzione e conservazione di reperti esplosivi e di esplosivi di confisca . . . . . » 673

» 198 – **5 aprile 1932** – Anno X — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 28 dicembre 1931, n. 1633, concernenti la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra 679

PARTE SECONDA

N. 199 – 28 marzo 1932 – Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'unione militare . . . . . *Pag.* 683

» 200 – 4 aprile 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esame e per titoli a 10 posti di chimico aggiunto ed a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare. . . . » 684

» 201 – 4 aprile 1932 – Anno X — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti il presidente e due membri della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . » 686

» 202 – 15 aprile 1932 – Anno X — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Graduatoria dei sergenti maggiori vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario . . . . . » 687

» 203 – 21 aprile 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 691

» 204 – 21 aprile 1932 – Anno X — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare . . . » 693

» 205 – 21 aprile 1932 – Anno X — SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunte e varianti al regolamento sul servizio territoriale – edizione 1932 . . . . . » 694

» 206 – 20 aprile 1932 – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 694

NOTIFICAZIONE . . . . . » 695

PARTE PRIMA

Circolare N. 195. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 256, col quale la « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone », costituita col legato di lire 10.000 disposto dall'intestatario della fondazione stessa a favore del circolo ufficiali del 7° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 febbraio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 79, del 5 aprile 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo in data 6 marzo 1930, col quale il tenente colonnello di complemento del 7° reggimento fanteria conte Giovanni Visconti di Modrone, deceduto il 14 agosto 1931, legò la somma di 10.000 a favore del circolo ufficiali del reggimento stesso;

Riconosciuta l'opportunità di autorizzare il 7° reggimento fanteria ad accettare il legato e di far luogo alla erezione del legato stesso in ente morale, intestato al nome del donatore;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 7° reggimento fanteria è autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a favore del circolo ufficiali del reggimento stesso dal conte Giovanni Visconti di Modrone.

Art. 2.

Il legato di cui al precedente articolo viene eretto in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

L'ente morale assume la denominazione di « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone ».

Art. 3.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di numero 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone ».

Art. 1.

Il legato di L. 10.000, lasciato al circolo ufficiali del 7° reggimento fanteria « Cuneo » dal conte Giovanni Visconti di Modrone, già tenente colonnello di complemento nel reggimento medesimo, avrà il nome, ad imperituro grato ricordo del donatore, di « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone ».

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal capitale di L. 10.000, importo del legato, che sarà impiegato nell'acquisto di cartelle di consolidato 5 per cento, da con-

vertirsi poi in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione medesima e depositato nella cassa del comando del 7° reggimento fanteria « Cuneo ».

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento, il quale destinerà la rendita del capitale nominale ad esclusivo beneficio del circolo ufficiali del 7° reggimento fanteria.

Art. 4.

Gli interessi maturati a ciascun semestre saranno — dal comandante del reggimento — riscossi e versati alla direzione del circolo ufficiali perchè possa impiegarli giusta quanto è stabilito dall'art. 3.

La parte di rendita eventualmente non spesa dalla direzione stessa in un anno sarà cumulata con quella dell'anno successivo.

Art. 5.

Annualmente il comandante del reggimento trasmetterà al ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente (circolare 39 del *giornale militare* del 1929).

Roma, addì 29 febbraio 1932-X

Visto: d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 196. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 279. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1703, riguardante i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 85, del 12 aprile 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1703, riguardante i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del R. esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 197. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Disposizioni per la rimozione, trasporto, esame, distruzione e conservazione di reperti esplosivi e di esplosivi di confisca.** — (Direzione generale di artiglieria). — 21 aprile 1932 - Anno X.

PREMESSA.

La rimozione, il trasporto, l'esame e la distruzione dei reperti esplosivi e degli esplosivi di confisca, sono di esclusiva competenza dell'arma dei CC. RR., la quale vi provvede con militi appositamente specializzati e con propri appositi mezzi di trasporto, secondo le norme ed avvertenze contenute nella « Istruzione per i casi di rinvenimento di sostanze e di apparecchi ritenuti esplosivi » (*Bollettino ufficiale* CC. RR).

Poichè, però, in alcuni casi, l'arma predetta, per assolvere i compiti ad essa affidati, può aver bisogno del concorso di tecnici o di enti dell'arma di artiglieria, questo ministero, allo scopo di eliminare, presso gli enti dipendenti, le frequenti incertezze verificatesi nella interpretazione delle norme e disposizioni che finora hanno regolato tale concorso, determina che, da ora in poi, debbano in proposito essere osservate esclusivamente le disposizioni che vengono qui di seguito impartite.

1. — **Rimozione e trasporto di reperti esplosivi.**

Per la rimozione ed il trasporto di ogni qualsiasi reperto esplosivo od esplosivo di confisca, le direzioni, o sezioni staccate, di artiglieria, sono tenute soltanto a fornire gratuitamente, dietro richiesta dell'arma dei CC. RR., le casse da imballo occorrenti per il trasporto.

2. — **Esame dei reperti esplosivi.**

a) *Esame esterno.* — Nel caso in cui l'arma dei CC. RR., per l'esame, sul posto di rinvenimento, di un qualsiasi reperto esplosivo, per accertare la sua rimovibilità e l'eventuale suo trasporto, giudicasse indispensabile l'intervento

di personale tecnico di artiglieria, ne farà richiesta al comando del corpo d'armata competente per territorialità, che a sua volta aderirà alla richiesta, tenendo presente che i tecnici dovranno di norma essere forniti dalle direzioni, o sezioni staccate, di artiglieria, e solo eccezionalmente da altri enti di artiglieria.

Le spese relative all'intervento di tali tecnici, sono a totale carico del ministero dell'interno, al quale dovrà essere richiesto il relativo rimborso per tramite delle R. prefetture.

b) *Esame specifico.* — Nei casi in cui l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità giudiziaria ritenga indispensabile, ai fini giudiziali, che il reperto esplosivo venga specificatamente indentificato, e qualora l'arma dei CC. RR. non possa essa medesima effettuare tale identificazione col suo personale specializzato, le dette autorità chiederanno al competente comando di corpo d'armata, l'intervento della direzione di artiglieria della circoscrizione.

Questa, avuta l'autorizzazione di intervenire, indicherà la località ove il reperto da esaminare dovrà essere trasportato e depositato dai CC. RR., ed avutolo, procederà, avvalendosi dei propri tecnici, all'esame richiesto, che però dovrà sempre essere limitato esclusivamente alla determinazione della potenza del manufatto esplosivo, da constatarsi con l'esplosione di esso, ed a mezzo di opportuni dispositivi (bersagli, ripari, ecc.).

L'esame di cui ai precedenti due capoversi, può essere effettuato solo da tecnici delle direzioni, o sezioni staccate, di artiglieria, non mai da tecnici tratti da altri enti di artiglieria.

È fatto a tutti assoluto divieto di procedere allo smontaggio di ogni qualsiasi ordigno, o manufatto esplosivo, o ritenuto tale.

Il divieto di smontaggio è altresì esteso anche a tutti i manufatti esplosivi di confisca, fuochi artificiali ecc., per la cui eventuale scomposizione, nel caso occorra conoscere di quali materie essi furono fabbricati o se in percentuali superiori a quelle consentite dalle disposizioni in vigore, le autorità civili interessate dovranno rivolgersi direttamente agli stessi pirotecnici produttori e, per l'esame, ad un chimico di fiducia, a spese della ditta o persone interessate.

3. — **Distruzione dei reperti esplosivi e degli esplosivi di confisca.**

Nei casi in cui la distruzione di un reperto esplosivo o di esplosivi di confisca, non possa essere effettuata dall'arma dei CC. RR., questa, a mezzo del suo comando territoriale interessato, richiederà, al comando di corpo d'armata della circoscrizione, l'autorizzazione di avvalersi dell'opera della direzione di artiglieria, e soltanto di questa.

Ottenuta tale autorizzazione, detto comando CC. RR. richiederà alla direzione di artiglieria indicazioni circa la località ove deve far trasportare e depositare il reperto, e fornirà, nello stesso tempo, anche tutte quelle notizie atte a determinarne, grosso modo, la specie ed il genere: successivamente effettuerà il trasporto nel luogo indicatogli.

La direzione, o sezione staccata, di artiglieria procederà, a sua volta, alla più sollecita distruzione del reperto, con le dovute cautele, e con quelle modalità che, caso per caso, saranno stabilite dai propri tecnici.

Tutti gli esplosivi o manufatti esplosivi, sia provenienti da reperto che da confisca, che fossero a base di nitroglicerina o di qualsiasi altro esplosivo costituito con composti *instabili* o facilmente defragabili all'urto, oppure di composizione ignota, non dovranno mai essere depositati, sia pure per breve tempo, nei magazzini degli enti di artiglieria, per il pericolo insito in essi di una sempre probabile autocombustione o autodeflagrazione, e dovranno, quindi, essere sempre fatti trasportare in luogo adatto ed *immediatamente distrutti.*

L'arma dei CC. RR., nell'effettuare il versamento alle direzioni, o sezioni staccate, di artiglieria di reperti esplosivi o di esplosivi confiscati, compilerà un dettagliato elenco dei materiali che versa; le direzioni di artiglieria, all'atto del versamento, e in presenza dei rappresentanti dell'arma, verificheranno se i materiali versati corrispondono, per quantità e qualità, a quelli indicati sull'elenco: quando risultasse qualche differenza, ne faranno annotazione sull'istesso elenco, che sarà firmato dal rappresentante dell'arma, comunicando, poi, le differenze riscontrate, al comando mittente.

Le direzioni, o sezioni staccate, di artiglieria faranno sempre constare la effettuata distruzione dei materiali avuti, con apposito verbale, da redigersi in doppio originale, uno dei quali sarà trasmesso all'ufficio contabile che verrà in-

dicato dall'intendenza di finanza. In tale verbale sarà fatto, altresì, risultare il valore di estimo dei materiali che si distruggono, per averne norma nel caso se ne dovesse rimborsare il valore al proprietario.

All'infuori delle direzioni, o sezioni staccate, di artiglieria, nessun altro ente militare potrà ricevere in consegna, per la successiva distruzione, ordigni o manufatti esplosivi, ed esplosivi sia di reperto che di confisca.

4. — Conservazione di alcuni reperti.

I manufatti esplosivi e gli esplosivi costituiti interamente con composti di assodata stabilità e sicurezza, come quelli a base di polvere nera, e le armi, potranno essere versati, o dati in temporaneo deposito, alle direzioni di artiglieria.

All'uopo l'arma dei CC. RR., o le autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza, ottenuta la preventiva autorizzazione dal competente comando di corpo d'armata, effettueranno il versamento nella località indicata dalla direzione di artiglieria, facendo accompagnare i materiali che si versano, da un elenco nel quale sia indicato se, e per quali di essi materiali, vi sia tuttora pendente alcun giudizio.

La direzione di artiglieria, verificato, come si è detto nel precedente articolo 3, se i materiali corrispondono a quelli indicati nell'elenco, assumerà in carico quelli per i quali non vi sia pendente alcun giudizio e terrà, invece, gli altri in semplice deposito.

Delle armi assunte, come è detto sopra, in carico, nonchè di quelle che lo saranno successivamente a giudizio ultimato, le direzioni faranno disfare quelle di genere insidioso e proibite dalle vigenti leggi, e le introdurranno nei propri magazzini come rottame; ciò dovrà essere fatto constare con verbale, da redigersi con le medesime norme date nel precedente articolo 3.

Tutte le altre armi saranno, invece, assunte in carico e, quando raggiungeranno un numero sufficiente, verranno proposte a questo ministero per l'alienazione. Il prodotto della vendita, andrà a beneficio dell'erario.

Le polveri e le munizioni di cui è consentita la conservazione, avute in deposito giudiziario, saranno tenute dalle direzioni nei propri magazzini, quando ciò possa farsi senza

inconvenienti, e saranno poscia vendute a giudizio espletato, previo verbale da redigersi in doppio originale. Anche il prezzo ricavato dalla vendita di questi materiali andrà a beneficio dell'erario.

5. — Casi eccezionali.

In casi eccezionali di somma urgenza, derivanti da superiori ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, le autorità militari dovranno secondare le richieste che loro pervenissero dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'autorità giudiziaria, dagli ufficiali dei carabinieri reali e dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza pel versamento o deposito di armi, polveri o sostanze esplosive, purchè queste rientrino nella categoria di quei materiali dei quali, — come è detto nell'art. 4 — è consentita la conservazione. Le autorità militari, nel mentre provvederanno alla conservazione, con le dovute cautele, dei materiali avuti in consegna, informeranno subito questo ministero (gabinetto e direzione generale di artiglieria), della richiesta, da chi fu fatta, e dei provvedimenti adottati.

I materiali per i quali, secondo i precedenti articoli, è prescritta la distruzione, dovranno essere distrutti anche in tali eccezionali casi di urgenza. — Le autorità militari potranno, però, in questi casi, provvedere alla distruzione di essi.

Le disposizioni contenute nella presente circolare hanno carattere tassativo.

Esse sono state concretate in relazione alla citata « Istruzione per i casi di rinvenimento di sostanze e di apparecchi ritenuti esplosivi », della quale è in corso di pubblicazione una nuova edizione aggiornata dai competenti enti tecnici.

Sono abrogate, con la presente circolare, che entra subito in vigore, tutte le altre disposizioni state finora diramate in materia di reperti esplosivi e di esplosivi di confisca, e particolarmente quelle che formano oggetto della circolare n. 80 della « Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *giornale militare* a tutto il 1905 (fascicolo n. 11 - edizione 1907) »; e della circolare n. 40 *giornale militare* 1923.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 198. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 28 dicembre 1931, n. 1633, concernente la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra.** — (Gabinetto). — 5 aprile 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1633, concernente la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme concernenti la prima applicazione della legge 28 dicembre 1931-X, n. 1633.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1932 - Anno X
Guerra, registro n. 10, foglio n. 206. — SCRIVANTE.

Norme esecutive per la prima applicazione della legge n. 1633 del 28 dicembre 1931-X circa la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra.

1. — I sottufficiali e militari di truppa (compresi i sottufficiali dei CC. RR.), mutilati ed invalidi di guerra, possono ottenere la nomina a sottotenente di complemento e la contemporanea iscrizione nel ruolo speciale di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

A tal uopo sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 (circ. 270 *giornale militare* 1930) e nella legge 1185 del 27 giugno 1929 (circolare 435 *giornale militare* 1929); e però per la nomina stessa debbono concorrere — fatta eccezione dell'idoneità fisica — gli altri requisiti richiesti al riguardo.

2. — Le domande, dirette a conseguire la nomina di che trattasi, devono essere inoltrate, gerarchicamente, al ministero (direzione generale personale ufficiali) per il tramite del comando del distretto militare di residenza, il quale provvede agli accertamenti prescritti dai numeri 39 a 75 della circolare 439 *giornale militare* 1930.

Le autorità gerarchiche intermedie esprimono il loro parere circa l'accoglimento, o meno, delle domande stesse, tenendo conto della moralità, posizione sociale e cultura generica e professione degli aspiranti.

3. — I comandi di corpo di armata, qualora siano del parere che la nomina a sottotenente di complemento non possa aver luogo, si atterranno in ogni caso alle disposizioni contenute nel n. 40 della citata circolare 439 *giornale militare* 1930.

I predetti comandi esprimono il proprio parere anche per quanto ha tratto alla destinazione degli aspiranti ad un reparto o ad un ufficio, a seconda delle loro attitudini fisiche, per la prestazione del servizio di prima nomina.

4. — Nelle domande gli aspiranti debbono specificare la natura della mutilazione o della invalidità e la categoria di pensione privilegiata di guerra, alla quale sono ascritti.

Alle domande stesse debbono essere uniti tutti i documenti richiesti dalla circolare 439 *giornale militare* 1930 — compresa la dichiarazione integrativa di cui ai nn. 72 e 74 della circolare stessa.

Gli aspiranti devono impegnarsi per iscritto, ad eccezione dei sottufficiali dei CC. RR., a prestare, all'atto della nomina a sottotenente, un mese di servizio di prima nomina, con le modalità stabilite dal n. 46 della citata circolare 439.

5. — L'esperimento pratico di 15 giorni, nei casi in cui è prescritto, sarà prestato presso un reparto di truppa o un ufficio, a seconda delle attitudini fisiche dell'aspirante. I comandi di corpo d'armata daranno all'uopo le opportune disposizioni.

Gli esami di cultura generale — nei casi in cui, eccezionalmente, verranno richiesti — avranno luogo secondo le modalità di cui alla circolare 439.

6. — Nel computo dei quattro mesi di servizio in zona di operazioni, di cui all'art. 35 della circolare 270 *giornale militare* 1929, sarà considerato, come tempo utile, l'assenza causata da degenza in luoghi di cura o da licenza di convalescenza, per ferite o malattie incontrate per cause di servizio.

7. — Sono nel resto estese, per quanto applicabili, tenute presenti le norme di cui ai numeri precedenti, anche ai sottufficiali dell'arma dei CC. RR., mutilati ed invalidi di guerra, tutte le altre disposizioni contenute nella circolare 439 più volte citata.

8. — Gli ex aspiranti ufficiali, che non rivestano il grado di sottotenente di complemento, per non essersi trovati nelle condizioni del decreto luogotenenziale n. 452 del 28 marzo 1919, possono chiedere la nomina al grado suddetto, come se fossero sottufficiali, purchè posseggano tutti gli altri requisiti richiesti dal T. U. su ricordato e dalla legge 28 dicembre 1931, n. 1633.

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. **199.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'unione militare.** — (Gabinetto). — 28 marzo 1932 – Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il periodo di tempo dal 31 marzo 1932 al 31 marzo 1933 sono nominati i seguenti sindaci effettivi e supplenti dell'unione militare:

SINDACI EFFETTIVI.

Gr. uff. Eugenio PETRUCCI, capo ragioniere presso il ministero della guerra, per il ministero della guerra;

Comm. dott. Amleto ANGELELLI, capo di divisione al ministero delle corporazioni, per il ministero delle corporazioni;

Cav. uff. Giovanni BALI', capo sezione al ministero delle finanze (ragioneria), per il ministero delle finanze.

SINDACI SUPPLENTI.

Cav. uff. Renato NANI, maggiore commissario, per il ministero della guerra;

Cav. uff. Alberto ANGIOLILLO, capo sezione al ministero delle corporazioni, per il ministero delle corporazioni;

Cav. Pietro ADUCCI, 1° segretario al ministero delle finanze (ragioneria), per il ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 28 marzo 1932 - Anno X.

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

Il Ministro delle corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro delle finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1932 - *Anno X*
Guerra, registro n. 10, *foglio n.* 1. — SCRIVANTE.

N. 200. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami e per titoli a 10 posti di chimico aggiunto ed a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 aprile 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale, in data 29 gennaio 1932-X, col quale sono indetti concorsi per esami e per titoli a 10 posti di chimico aggiunto ed a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a 10 posti di chimico aggiunto è costituita come appresso:

MALTESE comm. Enrico, generale di divisione, direttore del centro chimico militare, *presidente;*

BARGELLINI prof. Guido, titolare della cattedra di chimica presso la R. università di Roma, *membro;*

BAGAIOLI cav. Nazzareno, colonnello di artiglieria, *membro;*

FORNAINI prof. Mario, direttore del laboratorio del centro chimico militare, *membro;*

OLIVERI prof. Riccardo, preside del R. liceo scientifico « Cavour », Roma, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere cav. dott. Amerigo MENGHINI.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso a 7 posti di capotecnico chimico aggiunto è costituita come appresso:

TESIO comm. Giovanni, maggior generale di artiglieria, *presidente;*

FORNAINI prof. Mario, direttore del laboratorio del centro chimico militare, *membro;*

RUGGERI cav. Umberto, tenente colonnello di artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere cav. dott. Amerigo MENGHINI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 201. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti il presidente e due membri della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 4 aprile 1932 — Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata VACCARI gr. uff. Giuseppe cessa dal 2 febbraio 1932 dalla carica di presidente della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.

Art. 2.

I sottoindicati generali di divisione cessano, dalla data appresso indicata, di far parte, come membri, della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare:

PUGLIESE gr. uff. Emanuele, dal 22 dicembre 1931;
DEL POZZO comm. Alessandro, dal 21 dicembre 1931.

Art. 3.

I sottoindicati ufficiali generali sono chiamati a far parte della commissione per l'esame delle proste di ricompense al valor militare:

PERRIS cav. Carlo, generale di corpo d'armata, *presidente;*
SALVIONI cav. Filippo, generale di divisione, *membro;*
FRIGERIO cav. Pietro, generale di brigata di fanteria, *membro.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 202. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Graduatoria dei sergenti maggiori vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 aprile 1932 - Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 614 del *giornale militare* dell'anno 1931 si notificano, per ordine di merito, i nomi dei sergenti maggiori delle armi di fanteria e di cavalleria i quali sono stati dichiarati vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario, indetto con la citata circolare.

Fanteria.

1. SIGNORILE Michele, 157° regg. fanteria;
2. CICERO Sebastiano, 58° id. id.;
3. IZZO Mario, 37° id. id.;
4. MAZZOCCHI Mario, 90° id. id.;
5. MARAGNO Giuseppe, 4° regg. alpini;
6. LA BUA Angelo, 6° regg. fanteria;
7. VITIELLO Luigi, distretto di Alessandria;
8. LODDO Sebastiano, regg. carri armati;
9. MANCINI Romeo, 91° regg. fanteria;
10. DE SANTIS Vito, 10° id. id.;
11. CASINI Giuseppe, distretto di Padova;
12. GATTEI Salvatore, 6° regg. bersaglieri;
13. CAFFARELLI Ersilio, 2° regg .fanteria;
14. MASSI Romolo, 4° regg. bersaglieri;
15. VIGORITO Severino, 63° regg. fanteria;
16. TRAPANI Edgardo, 11° id. id.;
17. MINNA Francesco, 10° id. id.;
18. D'ALESSANDRO Osvaldo, 92° id .id.;
19. CAO Nestore, 2° id. id.;
20. MARIOTTI Andrea, regg. carri armati;

21. MASSAZZA Aldo, scuola allievi uff. compl. Milano;
22. SATRIANI Luigi, 63° regg. fanteria;
23. MANZANI Eugenio, 28° id. id.;
24. PETRILLO Tommaso, 54° id. id.;
25. REBECCHI Remo, 91° id. id.;
26. BENETTI Edmondo, 92° id. id.;
27. FARESE Alfredo, centro chimico militare;
28. VEZZANI Giovanni, 66° regg. fanteria;
29. ILARDI Filomeno, 2° id. id.;
30. GIANNELLI Otello, 50° id. id.;
31. MONTANARI Italo, 91° id. id.;
32. ALBRIZIO Giuseppe, 10° id. id.;
33. SERRA Carlo, distretto di Alessandria;
34. FASANI Enrico, 81° regg. fanteria;
35. ANCIONE Giovanni, 93° id. id.;
36. MISCALI Salvatore, 17° id. id.;
37. MILONE Edoardo, 89° id. id.;
38. SCOTTO LACHIANCA Alberto, 5° regg. alpini;
39. TORNAR Tancredi, 41° regg. fanteria;
40. BORDONARO Calogero, regg. carri armati;
41. PIPINO Michele, 81° regg. fanteria;
42. DI FONZO Guido, 35° id. id.;
43. ACCETTOLA Ariosto, 59° id. id.;
44. PONSELÈ Costantino, 2° id. id.;
45. MEDICI Vincenzo, scuola centrale di fanteria;
46. CELLINI Ferdinando, 3° regg. alpini;
47. ZECCA Francesco, 47° regg. fanteria;
48. VALENTE Giuseppe, 53° id. id.;
49. FLORIDIA Giuseppe, 19° id. id.;
50. LO MONACO Enrico, scuola centrale di educazione fisica;
51. MAZZUCCO Ottorino, 8° regg. alpini;
52. ONIDA Palmerio, R. corpo truppe col. dell'Eritrea;
53. BOSCAINO Giovanni, 92° regg. fanteria;
54. BEDOGNI Gabriele, 68° id. id.;

55. MESCHINI Luigi, 41° id. id.;
56. SCIBETTA Salvatore, 5° id. id.;
57. IACONISI Giuseppe, 52° id. id.;
58. CAROSI Giovanni, 68° id. id.;
59. ZELLI Rino, R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea;
60. ARTIOLI Remo, 2° regg. granatieri;
61. PAMPALONE Giuseppe, 152° regg. fanteria;
62. FONTANAROSA Luigi, centro chimico militare;
63. PANARO Emilio, 59° regg. fanteria;
64. ZORZI Floriano, 2° id. id.;
65. NARDONE Giuseppe, 3° regg. granatieri;
66. VERRASTRO Andrea, 29° regg. fanteria;
67. CIARPAGLINI Foscolo, 41° id. id.;
68. SANTORO Vittorio, 53° id. id.;
69. FIORDALISO Eliodoro, 81° id. id.;
70. COLASANTI Mario, 63° id. id.;
71. MELITO Vincenzo, 23° id. id.;
72. BUTTI Francesco, regg. carri armati;
73. ARRIGHETTI Giuseppe, 27° regg. fanteria;
74. POLVERE Rodolfo, 55° id. id.;
75. GAMBELLI Enrico, 157° id. id.;
76. SALERNO Amedeo, scuola allievi uff. compl. Palermo;
77. MILANO Pasquale, 30° regg. fanteria;
78. ROCCA Fabio, 36° id. id.;
79. AVENA Edoardo, 9° regg. bersaglieri;
80. GIORDANO Giuseppe, distretto di Milano;
81. MARGINI Paride, 79° regg. fanteria;
82. NATARELLA Francesco, 81° id. id.;
83. CAPO Giovanni, 43° id. id.;
84. VICINANZA Luigi, 55° id. id.;
85. VESPA Nicola, 4° regg. bersaglieri;
86. BALI Vincenzo, scuola all. uff. compl. Moncalieri;
87. PANI Pino, 67° regg .fanteria;
88. COLOSI Antonio, 152, id. id.;
89. PARLAVECCHIO Giuseppe, scuola allievi ufficiali di complemento Milano;

90. GIACCIO Giovanni, regg. carri armati;
91. D'AMATO Marco, 8° centro automobilistico;
92. LASAGNI Angelo, 89° regg. fanteria;
93. LANZETTA Antimo, 7° id. id.;
94. DE SIMONE Ferdinando, 8° centro automobilistico;
95. CASALE Vincenzo, 10° regg. bersaglieri;
96. LATERZA Vincenzo, 3° regg. alpini;
97. CANTALUPO Angelo, 38° regg. fanteria;
98. DELLA CHIESA Alessandro, 54° id. id.;
99. SCUDERI Melchiorre, 10° regg. bersaglieri;
100. GRANESE Aldo, 56° regg. Fanteria;
101. DI BERNARDO Carlo, 14° id. id.;
102. SARTORI Teobaldo, 2° centro automobilistico;
103. DALU' Salvatore, 3° id. id.;
104. DI NATALE Gaetano, R. corpo truppe coloniali della Somalia;
105. SANSONETTI Orazio, 89° regg. fanteria;
106. LAUDISA Luigi, 81° id. id.;
107. MAIELLARO Vito Giuseppe, 10° id. id.;
108. ORSI Pietro, 5° regg. alpini;
109. IANNIZZARO Michele, 37° regg. fanteria;
110. MURGIA Eugenio, 41° id. id.;
111. CAPOZZOLI Selimo, 59° id. id.;
112. CECCATIELLO Guido, distretto di Alessandria;
113. BANDETTINI Raffaele, 9° regg. alpini;
114. TURRA Antonio, 12 regg. fanteria;
115. SANTOPIETRO Filippo, 55° id. id.;
116. CANTONI Erminio, 8° id. alpini;
117. BARTOLI Enrico, 22° id. fanteria;
118. SORICARO Vincenzo, 73° id. fanteria;
119. CAMPAGNOLI Raimondo, 4° id. bersaglieri;
120. NATALINI Armando, 41° id. fanteria;
121. MAINA Rocco, 59° id. id.;
122. PISANO Paolo, 46° id. id.;

123. DE LUCA Carlo, 30° id. id.;
124 SCELSI Angelo, 151° id. id.;
125. PUCCI Giuseppe, 70° id. id.

Cavalleria.

1. FRASCA Vincenzo, reggimento Genova cavalleria;
2. LOMBARDI Umberto, regg. Piemonte Reale cavalleria;
3. D'AGOSTINO Nicola, id. Genova cavalleria;
4. RICCARDI Raffaele, id. cavalleggeri Saluzzo;
5. VOLPI Giorgio, id. cavalleggeri Aosta;
6. DE VIDO Giovanni, id. Savoia cavalleria;
7. MARCUCCI Mario, id. Genova cavalleria;
8. CAPUTO Michele, id. Piemonte Reale cavalleria;
9. DARI Andrea, id. Nizza cavalleria;
10. FORNAROLA Armando, id. cavalleggeri Saluzzo;
11. IARIA Nicola, id. Nizza cavalleria;
12. CALIERNO Edmondo, id. Genova cavalleria;
13. ELIA Attilio, id. Genova cavalleria;
14. RAZZINO Venanzio, scuola applicazione cavalleria- Pinerolo;
15. ATTICIATI Renato, reggimento cavalleggeri Novara.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 203. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 aprile 1932 – Anno X.

La Corte dei conti comunica che nel dipendente ruolo del personale del gruppo *C* sono disponibili due posti di applicato, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra, o, in man-

canza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, ai sensi della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, non oltre il 25 maggio 1932, apposita domanda su carta legale da L. 5.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nello specchio anzidetto, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego suindicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 204. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 aprile 1932 - Anno X.

Le commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare, di cui la circolare n. 41 del *giornale militare* c. a., restano così fissate:

per la nomina a tenente medico:

Maggiore generale medico CACCIA cav. Filippo, *presidente;*

Colonnello medico TECCE cav. Pasquale, *membro;*

Colonnello medico SANTA MARIA cav. Alberto, *id.;*

Tenente colonnello medico MONACO cav. Arturo, *id.;*

Tenente colonnello medico CASELLA cav. Dante, *id.;*

Tenente colonnello medico DE BERNARDINIS cav. Virginio, *id.;*

Maggiore medico FOLENA cav. Umberto, *id.;*

Capitano medico MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

Per la nomina a tenente chimico farmacista:

Maggior generale medico MASSAROTTI cav. Giuseppe, *presidente;*

Tenente colonnello chimico farmacista PAGNIELLO cav. Alfredo, *membro;*

Maggiore chimico farmacista LOMBARDI cav. Manlio, *id.;*

Capitano medico MATARAZZO Serafino, *segretario;*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 205. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Aggiunte e varianti al regolamento sul servizio territoriale - edizione 1932.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 aprile 1932 - Anno X.

Si comunica che è stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento sul servizio territoriale - edizione 1932.

Sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del ministero nel numero di copie stabilito per il regolamento.

Sul prezzo di vendita di L. 0,50 sarà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta all'ufficio pubblicazioni, con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 206. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 aprile 1932 - Anno X.

Il generale di brigata di fanteria in S. P. E. TESTA cav. Umberto, nominato direttore generale in sostituzione del generale di divisione in S. P. E. GIOVAGNOLI cav. Alessandro, è delegato, dal 25 aprile 1932, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Concorso indetto dal ministero delle finanze a 62 posti di volontario nel ruolo di concetto delle ragionerie centrali (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1931 col quale fu indetto un concorso per esame a 107 posti di vice segretario di ragioneria nel ruolo di concetto delle ragionerie centrali a termini del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Ritenuto che sono riusciti vincitori tre dei dodici partecipanti al detto concorso;

Ritenuto che, a termini dell'art. 43 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, sovraccennato, anche il presente concorso, ai fini dei limiti di età, e da considerarsi come prima applicazione del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 62 posti di volontario nel ruolo di concetto delle ragionerie centrali (gruppo *A*).

In applicazione del disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, non oltre la metà dei posti suddetti è riservata agli aspiranti ex combattenti od invalidi per la causa nazionale, che risultino idonei nel concorso ed, in mancanza, agli idonei che siano orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, a termini delle disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso della laurea conseguita presso uno degli istituti superiori di studi commerciali del Regno.

Quelli fra i candidati che sono provvisti della laurea rilasciata dal R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche o della laurea in scienze consolari, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di perito commerciale e ragioniere, conseguito presso un istituto tecnico od un istituto commerciale.

Possono altresì prender parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di perito commerciale e ragioniere:

1° laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una università del Regno;

2° laurea in scienze sociali o politiche rilasciata dal R. istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze o il diploma finale conseguito presso lo stesso istituto ai termini del precedente ordinamento;

3° laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche in Roma;

4° laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso l'università di Ferrara;

5° laurea rilasciata dalla facoltà fascista di scienze politiche della R. università di Perugia, integrata dallo speciale attestato, dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato e sostenuto gli esami obbligatori di uno dei cinque indirizzi in cui è ordinata la facoltà ed abbia inoltre sostenuto gli esami delle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, al ministero delle finanze (ragioneria generale dello Stato).

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente, la dichiarazione esplicita di essere disposti, in caso di nomina, sia come prima assegnazione, che per trasferimento, a raggiungere, ove se ne presenti la necessità, una delle colonie italiane per prestare servizio presso le ragionerie coloniali.

Saranno preferiti per l'inivio in colonia — ove sempre se ne presenti la necessità — quelli che nella domanda, ne avranno fatta particolare segnalazione, sempre quando siano riconosciuti idonei fisicamente a prestar servizio in colonia.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

A corredo delle domande saranno uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 33, riferito alla data del presente decreto ed è elevato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 a 38 anni e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni, entrambi i due ultimi limiti riferiti alla data del presente decreto.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per coloro che sono impiegati di ruolo dello Stato e per il personale dipendente dal ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra qualifica assimilabile;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2.

Sono ammessi i titoli di studio riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dalle scuole del cessato regime austriaco;

3° certificato su carta da bollo da L. 3 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune, ove il candidato ha il domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o dall'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dalle competenti autorità;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà, o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi degli avventizi dell'amministrazione finanziaria dal capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata, e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7 e 8, nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciato dai competenti capi ufficio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 4 e 6, quando vi suppliscano con un certificato in carta da

bollo da L. 3 del comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, o insufficientemente documentate. L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto ministeriale non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni da destinarsi.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 37 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati od invalidi per la causa

nazionale sono equiparati ai mutilati od invalidi di guerra e che i candidati i quali abbiano preso parte a fatti d'arme nelle colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, sono equiparati agli ex combattenti. Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi ai non coniugati.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'opera nazionale per gli orfani di guerra. Per gli orfani di caduti per la causa nazionale si terrà presente la legge 11 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di concetto delle ragionerie centrali, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari di ragioneria.

Tanto i vice segretari di ragioneria che i volontari dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito.

Qualora entro detto termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi, per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza obbligo di diffida.

Art. 13.

Ai volontari del ruolo di concetto delle ragionerie centrali compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700 decorribile dal giorno dell'assunzione in servizio.

Agli aventi diritto, giusta le vigenti disposizioni, compete altresì l'aggiunta di famiglia.

Se la residenza d'ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno è di L. 400 mensili.

I provenienti da altre amministrazioni statali, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 14.

Salvo il disposto dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e dell'art. 2 (comma 3) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 46, il periodo di volontariato ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 15.

Alla fine del tirocinio i volontari riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione del ministero, vengono nominati, in ordine di graduatoria ai posti disponibili di vice segretaro di ragioneria (grado 11°), quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

Diritto costituzionale ed amministrativo.
Istituzioni di diritto civile — Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze - economia politica - statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria — Contabilità di Stato.

Prova orale.

Le materie delle prove scritte.
Istituzioni di diritto corporativo e sindacale.
Norme sul sistema tributario del Regno e sui servizi dell'amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli delle ragionerie centrali e provinciali.

Il Ministro: MOSCONI.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª 1932 - ANNO X 23 APRILE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 207 - 22 aprile 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni e delle altre competenze degli ufficiali, impiegati civili e sottufficiali che cessano dal servizio. . . . . *Pag.* 705

» 208 - 22 aprile 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni sulle indennità di buonuscita dell'opera di previdenza . . » 717

PARTE PRIMA

Circolare N. 207. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni e delle altre competenze degli ufficiali, impiegati civili e sottufficiali che cessano dal servizio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 aprile 1932 - Anno X.

1. — Già la circolare 350 *giornale militare* 1925, in esecuzione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme da applicarsi dal 1° luglio 1925 in poi per la liquidazione delle pensioni civili e militari (circolare 256 *giornale militare* 1925) ha indicato i documenti

di stato civile che debbono essere raccolti durante la carriera degli ufficiali, impiegati civili e sottufficiali (Capo 1 - n. 1 - della citata circolare 350 - 1925).

Perchè all'atto della cessazione dal servizio dei personali ora detti, possa essere effettuato al più presto il pagamento, oltre che della pensione, di tutte le altre competenze, si riassumono nella presente tutte le indicazioni relative ai documenti all'uopo necessari.

I. — *Pensioni.*

2. — Nel caso di cessazione dal servizio dell'ufficiale per limiti di età, non più tardi di due mesi prima che sia raggiunto tale limite, dovranno inviarsi al competente ufficio del ministero, oltre gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni (come il mod. 35 R. A., ecc.) i seguenti documenti, occorrenti per la liquidazione della pensione:

a) la domanda dell'ufficiale indicante esattamente il domicilio eletto, agli effetti del pagamento della pensione, o la sola dichiarazione di tale domicilio;

b) le due copie dell'atto di nascita;

c) la copia dello stato di servizio;

d) la copia dello stato dei servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni;

e) la copia, se del caso di sentenze di condanne riportate.

3. — Nel caso di morte dell'ufficiale in effettivo servizio prima del raggiungimento dei limiti di età e con diritto a pensione, come pure nel caso di ufficiale morto mentre trovavasi in aspettativa, in disponibilità o in congedo provvisorio, le vedove saranno invitate dal corpo o dall'amministrazione da cui dipendeva l'ufficiale a trasmettere al corpo stesso:

a) l'istanza per la liquidazione della pensione che possa loro spettare ai termini di legge, coll'indicazione del domicilio eletto, od anche una semplice dichiarazione del domicilio stesso;

b) copia dell'atto di morte del marito;

c) un atto giudiziale di notorietà od anche un certificato comunale dal quale risulti se fu o meno pronunziata

contro la istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, ed inoltre se i coniugi convivevano insieme nell'ultimo periodo di vita del marito;

d) altro simile certificato, che può essere anche riunito col precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio e se la madre conviva o meno coi figli, e rechi inoltre la data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata.

A tali documenti il corpo dovrà aggiungere i seguenti, già raccolti:

e) copia dell'atto di nascita del defunto ufficiale;

f) copia dell'atto di matrimonio;

g) copia dell'atto di nascita della moglie e dei figli minorenni non coniugati;

h) copia dell'eventuale sentenza di separazione tra i coniugi;

i) copia, se del caso, di sentenza di condanne riportate;

l) copia dello stato di servizio:

m) copia dello stato dei servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni dal defunto.

Tutti i documenti ora detti dovranno trasmettersi senza ritardo a questo ministero (divisione pensioni) in plico *raccomandato urgente*.

Nel caso di morte in servizio dell'ufficiale la cui moglie sia premorta, gli orfani, e per essi chi li rappresenta, dovranno presentare al corpo cui apparteneva il padre, la domanda di pensione o la sola dichiarazione di domicilio, copia dell'atto di morte del padre, nonchè i due documenti descritti alle lettere *c*) e *d*) del presente numero e copia del verbale del consiglio di famiglia che nomina il tutore degli orfani stessi e l'autorizza a riscuotere la pensione loro spettante.

Il corpo aggiungerà ai documenti predetti quelli di cui alle lettere *e*) e seguenti di questo numero, unendovi anche la copia dell'atto di morte della madre, la quale copia, giusta quanto è indicato al seguente n. 8, deve essa pure essere stata raccolta dal corpo insieme agli altri atti di stato civile.

4. — Nel caso di provvedimento di cessazione dal servizio permanente prima dei limiti di età, l'invio dei documenti di cui al n. 2 deve effettuarsi *immediatamente* dopo la comunicazione del provvedimento stesso.

II. — *Indennità di buonuscita.*

5. — Per la sollecita liquidazione dell'indennità di buonuscita dell'opera di previdenza, nei casi in cui questa sia dovuta, dovranno trasmettersi al ministero della guerra (divisione pensioni) non oltre i due mesi antecedenti alla cessazione dal servizio per limiti di età (con diritto a pensione) o immediatamente dopo la comunicazione dell'eventuale provvedimento di cessazione dal servizio permanente di autorità (con diritto a pensione):

a) la domanda dell'ufficiale con indicazione del domicilio e del luogo ove desidera riscuotere l'indennità;

b) una copia dello stato di servizio.

A tale domanda sarà dal ministero unito il foglio di liquidazione contenente in riassunto i dati essenziali sul diritto alla indennità di buonuscita col relativo ammontare.

6. — Nel caso di morte di un ufficiale in attività di servizio con diritto alla pensione normale, la vedova potrà riscuotere l'indennità di buonuscita in misura eguale a quella che sarebbe spettata al marito, purchè presenti i seguenti documenti:

a) istanza per la riscossione della indennità con indicazione del domicilio, corredata di:

b) certificato di morte del marito;

c) certificato di matrimonio (vedasi in proposito quanto detto al seguente n. 8);

d) atto notorio rilasciato dal sindaco su conforme dichiarazione di tre testimoni: dal quale risulti:

1) la situazione di famiglia dell'ufficiale alla data della sua morte;

2) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa.

Questi documenti saranno trasmessi appena possibile dal corpo, cui l'ufficiale apparteneva, al ministero (divisione pensioni) che vi aggiungerà quelli descritti alle lettere *b*) e *c*) del n. 5.

7. — Nel caso di morte dell'ufficiale in attività di servizio, la cui moglie sia premorta, e semprechè l'ufficiale defunto avesse diritto a pensione, gli orfani minorenni dovranno presentare al corpo cui il defunto padre apparteneva i seguenti documenti necessari per la riscossione dell'indennità:

a) domanda di pagamento dell'indennità, con indicazione del domicilio, corredata di:

b) certificato di morte di ambedue i genitori (vedasi quanto detto al seguente n. 8);

c) certificato del matrimonio da essi contratto (vedasi quanto detto al seguente n. 8);

d) situazione di famiglia dell'ufficiale alla data della sua morte;

e) certificati di nascita dei minorenni richiedenti;

f) copia del verbale di nomina del tutore;

g) copia della dichiarazione del consiglio di famiglia che autorizza il tutore, giusta gli articoli 296 e 297 del codice civile, a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori.

Se insieme agli orfani minorenni restano anche orfane nubili maggiorenni, occorrerà aggiungere ai documenti di cui sopra, oltre al rispettivo atto di nascita (qualora non si trovi presso il corpo), anche il certificato comprovante lo stato nubile alla morte del padre.

Se, invece, restano solo orfane nubili maggiorenni, queste dovranno presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente numero, nonchè il loro atto di nascita ed il certificato comprovante lo stato nubile alla morte del padre.

8. — Dalla elencazione dei documenti occorrenti per i diversi casi enunciati, e nell'intento di raccogliere per tempo tutti quelli che possono prepararsi durante la carriera del-

l'ufficiale, risulta la necessità che agli atti di stato civile da conservarsi dai corpi in allegato agli stati di servizio, siano aggiunti i seguenti:

a) una seconda copia dell'atto di matrimonio (una dovrà eventualmente servire per il caso di cui al n. 3, e l'altra per uno dei casi di cui ai nn. 6 e 7);

b) due copie dell'atto di morte della moglie, quando questa sia defunta mentre l'ufficiale trovavasi in attività di servizio (una da servire per il caso di cui al n. 3, ultimo comma, e l'altra per uno dei casi di cui al n. 7).

Dalla presentazione di siffatti documenti, dovranno quindi essere dispensati gli eredi aventi diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita dovendosi essi documenti trovare, d'ora innanzi, presso gli uffici matricola dei corpi.

III. — *Rimborso somme versate al fondo di garanzia per le cessioni.*

9. — Agli ufficiali i quali durante il servizio non hanno mai contratto debiti per cessione di stipendio, spetta il rimborso delle somme versate a favore del fondo garanzia per le cessioni. A tal uopo dovrà essere presentata domanda al corpo cui l'ufficiale apparteneva, ed il corpo la trasmetterà insieme a copia dello stato di servizio.

Non è necessario che quest'ultimo documento sia tenuto raccolto insieme agli atti di stato civile durante la carriera dell'ufficiale, diventando esso inutile qualora, in un tempo successivo, l'ufficiale faccia la cessione. Occorrerà, però, che esso sia preparato tempestivamente — prima, cioè, del raggiungimento dell'epoca fissata per l'inoltro della domanda (due mesi prima della cessazione dal servizio) — semprequando, beninteso, sussista il diritto al rimborso.

10. — Il rimborso della somma di cui al precedente n. 9 spetta, in caso di morte dell'ufficiale, agli eredi. Questi potranno comprovare la loro qualità con i documenti all'uopo prescritti, o mediante una dichiarazione da rilasciarsi dal comandante del corpo, direttore, ecc.: valgono all'uopo le stesse disposizioni di cui al successivo n. 15.

I documenti prescritti per comprovare la qualità di eredi testamentari sono i seguenti:

a) copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

b) un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento;

c) certificato di morte dell'ufficiale, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile semprechè non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento.

Gli eredi intestati dovranno comprovare tale loro qualità unendo alla domanda:

a) un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

b) certificato di morte dell'ufficiale.

Il corpo unirà ai documenti o alla dichiarazione la copia dello stato di servizio dell'ufficiale defunto e invierà il tutto al ministero della guerra per il successivo inoltro a quello delle finanze.

IV. — *Soprassoldi di medaglia e pensioni Ordine militare di Savoia.*

11. — Pel pagamento del soprassoldo agli ufficiali decorati di medaglia al valor militare collocati in ausiliaria od a riposo, dovranno seguirsi le norme contenute nella circolare 185 del *giornale militare* 1923, che quì di seguito si riassumono.

All'atto del collocamento del decorato in una delle posizioni suindicate, il corpo cui appartiene dovrà inviare al ministero delle finanze (direzione generale delle pensioni di

guerra - servizio pagamenti) la dichiarazione di cessazione dal servizio mod. 427 con l'indicazione del giorno fino al quale il soprassoldo è stato pagato dal corpo stesso e con quella del luogo ove il decorato intende riscuotere il soprassoldo, con l'avvertenza che per ogni decorato dovranno essere compilate tante distinte dichiarazioni quante sono le medaglie di cui è insignito.

I corpi dovranno inoltre rendere noto agli ufficiali decorati che dopo il collocamento nelle suddette posizioni, il pagamento dei soprassoldi sarà continuato a cura del predetto ministero.

Per le medaglie concesse anteriormente alla guerra italo-turca o indipendentemente da fatti di guerra, le dichiarazioni mod. 427 dovranno, con le norme anzidette, essere inviate allo stesso ministero delle finanze (divisione pensioni).

12. — Il soprassoldo di medaglia al valor militare, è riversibile, in caso di morte dell'ufficiale:

a) alla vedova e, in mancanza di essa:

b) ai figli, legittimi, minorenni, oppure:

c) ai figli, e figlie nubili, legittimi, maggiorenni, divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una delle infermità ascritte alla 1ª categoria della tabella 2 annessa al R. decreto 1491 del 12 luglio 1923 (circ. 475 *giornale militare* 1923);

d) ai figli minorenni (o maggiorenni, nel caso di cui alla precedente lettera *c*) che siano stati legittimati, o che risultino figli naturali del decorato per avvenuto legale riconoscimento;

e) in caso di mancanza di vedova e di figli, al padre od a chi va considerato tale a norma dell'art. 39 del citato R. decreto 1491;

f) in mancanza anche del padre, alla madre od a chi va considerata tale, giusta gli art. 39 e 40 del nominato Regio decreto;

g) in mancanza di tutti i predetti personali, ai fratelli ed alle sorelle nubili minorenni ed a quelli maggiorenni se si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *c*).

Alla domanda, presentata dall'avente diritto — secondo l'ordine che precede — al comando del corpo cui apparteneva l'ufficiale defunto, dovranno unirsi i seguenti documenti:

a) per le vedove:

1° atto di nascita della richiedente;

2° atto di matrimonio;

3° certificato di morte del decorato;

4° atto notorio dal quale risulti la situazione di famiglia alla data di morte del marito, ed inoltre che non sia stata mai pronunziata sentenza di seperazione legale fra i coniugi.

Qualora la richiedente sia pensionata, in luogo dei documenti suddetti sarà sufficiente l'indicazione del numero del libretto di pensione;

b) per gli altri aventi diritto:

1° certificato di nascita del richiedente;

2° certificato di matrimonio del richiedente (qualora trattisi di genitori);

3° certificato di morte del decorato;

4° atto notorio dal quale risulti: la situazione di famiglia alla data di morte del decorato; l'attestazione, se i richiedenti sono i genitori, o fratelli e sorelle, che il defunto decorato non ha lasciato vedova od orfani legittimi o naturali, nè genitori se trattisi di fratelli e sorelle. Nei casi previsti alle lettere *c*) e *d*) del 1° comma del presente paragrafo, saranno inoltre prodotti i documenti necessari per accertare le condizioni ivi indicate.

Qualora il richiedente sia pensionato di guerra, in luogo dei suddetti documenti sarà sufficiente l'indicazione del numero del libretto di pensione.

Al corpo spetta inoltrare al competente ufficio del ministero delle finanze le domande come sopra documentate, corredate dalla dichiarazione mod. 427.

13. — Gli ufficiali cessanti dal servizio, che siano decorati dell'Ordine militare di Savoia, per ottenere il libretto di riconoscimento al fine di riscuotere nella nuova posizione l'assegno di pensione inerente alla decorazione di cui sono insi-

gniti, dovranno presentare domanda al proprio comandante, che la trasmetterà al ministero, insieme a tutti gli altri documenti di pensione unendovi la dichiarazione di cessazione dal servizio mod. 427.

14. — Anche l'assegno di pensione dell'Ordine militare di Savoia è riversibile ai personali descritti al precedente n. 12 e la domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

per la vedova:

a) atto di matrimonio;

b) atto di morte del decorato;

c) atto notorio che attesti non essere intervenuta tra i coniugi separazione legale e da cui risulti la composizione della famiglia del defunto ufficiale.

I detti documenti non occorrono, se essi siano stati già prodotti a corredo della domanda di pensione ordinaria di riversibilità, trasmessa allo stesso ministero della guerra.

Per gli orfani, genitori, ecc., gli stessi documenti indicati per la riversibilità dei soprassoldi di medaglie al valore.

Qualora si tratti di vedove o di orfani che abbiano già avuta liquidata la pensione di riversibilità dalla Corte dei conti, basterà che producano un certificato, in carta libera, della sezione del tesoro della competente intendenza di finanza da cui risulti la liquidazione della pensione stessa, ed altro certificato concernente la situazione di famiglia. Il certificato della sezione del tesoro deve, fra l'altro, indicare esattamente con quale decorrenza sia stata già liquidata la prima pensione di riversibilità.

V. — *Ratei di stipendi e di altri assegni dovuti agli eredi.*

15. — Agli eredi degli ufficiali morti in attività di servizio, spettano, se già non riscossi, i ratei di stipendio e di altri assegni maturati a favore del defunto dal 1° del mese a tutto il giorno della morte.

Spettano pure gli altri assegni eventualmente dovuti per i mesi precedenti; purchè si tratti di periodo non anteriore

di oltre due anni alla data della morte. Spettano infine gli importi di certificati di viaggio per servizi compiuti, non ancora pagati e non caduti in prescrizione.

Giusta l'art. 299 (4° comma) del regolamento di contabilità generale dello Stato, gli eredi del defunto ufficiale, per riscuotere le somme già allo stesso dovute fino al giorno del decesso, possono comprovare la loro qualità ereditaria, mediante una semplice attestazione del capo dell'ufficio, (comandante del corpo, direttore, ecc.) qualunque sia la somma complessiva da riscuotere.

Potrà accadere, in casi d'eccezione, che non sia facile al comandante del corpo, identificare quali siano gli eredi, ad esempio nel caso di ufficiale vedovo, senza figli. In tali casi, non potendo rilasciare l'attestazione di cui sopra, inviterà gli eredi a produrre i documenti indicati negli articoli 298 e 299 dello stesso regolamento di contabilità generale dello Stato (vedasi elencazione al n. 10).

Sulle somme pagate agli eredi, si applicheranno le ritenute corrispondenti agli eventuali debiti lasciati dal defunto verso la cassa dell'amministrazione.

Qualora gli eredi lo consentano, anche gli altri residui debiti del defunto potranno essere trattenuti integralmente sulle somme loro spettanti. In tal caso non dovranno farsi le comunicazioni di cui all'art. 191 del R. A. ed. 1927.

VI. — *Impiegati civili e sottufficiali.*

16. — Procedimenti analoghi a quelli descritti nei precedenti numeri dovranno seguirsi per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, per i sottufficiali e per gli operai permanenti aventi diritto a pensione e ad altre competenze comprese fra quelle di cui ai numeri predetti, con avvertenza che l'indennità di buonuscita ed il rimborso ritenute a favore del fondo garanzia non spettano in alcun caso a sottufficiali che non rivestono il grado di maresciallo, e che l'indennità di buonuscita non compete agli operai.

Ed analoghi procedimenti saranno pure seguiti nel caso di morte in servizio dell'impiegato civile, o del sottufficiale, od operaio con diritto a pensione, per le previste riversibilità, ratei di stipendio, indennità di buonuscita, ecc.

VII. — *Disposizioni generali.*

17. — Si richiamano, anche per gli altri assegni di cui nella presente circolare, le disposizioni del capo IV della circolare 350 del *giornale militare* 1925 relativa ai documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni.

Speciale vigilanza dovrà esercitarsi sulla raccolta ed aggiornamento dei documenti occorrenti agli ufficiali o sottufficiali prossimi ai limiti di età o che comunque siano prossimi a cessare dal servizio, nonchè degli ufficiali in a. r. q. che debbano fra breve essere collocati a riposo, in modo che sia assicurata la trasmissione dei documenti, al completo, al ministero nei termini di cui al § 2 della presente.

Gli uffici incaricati di istruire le pratiche, si faranno poi parte diligente per il sollecito loro compimento, indicando particolarmente — all'ufficiale, impiegato o sottufficiale o, in caso di morte, agli aventi causa — tutti i documenti che devono essere da loro presentati, in aggiunta a quelli che si trovano già raccolti presso il corpo.

18. — Tutti i documenti contemplati nella presente circolare saranno compilati in carta libera, ad eccezione delle domande e dei documenti indicati ai paragrafi 10 e 15 che debbono essere redatti su carta bollata secondo le prescrizioni vigenti in materia. S'intende perciò modificata, per quanto riguarda la domanda di liquidazione della pensione delle vedove e degli orfani, la prescrizione di cui al n. 16, 1° comma, della circolare n. 350 del 1925.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 208. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni sulle indennità di buonuscita dell'opera di previdenza.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 22 aprile 1932 – Anno X.

1. — È data facoltà ai corpi di anticipare all'ufficiale che cessa dal servizio attivo prima di aver raggiunto i limiti di età, qualora ne faccia motivata domanda (vedi n. 10) al proprio comandante, una parte dell'indennità di buonuscita dell'opera di previdenza ad esso spettante.

2. — Agli ufficiali che abbiano cessato dal servizio attivo per raggiunti limiti di età ed agli ufficiali in a. r. q. collocati a riposo per aver raggiunto il limite per essi stabilito, non dovrà, di massima, essere accordata l'anticipazione potendo per essi aver luogo in brevissimo tempo il pagamento dell'intera indennità in base ai provvedimenti prescritti dalla circolare n. 207 di pari data della presente. Tuttavia il ministero si riserva, nel caso di ritardi imprevisti nella registrazione del decreto contenente il provvedimento di cessazione dal servizio, incompletezza di documenti, ecc., di darne notizia al corpo, autorizzandolo ad avvisarne l'ufficiale ed a corrispondere, se richiesto, l'anticipo.

3. — La vedova dell'ufficiale morto in attività di servizio, (S. P. E., aspettativa, disponibilità) può chiedere al comandante del corpo un'anticipazione sull'indennità di buonuscita dell'opera di previdenza che le spetta nella stessa misura di quella che sarebbe spettata al marito. Eguale domanda, in mancanza della madre, possono fare gli orfani.

4. — In qualunque caso, si fa luogo alla concessione dell'anticipazione, solo quando sia indubbio il diritto all'indennità, il che se non risulti dai documenti in possesso del corpo, dovrà essere accertato colla massima urgenza.

5. — L'anticipazione non dovrà mai superare il massimo dei 4/5 dell'ammontare presunto dell'indennità al netto.

In caso di dubbio nella valutazione delle quote utili agli effetti del computo, e, quindi, d'incertezza sull'ammontare dell'indennità dovuta, la misura dell'anticipazione sarà calcolata sulla misura minore delle somme presumibili.

6. — Le somme pagate a titolo di anticipazione sulla indennità di buonuscita dell'opera di previdenza, saranno dai

corpi, fino a nuove disposizioni, imputate al fondo scorta e conti particolari.

7. — L'emissione del mandato da parte della cassa depositi e prestiti per pagamento della indennità di buonuscita dell'opera di previdenza, sarà fatta, d'ora innanzi, e nel caso di preconcessa anticipazione, con apposizione della clausola di esigibilità del mandato verso quietanza, congiuntamente, dell'avente diritto e di un rappresentante dell'amministrazione militare. Quest'ultimo sarà un ufficiale del corpo che pagò l'anticipazione, qualora il luogo di esazione indicato sulla domanda dall'avente diritto sia la sede del corpo ov'egli prestava servizio. Se, invece, il luogo d'esazione è diverso da quello ove ha sede detto corpo, sarà delegato a firmare il mandato un ufficiale di uno dei corpi che si trovano nel luogo designato. E se nel domicilio eletto dal richiedente non esistono nè corpi, nè reparti di corpo, sarà all'uopo delegato un ufficiale del presidio viciniore al luogo di domicilio. In quest'ultimo caso, l'avente diritto all'indennità dovrà indicare nella domanda, come luogo d'esazione dell'indennità, quello del presidio ora detto, che gli sarà comunicato dal corpo.

8. — Affinchè possano seguirsi i procedimenti di cui al precedente n. 7, il corpo a cui è richiesta un'anticipazione sull'indennità di buonuscita inviterà il richiedente a fare subito la domanda alla cassa depositi e prestiti per la concessione dell'indennità ed a rilasciare la domanda di anticipazione nella forma di cui al successivo n. 10. Concessa l'anticipazione, prenderà, occorrendo, accordi col corpo o col presidio di cui al n. 7 ed apporrà in rosso, in calce alla prima domanda, una nota del seguente tenore: « Il mandato dovrà essere esigibile con quietanza, congiuntamente, dell'avente diritto e del . . . . . (grado, nome e cognome dell'ufficiale designato dal corpo stesso o dal corpo o presidio incaricato) in rappresentanza dell'amministrazione militare ».

9. — Gli ufficiali, o le vedove, o gli orfani che ricevono un'anticipazione, dovranno rilasciare regolare quietanza da allegarsi all'ordine di pagamento che, com'è detto al n. 6, sarà dall'amministrazione conteggiato in uscita al « fondo scorta ».

10. — Per ottenere l'anticipazione, dovrà essere rilasciata al comando del corpo una domanda in doppio esemplare del seguente tenore:

« In relazione alla domanda da me fatta alla cassa depositi e prestiti - opera di previdenza - per ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita, trovandomi in necessità di denaro per . . . . . (indicare sommariamente i motivi), chiedo, sulla detta indennità, un'anticipazione di L. . . . . (oppure: nella misura massima consentita).

« Nel caso che il diritto alla indennità non mi fosse riconosciuto o lo fosse per un importo minore della somma anticipata, mi impegno a restituire alla cassa del corpo la somma pagatami in più.

« Inoltre, autorizzo sin d'ora la cassa depositi e prestiti ad emettere il mandato dell'indennità di buonuscita esigibile con quietanza mia e con quella del rappresentante dell'amministrazione militare indicato in calce alla domanda fatta alla cassa medesima.

« A . . . . . lì . . . . . .

Il . . . . . ».

« Visto per l'autenticazione della firma del . . . . . sig. . . . . (da apporsi su di un solo esemplare).

Il . . . . . (comandante del reggimento, direttore, ecc.) ».

Un esemplare della domanda sarà trattenuto dal corpo ed allegato all'ordine di pagamento dell'anticipazione: l'altro, col « visto » per l'autenticazione, andrà unito alla domanda di liquidazione dell'indennità, e, insieme a questa, trasmesso al ministero (divisione pensioni).

11. — L'ufficiale delegato dall'amministrazione a quietanzare il mandato insieme all'avente diritto, dovrà farsi parte diligente nell'esigere, con l'intervento di quest'ultimo, l'indennità e nel versarla integralmente nella cassa del corpo. Quivi verrà trattenuta la somma corrispondente all'anticipazione pagata inscrivendola nel giornale di cassa a saldo della partita accesa al fondo scorta e sarà rilasciata all'interessato regolare quietanza mod. 244 restituendogli in pari tempo la differenza fra la somma riscossa e l'anticipazione.

Quando alla riscossione sia delegato un ufficiale di corpo diverso da quello che fece l'anticipazione, la somma sarà versata nella cassa del corpo o distaccamento delegato, il quale rilascerà all'interessato una ricevuta provvisoria da scambiarsi poi con quella definitiva del corpo che fece l'anticipazione al quale sarà subito rimesso l'importo della medesima.

12. — Per le anticipazioni richieste da vedove o da orfani minorenni — o anche maggiorenni nei casi previsti dalla legge —, si seguiranno procedimenti conformi a quelli che precedono, salvo sempre l'obbligo fatto al comando del corpo di procedere con le precauzioni del caso prima di pagare l'anticipazione a persone su cui possa cader dubbio sul diritto a percepire l'indennità.

13. — Le disposizioni di cui ai precedenti numeri sono applicabili anche agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti ed ai marescialli e, in caso di morte in servizio, ai rispettivi eredi (vedova o figli orfani).

14. — È superfluo avvertire che in tutti i casi in cui non sia richiesta e concessa anticipazione sulla indennità di buonuscita, questa continuerà a riscuotersi colla sola quietanza dell'avente diritto, senza intervento di alcun delegato dell'amministrazione militare e senza bisogno, quindi, che sia apposta dal comandante del corpo dichiarazione di sorta sulla domanda di liquidazione dell'indennità.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1,80

(4107551) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª 1932 - ANNO X 29 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 209 - **24 marzo 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Legge n. 336. - Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito *Pag.* 723

» **210 - 24 marzo 1932** - Anno X — RECLUTAMENTO. — Legge n. 353. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito » 725

PARTE SECONDA

N. 211 - **13 aprile 1932** - Anno X — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie. . . . . *Pag.* 727

» **212 - 28 aprile 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste « 728

» **213 - 28 aprile 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premio esercito - categoria militare - compresa nel concorso ippico di Bologna . . . . . » 728

N. **214** - **28 aprile 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premio esercito - categoria militare - compresa nel concorso ippico nazionale libero di Chieti *Pag.* 729

» **215** - **28 aprile 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premi « Ministero della guerra » e « Pinerolo » compresi nella riunione di corse di Torino . . » 730

» **216** - **28 aprile 1932** - Anno X — TRASPORTI. — Norme per gli abbonamenti sulle FF. SS. pel personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra, e loro famiglie. . . . . » 731

» **217** - **30 marzo 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1932 » 746

» **218** **30 marzo 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro di avanzamento per l'anno 1932 . . . . . » 750

PARTE PRIMA

Circolare N. 209. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 336. - Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 93, del 22 aprile 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, è aggiunto il seguente:

« Ai predetti ufficiali è applicabile il disposto degli ultimi due commi dell'art. 11 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743 ».

Art. 2.

All'art. 18 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è aggiunto quanto segue:

« Per tutti gli ufficiali delle armi, corpi e servizi, sino al grado di maggiore compreso, che trovansi in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati sospesi dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al momento del giudizio d'avanzamento;

b) siano già incorsi in una esclusione dall'avanzamento; il giudizio definitivo è devoluto, per i maggiori alla commis-

sione centrale d'avanzamento; per gli ufficiali inferiori al comandante del corpo d'armata ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 210. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 353. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito. — (Gabinetto). — 24 marzo 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 25 aprile 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, è modificato come segue:

« Compiuti con successo i corsi della scuola di applicazione, i suddetti ufficiali, previo giudizio di idoneità, come all'art. 7, sono nominati tenenti in servizio permanente di seguito ai tenenti del medesimo corso che provengano dagli allievi dell'accademia di cui all'art. 2, assumendo pari data di anzianità ».

Art. 2.

L'art. 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, è sostituito dal seguente:

« I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali sono tratti, nella proporzione indicata all'art. 5, dai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di anzianità di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'art. 2, n. 2, e di cui all'art. 3 e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio dell'arma, vengano dichiarati idonei ».

Art. 3.

All'art. 23 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, è aggiunto, al penultimo comma, il capoverso seguente:

« Però i sottotenenti di complemento chimici farmacisti potranno anche, occorrendo, essere reclutati da quelli di essi che siano in possesso del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso allievi ufficiali di complemento chimici farmacisti »

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dalla stessa data di entrata in vigore del decreto che approva il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PARTE SECONDA

Circolare N. 211. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — **Decreto del ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.** — (Gabinetto). — 13 aprile 1932 – Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1929-VII; istitutivo della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare, per atti di valore compiuti da militari o da reparti nazionali, da militari e reparti indigeni, da nazionali e da indigeni non militari nelle nostre colonie, di cui ai Regi decreti n. 1608 del 3 settembre 1926 e n. 676 del 25 marzo 1929;

Decreta:

A sostituire il generale di divisione in S. P. E. (ora generale di corpo d'armata) GOGGIA cav. Francesco, nelle funzioni di membro della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore compiuti nelle colonie, è nominato il generale di divisione in S. P. E. SALVIONI cav. Filippo.

Roma, 13 aprile 1932 - Anno X.

Il Ministro: E. De Bono.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 212. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 28 aprile 1932 - Anno X.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto del 2 marzo 1932 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Accorsi e Braghetti di Milano, esercente l'industria ed il commercio delle tele, reti metalliche, ecc. già esclusa con precedente atto del 28 luglio 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 213. — CONCORSI E GARE. — **Premio esercito - categoria militare - compresa nel concorso ippico di Bologna.** — Servizio ippico e veterinario). — 28 aprile 1932 - Anno X.

Premio esercito. — Categoria militare 30 maggio 1932-X.

Per cavalli di ogni età, razza e paese, iscritti nei ruoli del R. esercito montati dai proprietari o dagli ufficiali che li hanno in consegna.

Prova di resistenza:

Marcia su strada di circa km. 30.

Percorso di campagna di m. 4500 circa.

Premio esercito. — Categoria militare 31 maggio 1932-X.

Prova di ostacoli:

Percorso su ostacoli, di m. 1200 circa, da effettuarsi alla cadenza di m. 350 al minuto primo; altezza degli ostacoli non superiore a m. 1,20.

Nel percorso vi saranno alcuni esercizi atti a dimostrare la maneggevolezza del cavallo.

La categoria si svolgerà a norma di quanto è prescritto dalla circolare 769 *giornale militare* 1927 (soppressa la prova di presentazione).

Premi L. 4000 (delle quali 1000 ai cavalli italiani).

Tassa d'iscrizione L. 20.

NB. — Il concorrente che ha due cavalli partecipanti alla gara, nella prova di resistenza, potrà farne montare uno ad un ufficiale non iscritto in questa gara o al proprio attendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 214. — CONCORSI E GARE. — **Premio esercito - categoria militare - compresa nel concorso ippico nazionale libero di Chieti.** — (Servizio ippico e veterinario). — 28 aprile 1932 - Anno X.

Premio esercito. — 14-15-17 maggio 1932-X - Categoria militare - riservata ad ufficiali del R. esercito in S. P. E. o di complemento, se in servizio, montati su cavalli di proprietà, di agevolezza o di carica, inscritti nei ruoli di servizio o, per gli ufficiali di complemento, su cavalli di truppa, assegnati loro di servizio.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare n. 769 *giornale militare* 1927.

a) Prova di resistenza:

— marcia su strada, di circa 30 km., da effettuarsi alla cadenza di circa km. 12 all'ora. Nessun vantaggio per le velocità superiori a quelle prestabilite: verrà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello fissato come massimo, in ragione di tre punti di penalità ogni cinque minuti di ritardo.

— percorso attraverso campagna di circa 4000 metri, in terreno vario con ostacoli fissi: altezza massima metri 1, velocità minima metri 500 al minuto. Il tempo impiegato in

meno o in più di quello stabilito darà vantaggio o penalizzazione in ragione di un punto per ogni mezzo minuto completo.

b) Prova di ostacoli:

da effettuarsi il giorno successivo a quello della prova *a*), di m. 1200 circa, con ostacoli di altezza iniziale non superiore a m. 1,20. Velocità minima m. 350 al minuto. Verrà applicato l'handicap tipo A del regolamento della S.C.I.S.

Premi: L. 4000, delle quali L. 1000 ai tre cavalli italiani meglio classificati, che dal 1° luglio 1931 non abbiano vinto più di L. 3000 in categoria di salto.

Tassa d'iscrizione L. 20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 215. — CONCORSI E GARE. — **Premi « Ministero della guerra » e « Pinerolo » compresi nella riunione di corse di Torino.** — (Servizio ippico e veterinario). — 28 aprile 1932 - Anno X.

Premio ministero della guerra. — 26 maggio 1932-X, siepi-hunters-militare fuori serie handicap ascendente.) - L. 4000 (2.800-700-500) date dal ministero della guerra, per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati, iscritti di servizio (reg. mil.) - Distanza m. 2.800 circa.

Pubblicazione dei pesi: venerdì 20 maggio, ore 8.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 17 maggio, ore 12.

Premio Pinerolo. — 29 giugno 1932-X, siepi-hunters-militare fuori serie). L. 3000 (2000-550-350 e 100 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati, iscritti di servizio (reg. mil.), che non abbiano vinto una corsa ad ostacoli qualsiasi nell'annata. Entrata L. 50; forfait L. 25.

Pesi: anni 4 kg. 69; anni 5 kg. 72; anni 6 ed oltre kg. 73 1/2. I cavalli iscritti a vendere per L. 7000 riceveranno kg. 2 di discarico, per L. 3000 kg. 4.

Distanza: metri 2800 circa.

Chiusura delle inscrizioni: venerdì 24 giugno: ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 216. — TRASPORTI. — **Norme per gli abbonamenti sulle FF. SS. pel personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra, e loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 28 aprile 1932 – Anno X.

Le seguenti norme e disposizioni relative agli abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato sostituiscono quelle riprodotte nella disposizione n. 8 del fascicolo 18 (Trasporti) della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore », nonchè le circolari pubblicate nel *giornale militare* contenenti successive modifiche, che pertanto devono ritenersi abrogate.

1. — Per percorrenze non superiori a km. 100, si rilasciano biglietti di abbonamento di durata non inferiore ad un mese:

agli ufficiali in S. P. E., agli ufficiali di qualsiasi categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, agli ufficiali di carriera non più in S. P. E. decorati dell'Ordine militare di Savoia, ai sottufficiali, ai militari di truppa in servizio continuativo fruenti della tariffa ridotta del 70 per cento in base al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive persone di famiglia aventi diritto secondo il regolamento stesso alla tariffa a metà prezzo;

agli impiegati, agli agenti ed agli operai statali, nonchè alle rispettive persone di famiglia fruenti nei viaggi per conto particolare della tariffa a metà prezzo in base alla concessione speciale *C*.

Il prezzo dell'abbonamento è pari al 50 per cento dell'abbonamento ordinario per la classe, durata, percorrenza e categoria di linea richiesta.

2. — Tale riduzione è applicabile:

a) nel caso in cui l'ufficiale, l'impiegato, il sottufficiale, l'agente, l'operaio o il militare di truppa interessato

abbia stabilita la propria dimora fuori della località in cui presta servizio, ed unicamente per il percorso fra la detta località e quella scelta come dimora.

I biglietti per le persone di famiglia saranno rilasciati soltanto a condizione che il titolare della riduzione ne sia esso pure provvisto;

b) quando all'ufficiale, all'impiegato, al sottufficiale, all'agente, all'operaio o al militare di truppa, nonchè alle rispettive persone di famiglia, occorrono cure balneari e climatiche; nei quali casi è ammesso un percorso diverso da quello suindicato, sempre però entro il limite stabilito di km. 100.

3. — La concessione dei detti abbonamenti è subordinata al *nulla osta* dell'autorità da cui l'interessato dipende, in quanto la sua abituale dimora fuori della sede del comando, ufficio o corpo cui esso appartiene deve essere compatibile con le esigenze del servizio.

Questo ministero delega la facoltà del rilascio di tale nulla osta, ai comandi delle divisioni militari territoriali, salvo quanto è disposto dal successivo art. 5, i quali terranno presenti le seguenti direttive di massima:

a) gli ufficiali di arma combattente di qualsiasi grado e gli ufficiali medici e veterinari che prestano servizio presso comandi territoriali e corpi, non possono fruire di tale concessione, essendo indispensabile la loro residenza nella sede del rispettivo corpo;

b) gli ufficiali addetti a servizi amministrativi presso i corpi e quelli addetti a direzioni ed uffici non dei corpi, possono usufruire della concessione, sempre quando la distanza della dimora prescelta e l'orario ferroviario della linea di collegamento con la sede, consentano il pieno svolgimento delle loro attribuzioni, secondo l'orario normale dei rispettivi uffici;

c) sono esclusi dalle concessioni i direttori e i consegnatari di stabilimenti di ogni specie, anche se essi non sono, come di solito, alloggiati nello stabilimento militare, essendo indispensabile la loro continua presenza alle loro sedi.

4. — Per ottenere i biglietti di abbonamento, le persone menzionate al paragrafo 1 devono farne motivata domanda all'autorità dalla quale dipendono, unendovi la ricevuta del diritto fisso di L. 1 (1) per ogni biglietto, da pagarsi presso la locale stazione ferroviaria. La domanda viene inoltrata per via gerarchica al comando della divisione militare territoriale, il quale, la trasmette alla sezione commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato nel cui territorio si trova la sede dell'ufficio, ecc., dell'abbonando, solamente nel caso che nulla osti alla concessione.

La domanda deve essere redatta in conformità del modello posto in calce alla presente circolare.

5. — Alle norme ora accennate è ammessa deroga:

a) per il personale dipendente dai comandi di corpo d'armata, le cui domande devono aver corso a cura dei comandi stessi;

b) per quello appartenente agli speciali uffici della capitale non dipendenti direttamente dal comando dell'VIII corpo d'armata, e per il personale militare e civile comunque in servizio presso il ministero della guerra, le cui domande sono inviate alla direzione generale servizi logistici, ufficio amministrativo trasporti, per l'inoltro alla locale sezione commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato.

6. — Per la constatazione dell'identità personale degli abbonati, sono ammessi i libretti ferroviari modello *A* in sostituzione della speciale tessera ferroviaria prescritta dalle allegate « Condizioni particolari d'applicazione della tariffa ».

7. — E' dovuto all'amministrazione ferroviaria il diritto fisso di L. 1 (1) per ogni biglietto, da pagarsi all'atto della domanda.

---

(1) I diritti fissi, le basi di tariffa indicate nella presente circolare e nell'unito allegato sono soggetti agli aumenti percentuali in vigore all'atto della loro applicazione (attualmente l'aumento è del 240 per cento).

Per il rilascio dei biglietti di abbonamento non è richiesto deposito cauzionale; ma è fatto egualmente obbligo all'ufficiale, impiegato, sottufficiale, agente, operaio e militare di truppa, di restituire i biglietti scaduti non più tardi del giorno successivo a quello della scadenza, al capo della stazione ferroviaria emittente, ritirandone ricevuta.

8. — I biglietti sono valevoli per tutti i treni che hanno vetture della classe rispettiva, subordinatamente alle condizioni di percorrenza ed alle altre stabilite dall'orario ufficiale per l'uso di determinati treni da parte degli abbonati ordinari.

L'amministrazione ferroviaria può inoltre escludere l'uso di altri treni per questi soli abbonamenti.

9. — I biglietti non dànno diritto a fermate nelle stazioni intermedie del percorso.

10. — Lo smarrimento dei biglietti deve essere tosto denunciato al capo della stazione emittente, a sgravio di ogni conseguente responsabilità per lo indebito uso che altri potrebbe farne.

In casi di smarrimento, qualora la restante validità del biglietto non sia maggiore di un mese, non si ammette abbuono e neppure la sua sostituzione. Qualora invece la restante validità del biglietto smarrito superi il mese, sarà accordato il rilascio di duplicato, verso pagamento di un nuovo diritto fisso e della sopratassa dell'1 per cento, come è stabilito per gli abbonamenti ordinari.

11. — Qualora in caso di trasloco, di malattie, o per altre eventualità sicuramente giustificate, l'uso dell'abbonamento resti forzatamente impedito per più di un mese, l'amministrazione ferroviaria accorderà il rimborso della quota del prezzo relativa ai mesi interi mancanti alla scadenza del biglietto.

Art. 12. — Tutte le norme e condizioni degli abbonamenti ordinari sono estese, in quanto non contrastino con quelle di cui sopra, agli abbonamenti rilasciati in base alle presenti disposizioni.

L'ufficiale, l'impiegato, il sottufficiale, l'agente, l'operaio o il militare di truppa interessato sarà tenuto responsabile di ogni abuso e di ogni inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti concessigli, anche da parte delle persone della propria famiglia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Allegati:

1) Modulo domanda abbonamento;
2) Tariffa e condizioni per i biglietti di abbonamento ordinari.

ALLEGATO 1
alla circolare n. 216
del *giornale militare* 1932-X.

(1) . . . . . .

Alla Sezione Commerciale e del Traffico

. . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . chiede sia rilasciato (o rinnovato) (3) . . . . . un abbonamento ferroviario di . . . . . classe per il percorso . . . . . e per la durata di . . . . . da pagarsi (4) . . . . . per (5) . . . . . .

Si allega la ricevuta del diritto fisso pagato (6) . . . . . in L. . . . . .

Persone di famiglia conviventi ed a carico ed inscritti sul libretto di famiglia per cui si richiede l'abbonamento (7):

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Firma del richiedente.

---

(1). Corpo, ufficio, direzione, ecc.; (2) grado, qualifica (per gli operai se a matricola, straordinari ed avventizi) cognome e nome; per gli avventizi, impiegati ed operai straordinari se in servizio da oltre un anno ininterrottamente; (3) per sè o per le persone di famiglia sotto indicate; (4) in una sola rata, od a rate mensili; (5) indicare il motivo, cioè: *a*) se l'impiegato o l'operaio sia autorizzato a risiedere in località diversa da quella ove ha sede l'ufficio, corpo o stabilimento: *b*) se trattasi di persona di famiglia d'impiegato provvisto d'abbonamento per lo stesso percorso; *c*) se l'impiegato o persona di famiglia di impiegato, ufficiale o sottufficiale debbano usufruire di cure balneari o climatiche. *Oltre i casi qui enumerati per nessun altro motivo potrà inoltrarsi domanda di abbonamento;* (6) una lira per ogni rata in cui è suddiviso l'abbonamento o per ogni abbonamento, a meno che nei casi di cui al n. 5 lettera *c*) non si faccia richiesta di un biglietto comulativo per tutte le persone della famiglia; (7) precisare il grado di parentela (o la relazione di servizio); pei figli e fratelli indicare la data di nascita; per le sorelle se nubili.

ALLEGATO 2
alla circolare n, 216
del *giornale militare* 1932-X.

Tariffa per biglietti d'abbonamento ordinari.

Art. 1.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato rilascia biglietti di abbonamento di 1ª, 2ª e 3ª classe per i periodi di tempo ed ai prezzi risultanti dalle annesse tabelle.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dei prezzi, le linee della rete sono divise in tre categorie, che si omettono, risultanti dall'orario ufficiale.

L'importo degli abbonamenti per linee di 2ª e di 3ª categoria si ottiene applicando i prezzi stabiliti dalla presente tariffa per le linee di 1ª categoria alle percorrenze di 2ª o di 3ª, computate rispettivamente per nove decimi e per otto decimi, con arrotondamento al chilometro superiore.

L'importo degli abbonamenti comprendenti linee ascritte a più categorie, si ottiene computando per intero la percorrenza delle linee di 1ª categoria; per nove decimi le percorrenze di 2ª categoria e per otto decimi quelle di 3ª, ed applicando i prezzi di tariffa al percorso totale — arrotondato al chilometro superiore — risultante dalla somma delle dette percorrenze parziali.

Art. 3.

Per i ragazzi di età superiore ai tre anni non è concessa alcuna riduzione sui detti prezzi.

Art. 4.

.....

Art. 5.

In aggiunta al prezzo dell'abbonamento si riscuote il diritto fisso di due lire (1) per ogni biglietto, più lire dieci quale deposito cauzionale per la restituzione del biglietto alla scadenza.

(1) Vedi nota (1) all'articolo 7 della circolare.

Basi di tariffa, per viaggiatore e per chilometro, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti annuali su linee di prima categoria e prezzi fatti al chilometro terminale di ciascuna zona di percorrenza (1).

CLASSI		Zone di percorrenza						
		fino a 5 km.	da 6 a 10 km.	da 11 a 20 km.	da 21 a 40 km.	da 41 a 60 km.	da 61 a 80 km.	da 81 a 100 km.
1ª classe	Base chilometrica per viaggiatore	—	22,40	15,70	11 —	7,70	5,40	3,75
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona	170	282 —	439 —	659 —	813 —	921 —	996 —
2ª classe	Base chilometrica per viaggiatore	—	15 —	10,50	7,35	5,15	3,60	2,50
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona	114	189 —	294 —	441 —	544 —	616 —	666 —
3ª classe	Base chilometrica per viaggiatore	—	8,80	6,20	4,30	3 —	2,10	1,50
	Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona.....	84	128 —	190 —	276 —	333 —	378 —	408 —

Avvertenza. — Nel calcolo dei prezzi si arrotonda alla lira superiore la frazione pari o superiore ai 50 cent. e si trascura quella inferiore ai 50 cent.

(1) Vedi nota (1) all'articolo 7 della circolare

Condizioni particolari d'applicazione della tariffa.

Art. 1.

Uffici abilitati al rilascio dei biglietti.

Gli uffici autorizzati al rilascio dei biglietti sono resi noti mediante le pubblicazioni ufficiali dell'amministrazione.

Art. 2.

Domande di biglietti.

Le domande di biglietti di abbonamento devono essere presentate alle stazioni o direttamente (anche a mezzo postale con lettera raccomandata) agli uffici autorizzati al rilascio, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza dell'abbonamento.

Sono accettate domande fatte dopo tale termine, purchè l'abbonato dichiari, in iscritto, di non ritenere responsabile l'amministrazione del ritardo che avvenisse nella consegna del biglietto e di sottoporsi a perdere il beneficio dell'abbonamento, pei giorni di eventuale ritardo.

Le domande di biglietti d'abbonamento o di carte d'autorizzazione — mod. *Ci-217* — devono essere redatte in due copie, una delle quali sarà da trasmettersi giornalmente dalla competente stazione od agenzia viaggiatori al commissariato compartimentale di P. S. competente. Il richiedente deve indicare nella domanda cognome, nome, paternità, maternità, età (giorno, mese ed anno di nascita), professione, domicilio e quant'altro richiesto dal modulo, che sarà opportunamente modificato (modificazione da farsi — ove occorra — a mano), specialmente nei riguardi della tessera ferroviaria di riconoscimento di cui deve pure fare richiesta contemporaneamente o della quale deve dichiarare di essere già provvisto esibendola. Ove si tratti di tessera rilasciata in precedenza all'andata in vigore delle presenti disposizioni (1° luglio 1928), anche per la domanda di biglietto di abbonamento o di carta di autorizzazione, l'agente ferroviario incaricato dovrà prendere visione oltrechè della tessera stessa anche della carta d'identità o di altro documento equipollente di cui il richiedente stesso fosse munito ed i cui estremi dovranno essere riportati nel citato modulo, tenendo valide anche le carte d'identità con impronte digitali, purchè si tratti di individui notoriamene non sospetti, non pericolosi, ecc., ed uniformandosi in modo analogo a quanto sarà appresso indicato qualora il richiedente non fosse fornito di carta d'identità o di altro documento equipollente. In caso di richiesta di biglietto d'abbonamento o di carta di autorizzazione da parte di individui notoriamente sospetti, pericolosi, ecc., o come tali segnalati dall'autorità di P. S., si dovrà rifiutare, senz'altro la concessione, ma anche in questo caso la stazione o agenzia viaggiatori trasmetterà copia della domanda al commissariato compartimentale di P. S.

Analogamente dovrà praticarsi nei casi di rinnovo dei predetti documenti.

L'autorità di P. S. segnalerà all'amministrazione ferroviaria gli individui sospetti, pericolosi, ecc. cui dovrà essere negato il rilascio e l'uso delle tessere ferroviarie di riconoscimento, dei biglietti d'abbonamento e delle carte di autorizzazione.

Nella domanda di abbonamento saranno inoltre indicate le linee od i tratti di linea e la classe per cui deve essere valevole l'abbonamento, la durata del medesimo ed il modo di pagamento, allorchè si intenda di effettuarlo in rate (art. 3).

Le domande di abbonamento per due persone della stessa ditta devono essere accompagnate da una dichiarazione della medesima, attestante che i due abbonati sono alla sua dipendenza.

Per la constatazione della propria identità, l'abbonato ha l'obbligo di munirsi della speciale tessera che l'amministrazione rilascia mediante rimborso della relativa spesa in L. 1,50.

Le domande di tessere ferroviarie di riconoscimento — mod. Ci- 245 — devono essere redatte in due copie con allegati tre esemplari della fotografia del richiedente, a mezzo busto, non montata su cartoncino, di formato detto « biglietto da visita » e coll'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro. Tali fotografie devono essere firmate dall'abbonato. Una copia ed un esemplare dovranno trasmettersi giornalmente dalla competente stazione od agenzia viaggiatori al commissariato compartimentale di P. S. competente. Il richiedente deve indicare nella domanda cognome, nome, paternità, maternità, età (giorno, mese ed anno di nascita), professione, domicilio e quant'altro richiesto dal modulo, che sarà opportunamente modificato (modificazione da farsi — ove occorra — a mano).

Per l'accertamento della identità personale del richiedente gli agenti ferroviari dovranno essenzialmente prendere visione della carta di identità o di altro documento equipollente di cui il richiedente stesso fosse munito ed i cui estremi dovranno essere riportati nella parte seconda del citato modulo. Saranno da tenersi valide anche le carte d'identità con impronte digitali, purchè si tratti di individui notoriamente non sospetti, non pericolosi, ecc. Qualora il richiedente non fosse fornito di carta di identità o di altro documento equipollente, potrà essere dato corso alla domanda a condizione che il richiedente stesso o sia personalmente conosciutto dall'agente ferroviario incaricato o dimostri la propria identità a mezzo di due testimoni conosciuti personalmente dall'agente, il quale dovrà, nell'uno o nell'altro caso, fare di ciò apposita dichiarazione nella parte seconda del ripetuto modulo. In caso di richiesta di tessera ferroviaria di riconoscimento da parte di individui notoriamente sospetti, pericolosi, ecc. o come tali già segnalati dall'autorità di P. S., si dovrà rifiutare, senz'altro, la concessione, ma anche in questo caso la stazione o agenzia viaggiatori trasmetterà copia della domanda con un esemplare della fotografia del richiedente al commissariato compartimentale di P. S.

Le tessere valgono per cinque anni dal giorno d'emissione.

I libretti di ricognizione rilasciati dagli uffici, anche esteri, dell'unione postale, possono fare le veci della tessera speciale sopra indicata (1).

All'atto della domanda il richiedente è tenuto a pagare il diritto fisso di cui all'art. 7 della tariffa.

Se, prima di ritirare il biglietto, chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunziare all'abbonamento, il diritto fisso resta acquisito all'amministrazione.

I biglietti non sono consegnati prima del giorno che precede la decorrenza di validità.

Avvenendo qualche causale ritardo nella spedizione della domanda o del biglietto, la responsabilità dell'amministrazione è limitata alla restituzione al richiedente del diritto fisso, se egli rinuncia all'uso del biglietto.

In caso contrario gliene verrà rilasciato un secondo con una successiva data di decorrenza, sempre però nel termine di cinque giorni sopra stabilito.

Al ricevimento del biglietto l'abbonato deve assicurarsi che esso corrisponda esattamente alla sua richiesta. Non si accetta verun reclamo in proposito se non fatto immediatamente.

Art. 3.

Pagamento rateale dell'abbonamento.

Per gli abbonamenti di durata superiore ad un mese il prezzo può essere pagato in rate mensili, bimestrali, ecc., frazionando la durata dell'abbonamento stesso in più periodi, anche non eguali, mensili o multipli di mese.

In tale caso il pagamento si effettua nel modo seguente:

1° versamento. — L'abbonato paga il prezzo di un abbonamento corrispondente alla durata del primo periodo.

2° versamento. — L'abbonato paga la differenza fra il costo di un abbonamento pel numero dei mesi corrispondenti alla durata del primo periodo sommata con quella del secondo, e l'importo precedentemente versato; e così di seguito nei periodi successivi, fino a che l'ultimo corrisponda al prezzo per l'intera durata dell'abbonamento.

La concessione del pagamento rateale è subordinata alle seguenti condizioni:

1°. Che ne sia fatta preventiva richiesta sulla domanda d'abbonamento.

2°. Che l'abbonato paghi all'atto della domanda tanti diritti fissi di lire due (2) quanti sono i periodi rateali nei quali è diviso l'abbonamento.

---

(1). Per gli abbonamenti da intestarsi a due persone di una stessa ditta, ognuna di esse deve munirsi di tessera speciale o di libretto di ricognizione.

(2) Vedi nota (1) dell'art. 7 della circolare.

3°. Che la scadenza di ogni periodo rateale coincida con la decorrenza del successivo, non esendo ammessa alcuna interruzione nella durata dell'abbonamento.

4°. Che quando trattasi di abbonamenti per due persone della stessa ditta venga pagata la prima rata per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il biglietto (di modello a scontrini) che viene originariamente rilasciato, deve poi, dal titolare, essere presentato ad una qualunque stazione delle ferrovie dello Stato alla scadenza di ciascun periodo rateale, per ottenere, verso il pagamento della rata corrispondente, che il biglietto stesso sia reso valido per il periodo successivo.

Nel caso di inosservanza di questa disposizione, e quando il biglietto venga utilizzato oltre la scadenza del periodo pel quale fu pagato il prezzo, l'abbonato andrà soggetto alle penalità di cui all'art. 12.

Art. 4.

Incedibilità del biglietto - Diritti dell'abbonato.

Il biglietto d'abbonamento è personale, nè può quindi essere usato da altri che non sia la persona alla quale fu intestato e la cui firma è stata originariamente apposta sul biglieto stesso.

Il biglietto è immutabile rispetto, sia alla percorrenza, sia al periodo di validità, che non è prorogabile per qualsiasi motivo. Per i biglietti annuali è però ammesso il cambio del biglietto con altro di classe superiore, verso pagamento di un nuovo diritto fisso e della differenza di prezzo fra gli abbonamenti delle due classi, computati per una validità di tanti mesi quanti ne mancano alla scadenza di quello in corso di utilizzazione (la frazione di mese è considerata come mese intero).

Nel caso di pagamento rateale la differenza da pagarsi dovrà essere computata nel modo anzidetto per il mese o per i mesi mancanti a completare il periodo in corso.

Il biglietto dà diritto di viaggiare illimitatamente — entro i termini del rispettivo periodo di validità e nella classe corrispondente — su tutte le linee per le quali è valevole, e con tutti i treni per i quali non sia fatta riserva nelle avvertenze dell'orario ufficiale. I treni speciali, purchè in servizio pubblico sono pure a disposizione dell'abbonato.

L'abbonato può raggiungere i termini della percorrenza fissati sul proprio biglietto, soltanto valendosi della via espressamente designata sul biglietto medesimo, o, in mancanza di tale designazione, della via più breve.

L'abbonameno intestato a due persone della stessa ditta può essere utilizzato facoltativamente da una o dall'alra di esse, non mai da entrambe contemporaneamente.

Art. 5.

Firma dell'abbonato - Esibizione del biglietto -

Conseguenze derivanti dalla mancanza del biglietto.

Il biglietto non è valido se non è firmato in inchiostro dall'abbonato. Esso deve essere esibito insieme alla tessera ad ogni richiesta del personale di servizio, il quale può richiedere all'abbonato di confermare la sua identità col ripetere la firma. L'abbonato che per una qualsiasi ragione non può presentare il biglietto o la tessera o presenta la tessera scaduta di validità è soggetto al pagamento delle tasse dovute dai viaggiatori sprovvisti di biglietto.

L'abbonato trovato in un treno, o all'arrivo, con biglietto mancante di firma, è soggetto al pagamento del prezzo del viaggio, nel primo caso dalla stazione dove viene riscontrata l'irregolarità fino alla prossima stazione ove possa discendere per firmarlo, e nel secondo caso dall'ultima stazione di fermata del treno. Non si accordano rimborsi degli importi riscossi in applicazione di dette disposizioni.

Art. 6.

Viaggio in classe superiora ed in posti di lusso.

L'abbonato può, per una percorrenza qualsiasi fra due stazioni di fermata, passare da una classe inferiore ad una superiore, previa domanda e pagamento della differenza di cui al secondo capoverso dell'art. 28 della parte I. — I biglietti di prima classe, o resi validi per la prima classe col pagamento della differenza come sopra, danno facoltà di occupare posti di lusso nei treni utilizzabili come all'art. 4, alle condizioni e col pagamento delle sovratasse stabilite.

Art. 7.

Scadenza del biglietto.

Il periodo di validità scade alle ore 24 del giorno indicato come ultimo. Per gli abbonati che a tale ora dovessero trovarsi ancora in viaggio, la scadenza avviene alla stazione ove, in conformità dell'orario ufficiale, il treno fa l'ultima fermata prima delle ore 24.

L'abbonato che, trovandosi in viaggio, intende di prolungarlo oltre le linee per le quali è valevole il biglietto, od oltre la scadenza della validità di esso, deve darne avviso al personale del treno prima di oltrepassare dette linee o la scadenza, per pagare, quando richiesto, il prezzo a tariffa ordinaria per il percorso ulteriore.

Art. 8.

Smarrimento del biglietto.

In caso di smarrimenti, i biglietti di validità inferiore a tre mesi non vengono sostituiti. Per gli altri l'abbonato deve dare immediato avviso al capo della stazione più vicina, rimettere una nuova domanda, pagare un secondo diritto fisso, più una sopratassa corrispondente all'1 per cento del prezzo integrale dell'abbonamento e versare un nuovo deposito di L. 10.

Il nuovo biglietto è rilasciato entro cinque giorni dal ricevimento di tale domanda.

Nel frattempo l'abbonato non può viaggiare senza provvedersi di altri biglietti, nè ha diritto ad indennizzi per qualsiasi motivo.

La rinnovazione è ammessa una sola volta.

Art. 9.

Divieti concernenti il traffico dei piccoli colli - Sanzioni relative.

È vietato all'abbonato di esercitare il traffico dei piccoli colli, trasportando presso di se nella carrozza, o spedendo come bagaglio, qualsiasi oggetto o valore per conto di terzi, non facente quindi parte del suo bagaglio personale.

Per effetto di questa disposizione, l'abbonato è tenuto — su richiesta del personale ferroviario — ad aprire i colli, tanto se spediti, quanto se portati a mano, per la verifica del contenuto con le formalità indicate dall'art. 20 § 5 delle condizioni e tariffe pei trasporti delle cose.

Il contravventore alla disposizione del primo capoverso del presente articolo incorre nella perdita del biglietto di abbonamento, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 50 delle condizioni e tariffe pei trasporti delle cose — vol. 1°.

Chi si rifiuta di conformarsi all'ordine di cui il secondo capoverso del presente articolo, incorre, a forma dell'ultimo capoverso dell'art. 51 del regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, nelle pene di polizia comminate dal primo capoverso dell'art. 64 del detto regolamento.

Art. 10.

Riconsegna del biglietto.

Il biglietto d'abbonamento deve essere riconsegnato ad una qualunque stazione delle ferrovie dello Stato entro il rispettivo orario di servizio, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza. Può anche essere restituito, a mezzo postale, ad un ufficio centrale dell'amministrazione, purchè in piego raccomandato, e questo venga consegnato per la spedizione non oltre il giorno anzidetto.

Avvenendo la riconsegna del biglietto nei modi e nel termine sovraccennati, e semprechè esso risulti tuttora completo ed intatto

in ogni sua parte, il deposito di L. 10 è restituito all'abbonato direttamente dalla stazione che ritira il biglietto oppure nel modo e luogo indicati dall'abbonato, se il biglietto viene riconsegnato a mezzo postale.

In ogni altro caso, e qualunque sia la ragione per la quale venga oltrepassato il termine della riconsegna, detto deposito non è restituito. Esso potrà per altro valere per un nuovo biglietto d'abbonamento, purchè venga richiesto con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di quello restituito in ritardo.

Nel caso di biglietto unico valevole per due persone della stessa Ditta, il deposito di L. 10 sarà restituito a quello degli abbonati che riconsegnerà il biglietto, la cui ricevuta s'intenderà fatta anche a nome e per conto dell'altro abbonato.

Art. 11.

Penalità per abusi.

Nessun rimborso di prezzo od altro diritto compenso od a cambiamento di itinerario o proroga della validità spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti e fermate di treni, per cambiamenti di servizio, diminuzioni di treni e simili, nè per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili.

Art. 12.

Penalità per abusi.

Oltre che nel caso previsto dall'art. 9, il biglietto viene dichiarato nullo e ritirato, colla perdita della eventuale restante validità e del deposito di L. 10, nei seguenti altri casi:

1° se usato o se viene tentato di usarne da persona diversa dall'abbonato;

2° se comunque alterato nella disposizione o nelle indicazioni;

3° se usato o se viene tentato di usarne dopo la scadenza della validità;

4° se usato per esercitare il mestiere di venditore, suonatore o cantante, sui treni o nei recinti delle stazioni.

Nei primi tre casi, sia che l'irregolarità venga accertata prima di iniziare il viaggio, o nel corso dello stesso, o all'arrivo, i viaggiatori sono inoltre soggetti al pagamento dell'importo fisso di L. 56 (1), per la prima classe, di L. 36 (1) per la seconda, e di L. 22 (1) per la terza.

Per le dette irregolarità, se constatate in corso di viaggio od all'arrivo, i viaggiatori sono anche sottoposti, nei casi primo e secondo, a forma dell'art. 10 della parte I, al pagamento dell'im-

(1) Vedi nota (1) all'art. 7 della circolare.

porto di un biglietto a tariffa intera calcolato sulla distanza dalla stazione originaria del treno, più una sovratassa uguale a tre volte l'importo stesso, senza pregiudizio delle altre penalità comminate per detti casi dal regolamento per la polizia e sicurezza delle strade ferrate, e di ogni altra azione; nel caso terzo, al pagamento, a forma dell'art. 33 della parte I suddetta, dell'importo di un biglietto come sopra, più di una sovratassa uguale all'importo stesso. In quest'ultimo caso, se l'abbonamento non era scaduto all'atto in cui fu intrapreso il viaggio, l'importo del biglietto e della sovratassa si computa per il percorso dalla stazione dalla quale l'abbonamento cessò di essere valido.

Per ogni altra irregolarità, quali il viaggiare, senza preventivo avviso al personale del treno, in classe superiore a quella del biglietto, o su percorsi o con treni per i quali il biglietto non è valevole, o prima della decorrenza della sua validità, ecc., sono applicabili le tasse e penalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore e segnatamente dagli articoli 10, 33 e 34 della parte I.

Art. 13.

Disposizioni generali.

Tutte le condizioni e norme relative al trasporto dei viaggiatori in generale sono estese agli abbonati in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Sulle linee del Canavese questa tariffa non è applicabile.

N. 217. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 marzo 1932 - Anno X.

A norma dell'art. 10, lettera *a*) della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo (circolare 548 *giornale militare* 1930) il ministero stabilisce i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi per potere essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianità per l'anno 1932.

Limiti di anzianità entro i quali devono esser compresi gli ufficiali di complemento per la iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1932.

ARMA O CORPO	Maggiori di cui all'art. 8 comma *c)* della legge						Primi capitani						Tenenti						Sottotenenti					
	Unità di 1ª linea — Età 50° anno compreso		Unità ausiliarie — Età 50° anno compreso		Unità territoriali — Età 58° anno compreso		Unità di 1ª linea — Età 45° anno compreso		Unità ausiliarie — Età 52° anno compreso		Unità territoriali — Età 56° anno compreso		Unità di 1ª linea — Età 40° anno compreso		Unità ausiliarie — Età 48° anno compreso		Unità territoriali — Età 55° anno compreso		Unità di 1ª linea — Età 40° anno compreso		Unità ausiliarie — Età 43° anno compreso		Unità territoriali — Età 55° anno compreso	
Carabinieri reali.....	1 ottobre 1924						29 agosto 1919						30 novembre 1919						31 dicembre 1921					
Fanteria.....	25 marzo 1926						15 aprile 1917 (fino a Bellotoma Ferdinando di Luigi compreso)						25 marzo 1917 (fino a Lombardo Costantino di Pietro compreso)						19 luglio 1923					
Cavalleria.....	29 settembre 1918						21 gennaio 1917						27 luglio 1916						17 gennaio 1924					
Artiglieria.....	7 novembre 1919						12 aprile 1917 (fino a Carcassi Arturo compreso)						30 novembre 1916 (fino a Aureli Aurelio compreso)						29 luglio 1923					
Genio.....	9 marzo 1919						12 aprile 1917 (fino a Fiorenzuola Francesco compreso)						28 settembre 1916 (fino a Foresti Luigi compreso)						6 agosto 1923					
Medici.....	7 aprile 1918						25 maggio 1916						1 marzo 1918 (fino a Muzio Egidio compreso)						1 dicembre 1925					
Farmacisti.....	—						—						1 marzo 1918						1 ottobre 1925					
Veterinari.....	—						—						29 ottobre 1916						1 ottobre 1925					
Commissari.....	—						—						31 dicembre 1918						19 luglio 1923					
Sussistenza.....	—						—						30 dicembre 1917						19 luglio 1923					
Amministrazione.....	—						—						15 luglio 1917						19 luglio 1923					
Artiglieria (treno)....	—						15 marzo 1917						30 novembre 1916 (fino a Aureli Aurelio compreso)						—					
Genio (treno).....	—						25 febbraio 1917						30 novembre 1916 (fino a Monteverde Giosia compreso)						—					

I documenti di avanzamento per gli ufficiali assegnati alle unità di prima linea che riuniscono i requisiti voluti dalla legge per aver già frequentato i prescritti corsi di istruzione ed aver preso parte al periodo di esercitazioni e per quelli delle varie armi assegnati alle unità ausiliarie e territoriali (compresi i servizi tecnici) per i quali l'avanzamento ha luogo senza speciali esperimenti (art. 21 della legge) nonchè degli ufficiali dei corpi e servizi (art. 24 della legge) e della specialità del treno di artiglieria e genio, dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione III), non oltre il 31 luglio p. v.

Alla stessa data dovranno pure pervenire gli specchi di avanzamento relativi agli ufficiali dei CC. RR., i quali saranno presi in esame con le stesse norme degli ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.

Per gli ufficiali invece assegnati alle unità di prima linea che saranno chiamati a prender parte al prossimo periodo di esercitazioni estive, i relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire non oltre il 30 settembre p. v.

Tutti i documenti di avanzamento, corredati delle informazioni sulla condotta morale e politica degli ufficiali proposti, dovranno essere trasmessi con appositi elenchi distinti per arma, corpo e servizi.

Ad evitare il tardivo inoltro dei documenti d'avanzamento, i comandi territoriali disporranno tempestivamente l'aggiornamento di quei libretti personali non al completo di note e di rapporti.

Si rammenta che titolo sufficiente per i sottotenenti di complemento assegnati alle unità di prima linea, per potere aspirare all'avanzamento, è l'aver prestato il servizio di prima nomina.

Per la compilazione degli specchi le autorità territoriali si atterranno alle seguenti norme:

a) sul frontespizio dello specchio devono essere riportate chiaramente, e con la massima esattezza, tutte le indicazioni ivi richieste, aggiungendo, possibilmente, nella parte relativa all'anzianità, il numero della dispensa e la pagina del bollettino ufficiale in cui è stabilita l'anzianità dell'ufficiale proposto.

È indispensabile poi riportare sul frontespizio stesso la pagina e colonna del ruolo d'anzianità del 1930 e, se del

caso, di anni precedenti per le armi speciali, corpi e servizi in cui è compreso l'ufficiale scrutinato e, per gli ufficiali che non figurano nel ruolo, lo specchio dovrà essere corredato della copia dello stato di servizio.

Parimenti, tutte le altre notizie di cui alla colonna annotazioni dello specchio devono essere riportate esattamente, specificando, in particolar modo, se gli ufficiali sono stati iscritti nel complemento dal congedo assoluto o dalla riserva per effetto della legge 24 marzo 1930, n. 459.

Per questi ufficiali non vanno considerate le esclusioni nelle quali eventualmente siano incorsi nel ruolo della riserva, dovendosi tener conto, agli effetti dell'art. 27 della legge 10 luglio 1930, n. 957, solo di quelle avvenute nel ruolo del complemento;

b) qualora, per mancanza di concreti elementi, non fosse possibile formulare un preciso giudizio sulla idoneità degli ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali, le competenti autorità faranno compilare, con la maggiore sollecitudine, le note caratteristiche degli interessati dai loro precedenti superiori, e su tali note fonderanno il giudizio di avanzamento. Se poi non fosse assolutamente possibile avere tali documenti caratteristici, il giudizio potrà anche basarsi sulle variazioni risultanti dallo stato di servizio dell'ufficiale (campagne di guerra, servizi prestati presso le truppe operanti, incarichi speciali, ricompense al valore, azioni di merito, encomi, ecc.), integrate con le informazioni sulla condotta morale e politica;

c) gli ufficiali pei quali sussista dubbio sulla incondizionata idoneità fisica al servizio militare, prima di essere presi in esame ai fini della idoneità o meno al grado superiore, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari; ed il verbale della visita medico-legale dovrà essere allegato ai documenti di avanzamento;

d) negli specchi deve essere sempre indicata l'unità alla quale appartiene l'ufficiale proposto, tenendo presente a tale riguardo che, per effettuare i calcoli relativi al passaggio dalle unità di prima linea a quelle ausiliarie e a quelle territoriali, deve ritenersi che gli ufficiali raggiungano il limite di età, stabilito per i passaggi stessi, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono l'età prescritta.

Si richiama però l'attenzione sul comma secondo dell'articolo 19 della legge 10 luglio 1930, n. 957, giusta il quale l'ufficiale di complemento delle varie armi assegnato alle unità di prima linea che sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, continua ad essere assegnato alle unità stesse di prima linea, fino a quando avrà raggiunto il limite di età stabilito per il passaggio nelle unità ausiliarie o territoriali, per il grado superiore;

c) per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 36 della legge e dal paragrafo 32 delle norme per la prima applicazione della legge stessa, dovrà sempre pronunciarsi giudizio sospensivo indipendentemente dalla segnalazione di cui all'ultimo comma del citato paragrafo 32, e le autorità chiamate a pronunciare tali giudizi, dovranno chiaramente specificare le ragioni che hanno portato a siffatto provvedimento.

È d'avvertire in ultimo che i tenenti e capitani di complemento assegnati alle unità di prima linea, anche se pretermessi all'avanzamento, dovranno ora riunire tutti i requisiti di cui all'art. 14 della legge, avendo la disposizione contenuta nel paragrafo 37 delle norme esecutive carattere transitorio, limitatamente alle promozioni da effettuarsi per l'anno 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 218. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro di avanzamento per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 marzo 1932 – Anno X.

A norma dell'art. 10 della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo (circolare 548 del *giornale militare* 1930) i limiti di anzianità, entro i quali devono trovarsi gli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale delle varie armi e corpi per poter essere inscritti sui quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per il 1932, sono stati stabiliti come segue:

Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1932 degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale.

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali						
Ausiliaria	4 giugno 1926	31 marzo 1926	2 febbraio 1927	25 novembre 1919	31 dicembre 1919	—
Riserva e R.S.	29 marzo 1925	31 dicembre 1925	25 marzo 1926	25 novembre 1919	31 dicembre 1919	—
Fanteria						
Ausiliaria	1 ottobre 1918	31 marzo 1926 fino a Dall'Aglio Ferruccio incluso	31 marzo 1926	28 giugno 1917	25 maggio 1920	—
Riserva e R.S.	5 settembre 1918	25 marzo 1926	25 marzo 1926	28 giugno 1917	25 maggio 1920	25 novembre 1928
Cavalleria						
Ausiliaria	1 gennaio 1927	31 agosto 1925	31 marzo 1926	10 ottobre 1918	—	—
Riserva e R.S.	5 dicembre 1926	31 marzo 1926	31 dicembre 1925	30 ottobre 1919	2 luglio 1924	—
Artiglieria						
Ausiliaria	31 dicembre 1924	31 dicembre 1925	31 marzo 1926	16 settembre 1917 sino a Passino Guido incluso	—	—
Riserva e R.S.	30 settembre 1924	25 marzo 1926	31 marzo 1926	7 settembre 1917	15 novembre 1920	—

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Genio						
Ausiliaria	31 marzo 1926	6 giugno 1926	4 giugno 1926	31 dicembre 1923	—	—
Riserva e R.S.	31 marzo 1926	10 luglio 1926	4 giugno 1926	31 dicembre 1923	31 dicembre 1925	—
Medici						
Ausiliaria	30 giugno 1927	24 novembre 1918	27 ottobre 1918	4 marzo 1917	—	—
Riserva e R.S.	30 giugno 1927	31 dicembre 1918	27 ottobre 1918	4 marzo 1917	1 giugno 1924	—
Commissariato.						
Ausiliaria	31 marzo 1926	31 dicembre 1924	—	—	—	—
Riserva e R.S.	27 dicembre 1923	25 marzo 1926	30 giugno 1924	1 aprile 1917	18 febbraio 1922	—
Sussistenza						
Ausiliaria	—	—	31 marzo 1926	—	—	—
Riserva e R.S.	—	—	11 settembre 1927	9 marzo 1916	31 dicembre 1925	—
Amministrazione						
Ausiliaria	—	30 giugno 1925	30 giugno 1923	27 ottobre 1918 sino a Solello Ermanno compreso 31 dicembre 1917	—	—
Riserva e R.S.	—	30 giugno 1923	30 giugno 1923		29 ottobre 1920	—

Categorie	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Veterinari						
Ausiliaria	—	31 marzo 1923	31 marzo 1924	15 luglio 1917	—	—
Riserva e R. S.	—	30 giugno 1924	31 marzo 1924	20 dicembre 1917	31 dicembre 1925	—
Chimici farmacisti						
Ausiliaria	—	31 marzo 1923	1 marzo 1917	—	—	—
Riserva e R. S.	—	—	—	31 dicembre 1923	31 dicembre 1925	—
Personale delle fortezze						
Ausiliaria	—	—	—	—	—	—
Riserva e R. S.	—	1 ottobre 1918	—	—	—	—
Treno artiglieria						
Ausiliaria	—	—	31 dicembre 1918	—	—	—
Riserva e R. S.		—	12 aprile 1918	21 gennaio 1917	—	—
Treno genio						
Ausiliaria	—	—	—	—	—	—
Riserva e R. S.	—	—	31 marzo 1923		—	—

I documenti di avanzamento per gli ufficiali compresi nei suddetti limiti e che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 della legge dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 31 luglio p. v.

Per la compilazione degli specchi di avanzamento le autorità territoriali si atterranno alle seguenti norme:

1° sul frontespizio dello specchio devono essere riportate chiaramente e con la massima esattezza tutte le indicazioni ivi richieste, aggiungendo, possibilmente, nella parte relativa all'anzianità, il numero della dispensa del *bollettino ufficiale* in cui è stabilita l'anzianità dell'ufficiale proposto.

Lo stesso dicasi per tutte le altre notizie di cui alla colonna annotazioni dello specchio, il cui modello è riportato a pag. 1893 del *giornale militare* 1930 (circolare 549 *giornale militare* 1930);

2° qualora, per mancanza di concreti elementi, non fosse possibile formulare un preciso giudizio sulla idoneità degli ufficiali, le competenti autorità faranno compilare, con la maggiore sollecitudine, le note caratteristiche degli interessati dai loro precedenti superiori, e su tali note fonderanno il giudizio di avanzamento. Se poi non fosse assolutamente possibile avere tali documenti caratteristici, il giudizio potrà anche basarsi sulle variazioni risultanti dallo stato di servizio dell'ufficiale (campagne di guerra, servizi prestati presso truppe operanti, incarichi speciali, ricompense al valore, azioni di merito, encomi, ecc.) integrate con le informazioni sulla condotta morale e politica.

A corredo degli specchi d'avanzamento saranno trasmessi: il foglio delle informazioni sulla condotta morale e politica dell'ufficiale proposto, copia del modello 53 aggiornato per gli ufficiali sino al grado di maggiore incluso, i libretti personali, completamente aggiornati, per i tenenti colonnelli ed i colonnelli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

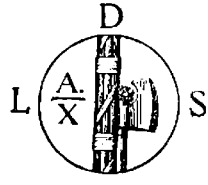
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4108006) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1932 - ANNO X — 6 MAGGIO

SOMMARIO



PARTE PRIMA

N. 219 - 14 aprile 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE - MATRICOLA DEGLI UFFICIALI. — Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni. . . *Pag.* 757

» 220 - 30 aprile 1932 - Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazione a pagamento, da parte delle farmacie degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, dei medicinali e degli oggetti di medicazione agli ufficiali e ad altri personali ed enti statali » 765

» 221 - 5 maggio 1932 - Anno X — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dalla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno . . . . . » 771

PARTE SECONDA

N. 222 - 21 marzo 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori per l'anno 1932-X. . . . . *Pag.* 773

N. 223 - 5 maggio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 *bis* per cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare. . . . . *Pag.* 774

» 224 - 5 maggio 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1933 . . . . . » 775

» 225 - 5 maggio 1932 - Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno . . . . . » 780

» 226 - 2 maggio 1932 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Concorso per una cattedra vacante presso il collegio militare di Roma, per l'anno scolastico 1932-1933 . . . . . » 782

» 227 - 5 maggio 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Gara nazionale militare di scherma. . . . » 783

NOTIFICAZIONE . . . . . » 784

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 787

PARTE PRIMA

Circolare N. **219.** — DISPOSIZIONI VARIE - MATRICOLA DEGLI UFFICIALI. — **Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio mobilitazione). — 14 aprile 1932 - Anno X.

Le disposizioni riguardanti la trasmissione dei ruolini degli ufficiali e degli elenchi variazioni, emanate con circolare n. 427 *giornale militare* anno 1928, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1. — La situazione degli ufficiali in S.P.E. sarà segnalata annualmente (non più tardi del 6 gennaio), mediante ruolini nominativi modello 259 (già 84) del catalogo, e le variazioni riflettenti gli ufficiali stessi saranno trasmesse, trimestralmente, il 6 aprile, il 6 luglio ed il 6 ottobre, con elenchi variazioni modello 260 (già 85) del catalogo.

2. — Per gli ufficiali in congedo di tutte le categorie e per gli ufficiali in A.R.Q. senza richiamo, saranno segnalate, trimestralmente, le sole variazioni (non più tardi del 6 gennaio, 6 aprile, ecc.), mediante elenchi variazioni modello 262 (già 86 *B*).

La situazione degli stessi ufficiali, a mezzo dei ruolini modello 261 (già 86 *A*), sarà segnalata solo in seguito a richiesta di questo ministero.

3. — I ruolini modello 259, e gli elenchi variazioni modello 260 riguardanti gli ufficiali in S.P.E., vanno compilati da tutti i comandi, enti ed uffici, che hanno in forza detti ufficiali o presso i quali questi prestano servizio.

Tali documenti vanno indirizzati come appresso:

a) *per gli ufficiali generali* al ministero della guerra (gabinetto del Ministro - ufficio dei generali).

b) *per gli ufficiali superiori ed inferiori, appartenenti alle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, arti-*

glieria e genio, al personale dei distretti (1), *ai corpi di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario*: al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento);

c) per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti): al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare);

d) per gli ufficiali addetti al servizio automobilistico, a qualunque arma appartengano (2): al ministero della guerra (ispettorato del materiale automobilistico);

e) per gli ufficiali in S.P.E. addetti ai depositi allevamento quadrupedi (2): al ministero della guerra (ufficio del capo del servizio ippico e veterinario);

f) per gli ufficiali superiori ed inferiori di arma combattente (2): ai rispettivi comandi territoriali di corpo di armata e comandi militari, e ai rispettivi comandi di divisione;

g) per gli ufficiali superiori ed inferiori dei servizi (3): alle rispettive direzioni ed uffici territoriali di corpo d'armata o comando militare.

4. — I ruolini modello 261 (quando richiesti) e gli elenchi variazioni modello 262, riguardanti gli ufficiali in A.R.Q. senza richiamo e quelli delle categorie in congedo, vanno compilati dalle sottonotate autorità, *che hanno in forza gli ufficiali stessi ai sensi delle disposizioni in vigore,* e indirizzati come appresso:

a) per gli ufficiali generali (di brigata e di divisione e gradi corrispondenti): al ministero della guerra (gabinetto del Ministro - ufficio dei generali), per parte dei comandi di corpo d'armata e del comando militare della Sicilia;

b) per gli ufficiali superiori delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, del personale dei distretti (4): al ministero della guerra (direzione

(1) Fino a che ve ne saranno in servizio.

(2) Devono essere compresi anche nelle segnalazioni di cui alla lettera *b*).

(3) Devono essere compresi anche nelle segnalazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

(4) Fino a che ve ne saranno nei ruoli.

generale personale ufficiali - divisione movimento, per parte dei comandi di divisione e del comando militare della Sardegna;

c) per gli ufficiali superiori del corpo di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario: al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento), per parte delle direzioni di commissariato e degli uffici veterinari dei corpi d'armata e dei comandi militari;

d) per gli ufficiali superiori del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti): al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare), per parte delle direzioni di sanità di corpo d'armata o del comando militare della Sicilia e per parte dell'ufficio sanità della Sardegna;

e) per gli ufficiali inferiori delle varie armi e dei corpi di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e veterinario: al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento), per parte dei comandi di distretto;

f) per gli ufficiali inferiori del corpo sanitario: al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare), per parte dei comandi di distretto;

g) per gli ufficiali superiori ed inferiori, a qualunque arma appartengano, che prestarono servizio presso enti del servizio automobilistico militare: al ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico, per parte del comando militare della Sardegna, dei comandi di divisione e di distretto (1);

h) per gli ufficiali superiori ed inferiori, a qualunque arma appartengano, destinati al servizio chimico militare (2) (1): al ministero della guerra - direzione del centro chimico militare, per parte del comando militare della Sardegna, dei comandi di divisione e di distretto;

---

(1) Detti ufficiali devono essere compresi anche nelle segnalazioni precedenti, a seconda dell'arma e del grado rispettivo, facendo risultare a fianco di ciascuno che essi hanno appartenuto al servizio automobilistico.

(2) Sotto tale denominazione si intendono gli ufficiali nominativamente prescelti per il servizio chimico militare, nonchè tutti quelli che, comunque, hanno compiuto il servizio di prima nomina presso il centro chimico militare.

i) *per gli ufficiali inferiori dei servizi*: alle rispettive direzioni ed uffici territoriali di corpo d'armata o comando militare, per parte dei comandi di distretto (1);

l) per gli ufficiali residenti nelle colonie e nelle isole dell'Egeo (2): alle rispettive autorità di cui alle lettere precedenti, per parte dei comandi dei RR. corpi di truppe coloniali e del comando dei presidi delle isole italiane dell'Egeo.

5. — Gli ufficiali del S. P. E. che prestano servizio fuori dell'ente cui sono effettivi devono essere segnalati nei ruolini e negli elenchi variazioni sia dall'ente che li ha effettivi (che li designerà colla qualifica di « comandati od assegnati altrove »), sia dall'ente presso il quale prestano servizio (che li designerà con la qualifica di « non effettivi »).

6. — Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa (eccettuati quelli in A. R. Q. senza richiamo) ed in sospensione dall'impiego, sono segnalati nei ruolini modello 259 e negli elenchi variazioni modello 260 degli enti cui compete, ai sensi delle vigenti disposizioni, la tenuta della matricola degli ufficiali stessi.

7. — Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra sono compresi, per parte degli enti che li hanno in forza, nei ruolini modello 259 e negli elenchi variazioni modello 260, dopo gli ufficiali del servizio permanente.

8. — Gli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo, e delle categorie in congedo, richiamati temporaneamente in servizio, devono essere compresi nei ruolini e negli elenchi degli enti presso i quali prestano servizio, iscrivendoli di seguito agli ufficiali della rispettiva arma o corpo, effettivi all'ente stesso, sotto l'indicazione di « Ufficiali in A. R. Q. (ovvero in ausiliaria, ecc.) richiamati in servizio temporaneo ».

---

(1) Indipendentemente dalle segnalazioni di cui alle lettere *e*) e *f*).

(2) Nei ruolini ed elenchi del comando dei presidi delle isole italiane dell'Egeo saranno compresi anche gli ufficiali residenti in Asia Minore, in Siria, in Palestina, nelle isole di Candia e di Cipro, e nel territorio di giurisdizione del Consolato di Alessandria d'Egitto.

Gli enti cui detti ufficiali sono effettivi li comprenderanno nel proprio ruolino modello 261 (qualora richiesto), segnalandone nell'apposita colonna la posizione, mediante indicazione del seguente tenore:

« In temporaneo servizio presso il . . . . . dal . . . . . per determinazione ministeriale del . . . . . ».

9. — Per gli ufficiali del ruolo speciale vanno compilati distinti ruolini modello 261 ed elenchi variazioni modello 262, per parte degli enti che hanno in forza gli ufficiali stessi.

10. — I ruolini modello 259 e gli elenchi modello 260, riflettenti gli ufficiali del S. P. E., devono essere compilati separatamente, per arma.

In ogni ruolino o elenco, gli ufficiali sono iscritti per gradi ed in ordine di anzianità di grado, qualunque sia la rispettiva carica.

11. — I ruolini modello 261 e gli elenchi variazioni modello 262, riflettenti gli ufficiali in A. R. Q. senza richiamo e gli ufficiali delle categorie in congedo, devono essere compilati, separatamente, per arma (ed in ogni arma per specialità), e separatamente per ciascuna delle categorie stesse.

Gli ufficiali devono esservi iscritti per gradi, e, per ogni grado, in ordine alfabetico.

12. — Per gli ufficiali che rivestono una carica speciale e per quelli che hanno comando di truppa, si indicherà, nella seconda colonna dei ruolini, la carica stessa e l'unità tattica a cui sono addetti.

Per gli ufficiali medici degli ospedali militari, sarà specificato, nella seconda colonna, il ramo di servizio di cui sono capi reparto o al quale sono assistenti, oltre alla carica di aiutante maggiore in primo od in secondo per quelli che la disimpegnano.

Per gli ufficiali di amministrazione si indicherà, nella seconda colonna, la carica ricoperta — con la data della destinazione alla medesima — solo per coloro che ne sono titolari; mentre per gli altri sarà indicato l'ufficio cui si trovano addetti.

Per gli ufficiali addetti alle scuole militari, si indicheranno anche le materie da loro insegnate.

I cambiamenti che durante il trimestre potessero avvenire nei comandi, nelle cariche, nelle assegnazioni, ecc. di cui sopra è parola, dovranno essere oggetto di variazione per gli ufficiali ai quali si riferiscono; essi vengono segnalati nell'elenco variazioni.

13. — Le variazioni relative agli ufficiali, tanto nei ruolini modello 259 quanto negli elenchi modello 260 e 262, saranno indicate nell'apposita colonna, *con le stesse formule prescritte dal regolamento per le matricole* e per quelle poche che non sono contemplate nel precitato regolamento, con le formule trascritte in calce (1).

La prima colonna dei modelli 259, 260, 261 e 262 dovrà indicare, oltre il grado, la data di nascita dell'ufficiale. La stessa colonna dei modelli 261 e 262 dovrà riportare, altresì, l'indicazione della specialità dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

Nei modelli 261 e 262 non deve essere mai omessa l'indicazione della paternità dell'ufficiale.

Negli elenchi modello 262 la variazione relativa al trasferimento o all'assunzione in forza dell'ufficiale deve riportare anche la data in cui il movimento ha avuto luogo.

14. — I ruolini e gli elenchi delle variazioni saranno scritti a macchina, con i cognomi, le rubriche speciali e le intestazioni in tutte lettere maiuscole, od a mano, con ca-

---

(1) *a*) *Non giunti*: variazione (nuove nomine e promozioni; richiami dalla disponibilità od aspettativa; trasferimenti d'arma o di corpo), secondo i casi, con la seguente aggiunta: non giunto per . . . . . (indicare il motivo);

b) *assegnazione ai reparti del corpo*: (assegnato o passato) alla . . . . . (compagnia, squadrone o batteria) dal . . . . . ;

c) *distaccati*: in distaccamento (permanente, temporaneo) a . . . . . (luogo) dal . . . . . per disposizione del . . . . . (autorità);

d) *effettivi presenti* (alla data della compilazione del ruolino) al corpo, comando, direzione, ufficio, scuola, ecc., presso cui prestano servizio: presente, oppure presente alla sede del deposito del reggimento (in . . . . . (città) per i depositi staccati.

rattere tondo per i cognomi, per le rubriche speciali, ed intestazioni, e con carattere inglese o corsivo per tutte le altre indicazioni.

15. — *La trasmissione dei ruolini e degli elenchi sarà fatta per attergato, e non mai con lettera od elenco.*

La trasmissione stessa avrà luogo, *direttamente,* e in piego raccomandato, in modo che i documenti pervengano alle date fissate dai precedenti numeri 1 e 2 agli enti cui vanno diretti.

Della tempestiva trasmissione di essi saranno responsabili gli enti che sono incaricati di compilarli.

Ruolini ed elenchi variazioni dovranno rappresentare la posizione degli ufficiali al primo giorno del mese in cui avviene la trasmissione; essi, se negativi, non saranno trasmessi per quanto riguarda gli ufficiali in A. R. Q. ed in congedo; ma saranno inviati ugualmente (riepilogati — per ciascuno degli enti cui vanno indirizzati — in unico specchio) per quanto ha tratto agli ufficiali comunque in servizio.

16. — *La presente circolare costituisce uno degli allegati al* «REGOLAMENTO PER LE MATRICOLE DEL R. ESERCITO - Volume 1°: matricola degli ufficiali», d'imminente pubblicazione.

Il Ministro: P. GIAZZERA.

Nota. — L'ufficio d'amministrazione di personali militari varî curerà la trasmissione dei ruolini modello 259 e degli elenchi modello 260 prescritti dalle soprariportate disposizioni, per gli ufficiali da esso tenuti in forza.

N. 220. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione a pagamento, da parte delle farmacie degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, dei medicinali e degli oggetti di medicazione agli ufficiali e ad altri personali ed enti statali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 30 aprile 1932 - Anno X.

Art. 1. — Possono essere ceduti, a pagamento, medicinali ed oggetti di medicazione ai prezzi indicati nella tariffa stabilita dal ministero della guerra in base all'art. 718 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

1° Ai personali ed agli enti indicati dall'art. 719 del citato regolamento, ossia:

a) agli stabilimenti sanitari di altre amministrazioni statali ed alle navi della R. marina;

b) agli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza, in servizio permanente effettivo e a quelli delle categorie « in congedo » che si trovino temporaneamente in servizio; nonchè agli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali pure in servizio;

c) agli ufficiali di cui alla lettera *b*) in ausiliaria, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in aspettativa;

d) agli impiegati di ruolo delle amministrazioni della guerra, della marina e della aeronautica, in servizio;

e) agli impiegati di cui alla lettera *d*) in aspettativa ed in disponibilità;

f) agli ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente effettivo forniti di pensione;

g) ai sottufficiali ammogliati del R. esercito, della R. marina, della R aeronautica, della R. guardia di finanza e della milizia volontaria sicurezza nazionale e milizie speciali in servizio;

h) ai sottufficiali del R. esercito, anche se non ammogliati, che si trovino in località isolate con impieghi speciali (guarda batteria, guarda magazzino, guarda colombaia e simili);

i) ai caporali e soldati ammogliati con ferma permanente.

2° Agli ufficiali del corpo agenti di pubblica sicurezza.

3° Agli appuntati ammogliati dei carabinieri reali.

1° Ai sottufficiali celibi, del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e milizie speciali (sia in servizio permanente effettivo, sia nei quadri), aventi persone di famiglia a carico.

5° Ai marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri reali, celibi, limitatamente al tempo in cui, per malattia, si facciano curare in caserma valendosi della facoltà loro concessa dall'art. 394 del regolamento generale dell'arma.

6° Agli operai civili degli stabilimenti della guerra, della marina e della aeronautica, inscritti a matricola ed a ruolo, od operai temporanei invalidi o mutilati di guerra, che siano stati riconosciuti ammalati.

Art. 2. — Possono essere prelevati dalle farmacie militari le sostanze comprese nella tariffa dei medicinali in vigore, contemplate nei nn. I, II, III, IV, della tariffa medesima, ad eccezione delle seguenti: zucchero, aceto, olio d'oliva, miele, vino marsala.

E' altresì consentito il prelevamento dei termometri clinici.

I reagenti e le soluzioni per le ricerche chimico-cliniche possono essere prelevati solo dagli ufficiali del corpo sanitario e veterinario.

Agli enti contemplati nel numero 1°, lettera *a*) dell'art. 1 della presente circolare, è dato anche facoltà di potere prelevare lo stagno e l'inchiostro (sia indelebile per oggetti di biancheria, sia quello per oggetti di panno).

L'inchiostro può essere ceduto anche agli stabilimenti penali civili.

Art. 3. — Tutte le somministrazioni di cui sopra sono fatte ai prezzi stabiliti dalla tariffa dei medicinali, con l'aumento del 10 per cento oltre il valore dei recipienti, aumentato pure del 10 per cento.

A decorrere dal 1° luglio 1932 il prezzo di cessione dei medicinali, di materiali di medicazione e degli altri generi

sui quali (in base alle disposizioni del T. U. per la finanza locale) gravi l'imposta di consumo, non deve essere aumentato anche di detta imposta in più della normale quota del 10 per cento per spese di gestione, poichè dell'imposta in parola, a decorrere dalla data anzidetta sarà tenuto conto nei prezzi di tariffa.

Art. 4. — Sono tenute a fare le somministrazioni a pagamento, le farmacie degli ospedali militari e delle infermerie di presidio.

Art. 5. — La richiesta dei medicinali, ecc., deve essere fatta con l'apposito modello 648, firmato dal richiedente in modo ben chiaro e da un medico o da un veterinario, a seconda dei casi.

Inoltre le ricette debbono essere controfirmate e timbrate:

a) per il personale militare e civile in servizio, dal comandante del corpo o dal capo ufficio o capo servizio;

b) per gli ufficiali e sottufficiali della M. V. S. N. dai locali comandi dei reparti della milizia; per gli ufficiali in congedo contemplati nel n. 1° lett. *f*) del precedente art. 1, dal comando del distretto o del presidio della località ove l'ufficiale ha la sua abituale residenza, o da altra autorità designata dal comando stesso; oppure, in seguito ad autorizzazione dei comandi di corpo d'armata, anche dalla presidenza delle associazioni costituite fra gli ufficiali in congedo predetti limitatamente, in tale caso, agli ufficiali facenti parti delle associazioni stesse.

Gli ufficiali in congedo predetti debbono altresì, se non conosciuti, presentare, a richiesta, il libretto o la tessera di riconoscimento.

Art. 6. — Il prelevamento delle sostanze in parola s'intende concesso esclusivamente per uso personale e di famiglia, di coloro che ne hanno facoltà, ed in quantità che sia riconosciuta ammissibile, dal dirigente del servizio chimico-farmaceutico militare locale, il quale ha l'obbligo di segnalare al direttore dell'ospedale, prima di esaudirle, quelle richieste che ritenesse qualitativamente e quantitativamente eccessive, sempre quando il sanitario che ha firmato la ricetta non giustifichi la quantità e la qualità di cui trattasi.

Art. 7. — Le ricette per le sostanze velenose debbono essere redatte in foglio separato.

Art. 8. — Per la distribuzione dell'ossigeno ogni farmacia di ospedale e di infermeria presidiaria tiene a disposizione un certo numero di bidoni che vengono concessi in uso temporaneo contro deposito del relativo importo.

Art. 9. — Il prezzo dei medicinali, oggetti di medicazione e recipienti ceduti a pagamento immediato agli ufficiali ed altri personali è determinato e specificato dalla farmacia nella parte seconda della ricetta mod. 648, ed il pagamento ne è eseguito presso la cassa dell'amministrazione dell'ospedale o dell'infermeria presidiaria.

All'uopo, l'ufficiale pagatore, di mano in mano che le ricette gli sono presentate, prende nota, del loro numero d'ordine ed importo, in un *elenco giornaliero*, e, riscosse le somme, restituisce le ricette agli acquirenti dopo avere indicato la somma da essi pagata nella *parte prima*, ed apposto in calce la propria firma. Non occorre quindi il rilascio di alcuna quietanza.

L'elenco è, alla fine della giornata, presentato al dirigente della farmacia, il quale lo confronta con la *parte seconda* delle ricette, e, dopo averlo riconosciuto esatto, lo restituisce all'ufficio cassa munito del suo *visto*. In seguito a ciò viene emesso il corrispondente *ordine di riscossione* corredato dall'elenco medesimo.

Art. 10. — La revisione contabile delle ricette di cui all'articolo precedente è effettuata dall'ufficio d'amministrazione dell'ospedale, anche per quelle delle dipendenti infermerie presidiarie.

A tal fine, ogni farmacia prende nota delle spedizioni fatte, e trasmette all'ufficio d'amministrazione le ricette, (*parte seconda*) spedite giornalmente, od entro quel periodo di tempo — non superiore ad un mese — che l'ufficio di amministrazione ritenga di stabilire.

Art. 11. — Dal direttore dell'ospedale sono fissate le ore per la distribuzione dei medicinali ed oggetti di medicazione a pagamento immediato, da comunicarsi agli interessati per il tramite dei comandi di presidio.

Nei giorni festivi la distribuzione è fatta solo per i casi urgenti.

Art. 12. — I reagenti e le sostanze pure, per uso scientifico, possono essere prelevati presso le farmacie militari degli ospedali e delle infermerie presidiarie anche dai laboratori dello Stato e degli istituti scientifici governativi.

Art. 13. — Per la somministrazione degli stupefacenti valgono le norme stabilite dalla legge e dal regolamento relativo, senza eccezione.

Art. 14. — Gli spacci cooperativi degli enti militari sono autorizzati a prelevare a pagamento dalle farmacie degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie alle stesse condizioni degli enti e personali sopraindicati, i tubetti di pasta dentifricia e di pomata antiluetica.

Art. 15. — Per quanto riguarda le cessioni di cui alla lettera *a*) del n. 1° dell'art. 1 della presente si rammenta che il relativo ammontare dovrà essere versato in tesoreria separatamente da quello delle altre cessioni, ed imputato all'apposito capitolo del bilancio di entrata «anticipazioni e saldi dovuti», ecc. (Capo X capitolo 190 dell'esercizio corrente e corrispondenti per gli esercizi successivi), in modo che la ragioneria centrale possa ottenere, mediante la quietanza da unirsi al tagliando «avviso modello 1021 *bis*», la riassegnazione al bilancio militare delle somme versate.

Ciò ad eccezione del caso in cui il ministero abbia eventualmente notificato che l'amministrazione governativa prelevante abbia anticipato l'importo dei medicinali a senso dell'art. 21 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Art. 16. — Le circolari n. 335 del *giornale militare* 1926 e n. 455 *giornale militare* 1930, sono abrogate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 221. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA .— **Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dalla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 maggio 1932 - Anno X.

Allo scopo di regolare uniformemente la iscrizione sui ruoli della forza in congedo, di cui alla circolare 584 del *giornale militare* 1926, dei militari assegnati per servizio di leva alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno e dalla scuola stessa congedati, si determina che detti militari vengano, da ora in poi, iscritti rispettivamente:

a) nel fascicolo 14 (artiglieria controaerei) del ruolo 71-*B*, se hanno prestato servizio nelle batterie controaerei;

b) nel fascicolo 9 (artiglieria pesante campale) del ruolo 71-*B*, se hanno prestato servizio nelle batterie specialisti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 222. - AVANZAMENTO. - **Commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori per l'anno 1932-X.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 marzo 1932 - Anno X.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;

Visto l'art. 20 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Visti gli articoli 4 e 9 del decreto ministeriale 18 agosto 1927, che detta norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte relativa ai depositi cavalli stalloni;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1931 col quale il tenente di amministrazione DI GERONIMO Antonino fu nominato segretario della suddetta commissione;

Decreta:

Il tenente di amministrazione in S.P.E. DI GERONIMO Antonino cessa dalla carica di segretario della commissione giudicatrice per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori per l'anno 1932 ed è sosti-

tuito dal capitano di cavalleria in S.P.E. DELLA VALLE Gaetano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 21 marzo 1932 - Anno X.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1932 - *Anno X*
Registro n. 10, *foglio n.* 353.

N. 223. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 bis per cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 5 maggio 1932 – Anno X.

Stante la prossima chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, ed al fine di ottenere tempestivamente dal ministero delle finanze la riassegnazione delle somme versate, si prescrive che le quietanze di tesoreria, ed i mod. 1021-*bis*, per le cessioni e prestazioni in oggetto, pervengano alla ragioneria centrale del ministero non oltre il 10 giugno p. v.

Qualora i vari enti non potessero eseguire il versamento in parola in tempo utile, dovranno rimandarlo al venturo mese di agosto.

Le somme da versare nel corrente esercizio dovranno essere imputate al capo X capitolo 190 del bilancio dell'entrata, se le cessioni o prestazioni si riferiscono a materiali in buono stato d'uso, ed al capo X capitolo 184 se riguardano cessioni di materiali non più convenientemente utilizzabili pei servizi dell'esercito.

Le somme da versare dopo il 1° agosto p. v. dovranno essere imputate ai capitoli corrispondenti dell'esercizio 1932-33 (che saranno indicati in seguito) attenendosi, sempre, alle particolareggiate norme impartite con la circolare 719 del *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 224. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 maggio 1932 - Anno X.

A norma degli articoli 15 e 128 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito determino che i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali in S.P.E. e in A.R.Q. per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento normali, a scelta obbligatoria e ad anzianità per il 1933 siano quelli fissati nelle seguenti tabelle.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1933 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMA E CORPO		Ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (ediz. 1932) nella quale trovasi indicato		
		Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori
Carabinieri reali	S.P.E.	BONORA Angelo 51	ABRILE Paolo 53/2	—
	A.R.Q.	ROSSI Aldo 92	MAZZUCHETTI MAGNANI Franco 93/1	
Fanteria	S.P.E.	PESENTI Gustavo 102	CAIOLI CARRARA Giorgio 116/2	—
	A.R.Q.	DELLA VALLE Paolo 361	ARMINIO Alfredo 377/2	—
Cavalleria	S.P.E.	ARMANDO Enrico 425	MALASPINA Azzolino 427/2	—
	A.R.Q.	MANNI Costantino 458	CURIONI Giuseppe 461/1	—
Artiglieria	S.P.E.	MANCA Ettore 473	VENTRELLA Pasquale 481/2	—
	A.R.Q.	FANTASIA Mario 587	DAGASSO Giuseppe 592/2	—
Genio	S.P.E.	DE LAUSO Pietro 600	GERBONI Michele 603/1	—
	A.R.Q.	MUNARI Emilio 637	TAMBURRINO Rocco	—
Corpo sanitario — *Uff. medici*	S.P.E.	SARTO Vittorio 661	GROSSO Vittorio 663/2	—
» »	A.R.Q.	BURATTI Aristide 697	MATUCCI Giuseppe 700/2	—
» *chim. farmac.*	S.P.E.	—	REGARD Pietro 764/2	—
Corpo commiss. — *Uff. commissari*	S.P.E.	SPERATI Ettore 710	DI LEVA Federico 711/1	—
» »	A.R.Q.	—	URBINATI Gualberto 726/2	—
Corpo di amministrazione	S.P.E.	—	BERTINI Enrico 742/1	—
Corpo veterinario	S.P.E.	—	FOSSATI Pietro 792/1	TARTAGLIA Flaviano 793/1
	A.R.Q.	—	FRAENZA Antonio 801/1	BAMBINO Ruggero 802/1

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1933 dei maggiori, capitani e tenenti delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMA E CORPO	Ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (ediz. 1932) nella quale trovasi indicato		
	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali — S.P.E.	TASSONE Giuseppe 58/2	VERRONE Costabile 63/1	MORI Gustavo 76/2
Carabinieri Reali — A.R.Q.	VITANZA Galogero 94/2	SASANELLI Michele 96/1	—
Fanteria — S.P.E.	MANDÒ Arrigo 150/2	SUSINI Michelangiolo 189/2	DIANA Gaspare 307/1
Fanteria — A.R.Q.	RAMPOLLA Francesco 394/1	MAGGI Giannantonio 409/1	—
Cavalleria — S.P.E.	FENULLI Dardano 432/2	PISANI Ettore 440/2	BERARDI Giovanni 454/1
Cavalleria — A.R.Q.	ARLOTTA Giuseppe 464/2	—	—
Artiglieria — S.P.E.	VITALE Ulrico 498/2	ROVELLI Alessio 518/1	ROLANDI RICCI Federico 569/1
Genio — S.P.E.	CASALEGNO Andrea 609/1	GASPARI Pietro 615/2	STRACUZZI Francesco 628/2
Ruolo M. — S.P.E.	BONIFAZIO Giacomo 644/2	FERRARIS Umberto 646/1	BOZZI Stefano 302/1
Corpo sanitario — *Uffic. medici* — S.P.E.	DE ANGELIS Arduino 669/2	DE PARIS Augusto 679/2	LAGNA Donato 693/1
Corpo sanitario — *Uffic. medici* — A.R.Q.	ALBANESE Ricciotti 703/2	—	—
Corpo sanitario — » *chim. farm.* — S.P.E.	GORRETTA Carlo 705/1	PESSOLANO Angelo 707/1	—
Corpo Commissariato — *Uffic. commiss.* — S.P.E.	GIORGI Eugenio 713/2	SOLARO Luigi 716/2	LOMBARDO Michele 720/1
Corpo Commissariato — » *sussistenza* — S.P.E.	RAVAZZI Francesco 729/1	CALENO Antonio 730/2	CASTELLANO Giovanni 734/2
Corpo Commissariato — » *sussistenza* — A.R.Q.	RIZZI Michelangelo 737/2	ZAMBONI Alessandro 738/1	—
Corpo amministrazione — S.P.E.	LUCHI Guido 745/1	FERRARI Leone 750/1	D'ANGELO Ernesto 766/2
Corpo veterinario — S.P.E.	—	LIVOLSI Michele 795/2	TROTTA Michele 799/1
Treno — *Artiglieria* — S.P.E.	—	ZAPPALÀ Salvatore 517/2	CRISTOFARI Bigio 567/2
Treno — *Artiglieria* — A.R.Q.	—	—	—
Treno — *Genio* — S.P.E.	—	CECI Filippo 613/2	LIBERATORE Alfredo 627/1
Treno — *Genio* — A.R.Q.	—	BUZZI Lodovico 640/2	—

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1933 dei sottotenenti delle varie armi e corpi in S. P. E.

ARMA o CORPO	PROVENIENTI				
	dai corsi ordinari	dai corsi speciali	dai corsi di abilitazione o dai sottotenenti di cui al capoverso dell'art. 8 della circolare 270 *giornale militare* 1929	dai nominati direttamente a seguito di opzione alla fine dei corsi di amministrazione	dai nominati per merito di guerra
Carabinieri reali	—	31 dicembre 1931	31 dicemnre 1931	—	Fino al 31 dicembre 1930
Fanteria	1° ottobre 1931	1° ottobre 1931	16 settembre 1930	—	
Cavalleria	1° ottobre 1931	1° ottobre 1931	1° ottobre 1930	—	
Artiglieria	1° ottobre 1931	1° ottobre 1931	1° ottobre 1930	—	
Genio	1° ottobre 1931	1° ottobre 1931	1° ottobre 1930	..	
Corpo di commissariato — *Ufficiali commiss.* . .	1° settembre 1931	1° settembre 1931	—	—	
Corpo di commissariato — *Ufficiali sussistenza*	—	—	16 settembre 1930	1° settembre 1931	
Amministrazione	1° settembre 1931	1° settembre 1931	—	—	

NB. — Le autorità giudicatrici debbono essere:

a) per l'arma dei CC. RR. quelle indicate nelle circolari 283 e 414 *giornale militare* 1927;

b) per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio quelle indicate nella tabella 2, allegata alla circolare 207 *giornale militare* 1926, tranne che per i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai corsi ordinari, approvati in prima sessione della scuola di applicazione, per i quali il giudizio di 1° grado dovrà essere pronunciato dal comandante del gruppo o sezione e dal colonnello comandante in 2ª della scuola di applicazione e quello di 2° grado (decisivo) dal comandante dell'accademia e della scuola di applicazione. Per questi ultimi sottotenenti i giudizi, se di idoneità, potranno essere anche collettivi; se di non idoneità dovranno essere individuali;

c) per i corpi di commissariato, sussistenza ed amministrazione, quelle indicate per i tenenti, rispettivamente, nelle tabelle 12, 13 e 14, allegate alla circolare 159 *giornale militare* 1927.

I documenti di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. ed in A. R. Q. compresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno pervenire al ministero entro le date sotto indicate:

a) non oltre il 1° novembre 1932, per i colonnelli;

b) non oltre il 25 settembre ed il 5 ottobre 1932 rispettivamente per i tenenti colonnelli e per i capitani delle armi combattenti in S. P. E. che debbono sostenere i prescritti esperimenti;

c) non oltre il 1° novembre 1932 per gli altri ufficiali che debbono sostenere esami od esperimenti;

d) non oltre il 10 novembre 1932 per gli ufficiali che non debbono essere sottoposti ad esami od esperimenti, meno che per i sottotenenti delle varie armi e corpi, i cui documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero un mese prima del compimento del biennio o del triennio, a seconda che sia prescritta la permanenza minima nel grado di due o tre anni per la promozione al grado superiore. Fanno eccezione i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai corsi ordinari per i quali i documenti di avanzamento saranno invece trasmessi dopo il risultato finale dei corsi di applicazione.

Tutti i documenti d'avanzamento dovranno pervenire al ministero senza libretto personale. Però i comandi competenti provvederanno a trasmettere entro le date suindicate al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione matricola e libretti) le note caratteristiche per il 1932 relative agli ufficiali di cui sopra.

In dette note che dovranno essere completate prima che sia iniziata la procedura di avanzamento, le autorità dovranno tener conto anche della eventuale partecipazione degli ufficiali alle esercitazioni estive; in conseguenza le note stesse per gli ufficiali che abbiano preso parte a dette esercitazioni non devono essere iniziate prima del 31 agosto 1932.

Il Ministro: P. GIAZZERA.

N. 225. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno.** — (Direzione generale di sanità militare). — 5 maggio 1932 - Anno X.

Determino che, anche per il prossimo anno accademico, ufficiali medici in S. P. E. siano inviati alle cliniche ed agli istituti scientifici delle RR. università del Regno, quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di cui trattasi i maggiori medici con non più di due anni di grado ed i capitani medici con non meno di tre anni di grado.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici e capitani medici: 2 posti di assistente militare presso cliniche mediche.

Maggiori medici e capitani medici: 2 posti di assistente militare presso cliniche chirurgiche.

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso cliniche neuropsichiatriche.

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso cliniche oculistiche.

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso cliniche otorino-laringojatriche.

Capitani medici: 2 posti di assistente militare presso istituti di radiologia.

Capitani medici: 3 posti di assistente militare presso istituti d'igiene.

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso una clinica delle malattie tropicali.

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso un istituto di anatomia patologica.

Capitani medici: 1 posto di assistente militare presso una clinica odontojatrica.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali dei gradi e delle anzianità sopra indicate — per ciascuna delle specialità — purchè abbiano già prestato servizio nella specialità stessa

in qualità di capo reparto o di assistente, o possano dimostrare di possedere in essa una buona preparazione. Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza e quelli che hanno già preso parte ad altri corsi di specialità.

Gli ufficiali, che intendono concorrere all'ammissione, dovranno, per il tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al ministero - direzione generale di sanità militare, unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica nella specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che essi desiderano coltivare, senza far cenno di sede gradita, riserbandosi il ministero di fare l'assegnazione di sua scelta.

I direttori di sanità dei corpi d'armata faranno pervenire direttamente a questo ministero - direzione generale di sanità militare, non oltre il 31 luglio p. v. le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

Il numero dei posti di assistente militare per ciascuna clinica od istituto scientifico, stabilito dalla presente circolare, non è tassativo; pertanto questo ministero, pur rimanendo nel numero complessivo di 18 ufficiali da scegliere quali assistenti militari, si riserva di destinare a qualche clinica od istituto scientifico un numero di assistenti superiore a quello stabilito, scegliendo sempre fra coloro che hanno concorso alla stessa specialità, qualora i concorrenti per altre specialità non siano in numero sufficiente a coprire i posti per le relative cliniche ed istituti stabiliti o non risultino possedere una sufficiente preparazione per potervi essere assegnati.

Gli ufficiali che saranno comandati alle cliniche od agli istituti scientifici verranno di massima, al termine del corso, destinati agli ospedali militari, a seconda delle esigenze del servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 226. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per una cattedra vacante presso il collegio militare di Roma, per l'anno scolastico 1932-1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 maggio 1932 - Anno X.

È indetto un concorso per titoli, per ricoprire la cattedra di matematica e fisica vacante presso il liceo scientifico annesso al collegio militare di Roma, per l'anno scolastico 1932-1933.

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e del R. decreto 6 maggio 1929, n. 763, la cattedra suddetta sarà assegnata per titoli a insegnanti di ruolo del ministero dell'educazione nazionale che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1931, n. 223 del *giornale militare* (riprodotta nel bollettino ufficiale del ministero dell'educazione nazionale - parte II - n. 21, del 21 maggio 1931) e cioè che abbiano vinto un concorso per la materia o gruppo di materie costituenti la cattedra e per il grado d'istituti pei quali sono messi a disposizione.

Gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza indirizzata al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) che presenteranno pel tramite del ministero dell'educazione nazionale (direzione generale dell'istruzione media), al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 15 giugno 1932.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendano presentare (pubblicazioni ed altri titoli scientifici e didattici).

Sarà provveduto d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti richiesti pel concorso, nonchè la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli potranno anche essere inviati o presentati direttamente al ministero della guerra posteriormente alla domanda, ma non oltre il 30 giugno 1932.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al ministero dell'educazione nazionale oltre il 15 giugno, nè dei titoli che pervenissero al ministero della guerra oltre il 30 giugno.

La priorità delle domande non costituirà ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o ne avessero anche presentato formale istanza dovranno esplicitamente rinnovarla osservando le modalità sopra indicate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 227. — CONCORSI E GARE. — **Gara nazionale militare di scherma.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 5 maggio 1932 – Anno X.

1. — La gara nazionale di scherma indetta con la circolare 192 del *giornale militare* c. a., si svolgerà in Roma, nell'arena della scuola centrale di educazione fisica (Farnesina), nei giorni 22, 23 e 24 corrente.

La premiazione avverrà nella giornata del 24: alla presenza degli ufficiali generali convocati a Roma per la funzione del cambiamento della guardia al Milite Ignoto.

2. — Le gare di ciascuna arma si svolgeranno col sistema dei gironi all'italiana.

Gli ufficiali partecipanti alle singole gare, mediante estrazione a sorte, saranno riuniti in tre gruppi per la disputa della semifinale.

Per il numero dei colpi da disputarsi nei singoli incontri, per la valutazione ed aggiudicazione dei colpi stessi e per tutto quanto può avere attinenza al regolare svolgimento della gara, saranno osservate le prescrizioni del regolamento internazionale di scherma.

3. — Presiederà alle gare il generale FRIGERIO cav. Pietro dell'ispettorato truppe celeri.

Funzioneranno tre giurie, costituite ciascuna da un colonnello presidente, e da 4 maestri militari, giurati.

Ogni colonnello presidente avrà, come segretario, un maestro di scherma.

4. — *Premi*: Sono stabilite tre coppe; esse saranno assegnate ogni anno ai comandi di divisione cui appartengono i

vincitori delle tre gare. Ciascuna coppa resterà definitivamente assegnata al comando di divisione che in un giro di cinque anni avrà vinto la coppa tre volte, anche non consecutive.

Sono stabiliti, inoltre, per ciascuna arma, i seguenti premi:

1° premio: L. 1500;
2° » » 1000;
3° » » 500;
4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° premio: oggetti ricordo.

5. — Gli ufficiali concorrenti dovranno giungere a Roma nel pomeriggio del giorno precedente a quello dell'inizio della gara. Si presenteranno tra le ore 16 e le 19 al comando della scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina).

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di inscritti all'opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato.

La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza nella stagione estiva 1932 manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 1000 posti, regolato dalle seguenti norme:

1° possono fare domanda di partecipazione al concorso gli iscritti all'opera di previdenza i quali siano in attività di servizio, abbiano *grado non superiore al nono* e chiedano l'ammissione al concorso per figli *che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo*, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi grandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari

contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che fossero stati affetti da malattie infettive e per i quali non fosse trascorso il periodo di tempo necessario per evitare il pericolo del contagio;

2° ciascun iscritto all'opera potrà fare domanda anche per l'ammissione di più di un figlio, ma non potrà ottenere a seguito della decisione del concorso che l'ammissione *di uno solo dei figli, a meno che abbia a suo carico più di cinque figli minorenni;*

3° l'iscritto dovrà presentare all'amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) atto di nascita dell'aspirante;

b) atto di matrimonio dei genitori;

c) certificato medico redatto sull'unito modulo;

d) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nella domanda deve essere indicato il *preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia;*

4° nel trasmettere l'istanza l'amministrazione da cui il richiedente dipende dovrà dichiarare quale sia *il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano i componenti la famiglia*, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto;

5° in ciascuna provincia le domande saranno raccolte *presso il segretario federale del P. N. F.*

Si avverte che *non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il segretario federale di ciascuna provincia entro il* 15 *maggio* 1932 ovvero che pur essendo pervenute ivi entro tale data non siano regolarmente documentate.

Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 12 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: VITI.

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto).

1. Cognome, nome e qualifica dell'impiegato o del militare.	.....
2. Cognome, nome ed età del fanciullo.	.....
3. Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	.....
4. È stato vaccinato e quando rivaccinato?	.....
5. È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	.....
6. È affetto da malattie oculari contagiose?	.....
7. È affetto da malattie della pelle contagiose?	.....
8. Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	.....
9. È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	.....
10. È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	.....
11. Soffre di enuresi?	.....

..... *li* ..... *1932 - Anno X.*

(*) Visto: .....

IL MEDICO

Bollo d'ufficio

..... (cognome e nome)

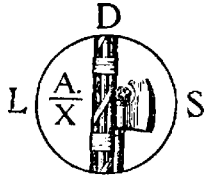
(qualifica)

(*) N. B. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
— per il medico provinciale, da S. E. il prefetto;
— per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;
— per il medico comunale, dal podestà.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 13ª, anno 1932, circolare 137:

A pagina 504, 13ª riga del n. 20 della predetta circolare cancellare le parole: « guardabatterie nei forti ».



PREZZO L. 1,80

(4108006) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1932 - ANNO X — 13 MAGGIO



PARTE PRIMA

N. 228 - **17 marzo 1932** - Anno X — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 365. - Approvazione del regolamento sui lavori del genio militare . . . . . *Pag.* 791

» **229 - 17 marzo 1932** - Anno X — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 366. - Approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare. . . . . » 793

» **230 - 17 marzo 1932** - Anno X — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 367. - Approvazione del capitolato generale tecnico per i lavori del genio militare . . . . . » 795

» **231 - 12 maggio 1932** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione caschi di cuoio nero per i militari del reggimento carri armati . . . . . » 797

PARTE SECONDA

N. **232 - 15 aprile 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami ai posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare. . . . . *Pag.* 801

N. 233 - **25 aprile 1932** - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . *Pag.* 819

» **234 - 9 maggio 1932** - Anno X — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna . . . . . » 820

» **235 - 12 maggio 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 821

» **236 - 12 maggio 1932** - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per sottufficiali operai di artiglieria pesante e da costa da specializzare nella manutenzione e riparazione delle trattrici . . . . . » 822

» **237 - 12 maggio 1932** - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tirocinio di militari di truppa operai dei reggimenti di artiglieria pesante presso l'officina automobilistica R. esercito in Bologna . . . . . » 823

» **238 - 12 maggio 1932** - Anno X — SERVIZIO TERRITORIALE. — Servizio di guardia alla Tomba del Milite ignoto in Roma . . . . . » 824

» **239 - 12 maggio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme regolamentari per l'esecuzione dei lavori del genio militare. . . . . » 824

» **240 - 12 maggio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro - Parte 2ª, vol. IV dell' « Addestramento dell'artiglieria » . . . . . » 825

» **241 - 12 maggio 1932** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice 305/17 *G* mod. 917 - Granata monoblocco da 305/17- . . . . . » 826

» **242 - 12 maggio 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Gara nazionale militare di scherma . . . » 826

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 827

PARTE PRIMA

Circolare N. 228. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 365. – Approvazione del regolamento sui lavori del genio militare.** — (Direzione generale del genio). — 17 marzo 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 26 aprile 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche;
Visto l'art 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento sui lavori del genio militare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Art. 2.

Sono abrogati il R. decreto 8 agosto 1895, n. 588, e le successive disposizioni regolamentari concernenti la stessa materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 56.

N. 229. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 366. - Approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare. — (Direzione generale del genio). — 17 marzo 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 26 aprile 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494, che approvava le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare;

Riconosciuta la necessità di aggiornare le dette condizioni generali in relazione alla variata legislazione generale dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sono abrogate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494, e sono abrogati i Regi decreti 13 maggio 1902, n. 528, e 16 novembre 1919, n. 2255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 57.

N. 230. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 367. – Approvazione del capitolato generale tecnico per i lavori del genio militare. — (Direzione generale del genio). — 17 marzo 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 26 aprile 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso capitolato generale tecnico per i lavori del Genio militare, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Sono abrogati i capitolati tipo regionali approvati con i Regi decreti 10 novembre 1875, n. 2793; 22 febbraio 1880, n. 5307; 12 febbraio 1882, n. 642; 25 agosto 1885, n. 3335; 7 febbraio 1886, n. 3663; 2 dicembre 1888, n. 5846; 10 marzo 1889, n. 6111; 18 giugno 1896, n. 274; 1° giugno 1897, n. 213; 11 febbraio 1901, n. 119; 10 aprile 1902, n. 139; 15 febbraio 1903, n. 36; 27 novembre 1904, n. DIV; 24 novembre 1905, n. 190.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 58.

N. 231. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione caschi di cuoio nero per i militari del reggimento carri armati.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 maggio 1932 - Anno X.

Per i militari del reggimento carri armati è adottato il casco di cuoio nero, quale dotazione di macchina, in ragione di due caschi per macchina da usarsi uno dal pilota, l'altro dal capo carro.

Il casco si compone delle seguenti parti:

scheletro;
fascia para-urti;
rivestimento esterno;
cuffia;
accessori.

Scheletro. — Comprende la coppa e la fascia circolare.

La coppa è costituita da una calotta in fibra vulcanizzata dello spessore di mm. 2,2-2,5.

La fascia circolare, anch'essa in fibra vulcanizzata, dello spessore di mm. 1,1 a 1,3, e dell'altezza di mm. 69-71, è applicata — per mezzo di cucitura — al bordo libero della coppa.

Fascia para-urti. — Alla parte inferiore della fascia circolare di fibra, è sovrapposta una fascia (para-urti) in feltro, dello spessore di mm. 10 circa e dell'altezza di mm. 35 circa.

Rivestimento esterno. — La coppa, la fascia circolare di fibra e quella in feltro, sono rivestite esternamente con pelle di montone, degli spessori sottoindicati:

rivestimento coppa, mm. 1-1,2;
» fascia di fibra } mm. 0,5 circa.
» fascia di feltro }

Le tre parti di pelle di montone costituenti il rivestimento esterno, sono unite fra loro per mezzo di cuciture e sono tenute aderenti al casco mediante incollatura.

La pelle impiegata per il rivestimento esterno dovrà essere priva di difetti e tinta in nero solido.

Cuffia. — Il casco è munito, internamente, di una cuffia doppia di cui, una in feltro e l'altra in pelle di montone al naturale, unite fra loro per mezzo di cucitura.

La cuffia in feltro dovrà avere uno spessore di mm. 2,7.

La cuffia in pelle di montone al naturale, dello spessore di mm. 0,5 circa, deve essere ottenuta in un unico pezzo di pelle ed è costituita da 7 segmenti muniti all'estremità libera di un foro circolare di circa mm. 3 di diametro, praticato a mm. 12 circa dall'estremità.

Le cuffie in feltro e pelle di montone sono unite al margine inferiore del casco per mezzo di cucitura.

Accessori:

Coprinuca. — È in pelle di montone addoppiata, tinta in nero, con fiore all'esterno.

È costituito da 6 pezzi di pelle uniti insieme per mezzo di cuciture.

Il coprinuca dev'essere sagomato come nel campione-tipo ed avere le dimensioni riportate nella tabella delle taglie.

Copri orecchie. — Sono anch'essi in pelle di montone addoppiata, tinta in nero, con fiore all'esterno. Dovranno essere sagomati come nel campione-tipo ed essere muniti ciascuno di un foro pressochè ovale, della luce interna di millimetri 20×35 circa.

Quello per l'orecchio sinistro è munito di un passante della stessa pelle e di una inchiappatura con fibbia di metallo nichelato con ardiglione e tubicino. Detta fibbia dovrà avere una luce interna di mm. 16×20.

Quello per l'orecchio destro è invece munito di n. 5 fori praticati alla distanza di mm. 18 fra loro, a partire da 25 mm. dall'estremità.

Fra la cuffia in feltro e quella in pelle di montone è applicata una fascia in feltro dello spessore di mm. 3 circa e dell'altezza di mm. 35 circa.

Detta fascia è fissata alla cuffia per mezzo di due punti.

Nella coppa e nel rivestimento esterno, sono praticati due fori, muniti di occhielli di ottone e di retina, come nel campione-tipo. Il diametro di detti occhielli è di mm. 18 circa e quello della retina di mm. 13 circa. La cuffia di feltro, in corrispondenza di detti fori, presenta anch'essa due fori del diametro di mm. 16 circa.

I caschi possono essere dei numeri 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

Saranno inventariati alla categoria 2ª sezione A - categorico 266 del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 115.

I caschi di cuoio naturale attualmente in distribuzione, dovranno restare in uso fino a consumazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 232. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per esami ai posti nei ruoli dei personali civili dell'amministrazione militare.** - - (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 aprile 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 104, del 6 maggio 1932 - Anno X).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*), posti n. 2;

b) topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 9;

c) vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 17;

d) vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 10;

e) capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 21;

f) disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*) posti n. 28 (dei quali n. 14 per la specialità artiglieria e n. 14 per la specialità genio).

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte i giovani muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglia al valor militare, ad anni 39.

Per il personale dipendente dal Ministero della guerra anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione al suddetto concorso, limiti massimi di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

6° certificato, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato

e di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

7° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

8° titolo di studio:

a) diploma di laurea in ingegneria o in matematica, per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico o di licenza di Istituto tecnico (di qualsiasi Sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

c) diploma di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria, o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale, oppure licenza di Istituto tecnico (Sezione commercio-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza liceale per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere d'artiglieria;

d) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o diploma di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare,

e) diploma di abilitazione del corpo superiore di Istituto tecnico (Sezione industriale) o licenza di Istituto tecnico (Sezione industriale) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio,

f) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto (specialità artiglieria); e diploma di maturità artistica, rilasciato da un Regio liceo artistico, o diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o diploma di abilitazione a perito edile, rilasciato da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto (specialità genio);

9° fotografia di data recente, con firma debitamente autenticata;

10° tessera di inscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

11° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno state trasmesse corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, nè è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6

Per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto e di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare, gli esami avranno luogo in Firenze, e, per tutti gli altri, in Roma.

Giusta i programmi annessi al presente decreto, gli esami consisteranno in prove scritte e nella prova orale, per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto e di vice ragioniere d'artiglieria; in prove grafiche e nella prova orale, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto e disegnatore tecnico aggiunto; in prove scritte e grafiche e nella prova orale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra e di capotecnico aggiunto.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre che:

a) gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto e di vice ragioniere d'artiglieria riportino una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse;

b) gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto e disegnatore tecnico aggiunto riportino le dette votazioni nelle prove grafiche;

c) gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra e di capotecnico aggiunto riportino le votazioni medesime nelle prove scritte e grafiche.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Peraltro, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra e agli invalidi per la causa nazionale, che abbiano riportato la idoneità, e per gli ex combattenti della guerra 1915-18, si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito, sarà altresì, tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e, per gli ufficiali di complemento, dei diritti preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11

I vincitori di concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde se appartenente al gruppo *A*, e di L. 700 lorde se appartenente al gruppo *B;* oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Programma per gli esami di concorso ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA

Geodesia.

a) Nozioni di geometria differenziale — Coordinate curvilinee — Curvatura della superficie — Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari — Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica.

b) Teorema di Legendre per la risoluzione di triangoli geodetici - Trigonometria sferoidica - Coordinate geodetiche rettangolari

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione Teorema di Daby.

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione.

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica - Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut

N.B. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Programma per gli esami di concorso ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico.

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N.B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Matematica.

Elementi di geometria e di algebra — Nozioni di trigonometria.

Topografia.

Nozioni generali — Cenni sui principali strumenti topografici — Metodi diversi di rilevamento — Rappresentazione del terreno — Disegno topografico — Segni convenzionali — Lettura di una carta.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 3.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere di artiglieria.

PROVE SCRITTE.

I. — Componimento italiano.

II. — Ragioneria (generale ed applicata).

1. Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione; organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

2. Le funzioni di controllo.

3. Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie; ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazioni e rinnovazione degli inventari.

4. I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazione dei preventivi.

5. Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi; la vigilanza; l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

6. Il controllo susseguente: le registrazioni; varie specie di scritture; i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia; il giornale mastro; altri metodi. La resa dei conti; varie specie di rendiconti, rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

7. Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — Aritmetica finanziaria.

1. Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

2. Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale — Calcoli relativi.

3. Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

4. Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

5. Fondi correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.

6. Conti correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.

7. Interesse e sconto composto — Applicazione delle formule relative.

8. Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — Elementi di diritto e di economia politica.

1. Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

2. Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

3. Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita. Permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

4. Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

5. Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 4.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — Componimento di italiano.

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II. — Prova grafica di disegno architettonico.

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica

III. - Prova grafica di disegno topografico.

Segni convenzionali; formazione delle scale; esecuzione di disegni a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

IV Prova scritta di estimo

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica – Estimo - Topografia — Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 — *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926 – relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti — Dei capitolati di oneri — Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private — Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali — Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali — Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO n. 5.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — Prova pratica di organizzazione di lavoro.

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo, e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà in particolareggiata esposizione scritta illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

II. — Prova scritta di cultura generale (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logoritmi)

III — Prova grafica di disegno lineare.

Esecuzione da campione — e preferibilmente a mano libera — di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione, da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio centimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Tecnologia e meccanica teorica e pratica.

1. Legnami da lavoro — Qualità varie e caratteri relativi. Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

2. Colori naturali ed artificiali — Colori fondamentali - Vernici — Verniciatura.

3. Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura — Laminazione — Trafilatura — Saldature. — I trattamenti termici.

4. Tecnologia meccanica dei metalli — Generalità sulle loro lavorazioni — Tracciatura, sistemi di misura e di controllo — Prove e collaudi dei materiali metallici.

5. Lavorazione a freddo dei metalli — Macchine utensili — Attrezzeria - Organizzazione ed impianto.

6. La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

7. Lubrificanti — Colori (naturali ed artificiali) — Lacche, mastici — Preparazione delle vernici.

8. Materiali da costruzione, Calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

Meccanica

(da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

1. Forze e loro rappresentazione — Composizione e scomposizione.

Momenti — Coppie — Centro di gravità - Applicazioni relative. Macchine semplici.

2. Cinematica — Moto uniforme — Vario — Rotatorio — Oscillatorio — Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

3. Dinamica — Leggi fondamentali — Massa — Momento d'inerzia — Urto dei corpi — Applicazioni relative.

4. Resistenza dei materiali — Azioni deformanti — Macchine per misura - Rappresentazione grafica — Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

5. Resistenze passive - Leggi di Coulomb — Attrito (strincio, volvente e nei perni) — Rigidezza degli organi flessibili — Resistenza del mezzo — Problemi di applicazioni a casi pratici.

6. Trasmissioni — Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) — Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici camme, arpionismi)

7. Meccanica applicata ai meccanismi semplici — Equazione del lavoro — Rendimento — Freni — Volanti e regolatori.

8. Generatori di vapore — Fornelli delle caldaie a vapore — Disposizioni per la combustione ad olio pesante. Camino e sue di-

mensioni pratiche. Tiraggio forzato. Vari tipi di caldaie. Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

9. Macchine termiche — Diagrammi e rendimento — Calcolo della potenza e del consumo — Macchine ad espansione multipla. Distribuzione — espansione — condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi — Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti. Gasogeni e carburatori. Calcolo dei principali organi della macchina.

10. Nozioni pratiche di idrodinamica — Teorema di Bernomilli — Classifica e portata delle bocche — Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative. Condotte forzate. Canali industriali — Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.

11. Macchine idrauliche — Ruote, turbine, pompe, costituzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

12. Norme d'impianto delle macchine termiche ed idrauliche con i relativi servizi completivi.

13. Trazione meccanica — Resistenza al moto — Trazione e aderenza — Effetto della pendenza — Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrici — Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali — L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

14. Locomozione nell'aria — Esame sommario dei diversi tipi di dirigibile e di velivoli — Diversi tipi di motori.

15. Prove e collaudi — Freni dinamometrici — Dinamometri di trasmissione — Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo. Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche — Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

Nozioni di elettrotecnica.

1. Magnetismo — Fondamenti sperimentali — Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica — Corpi magnetici — Campo magnetico terrestre — Declinazione ed inclinazione — Bussole — Potenziale magnetico — Distribuzione di masse magnetiche — Intensità di magnetizzazione — Lamina magnetica — Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche — Lavoro di magnetizzazione — Cicli di isteresi — Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa — Forza portante delle calamite.

2. Elettrostatica — Fondamenti sperimentali — Masse e forze elettriche — Unità di carica — Leggi dell'equilibrio elettrico — Campi elettrici — Potenziale elettrico — Unità di capacità — Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento — Macchine elettrostatiche.

3. Elettrodinamica — Corrente elettrica — Forza motrice — Unità di corrente — Resistenza elettrica — Legge di Ohm — Unità di resistenza — Principi di Kirckoff — Circuiti derivati — Raggruppamento delle resistenze — Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti — Leggi relative — Pile — Accumulatori — Applicazioni industriali correnti e per uso militare.

4. Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche — Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi - Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

5. Induzione elettromagnetica - Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta — Legge di Lenz — Fenomeni di mutua ed auto induzione — Unità di induttanza — Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

6. Misure elettriche — Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche — Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico — Misure delle correnti — Galvanometri — Elettrodinamometri — Voltametri — Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltometri industriali e loro verifica — Misura delle forze elettromotrici — Misura delle resistenze — Ohmetri - Misura della resistenza degli elettroliti - Misura della potenza elettrica: wattometri, contatori e loro verifica — Misure magnetiche industriali — Misure di induttanza — Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri — Misure fotometriche.

7. Correnti alternate — Grandezze alternative sinussoidali e non sinussoidali - Valore medio e valore efficace — Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate — Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.

8. Macchine dinamo elettriche per corrente continua — Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari - Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione — Diversi modi di eccitazione e regolazione — Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento — Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori — Reazione di armatura — Alternatori monofasi e polifasi — Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo — Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento - Accoppiamento.

9. Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche — Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati — Loro proprietà e regolazione — Coefficienti di rendimento — Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore — Loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori — Teoria elementare dei trasformatori statici — Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo — Coefficiente di rendimento — Partitori elettrici - Trasformatori di misura — Trasformatori rotanti - Convertitori.

Accumulatori — Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

10. Trasmissione e distribuzione di energia — Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive — Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata e motori termici ed idraulici — Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici — Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori — Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione — Stazioni convertitrici.

Il Illuminazione elettrica — Generalità — Lampade ad arco o ad incandescenza — Lampade speciali — Consumi specifici — Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica — Generalità — Sistemi vari di trazione — Generalità descrittive — Accessori di impianto (linee — organi di presa — regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica — Sistemi principali — Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti — Prevenzione infortuni — Norme di soccorso di urgenza.

CULTURA GENERALE.

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana — Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida — Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva — Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche — Penetrazione fra poliedri e solidi

Fisica e chimica.

Proprietà generali dei corpi — Peso specifico e densità.

Nozioni di Idrostatica — Areostatica — Acustica — Ottica — Termologia — Principi essenziali, leggi fondamentali — Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali-basi.

Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua.

Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 6.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria.

PROVE GRAFICHE.

1. Progetto di sviluppo di meccanismi.

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ad esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del candidato.

2. Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva.

1. Costruzione sui triangoli e quadrilateri — Divisione della circonferenza — Poligoni regolari inscritti e circoscritti — Poligoni stellati — Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elisse. Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni — Saggi delle scritture in uso.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle poiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche — Intersezioni di superfici diverse - Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono) — Superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica — Composizione e decomposizione — Momenti — Coppie — Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario — Rotatorio — Oscillatorio — Elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici — Ingranaggi — Trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinate). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia di lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

CULTURA GENERALE.

(*Matematica, fisica, chimica, elettricità*).

Matematica.

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionali e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni di 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana, retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alle risoluzioni dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica — Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi — Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica — Aerostatica — Acustica — Ottica — Termologia magnetismo — Elettrostatica — Elettrodinamica — Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica — Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua — Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 7

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto del genio militare.

PROVE GRAFICHE.

1. — Disegno architettonico.

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari

piani; oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione archichettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ed esprimersi in forma chiara e propria.

II. — Disegno topografico.

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscano il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve di livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

III. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1. Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati. Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva o più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione o ingrandimento di disegni. Saggi delle scritture in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione; superfici rigate. Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Topografia — Planimetria — Tracciamento di allineamenti e di curve — Rilievo dei terreni con scopi e longimetri — Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno — Rilevamento di un terreno con le poligonali — Rilievo dei fabbricati.

Altimetria — Generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici — Profili longitudinali, sezioni trasversali — Piani quo-

tati ed a curve di livello — Pendenza di una retta e di un piano — Scala di pendenza — Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Agrimensura — Valutazione della superficie dei terreni — Trasformazione e riduzione delle aree — Divisione e permutazione delle aree — Palnimetro polare e suo uso.

Disegni — Scale di proporzione numeriche e grafiche — Scale ticoniche — Riduzione lineare e superficiale dei disegni — Trasformazione di scale — Riporto e misura degli angoli nel disegno — Pantografo e suo uso — Strumenti per il disegno topografico — Lumeggiamento e grosseggio dei disegni — Tinte e segni convenzionali — Segni catastali.

Costruzioni.

Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza — Pietre naturali (classifica ed uso) — Laterizi (classifica usi) — Murature di pietrame, di laterizi e miste — Costruzioni in pietra da taglio — Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) — Solai in ferro e laterizi — Soffitti in piano e centinati, loro struttura — Copertura degli edifici — Varie specie di copertura — Grossa e piccola armatura di legname — Capriate in legno e metalliche — Vari tipi di capriate.

Pavimenti — Scale — Struttur in cemento armato (piattabande, pilastri, solai, ecc.).

Legnami e loro impiego — Congiunzione dei legnami — Connessioni semplici e composte — Denominazione e forme dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni — Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici — Ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni — Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

Tombini — Fognature — Gallerie — Condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

SAGGIO DI CULTURA GENERALE.

Matematica — Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionati e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla riproduzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica — Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi. Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica — Aerostatica — Acustica — Ottica — Termologia magnetismo — Elettrostatica — Elettrodinamica.

Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica — Fenomeni chimici — Atomi e malecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua.

Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 233. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 25 aprile 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

DI CONCERTO

COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1931, che nomina il capitano di fregata (ora capitano di vascello) PARDO cav. Diego membro del comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello PARDO cav. Diego cessa di far parte del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito, dal 4 aprile 1932, dal pari grado DE STEFANO cav. Edmondo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 25 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro della marina: SIRIANNI

Il Ministro della guerra: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - *Anno X*
Registro n. 11 *Guerra, foglio n.* 350. — SCRIVANTE.

N. 234. — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna. — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 9 maggio 1932 – Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione (annotazione tabella allegato n. 2 circolare 159 *giornale militare* 1927);

Determina:

Il generale di corpo d'armata GOGGIA cav. Francesco, comandante del corpo d'armata di Roma, è incaricato di formulare nei riguardi degli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento dell'anno 1933, i giudizi che in base alla tabella allegato 2 delle norme esecutive della vigente legge d'avanzamento, debbono essere pronunciati dal comandante di corpo d'armata (circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 235. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 maggio 1932 - Anno X.

Il ministero della giustizia e degli affari di culto comunica di dover bandire con urgenza un concorso per 113 posti nel ruolo del gruppo *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui il terzo, e cioè 37 posti del grado 12°, spetta, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, a norma della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il* 15 *giugno* 1932-X, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, di raggiungere la sede che verrà loro assegnata negli uffici giudiziari del Regno.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori od equiparati, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nello specchio anzidetto, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che dopo avvenuta la nomina all'impiego suindicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli od equiparati che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi au-

menti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 236. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per sottufficiali operai di artiglieria pesante e da costa da specializzare nella manutenzione e riparazione delle trattrici.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 12 maggio 1932 - Anno X.

Presso l'officina automobilistica R. esercito in Bologna avrà luogo un corso per capi meccanici di artiglieria pesante e da costa da specializzare nella manutenzione e riparazione delle trattrici in distribuzione ai vari reggimenti.

A tale corso che avrà inizio il 20 maggio p. v. e la durata di giorni 50, dovrà partecipare il personale di cui appresso:

1° regg. art. pesante - maresciallo capo meccanico PAPALE Salvatore;

2° regg. art. pesante - maresciallo capo meccanico BAUCIA Alfredo;

4° regg. art. pesante - maresciallo capo meccanico FIORANI Carlo;

5° regg. art. pesante - maresciallo capo meccanico MUCCI Salvatore;

6° regg. art. pesante - sergente maggiore capo meccanico FERRARA Antonino;

7° regg. art. pesante - sergente capo meccanico TESTA Mario;

8° regg. art. pesante - sergente maggiore capo meccanico MODA Ugo.

9° regg. art. pesante - sergente maggiore capo meccanico TORRE Ettore;

10° regg. art. pesante - maresciallo capo meccanico FARACI Emanuele.

I sottufficiali dovranno presentarsi all'officina automobilistica il 19 maggio p. v. e passeranno aggregati, pel periodo indicato, alla compagnia servizi dell'officina stessa.

A corso ultimato i sottufficiali rientreranno ai propri reggimenti.

La predetta officina segnalerà al ministero della guerra (direzione generale artiglieria ed all'ispettorato del materiale automobilistico) ed ai reggimenti interessati, la classifica conseguita da ciascun frequentatore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 237. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tirocinio di militari di truppa operai dei reggimenti d'artiglieria pesante presso l'officina automobilistica R. esercito in Bologna.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 12 maggio 1932 - Anno X.

Allo scopo di abilitare il personale militare operaio dei reggimenti d'artiglieria pesante, alla riparazione e manutenzione degli automezzi, si determina che detti reggimenti provvedano ad inviare ciascuno, all'officina automobilistica R. esercito in Bologna, tre militari allievi operai, tratti dai motoristi o dalle categorie di mestieri affini.

Tali militari, che dovranno essere scelti fra quelli che diano maggiore affidamento di riuscita, saranno abilitati alla riparazione e manutenzione degli automezzi, mediante un tirocinio pratico della durata di tre mesi.

Il tirocinio, che avrà inizio il 10 giugno p. v., con carattere continuativo, sarà fatto a turno di tre militari alla volta per ogni reggimento pesante, in modo che ciascuno abbia specializzato, come meccanico motorista, ogni anno e per ogni classe di leva un militare per batteria. Tali militari, al termine dei tre mesi di tirocinio, rientreranno ai loro reggimenti di provenienza, previa sostituzione con altri tre militari dei reggimenti stessi.

I militari di cui sopra passeranno aggregati alla compagnia servizi dell'officina automobilistica.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 238. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Servizio di guardia alla Tomba del Milite ignoto in Roma.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 maggio 1932 - Anno X.

Il servizio di guardia alla Tomba del Milite ignoto sarà disimpegnato, per un decennio, dai reggimenti di fanteria di sede in Roma.

Avrà inizio il giorno 24 maggio p. v., festa anniversaria dell'arma di fanteria, con particolare cerimonia, alla quale interverranno le più alte autorità del R. esercito e rappresentanze di ufficiali, di reparti in armi e di associazioni patriottiche della capitale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 239. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme regolamentari per l'esecuzione dei lavori del genio militare.** — (Direzione generale del genio). — 12 maggio 1932 - Anno X.

Con Regi decreti 17 marzo 1932, nn. 365, 366 e 367 (circolari nn. 228, 229 e 230 del *giornale militare* del corrente anno) sono stati approvati:

a) il regolamento sui lavori del genio militare;

b) le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare;

c) il capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del genio militare.

Le tre pubblicazioni, appena pronte, saranno diramate agli enti militari secondo l'elenco Ge. 6 della circolare 102 del *giornale militare* del 1932, ma i comandi del genio e gli uffici delle fortificazioni potranno ottenere altri esemplari delle pubblicazioni presentando motivata domanda al ministero della guerra (direzione generale del genio).

Per le vendite a pagamento saranno date successive disposizioni.

Nel dare partecipazione delle tre nuove pubblicazioni aventi precipuo carattere di aggiornamento, si richiama

però particolarmente l'attenzione, degli enti più interessati ai lavori del genio militare, su quanto segue:

a) Nei riguardi del regolamento sui lavori meritano particolare esame (in quanto modificano sensibilmente le disposizioni precedenti in materia) gli articoli 10, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 46, 47, 48, 49; l'intero capo II del titolo V; l'intero capo II del titolo VI; ed i titoli VIII e IX.

b) Nei riguardi delle condizioni generali di appalto meritano particolare esame (in quanto modificano sensibilmente le disposizioni precedenti in materia) gli articoli 3, 6, 21 (lettera *n*), 34, 35, 39, 42, 43, 44, 46; i capi V e VI.

c) Nei riguardi del capitolato generale tecnico e della sua applicazione per l'appalto di nuovi lavori gli enti si atterranno alle speciali istruzioni tecniche impartite dall'ispettorato del genio.

Le tre disposizioni contemporanee (formanti un tutto organico) disciplinano la progettazione, l'appalto e l'eseguimento dei lavori, e saranno applicabili — immediatamente trascorsa la quindicina dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* — a tutti i lavori per i quali sarà dato l'ordine di progetto, nonchè ai lavori ad economia, progettati o no.

Per l'adozione dei nuovi moduli previsti dal regolamento 17 marzo 1932, n. 365, saranno utilizzati possibilmente i moduli preesistenti con opportune modificazioni a mano, ed intanto saranno inoltrate a questo ministero (direzione generale del genio) le richieste dei nuovi modelli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 240. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro – Parte 2ª, vol. IV dell' « Addestramento dell'artiglieria ».** — (Direzione generale artiglieria). — 12 maggio 1932 – Anno X.

È stata pubblicata l'Istruzione sul tiro, parte 2ª (testo e allegati) del volume IV per l'« Addestramento dell'artiglieria ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indi-

cati nell'elenco Gab. 1 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

L'istruzione sarà posta in vendita al prezzo di L. 8 per ciascun fascicolo (testo o allegati).

Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite nella circolare 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 241. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice 305/17 G mod. 917 – Granata monoblocco da 305/17.** — (Direzione generale artiglieria). — 12 maggio 1932 – Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per l'obice da 305/17 *G* mod. 917 per l'impiego della granata monoblocco da 305/17.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 242. — CONCORSI E GARE. — **Gara nazionale militare di scherma.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 12 maggio 1932 – Anno X.

Le coppe messe in palio nella gara nazionale militare di scherma - circolare 227 *giornale militare* c. a. sono così intitolate:

Coppa di S. M. il Re - quella per la gara di spada.

Coppa di S. E. il Capo del Governo - quella per la gara di sciabola.

Coppa esercito - quella per la gara di fioretto.

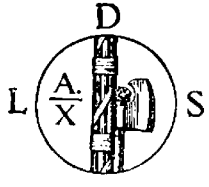
Sulle coppe in parola ogni anno verrà inciso il nome dell'ufficiale vincitore e la divisione alla quale egli appartiene.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 16ª, anno 1932, circolare 177 - Arruolamenti volontari nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica:

A pagina 578, riga 6ª, dove è detto « per trasmetterle », leggasi invece « per segnalarle ».



PREZZO L. 1,80

(4108006) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1932 - ANNO X — 20 MAGGIO

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

PARTE SECONDA

N. 243 - 16 maggio 1932 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena . . . . . *Pag.* 829

» 244 - 16 maggio 1932 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena . . . . . » 863

PARTE SECONDA

Circolare N. 243. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1932 - Anno X.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1932-1933 è indetto per i sottufficiali dei vari gradi un concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi speciali di cui all'art. 2, n. 2, del testo unico

delle disposizioni sul reclutamento degli ufficali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per il seguente numero di posti:

5 per l'arma dei carabinieri reali;
36 per l'arma di fanteria;
6 per l'arma di cavalleria;
27 per l'arma di artiglieria;
6 per l'arma del genio.

Il ministero si riserva di aumentare le aliquote sopra indicate nelle armi in cui si verifichino vacanze organiche.

2. — I corsi speciali avranno inizio il 15 ottobre 1932. Essi si effettuano presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per qualunque arma, ed avranno la durata di due anni.

Condizioni per la partecipazione ai concorsi.

3. — Possono partecipare ai concorsi i sottufficiali in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 20, salva l'eccezione ivi stabilita;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale alla data del 20 *giugno* 1932 e non abbiano superato il 28° anno di età al 15 *ottobre* 1932;

c) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A* o, eventualmente, un titolo di studio superiore, ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al n. 36;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

e) appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo.

4. — Giusta il n. 24 delle *Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito* (circolare 439 del *giornale militare* 1930), i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole, dovranno produrre, insieme ai documenti indicati al n. 10, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

5. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al menzionato allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

6. — Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

7. — I sottufficiali possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di appartenenza.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nel reggimento carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

8. — Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato; coloro che avendo già frequentato un corso speciale presso l'accademia ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano sostenuto con insuccesso per due volte l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi speciali, salvo che si presentino muniti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*.

Còmputo dell'anzianità di sottufficiale.

9. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e ammessi a continuare il servizio col grado di sergente, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina.

Modalità per la partecipazione ai concorsi.

10. — I sottufficiali che aspirino a partecipare ai concorsi, ne dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 20 *giugno p. v.*

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e uno specchietto dei punti riportati: ovvero, in mancanza, un certificato comprovante gli studi seguiti e una dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

Gli aspiranti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'atto notorio di cui al n. 4.

I sottufficiali dei CC. RR. aspiranti all'ammissione al corso speciale per l'arma, completeranno la domanda con la dichiarazione di aver preso conoscenza della disposizione contenuta al n. 61 della presente circolare.

11. — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

12. — I concorrenti in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* potranno riservarsi di presentare il relativo certificato anche posteriormente al 20 giugno. Il certificato medesimo dovrà essere in tal caso inviato direttamente dagli interessati al comando dell'accademia di Modena, in piego raccomandato, in modo che vi giunga non oltre il 25 *luglio p. v.* In caso contrario i candidati dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

13. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione ai concorsi, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno.

Pertanto, i sottufficiali che non avessero già conseguito uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* negli anni precedenti, o che non li conseguissero nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno anche essi sottostare agli esami di concorso al pari dei sottufficiali sprovvisti di uno dei titoli medesimi.

14. — Ai sottufficiali che presentassero uno dei certificati di studio fra quelli di cui all'allegato *A* senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b)* del n. 10, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 33, la votazione minima di idoneità.

Visite mediche.

15. — I sottufficiali saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo al quale appartengono.

Le visite mediche avranno luogo dal 20 *giugno* al 10 *luglio* 1932, osservandosi le modalità di cui ai numeri seguenti.

16. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati ai nn. 10 e 11, in relazione al disposto della lettera *a*) del n. 3, trasmetterà al comando di divisione da cui dipende un elenco nominativo dei sottufficiali da sottoporre a visita medica.

I comandi di divisione comunicheranno a loro volta ai comandi di corpo il giorno e luogo in cui i rispettivi sottufficiali dovranno essere fatti presentare alla visita.

17. — I sottufficiali riconosciuti non idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello).

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai sottufficiali seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione di appello; gli aspiranti giudicati anche da questa, inabili, saranno definitivamente eliminati dall'ammissione ai corsi speciali.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 5 al 20 *luglio* 1932 presso i comandi di corpo d'armata, con le modalità indicate al n. 19.

18. — All'atto della presentazione all'accademia i sottufficiali, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno sottoposti a nuova definitiva visita da parte di una *commissione medica superiore* costituita da un generale medico (*presidente*) e da due ufficiali medici (*membri*) tra cui il dirigente il servizio sanitario dell'istituto.

Il parere di detta commissione è inappellabile.

Limitatamente agli aspiranti alla cavalleria, parteciperà alla commissione un ufficiale superiore dell'arma, nominato dal comandante del corpo d'armata di Bologna.

A disposizione della commissione predetta sarà comandato espressamente un ufficiale medico specializzato in radiologia.

19. — *Le commissioni mediche di prima visita* saranno costituite come segue:

a) *per la visita dei sottufficiali residenti nel Regno*:

il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*). Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) *per la visita dei sottufficiali residenti nelle colonie*:

il dirigente il servizio sanitario (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*);

c) *per la visita dei sottufficiali residenti nell'Egeo*:

l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (*presidente*) e due ufficiali medici (*membri*), dei quali uno potrà essere subalterno.

Le commissioni mediche di appello saranno costituite presso i comandi di corpo d'armata e presso il comando militare della Sicilia e saranno formate dal rispettivo direttore di sanità, *presidente*, e da due ufficiali medici superiori, *membri*, da esso designati, escludendo, bene inteso, quelli che, eventualmente, avessero fatto parte della commissione di prima visita.

Per gli aspiranti appartenenti alle isole dell'Egeo la visita di appello sarà effettuata a cura della commissione costituita presso il corpo d'armata di Bari; per quelli appartenenti alle colonie, presso il corpo d'armata di Napoli e per quelli appartenenti alla Sardegna presso il corpo d'armata di Roma.

20. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un ter-

zo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60. È fatta eccezione, in linea transitoria, per i sottufficiali che abbiano chiesto ed ottenuto la rafferma nell'intento di partecipare al concorso di ammissione ai corsi speciali, per i quali detto limite rimane stabilito in m. 1,55.

21. — Al termine della visita medica accennata alle lettere *a*), *b*), *c*), del n. 19 i comandi di divisione, delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente ai rispettivi comandi di corpo d'armata o al comando militare della Sicilia i risultati della visita stessa, (tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo) ed un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, a sensi del n. 17.

I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia, disporranno per la presentazione dei sottufficiali da sottoporre a visita medica di appello, nei termini indicati al n. 17 e tratterranno i relativi verbali per unirli poi agli incartamenti rispettivi, conforme al n. 29.

22. — Per tutti i sottufficiali il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *e*) del n. 3, curerà *immediatamente* che siano raccolti gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e della R. prefettura, sulla onorabilità e posizione sociale delle rispettive famiglie.

I relativi rapporti saranno trasmessi, man mano che pervengono, e, comunque non oltre il 10 *luglio p. v.* al rispettivo comando di corpo d'armata (o al comando generale dell'arma dei CC. RR.) ai quali compete pronunciarsi, *insindacabilmente*, circa l'ammissibilità dei sottufficiali al concorso, conforme al n. 29.

23. — Indi il comandante del corpo, in relazione al disposto della lettera *d*) del n. 3, convocherà la commissione d'avanzamento (1) la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del ricordato n. 3 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 8.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà fare menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 26.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se possa quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) *in caso affermativo*, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito, espressi in ventesimi, da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue qualità *morali e intellettuali*, per *cultura*, per i *precedenti di servizio*, e per eventuali *benemerenze di guerra*, attenendosi alle indicazioni di cui al numero seguente.

---

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal sottufficiale, astenendosi dal proporre quali candidati ai concorsi quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

Si richiama inoltre l'attenzione delle medesime commissioni sull'importanza che assume il *punto complessivo* per le qualità militari, concorrendo esso alla pari con la media dei voti desunta dai titoli di studio o conseguita negli esami di concorso, nella determinazione della *media definitiva*, in base alla quale vengono formate le graduatorie di ammissione.

Le commissioni stesse, pertanto, nell'attribuire i *punti parziali* di merito (vedasi il n. 24), useranno criteri di giusto rigore, per modo che i punti assegnati rispecchino effettivamente il complesso delle qualità del sottufficiale, i suoi precedenti di servizio ed il giudizio sommario quali risultano dalle carte personali.

24. — Per l'attribuzione dei punti di merito ai sottufficiali che siano stati *riconosciuti meritevoli di partecipare ai concorsi,* le commissioni terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio (metropolitano e coloniale) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

25. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b)* del n. 24 le commissioni d'avanzamento si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* ai sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A,* o, eventualmente, di un titolo di studio superiore;

saranno attribuiti *tre punti* ai sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* alla presente circolare, oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A;*

saranno attribuiti *due punti* ai sottufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B;*

sarà infine attribuito *un punto* ai sottufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato A o alla penultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B.*

26. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati ai concorsi, i sottufficiali che ne siano stati riconosciuti meritevoli dalle commissioni d'avanzamento, a prescindere dai risultati delle visite mediche dei quali terranno conto i comandi di corpo d'armata (o il comando generale dell'arma dei CC. RR.) conforme al n. 29.

A tal uopo, i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno p. v.* ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono (o al comando generale dell'arma dei CC. RR.,

per i sottufficiali dell'arma), *pel tramite delle autorità gerarchiche,* i seguenti documenti:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano fatto domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato in apposita colonna, nel caso in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, il motivo pel quale il medesimo non ottenne l'ammissione.

Sarà altresì indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso (allegato *C*), redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne da 1 a 6).

27. — Allo specchio individuale di cui alla lettera c) del numero precedente dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare e caratteristico (mod. 106), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione alla lettera *a)* del n. 10;

per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, del quale è cenno al comma *a)* del n. 23;

il documento, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto, e, eventualmente, la dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso, conforme alle norme del n. 10 lettera *b)*.

Per i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 5.

28. — Le autorità gerarchiche di cui al n. 26, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'ar-

mata (o al comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'arma) entro il 5 *luglio p. v.*

29. — I comandi di corpo d'armata (o il comando generale dell'arma dei CC. RR.) esamineranno le proposte pervenute e, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, avuti presenti i risultati delle visite mediche e gli elementi informativi di cui è cenno rispettivamente ai nn. 21 e 22, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale possa partecipare al concorso ovvero debba esserne escluso.

30. — I comandi di corpo d'armata (o il comando generale dell'arma dei CC. RR.) disporranno quindi perchè per il 15 *luglio p. v.* siano trasmessi:

a) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei sottufficiali esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, gli atti relativi ai sottufficiali da ammettere al concorso.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

31. — Il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto la graduatoria dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), attenendosi ai criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di uno dei titoli di studio medesimi, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 34.

Graduatorie di merito per i candidati provvisti di titoli di studio.

32. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiori o universitari, ed abbiano superato almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno

anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali sottufficiali sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito complessivo per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 23) al punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 20 *giugno* 1932, per il coefficiente 0,10. A parità di risultato, avrà la precedenza il grado, e quindi l'anzianità del concorrente. A parità anche di tale condizione avrà la precedenza il candidato che abbia superato un maggior numero di esami su materie universitarie e infine, il candidato che abbia riportato negli esami stessi una media più alta.

33. — Le graduatorie dei sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno formate secondo le norme del n. 50, con l'avvertenza che al punto medio di esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie quali si desumono dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più elevato in grado; a parità di grado si avrà riguardo all'anzianità.

Per ciascuna arma sarà formata una distinta graduatoria.

34. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri 32 e 33 saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 6 *agosto p. v.* al ministero (direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), in comunicazione, gli elenchi nominativi dei sottufficiali che debbano essere sottoposti agli esami perchè sprovvisti di uno dei titoli di

studio di cui all'allegato *A*, distinti secondo le armi cui aspirano. Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, oltre l'indicazione dell'arma di appartenenza e del riparto presso il quale egli presta servizio, quella del numero dei mesi di anzianità alla data del 20 giugno 1932, ed il punto complessivo di merito per le qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

35. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di uno dei titoli di studio di cui ai nn. 32 e 33, si presuma rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti. Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando della R. accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR.).

Modalità per gli esami dei candidati sprovvisti di titoli di studio.

36. — Gli esami cui saranno sottoposti i sottufficiali sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, consistono in una prova scritta di composizione italiana, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e nozioni di chimica, secondo i programmi annessi (allegato *D*).

Esame scritto.

37. — L'esame scritto di composizione italiana, pel quale è assegnata la durata di cinque ore, avrà luogo il 20 *agosto p. v.* con inizio alle ore 8, presso i comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende ciascun candidato (presso i comandi delle truppe delle colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino del 19 *agosto p. v.* e sa-

ranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal ministero della guerra.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non fossero presenti.

38. — Per gli esperimenti scritti i comandi di corpo di armata destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

39. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando del corpo d'armata.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

40. — *Una commissione di vigilanza* nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè durante lo svolgimento del tema non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando del corpo d'armata, al quale compete, se del caso, provvedere per l'annullamento del lavoro, dandone avviso al ministero e, contemporaneamente, al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

41. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio, saranno osservate le seguenti norme:

a) nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciacun candidato, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà su ciascuno l'ora della consegna e, inoltre, su ciascun foglio, il nome di località ch'egli ha assegnato al candidato;

c) al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata:

il verbale e i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

42. — Il comandante del corpo d'armata disporrà, perchè siano spediti, entro la giornata in cui si compie l'esame:

al comando dell'accademia di Modena, il verbale e i temi;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, la busta con la nota dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località.

Il comandante del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena queste ultime buste soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando che i lavori siano stati tutti esaminati e definitivamente classificati.

43. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza e saranno liberi di ritirarsi.

44. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti, possibilmente, fra gli ufficiali e i professori civili dell'istituto stesso.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *agosto p. v.*

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di composizione italiana (allegato *D*), delibe-

rerà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (allegato *C*).

45. — Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

46. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi a sostenere gli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando della R. accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria invierà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in modo che vi pervenga non oltre il 15 *settembre p. v.*, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma, e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

Esami orali.

47. — Gli esami orali avranno inizio il 19 *settembre p. v.* presso la R. accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno fatti presentare, per il 18 settembre, alla sede della predetta accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

È in facoltà del comandante della R. accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza mag-

giore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

48. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante della R. accademia di Modena, composta complessivamente di dieci membri, compreso il presidente.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 *settembre p. v.*

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente, possibilmente, all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;
b) matematica;
c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Bologna.

49. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

Graduatorie di merito dei sottufficiali concorrenti per esami.

50. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale), si somma il punto di merito complessivo attribuito al sottufficiale dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 20 *giugno* 1932, per il coefficiente 0,10.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il grado; a parità di grado, l'anzianità del concorrente.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

51. — I sottufficiali risultati idonei negli esami saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti messi a concorso rispettivamente per ogni arma — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata, salvo quanto è previsto dalle vigenti disposizioni pel caso che si verifichi disponibilità di posti su quelli devoluti ai concorrenti ai corsi di abilitazione.

52. — Le graduatorie di cui al precedente n. 50 saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), entro il 4 *ottobre p. v.*

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 53, per la loro presentazione all'istituto, e per sottoporli alla visita della commissione medica superiore, in conformità del n. 18.

Chiamata dei candidati – Disposizioni varie.

53. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, a cura del comando della R. accademia di Modena pel tramite dei comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Il comando del predetto istituto comunicherà altresì il nome dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali in servizio nelle colonie o nell'Egeo, ai comandi delle truppe da cui dipendono.

I sottufficiali classificati nel numero dei posti messi a concorso dovranno essere fatti presentare il 14 *ottobre p. v.* alla sede dell'accademia.

Quelli fra essi dichiarati idonei in seguito alla visita di cui al n. 18 saranno trasferiti effettivi all'istituto sotto la predetta data, soddisfatti a tutto detto giorno; gli altri saranno rinviati ai corpi di provenienza.

54. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

A tal uopo il comando dell'accademia di Modena rimetterà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), non oltre il 20 *novembre p. v.*, un elenco (in doppio esemplare) di tutti i sottufficiali effettivamente ammessi.

In tali elenchi, distinti per arma, i sottufficiali saranno iscritti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati ai nn. 32, 33 e 50. Per ciascun candidato sarà indicato il grado ed il corpo di appartenenza.

55. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare ai concorsi, il ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi stessi i candidati che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai corsi speciali, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

56. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione alla R. accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse

dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni, con una circostanziata relazione sulla quale esprimeranno il loro parere le autorità gerarchiche.

57. — Non è consentita ai sottufficiali allievi la ripetizione di alcun anno di corso.

58. — Il ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'accademia quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

59. — I sottufficiali che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi speciali, per qualsivoglia motivo, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

60. — I candidati provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e ammessi a continuare il servizio militare in qualità di sottufficiale, nell'eventualità che si trovassero nelle condizioni di non poter più aspirare all'ammissione ai corsi speciali, ovvero non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente al termine dei corsi, non potranno rimanere alle armi, nè essere inviati in congedo in qualità di sottufficiali, ma saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, semprechè ne siano ancora ritenuti idonei.

61. — Il ministero, per esigenze di carattere organico, si riserva di nominare eventualmente sottotenenti di complemento nell'arma i sottufficiali dei carabinieri reali ammessi al corso speciale per l'arma stessa e giudicati idonei alla fine dei corsi.

Essi saranno trattenuti in servizio nella posizione di ufficiali di complemento e, in relazione alle vacanze, saranno

successivamente trasferiti nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

62. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando della R. accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nella R. accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso speciale di cui all'art. 2, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando della R. accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo avvenuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve corrispondere al giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione alla R. accademia;

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati alla R. accademia disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla R. accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

63. — I comandi di corpo e delle R. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*

(n. 3 - lettera *c*) - della circolare 243 *giornale militare* 1932).

Elenco dei titoli di studio richiesti ai sottufficiali per l'ammissione ai corsi speciali con dispensa dai relativi esami.

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) diploma di licenza di un R. istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e dal R. decreto 29 giugno 1924;

m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

ISTITUTI COMMERCIALI REGI.

1. *Ancona* — R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* — R. istituto commerciale.
3. *Biella* — R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* — R. istituto commerciale.
5. *Brescia* — R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* — R. istituto commerciale.
7. *Carrara* — R. istituto commerciale.

8. *Caserta* — R. istituto commerciale.
9. *Catania* — R. istituto commerciale.
10. *Fano* — R. istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. istituto commerciale.
12. *Genova* — R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* — R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. istituto commerciale.
16. *Padova* — R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. istituto commerciale.
18. *Riposto* — R. istituto commerciale.
19. *Roma* — R. istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R. istituto commerciale.
22. *Trento* — R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* — R. istituto commerciale.

ISTITUTI INDUSTRIALI REGI.

1. *Bergamo* — R. istituto industriale.
2. *Biella* — R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* — R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* — R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* — R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* — R. istituto industriale.

14. *Prato* — R. istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Cal.* — R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* — R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* — R. istituto industriale.
19. *Trieste* — R. istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

ISTITUTI INDUSTRIALI LIBERI DICHIARATI « SEDE DI ESAMI ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti negli anni solari a fianco di ciascuno indicati per i quali gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:

1. *Cagliari* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930 e 1931).
2. *Catania* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930 e 1931).
3. *Como* - Sezione edile di istituto industriale annessa alla R. scuola professionale « Castellini » (anni 1930 e 1931).
4. *Verona* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anno 1931).

ALLEGATO *B*
(nn. 24 e 25 della
circolare 243 *giornale militare* 1932).

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura.

— ammissione al penultimo corso della R. accademia navale di Livorno;

— licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:

— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;
— liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;
— Istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;
— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;
— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;
— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;
— liceo musicale di Cagliari.

ALLEGATO *C*
(n. 26 - lettera c) della
circ. 243 *giornale militare* 1932).

SPECCHIO INDIVIDUALE
DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DEL CONCORSO

del (1) .....

appartenente al (2) .....

per l'ammissione ai corsi speciali della R. accademia di Modena per l'anno scolastico 1932-1933 (3) .....

(1) Grado, casato e nome.

(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria, o fanteria (per i sottufficiali direttamente arruolati nel reggimento carri armati e nei centri automobilistici)*, secondo il caso.

Mesi di anzianità da sottufficiale al 20 giugno 1932 (1)	A) Deliberazione della commissione d'avanzamento					B) Risultato degli		
	Punto per le qualità militari e intellettuali	Punto per la cultura	Punto per i precedenti di servizio	Punto per eventuali distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche	Punto complessivo (2 + 3 + 4 + 5)	composizione italiana	storia	geografia
						esperimento scritto	prove	
						punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Il comandante del (3) .....
.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese pari
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma.
(3) Indicare il corpo.

esami di concorso				C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
matematica	nozioni di fisica	nozioni di chimica	punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	somma delle colonne n. 6 e 13 divisa per 2	prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,10	TOTALE (media definitiva) (colonne 14 + 15)	numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
orali								
punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti						
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Il comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, ...

o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO *D*
(n. 3 - lettera *c*) - e n. 36 della circolare 243 *giornale militare* 1932).

PROGRAMMI
per gli esami di ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali

I programmi sono uguali per tutte le armi.

COMPOSIZIONE ITALIANA.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue idee con ordine e chiarezza.
Durata: 5 ore.

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, soprattutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnuolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme di Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.
La guerra franco-tedesca 1870-71.
La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. La questione romana.

9. La questione d'Oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e soprattutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre; equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari; forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura; continente, penisola, isole, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani, e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole.
Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

a) *Aritmetica.*

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. I numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisioni di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.

Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

b) *Algebra.*

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Audizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a + b$; applicazioni alle divisioni di binomi della formula $am + bm$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a + b$ e *quoti* di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principî delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

c) *Geometria piana elementare.*

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.

Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.

Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.

Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.

Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

d) *Geometria solida elementare.*

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angoli di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.

Proiezioni.
Angoli solidi e poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelopipedi. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.
Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi di un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principî di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principî comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

N. 244. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1932 - Anno X.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1932-1933 sono indetti concorsi per l'ammissione ai corsi di abilitazione presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 31 marzo 1929, n. 629 (circ. 270 *giornale militare* 1929), con le modalità indicate nella presente notificazione.

A sensi di dette disposizioni possono partecipare ai corsi di abilitazione i marescialli ordinari in effettivo servizio e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie, che soddisfino ai requisiti indicati rispettivamente ai nn. 5 e 7.

Le ammissioni si effettueranno mediante due distinti concorsi riservati a ciascuna delle suddette categorie di candidati, entro il limite dei posti di cui al numero 2.

2. — Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

Categoria A (marescialli ordinari):

17 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
14 per il corso di artiglieria;
2 per il corso del genio.

Categoria B (ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie):

17 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
14 per il corso di artiglieria;
2 per il corso del genio.

Il ministero si riserva di aumentare le aliquote nelle armi in cui si verifichino vacanze organiche.

Le aliquote indicate per le rispettive categorie *A* e *B* possono venire variate l'una a favore dell'altra, qualora non vengano ricoperti i posti messi a concorso.

3. — I corsi di abilitazione hanno inizio il 15 ottobre 1932. Essi si effettuano presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per qualunque arma, ed hanno la durata di un anno.

4. — Gli allievi dei corsi di abilitazione all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, verranno senz'altro assegnati ai corpi.

Essi conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado previo giudizio di idoneità, secondo le vigenti disposizioni.

Condizioni per la partecipazione ai concorsi.

5. — Possono partecipare ai concorsi di cui alla categoria *A* del n. 2 *i marescialli ordinari in effettivo servizio,* che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 35° anno di età al 15 ottobre 1932;

b) abbiano, alla suddetta data, almeno due anni di anzianità e di effettivo servizio alle truppe col grado di maresciallo ordinario;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 24;

d) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A* (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al numero 40;

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono

effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo cui i candidati aspirano.

Le ammissioni avvengono secondo le norme del n. 12 e seguenti.

6. — I marescialli ordinari, che fossero prossimi alla promozione a maresciallo capo, potranno rinunciare all'avanzamento, al fine di conseguire l'ammissione ai corsi, facendone domanda prima che sia giunto il loro turno di promozione. Qualora peraltro non fossero ammessi ai corsi, o non ottenessero la nomina a sottotenente, la loro riammissione all'avanzamento non potrà avere effetto retroattivo e non potrà decorrere da una data anteriore a quella in cui è stata negata l'ammissione ai corsi stessi.

7. — Possono partecipare ai concorsi di cui alla categoria *B* del n. 2 gli *ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie*, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 35° anno di età al 15 ottobre 1932;

b) abbiano, alla suddetta data, almeno due anni di effettivo servizio nelle colonie da ufficiali e, complessivamente almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato;

c) abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle colonie col grado di ufficiale, la classifica di *ottimo* o *buono con tre*;

d) siano riconosciuti dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi di abilitazione, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano, e per eventuali benemerenze di guerra;

e) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, al-

l'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 24;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo cui i candidati aspirano.

8. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento si effettueranno in base alle norme di cui ai nn. 57 e seguenti.

I candidati dovranno rinunciare al grado di ufficiale all'atto dell'ammissione ai corsi di abilitazione per assumere, temporaneamente, quello di maresciallo ordinario.

Nell'eventualità poi che essi fossero dimessi dal corso ovvero che al termine di esso non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente, non potranno rimanere alle armi, nè essere inviati in congedo in qualità di sottufficiali, ma saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, sempre che ne siano ancora ritenuti idonei.

9. — Giusta il n. 24 delle *norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito* (circ. 439 *giornale militare* 1930), i candidati di cui ai nn. 5 e 7 che siano ammogliati o vedovi con prole, devono produrre, insieme ai documenti indicati ai nn. 14 e 58, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

10. — Agli effetti di cui al precedente n. 5, lettera *b*), non sono considerati come prestati presso le truppe i servizi ai quali, a mente dell'art. 44 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, non possono di massima essere adibiti i marescialli ordinari, i sergenti maggiori ed i sergenti, e che, se eventualmente prestati, vengono dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento.

Non sono neppure considerati come servizi alle truppe, sebbene non vadano dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento, quelli prestati dai marescialli addetti a cariche di carattere professionale, o adibiti nell'interno e fuori dei corpi ad una delle cariche devolute al servizio sedentario contemplate nella circolare 137 del *giornale*

militare 1932 o comunque impiegati come scritturali presso gli uffici.

11. — I marescialli e gli ufficiali subalterni di complemento possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma cui appartengono.

I marescialli provenienti dai militari direttamente arruolati nel reggimento carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria.

I marescialli, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Norme speciali per i candidati che rivestono grado di maresciallo ordinario.

12. — I marescialli provvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) saranno dispensati dagli esami di concorso e anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti.

Pertanto, i marescialli che non siano in possesso di uno dei titoli di studio anzidetti verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

13. — Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi i marescialli ordinari dichiarati non idonei all'avanzamento; coloro che, avendo già frequentato un corso speciale per sottufficiali presso l'accademia o un corso di abilitazione ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano già sostenuto due volte con insuccesso l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi di abilitazione, salvo che si presentino muniti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*.

Modalità per la presentazione delle domande e per la compilazione degli specchi di proposta.

14. — I marescialli che aspirino a partecipare ai concorsi, ne presenteranno domanda su carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 20 *giugno p. v.*

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento, debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, un certificato comprovante gli studi seguiti e una dichiarazione di esser pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

I concorrenti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) l'atto notorio di cui al n. 9.

I marescialli ordinari, che ritengano prossima la loro promozione a maresciallo capo, dovranno, inoltre, unire apposita dichiarazione, stesa su carta bollata da lire cinque e diretta al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), intesa alla rinuncia all'avanzamento ai fini dell'ammissione ai corsi di abilitazione.

15. — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità morali e militari possedute dal maresciallo, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

16. — I marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* potranno riservarsi di presentare il relativo certificato anche posteriormente al 20 *giugno*. Il certificato medesimo dovrà essere in tal caso inviato diretta-

mente dagli interessati al comando dell'accademia di Modena, in piego raccomandato, in modo che vi giunga non oltre il 25 *luglio p. v.* In caso contrario i candidati dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

17. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione ai concorsi, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno. Pertanto anche i marescialli che non avessero già conseguito uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* negli anni precedenti o nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno sottostare agli esami di concorso al pari dei marescialli sprovvisti di uno dei titoli medesimi.

18. — Ai marescialli che presentassero uno dei certificati di studio fra quelli di cui all'allegato *A* senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b)* del n. 14, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 37, la votazione minima di idoneità.

Visite mediche.

19. — I marescialli aspiranti al concorso saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo al quale appartengono.

Le visite mediche avranno luogo dal 20 *giugno* al 10 *luglio* 1932, osservandosi le modalità di cui ai numeri seguenti.

20. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati ai nn. 14 e 15, trasmetterà al comando di divisione da cui dipende un elenco nominativo dei marescialli da sottoporre a visita medica.

I comandi di divisione comunicheranno a loro volta ai comandi di corpo il giorno e luogo in cui i rispettivi candidati dovranno essere fatti presentare alla visita.

21. — I marescialli riconosciuti non idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello).

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione di appello; gli aspiranti giudicati anche da questa, inabili, saranno definitivamente eliminati dall'ammissione ai corsi di abilitazione.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 5 al 20 *luglio p. v.*, presso i comandi di corpo d'armata, con le modalità indicate al n. 23.

22. — All'atto della presentazione all'accademia i marescialli, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno sottoposti a nuova definitiva visita da parte di una *commissione medica superiore* costituita da un generale medico (*presidente*) e da due ufficiali medici (*membri*), tra cui il dirigente il servizio sanitario dell'accademia.

Il parere di detta commissione è inappellabile.

Limitatamente agli aspiranti alla cavalleria, parteciperà alla commissione un ufficiale superiore dell'arma, nominato dal comandante del corpo d'armata di Bologna.

A disposizione della commissione predetta sarà comandato espressamente un ufficiale medico specializzato in radiologia.

23. — *Le commissioni mediche di prima visita* saranno costituite come segue:

a) *per la visita dei marescialli residenti nel Regno*:

il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*). Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) *per la visita dei marescialli residenti nelle colonie*:

il dirigente il servizio sanitario (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*);

c) *per la visita dei marescialli residenti nell'Egeo*:

l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (*presidente*) e due ufficiali medici (*membri*), dei quali uno potrà essere subalterno.

Le commissioni mediche di appello saranno costituite presso i comandi di corpo d'armata e presso il comando militare della Sicilia e saranno formate dal rispettivo direttore di sanità, *presidente,* e da due ufficiali medici superiori, *membri,* da esso designati, escludendo, bene inteso, quelli che, eventualmente, avessero fatto parte della commissione di prima visita.

Per gli aspiranti appartenenti alle isole dell'Egeo la visita di appello sarà effettuata a cura della commissione costituita presso il corpo d'armata di Bari; per quelli appartenenti alle colonie, presso il corpo d'armata di Napoli e per quelli appartenenti alla Sardegna presso il corpo d'armata di Roma.

24. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60.

25. — Al termine della visita medica accennata alle lettere *a*), *b*), *c*) del n. 23, i comandi di divisione, delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente ai rispettivi comandi di corpo d'armata o al comando militare della Sicilia, i risultati della visita stessa

(tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo), ed un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, a sensi del n. 21.

I comandi di corpo d'armata e il comando militare della Sicilia disporranno per la presentazione dei candidati da sottoporre a visita medica di appello, nei termini indicati al n. 21 e tratterranno i relativi verbali, per unirli poi agli incartamenti rispettivi, conforme al n. 33.

26. — Per tutti i candidati il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *f)* del n. 5, curerà *immediatamente* che siano raccolti gli opportuni elementi informativi a mezzo dei CC. RR. e della R. prefettura, sulla onorabilità e posizione sociale delle rispettive famiglie.

I relativi rapporti saranno trasmessi, man mano che pervengono, e, comunque, non oltre il 10 *luglio*, al rispettivo comando di corpo d'armata al quale compete pronunciarsi, insindacabilmente, circa l'ammissibilità dei marescialli al concorso, conforme al n. 33.

27. — Indi, il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *e)* del n. 5, convocherà la commissione di avanzamento (1) la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del ripetuto

---

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal maresciallo, astenendosi dal proporre quali candidati ai concorsi quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

Si richiama inoltre l'attenzione delle medesime commissioni sull'importanza che assume il *punto complessivo* per le qualità militari, concorrendo esso alla pari con la media dei voti desunta dai titoli di studio o conseguita negli esami di concorso, nella determinazione della *media definitiva*, in base alla quale vengono formate le graduatorie di ammissione.

Le commissioni stesse, pertanto, nell'attribuire i *punti parziali* di merito (vedasi il n. 28) useranno criteri di giusto rigore, per modo che i punti assegnati rispecchino effettivamente il complesso delle qualità del sottufficiale, i suoi precedenti di servizio ed il giudizio sommario quali risultano dalle carte personali.

n. 5 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 13.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 30.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute dal maresciallo, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) *in caso affermativo,* tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del maresciallo, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito, espressi in ventesimi, da attribuirsi al maresciallo stesso per le sue qualità *morali* e *intellettuali,* per *cultura,* per i *precedenti di servizio,* e per eventuali *benemerenze di guerra,* attenendosi alle indicazioni di cui al numero seguente.

28. — Per l'attribuzione dei punti di merito ai marescialli ordinari che siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare ai concorsi, le commissioni terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio (metropolitano e coloniale) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

29. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 28 le commissioni d'avanzamento si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* ai marescialli in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A*, o, eventualmente, di un titolo di studio superiore;

saranno attribuiti *tre punti* ai marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* alla presente circolare, oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A*;

saranno attribuiti *due punti* ai marescialli in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B*;

sarà infine attribuito *un punto* ai marescialli in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B*.

30. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati ai concorsi, soltanto i marescialli ordinari che ne siano stati riconosciuti meritevoli dalle commissioni di avanzamento, a prescindere dai risultati delle visite mediche dei quali terranno conto i comandi di corpo d'armata conforme al n. 33.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno p. v.*, ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, *pel tramite delle autorità gerarchiche*, i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei marescialli che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei marescialli che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei marescialli proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicata, in apposita colonna l'arma e il corpo di appartenenza.

Nel caso, poi, in cui il maresciallo fosse già stato comunque proposto negli scorsi anni per i corsi speciali o di abilitazione, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni del suddetto elenco la ragione per la quale egli non ottenne l'ammissione.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*;

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso (allegato *C*), redatto in duplice copia per ognuno dei marescialli proposti e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne da 1 a 6).

31. — Allo specchio individuale di cui alla lettera *c*) del numero precedente dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare e caratteristico (mod. 106), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dell'anzianità nel grado di maresciallo ordinario;

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione al precedente n. 14, lettera *a*);

per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione del quale è cenno al comma *a*) del n. 27;

il documento, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto, e, eventualmente, la dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso, conforme alle norme del n. 14, lettera *b*);

la dichiarazione (eventualmente) di rinuncia all'avanzamento, di cui è cenno al ripetuto n. 14.

Per i candidati che siano ammogliati, o vedovi con prole, sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 9.

32. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente n. 30, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'armata entro il 5 *luglio p. v.*

33. — I comandi di corpo d'armata esamineranno le proposte pervenute e, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, avuti presenti i risultati delle visite mediche e gli elementi informativi di cui è cenno rispettivamente ai numeri 25 e 26, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale possa essere ammesso al concorso, ovvero debba esserne escluso.

34. — I comandi di corpo d'armata disporranno quindi perchè per il 15 *luglio p. v.* siano trasmessi:

a) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei marescialli esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, gli atti relativi ai marescialli da ammettere al concorso, ad eccezione delle dichiarazioni di rinuncia all'avanzamento di cui è cenno al n. 31, che dovranno essere trasmesse al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), per i conseguenti provvedimenti.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

35. — Il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto le graduatorie dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), secondo i criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di uno dei titoli di studio medesimi, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 38.

Graduatorie di merito dei marescialli provvisti di titoli di studio.

36. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiore o universitari, ed abbiano superati almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali candidati sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito complessivo per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 27) al punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino al 15 *ottobre* 1932, per il coefficiente 0,05. A parità di risultato, avrà

la precedenza il più anziano nel grado. A parità anche di tale condizione avrà la precedenza il candidato che abbia superato un maggior numero di esami su materie universitarie, e infine, il candidato che abbia riportato negli esami stessi una media più alta.

37. — Le graduatorie dei marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno formate secondo le norme del n. 54, con l'avvertenza che al punto medio di esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie quali si desumono dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più anziano nel grado.

Per ciascuna arma sarà formata una distinta graduatoria.

38. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 6 *agosto p. v.*, al ministero (direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), in comunicazione, gli elenchi nominativi dei marescialli che debbono essere sottoposti agli esami, distinti secondo le armi cui aspirano. Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, l'indicazione del riparto presso il quale presta servizio, quella del numero dei mesi di anzianità al 15 ottobre 1932 ed il punto complessivo di merito per le qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

39. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di uno dei titoli di studio di cui ai nn. 36 e 37

si presuma rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti.

Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando della R. accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di corpo d'armata.

Modalità per gli esami dei marescialli sprovvisti di titoli di studio e criteri per la formazione delle graduatorie di merito.

40. — Gli esami cui saranno sottoposti i marescialli ordinari sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, consistono in una prova scritta di composizione italiana e in due prove orali: una di storia e geografia, l'altra di matematica e scienze, secondo i programmi di cui all'allegato *D*.

Esame scritto.

41. — L'esame scritto di composizione italiana, pel quale è assegnata la durata di cinque ore, avrà luogo il 20 *agosto p. v.*, con inizio alle ore 8, presso i comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende ciascun candidato (presso i comandi delle truppe delle colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo, per i marescialli che trovinsi in dette località).

I marescialli ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del 19 *agosto p. v.* e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal ministero della guerra.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non fossero presenti.

42. — Per gli esperimenti scritti i comandi di corpo d'armata destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

43. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando del corpo d'armata.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

44. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando del corpo d'armata, al quale compete, se del caso, provvedere per l'annullamento del lavoro, dandone avviso al ministero e, contemporaneamente, al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

45. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio saranno osservate le seguenti norme:

a) nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà, su ciascuno, l'ora della consegna, e, inoltre, su ciascun foglio, il nome di località ch'egli ha assegnato al candidato;

c) al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata:

il verbale ed i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

46. — Il comandante del corpo d'armata disporrà perchè siano spediti, entro la giornata in cui si compie l'esame:

al comando dell'accademia di Modena, il verbale ed i temi;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, la busta con la nota dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località.

Il comandante del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena quest'ultime buste soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando che i lavori siano stati esaminati e definitivamente classificati.

47. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza e saranno liberi di ritirarsi.

48. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti, possibilmente, tra gli ufficiali ed i professori civili dell'istituto stesso.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *agosto p. v.*

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di composizione italiana (allegato *D*), delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (allegato *C*).

49. — Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

50. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi a sostenere gli esami orali e ne riceveranno

comunicazione dal comando della R. accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i marescialli in servizio nelle colonie e nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria invierà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in modo che vi pervenga non oltre il 15 *settembre p. v.*, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma, e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

Esami orali.

51. — Gli esami orali avranno inizio il 19 *settembre p. v.*, presso la R. accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I marescialli ammessi a detti esami saranno fatti presentare, per il 18 settembre, alla sede della predetta accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

È in facoltà del comandante della R. accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

52. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante della R. accademia di Modena, composta complessivamente di sette membri, compreso il presidente.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 *settembre p. v.*

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente, possibilmente, all'istituto, sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due

membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti due gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica e scienze.

Per ciascuno dei gruppi di materie su ricordati le due sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei marescialli provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Bologna.

53. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

Graduatorie di merito dei marescialli concorrenti per esami.

54. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale) si somma il punto di merito complessivo attribuito al maresciallo dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto e in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 15 *ottobre* 1932, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma,

avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il più anziano nel grado.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

55. — I marescialli risultati idonei negli esami saranno ammessi al corso di abilitazione nel limite numerico dei posti messi a concorso rispettivamente per ogni arma — detratti quelli devoluti ai marescialli ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata, salvo quanto è previsto dalle vigenti disposizioni pel caso si verifichi disponibilità di posti su quelli devoluti ai concorrenti ai corsi speciali.

56. — Le graduatorie di cui al precedente n. 54 saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), entro il 4 *ottobre p. v.*

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 68, per la loro presentazione all'istituto, e per sottoporli alla visita della commissione medica superiore, in conformità del n. 22.

Norme speciali per i candidati che rivestono grado di ufficiale subalterno di complemento in servizio nelle colonie.

Modalità per la presentazione delle domande.

57. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento ai corsi di abilitazione avvengono senza speciali esami o esperimenti.

Gli ufficiali che aspirano a partecipare al concorso ne faranno domanda, su carta bollata da L. 5, al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e la presenteranno improrogabilmente al proprio comandante di corpo entro il 30 *giugno p. v.*

58. — Ciascun ufficiale dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita (su carta bollata, legalizzata dal presidente del tribunale);

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

d) dichiarazione, su carta bollata, diretta al ministero della guerra, di rinuncia al grado rivestito, per conseguire l'ammissione ai corsi di abilitazione, a tutti gli effetti, col grado di maresciallo ordinario. Tale dichiarazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di abilitazione; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

I concorrenti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti accennati, l'atto notorio di cui al n. 9.

59. — Qualora taluno degli ufficiali candidati venga a trovarsi, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'impossibilità di esibire con la domanda i documenti elencati al n. 58, tali documenti potranno essere sostituiti con apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo.

Tali dichiarazioni che saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno al concorso degli interessati, non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme: questi ultimi dovranno comunque essere inviati al comando dell'accademia di Modena, non oltre il 15 *novembre p. v.*, pena l'allontanamento dall'istituto, e salvo i provvedimenti del caso qualora risultasse che siano state attestate circostanze non rispondenti a verità.

60. — Il comandante del corpo, verificata la regolarità delle domande e dei documenti, ed accertatosi che l'ufficiale possieda i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 7, dispone:

a) in relazione alla lettera *e*) del menzionato n. 7, che il candidato sia sottoposto ad apposita visita medica col-

legiale. Saranno all'uopo osservate le disposizioni di cui ai numeri dal 19 al 25 della presente circolare. È peraltro lasciato in facoltà dei comandi delle truppe delle colonie e del comando del corpo d'armata di Napoli di stabilire i termini entro i quali dovranno effettuarsi le visite mediche.

I risultati delle visite stesse saranno fatti conoscere d'urgenza, a cura dei menzionati comandi, al ministero (direzione generale personali civili e affari generali);

b) in relazione alla lettera *f*) del ripetuto n. 7, perchè siano immediatamente raccolti, per tutti i candidati, gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e delle RR. prefetture, sulla moralità e posizione sociale delle rispettive famiglie.

61. — Inoltre i comandanti di corpo compileranno:

a) un elenco nominativo degli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quegli ufficiali che non fossero proposti per mancanza di taluno dei requisiti prescritti;

b) un elenco nominativo degli ufficiali proposti per il concorso, nel quale dovranno essere indicati l'arma e il corpo di appartenenza. In altra colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, agli effetti del beneficio della precedenza nelle ammissioni di cui al n. 67, 4° comma;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso (allegato *E*), opportunamente compilato secondo le indicazioni di cui ai successivi numeri.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia dello stato di servizio, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dei servizi di cui alla lettera *b*) del n. 7. Tale computo dovrà essere riferito alla data del 15 ottobre 1932;

il certificato di studio, debitamente autenticato, posseduto dal concorrente.

Dovranno altresì essere allegati, possibilmente, i fogli contenenti le notizie raccolte a sensi della lettera *b*) del precedente n. 60; in caso contrario detti fogli saranno spediti in piego a parte direttamente al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano non oltre il 10 *settembre p. v.*

62. — I comandi di corpo trasmetteranno quindi le domande, i documenti di cui al n. 58 e gli atti di cui al numero 61 alla prima delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di primo grado in merito all'avanzamento, le quali si regoleranno in conformità dei successivi numeri 63, 64 e 65.

Modalità per la compilazione degli specchi di proposta.

63. — In relazione al disposto della lettera *d*) del n. 7, la prima delle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, compilerà l'apposito specchio individuale di proposta nella parte a sè riservata. In detto specchio, oltre a dichiarare esplicitamente se l'ufficiale sia meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione le autorità di cui trattasi assegneranno ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

A tal uopo terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

64. — L'attribuzione dei punti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente numero dovrà farsi colle norme, in quanto applicabili, contenute nei paragrafi 52, 53, 54 e 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926.

65. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 63 le autorità si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* agli ufficiali che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A;*

saranno attribuiti *tre punti* agli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* oppure del pas-

saggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A;*

saranno attribuiti *due punti* agli ufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B;*

sarà infine attribuito *un punto* agli ufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B*.

66. — Le autorità di cui al n. 62 provvederanno all'invio degli specchi individuali di proposta e del complesso degli atti ivi indicati alla 2ª delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento.

Tali autorità si pronunceranno a loro volta attenendosi anche esse alle norme di cui ai numeri 63, 64 e 65, assegnando un punto di merito, ed invieranno specchi e documenti alle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 2° grado. Queste ultime si regoleranno in conformità di quanto sopra ed invieranno specchi ed atti alle autorità incaricate del giudizio di 3° grado, che esprimeranno il giudizio decisivo (tenendo anche esse presenti le norme di cui ai numeri 63, 64 e 65), fisseranno il *punto di merito definitivo* e rimetteranno gli atti al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 10 *settembre p. v.*

Graduatorie di ammissione.

67. — Gli ufficiali in possesso dei prescritti requisiti e pei quali non sia stata, eventualmente, disposta l'esclusione, saranno iscritti dal ministero in altrettante *graduatorie* a secónda delle varie armi, tenendo conto del *punto di merito definitivo* a ciascuno di essi attribuito dalle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 3° grado in merito all'avanzamento.

A parità di punto sarà preferito l'ufficiale che abbia prestato un più lungo periodo di servizio nelle colonie.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli ufficiali saranno ammessi ai corsi di abilitazione, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, e che riuniscano i requisiti prescritti per tutti i candidati, saranno anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma.

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

Il ministero comunica, per conoscenza, l'esito delle graduatorie al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria e provvede alla chiamata dei candidati, i quali all'atto della loro presentazione alla sede dell'accademia saranno sottoposti alla visita della commissione medica superiore, in conformità del n. 22.

Norme di carattere generale.

68. — I candidati ai concorsi di cui sopra, siano essi marescialli o ufficiali subalterni di complemento, riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi di abilitazione rispettivamente pel tramite dei comandi di corpo d'armata e delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo.

I candidati classificati nel numero dei posti messi a concorso dovranno essere fatti presentare il 14 *ottobre p. v.* alla sede dell'accademia.

Quelli fra essi dichiarati idonei in seguito alla visita di cui al n. 22 saranno trasferiti effettivi all'istituto sotto la predetta data, soddisfatti a tutto detto giorno; gli altri saranno rinviati ai corpi di provenienza.

69. — I marescialli ordinari ammessi ai corsi di abilitazione conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

70. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

A tal uopo il comando dell'accademia di Modena rimetterà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), non oltre il 20 *novembre p. v.*, un elenco (in doppio esemplare), di tutti i candidati effettivamente ammessi.

In tali elenchi, distinti per arma, i candidati saranno iscritti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati ai nn. 36,37, 54 e 67.

Per ciascun candidato sarà indicato il grado ed il corpo di appartenenza.

71. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare ai concorsi, il ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i candidati (siano essi marescialli ordinari ovvero ufficiali subalterni di complemento) che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai corsi di abilitazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

72. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia talun maresciallo tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellarlo dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), con una circostanziata relazione sulla quale esprimeranno il loro parere le autorità gerarchiche.

73. — Il ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dall'accademia gli allievi dei corsi di abilitazione, qualunque sia la loro provenienza, che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita agli allievi in parola, qualunque sia la loro provenienza, la ripetizione del corso.

74. — I marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi di abilitazione per qualsivoglia motivo, non vengono

ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

75. — In occasione dell'ammissione ai corsi di abilitazione dei candidati che rivestono grado di maresciallo, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S.P.E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'accademia.

76. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio coloniale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*

(n. 5 - lettera *d*) - e n. 67 della circolare 244 *giornale militare* 1932).

Elenco dei titoli di studio richiesti ai marescialli ordinari per la ammissione ai corsi di abilitazione, con dispensa dagli esami, o che conferiscono titolo alla precedenza nelle ammissioni ai medesimi corsi agli ufficiali subalterni di complemento.

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* — R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* — R. istituto commerciale.
3. *Biella* — R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* — R. istituto commerciale.
5. *Brescia* — R. istituto-scuola commerciale.

6. *Brindisi* — R. istituto commerciale.
7. *Carrara* — R. istituto commerciale.
8. *Caserta* — R. istituto commerciale.
9. *Catania* — R. istituto commerciale.
10. *Fano* — R. istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. istituto commerciale.
12. *Genova* — R. istituto commerciale.
13. *Garizia* — R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. istituto commerciale.
16. *Padova* — R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. istituto commerciale.
18. *Riposto* — R. istituto commerciale.
19. *Roma* — R. istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R. istituto commerciale.
22. *Trento* — R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* — R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* — R. istituto industriale.
2. *Biella* — R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* — R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* — R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* — R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».

13. *Pisa* — R. istituto industriale.
14. *Prato* — R. istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Cal.* — R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* — R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* — R. istituto industriale.
19. *Trieste* — R. istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti industriali liberi dichiarati « sede di esami ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti negli anni solari a fianco di ciascuno indicati, per i quali gli istituti medesimi vennero dichiarati sede di esami:

1. *Cagliari* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930 e 1931).
2. *Catania* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930 e 1931).
3. *Como* - Sezione edile di istituto industriale annesso alla R. scuola professionale « Castellini » (anni 1930 e 1931).
4. *Verona* - Istituto industriale annesso alla R. Scuola industriale (anno 1931).

ALLEGATO B.

(nn. 28, 29, 63 e 65 della circolare 244 *giornale militare* 1932).

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura per i candidati alla ammissione ai corsi di abilitazione.

— ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

— licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:

— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;
— liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;
— istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomadini » di Udine;
— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;
— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;
— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;
— liceo musicale di Cagliari.

ALLEGATO *C*
(n. 30 - lettera **e**) - della
circ. 244 *giornale militare* 1932)

SPECCHIO INDIVIDUALE
DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DEL CONCORSO

del maresciallo ordinario (1) .....

appartenente (2) .....

per l'ammissione al corso di abilitazione nella R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1932-1933 (3) .....

(1) Casato e nome.

(2) Corpo al quale il maresciallo appartiene.

(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria, o fanteria*, per i marescialli direttamente arruolati nel reggimento carri armati e nei centri automobilistici, secondo il caso.

Mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario al 15 ottobre 1932 (1)	*A)* Deliberazione della commissione di avanzamento					*B)* Risultato degli	
	punto per le qualità militari e intellettuali	punto per la cultura	punto per i precedenti di servizio	punto per eventuali distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche	punto complessivo (2+3+4+5)	composizione italiana	storia e geografia
						esperimento scritto	prove
						punti ottenuti	punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8

Il comandante del (3) .....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma.
(3) Indicare il corpo.

esami di concorso		C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
matematica e scienze orali — punti ottenuti	punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 3)	somma delle colonne nn. 6 e 10 divisa per 2	prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05.	TOTALE (media definitiva: colonna 11 + 12)	numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
9	10	11	12	13	14	15

Il comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria

. . . . . .

pari o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO D.
(n. 5 - lettera *d*) e n. 40 della circolare 244 *giornale militare* 1932).

Programmi per gli esami di ammissione dei marescialli ordinari ai corsi di abilitazione.

LINGUA ITALIANA.

Prova scritta (durata 5 ore) su argomento semplice, familiare al candidato.

Quest'ultimo dovrà dimostrare di saper esprimersi con proprietà e chiarezza, sia nell'esposizione di fatti accaduti, sia nella manifestazione di giudizi ed impressioni personali.

STORIA E GEOGRAFIA.

Prova orale (durata 20 minuti) diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Condizioni generali politico-economico-sociali dell'Europa alla fine del secolo XVIII; cenni sulla rivoluzione francese; sue cause; suoi effetti; cenni su Napoleone e la sua opera nel campo militare e sociale.

2. Moti e figure principali del Risorgimento italiano; lo Statuto Albertino; le guerre dell'Indipendenza (1848-1866); formazione dell'unità d'Italia; Roma capitale d'Italia.

3. L'Europa, con particolare riguardo all'Italia, dal 1870 al 1914.

4. La grande guerra (1914-1918), con particolare riguardo all'Italia; Vittorio Veneto.

5. L'Europa: superficie; confini; coste; orografia, idrografia; clima; ricchezze naturali; gli Stati d'Europa: popolazione; governo; religione; città principali; vie di comunicazione; colonie.

6. L'Italia in particolare: confini; superficie; coste; orografia; idrografia; clima; coltivazione; industria; commercio; importazione ed esportazione; popolazione; religione; governo; vie di comunicazione; colonie.

7. I continenti extra europei: principali loro caratteristiche fisiche e politiche.

MATEMATICA E SCIENZE.

Prova orale (20 minuti) diretta ad accertare, mediante interrogazioni ed esercizi, la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Aritmetica: numeri interi; numeri frazionari; numeri decimali; le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, frazionari e decimali; potenze di numeri interi; nozioni sulla divisibilità di numeri interi; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi; sistema metrico decimale; proporzioni numeriche; regole per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altre.

2. Geometria piana: proprietà del punto, della retta, del piano; angoli, loro specie; proprietà; poligoni regolari: calcolo della loro superficie; circonferenza, diametro, raggio, calcolo della circonferenza, conoscendosi il diametro o il raggio; cerchio: calcolo della superficie.

3. Geometria solida: prisma; parallelopipedo; piramide, cilindro; cono; sfera; calcolo delle superfici e dei volumi.

4. Scienze: con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni il candidato dovrà mostrare di sapersi rendere conto dei fenomeni stessi e di avere cognizione delle principali invenzioni moderne e contemporanee e della loro applicazione.

ALLEGATO *E*
«(n. 61 lettera *c*) della circolare 244
giornale militare 1932)

Specchio individuale di proposta del .....
(grado - arma e corpo)
..... aspirante all'ammissione ai corsi di
(cognome e nome)
abilitazione presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1932-933, ai sensi della circ. 244 del *giornale militare* 1932.

Giudizi	Spazio riservato alle autorità giudicanti	Punti di merito (da assegnarsi ai soli candidati dichiarati meritevoli dell'ammiss.)				
		Punti parziali (n. 63 della circ. 244 *giorn. milit.* 1932)				*Totale*
		a	*b*	*c*	*d*	
Giudizio di 1° grado — 1ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1) ..... Data .... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 1° grado — 2ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1) ..... Data .... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 2° grado	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1) ..... Data .... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 3° grado (decisivo)	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1) ..... Data ... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					

(1) Quando l'ufficiale sia ritenuto meritevole la frase verrà completata con la seguente dicitura « con la classifica di cui contro »; in caso contrario si esporranno brevemente i motivi dell'esclusione e si adotterà la dicitura: « eppertanto mi astengo dal fissare il punto di merito ».

PREZZO L. 1,80

(4108006) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª 1932 - ANNO X 20 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 245 - 18 maggio 1932 - Anno X — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1912 . . . . . *Pag.* 901

PARTE SECONDA

Circolare N 245. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1912.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 maggio 1932 - Anno X.

Apertura di leva.

1. In tutto il Regno e nelle colonie italiane deve essere eseguita la leva dei giovani nati nel 1912. La sessione di questa leva sarà aperta il giorno 1° giugno 1932 e chiusa il 31 dicembre 1932.

In conseguenza col 31 maggio 1932 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1911 ai termini dell'art. 50 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno le amministrazioni comunali a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 1° giugno corrente anno i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1912 che risultino deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Con la circolare 24 ottobre 1931, n. 4003, si sono autorizzati gli uffici di leva a cancellare dalle liste di leva di terra gli inscritti marittimi della classe 1912 per i quali fossero pervenute dalle Regie Capitanerie di porto richieste di cancellazione.

Qualora dovessero pervenire richieste di nuove cancellazioni dovrà essere richiesta l'autorizzazione.

4. I consigli di leva provvederanno altresì alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamento volontario nella R. Marina.

5. I comandi dei distretti provvederanno colla massima sollecitudine ad informare gli uffici di leva degli arruolamenti volontari di inscritti marittimi nel R. Esercito, nella R. Aeronautica, nella R. Guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe coloniali, e gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra e a darne comunicazione alle Capitanerie di porto competenti.

Per effetto dell'art. 8 del R. decreto n. 1955 del 3 ottobre 1929-VII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre detto anno n. 271), dovranno essere reinscritti nelle liste di leva di terra anche i marittimi che si trovano incorporati in reparti della M. V. S. N. dislocati nelle colonie libiche.

Per la reinscrizione dei predetti marittimi nelle liste di leva di terra sarà adottata la seguente formula:

« Reinscritto sulle liste della leva di terra essendo stato cancellato da quelle della leva di mare perchè . . . . . (arruolato volontario, ecc.) . . . . . nel . . . . . (indicare il corpo).

6. Devono essere reinscritti sulle liste di leva di terra i giovani che vengano segnalati dalle Regie Capitanerie di porto,

sia come esuberanti al fabbisogno della R. Marina, sia come aventi titolo a ferma minore.

Tale reinscrizione deve avere luogo anche se la segnalazione avvenga dopo la chiusura della sessione.

Tanto nell'un caso che nell'altro i giovani reinscritti sulle liste della leva di terra devono essere sottoposti a visita, e, qualora sia già avvenuta la chiamata alle armi delle reclute della stessa ferma, devono, se idonei, essere avviati subito alle armi.

Gli uffici di leva dovranno alla fine della leva indicare al Ministero il numero di dette reinscrizioni.

7. Pel disposto dell'art. 4 della circolare di chiamata alla leva marittima e secondo le intese intervenute fra questo Ministero e quello della Marina, devono essere ripristinati sulle liste di leva di terra e cancellati da quelle della leva marittima gli inscritti i quali all'epoca della chiamata alla leva della loro classe risultino domiciliati e residenti nelle colonie italiane e nelle isole italiane dell'Egeo.

8. Il *nulla osta* per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani entrati nel 18° anno di età deve essere rilasciato dai Commissari di leva, giusta quanto è stabilito con la circolare 4008 del 1° agosto 1929-VII (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, divisione leva).

Inscritti arruolatisi volontari.

9. Non tutti i vari corpi militari ed enti interessati si attengono alle tassative prescrizioni del § 131 del regolamento sul reclutamento (n. 97 della Raccolta), per gli arruolamenti volontari ordinari, di guisa che è avvenuto che i giovani, i quali si trovavano già sotto le armi, sono stati dichiarati renitenti.

Ad ovviare a tale grave inconveniente occorre che tutti i *comandanti di corpo e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè i comandi della R. Aeronautica, della Milizia nazionale forestale, portuaria e della strada, del corpo degli agenti di P. S. e della Regia Guardia di finanza* osservino scrupolosamente le disposizioni succitate, giusta le quali 15 giorni prima che comincino ciascuna provincia le

operazioni dell'esame personale ed arruolamento, debbono trasmettere alle rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod. n. 8 dei giovani militari che si trovano iscritti ai rispettivi corpi e scuole e che per ragioni di età concorrono alla leva chiamata. In tale elenco dovranno essere trascritte nella colonna osservazioni le indicazioni relative alla statura ed alla professione, arte o mestiere.

Ad ogni buon fine, gli enti predetti dovranno mandare una copia di tale elenco ai competenti uffici provinciali di leva.

I comandi dei corpi e delle scuole militari, appena pubblicata la presente circolare, dovranno subito verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nell'anno 1911 incorporati nei loro singoli reparti, e dell'eseguita verifica daranno comunicazione al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), non oltre il 31 ottobre 1932.

10. Per accordi già intervenuti col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i comandi della M. V. S. N. dovranno anch'essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengano a reparti distaccati in Libia, visto che, a sensi del R. decreto-legge 12 dicembre 1923, n. 3111, e del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166 (art. 13 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito), il servizio da essi prestato in tali reparti è considerato come servizio militare.

Gli uffici di leva, ricevendo dalle amministrazioni comunali, come è detto nel n. 101 della Raccolta, notizia di tale appartenenza, in analogia a quanto praticasi per gli arruolati volontari, dovranno considerare i detti giovani come arruolati senza visita e provocheranno pertanto dai consigli di leva la seguente decisione: « Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . . (indicare la data di arruolamento nei reparti suddetti) perchè a quella data arruolatosi nei reparti M. V. S. N., dislocati in Libia ».

Prima di prendere tale decisione dovranno però assumere informazioni telegrafiche al rispettivo comando di Milizia per conoscere se perdura la dislocazione in Libia, condizione questa indispensabile per pronunciare l'arruolamento senza visita.

11. Disposizioni analoghe a quelle di cui al numero precedente dovranno essere prese anche per quegli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

12. In tutti i casi in cui inscritti della leva 1912 contraggano arruolamento volontario (e cioè prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento) i comandi presso cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato.

13. I comandi di distretto, dopo aver ricevuto il foglio matricolare di cui al precedente numero con la decisione presa dagli organi di leva a riguardo del volontario, dovranno inviare copia del foglio stesso regolarmente completata all'ufficio di leva competente, che dovrà conservarla nella scheda personale del volontario predetto.

14. Il Ministero autorizza i consigli di leva ad annullare la dichiarazione di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numeri 9, 10 e 12 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

15. Gli inscritti che al momento dell'esame personale ed arruolamento risultano essere allievi di uno qualsiasi dei corsi della R. Accademia aeronautica, saranno considerati come arruolati senza visita. Peraltro gli uffici di leva, prima di prendere la decisione di arruolamento senza visita, dovranno telegraficamente accertarsi se gli inscritti di cui si tratta frequentino tuttora la R. Accademia predetta.

Liste di leva.

16. Sulle liste di leva della classe 1912 devono essere aggiunti i rivedibili e tutti gli altri rimandati per qualsiasi legale motivo alla detta leva; essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

17. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva della

classe di nascita ed eventualmente anche con quello avuto in leve successive, quale aggiunto in dette liste.

18. Come è detto ai nn. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni.

19. Dopo compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

Costituzione del Consiglio di leva e delle Commissioni mobili. Scelta del personale.

20. A senso dell'art. 22 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, il quale è stato modificato dall'art. 16 della legge dell'8 gennaio 1931, n. 3, i consigli di leva debbono essere costituiti del presidente, di un commissario di leva e di un ufficiale delegato dal Ministro della guerra.

Fermo restando il disposto del successivo n. 22 i comandi di corpo d'armata o comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi di corpi delle truppe coloniali per la seduta di apertura della leva destineranno provvisoriamente un ufficiale delegato, che potrà poi essere, per l'ulteriore svolgimento delle operazioni della leva, confermato o sostituito.

21. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 29, procedono alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto

dell'art. 29 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, senza però il rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

Gli uffici di leva aventi più di un commissario di leva dovranno far subito conoscere al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva) a quali commissioni mobili saranno stati destinati i singoli commissari. Al Ministero stesso deve essere partecipata ogni eventuale variazione in proposito.

22. I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei corpi delle truppe coloniali dopo ricevuto dai singoli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esemplare dell'ordine della leva, come è detto al successivo n. 34, designeranno, per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandi predetti nello stesso tempo in cui trasmetteranno al Ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

23. La scelta degli ufficiali delegati dovrà, possibilmente, essere fatta fra ufficiali superiori che abbiano appartenuto od abbiano prestato servizio nei distretti militari, e posseggano così una esperienza personale del servizio di leva in genere e specialmente della materia delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

Tenuto conto del forte lavoro presso i distretti militari, deve essere, nei limiti del possibile, evitato che la scelta dell'ufficiale delegato cada su ufficiali addetti ai distretti medesimi.

Ai consigli di leva ed alle Commissioni mobili nella cui giurisdizione si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato dovrà essere tratto dai reparti di truppa da montagna.

I comandi dei corpi d'Armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i Comandi dei Corpi di truppe co-

loniali cureranno che tale scelta sia fatta con la più attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

Si ricorda inoltre che gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano, salvo casi assolutamente eccezionali di cui dovrà darsi di volta in volta comunicazione telegrafica al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

Per tale ragione si dovrà evitare che la scelta cada sopra ufficiali per i quali siano in corso pratiche di trasferimento o che debbano comunque partecipare nell'anno ad esperimenti per l'avanzamento od a corsi applicativi presso la Scuola di guerra.

24. Fatta eccezione per le sedute dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino l'ufficiale delegato dal Ministro per la guerra, dovrà provvedere anche alla predesignazione di cui al n. 169 della presente circolare.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato, oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio, ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nelle operazioni di predesignazione.

25. Per le sedute dei consigli di leva e commissioni mobili dovrà essere destinato un ufficiale medico.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, dovranno essere destinati due ufficiali medici.

26. Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegati i comandi di Corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei Corpi di truppe coloniali richiameranno la loro attenzione sull'obbligo che, a senso del § 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, essi hanno di presentarsi al comando del distretto militare o all'ufficio matricola del rispettivo comando di truppe coloniali nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati, qualche giorno prima che abbiano principio le sedute, per ricevere dal predetto Comando opportune istruzioni per il regolare adempimento delle loro funzioni.

27. A senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali.

I Comandi di corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei RR. corpi di truppe coloniali dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

28. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, specialmente in dipendenza dell'attuale sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute.

È quindi necessario, perchè commissari di leva ed ufficiali delegati possano bene adempiere alle loro mansioni, che siano destinati per scritturali elementi veramente idonei e che questi non siano in alcun modo sostituiti durante il corso delle operazioni di leva. Qualunque sostituzione specialmente in corso di operazioni di commissione mobile potrebbe portare grave intralcio al regolare funzionamento delle commissioni stesse, ed è perciò da evitarsi *in modo assoluto*.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

29. Il giorno 1° giugno 1932, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1912. A tal uopo essi saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia o di colonia a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti (1).

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che concorrono alla leva marittima.

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 59 e seguenti della presente circolare, tenendo ben presente a tal uopo quanto è disposto nel n. 32.

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del Consiglio, l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

Nella predetta seduta di apertura non devesi procedere ad esame personale di inscritti o comunque prendere decisioni di sorta al riguardo dei medesimi.

Non è quindi necessario l'intervento del perito sanitario nè quello dell'ufficiale dell'arma dei CC. RR.

30. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

31. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

32. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1912 si svolgeranno *tra il* 16 *giugno e il* 10 *dicembre* 1932 e dovranno iniziarsi in modo gradatamente progressivo alle date seguenti:

il 16 *giugno* nelle provincie di Alessandria, Aquila, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Lecce, Luc-

ca, Mantova, Milano, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Torino, Trieste, Udine, Varese;

Il 1° *agosto* nelle provincie di Benevento, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Cremona, Enna, Genova, Padova, Palermo, Pesaro, Pola, Sassari, Venezia, Verona, Vicenza;

il 16 *agosto* nelle provincie di Ascoli, Gorizia, Macerata, Nuoro, Perugia, Piacenza, Pisa, Siena, Siracusa, Vercelli;

il 1° *settembre* in tutte le altre provincie.

Le sedute dovranno svolgersi ininterrottamente fuorchè nei giorni festivi e salvo l'eccezione stabilita per le commissioni dal n. 59 nell'ordine che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col rispettivo comando di Corpo d'armata e col comando militare della Sicilia e della Sardegna in relazione alla disponibilità degli ufficiali medici che devono intervenire alle sedute al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamenti, ed a quanto è detto nel n. 63, in modo che le sedute stesse abbiano termine alla data stabilita del 10 dicembre 1932.

L'ordine delle sedute ordinarie nelle colonie verrà stabilito dai singoli consigli di leva d'accordo col comando del corpo di truppe coloniali entro il periodo di tempo tra il 16 giugno ed il 10 dicembre 1932.

33. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

34. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato A) porterà la data del 1° giugno 1932. Esso dovrà dovunque essere stampato esclusivamente in lingua italiana. I commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del giorno 8 giugno 1932 e ne trasmetteranno subito due esemplari a questo Ministero, uno al Comando del corpo d'armata (o comando militare della Sicilia e della Sardegna o comando del corpo di truppe coloniali) ed uno a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarlo in archivio. Altro esemplare del manifesto dovrà essere trasmesso all'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

35. È fatto divieto ai commissari di leva di diramare ai Comuni della Provincia circolari contenenti istruzioni sulla documentazione di domande per l'ammissione a ferma minore, o su altri argomenti concernenti il servizio della leva senza prima ricevere il benestare da parte degli ispettori di mobilitazione, i quali, alla loro volta, se lo riterranno del caso, potranno comunicare le circolari stesse al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispettori) per la preventiva approvazione.

Esame personale ed arruolamento.

Norme generali.

36. L'accertamento della idoneità al servizio militare deve essere fatto in base agli articoli 60, 72 e 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437, ed agli elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

37. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 108 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1.54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma

dei RR. carabinieri, si richiamano i predetti medici ad esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1,54.

Per evitare errori nella trascrizione dei dati relativi alla statura e alla misura del torace, tali dati dovranno essere trascritti sulla scheda di pugno dello stesso perito medico.

38. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali, dopo la prova grafica, e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto. Nel caso di visita per delegazione dei detti inscritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 29 (già modello 31 del catal.) dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

39. *All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare, mediante opportune interrogazioni agli inscritti, se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.*

40. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili dovranno essere muniti per riconoscimento personale della « carta di identità », di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 o di altro documento equipollente. A tale effetto gli uffici di leva dovranno subito invitare le amministrazioni comunali a provvedere a quanto occorre.

Qualora eccezionalmente un inscritto aggiunto sulle liste quale rivedibile fosse mancante del prescritto documento di riconoscimento, dovrà apporre all'atto della visita, a meno che sia analfabeta, la firma su di un foglio da accludere poi alla scheda personale.

Tale firma dovrà essergli fatta fare prima di consegnargli la scheda.

Se la firma esistente sulla carta di identità od apposta all'atto della visita risulterà differente da quella già apposta in occasione delle precedenti visite, il presidente del consiglio o della commissione mobile dovrà seduta stante disporre, per mezzo dell'ufficiale dei RR. carabinieri presente alla se-

data stessa, gli opportuni accertamenti per stabilire se siasi verificata sostituzione di persona.

41. Giusta quanto è prescritto dal n. 125 della Raccolta delle disposizioni in vigore, gli uffici di leva debbono a mezzo del Podestà competente fare intimare il precetto a presentarsi a visita agli inscritti che furono rimandati per legale motivo, non appena siano venute a cessare le cause che determinarono il rimando stesso.

Assegnazione a servizio sedentario.

42. Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata solo per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401, limitano l'idoneità al servizio militare.

In conseguenza, tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco *B* sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

43. Giusta le « avvertenze » dell'elenco *B* succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione; perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente, astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale mi-

litare di . . . . . in data . . . . . Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

44. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

Nei casi in cui inscritti alleghino infermità od imperfezioni che possano dar luogo a riforma, gli ufficiali medici debbono su di queste portare il loro attento esame anche se essi abbiano riscontrato sugli inscritti stessi cause di rivedibilità per altro motivo.

Visite in osservazione e visite collegiali di inscritti e di persone di famiglia.

45. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o dell'elenco delle infermità approvato con Regio decreto del 26 settembre 1930, n. 1401, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quelle località ove, per effetto della attuale circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva.

46. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo di Armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli delle provincie di Spezia e di Massa potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quello di Firenze.

Quelli della provincia di Matera potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Taranto anzichè a quello di Napoli, o all'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni.

47. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle delle persone che chiedono di essere riconosciute inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedale militare) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altre divisioni militari o anche da differente corpo d'armata.

48. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto numero 1401 del 26 settembre 1930, dà facoltà al medico perito di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inscritti anche se tale provvedimento non sia previsto dagli stessi elenchi, nei casi di diagnosi dubbia o particolarmente difficile.

49. La visita in osservazione, già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un inscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di rinviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dell'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il consiglio ne pronunci ancora la rivedibilità.

50. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'inscritto, quali sono stati apposti sulla scheda, e fare apporre dall'inscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Inoltre se il visitando è munito di carta d'identità od altro documento equipollente, l'ufficiale delegato dovrà indi-

care anche tale circostanza a tergo del biglietto, affinchè l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identità personale.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'inscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficio di leva indicando anche, gli estremi della tessera di riconoscimento, nel caso che l'interessato sia munito di tale documento.

Si richiamano tutte le autorità alla più stretta osservanza di tali disposizioni ed all'obbligo del controllo delle firme per assicurarsi che non siasi verificata sostituzione di persona.

51. Le direzioni degli ospedali militari od infermerie presidiarie devono mandare i risultati delle visite in osservazione tutti indistintamente ai rispettivi consigli di leva aventi sede nei capoluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione è stata ordinata da una commissione mobile anzichè da un consiglio di leva.

Per gli inscritti arruolati in seguito ad osservazione, i rispettivi verbali devono essere alligati al foglio matricolare e seguire questo nelle successive trasmissioni al distretto e al corpo.

52. L'invio in osservazione è uno degli elementi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame definitivo ed arruolamento e di conseguenza, a senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento e dei nn. 122 e 436 della Raccolta di disposizioni in vigore, devono essere dichiarati renitenti.

53. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nel rispettivo mod. 106 (già mod. 59) o nella scheda

personale secondo che si tratti di inscritto arruolato, anche con destinazione ai servizi sedentari, ovvero dichiarato temporaneamente inabile o riformato.

Visite per delegazione.

54. La concessione della visita per delegazione dovrà essere subordinata all'obbligo che il visitando produca al consiglio o commissione delegati, la carta di identità di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848, od altro documento equipollente.

Gli uffici di leva dovranno preavvertire di tale obbligo coloro che chiedono la visita per delegazione.

Potrà farsi eccezione a tale obbligo nel caso di cui ai seguenti nn. 56 e 57; i consigli di leva e le commissioni dovranno però in altro modo idoneo assicurarsi dell'identità personale del visitando.

55. Gli uffici di leva delegati dovranno apporre, in ogni caso, nella seconda parte del modello 29 (già mod. 31) l'indicazione che il visitando ha prodotto detto documento citandone il numero e la data.

56. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva, e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

57. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa, la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

Nati nell'anno 1910.

58. Ai sensi dell'art. 74 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle leve successive, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Pertanto gl'inscritti nati nell'anno 1910 e aggiunti sulle liste come rivedibili, dovranno essere visitati in via definitiva dai consigli di leva, o dalle commissioni mobili nelle sedute che queste terranno presso i mandamenti cui i detti capilista appartengono, a meno che si riscontrino in essi lievi deficienze nel rapporto tra altezza e perimetro toracico, debolezza di costituzione non grave o infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo.

In tal caso, i predetti aggiunti dovranno essere precettati a presentarsi al consiglio di leva ad una delle sedute ordinarie o suppletive che esso terrà non oltre il 31 dicembre 1932.

I renitenti ed omessi poi nati nel 1910, che risulteranno affetti da una delle infermità od imperfezioni sovraspecificate, non potranno essere mandati rivedibili alla leva successiva e dovranno senz'altro essere riformati.

Commissioni mobili di leva.

59. Come è detto nel n. 29 della presente circolare, nella seduta del 1° giugno 1932 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di leva.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 10 dicembre 1932 i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari di leva.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al Ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al Ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia assolutamente richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di esse e in relazione al numero degli ufficiali medici messi a disposizione potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Tanto per gli uffici che hanno un solo commissario, quanto per quelli che ne hanno un maggior numero, il giro delle commissioni mobili dovrà essere preordinato in modo che ogni due settimane almeno *uno dei commissari sia in sede trattenendovisi non meno di un giorno.*

60. Le sedute dovranno per ciascun mandamento svolgersi ininterrottamente nei giorni feriali.

Terminata la seduta, e nel giorno stesso, dovranno essere compiute sotto la personale cura e responsabilità del commissario di leva e dell'ufficiale delegato, per la parte rispettivamente di propria competenza, tutte le ulteriori operazioni di scritturazione e di matricola relative alle decisioni pronunciate nella giornata. Solamente nei mandamenti formati di comuni molto popolosi, la commissione, ove sia necessario, potrà fermarsi un giorno di più oltre a quelli fissati per le sedute.

61. Quando le sedute della commissione mobile si svolgono in località dalle quali sia possibile rientrare in giornata nella città sede del consiglio di leva, la commissione stessa deciderà se debba rientrare in sede o rimanere sul posto.

Nel caso che decida di rientrare in sede, uno dei suoi membri (commissario di leva o ufficiale delegato) dovrà rimanere sul posto sia per la custodia dei documenti di leva esistenti presso la commissione mobile, sia per vigilare i militari scritturali addetti alla commissione stessa.

In tal caso ai membri che rientrano in sede sarà corrisposta l'indennità di soggiorno ridotta ai due terzi, giusta quanto è detto nel n. 164 della presente circolare, più il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno ai sensi della circolare a stampa n. 97 del 12 marzo 1928 (Ispettorato generale amministrativo - Divisione assegni e indennità eventuali).

Agli effetti della liquidazione delle competenze, la commissione mobile di volta in volta deve informare della decisione di rientro in sede il distretto militare, indicando quale dei suoi membri è rimasto sul posto.

Della decisione dovrà essere fatta menzione nei verbali delle sedute.

62. Le commissioni mobili di leva devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni a senso dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

63. Laddove parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

64. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 34 della presente circolare.

65. Il giro delle commissioni mobili di cui al n. 59 dovrà anche essere prestabilito in modo che nei mandamenti agricoli le operazioni delle visite si effettuino per quanto possibile nei periodi in cui meno fervono i lavori agricoli onde recare minor disagio alle popolazioni.

66. L'ordine delle visite delle commissioni mobili, dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabiliti dal consiglio di leva e pubblicati nel manifesto di cui al n. 34 della presente circolare.

67. Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

68. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile, ma appartenente alla stessa provincia, quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

69. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

70. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile, ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice-pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio il commissario di leva, il quale disimpegnerà pure le funzioni di relatore.

Il presidente provvisorio però avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

71. Le commissioni mobili di leva devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale provetto da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare. Essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva tre giorni prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Per i comuni la cui popolazione in parte parli lingua non italiana le commissioni potranno, se indispensabile, farsi assegnare un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari dipendenti. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

72. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento, o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

73. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

74. La maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro.

All'inizio delle sedute la commissione mobile insieme coll'ufficiale medico e quello dei carabinieri avranno cura di accertare che la misura metrica per la misura della statura sia stata di recente verificata, e che, ad ogni modo, essa non presenti alterazione o rotture. Di ciò dovrà essere redatto apposito processo verbale da allegarsi agli atti.

75. Il commissario di leva deve portare seco, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai capi delle amministrazioni comunali, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

76. I singoli uffici di leva inviteranno i comuni della provincia a fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti.

77. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da tre lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

Si richiama in proposito quanto è detto nei precedenti numeri 54, 55, 56 e 57.

78. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

79. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

80. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di leva, questa dovrà procedere alla visita.

La relativa decisione dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva previa aggiunzione, su quest'ultima, delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

81. Le commissioni mobili di leva dovranno essere sempre accompagnate dal commissario di leva e da un ufficiale medico del Regio Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

82. La commissione mobile di leva agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni salvo quanto è stabilito dal precedente n. 80 sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del Consiglio. Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti a ferma minore gli inscritti di leva od il rappresentante del comune possono chiedere che la decisione sia rimessa al consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al Ministero della guerra a senso dell'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Tranne il caso di espressa richiesta di rinvio al Consiglio, le commissioni devono pronunciarsi direttamente sul maggior numero possibile di domande di assegnazione a ferma minore. A tale effetto gli uffici di leva dovranno fin d'ora invitare le autorità comunali a redigere e produrre i documenti comprovanti i relativi titoli.

Per decidere su domande di assegnazione a ferma minore basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di persone di famiglia, le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai consigli di leva.

Effettuata la visita, agli inscritti od al rappresentante del Comune non spetta più la facoltà di chiedere il rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale presso un ospedale militare.

Alle decisioni della commissione mobile sulla scheda e sulle liste deve premettersi l'indicazione del capoluogo di mandamento e la data in cui sono state pronunciate.

83. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato membro della commissione il foglio di congedo illimitato provvisorio.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

84. Per i renitenti arruolati che, a senso del n. 139 devono, essere subito avviati alle armi dovrà redigersi subito il foglio matricolare modello 106 (già mod. 59).

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di leva, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al Ministero.

85. Per ogni seduta della commissione mobile di leva deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

86. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore e nella presente circolare si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

87. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo Prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispettori) per mezzo dell'Ispettorato di mobilitazione della Divisione Militare territoriale, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva.

88. Gli uffici di leva dovranno compilare appena chiusa la sessione e trasmettere a questo Ministero (Direzione gene-

rale leva sottufficiali e truppa, divisione leva) distinto dalla situazione della leva della classe 1912, uno specchio numerico degli inscritti che sono stati riformati senza essersi presentati al Consiglio di leva o alla commissione per la visita, perchè affetti di infermità od imperfezioni che, a mente delle Avvertenze generali premesse ai nuovi elenchi delle infermità ed imperfezioni riguardanti l'attitudine al servizio militare dànno luogo alla riforma senza visita.

Lo specchio dovrà essere inviato anche se negativo.

In detto specchio numerico, i riformati dispensati dalla visita dovranno figurare *distintamente* a seconda delle imperfezioni contemplate dagli articoli 33, 53, 70, 72, 87 e 93 dell'elenco delle infermità in vigore.

Detti riformati devono poi essere compresi anche nella situazione ordinaria.

Verifiche presso i Comuni relative al servizio della leva.

89. In occasione delle visite delle commissioni mobili nei vari mandamenti, l'ufficiale delegato nei giorni in cui la commissione si trova nel capoluogo del mandamento dovrà verificare se il comune è provvisto dell'« Istruzione per l'avviamento dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi » (ediz. 1927) e se attende regolarmente alle prescrizioni contenute nella stessa istruzione.

Per tutti i comuni ove non si reca la commissione mobile, l'ufficiale delegato dovrà conferire, prima o dopo la seduta, con i rappresentanti dei comuni informandosi se adempiono a quanto sopra e darà alle autorità medesime chiarimenti e suggerimenti atti ad eliminare le manchevolezze riscontrate.

90. I commissari di leva da parte loro dovranno verificare se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai loro incombenti in materia di leva e accerteranno:

a) se hanno compilato le liste di leva delle due classi successive a quella della quale sono in corso le operazioni per l'esame personale ed arruolamento;

b) se le situazioni di famiglia sono conformi al modello prescritto e tenute legate a registro a madre-figlia con numero progressivo;

c) se il « precetto personale » da essi usato sia aggiornato in relazione alla nuove disposizioni sul reclutamento (allegato L alla presente circolare).

Del risultato delle verifiche gli ufficiali delegati daranno conoscenza mediante apposito rapporto all'ispettore di mobilitazione della divisione militare territoriale.

I commissari di leva noteranno le manchevolezze riscontrate nella relazione di cui al n. 87 della presente circolare diretta ai Prefetti della rispettiva provincia.

Ferme minori.

91. Agli iscritti della classe 1912 e agli aggiunti sulle liste della classe stessa quali rivedibili o rimandati per legale motivo, vanno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 8 gennaio 1931, n. 3, e 19 maggio 1932-X.

L'assegnazione alle dette ferme minori dovrà essere fatta secondo le disposizioni contenute nelle « *Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio* 1931-IX, *n. 3, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento* » e nelle circolari 3 agosto 1931 e 11 gennaio, 25 marzo 1932, n. 4004.

92. Il Presidente del consiglio di leva o della commissione mobile deve rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le domande opportune per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni che dànno diritto a ferma minore.

In caso affermativo lo inviterà a produrre al più presto, ove già non lo abbia fatto, i necessari documenti, per evitare di incorrere nella decadenza dall'esercizio del diritto. Inoltre in tal caso deve essere fatta sulla scheda e sulla lista di leva (nonchè sul foglio allegato *C*) la seguente annotazione: « Ha dichiarato di aver titolo a ferma minore di . . . . . grado ».

93. I titoli a ferma minore giusta il § 13 delle Norme di cui al precedente n. 91 debbono essere esposti e comprovati sotto pena di decadenza, dinanzi alla commissione mobile, oppure al Consiglio di leva non oltre la chiusura della sessione della leva.

Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione o posteriormente potranno utilmente essere fatti

valere dinanzi al Consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.

I titoli che gli omessi e i renitenti possono utilmente invocare ai termini dei §§ 7 e seguenti delle Norme devono essere fatti valere sotto pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'aruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I giovani i quali siano stati cancellati dalle liste di leva di mare possono utilmente invocare i titoli a ferma minore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione sulle liste di leva di terra o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I consigli di leva dovranno sempre decidere in merito alle domande tardive di assegnazione a ferma minore. Essi potranno accogliere tali domande quando gli interessati comprovino in modo non dubbio che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque ad essi non imputabili.

Gli uffici di leva non dovranno restituire agli interessati o alle autorità comunali le domande che loro pervenissero documentate incompletamente o irregolarmente ma dovranno restituire solamente i documenti irregolari, fornendo le indicazioni necessarie per la rettifica o il completamento dei documenti stessi.

94. Gli uffici di leva richiameranno l'attenzione dei capi delle Amministrazioni comunali sulle necessità di porre ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse di inscritti per l'assegnazione a ferma minore siano redatti con la maggiore precisione e sollecitudine.

95. I consigli di leva e le commissioni mobili, nell'esame delle domande di assegnazione a ferma minore, debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

Si tenga presente il § 36 nelle « Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 3, in conformità del quale i diritti a ferma minore devono comprovarsi a seconda dei casi con certificati di stato civile mod. 87, 88, 89 e colle attestazioni indicate nelle tabelle che fanno seguito alle « Norme », non essendo più consentita, in luogo del certificato, la semplice annotazione sulla situazione di famiglia.

Nel caso che la commissione mobile non abbia potuto prendere alcuna decisione sulla domanda di ferma minore per incompleta o irregolare documentazione, l'autorità comunale dovrà essere avvertita che i documenti mancanti o rettificati dovranno essere inviati, non alla commissione mobile, ma alla sede dell'ufficio di leva.

96. Nei casi in cui la ferma minore sia invocata nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere diminuzione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accordare detti benefici per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

97. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito dovrà essere assegnato a ferma di durata immediatamente superiore a meno che da certificato del competente comando di legione della M.V.S.N. risulti essersi trovato in una delle seguenti condizioni:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre 10 km. dal Comune o frazione ove si svolsero i corsi premilitari;

c) residenti all'estero.

Sul merito delle attestazioni rilasciate dai comandanti di Legioni e della M.V.S.N. per giustificare la mancata frequenza dei corsi premilitari, come pure sul diniego dell'attestazioni stesse, i consigli di leva e le commissioni mobili debbono astenersi dal fare qualsiasi indagine, spettando al Ministero della guerra ed al Comando generale della M.V.S.N. di esercitare eventuali controlli e di esaminare i ricorsi che in proposito fossero prodotti.

98. I militari della classe 1912 e gli aggiunti sulle liste della classe stessa quali rivedibili o rimandati per legali motivi i quali non abbiano sinora frequentato alcun corso di istruzione premilitare, dovranno considerarsi forniti del relativo requisito, ove frequentino con successo il corso accelerato speciale di cinque mesi che verrà per essi istituito il 1° settembre p. v.

99. Le formule che i Consigli di leva e le commissioni mobili dovranno adottare nei riguardi dei militari che invocano l'assegnazione a ferma minore sono, a seconda dei casi, le seguenti:

a) « Assegnato alla ferma minore di . . . . grado (mesi . . . .) per il titolo di cui all'articolo . . . (n. . . . della legge 8 gennaio 1931, n. 3 »;

b) « Assegnato alla ferma minore di . . . . grado (mesi . . . .) perchè pur avendo titolo alla ferma minore di . . grado (mesi . . . . .) per il titolo di cui all'art. . . . n. . . della legge 8 gennaio 1931 n. 3 manca, senza giustificato motivo del requisito della istruzione premilitare »;

c) « Assegnato alla ferma minore di . . . grado (mesi . . . . per il titolo di cui all'art. . . . n. . . . della legge 8 gennaio 1931, n. 3, per aver conseguito il requisito dell'istruzione premilitare (oppure: per aver giustificato la mancanza del requisito della istruzione premilitare ».

Non appena pervenga ai consigli di leva comunicazione della conseguita idoneità premilitare da parte di inscritti nel cui riguardo sia stata pronunziata la decisione di cui alla formula b), *i consigli stessi dovranno riunirsi di urgenza e addivenire alla decisione di cui alla formula* c).

100. Riguardo all'obbligo dell'istruzione primilitare si fa presente che secondo i criteri di massima stabiliti da questo Ministero, i giovani i quali ottengono di prendere imbarco su navi nazionali, per ragione della loro professione di marittimi, sono da considerarsi esenti dall'obbligo della detta istruzione, finchè esercitano la professione di naviganti, alla stregua dei giovani che dimorano oltre dieci chilometri dal luogo ove si svolgono i corsi (art. 3 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759).

101. Qualora il Ministero della guerra entro il primo semestre della chiamata alle armi di una classe o parte di essa, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2 della legge dell'8 gennaio 1931, n. 3, determini il passaggio dei militari della ferma alla quale sono stati assegnati ad un'altra di durata immediatamente superiore o inferiore, sulla lista e sulla scheda personale relativa a ciascun iscritto, al quale il provvedimento si riferisce, dovrà essere presa nota della determinazione ministeriale di cui sopra mediante la seguente formula: « Trasferito alla ferma . . . . . (ordinaria, di 1°, di 2° o di 3° grado, a seconda dei casi) in applicazione dell'art. 2 della legge dell'8 gennaio 1931, n. 3 (decreto Ministeriale del . . . . . circolare n. . . . . del G. M. . . . .).

A tale scopo non appena emanata la disposizione relativa i Commissari di leva dovranno provvedere allo spoglio delle liste di leva per apporre sulle liste di leva e sulle schede personali la variazione suddetta nei riguardi degli inscritti, che, già assegnati a ferma minore, debbano essere trasferiti ad altra ferma di durata superiore o inferiore.

I Commissari stessi quindi provvederanno a trasmettere al distretto od al corpo, a seconda che il militare si trovi o non alle armi la relativa partecipazione a mezzo dei modelli 15-*ter* e 15-*quater*.

102. Per la visita di persone che si allegano inabili a lavoro proficuo e per l'invio in osservazione delle persone medesime si osserveranno le disposizioni contenute nei §§ 69 e seguenti delle Norme per l'applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

Peraltro, qualora le persone che si allegano inabili siano state giudicate idonee a lavoro proficuo in sede di osservazione ospedaliera, il nuovo giudizio dovrà essere *in ogni caso* pronunziato da un collegio medico presieduto dal direttore di sanità militare del corpo di armata.

Denuncia dei titoli di studio.

103. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La de-

nuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Della fatta denuncia dovrà essere presa nota in margine nel frontespizio della scheda personale.

104. Il consiglio di leva o la commissione venendo a conoscenza che un iscritto in possesso del titolo di studio da cui derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, dovrà deferirlo immediatamente all'Autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del citato decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

105. Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi del servizio militare, che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

---

(1) In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923 e del decreto Ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare n. 150 *giornale militare* del 1927) i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;
f) diploma di abilitazione magistrale;
g) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;
h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;
i) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;
l) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;
m) licenza di un Regio istituto nautico;
n) titoli di studio superiori ai precedenti.

Mezzi di viaggio per gli iscritti e persone che eventualmente li accompagnano.

106. Giusta l'art. 56 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, l'indennità di viaggio tanto per l'andata come per il ritorno e quella di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile di leva o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia.*

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i 20 chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal capo dell'Amministrazione comunale essere trasmessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto militare che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al Ministero.

107. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

108. Per la concessione dei mezzi di viaggio devono osservarsi le disposizioni contenute nella circolare 508 del *giornale militare* 1920, tenendo però presente quanto è detto nel n. 106 di questa circolare.

Devono considerarsi indigenti soltanto coloro che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie, non possono in alcun modo far fronte alle spese del viaggio e soggiorno fino alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva. Non è quindi sufficiente a presumere l'indigenza la circo-

stanza di essere nullatenente o di appartenere in genere alla classe degli operai, di contadini e simili, che traggono i loro mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

Al riguardo i comandi dei distretti militari devono accertare, giusta quanto è detto nel n. 11 della circolare 508, nel miglior modo possibile che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso sopra detto. A tal uopo i comandanti locali dei carabinieri Reali, che fanno parte delle commissioni comunali qualora ritengano che da parte delle commissioni stesse non siano state scrupolosamente osservate le norme di cui sopra è cenno, sono tenuti a riferirne opportunamente al comandante del distretto militare, cui spetta procedere al controllo dei rendiconti compilati dagli uffici comunali ed apportarvi quelle modificazioni che esso riterrà del caso.

Sarà anche opportuno che fin d'ora i comandi dei distretti militari prendano in tal senso opportuni accordi coi comandanti dell'Arma interessati, ed invitino inoltre gli uffici comunali ad attenersi rigorosamente ai criteri di cui sopra per quanto riguarda le anticipazioni delle indennità agli inscritti indigenti.

109. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I distretti stessi, non oltre il 31 marzo 1933 dovranno inviare al Ministero della guerra (Ispettorato generale amministrativo) un rendiconto delle somme corrisposte per tale titolo.

110. Il pagamento dell'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, devono essere fatti dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato, quello di ritorno invece a cura dell'ospedale.

Per il ritorno, l'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto devono essere corrisposti fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta fino al comune di residenza.

Nell'effettuare il pagamento delle indennità di viaggio dovranno tenersi presenti le seguenti norme:

a) se si tratta di percorsi eseguiti in via ordinaria, la giornata, agli effetti della indennità di soggiorno, deve computarsi in ragione delle tappe (di 25 chilometri ciascuna), analogamente a quanto dispone il § 10 delle norme complementari al regolamento per le indennità eventuali;

b) per i viaggi compiuti per via ordinaria, senza avvalersi di mezzi pubblici di trasporto, non può effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio;

c) se trattasi invece di viaggi compiuti coi mezzi di trasporti destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio (ferrovie, tranvie, automezzi), l'indennità di soggiorno deve computarsi secondo l'art. 3, § 2 della circolare 460 del *giornale militare* del 1925, modificato col R. decreto n. 7492 del 13 agosto 1926.

In questo caso spetta all'iscritto il rimborso delle spese di viaggio per essersi servito dei detti mezzi di trasporto per recarsi alla sede dell'ospedale e per ritornare.

Per comprovare le indennità pagate agli inscritti inviati in osservazione è sufficiente che allo specchio nominativo delle indennità medesime (mod. 699, già mod. 42 R. A.) sia allegato solamente il certificato di viaggio rilasciato dall'ufficiale delegato all'inscritto.

Tutti indistintamente i certificati di viaggio, anche quelli relativi ad iscritti inviati in osservazione dalle commissioni mobili, dovranno essere inviati dall'ospedale stesso al consiglio di leva.

111. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di iscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a visita presso un ospedale militare a senso dell'art. 12 della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

Disposizioni per le colonie.

112. Gli uffici di leva delle colonie, prima di pubblicare il manifesto, curareranno di apportarvi le opportune modifiche nel senso che alle locuzioni : « provincia », « mandamento », « comune », « distretto militare », siano sostituite, secondo i casi, le altre: « colonia », « commissariato regionale », o « regione », « comando di zona », « ufficio matricolare presso il comando delle truppe coloniali ».

Detto manifesto porterà quindi l'intestazione:

« GOVERNO DELLA . . . . . ».

« CONSIGLIO DI LEVA DELLA . . . . . ».

Gli uffici di leva suddetti inoltre dovranno curare che alle parole generiche « inscritto » o « inscritti di leva » siano sostituite le parole « inscritto » o « inscritti di leva cittadini dello Stato ».

I consigli di leva delle colonie potranno costituire ciascuno una commissione mobile ove concorrano le condizioni di cui al n. 4 del R. decreto dell' 11 maggio 1931, n. 348.

113. Per la esecuzione delle visite e la procedura in genere della leva, anche per quel che concerne sia le assegnazioni alle ferme minori, che le predesignazioni alle varie armi e specialità, si applicheranno norme analoghe a quelle di cui alla presente circolare.

Poichè però i giovani che saranno dichiarati abili ed arruolati dovranno essere assegnati a reparti delle truppe coloniali della rispettiva colonia, il giudizio di predesignazione dovrà essere emesso in rapporto alle sole armi e specialità esistenti nella colonia.

114. Le situazioni della leva compilate sui modelli conformi agli allegati *D* e *D-bis*, di cui alla presente circolare, dovranno essere inviate ai Ministeri interessati della guerra e

delle colonie alle date indicate dal n. 184 della circolare stessa.

Inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo.

115. Il servizio della leva per i nazionali residenti nelle Isole italiane dell'Egeo, è affidato al Governatore di Rodi. Questi provvederà all'esame personale degli inscritti che si trovano alla sede del Governo con gli ufficiali medici che sono a disposizione del medesimo. Per gli inscritti invece dimoranti in altre località, il Governatore provvederà alle visite stesse a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici.

I relativi verbali di visita (da compilarsi su modulo conforme all'allegato *F* tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati a mezzo del Governatore agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste gli inscritti trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio, la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti a ferma minore.

I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo del Governatore, il quale, dopo averne preso nota in appositi registri, le comunicherà agli inscritti pel tramite dei comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazione di riforma, ecc.).

L'ufficio di leva dovrà notificare al Governatore le decisioni di cui sopra.

Inscritti residenti all'estero.

116. Per gl'inscritti residenti all'estero sono applicabili le disposizioni della legge 24 dicembre 1928, n. 2959 (riportate nella circolare n. 18 del *giornale militare* 1929) nonchè gli

articoli 113 e 115 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento e le disposizioni contenute nelle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero », approvate in data 16 maggio 1929.

117. Giusta il § 17 delle Norme anzidette, pei residenti all'estero *la leva sulla classe* 1912, *indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel Regno, si è aperta il* 1° *gennaio corrente anno e si chiuderà il* 31 *dicembre* 1932, salvo la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1933 in conformità del § 37 delle dette « Norme ».

118. Per i provvedimenti che i consigli di leva dovranno adottare al riguardo degli inscritti di leva residenti all'estero, si applicheranno le disposizioni del Capo IV delle « Norme » di cui al precedente n. 116, avendo particolare cura di accertare se l'inscritto si trovi ancora all'estero al momento in cui viene presa in esame la sua posizione.

Ove risulti che l'inscritto abbia già fatto ritorno nel Regno dovrà procedersi, giusta il § 37 delle « Norme » succitate, alla sua immediata precettazione per l'esame personale e dovrà essergli ritirato il passaparto, sempre, beninteso, se rilasciato da autorità italiane (1).

Ove si tratti di rimpatriati soltanto temporaneamente, si terranno presenti, per la regolarizzazione della loro posizione, le disposizioni del § 42 delle « Norme » in parola.

119. I consigli di leva e le comissioni mobili procederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa dal presentarsi alle armi degli inscritti residenti all'estero per i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la dichiarazione di arruolamento e prenderanno anche la decisione di loro competenza circa gli eventuali titoli a ferma minore da essi invocati.

---

(1) I passaporti che vengono ritirati agli inscritti di leva all'atto della costituzione al Consiglio od anche anteriormente, dopo l'apertura della leva sulla loro classe, devono subito essere trasmessi alla Regia Questura che ebbe a rilasciarli con l'indicazione delle ragioni che han dato luogo al ritiro e ai motivi che si oppongono all'ulteriore validità dei passaporti medesimi.

I Consigli di leva e le commissioni mobili procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constatare la loro insanabile inabilità, e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

120. Per gli inscritti residenti all'estero invece, per i quali non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva e le commissioni mobili pronuncieranno il rimando alla seduta speciale da tenersi il 31 gennaio 1933, beninteso dopo aver accertato che non siano rientrati nel Regno. In tale seduta i consigli di leva *provvederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa* dal presentarsi alle armi degli inscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di lavoratori e per i quali esista la notificazione parte *B* del mod. 8 di concessione di passaporto, giusta il n. 1 del § 40 delle « Norme » succitate.

Procederanno invece alla dichiarazione di renitenza di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1932, a meno che si presentino personalmente.

121. Per i renitenti delle leve precedenti (esclusi beninteso gli inadempienti del tempo della mobilitazione) i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presenti le disposizioni contenute nella sezione 3ª del capo 6° delle « Norme » più volte citate.

122. I residenti all'estero potranno invocare i titoli a ferma minore senza limiti di tempo finchè rimangono all'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data del rimpatrio o fino alla chiusura della sessione della leva, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

Norme procedurali.

123. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro delle comissioni mobili i commissari di leva addetti alle commissioni stesse sono autorizzati a corrispondere direttamente col Ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.

Ciascun ufficio di leva dovrà avere un unico archivio ed un unico protocollo, qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnati.

124. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

125. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti.

Gli articoli 24 e 31 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927 provvedono per l'eventualità di parità dei voti e di mancanza di taluno dei membri dei consigli e delle commissioni mobili.

126. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve partecipare un solo commissario di leva.

In caso di improvvisa malattia del commissario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato. Contemporaneamente il presidente dovrà trasmettere al Ministero un certificato del perito medico attestante la natura della malattia e la sua probabile durata.

127. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di prede-

signazione e quelle relative al controllo, alla firma delle liste di leva, dei fogli matricolari e dei modelli 15 (mod. 7, già mod. 6 del catalogo) dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al n. 24 della presente circolare, e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva) ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

128. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di leva lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, o dell'ufficiale delegato, per quella parte che deve essere scritta a mano, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta. Esse però dovranno essere subito firmate del presidente.

129. I consigli di leva devono tenere presente:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927;

b) il R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

c) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922) (1);

d) il R. decreto-legge 24 dicembre 1928 - Anno VII, n. 2959 e le « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero » approvate con D. M. 16 maggio 1929 - Anno VII;

e) la legge 8 gennaio 1931 - Anno IX, n. 3, riguardante modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito (circolare n. 32 del *giornale militare* corrente anno) ed a sua volta modificata dalla legge 19 maggio 1932-X;

f) le Norme per la prima applicazione della detta legge.

(1) Le disposizioni contenute nella raccolta dovranno opportunamente essere armonizzate in relazione alle innovazioni portate dalle leggi successive.

130. Gli ufficiali delegati disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati con le circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare n. 288 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente circolare specialmente ai numeri 169 e seguenti.

131. Come è stato avvertito con la circolare 425 del *giornale militare* 1931 le richieste dei certificati del casellario giudiziale devono essere rivolte ai Procuratori del Re, anzichè alle cancelleria dei Tribunali.

Per effetto dell'art. 91 del decreto Ministeriale 6 ottobre 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235, parte I, del 10 ottobre stesso) le richieste di certificati penali quando si riferiscono a numerose categorie di persone (come avviene precisamente per gli inscritti di leva), possono essere fatte con elenchi nei quali i nomi delle persone devono essere segnati per ordine alfabetico.

In tal caso il certificato penale viene rilasciato soltanto per le persone, a carico delle quali risultino precedenti penali; per le altre invece è sufficiente la dichiarazione del segretario della Procura fatta nell'elenco stesso a fianco di ciascun nome, che « nulla » risulta nel casellario giudiziale.

132. Per i cittadini italiani e sudditi coloniali nati nelle colonie italiane la domanda di certificato deve essere diretta al rappresentante del P. M. nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona; e cioè, a seconda dei casi, al rappresentante del P. M. in Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio.

Per gli appartenenti per origine od elezione agli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, sino a che non abbiano a funzionare gli istituendi casellari di Rodi e Coo, la richiesta del certificato penale va diretta al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma.

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

133. Allo scopo di ovviare ritardi nel rilascio dei certificati penali, che, come si è avuto occasione di rilevare, hanno generalmente per causale il fatto che tali certificati vengono richiesti al momento in cui avviene la chiamata alle armi, si richiama l'attenzione degli ufficiali delegati perchè le richieste dei certificati di cui si tratta siano fatte avere alle Procure interessate tempestivamente affinchè possano darvi corso nel termine più breve possibile.

Le richieste in parola dovranno contenere le esatte e complete generalità dell'arruolato, rispondenti a quelle indicate nel relativo foglio matricolare.

134. Nei luoghi, ove gli atti di stato civile erano tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli nn. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento purchè siano vidimati dalla curia vescovile o dal podestà.

135. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere indicato il nome e cognome di ciascun inscritto, il rispettivo numero della lista e la data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere segnata la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

136. Gli uffici di leva, ogni qualvolta ritengano di chiedere notizie o fare assumere informazioni, dovranno, di massima, e salvo casi eccezionali ed urgenti, rivolgersi sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione dei Carabinieri Reali, che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandanti delle stazioni.

137. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta,

deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Oltre alle norme sopra indicate si richiama pertanto in modo speciale l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti e i dati relativi alla misura del torace e della statura come è detto al n. 37 della presente circolare da apporsi sulla scheda personale dovranno essere scritti di pugno del perito sanitario e sottofirmati per disteso; questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) l'ufficiale delegato, in conformità di quanto è prescritto dal n. 167 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il relutamento del R. Esercito, dovrà accertare il grado di istruzione degli inscritti dichiarati idonei nella visita di arruolamento sottoponendoli — quando per la loro condizione sociale si possa dubitare se sappiano leggere o scrivere — all'esperimento della prova grafica sotto la sua direta sorveglianza;

c) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile, e le successive modificazioni, e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 173 coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 (mod. 7 già mod. 6 del catalogo) per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. *Ad esso spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.*

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

d) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al commissario di leva;

e) la mancanza di perfetta rispondenza dei dati trascritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede e sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti esoneri dal servizio militare. Il Ministero quindi ogni qualvolta abbia a riscontrare erronee indicazioni sui fogli matricolari od altre rilevanti manchevolezze, prenderà severissime misure a carico degli ufficiali delegati. A questo riguardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di ingerirsi in qualsiasi modo nella compilazione e nella revisione dei fogli matricolari.

I comandanti dei distretti militari poi dovranno richiamare nel modo più esplicito l'attenzione degli ufficiali delegati sulla grande importanza delle operazioni di leva cui sono addetti e sulla delicatezza della compilazione dei documenti matricolari. I comandi di distretto militare alla chiusura della sessione faranno conoscere ai rispettivi comandi da cui dipendono gli ufficiali delegati, il modo col quale i medesimi hanno svolto l'opera loro. Di tali informazioni i comandi suddetti terranno conto nella compilazione delle note caratteristiche dei suddetti ufficiali;

f) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, di tutte le operazioni svoltesi nella seduta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, i verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva dovranno essere compilati in modo conforme all'allegato F della presente circolare ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche essere stampati. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sulle modificazioni contenute nel predetto allegato, modificazioni che devono rigorosamente essere applicate, annullando i precedenti moduli o portando ad essi a mano, ove possibile, le necessarie modificazioni. In special modo il Ministero esige che vi siano indicate tutte indistintamente le ferme minori distinte per grado, concesse in ciascuna seduta e che non manchi l'indicazione del risultato della visita subìta da membri di famiglia agli effetti di accertare l'allegata inabilità al lavoro proficuo. In detti verbali deve essere fatta anche menzione delle visite per delegazione effettuate nella seduta.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o della commissione e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi la propria firma.

Per coloro che non avessero preso parte alla seduta, il commissario di leva dovrà apporre con un timbro la parola « assente » nello spazio destinato alla firma;

g) in applicazione del disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, agli iscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari;

h) il n. 441 della Raccolta prescrive di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il Ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

A questo proposito si ricorda che, in base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. Esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta), non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Nella copia della lista generale dei renitenti da trasmettersi all'Arma dei CC. RR. dovrà essere sempre indicato in margine l'indirizzo quale risulta dalla scheda personale.

138. Gli uffici di leva dopo la chiusura della leva trasmetteranno al Ministero un elenco conforme al prospetto allegato *G*, in cui debbono indicare nelle apposite colonne il numero delle renitenze cancellate in via amministrativa, quello dei renitenti denunciati all'autorità giudiziaria durante la leva stessa e quello delle sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate durante il detto periodo dall'autorità medesima a riguardo dei renitenti, che dovranno essere distinti per classi.

139. L'invio immediato alle armi, ai sensi del n. 466 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, del renitente arruolato deve essere effettuato solo quando il Consiglio di leva o la Commissione mobile de-

cida la denunzia all'autorità giudiziaria pel reato di renitenza, ed anche in questo caso purchè il già renitente non venga assegnato alla ferma minore di terzo grado o non abbia titolo a dispensa o esenzione dalla prestazione dal servizio.

140. Qualora un renitente venga tradotto in stato di arresto ad un consiglio di leva che non sia quello al quale appartiene per fatto di leva, sarà dal consiglio stesso subito visitato per delegazione, e se riconosciuto abile, sarà subito avviato alle armi.

L'ufficio di leva che ha visitato il renitente, avvertirà il comando di distretto militare che dovrà tenere in forza il militare, salvo a farne nei modi consueti l'assegnazione ad un corpo non appena avrà ricevuto dall'ufficio di leva competente il foglio matricolare.

141. Ai renitenti i quali abbiano ottenuto l'assegnazione a ferma minore a senso dei §§ 8, 9 e 10 delle « Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3 » debbono applicarsi le stesse disposizioni contenute nel n. 466 della Raccolta di disposizioni in vigore per i renitenti ammessi a ferma ridotta.

142. Giusta le disposizioni in vigore, i renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale dei renitenti od, in mancanza di questa, per ordine scritto del presidente del consiglio di leva.

È quindi opportuno che i signori presidenti dei consigli tengano presente tali disposizioni a riguardo dei renitenti dichiarati tali dopo la pubblicazione della lista generale dei renitenti, per permetterne l'arresto in qualsiasi tempo da parte della forza pubblica.

143. I signori magistrati presidenti di consiglio e di commissione mobile, sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Ministero.

144. È fatto assoluto divieto ai commissari di leva di rilasciare al pubblico certificati o dichiarazioni oltre quelli che hanno obbligo di redigere in base alle disposizioni in vigore.

145. Giusta il disposto del n. 165 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a ferma minore.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia dove il controllo dovrà esercitarsi di persona con quelle direttive che crederà di dare il comando del distretto stesso.

Quàlora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi del distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

146. I mod. 15, 15-*bis* (mod. 7, e 36 *D* del catalogo) e 29 (già mod. 31) devono essere conservati legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi.

In uno speciale fascicolo regolarmente aggiornato, gli uffici di leva dovranno indicare, giusta quanto è stabilito dal § 23 delle Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3, la data di ricevuta ed il numero di ciascuno dei registri mod. 15, 15-*bis*, avuti in carico.

147. È assolutamente vietato di compilare i modelli 15, 15-*bis*, prima della seduta in cui dovranno essere prese le decisioni da parteciparsi coi modelli stessi.

148. I detti modelli debbono essere sempre spediti ai comandi interessati in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia indicante le generalità dei militari cui i detti elenchi si riferiscono.

I comandanti cui i detti elenchi sono stati trasmessi riconosciuto che il piego contiene tutti i modelli indicati nell'elenco, apporranno su una copia dell'elenco stesso la propria firma per ricevuta e la restituiranno in piego raccomandato all'ufficio di leva competente.

Dopo avere provveduto alle formalità relative alle decisioni comunicate coi modelli in parola, i detti comandanti restituiranno in piego raccomandato la parte seconda dei modelli suaccennati.

149. Anche i moduli 25 e 106, 107, 108 (già mod. 28-A, 59, 61, 62 del catalogo) la cui spesa andava prima a carico dell'amministrazione prefettizia, vengono ora forniti dall'amministrazione della guerra.

Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere le richieste del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di provincia, il quale richiederà i documenti stessi al comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

150. Insieme con le due copie del manifesto di cui al n. 34 gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva, e un elenco numerico degli inscritti distinti per comune, compresi in esso i capilista.

151. In base a quanto è prescritto al n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) la relazione sulle operazioni della leva, a mezzo dell'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione complessiva quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio relative alle commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al Ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

152. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1912 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1912 », a meno che si tratti dei casi, nei quali, in base alle disposizioni contenute nel n. 397 della Raccolta di disposizioni in vigore e nel n. 139 della presente circolare è prescritto l'immediato invio alle armi.

153. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dai consigli di leva e dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre il Consiglio o la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile presso la commissione mobile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione, tornata in sede, avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori il predetto ufficiale dovrà apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data . . . . . l'Ufficiale . . . . . ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

A cominciare dalla leva sulla classe 1912 la compilazione dei fogli matricolari presso i consigli di leva e commissioni mobili sarà simultanea, mediante uno speciale sistema di ricalco, anche per il foglio matricolare di compagnia e per il ruolo matricolare del distretto.

Apposite istruzioni saranno diramate all'atto della consegna degli speciali apparecchi.

154. Per la trasmissione dei fogli matricolari ai distretti militari, dovranno essere adoperati appositi elenchi a madre e figlie conformi al modello allegato I alla presente circolare.

In tali elenchi dovranno essere indicati distinti gli arruo-

lati con ferma ordinaria da quelli con ferma minore di 1°, 2° e 3° grado.

Il Comando del distretto militare ricevuti gli elenchi di cui sopra, dovrà restituire all'ufficio di leva la parte seconda del modello con la dichiarazione dell'eseguita verifica delle generalità degli arruolati e della ferma a ciascuno di essi attribuita, giusta le risultanze del rispettivo foglio matricolare.

155. La firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà essere apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della Raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile, dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare. In margine poi al foglio stesso dovrà essere apposto il bollo del consiglio di leva o della commissione mobile a seconda dei casi.

156. *Sul foglio matricolare dovrà indicarsi con la maggiore esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione non ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.*

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *H*, alla presente circolare.

Anche tutti questi elementi devono essere indicati con assoluta esattezza, essendo essi indispensabili sia per la definitiva assegnazione delle reclute ai corpi, sia per il regolare recapito delle cartoline precetto. A questo riguardo si richiama la più attenta cura degli ufficiali delegati perchè la compilazione dei fogli matricolari anche per quel che riflette l'indicazione di tali dati sia eseguita con la dovuta diligenza, avuto presente quanto è detto nella lettera *c*) del precedente n. 137.

157. Dovranno essere sempre annotati sul foglio matricolare anche i contrassegni relativi al « viso » ed alle « sopra-

ciglia », sebbene tali elementi non figurino elencati nei contrassegni della lista di leva e della scheda personale.

I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

158. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento, o di riforma.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva, trasmettendolo poi ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di gennaio 1933 i comandi di distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione truppa).

159. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli, essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Alloggi, competenze, indennità.

160. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattasi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari è data anche perchè ciascuno di essi possa provvedere alle spese per il pernottamento.

161. Nelle località dove esistono caserme o locali demaniali sufficienti, il comando locale di presidio od in mancanza quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè vi abbiano alloggio durante la permanenza della commissione mobile, i militari di truppa addetti alla commissione stessa.

Quando manchino caserme o locali demaniali adatti o manchi un comando militare dovrà provvedervi l'amministrazione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, n. 1310, i cui compensi, fissati nella misura indicata dall'allegato *A* al decreto 16 gennaio 1927, n. 374, (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1927, circ. 239 *Giornale Militare* stesso anno), sono stati ridotti del 10 % ai termini del R. decreto 24 settembre 1931, n. 1407, (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 settembre 1931, circolare 618 del *giornale militare* stesso anno).

162. Ai signori presidenti di Tribunale, presidenti dei consigli di leva, spettano le indennità di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, ridotte del 12 % giusta il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18, quando si recano fuori della loro residenza per il cennato incarico.

In tal caso però essi non possono cumulare la diaria di soggiorno coll'indennità e ciò in relazione al principio sancito nell'art. 12 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, (articolo 33 del Testo Unico 5 agosto 1927) per i presidenti delle commissioni mobili.

163. Ai componenti delle commissioni mobili delle colonie competono soltanto le indennità di missione stabilite dagli ordinamenti coloniali. Al medico civile cui vengono eventualmente affidate le funzioni di perito sanitario presso le commissioni mobili predette, è assegnata la diaria di missione prevista per il personale del 7° grado,

164. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di soggiorno superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918), salva l'ulteriore riduzione del 12 % di cui al citato R. decreto-legge.

165. I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilità relative alla liquidazione delle indennità ai membri dei consigli di leva e delle commissioni mobili, dovranno prendere visione del registro dei verbali delle sedute per poter meglio effettuare il necessario controllo.

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

166. Per effetto dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1929, n. 2959, che ha sostituito l'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1912 non possono più espatriare dopo l'apertura della leva.

Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sul disposto dei §§ 1 e 4 delle « Norme » di cui al precedente n. 116, giusta il quale il limite di concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro o per altre ragioni, fissato dal citato art. 1 della legge n. 2959 con le parole « fino all'apertura della leva della propria classe » va inteso in senso restrittivo, limitatamente cioè « all'apertura della leva della propria classe di nascita ».

In conseguenza il passaporto ai rivedibili ed ai rimandati per legali motivi ad una leva successiva a quella della loro classe di nascita, deve, di massima, essere negato, salvo speciale autorizzazione del Ministero, giusta le disposizioni di cui al § 5 delle « Norme » succitate.

Anche la concessione del passaporto agli inscritti arruolati con assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) va soggetta alle stesse restrizioni previste dal detto § 5 delle « Norme » giusta quanto è stato avvertito con la circolare 14 ottobre 1931, n. 4008.

167. Gli uffici di leva dovranno avvertire di quanto sopra le Regie Questure e notificare inoltre che il passaporto non

può essere concesso nè rinnovato senza l'autorizzazione di questo Ministero, ai giovani nelle condizioni anzidette, i quali siano rimpatriati dall'estero e non abbiano titolo a dispensa.

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

168. In occasione dell'esame ed arruolamento degli inscritti della classe 1912 dinanzi al consiglio di leva od alle commissioni mobili dovrà accertarsi l'attitudine degli arruolati a servire nelle varie armi e specialità. Questo accertamento non deve confondersi con l'assegnazione vera e propria delle reclute ai corpi, la quale invece, tenendo conto del giudizio espresso, verrà fatta dai comandi di distretto militare secondo le prescrizioni che questo Ministero si riserva di dare in occasione della chiamata alle armi della classe 1912.

169. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e specialità, pur essendo formulato presso gli organi di leva, è di competenza dell'autorità militare, la quale vi provvede presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili a mezzo dell'ufficiale delegato.

170. Gli ufficiali anzidetti, non appena pronunciato l'arruolamento di un inscritto da parte del consiglio o delle commissioni mobili, formuleranno il loro ponderato giudizio sulla attitudine a servire nelle varie armi e specialità, basandosi sia sulle qualità fisiche poste in rilievo dall'ufficiale medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.

Tale giudizio, tuttochè non vincoli le ulteriori definitive decisioni del comando del distretto militare circa l'assegnazione da dare alla recluta, deve peraltro fornire la prima base al lavoro delle assegnazioni: epperò si richiama tutta l'attenzione degli ufficiali incaricati sulla necessità che il còmpito loro affidato sia disimpegnato con la più attenta cura in guisa da riuscire al suo scopo, che è quello di assicurare la esattezza e la speditezza delle operazioni delle assegnazioni ai corpi, operazioni che i distretti militari debbono poter bene eseguire senza la presenza delle reclute.

171. Nei casi in cui l'inscritto sia inviato in osservazione e in seguito all'osservazione stessa sia riconosciuto idoneo, l'ufficiale delegato dovrà compilare il mod. C basandosi sulle

qualità fisiche messe in rilievo nella visita e sui requisiti professionali.

172. Il giudizio di predesignazione al servizio nelle varie armi e specialità dovrà essere possibilmente emesso su esibizione di certificati comprovanti un determinato mestiere, arte o professione, vidimati dall'autorità comunale. Gli ufficiali delegati dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *C*, che sarà subito stampato a cura dei distretti militari e che sarà unito poi al foglio matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua assegnazione definitiva, tenendo presenti, per ciò che riguarda la professione o il mestiere, le voci elencate nell'allegato *H*;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizi multipli circa l'attitudine a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esempio, si dovrà dire che una recluta è idonea, in via principale per gli zappatori del genio, in via secondaria, in ordine di attitudine, per la fanteria o artiglieria pesante campale, ecc. ecc.

Il giudizio principale dovrà inoltre essere espresso con un coefficiente da 3 a 1 a seconda della constatata maggiore o minore attitudine.

Questi giudizi debbono essere riportati sul predetto modello allegato *C* al quale saranno inoltre uniti tutti i documenti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato dall'ufficiale che ha proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai comandi dei distretti le operazioni delle assegnazioni e pertanto gli ufficiali incaricati dovranno pronunciare i loro giudizi in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'assegnazione alle armi speciali.

Nel modello allegato *C*, dovrà essere altresì indicato se l'arruolato possegga il requisito dell'istruzione premilitare, per averne frequentato con successo entrambi i corsi ed aver conseguito il relativo attestato, ovvero quale corso debba ancora frequentare.

173. Il foglio conforme all'allegato *C* deve essere impiantato per tutti indistintamente gli inscritti riconosciuti idonei ed arruolati; ma in esso il giudizio di predesignazione non dovrà essere pronunciato per le reclute che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) reclute in possesso di titoli di studio per i quali sussista l'obbligo della denuncia e della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento in base al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224;

b) reclute che abbiano dichiarato di aver titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado in applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3, anche se non siano ancora in possesso del requisito dell'istruzione premilitare.

Per le reclute nella condizione di cui alla lettera *a*) al posto del giudizio di predesignazione, saranno inserite, a mano o con stampiglia, le parole: « obbligato alla frequenza dei corsi allievi ufficiali ».

174. Per le reclute che comprovino, od anche soltanto dichiarino, di aver titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° o di 2° grado il giudizio di predesignazione dovrà essere pronunciato. Però gli ufficiali delegati, anche se ne riconoscessero l'attitudine, si asterranno dal predesignare dette reclute per le scuole militari, riparti distrettuali, cavalleria e artiglieria a cavallo ed artiglieria da campagna limitatamente ai gruppi ippotrainati e per le seguenti specialità e servizi: radiotelegrafisti, lagunari e ferrovieri, compagnie artificieri, compagnie per il servizio di esperienze, di artiglieria e compagnie fotoelettricisti dei reggimenti dell'artiglieria controaerei autocampali.

175. Prima che siano iniziate le visite degli inscritti, i comandanti dei distretti militari, basandosi sulle tabelle di assegnazione delle reclute comprese nella chiamata alle armi di cui alla circolare 87 del *giornale militare* c. a. indicheranno al presidente del consiglio di leva (affinchè ne possa informare gli ufficiali delegati) per quali armi e specialità di servizio debbano essere effettuate le predesignazioni.

La predesignazione alle varie armi e specialità di servizio dovrà essere fatta senza limitazione di percentuale.

176. Per le singole armi e specialità dovrà essere tenuto conto delle avvertenze che seguono e dei limiti di statura indicati nella tabella iscritta nel successivo n. 177.

Granatieri.

Ai granatieri saranno predesignati i giovani aventi i requisiti richiesti per la fanteria e statura non inferiore al minimo prescritto per la specialità.

Fanteria di linea.

I giovani da predesignarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Nel fare tale predesignazione dovrà tenersi presente che in occasione della chiamata alle armi l'assegnazione delle reclute alla fanteria dovrà esser fatta col preciso criterio di destinarvi i migliori elementi per la prestanza e robustezza fisica.

Alpini.

La predesignazione per gli alpini dovrà farsi fra gli inscritti dei comuni montani, dei comuni quasi montani e dei comuni di collina e predemontani. Tutti gli inscritti da predesignare per gli alpini dovranno avere abitudine o attitudine per la vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza. Potranno inoltre essere predesignate per gli alpini anche le reclute ascritte, da almeno un anno, al Club alpino italiano (qualunque sia il distretto di appartenenza) che ne facciano domanda e abbiano i requisiti fisici richiesti per la specialità.

Gli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Le zone dalle quali debbono essere tratte le reclute da predesignare per i battaglioni alpini sono quelle indicate nell'ap-

posita tabella allegata alla circolare 519 del *giornale militare* 1931.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi di petto, gagliardi e resistenti alla corsa e che possibilmente conoscano l'uso della bicicletta.

Minatori, zappatori-minatori e minatori-teleferisti.

Per i minatori, per i zappatori-minatori e per i minatori teleferisti saranno preferibilmente predesignati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, disegnatori, aggiustatori meccanici, fabbri, teleferisti, cementisti, carradori, elettricisti, stagnini, lattonieri, decoratori e fucinatori.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

Per i telegrafisti e radiotelegrafisti del genio saranno predesignati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, (ancorchè avventizi), i quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come titolo minimo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si darà l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio o a zona.

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza ai giovani che abbiano pratica di cavalcare ed a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo; ma, in mancanza di tali elementi, si predesigneranno per la cavalleria anche giovani che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Artiglieria.

Gli inscritti da predesignare ai gruppi ippotrainati di artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

Quelli da predesignarsi per l'artiglieria da montagna dovranno essere tratti dalle zone indicate nell'apposita tabella allegata alla circolare 519 del *giornale militare* del 1931.

Tali giovani devono essere dotati di notevole robustezza ed abitudine o attitudine alla vita di montagna.

Potranno essere prescelti anche fra gli ascritti al Club alpino come è detto per gli alpini.

Saranno predesignati pel reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e contraerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati. Per l'artiglieria pesante campale e pesante occorrono anche requisiti di robustezza.

Ai centri controaerei dovranno con precedenza essere predesignati compatibilmente con gli altri requisiti i giovani che hanno appartenuto per due anni a reparti di artiglieria C. A. della Milizia per la D. I. C. A. T. e che siano muniti dell'apposito certificato di cui alla lettera *d*) del n. 16 della circolare 561 del *giornale militare* 1930.

Fotoelettricisti.

Le reclute da predesignare per la compagnia fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei autocampali e dei reggimenti del genio, dovranno essere di professione elettricisti ed aiuti, motoristi ed aiuti, conduttori di automezzi e meccanici.

Gruppi someggiati.

Per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna.

Treno di artiglieria.

Per le compagnie treno dei reggimenti di artiglieria da campagna dovranno essere predesignati giovani che abbiano i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere predesignati giovani manifestamente robusti e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali muratori, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere predesignati i barcaiuoli, gondolieri, marinari, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, peotai, burchieri, fuochisti, macchinisti, motoristi, verniciatori, elettricisti e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Per i ferrovieri del genio saranno predesignati gli inscritti aventi qualifica ferroviaria di macchinisti e fuochisti delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie, manovali abilitati a fuochisti, accudienti locomotive FF. SS., telegrafisti dello Stato o delle ferrovie, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi manovre e freni, nonchè operai di officina, sempre che risultino in servizio delle ferrovie dello Stato o secondarie.

Tutti dovranno avere la statura minima prescritta ad eccezione dei macchinisti e fuochisti, che potranno essere designati anche se di statura inferiore.

Sul foglio, conforme all'allegato *C*, gli ufficiali incaricati della predesignazione non dovranno perciò apporre l'anno-

tazione di « Ferroviere » ma indicare la speciale qualifica di cui l'inscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Aerostieri.

Per il gruppo aerostieri del genio dovranno predesignarsi giovani che esercitino i seguenti mestieri: sarti, cordai, cestai, fotografi, elettricisti, falegnami-ebanisti, fabbri, fumisti e tubisti, motoristi, meccanici, magnetisti, nichelatori, orologiai, saldatori autogeni, stagnini, tornitori in legno, tipografi, cuochi, calzolai, disegnatori, telefonisti, verniciatori e pittori, vulcanizzatori di gomme, ottici, modellatori, disegnatori calligrafi, gassisti, tappezzieri, armaiuoli, disegnatori meccanici, fotografi cinematografici.

Servizio chimico.

Dovranno essere predesignati per il servizio chimico giovani che siano riconosciuti avere l'apparato respiratorio e circolatorio perfettamente sano, studenti di chimica in istituti superiori ed operai di stabilimenti chimici, farmaceutici di esplosivi o pirotecnici di officine di gas illuminante e di fabbriche di gomma. Vi saranno predesignati inoltre giovani esercenti i mestieri di piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, fonditori, cementisti e meccanici di precisione.

Servizio automobilistico.

I giovani da predesignarsi per il servizio automobilistico dovranno essere scelti tra quelli che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili, o che con documenti comprovino di avere servito in qualità di operai presso officine o stabilimenti automobilistici o che comunque siano pratici di autoveicoli.

Speciale cura dovrà essere posta perchè tutti i giovani aventi i requisiti per l'assegnazione ai centri automobilistici non sfuggano alla predesignazione per tale specialità.

Carri armati.

Per il reggimento carri armati saranno predesignati giovani che abbiano i requisiti richiesti per l'arma di fanteria

e giovani che abbiano i requisiti per il servizio automobilistico o che abbiano frequentato le scuole di meccanica agraria e siano muniti di patente per condurre macchine agricole.

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere predesignati di preferenza i giovani che vi acconsentano.

Si predesigneranno poi pel servizio di aiutante gli studenti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o bromatologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedale e i contadini che, possibilmente non siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno predesignati i giovani di professione fornai, panettieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Riparti distrettuali.

I giovani che risultino idonei ad essere adibiti a mansioni d'ufficio (studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, litografi, ecc.), saranno predesignati per i reparti distrettuali.

Per essi, il giudizio sul mod. *C*, sarà espresso con la parola « scritturale » accompagnato da un coefficiente adeguato al titolo di studio posseduto e del quale sarà fatta, come prescritto, espressa menzione nello stesso mod. *C*.

Oltre a detto giudizio, espresso in linea principale, sarà però anche inserito nel mod. *C* il giudizio (o i giudizi) di predesignazione per l'arma o corpo pel quale l'inscritto presenti la necessaria attitudine.

Aeronautica.

Per l'aeronautica saranno predesignati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigibile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostieri) o ad industrie della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre predesignati inscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, disegnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno predesignati per la manovra e governo inscritti che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

Potranno essere predesignati per l'assegnazione a servizi o riparti speciali in qualità di operai, i giovani che presenteranno un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio:

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e calzolai alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi, i barbieri, gli arrotini di fino, i giardinieri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per la predesignazione come operai è sufficiente il limite minimo di statura.

177. I limiti di statura, da tenersi presenti dagli organi di leva per la predesignazione delle reclute alle varie armi, corpo, specialità e servizi, appariscono dalla seguente tabella:

Armi, corpi e specialità		Limite di statura	Annotazioni
		minimo	massimo	
Granatieri		1.75	indeterminato	
Fanteria di linea		1.50	1.74 (1)	
Bersaglieri		1.65	1.75	
Alpini		1.50	indeterminato	
Cavalleria (Cavalleggeri)		1.58	1.68	
Id. (Lancieri)		1.65	1.72	
Artiglieria	da campagna (batterie ippotrainate e carrellate)	1.60 (2)	1.70	
	id. (gruppi someggiati)	1.68	indeterminato	
	pesante campale	1.60	1.70	
	a cavallo	1.60	1.70	
	da montagna	1.72	indeterminato	
	pesante e da costa	1.65 (3)	indeterminato	
	contraerei auto-campale	1.50	1.70	
Genio	minatori, zappatori-minatori	1.50	indeterminato	
	telegrafisti e radiotelegrafisti	1.50	id.	
	fotoelettricisti	1.50	id.	
	pontieri	1.66 (4)	id.	
	lagunari	1.50	id.	
	ferrovieri	1.60	id,	
	aerostieri	1.50	id.	
Servizio chimico		1.50	indeterminato	
Treno di artiglieria		1.50	1.70	
Servizio automobilistico		1.50	indeterminato	
Carri armati		1.50	id.	
Sanità e sussistenza		1.50	id.	
Riparti distrettuali		1.50	di.	
Scuole militari		1.50	id.	

(1) Questo limite potrà peraltro essere anche oltrepassato, quando se ne manifesti la necessità,
(2) Per i distretti della Sardegna il limite minimo è portato a m. 1,58.
(3) Per i distretti della Sardegna il limite minimo è portato a m. 1,60.
(4) Per i barcaiuoli di fiume m. 1,58.

178. *Avvertenza.* — Per quanto possa sembrare superfluo, si torna ad avvertire che il giudizio di predesignazione a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituisce affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità; detto giudizio è stato infatti istituito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non per la tutela dell'interesse delle singole reclute.

La definitiva assegnazione ai corpi, che sarà poi fatta dai comandi dei distretti, dovrà quindi rimanere subordinata soltanto alle esigenze dei servizi; in vista delle quali si potrà anche prescindere del tutto dal giudizio pronunziato dagli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

Per queste considerazioni è vietato di comunicare alle reclute la predesignazione ricevuta.

179. Le norme predette relative alle predesignazioni alle varie armi e specialità si applicheranno anche nelle colonie.

Poichè però i giovani che saranno dichiarati abili ed arruolati dovranno essere assegnati a reparti delle truppe coloniali della rispettiva colonia, il giudizio di predesignazione dovrà essere emesso in rapporto alle sole armi e specialità esistenti nella colonia.

Disposizioni speciali per i distretti militari.

180. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli inscritti arruolati con ferma ordinaria, controlleranno se i giudizi principali di idoneità pronunciati presso gli organi stessi corrispondono alle norme contenute nel precedente n. 175, basandosi all'uopo sulle indicazioni concernenti i requisiti fisici e professionali degli inscritti contenute nei fogli matricolari e nei fogli conformi all'allegato *C*.

Riscontrando inesattezze gravi o irregolarità, detti comandi sono autorizzati a procedere alla modificazione del giudizio principale d'idoneità in quello corrispondente alle norme anzidette, dandone prontamente conoscenza all'ufficiale delegato che lo pronunciò, pel tramite del presidente del consiglio di leva.

181. I comandi dei distretti militari, provveduto all'impianto del ruolo mod. 105 (già 57) con gli elementi contenuti nel foglio matricolare, avranno pure cura di far prendere menzione sul ruolo stesso — senza però farne oggetto di apposita variazione — del giudizio di predesignazione, modificato, se del caso, a senso di quanto sopra è detto. Procederanno di poi alla formazione dei pacchi dei fogli matricolari, distinguendoli per tutte le armi e specialità, partendo beninteso dai giudizi principali di predesignazione, ma tenendo presente soltanto come direttiva generale, la proporzione delle quote indicate nelle tabelle d'assegnazione delle reclute chiamate alle armi in base alla circolare 87, *giornale militare* c. a.

In qualsiasi tempo avvenga poi la chiamata alle armi, i comandi dei distretti avranno così già predisposto il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno poi dal Ministero.

182. Si preavvertono sin d'ora i comandi dei distretti militari che il mod. C, insieme con i documenti professionali rimasti presso di essi, dovranno essere conservati per lo meno sino alla chiamata alle armi della classe 1913; avendo cura di raggrupparli per comune, non appena detti modelli vengano tolti dai fogli matricolari.

183. Giusta l'art. 14 del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, le attribuzioni devolute ai Distretti militari sono affidate in colonia agli uffici matricola presso i comandi dei Regi corpi truppe coloniali.

Pertanto i fogli matricolari mod. 106 (già mod. 59) degli inscritti arruolati dal Consiglio o dalla Commissione mobile di leva di ciascuna delle colonie dovranno essere trasmessi all'ufficio matricola presso il Comando del R. corpo truppe coloniali della colonia stessa.

Detto « Ufficio matricola », sulla base dei fogli matricolari che riceverà dal Consiglio o dalla Commissione mobile di leva, dovrà impiantare il ruolo matricolare mod. 105 (già mod. 57) tenendo presenti le norme di cui al Capo III del « Regolamento per le matricole del R. esercito » (ediz. 1907).

Rendiconti della leva.

184. Il 31 dicembre 1932, il 31 gennaio 1933 e 15 febbraio 1933 dovranno essere compilate le situazioni della leva sui giovani della classe 1912 per le decisioni pronunciate dai consigli di leva e dalle commissioni mobili dalla data di apertura delle operazioni di leva alle date suindicate.

Inoltre gli uffici di leva, dopo trasmessa l'ultima situazione che dovrà essere compilata il 15 febbraio 1933, dovranno successivamente e fino all'apertura della leva susseguente trasmettere il 1° di ogni mese al Ministero un elenco numerico delle nuove concessioni di ferme minori con l'indicazione della condizione precedente dell'arruolato rispetto agli obblighi di ferma compilato sul modello conforme all'allegato *D-ter*.

In tali elenchi periodici dovranno inoltre essere fatte risultare anche le indicazioni relative ai nuovi arruolamenti con ferma ordinaria e quelle relative alle concessioni di nuove ferme minori.

Le situazioni sui modelli conformi all'allegato *D* e *D-bis* della presente circolare che saranno spediti a cura di questo Ministero a tutti gli uffici di leva nel quantitativo dello stretto necessario, dovranno essere compilate in duplice copia: una dovrà essere trasmessa al Ministero (Direzione generale Leva sottufficiali e truppa - Ufficio computi) e l'altra dovrà essere conservata negli atti di ciascun ufficio di leva.

La situazione allegato *D*, (prospetto I) deve riportare tutti i dati relativi alla leva ed, in particolare, per quanto riguarda gli arruolati tutti i dati relativi alla loro assegnazione alle varie ferme; l'allegato *D-bis* (prospetto II) deve contenere la specifica, secondo i singoli titoli di ferma minore indicati negli articoli 4, 5 e 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, del numero di coloro che per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare sono stati assegnati ad una ferma maggiore.

Gli inscritti, nati in anni precedenti al 1911, ai quali si applicano per l'ascrizione alle ferme riducibile e minima le disposizioni di legge preesistenti al 17 gennaio 1931, saranno dimostrati nel prospetto in calce all'allegato D.

I commissari di leva dovranno inoltrare i documenti sopracitati entro il terzo giorno successivo alle date soprain-dicate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1912.

Il presidente del consiglio di leva per la provincia di . . . . . .
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1912 e tutti gli altri iscritti aggiunti alle liste di leva della classe 1912 quali *rivedibili*, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva — comuni del mandamento del capoluogo) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.
Gli altri invece debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località ») e nei giorni ed ore indicate nella tabella.
La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

La presentazione viene ordinata col presente manifesto e perciò la mancata recezione del precetto personale non esclude gli inscritti dall'obbligo di presentarsi nel giorno e nel luogo stabilito, e non li esime dalle sanzioni penali previste dalla legge per i renitenti.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al Consiglio di leva per essere, se idonei, arruolati ed in

ogni caso denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

Si avverte che la qualità di studente universitario — benchè dia titolo a ritardare, in caso di arruolamento, la presentazione del servizio militare — non esime dall'obbligo che hanno tutti gli inscritti di presentarsi a visita al Consiglio o alla Commissione mobile durante la leva della rispettiva classe o di quella alla quale siano rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo.

Coloro pertanto che non ottemperano a tale obbligo incorrono nel reato di renitenza e si espongono non solo alle relative sanzioni penali, ma anche alla perdita del beneficio accordato dalla legge di poter ritardare, in caso di arruolamento, la prestazione del servizio militare.

3. I giovani nati nel 1912 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno o nelle colonie, ma fuori della provincia o della colonia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 3 all'ufficio di leva della provincia o della colonia in cui risiedono.

5. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta bollata da 3 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove, nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

---

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detensione da un anno a due anni: quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 155 Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437).

6. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili o rimandati per legali motivi e gli iscritti stati ammessi a visita per delegazione dovranno presentarsi alla visita stessa muniti della carta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 od altro documento equipollente.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che tanto il padre che il giovane sono per origine cittadini dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

8. Agli inscritti di leva indigenti, che ne facciano richiesta, saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti regolarmente residenti all'estero devono regolare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare, nella cui giurisdizione risiedono, entro il 31 dicembre 1932. Essi possono, se si presumono abili, chiedere anche mediante semplice lettera sottoscritta, di essere arruolati senza visita; se invece si ritengono inabili devono, a loro spese, sottoporsi a visita. Coloro che risultino abili saranno arruolati con dispensa dal presentarsi alle armi finchè dura la loro residenza all'estero, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1928, n. 2959.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Hanno però titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli

nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova la quale abbia una o più figlie viventi;

9° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

10° figlio unico superstite di madre vedova;

11° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

12° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° primogenito di fratelli orfani di padre o di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° orfani di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

22° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

11. Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati se si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a L. 18.000;

9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

13° militare ammogliato con prole;

14° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

12. Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° del presente paragrafo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito

(parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° del presente paragrafo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

13. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. La prova di tale requisito dovrà essere fornita mediante certificato del competente comandante di legione della M.V.S.N. da rilasciarsi agli interessati che ne facciano richiesta al comandante stesso. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre dieci chilometri dal Comune o frazione ove si svolsero i corsi premilitari;

c) residenti all'estero.

14. I militari della classe 1912 e gli aggiunti sulle liste della classe stessa quali rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali non abbiano sinora frequentato alcun corso di istruzione premilitare, dovranno considerarsi forniti del relativo requisito ove frequentino con successo il corso accelerato speciale di cinque mesi che verrà per essi istituito il 1° settembre p. v.

15. Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 3, il Ministro della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi, i militari da una ferma all'altra seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.

16. Per ottenere l'assegnazione a ferma minore gli interessati chiederanno ai rispettivi Comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

17. **Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.**

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione 31 dicembre 1932 altrimenti saranno considerati decaduti dalla facoltà di esercitare tale diritto. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

18. Presso il consiglio di leva e le commissioni mobili, in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando la dichiarazione con certificati comprovanti l'arte, la professione o il mestiere esercitati vidimati dall'autorità comunale.

Si avverte che tale accertamento, fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi, e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

19. *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* al consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che i comandi dei distretti militari cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

20. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di

abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico superiore di qualsiasi sezione o di un titolo di studio equipollente o superiore) e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Gli inscritti che per negligenza o scientemente omettano di fare la prescritta denuncia all'atto dell'arruolamento, saranno immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del detto R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

21. I titoli di studio che fanno obbligo ai giovani di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto commerciale;

---

(1) Art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923 « Chi per negligenza omette di denunciare i detti titoli di studio nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre se od altri all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, e chiunque abbia, in qualsiasi tempo concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa di L. 200 a L. 2000 senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari e comuni.

I militari, all'atto della chiamata alle armi e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari, fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del codice penale per il R. Esercito.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento ».

h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la regia scuola industriale di Belluno;

i) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

l) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n .3123 e dal R. decreto 29 giugno 1924;

m) licenza di un regio istituto nautico;

n) titoli di studio superiori ai precedenti.

22. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì, 1° giugno 1932 - Anno X

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

ALLEGATO B.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI LEVA.

Città ove si reca la commissione mobile di leva	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Destinati alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 31 dicembre 1932.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1933.

ALLEGATO C.

PROVINCIA DI.....

MANDAMENTO DI.....

Dati relativi a requisiti dell'inscritto della classe 1912 (1) . . . . . del comune di . . . . . .

Statura . . . . .

Perimetro toracico . . . . .

Qualità fisiche in genere (2) . . . . . .

Professione o mestiere (3) . . . . . .

Grado d'istruzione (4) . . . . . .

Predesignazione { giudizio principale . . . . . con coefficiente . . . . . giudizi secondari. . . . . .

Notizie eventuali sulla condotta . . . . . .

Ha dichiarato di aver titolo a ferma (5). . . . . .

Se possiede il requisito dell'istruzione premilitare. . . . . .

In caso negativo, se ne frequenta i corsi. . . . . .

L'ufficiale incaricato.

Bollo d'ufficio

(1) Cognome e nome.

(2) Se pesante o leggero: muscoloso o no: se abbia deficienze fisiche e quali, ecc.

(3) Allegare al presente i certificati professionali.

(4) Evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia

(5) minore di .... grado. Nel caso che l'inscritto non abbia fatte dichiarazioni di sorta l'intera linea sarà cancellata con una riga ad inchiostro, per cura dell'ufficiale che compila il foglio.

GOVERNO . . . . . .

Esito dell'esame personale di un inscritto residente nelle isole italiane dell'Egeo.

Numero e classe	Generalità, luogo di nascita e residenza dell'inscritto	Contrassegni personali Professione Istruzione	Esito della visita medica
Numero d'ordine del registro delle visite degli inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo	Cognome e nome .... figlio di ..... e della..... nato addì ..... nel comune di..... provincia di..... residente in	Statura m..... Torace m..... Capelli { Colore. ... Capelli { forma..... Naso..... Mento ..... Occhi..... Colorito ..... Dentatura..... Segni particolari.... Professione.....	Addì ..... 19.... .... L'UFFICIALE MEDICO Il ..... (1)
Classe di provenienza (se trattasi di inscritto nato in anni precedenti)			

(1) Governatore o Comandante del Presidio a seconda che la visita è stata effettuata presso la sede del Governo oppure in località differente.

ALLEGATO F.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . .

(o Commissione mobile di leva per il mandamento di . . . . . .).

Verbale della seduta tenuta il . . . . . .

In virtù dell'ordine di leva sulla classe 1912 emanato con la circolare n. . . . *giornale militare* 1932 ed in base all'apposito manifesto emanato dal Consiglio di leva di . . . . . in data . . . . . si è riunito oggi in . . . . . il Consiglio di leva (o la Commissione mobile, per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune — o dei comuni) di . . . . . .

Sono presenti i signori:

. . . . . presidente; . . . . . commissario di leva; . . . . . ufficiale delegato dal Ministero della guerra.

Assistono il . . . . . perito sanitario . . . . . ed il . . . . . dei RR. CC .sig. . . . . nonchè il sig. (1) . . . . . .

Funziona da relatore segretario il membro del (Consiglio o Commissione) commissario di leva sig. . . . . .

Non sono intervenuti i signori . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentatisi effettivamente e visitati n. . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . . .

b) mandati rivedibili . . . . . » . . . .

c) riformati . . . . . » . . . .

d) mandati in osservazione . . . . . » . . . .

e) rimandati alle sedute suppletive . . . . . » . . . .

Dei n. . . . . arruolati sono stati assegnati a ferma minore di 3º grado (tre mesi) gli inscritti (2).

Sono stati assegnati a ferma minore di 2º grado (sei mesi) gli inscritti (3).

---

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale delegato per la predesignazione (dove esista).

(2), (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 137 lettera *f*) della presente circolare.

Sono stati assegnati a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti (1).

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 12 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, le seguenti persone di famiglia coll'esito per ciascuno indicato (2).

Sono stati visitati per delegazione gli inscritti (3).

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali modello 9 delle decisioni prese dal Consiglio o la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consta la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . . . .

Il commissario di leva. *L'ufficiale delegato.*

Il perito medico. *L'ufficiale dei CC. RR.*

Il presidente (4).

(1), (2), (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 137 lettera *f*) della presente circolare.

(4) Per i non intervenuti lo spazio destinato alla firma dovrà essere annullato dal commissario di leva con un timbro contenente la parola « assente ».

ALLEGATO G.

Elenco numerico dei renitenti cui fu cancellata in via amministrativa la nota di renitenza, dei renitenti denunciati, condannati ed assolti durante la leva della classe 1912.

Comune	Renitenze cancellate in via amministrativa	Renitenti denunciati	Sentenze		Classe
			di condanna	di assoluzione	

ALLEGATO H.

Elenco alfabetico delle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tenere presenti nella redazione del foglio allegato C (classificazione professionale effettuata in conformità dei criteri suggeriti dall'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia).

A

Acrobati.
Addetti ad industrie alimentari.
Addetti a macchine agricole.
Addetti a macchine diverse.
Adetti a macchine industriali, Litografi.
Addetti a manifatture tessili.
Addetti ai laboratori e manifatture tabacchi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di cinematografi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di teatri.
Addetti alle ferrovie.
Addetti alla industria della carta.
Addetti alla lavorazione del latte.
Addetti alla lavorazione delle pelli.
Addetti alla produzione di gas diversi.
Addobbatori.
Agenti di custodia.
Aggiustatori.
Agricoltori.
Allevatori di animali.
Architetti.
Armaioli.
Artefici in metalli preziosi.
Arti belle.
Asfaltisti.
Assistenti edilizi.
Attori cinematografici.
Attori teatrali.
Avvocati.

B

Barbieri.
Barcaioli.
Benestanti.
Bidelli.
Braccianti.

C

Caffettieri.
Calafati.
Calderai.
Calzolai.
Camerieri addetti a servizi pubblici.
Cantonieri.
Capimastri.
Carpentieri.
Carrettieri.
Cavallari.
Cementisti.
Ceramisti.

Chirurghi.
Cocchieri.
Coltivatori e simili.
Commercianti.
Commissionari.
Conciatori.
Conduttori di automobili.
Conduttori di caldaie a vapore.
Contadini.
Cordai.
Cuochi.

D

Dattilografi.
Dentisti.
Deviatori.
Disegnatori.
Disinfettatori.
Domestici.

E

Ebanisti.
Ecclesiastici.
Elettricisti in genere.
Elettricisti pratici della lavorazione di centralini.
Elettricisti pratici della lavorazione di apparati telefonici.
Elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici.
Esercenti botteghini del lotto.

F

Fabbri meccanici.
Facchini.
Falegnami.
Farmacisti.
Fattorini postali.
Fattorini telegrafici.
Ferrovieri.
Filatori.
Fonditori.
Fornaciai.
Fornai.
Fotografi.
Frenatori.
Fucinieri.
Fuochisti.

G

Garzoni addetti a servizi pubblici.
Gettatori di metalli.
Giornalieri di campagna.
Gondalieri.
Guardiani.
Guardie carcerarie.
Guardie daziarie.
Guardie municipali.
Guide alpine.

I

Impastatori.
Impiegati in genere.
Incisori.
Industriali.
Infermieri.
Ingegneri.
Insegnanti.
Inservienti.
Installatori di caldaie a vapore.

L

Lavandai.
Lavoranti edili.
Lavoranti in legno ed affini.

Lavoranti in salumi.
Lavoranti in specchi.
Litografi.

M

Macellai.
Macchinisti.
Maestri (elementari, di ginnastica, scherma, ecc.).
Magazzinieri.
Maniscalchi.
Manovali.
Marinai.
Materassai.
Mattonellisti.
Meccanici in genere.
Meccanici di automobili.
Medici.
Merciai.
Minatori.
Montatori di aeroplani.
Montatori di dirigibili.
Motoristi di aviazione.
Motoristi in genere.
Mugnai.
Mulattieri.
Muratori.
Musicanti.
Musicisti.

O

Operai chimici in genere.
Operai in genere.
Operai in metalli.
Orologiai.
Osti.
Ottici.

P

Panettieri.
Parrucchieri.
Pastai.
Pastori.
Pellai.
Pescatori.
Picconieri.
Piloti d'aviazione.
Pirotecnici.
Pittori.
Pompieri.
Portieri.
Professioni libere.
Professori.
Proprietari.

R

Radiotelegrafisti.
Ragionieri.
Ramai.
Rappresentanti.
Rematori.
Rivenditori di sale e tabacchi.

S

Salinai.
Saltimbanchi.
Sarti.
Scalpellini.
Scultori.
Sensali.
Sellai.
Saldatori.

Spedizionieri.
Stagnai.
Stallieri.
Studenti.
Suonatori ambulanti.

T

Tappezzieri.
Teleferisti.
Telefonisti.
Telegrafisti.
Tessitori e simili.
Tipografi ed affini.
Tornitori.
Tranvieri
Trattori

U

Uscieri.
Uomini di fatica.

V

Venditori di derrate alimentari.
Venditori di merci diverse.
Verniciatori di metalli.
Veterinari.
Vetrai.
Vulcanizzatori.

Z

Zappatori.
Zolfatai

PARTE II.

N...... *d'ordine* **Raccomandata**

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA

di .....

Al Comando del Distretto Militare

.....

Elenco dei fogli matricolari che si trasmettono per i sottonotati inscritti arruolati nella seduta del .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N. B. Per ciascun inscritto dovrà essere indicata la ferma attribuitagli e, se trattisi di ferma di 3°, di 2°, e di 1° grado, anche l'articolo e il numero relativo della legge.

N. ..... *d'ordine*

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

di .....

All'Ufficio di Leva per la Provincia

.....

Ricevuta dei fogli matricolari trasmessi dal predetto ufficio per gli inscritti sottonotati arruolati nella Seduta del .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N. B. Il Comando del distretto dovrà verificare la ferma attribuita a ciascun inscritto e indicare, laddove trattisi di ferma di 3°, di 2° o di 1° grado, l'articolo e il numero relative della legge.

PARTE I.

N...... *d'ordine* Raccomandata

UFFICIO LEVA PER LA PROVINCIA

di .....

Al Comando del Distretto Militare

.....

Elenco dei fogli matricolari che si trasmettono per i sottonotati inscritti arruolati nella Seduta del .....

N. B. Per ciascun inscritto dovrà essere indicata la ferma attribuitagli e, se trattisi di ferma di 3°, di 2° e di 1° grado, anche l'articolo e il numero relativo della legge.

ALLEGATO L.

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI . . . . . COMUNE DI . . . . . .

Leva sulla classe dei nati nel . . . .

PRECETTO

per presentarsi all'esame personale ed arruolamento

Il Podestà del Comune suddetto invita l'inscritto della leva . . .
. . . . . .
figlio di . . . . . a presentarsi il giorno . . . del mese di . . . . . alle ore . . . innanzi al (1) . . . . . .
. . . . . .
per essere esaminato, e, se idoneo, arruolato.

Lo avverte poi che, nel caso che risieda all'estero, potrà regolare la sua posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare del luogo in cui dimora nei termini e nei modi indicati nelle seguenti avvertenze speciali relative agli inscritti residenti all'estero.

Gli rammenta che, disobbedendo, incorrerà nella dichiarazione di renitenza.

Addì . . . . . 193 . . - Anno . .

Il Podestà

. . . . . .

NB. — Gli inscritti devono presentarsi muniti della carta d'identità, o di documento equipollente.

(1) Consiglio di leva . . . . . oppure Commissione mobile di leva di . . . . . .

Chi ha diritto a ferma minore deve presentarsi subito all'ufficio del municipio.

Avvertenze generali.

§ 1. — Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Hanno però titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova la quale abbia una o più figlie viventi;

9° figlio primogenito di madre vedova la quale abbia vivente altri figli maschi;

10° figlio unico superstite di madre vedova;

11° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi o figlie nubili maggiorenni;

12° nipote unico di ava vedova la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie e nipoti nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° primogenito di fratelli orfani di padre o di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure se maggiorenni nubili, non si trovano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità, contratte a causa di servizio militare;

22° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 2. — Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° figlio primogenito di padre vivente che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a L. 18.000;

9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per cause non dipendenti dal servizio militare;

12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

13° militare ammogliato con prole;

14° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente paragrafo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare, i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 3. — Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quella di cui al n. 1° del presente paragrafo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio Esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° del presente paragrafo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

§ 4. — Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 3, il Ministero della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi i militari da una ferma all'altra, seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.

§ 5. — Per ottenere l'assegnazione a ferma minore gli interessati chiederanno ai rispettivi Comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

§ 6. — La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito dell'istruzione premilitare. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a sopportare le lievi fatiche della istruzione premilitare;

b) aver avuto abituale residenza in località distante oltre dieci chilometri dal Comune o frazione ove si svolsero i corsi premilitari;

c) residenti all'estero.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, dovrà essere fornita mediante un certificato da rila-

sciarsi a richiesta, dal competente comandante di legione della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale.

§ 7. — *Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al Consiglio di leva o alla Commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.*

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione, altrimenti saranno considerati decaduti dalla facoltà di esercitare tale diritto.

Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 *giorni da quello in cui siano sorti.*

§ 8. — I militari i quali, all'atto della chiamata alle armi della loro classe, abbiano un fratello alle armi per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo, finchè il fratello abbia compiuta la ferma, purchè la famiglia ne faccia domanda al distretto militare pel tramite del podestà, o, se all'estero, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare.

§ 9. — Può essere accordato, in tempo di pace, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio della famiglia, di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro.

§ 10. — È assolutamente necessario, che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo del servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva ecc.) pervengano al comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

§ 11. — Gli inscritti che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare al Consiglio di leva o alla Commissione mobile, nel giorno stesso della visita, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili ecc.

I comandi dei distretti militari, cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

§ 12. — Gli inscritti di leva residenti all'estero espatriati dopo il 1° gennaio dell'anno in cui hanno compiuto il 18° anno di età ma prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita con passaporto rilasciato con la qualifica di « lavoratori » sono arruolati in base alla concessione del passaporto con la suddetta qualifica.

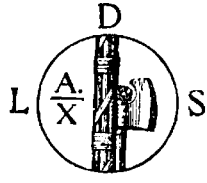
Gli altri inscritti residenti all'estero hanno obbligo di regolare la loro posizione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 20° di loro età, e possono fare ciò e sottoponendosi a proprie spese alla visita medica e all'arruolamento avanti alla Regia autorità diplomatica o consolare del luogo di loro dimora, ovvero dichiarando per iscritto con lettera diretta all'autorità stessa, debitamente firmata, di accettare l'arruolamento senza visita medica presumendosi idonei al servizio.

Possono anche presentarsi al Consiglio di leva nel Regno.

§ 13. — Gli inscritti che risiedono regolarmente all'estero fin da prima dell'apertura della leva cui sono chiamati, con regolare passaporto ottenuto senza restrizioni dall'autorità militare sono dispensati in tempo di pace, e finchè duri la loro residenza all'estero, dal presentarsi alle armi.

Dopo compiuto il 32° anno, la dispensa dal compiere la ferma diventa definitiva anche se rimpatrino. Nel frattempo essi possono ottenere dall'autorità diplomatica o consolare di venire temporaneamente in Italia senza decadere dalla dispensa.

§ 14. — I militari residenti all'estero che non possono fruire della dispensa di cui sopra, debbono rispondere alla chiamata alle armi nei termini che saranno fissati dal Ministero della guerra.



PREZZO L. 1,80

(4.08397) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª 1932 - ANNO X 24 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ORDINE DEL GIORNO PER L'ARMA DI FANTERIA

Roma, 24 maggio del 1932 - Anno X

L'arma fedelissima dei Carabinieri Reali — qualificata prima dell'Esercito da secolare decreto — cede, oggi, dopo un decennio all'Arma di Fanteria, l'onore della guardia all'ara del Milite Ignoto.

Nella consegna semplice e solenne, la Fanteria riconosce un premio tributato ai suoi sacrifici e alla sua gloria.

MUSSOLINI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO PER L'ARMA DI FANTERIA *Pag.* 1001

PARTE PRIMA

N. 246 - 24 marzo 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 293. - Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del R. esercito . . . . . *Pag.* 1003

» 247 - 20 maggio 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione dei motti araldici ai reggimenti e corpi del R. esercito . . . . . » 1005

PARTE PRIMA

Circolare N. 246. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 293 – Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del R. esercito.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 88, del 15 aprile 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È abrogato il R. decreto 18 agosto 1917, n. 1391;

Art. 2.

Ai reggimenti e corpi del R. esercito è concesso l'uso di motti araldici, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Le concessioni di cui all'articolo precedente hanno luogo in esenzione di tassa erariale, e sono soggette al diritto di cancelleria nella misura ridotta stabilita dall'art. 13 della tabella annessa al R. decreto 6 novembre 1930, n. 1494.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 247. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione dei motti araldici ai reggimenti e corpi del R. esercito.** — (Gabinetto). — 20 maggio 1932 - Anno X.

1. — I motti araldici concessi ai reggimenti e corpi del R. esercito in applicazione della legge 24 marzo 1932-X n. 293 sono precisati nell'elenco che segue.

2. — A cura di questo ministero — che provvede anche ai relativi diritti di cancelleria — perverranno gradualmente, ai singoli reggimenti o corpi i diplomi delle R.R. Lettere Patenti di concessione.

3. — I motti dei corpi che, anteriormente alla citata legge n. 293 del 24 marzo 1932-X, erano già stati regolarmente concessi o riconosciuti, sono compresi nell'elenco che segue con l'indicazione in corsivo del relativo provvedimento. Per essi non si rende necessaria la emanazione del nuovo provvedimento di concessione di cui al precedente comma 2°.

Elenco dei motti araldici per i reggimenti e corpi del R. esercito.

ARMA DEI CARABINIERI REALI — Nei secoli fedele

1° REGGIMENTO GRANATIERI DI SARDEGNA — A me le guardie per l'onore di Casa Savoia

2° REGGIMENTO GRANATIERI DI SARDEGNA — A me le guardie per l'onore di Casa Savoia

3° REGGIMENTO GRANATIERI DI SARDEGNA — A me le guardie per l'onore di Casa Savoia

1° REGGIMENTO FANTERIA (RE) — Nomen omen

2° REGGIMENTO FANTERIA (RE) — Nulli virtute ac fidelitate secundus

3° REGGIMENTO FANTERIA (PIEMONTE) — Fidem cruore signavi

4° REGGIMENTO FANTERIA (PIEMONTE) — Omnia ferventer pro Patria

5° REGGIMENTO FANTERIA (AOSTA) — Sotto l'impeto d'Aosta sparve il nemico

6° REGGIMENTO FANTERIA (AOSTA) — Sotto l'impeto d'Aosta sparve il nemico

7° REGGIMENTO FANTERIA (CUNEO) — Legio Cuncensis constantissima coeteris fidei signum

8° REGGIMENTO FANTERIA (CUNEO) — Legio Cuneensis constantissima coeteris fidei signum

9° REGGIMENTO FANTERIA (REGINA) — Sicut te candidi candidissima Regina

10° REGGIMENTO FANTERIA (REGINA) — Sicut te candidi candidissima Regina

11° REGGIMENTO FANTERIA (CASALE) — Per Calvarium ad laurum

12° REGGIMENTO FANTERIA (CASALE) — Per Calvarium ad laurum

13° REGGIMENTO FANTERIA (PINEROLO) — Sempre più avanti, sempre più in alto

14° REGGIMENTO FANTERIA (PINEROLO) — Sempre più avanti, sempre più in alto

15° REGGIMENTO FANTERIA (SAVONA) — Ex adversis rebus fortior resurgo

16° REGGIMENTO FANTERIA (SAVONA) — Pronti ad ogni battaglia

17° REGGIMENTO FANTERIA (ACQUI) — Avanti Savoia!

18° REGGIMENTO FANTERIA (ACQUI) — Aquensem legionem time

19° REGGIMENTO FANTERIA (BRESCIA) — Superarsi e vincere

20° REGGIMENTO FANTERIA (BRESCIA) — Ut Brixia leones

21° REGGIMENTO FANTERIA (CREMONA) — Ad aurum per ignem

22° REGGIMENTO FANTERIA (CREMONA) — Signis fata subdemus nostris

23° REGGIMENTO FANTERIA (COMO) — In prospera fortuna fortis, in adversa mirabilis

24° REGGIMENTO FANTERIA (COMO) — Virtute duce, comite gloria

26° REGGIMENTO FANTERIA (BERGAMO) — Accumulammo i morti per salire

27° REGGIMENTO FANTERIA (PAVIA) — Ardeam dum luceam

28° REGGIMENTO FANTERIA (PAVIA) — Ardeam dum luceam

29° REGGIMENTO FANTERIA (PISA) — Pristina gloria lumen

30° REGGIMENTO FANTERIA (PISA) — Non proelia sed victorias numero

31° REGGIMENTO FANTERIA (SIENA) — Osare sempre

33° REGGIMENTO FANTERIA (LIVORNO) — Col sacrificio la gloria

34° REGGIMENTO FANTERIA (LIVORNO) — Tenacia e valore

35° REGGIMENTO FANTERIA (PISTOIA) — Usque ad mortem audebo

36° REGGIMENTO FANTERIA (PISTOIA) — Adsum vinco

37° REGGIMENTO FANTERIA (RAVENNA) — Celerrimo ictu, impavida fide

38° REGGIMENTO FANTERIA (RAVENNA) — Fortes creantur fortibus

40° REGGIMENTO FANTERIA (BOLOGNA) — Cave adsum

41° REGGIMENTO FANTERIA (MODENA) — Per guida l'onore, per mèta la gloria

42° REGGIMENTO FANTERIA (MODENA) — Detrudere finibus hostem

43° REGGIMENTO FANTERIA (FORLI') — Ubicumque fidelis et firmus

44° REGGIMENTO FANTERIA (FORLI') — Salvo il vessillo, fulgida la vittoria

45° REGGIMENTO FANTERIA (REGGIO) — Con fede ed in silenzio

46° REGGIMENTO FANTERIA (REGGIO) — Compi il dovere e taci

47° REGGIMENTO FANTERIA (FERRARA) — Fede e valore

49° REGGIMENTO FANTERIA (PARMA) — Fu scudo il petto alle nemiche lance

50° REGGIMENTO FANTERIA (PARMA) — Per aspera ad astra

51° REGGIMENTO FANTERIA (ALPI) — Obbedisco

52° REGGIMENTO FANTERIA (ALPI) — Obbedisco

53° REGGIMENTO FANTERIA (UMBRIA) — Sento in cuor l'antica Patria

54° REGGIMENTO FANTERIA (UMBRIA) — In impetu victoria

55° REGGIMENTO FANTERIA (MARCHE) — Virtus ac fides

56° REGGIMENTO FANTERIA (MARCHE) — Memento audere semper

57° REGGIMENTO FANTERIA (ABRUZZI) — Vexillum res gestas testatur

58° REGGIMENTO FANTERIA (ABRUZZI) — Ex impetu gloria

59° REGGIMENTO FANTERIA (CALABRIA) — Acriter in hostes

61° REGGIMENTO FANTERIA (SICILIA) — Finchè rimanga un sol uomo

62° REGGIMENTO FANTERIA (SICILIA) — Virtute supero

63° REGGIMENTO FANTERIA (CAGLIARI) — Procedere, non recedere

65° REGGIMENTO FANTERIA (VALTELLINA) — Aspera quaero

66° REGGIMENTO FANTERIA (VALELLINA — Aspera quaero

67° REGGIMENTO FANTERIA (PALERMO) — Ubi gloria, ibi sum

68° REGGIMENTO FANTERIA (PALERMO) — Omnium virtutibus aemulare

70° REGGIMENTO FANTERIA (ANCONA) — In arduis rebus virtus

71° REGGIMENTO FANTERIA (PUGLIE) — Ad summum

73° REGGIMENTO FANTERIA (LOMBARDIA) — Acerrimus hostibus

74° REGGIMENTO FANTERIA (LOMBARDIA) — Sempre avanti ad ogni costo

75° REGGIMENTO FANTERIA (NAPOLI) — Ignis in corde

77° REGGIMENTO FANTERIA (TOSCANA) — Tusci ab hostium grege legio vocati luporum

78° REGGIMENTO FANTERIA (TOSCANA) — Tusci ab hostium grege legio vocati luporum

79° REGGIMENTO FANTERIA (ROMA) — Non fortuna sed virtute

81° REGGIMENTO FANTERIA (TORINO) — Fide ac virtute

83° REGGIMENTO FANTERIA (VENEZIA) — Vi atque virtute

84° REGGIMENTO FANTERIA (VENEZIA) — Semper immota fides

85° REGGIMENTO FANTERIA (VERONA) — Fortiter pugnare

88° REGGIMENTO FANTERIA (FRIULI) — Legio forum juliensis Patriae ultrix

89° REGGIMENTO FANTERIA (SALERNO) — Non chiedo dove

90° REGGIMENTO FANTERIA (SALERNO) — Vincere assueti

91° REGGIMENTO FANTERIA (BASILICATA) — Ubicumque victores

92° REGGIMENTO FANTERIA (BASILICATA) — Veni nec recedam

93° REGGIMENTO FANTERIA (MESSINA) — Impetuosa Messanensis legio

94° REGGIMENTO FANTERIA (MESSINA) — Impetuosa Messanensis legio

151° REGGIMENTO FANTERIA (SASSARI) — Deus et su re

152° REGGIMENTO FANTERIA (SASSARI) — Deus et su re

157° REGGIMENTO FANTERIA (LIGURIA) — In ogni rischio e con ogni arme bravi

225° REGGIMENTO FANTERIA (AREZZO) — Ubi non ibi victoria

231° REGGIMENTO FANTERIA (AVELLINO) — Non vi è sosta se non sulla cima

232° REGGIMENTO FANTERIA (AVELLINO) — Non vi è sosta se non sulla cima

1° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Ictu impetuque primus

2° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Nulli secundus

3° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Maiora viribus audere

4° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Vis, animus, impetus

5° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Nulla via impervia

6° REGGIMENTO BERSAGLIERI — e vincere bisogna

7° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Celeritate ac virtute

8° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Velox ad impetum

9° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Invicte, acriter, celerrime

10° REGGIMENTO BERSAGLIERI — In flammis flamma

11° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Quis ultra?

12° REGGIMENTO BERSAGLIERI — Victoria nobis vita

1° REGGIMENTO ALPINI — Nec descendere nec morari

2° REGGIMENTO ALPINI — Vigilantes

3° REGGIMENTO ALPINI — Altius tendo

4° REGGIMENTO ALPINI — In adversa, ultra adversa

5° REGGIMENTO ALPINI — Nec videar dum sim

6° REGGIMENTO ALPINI — Più salgo, più valgo

7° REGGIMENTO ALPINI — Ad excelsa tendo

8° REGGIMENTO ALPINI — O là o rompi

9° REGGIMENTO ALPINI — Ad ardua super alpes Patria vocat

REGGIMENTO NIZZA CAVALLERIA — Nicaea fidelis.
(*Decreto ministeriale* 24-6-1920)

REGGIMENTO PIEMONTE REALE CAVALLERIA — Venustus et audax.
(*Decreto ministeriale* 14-4-1914)

REGGIMENTO SAVOIA CAVALLERIA — Savoje bonnes nouvelles.
(*Decreto ministeriale* 6-11-1919)

REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA — Soit a pied, soit a cheval, mon honneur est sans égal.
(*Decreto ministeriale* 28-3-1920)

REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI NOVARA — Albis ardua
(*Decreto di S. E. il Capo del Governo* 15-5-1931)

REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI AOSTA — Aosta d'fer.
(*Decreto ministeriale* 6-11-1919)

REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI FIRENZE — Con l'animo che vince ogni battaglia.
(*R. patente* 18-5-1922)

REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI VITTORIO EMANUELE II — Per la gloria del nome
(*R. patente* 12-5-1921)

REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI SALUZZO — Quo fata vocant
(*R. patente* 26-8-1917)

REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI MONFERRATO — Semper ut quondam
(*R. patente* 10-2-1925)

REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI ALESSANDRIA — In periculo surgo
(*R. patente* 4-12-1919)

REGGIMENTO CAVALLEGGERI GUIDE — Alla vittoria ed all'onor son guida
(*R. patente* 29-7-1923)

1° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Ultra primum

2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Peditis praesidium et comes

3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Ardoris peritus

4° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Abrumpo cohortes

5° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Ab origine fama

6° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Igniferis telis in hostem

7° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Ferro ignique viam per hostem

8° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Vis ignea

9° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Cum peditibus in proelio versari

10° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Agmina rumpo

11°ª REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Corde et igni audere semper

12° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Audere ultima

13° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — In Urbe signifer, in acie princeps

14° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Vox mea jus Patriae

15° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Per medios hostes vi iter aperio

16° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Hostium vim impavide sustinere

17° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Vehementer et fortiter

18° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Magis magisque

19° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Certamen honor et gloria

20° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Crebris micat ignibus

21° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Meo exemplo acrius pugnatur

22° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Quantum loqui tantum agere

23° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — ... cui la sfida è gioia, il dovere è legge.

24° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Mea arma hostibus monitus ac metus

25° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Fulget ignis

26° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Loco et tempore

27° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Semper audere
(*R. patente* 27-7 1928)

28° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Ferro igniquc

29° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Arduum ac insuetum per iter

30° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA — Fulminis ictus

REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO — In hostem celerrime volant
(*R. patente* 24-6 1930)

REGGIMENTO ARTIGLIERIA LEGGERO — Igne celerrime diruo

1° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Graviter in hostem ignem conicimus

2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Nulla est tanta vis quae frangi non possit

3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Ferro atque igni vastare

4° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Ut tonitrus ac fulgura hostibus ictus

5° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Meam vocem time

6° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Omnia impedimenta perrumpere

7° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Hostium vim et arma subigere

8° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Velox in acie potens in proelio

9° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Vim vi defendere

10° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Nullus ictus irritus

11° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Victoriae validissime confero

12° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE — Flagellum hostis

1° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Flamma ac tonitru exterrent

2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Perrumpere nitimur

3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Perseverantia omnia trascendo

4° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Oppida diruo

5° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Perrumpere ad victoriam

6° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Vehementius exterrere

7° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Omnes difficultates perpetior

8° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Vigilat finibus fortitudo nostra

9° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Intimas hostium vias igne petimus

10° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE — Obstacula sternimus ad victoriam

1° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA — Nulla via invia

2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA — Per ardua ardens

3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA — Nobis incedentibus rupes ruunt

1° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA COSTA — Horas tuebor oras

2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA COSTA — Hostes in mare abici patria jubet

3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA COSTA — Patriae litora longe tuemur

1° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CONTRAEREI AUTOCAMPALE — Tonitru caelum omne impleo

2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CONTRAEREI AUTOCAMPALE — In alto mirando

3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CONTRAEREI AUTOCAMPALE — Hostium frangimus alas

4° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CONTRAEREI AUTOCAMPALE — In hostium aquilas ignem ferre

5° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CONTRAEREI AUTOCAMPALE — Inter nubes detonans hostem exterret

REGGIMENTO MISTO DI ARTIGLIERIA DELLA SARDEGNA — Eminus sed pariter vigilans et paratus

1° REGGIMENTO GENIO — Studio, opere, virtute

2° REGGIMENTO GENIO — Per omnia asperrima

3° REGGIMENTO GENIO — Nihil nobis obstaculum

4° REGGIMENTO GENIO — Ad ogni costo

5° REGGIMENTO GENIO — Impervia cedant

6° REGGIMENTO GENIO — Per aspra via ad aspra mèta

7° REGGIMENTO GENIO — Labor omnia vincit

8° REGGIMENTO GENIO — Avanti è la vita!...

9° REGGIMENTO GENIO — Col senno e con la mano

10° REGGIMENTO GENIO — Ardua virtutem nostram excitant

11° REGGIMENTO GENIO — Peritus et audax

12° REGGIMENTO GENIO — Labore ac studio

REGGIMENTO FERROVIERI DEL GENIO — Fervidis rotis ad metam

REGGIMENTO PONTIERI E LAGUNARI DEL GENIO — Ligno per flumina et virtute ad gloriam

1° REGGIMENTO RADIOTELEGRAFISTI DEL GENIO — Per aethera loquimur

2° REGGIMENTO RADIOTELEGRAFISTI DEL GENIO — Per aethera loquimur

GRUPPO AEROSTIERI DEL GENIO — Usque ad sidera ad observandum longissime

REGGIMENTO CARRI ARMATI — Pondere et igne iuvat

CENTRO CHIMICO MILITARE — Iniuris novis nova praesidia

CORPO AUTOMOBILISTICO MILITARE — Fervent rotae, fervent animi

SCUOLA DI GUERRA — Alere flammam

R. ACCADEMIA DI FANTERIA E CAVALLERIA — Preparo alle glorie d'Italia i nuovi eroi

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI FANTERIA — Arte et virtute usque ad victoriam

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI CAVALLERIA — Non ristare

R. ACCADEMIA DI ARTIGLIERIA E GENIO — Icere et disjicere extruere et diruere

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO — Doctrinas bello aptare

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI SANITA' MILITARE — Fratribus ut vitam servares

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI FANTERIA — Regina proeli

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI BERSAGLIERI ED ALPINI — Semper audentes

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI ARTIGLIERIA — Ovunque e sempre

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DEL GENIO — Par ingenio virtus

SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI FANTERIA ED ALPINI — Pronti all'appello

SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI FANTERIA, BERSAGLIERI E GENIO — Omnia fides vincit

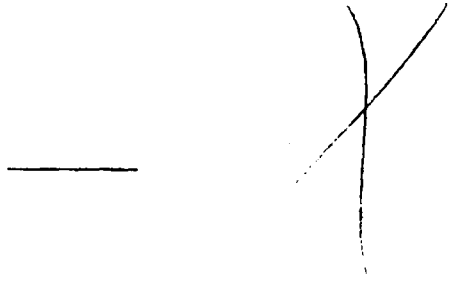
SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DI ARTIGLIERIA — Omnibus viribus

COLLEGIO MILITARE DI NAPOLI — Victoriae regem dedit

COLLEGIO MILITARE DI ROMA — Romana virtus Romae discitur

CORPO DI COMMISSARIATO — Praevidet et providet

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,80

(4108872) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª 1932 - ANNO X 25 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 248 - 19 maggio 1932 - Anno X — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari che hanno conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare o che provengono da rivedibili o che sono limitatamente idonei al servizio o di bassa statura . . . *Pag.* 1017

PARTE SECONDA

Circolare N. 248. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari che hanno conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare o che provengono da rivedibili o che sono limitatamente idonei al servizio o di bassa statura.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 maggio 1932 - Anno X.

1. In base al disposto degli articoli 108, 109 e 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, determino che col 7 giugno p. v. abbia inizio e sia condotto a termine, entro tre giorni, l'invio in congedo dei militari di truppa vincolati alla ferma ordinaria di 18 mesi, che hanno risposto alle chiamate alle armi del 2 marzo e 7-15 aprile 1931, indette colla

circolare n. 95 del *giornale militare* del 1931 e che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari provvisti d'istruzione premilitare;

b) militari arruolati quali già rivedibili;

c) militari limitatamente idonei al servizio;

d) militari di bassa statura, da oltre m. 1,50 a m. 1,54 compreso (per quelli appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna, da oltre m. 1,50 a m. 1,52 compreso).

2. I militari nati dal 1° maggio al 31 dicembre 1910, o in date precedenti e arruolati con la classe 1910, che, sebbene esclusi dalle chiamate di cui alla citata circolare 95, a senso del n. 4 lettera *d*), dell'allegato 2 alla circolare stessa, furono incorporati per aver taciuto la circostanza di essere muniti del certificato di istruzione premilitare, sono decaduti dal beneficio della riduzione del servizio, a senso della circolare n. 4040 del 14 aprile 1931, e sono quindi esclusi dal congedamento di cui sopra.

Coloro però che, giunti alle armi con le chiamate anzidette, non abbiano potuto presentare in quell'occasione il certificato d'istruzione premilitare per causa indipendente dalla loro volontà, sono ammessi alla riduzione del servizio stabilita con la presente circolare.

3. I comandi di corpo cureranno che si proceda ad un accurato spoglio della matricola dei militari di cui al n. 1 della presente circolare ed invieranno in congedo quelli che da tale spoglio risultino trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dello stesso n. 1.

4. I militari per i quali non sia stata presa nota a matricola della conseguita istruzione premilitare che non siano decaduti dal beneficio della riduzione del servizio, a senso del 1° comma del n. 2, per ottenere l'invio in congedo debbono esibire uno dei seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato dal competente comando della M.V.S.N., di conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso d'istruzione premilitare, a seguito di frequenza dei relativi corsi;

b) certificato, rilasciato dal competente comando della M.V.S.N., comprovante la conseguita idoneità agli esami

finali del secondo corso d'istruzione premilitare, sostenuti per avere appartenuto, per almeno due anni, alla M.V.S.N.;

c) certificato, rilasciato dall'autorità competente, comprovante l'appartenenza, per almeno due anni scolastici, ad un collegio militare od all'accademia navale.

Non sarà ammesso alcun altro documento equipollente, nè sarà utile, allo scopo, giustificazione alcuna, sia pure per causa di forza maggiore, della mancata frequenza dei corsi premilitari.

5. I militari di cui al capoverso del n. 2, per ottenere l'invio in congedo, oltre ad uno dei documenti indicati al n. 4, dovranno esibire apposito certificato, rilasciato dal competente comando della M.V.S.N., comprovante la circostanza di non aver potuto ottenere, per causa indipendente dalla loro volontà, il certificato dell'istruzione premilitare prima della loro venuta alle armi.

6. Saranno pure inviati in congedo i militari che, senza aver frequentato il primo corso d'istruzione premilitare, siano stati ammessi, per motivo riconosciuto legittimo dai competenti comandi della M.V.S.N., al secondo corso accelerato ed abbiano superato gli esami finali del corso stesso.

7. La prova di cui ai nn. 4 e 6 della presente circolare, dovrà dai comandi di corpo essere richiesta alle autorità competenti, quando i militari, cui la presente circolare si riferisce, ne siano sforniti.

8. I comandi di corpo provvederanno all'invio in congedo di coloro che si trovino nelle condizioni indicate nei numeri precedenti avendo cura di ripartirli in tre aliquote, per quanto è possibile, eguali, corrispondenti ai tre giorni di cui al n. 1.

9. Per i militari che si trovino nelle condizioni di cui alla presente circolare, i quali siano giunti alle armi dopo terminato il periodo della presentazione delle reclute indicato nei manifesti allegati alla circolare 95 del *giornale militare* del 1931, il congedamento avrà luogo a mano a mano che essi avranno compiuto: 15 mesi di servizio, se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria a cavallo o ai gruppi ippotrainati dell'artiglieria da campagna, ovvero dopo 14, se appartenenti alle altre armi o corpi.

10. Per il computo del servizio e per le altre condizioni o modalità del congedamento disposto con la presente circolare, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare n. 422 del *giornale militare* del 1931.

11. La formula matricolare di congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n. 248 del *giornale militare* 1932, perchè munito della dichiarazione di conseguita idoneità nella istruzione premilitare, oppure: . . . . . per aver appartenuto al collegio militare di . . . . . o all'accademia navale, per gli anni scolastici . . . . . lì . . . . . ; oppure: . . . . . perchè già rivedibile; oppure: . . . . . perchè giudicato limitatamente idoneo al servizio militare; oppure: . . . . . perchè di bassa statura . . . . . lì . . . . . ».

12. I comandi di corpo segnaleranno il numero dei militari congedati in applicazione della presente circolare, entro il 27 giugno p. v., ai rispettivi comandi di divisione, tenendoli distinti a seconda dei motivi indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del n. 1.

13. I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, divisi in ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*) del n. 1, per arma, corpo e specialità, a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), in modo che tali dati pervengano non più tardi del 17 luglio p. v.

14. Si avverte che la riduzione di servizio, consentita dall'articolo 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, non sarà applicabile per i militari delle classi 1911 e seguenti, essendo l'articolo stesso stato abrogato a decorrere dalla classe 1911 dalla legge 8 gennaio 1931, n. 3.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1,80

(4108872) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1932 - ANNO X — 28 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 249 - 24 marzo 1932 - Anno X — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 453. - Disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra . . . . . *Pag.* 1025

» 250 - 29 marzo 1932 - Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 461. - Norme circa la formazione dell'organico del tribunale speciale per la difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico . . . . . » 1031

» 251 - 31 marzo 1932 - Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 414 col quale la « Fondazione carabiniere Domenico Della Giorgia », costituita col capitale di lire 6100 nominali e destinata a favore della divisione dei CC. RR. di Lecce, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 1035

» 252 - 4 maggio 1932 - Anno X — PENSIONI. — Posizione matricolare dei militari invalidi di guerra . . » 1039

» 253 - 16 maggio 1932 - Anno X — FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria . . . . . » 1043

N. 254 – 19 maggio 1932 – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza e attribuzioni degli ispettori delle varie armi. . . . . *Pag.* 1045

» 255 – 26 maggio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di registro. – Tassa complementare sugli importi definitivi dei contratti di appalto . . . . . » 1047

PARTE SECONDA

N. 256 – 23 maggio 1932 – Anno X — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1932-X . . . . . *Pag.* 1049

» 257 – 26 maggio 1932 – Anno X — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1932-X. . . . . » 1052

» 258 – 12 maggio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che nomina alcuni membri della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie . . . . . » 1058

» 259 – 12 maggio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico. . . » 1059

» 260 – 12 maggio 1932 – Anno X — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio. . . . . » 1061

» 261 – 19 maggio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1932-1933. . . » 1064

N. 262 - 19 maggio 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Premio « Ministero della guerra » compreso nel concorso ippico di Udine . . . . . *Pag.* 1068

» 263 - 19 maggio 1932 - Anno X — RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva. . . . . » 1069

» 264 - 19 maggio 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 149/12 SK. per la granata da 149/12 modificata . . . . . » 1070

» 265 - 26 maggio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte riammesse alle gare . . . . . » 1070

» 266 - 26 maggio 1932 - Anno X — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 1070

» 267 - 26 maggio 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia . . . . . » 1073

» 268 - 26 maggio 1932 - Anno X — AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per primi capitani di sussistenza in A. R. Q. . . . . » 1076

» 269 - 26 maggio 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Categoria militare « Premio esercito » compresa nel concorso ippico di Novara 3-4 giugno 1932 - Anno X . . . . . » 1076

» 270 - 26 maggio 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » - edizione 1932. . . . . » 1077

N. 271 – 26 maggio 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 3ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – pubblicazione n. 1887 *Pag.* 1077

» 272 – 26 maggio 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 4ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – pubblicazione n. 1888 » 1078

» 273 – 26 maggio 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 105/28 – granata da 105 e granata monoblocco da 105 . . . . » 1078

» 274 – 26 maggio 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149/12-35 . . . . . » 1078

» 275 – 26 maggio 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il mortaio da 210/8 D. S. – granata da 210 . . . . . » 1079

» 276 – 26 maggio 1932 – Anno X — CONCORSI E GARE. — Gare militari di scherma. . . . . » 1079

PARTE PRIMA

Circolare N. 249. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Legge n. 453. – Disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 109, del 12 maggio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Incorrono di diritto nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare coloro i quali siano stati condannati a pene che, a termini delle disposizioni vigenti, li rendano indegni di appartenere all'esercito o alle altre forze armate dello Stato.

Art. 2.

Il Ministro, sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione, può proporre al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1, in confronto dei condannati alla reclusione per i delitti contro la personalità dello Stato, la fede pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe, di associazione per delinquere e di bancarotta fraudolenta; o dei condannati per qualsiasi altro delitto, anche preveduto da leggi speciali, alla reclusione per durata superiore a due anni.

Detta proposta può essere fatta anche nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana ed ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 31 gennaio 1926, n. 108.

Art. 3.

La proposta al Re di decretare la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1 può essere fatta dal Ministro competente nei confronti dei condannati in applicazione dei codici penali militari a pene superiori a due anni di reclusione militare, oppure a pene di qualsiasi durata per reati della stessa natura di quelli previsti nel precedente art. 2 o per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di mutilazione volontaria e di abbandono di posto.

Art. 4.

Può anche essere proposta al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 — previo esame delle eventuali giustificazioni addotte — nei confronti dei condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che abbiano per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 5.

La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 nei casi previsti dallo stesso art. 1 e dagli articoli 2 e 3, ha luogo di diritto, o può essere proposta al Re, anche per le condanne pronunciate in contumacia dai giudici militari; ma, quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo comporti, la perdita di dette ricompense può essere revocata e considerata ad ogni effetto come non avvenuta.

Art. 6.

La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 può altresì dal Ministro competente essere proposta al Re nei confronti di coloro che abbiano perduto il grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a provvedimento

disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui già non consegua la perdita delle decorazioni stesse.

Art. 7.

Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono fatte dal Ministro competente dopo sentito il parere di apposita commissione.

Alla costituzione di tale commissione sarà provveduto con decreto Reale.

Art. 8.

Quando nei casi sotto elencati non vi sia luogo a decretare la perdita delle decorazioni, di cui al precedente articolo 1, il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere il soprassoldo annessovi, per tutta la durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza:

a) condanna per mendicità;

b) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che abbia per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

c) passaggio alle compagnie di correzione;

d) condanna al confino per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravità;

e) ammonizione.

Art. 9.

Sono incapaci di conseguire le decorazioni di cui al precedente art. 1 coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato o in cui incorsero nelle sanzioni nello stesso articolo previste.

Art. 10.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 incorrono di diritto anche nella perdita di

tutte le distinzioni onorifiche di guerra (croci, medaglie commemorative, distintivi di onore, ecc.), che saranno specificate nel regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.

Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, sarà inflitta come conseguenza necessaria della già decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui al precedente art. 1; oppure sarà, caso per caso, determinata dal Ministro competente quando trattisi di individui non insigniti delle dette decorazioni al valore.

Art. 11.

La perdita delle decorazioni prevista dal precedente articolo 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dal 1° comma del precedente articolo 10, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.

La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dal 2° comma del precedente art. 10, decorrono dalla data del relativo decreto Reale o della relativa determinazione ministeriale.

Art. 12.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui al precedente art. 1, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina la incapacità a conseguirle.

Qualora la privazione di dette decorazioni e distinzioni derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

Art. 13.

È ammessa, a domanda degli aventi interesse, la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor mili-

tare perdute, o delle quali sia stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la riversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, sempre quando tali persone siano ritenute non immeritevoli.

Art. 14.

Su proposta o con provvedimento del Ministro competente — intesa (quando trattisi di medaglia o di croce di guerra al valor militare) la commissione di cui al precedente articolo 7 — gli stessi effetti della riabilitazione possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da coloro che siano incorsi nella perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che siano stati ritenuti incapaci a conseguirle.

Art. 15.

Le presenti disposizioni avranno applicazione anche nei confronti delle decorazioni e distinzioni già concesse in precedenza.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le presenti.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge e alla emanazione delle eventuali norme integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI — BALBO — DE BONO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 250. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 461. – Norme circa la formazione dell'organico del tribunale speciale per la difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico.** — (Gabinetto). — 29 marzo 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 111, del 14 maggio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 giugno 1931, n. 674, sulla proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Ritenuta la necessità di emanare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta, norme circa la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la giustizia, per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico del Tribunale speciale per la difesa dello Stato risulta dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

I trasferimenti interni e la destinazione alle singole cariche, eccettuate quelle di presidente e di procuratore generale, e ai singoli uffici del personale assegnato al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, sono disposti con decreto

del presidente del Tribunale speciale, il quale può prescindere, nella destinazione di cui sopra, dal grado militare o civile rivestito dal personale nelle Amministrazioni di provenienza.

Art. 3.

Il personale militare o civile dei ruoli delle Amministrazioni statali, addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è considerato, durante tale destinazione, nella posizione di comandato, in deroga a qualsiasi disposizione generale o speciale che preveda il collocamento fuori quadro o fuori ruolo.

È peraltro consentito il collocamento fuori ruolo:

a) di due magistrati e di due cancellieri della Giustizia militare, a decorrere dall'esercizio 1932-33, e di altri tre magistrati pure della Giustizia militare, con effetto dall'esercizio 1933-34;

b) dei magistrati e cancellieri dell'ordine giudiziario ordinario e militare che siano destinati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato in eccedenza al numero di quelli rispettivamente addettivi alla data del presente decreto.

Art. 4.

Ai fini dello stato giuridico e del trattamento economico e di quiescenza, il personale delle Forze armate addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato è considerato, per il periodo in cui presta servizio presso il Tribunale stesso, in servizio effettivo.

Al presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato è attribuito, durante l'incarico, il grado secondo della gerarchia anche se nell'Amministrazione di provenienza appartenga a grado inferiore.

Al personale militare e civile addetto al Tribunale è corrisposta una indennità speciale in misura e con la decorrenza che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze. Essa è comprensiva di qualsiasi altra indennità di cui il personale medesimo fruisse per cariche o funzioni tenute presso l'Amministrazione di provenienza.

Art. 5.

È posta a disposizione del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato la somma annua di L. 200.000, da erogarsi per gli scopi e con le modalità che verranno stabilite con successivo decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

A tale fabbisogno sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio tutte le variazioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 61. — MANCINI.

Tabella annessa al R. decreto 29 marzo 1932, n. 461, concernente l'organico del personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Presidente	N.	1
Procuratore generale	»	1
Vice presidente addetto	»	1
Vice presidenti	»	3
Giudici effettivi e supplenti	»	12
Vice procuratore generale	»	1
Sostituti procuratori generali	»	6
Consiglieri di revisione	»	3
Presidente Commissione istruttoria	»	1
Vice presidente Commissione istruttoria	»	1
Giudici effettivi e supplenti della Commissione istruttoria	»	3
Capo ufficio istruzione	»	1
Ufficiali istruttori	»	8
Giudici relatori	»	5
Capi uffici polizia giudiziaria	»	2
Ufficiali di polizia giudiziaria	»	8
Ufficiale d'amministrazione	»	1
Segretario di presidente	»	1
Cancellieri od ufficiali di polizia giudiziaria addetti	»	3
Cancelliere capo	»	1
Cancellieri	»	8
Ufficio censura e grazie	»	1
Ufficio storico	»	1
Totale	N.	73

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 251. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 414 col quale la « Fondazione carabiniere Domenico Della Giorgia », costituita col capitale di lire 6100 nominali e destinata a favore della divisione dei CC. RR. di Lecce, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 marzo 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 7 maggio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 6100 nominali fatta da S. E. il prefetto di Lecce per la costituzione di una fondazione « Carabiniere Domenico DELLA GIORGIA », destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR., appartenenti alla divisione dei CC. RR. di Lecce;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione carabiniere Domenico DELLA GIORGIA », costituita con il capitale nominale di L. 6100 e destinata a favore della divisione dei CC. RR. di Lecce, viene eretta in ente morale sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione carabiniere Domenico Della Giorgia » a favore della divisione dei carabinieri reali di Lecce.

Art. 1.

La « Fondazione carabiniere Domenico DELLA GIORGIA » è costituita con l'offerta di L. 6100 nominali fatta da S. E. il prefetto di Lecce a favore dei sottufficiali e militari di truppa della divisione CC. RR. di Lecce, per onorare la memoria dell'intestatario della fondazione, caduto combattendo il 19 luglio 1915 sul Podgora e decorato di medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione:

« Ferito nell'assalto alle trincee nemiche e consigliato dal suo ufficiale a ritirarsi per la gravità delle lesioni riportate, volle restare al suo posto di combattimento, affermando che il suo braccio era ancora valido e seguitando a dare, nell'azione, bell'esempio ai compagni, finchè venne nuovamente e mortalmente ferito ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 6100 in cartelle di consolidato 5 per cento, intestate alla fondazione e depositate nella cassa di riserva della legione territoriale dei CC. RR. di Bari.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante della legione territoriale dei CC. RR. di Bari.

Art. 4.

La rendita annua derivante dal capitale di cui al precedente articolo 2 sarà erogata in unico premio al sottufficiale o militare di truppa dell'arma dei CC. RR. appartenente alla divisione CC. RR. di Lecce, che durante l'anno siasi maggiormente distinto per atti di valore compiuti o per altre speciali benemerenze acquisite trovandosi alla dipendenza della divisione stessa.

In caso di mancata assegnazione del premio, la somma corrispondente all'annua rendita sarà convertita in cartelle di consolidato 5 per cento e devoluta ad aumento del capitale.

Art. 5.

L'assegnazione del premio sarà effettuata dal comandante della legione territoriale CC. RR. di Bari il 5 giugno di ogni anno, festa dell'arma dei carabinieri reali.

Il nome del militare premiato sarà comunicato al comando generale dell'arma stessa, per essere pubblicato nel bollettino ufficiale dei CC. RR. con espresso richiamo alla fondazione.

Art. 6.

In caso di soppressione o spostamento di sede della legione di Bari, l'amministrazione della fondazione, nonchè l'assegnazione del premio da essa previsto, saranno devolute al comandante della legione nel cui territorio resterà compresa la divisione di Lecce.

Art. 7.

Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà trasmesso al ministero della guerra il rendiconto della fondazione (circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

N. 252. — PENSIONI. — **Posizione matricolare dei militari invalidi di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Direzione generale personale ufficiali – Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 maggio 1932 – Anno X

Affinchè la posizione matricolare dei militari invalidi di guerra risulti, in ogni caso, precisamente definita, si devono osservare le seguenti disposizioni, che sostituiscono quelle della circolare n. 62 del *giornale militare* 1927, la quale pertanto è abrogata.

Ufficiali di complemento e della riserva.

Prima liquidazione.

1. Gli ufficiali a favore dei quali sia liquidata dal ministero delle finanze (direzione generale per le pensioni di guerra), come primo provvedimento, una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile o di minorazione, sono inviati in congedo assoluto, con decreto ministeriale.

2. Per gli ufficiali a favore dei quali sia liquidato, come primo provvedimento, un assegno temporaneo di 9ª o 10ª categoria, la posizione matricolare rimane immutata. Di tale liquidazione viene tuttavia data notizia da questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione pensioni) ai comandi competenti, al solo scopo però di far iscrivere a matricola il trattamento stesso.

Successive liquidazioni.

3. Gli ufficiali che, allo scadere di un assegno rinnovabile o di minorazione di guerra, ottengano un assegno temporaneo di 9ª o 10ª categoria, o non siano più provvisti di alcun trattamento di guerra, sono reiscritti, con provvedimento di questo ministero, nei ruoli in cui si trovavano prima dell'invio in congedo assoluto e dell'iscrizione nel ruolo speciale (art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397); ovvero so-

no iscritti nei ruoli in cui sarebbero stati trasferiti, se non fossero intervenuti tali provvedimenti; ovvero sono lasciati nella posizione di congedo assoluto, se, per ragioni di età, non possano essere reiscritti o iscritti nei ruoli anzidetti.

4. Gli ufficiali che, in conseguenza della prima liquidazione di un assegno rinnovabile di guerra, siano stati, per il passato, inviati in congedo temporaneo a norma delle disposizioni vigenti al tempo della liquidazione stessa, e che abbiano successivamente ottenuto una pensione vitalizia od altri assegni rinnovabili di guerra, debbono, a cura dei comandi competenti, essere posti in congedo assoluto, dalla data già stabilita da questo ministero, se posteriore alla decorrenza del primo assegno rinnovabile loro concesso; in caso contrario, dalla decorrenza medesima.

Gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere, dagli stessi comandi territoriali, segnalati al ministero (direzione generale personale ufficiali), perchè nei loro riguardi siano adottati i provvedimenti di stato relativi al collocamento in congedo assoluto ed alla conseguente iscrizione nel ruolo speciale.

Sottufficiali e militari di truppa in congedo.

Prima liquidazione.

5. I sottufficiali e i militari di truppa che ottengano, come prima liquidazione, una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra, sono inviati in congedo assoluto, con dispaccio di questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione pensioni).

6. Per i sottufficiali e per i militari di truppa che ottengano, come prima liquidazione, un assegno temporaneo di guerra di 9ª o 10ª categoria, la posizione matricolare rimane immutata. Di tale liquidazione viene tuttavia data notizia da questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione pensioni) ai comandi dei distretti, al solo scopo però di far iscrivere a matricola il trattamento stesso.

Successive liquidazioni.

7. I sottufficiali e i militari di truppa che, in conseguenza della prima liquidazione di una pensione vitalizia o di un assegno rinnovabile di guerra, siano inviati in congedo assoluto, rimangono nella medesima posizione, qualunque mutamento avvenga successivamente nella specie o nella categoria del trattamento stesso, ed anche se essi non siano più provvisti di alcun assegno di guerra.

8. I sottufficiali e i militari di truppa che, in conseguenza della prima liquidazione di un assegno rinnovabile di guerra, siano stati, per il passato, inviati in congedo temporaneo a norma delle disposizioni vigenti al tempo della liquidazione stessa, e che abbiano successivamente ottenuto una pensione vitalizia od altri assegni rinnovabili di guerra, debbono, a cura dei comandi competenti, essere posti in congedo assoluto, dalla data già stabilita da questo ministero, se posteriore alla decorrenza del primo assegno rinnovabile loro concesso; in caso contrario, dalla decorrenza medesima.

9. I comandi competenti provvederanno perchè i nomi degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa, invalidi di guerra che, ai termini delle precedenti disposizioni, siano stati o saranno inviati in congedo assoluto, siano eliminati dai ruoli della forza in congedo (salvo quanto dispone, per gli ufficiali, l'art. 98 della legge citata).

A tal fine, quando venga, comunque, a risultare che un ufficiale, un sottufficiale o un militare di truppa sia provvisto di una pensione vitalizia o di un assegno rinnovabile o di minorazione di guerra, e i detti comandi non si trovano in possesso degli elementi essenziali relativi a tali liquidazioni o del dispaccio di questo ministero, con cui sia data notizia del trattamento di guerra e sia sistemata la posizione matricolare, i comandi stessi segnaleranno il caso, tanto se trattisi di ufficiali, quanto se trattisi di sottufficiali o di militari di truppa, a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione pensioni).

10. Com'è ovvio, quando trattisi di ufficiali che siano stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 98 della legge citata, e di ciò sia stata data notizia nel *bollettino ufficiale*,

non occorre fare segnalazioni a questo ministero, nè chiedere informazioni in merito al provvedimento, dovendosi la rispettiva posizione intendere definita con le modalità riportate nel Bollettino stesso.

11. La presente circolare non riguarda gli ufficiali e i sottufficiali riassunti in servizio sedentario, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 (cir. 429 *giornale militare* 1917), quali invalidi di guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 253. — FONDAZIONI. — **Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1932 – Anno X.

Come risulta dalla disposizione 57, fascicolo 9-III, raccolta di disposizioni permanenti, nella ricorrenza della festa dello statuto vengono distribuiti i premi costituiti con la rendita delle fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti ».

S'invitano pertanto i comandi di reggimento e le direzioni di artiglieria a trasmettere non oltre il 31 maggio 1932 a questo ministero un elenco, *anche se negativo,* di proposte di sottufficiali che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello statuto della « Fondazione Dogliotti » per concorrere ai premi della fondazione stessa, allegando per ogni sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 59.

Per quanto riguarda, poi, i premi della « Fondazione Denina - Dogliotti » i comandi e le direzioni suindicate sono autorizzati a proporre pel conferimento dei detti premi le famiglie dei militari di truppa di artiglieria che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 della detta fondazione.

Ciascuna di dette proposte dovrà essere corredata delle informazioni sulla condotta morale e politica delle famiglie e dello stato di famiglia.

Nell'inoltrare le proposte in parola dovranno essere tenuti presenti anche i sottufficiali che abbiano partecipato a fatti d'arme nelle colonie e le famiglie dei militari di truppa che siano caduti negli stessi fatti d'armi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 254. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Dipendenza e attribuzioni degli ispettori delle varie armi.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 19 maggio 1932 – Anno X.

I Regi decreti che regolano la dipendenza e le attribuzioni degli ispettori per le varie armi stabiliscono, fra l'altro, che gli ispettori stessi ricevono « comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei comandi interessati ».

A chiarimento di detta disposizione si determina che tali comunicazioni siano fatte:

all'ispettorato delle truppe celeri: dai comandi delle divisioni celeri (per i reggimenti indivisionati) e dai comandi delle divisioni (per i reggimenti non indivisionati);

all'ispettorato delle truppe alpine: dai comandi delle brigate alpini;

all'ispettorato dell'artiglieria: dai comandi di artiglieria di corpo d'armata e di isola;

all'ispettorato del genio: dai comandi del genio di corpo d'armata e di isola.

Copia delle comunicazioni dirette all'ispettorato delle truppe celeri dovrà essere trasmessa, per conoscenza, ai comandi di corpo d'armata o di isola interessati.

Copia delle comunicazioni dirette agli ispettorati delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio dovrà essere trasmessa, per conoscenza, ai comandi di corpo d'armata o di isola ed ai comandi di divisione interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 255. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di registro - Tassa complementare sugli importi definitivi dei contratti di appalto.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 26 maggio 1932 - Anno X.

Si porta a conoscenza di tutti i comandi ed uffici dipendenti la seguente circolare n. 81694 in data 31 marzo 1932-X — del Ministero delle finanze — direzione generale delle tasse sugli affari — perchè si attengano alle norme in essa richiamate:

« Sotto l'impero della legge di registro approvata con Re-
« gio decreto 20 maggio 1897, n. 247, in base all'interpreta-
« zione analogica dell'art. 23, gli appalti a corrispettivo va-
« riabile venivano tassati immediatamente, sul valore dichia-
« rato dai contraenti in via presuntiva, salvo liquidazione fi-
« nale al termine del contratto allorchè venivano denunziati
« agli uffici del registro, gli importi definitivi.

« Nessuna sanzione però era prevista per la mancata de-
« nunzia di tali importi, e di ciò profittavano i contraenti
« per procrastinare il pagamento della tassa complementare
« di registro.

« Sopraggiunto il nuovo testo della legge di registro ap-
« provato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, col qua-
« le in base all'art. 32 si estese anche agli appalti a corrispet-
« tivo variabile il sistema della tassazione provvisoria e defi-
« nitiva, si colmò la lacuna, disponendosi con l'art. 102 l'ap-
« plicazione della sopratassa nella misura dei sei decimi del-
« la tassa quando non venisse presentata dalle parti con-
« traenti la denuncia dell'ammontare definitivo dei prezzi o
« corrispettivi degli appalti nella forma prescritta dall'arti-
« colo 79 e nel termine di cui all'art. 83, ossia di venti gior-
« ni da quello dell'accertamento definitivo di detto prezzo
« o corrispettivo, per poter poi far luogo al pagamento della
« tassa complementare entro due mesi successivi alla denun-
« cia, secondo stabilisce l'art. 91.

« È necessario qui avvertire che dato il vincolo della soli-
« darietà dominante nella legge di registro, l'obbligo del pa-
« gamento così delle tasse come delle sopratasse investe tutte
« le parti contraenti e quindi in genere anche la pubblica am-
« ministrazione appaltante.

« Appare perciò evidente che è interesse delle amministra-
« zioni pubbliche contraenti di farsi, a mezzo dei loro rap-
« presentanti, parti diligenti nel soddisfare al precetto della
« legge tributaria, sia con denunziare nel termine stabilito
« l'importo definitivo degli appalti per non essere esposte al
« pericolo di dover sottostare al pagamento di tasse ed one-
« rose sopratasse, sia col fare eseguire alla scadenza il pun-
« tuale pagamento della tassa complementare. Il che per le
« amministrazioni pubbliche appaltanti deve costituire una
« norma sicura e costante da non mai trascurare, quando si
« consideri che essendo le tasse d'ordinario poste per patto
« contrattuale a carico del privato appaltatore, l'adempi-
« mento in oggetto si riduce per esse all'osservanza di un
« semplice precetto formale che mentre le preserva dalle ac-
« cennate responsabilità concorre ad assicurare allo Stato la
« riscossione delle somme dovutegli.

* * *

« A questo riguardo si richiama l'attenzione delle pubbli-
« che amministrazioni avvertendole che per esimersi da re-
« sponsabilità nel caso di mancato pagamento delle tasse e
« sopratasse di registro da parte degli appaltatori sui mag-
« giorni prezzi risultanti dagli appalti, dovranno astenersi
« dal pagare i saldi o di procedere allo svincolo delle cauzio-
« ni dei contratti di appalto, ove non venga prima data la
« prova che la tassa di registro sui maggiori corrispettivi è
« stata pagata dalle parti con l'esibizione di apposita bollet-
« ta mod. 72-A rilasciata dal competente ufficio del registro.

* * *

« Si è reputato opportuno fissare questi brevi richiami per-
« chè tutti i ministeri ed altre amministrazioni centrali, e
« specialmente quello per l'interno per quanto si riferisce
« agli enti locali, compresi della necessità di assicurare l'os-
« servanza della legge e con essa la riscossione dei tributi,
« rendano edotti i dipendenti uffici che hanno occasione di
« ricorrere a contrattazioni del genere delle norme sopra ri-
« chiamate, curando perciò la massima diffusione della pre-
« sente anche per non mettere l'amministrazione finanziaria
« nella incresciosa necessità di dovere applicare sanzioni di
« legge non condonabili in via amministrativa. — *Il Mini-*
« *stro* Mosconi ».

Il Ministro: P. Gazzera.

PARTE SECONDA

Circolare N. 256. — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1932-X.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 maggio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Determina:

Art. 1.

Nel corrente anno saranno richiamati per istruzione i seguenti ufficiali inferiori delle armi sottoindicate destinati alle unità di prima linea, che risiedono nel Regno e che non siano stati richiamati o abbiano prestato servizio di prima nomina negli anni 1929, 1930 e 1931:

I) sottotenenti di fanteria (tutte le specialità compreso carri armati ed escluso gli ufficiali di cui ai capi II e III della presente determinazione) della classe 1903;

— sottotenenti di cavalleria e di tutte le specialità di artiglieria e genio della classe 1902.

Periodo del richiamo:

a) nati nel primo semestre:

sottotenenti di tutte le specialità (esclusi gli alpini) 20 giorni: dall'11 al 30 luglio;

sottotenenti degli alpini 20 giorni: dal 25 giugno al 14 luglio;

b) nati nel secondo semestre:

sottotenenti di tutte le specialità (esclusi gli alpini) 20 giorni: dal 31 luglio al 19 agosto;

sottotenenti degli alpini 20 giorni: dal 15 luglio al 3 agosto;

II) capitani e subalterni di fanteria (fanteria di linea e bersaglieri) destinati ai reparti delle divisioni di Ancona, Firenze, Livorno e ai reparti bersaglieri del corpo d'armata di Firenze e della 2ª divisione celere.

Periodo di richiamo 20 giorni: dall'11 al 30 agosto;

III) subalterni della classe 1904, laureati in chimica a disposizione del servizio chimico militare.

Periodo di richiamo 20 giorni: dal 1° al 20 agosto;

IV) capitani e tenenti delle armi in appresso indicate che non debbono essere o non siano richiamati come dai precedenti capi II e III:

A) fanteria (tutte le specialità compresi i carri armati):

Capitani e tenenti delle classi destinate alle unità di prima linea da iscrivere sul quadro di avanzamento pel 1932, anche se già compresi nei quadri precedenti e non promossi (circolare 217 *giornale militare* c. a.).

Periodo di richiamo:

pei capitani 30 giorni: dal 18 luglio al 16 agosto;

pei tenenti (tutte le specialità esclusi gli alpini) 20 giorni: dall'11 al 30 luglio;

pei tenenti degli alpini 20 giorni: dal 30 giugno al 19 luglio.

B) artiglieria (tutte le specialità escluso treno).

Capitani e tenenti delle classi destinate alle unità di prima linea da iscrivere sul quadro di avanzamento pel 1932, anche se già compresi nei quadri precedenti e non promossi (circolare 217 *giornale militare* c. a.).

Periodo di richiamo:

pei capitani 30 giorni: dal 18 luglio al 16 agosto;
pei tenenti 20 giorni: dall'11 al 30 luglio.

(*) genio (tutte le specialità escluso treno).

Capitani e tenenti delle classi destinate alle unità di prima linea da iscrivere sul quadro di avanzamento pel 1932, anche se già compresi nei quadri precedenti e non promossi (circolare 217 *giornale militare* c. a.).

Periodo di richiamo:

pei capitani 30 giorni: dal 18 luglio al 16 agosto;
pei tenenti 20 giorni: dall'11 al 30 luglio.

Art. 2.

Per gli ufficiali che non hanno preso parte ai corsi d'istruzione annualmente istituiti dal ministero della guerra e per i quali il periodo di richiamo deve servire anche ai fini dell'avanzamento a mente dell'art. 14 della legge 10 luglio 1930, n. 957, il periodo stesso sarà, a mente dell'art. 15 della legge anzidetta:

capitani di cui al capo II 40 giorni: dal 22 luglio al 30 agosto. Quelli di essi che hanno preso parte ai corsi di istruzione, 30 giorni: dal 1° al 30 agosto.

tenenti di cui al capo II 30 giorni: dal 1° al 30 agosto;

capitani di cui al capo IV 40 giorni: dall'8 luglio al 16 agosto;

tenenti (compresi gli alpini) di cui al capo IV 30 giorni: dall'1 al 30 luglio.

Art. 3.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 257. — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1932-X.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 26 maggio 1932 - Anno X.

I richiami avverranno nei periodi indicati nella determinazione ministeriale del 23 maggio 1932 (circolare 256 *giornale militare* c. a.) per gli ufficiali di complemento di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio appartenenti alle unità di prima linea e delle classi e dell'anzianità nella stessa determinazione indicate.

1. — I comandi di corpo d'armata cureranno perchè il richiamo d'autorità avvenga con cartolina precetto, tenendo presenti le norme che saranno comunicate con apposita circolare.

2. — Sono dispensati dalla chiamata:

a) gli ufficiali che siano già stati richiamati o abbiano prestato servizio di prima nomina negli anni 1929, 1930 e 1931;

b) gli ufficiali per i quali il relativo provvedimento di indisponibilità sia stato già pubblicato nel bollettino ufficiale fino alla data del 1° giugno 1932-X, nonchè gli ufficiali che comunque abbiano titolo a dispensa ai sensi dell'art. 1, commi *b)* e *c)* delle « Disposizioni riflettenti le dispense dalle chiamate alle armi », ed. 1911;

c) gli ufficiali di complemento che abbiano appartenuto a reparti della M.V.S.N. dislocati in colonia, purchè il servizio prestato presso tali reparti sia stato di durata non inferiore ad un mese ed abbia avuto termine posteriormente al 29 agosto 1927 (art. 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111, circolare 118 *giornale militare* 1924);

d) gli ufficiali appartenenti ai quadri permanenti della milizia confinaria;

e) gli ufficiali appartenenti alla milizia forestale, pei quali non sia ancora stato pubblicato il provvedimento relativo alla loro cancellazione dai ruoli del R. esercito;

f) gli ufficiali appartenenti alle sottonotate specialità della milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

— milizia nazionale portuaria (art. 14 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, circolare 820 *giornale militare* 1927);

— milizia ferroviaria e postelegrafica (art. 11 del R. decreto-legge n. 1174 del 14 giugno 1925, e art. 7 del R. decreto-legge n. 1466 del 16 luglio 1925);

— milizia della strada (art. 2 della legge 24 marzo 1920, n. 537 che modifica il R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716);

g) gli ufficiali già incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

3. — Per gli ufficiali di complemento, soggetti al richiamo, i quali appartengono ai battaglioni di camicie nere si dispone quanto appresso:

a) se si trovano assegnati ad uno dei battaglioni che dovranno partecipare insieme con i reparti del R. esercito, alle prossime esercitazioni estive rimarranno a disposizione dei propri comandi di legione della M. V. S. N. ai quali si presenteranno in seguito ad ordini dei comandi stessi;

b) se non appartengono ai battaglioni sopraindicati dovranno prestar servizio secondo le loro assegnazioni come è detto al precedente n. 1.

4. — Le autorità dalle quali gli ufficiali dipendono a norma dell'art. 12 della circolare 230 *giornale militare* 1926, potranno esentare dalla presentazione alle armi i soli ufficiali i quali siano affetti da malattia che impedisca loro di prestare il servizio cui sono chiamati.

5. — Le domande di esenzione dalla chiamata per malattia dovranno essere presentate alle suddette autorità, le quali disporranno perchè il richiedente sia immediatamente sottoposto a visita medica militare.

Quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Non si dovranno accettare domande di esenzione per altri motivi all'infuori di quello sopra indicato. **Le istanze che pervenissero al ministero non avranno corso.**

Se l'ufficiale sarà riconosciuto affetto da malattia di breve durata, dovrà essere indicata la data in cui dovrà presentarsi al corpo per la prestazione del servizio di richiamo, anche se non in coincidenza con l'epoca fissata.

Le esenzioni per malattia accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al ministero (direzione generale personale ufficiali) con elenco *distinto per ogni arma*, da trasmettersi, unitamente ai verbali di visita medica, il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare quelle accordate, sempre per lo stesso motivo, dopo tale giorno.

6. — Entro le 24 ore dall'avvenuta presentazione degli ufficiali richiamati, i comandi di corpo d'armata, qualora rilevino notevoli sperequazioni di forza tra un centro e l'altro della stessa specialità, potranno effettuare, ove lo credano, gli spostamenti che riterranno necessari.

Norme da osservarsi per il richiamo.

1. — Gli ufficiali richiamati in servizio dovranno presentarsi in uniforme ordinaria grigio verde, armati soltanto di pistola. Dovranno essere provvisti delle scarpe da montagna, del soprabito e della cassetta bagaglio del modello prescritto dal regolamento sull'uniforme (edizione 1931).

Agli ufficiali anzidetti che ne fossero sprovvisti i corpi sono autorizzati a cedere a pagamento un soprabito da truppa, da usarsi solo con l'uniforme di marcia, durante i campi, le manovre e le istruzioni fuori sede.

2. — Nella durata dei richiami, s'intendono comprese le giornate di viaggio eventualmente necessarie per raggiungere il posto o reparto al quale gli ufficiali saranno assegnati e per il ritorno nelle località di loro residenza.

3. — I comandi di corpo d'armata daranno disposizioni perchè le autorità competenti siano tempestivamente avvertite di rilasciare i documenti di viaggio necessari agli ufficiali richiamati per presentarsi alle unità di destinazione, nelle località nelle quali si troveranno le unità stesse all'atto del richiamo degli ufficiali, se richiamati per effetto delle

disposizioni contenute nei capi I, III e IV dell'art. 1 delle determinazioni ministeriali 23 maggio 1932.

Dovranno invece presentarsi ai depositi dei rispettivi reggimenti quelli richiamati per effetto delle disposizioni di cui al capo II delle stesse determinazioni ministeriali.

4. — I distretti militari sono autorizzati a concedere, a carico del proprio fondo scorta, agli ufficiali di complemento richiamati, che ne facciano domanda, anticipi sino all'importo massimo di L. 500 per ufficiale, chiedendone subito rimborso ai corpi ai quali gli ufficiali stessi sono destinati per il richiamo.

I corpi non appena ricevute le richieste dei distretti provvederanno al rimborso della somma di cui trattasi a carico del proprio fondo scorta che verrà ripianato con le corrispondenti ritenute sugli assegni spettanti agli ufficiali anzidetti pel periodo di richiamo.

5. — Agli ufficiali dell'A. R. Q. richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli stessi assegni dei pari grado in s. p. e., rimanendo sospeso in pari tempo il trattamento relativo alla posizione di A. R. Q.

Agli ufficiali di complemento dovranno essere corrisposti:

a) gli assegni inerenti al grado di ufficiale rivestito dal richiamato, fissati dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929-VII, tabella n. 3 (pag. 1642 della circolare 408 del *giornale militare* 1929);

b) l'indennità militare di cui all'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (circolare 219 del *giornale militare* 1929);

c) l'aggiunta di famiglia spettantegli in relazione al grado ed alla situazione di famiglia.

L'impiegato richiamato temporaneamente alle armi in qualità di ufficiale di complemento, riceverà dall'amministrazione da cui dipende il solo stipendio, giusta l'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 — escluso cioè il supplemento di servizio attivo inerente all'impiego civile e l'aggiunta di famiglia — mentre riceverà dall'amministrazione militare per tutta la durata del richiamo gli assegni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

6. — Per quanto riguarda le indennità eventuali, tutti gli ufficiali avranno durante la permanenza presso le truppe, il trattamento che compete agli ufficiali dello stesso grado del servizio permanente effettivo. Agli ufficiali delle truppe da montagna che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare 544 *giornale militare* 1925, sarà inoltre corrisposto il soprassoldo mensile di L. 100, in essa stabilito.

Agli ufficiali di che trattasi competono altresì le indennità di viaggio per servizi isolati di cui all'art. 3 della circolare 160 *giornale militare* 1925, e successive modificazioni.

La liquidazione delle spese relative al viaggio che essi compiranno per raggiungere il corpo o reparto al quale verranno assegnati, verrà fatta dal corpo o reparto medesimo. Le spese per il ritorno al luogo di residenza verranno rimborsate dai comandi di divisione o di distretto che li hanno in forza.

7. — Tutti gli assegni e le indennità di cui ai precedenti numeri 5 e 6 vanno soggetti alla nota riduzione del 12 per cento.

8. — I comandi di divisione e di distretto cureranno che la presentazione ai reggimenti degli ufficiali richiamati sia accompagnata dall'invio dei libretti personali e ciò al duplice scopo di dare conoscenza dei precedenti dell'ufficiale ai superiori che li dovranno impiegare e giudicare e di aggiornare i libretti stessi.

I comandi di reggimento, sentiti gli ufficiali, segnaleranno con apposita relazione ai comandi di divisione e di distretto le eventuali discordanze che avranno rilevato circa quanto è segnato sul libretto e quanto avranno comunicato gli interessati.

9. — I comandi di divisione e di distretto interessati disporranno perchè sui documenti matricolari e libretti personali degli ufficiali di che trattasi, siano apportate le variazioni relative al richiamo con le seguenti diciture:

a) per gli ufficiali di cui ai capi I e III della determinazione ministeriale inserta nella circolare n. 256 del *giornale militare* c. a.:

« *Richiamato alle armi dal* . . . . . *al* . . . . . *per istruzione* »; determinazione ministeriale del 23 maggio 1932.

b) per gli ufficiali di cui al capo II della determinazione ministeriale inserta nella circolare n. 256 del *giornale militare* c. a.:

« *Richiamato alle armi dall'*11 *al* 30 *agosto per prendere parte alle esercitazioni estive coi reparti della divisione di* . . . . . » ; determinazione ministeriale del 23 maggio 1932.

c) per gli ufficiali di cui al capo IV dell'art. 1 e per quelli di cui all'art. 2 della determinazione ministeriale inserta nella circolare n. 256 del *giornale militare* c. a.:

« *Richiamato alle armi per il periodo di esercitazione previsto dall'art.* 14 *della legge* 10 *luglio* 1930, *n.* 957 » ; determinazione ministeriale del 23 maggio 1932.

10. — Al termine del servizio sarà redatto per ciascun ufficiale un rapporto in duplice copia, da inviarsi, unitamente alla relazione di cui al precedente n. 8 e ai libretti in restituzione, ai comandi di divisione o di distretto.

Nel rapporto oltre alle qualità di comando dovranno essere messe in evidenza le particolari attitudini degli ufficiali a coprire incarichi previsti nell'interno delle unità reggimentali.

11. — Ultimato il periodo delle esercitazioni estive, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole trasmetteranno al ministero (comando del corpo di stato maggiore - ufficio mobilitazione) una breve relazione sul numero degli ufficiali richiamati e sui risultati complessivi conseguiti, corredata dalle eventuali loro osservazioni e proposte, e segnaleranno con specchio a parte la spesa sostenuta, ripartita per gruppo di ufficiali richiamati secondo le disposizioni dei capi I, II, III e IV dell'art. 1 della determinazione ministeriale in data 28 maggio 1932 (circolare 256 del *giornale militare* c. a.).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 258. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto che nomina alcuni membri della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 12 maggio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alla estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che apporta modifiche al predetto R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931 col quale fu nominata una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie (circ. 508 *giornale militare* 1931 - Anno IX);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale di corpo d'armata in s. p. e. MONTEFINALE cav. Tito e il generale di corpo d'armata in s. p. e. GOGGIA cav. Francesco sono nominati membri della commissione che, secondo l'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, dovrà dar parere sulle proposte di avanzamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del decreto predetto, per i gradi di ufficiale fino a quello di maggiore (vedi circ. 508 *giornale militare* 1931 - Anno IX).

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 12 maggio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 259. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 12 maggio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui all'art. 8, lettera *a*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani assegnati al servizio automobilistico, per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale di divisione GUIDETTI cav. Angelo, ispettore del genio; generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto

ispettorato dell'artiglieria; tenente generale del servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria DE ARCAYNE nob. cav. don Camillo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza voto, il colonnello del genio LEVI cav. Ugo.

Art. 2.

È nominata una speciale commissione tecnica, di cui allo art. 8, lettera *b*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo divisione e di direttore) per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale di divisione GUIDETTI cav. Angelo, ispettore del genio; generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato di artiglieria; tenente generale del servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria DE ARCAYNE nob. cav. don Camillo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza voto, il colonnello del genio LEVI cav. Ugo.

Art. 3.

È nominata una commissione, di cui all'art. 8, lettera *c*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, per l'esame dei progetti di costruzione prodotti dai capitani e maggiori del servizio tecnico automobilistico dichiarati meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale di divisione GUIDETTI cav. Angelo, ispettore del genio; generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria; tenente generale del servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria DE ARCAYNE nob. cav. don Camillo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza voto, il colonnello del genio LEVI cav. Ugo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 12 maggio 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 260. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 12 maggio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per l'applicazione della legge stessa;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927 per la prima applicazione del predetto decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122 e all'art. 7 (6° comma) delle norme esecutive per la

prima applicazione, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani del servizio specialisti del genio, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento.

La commissione è così composta:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e colonnello del genio, incaricato delle funzioni di generale addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, GIAMBERINI cav. Curzio, *membri.*

Funzionerà da *segretario,* senza diritto a voto, il 1° segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 2.

È nominata una commissione, di cui all'art. 7 (12° comma) delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore principale, di direttore, di capo ufficio della direzione superiore del servizio specialisti del genio e di insegnante con rango di direttore.

La commissione è così composta:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;* tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e colonnello del genio, incaricato delle funzioni di generale addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, GIAMBERINI cav. Curzio, *membri.*

Funzionerà da *segretario,* senza diritto a voto, il 1° segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 3.

È nominata una commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122.

La commissione è composta come segue, ai sensi dell'art. 7 (comma 13°) delle norme esecutive per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge:

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *presidente.*

Colonnello del genio, incaricato delle funzioni di generale addetto alla direzione superiore del servizio specialisti del genio, GIAMBERINI cav. Curzio e colonnello del genio SACCO cav. Luigi, direttore principale dell'officina R. T., *membri.*

Funzionerà da *segretario,* senza diritto a voto, il 1° segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 4.

È nominata una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori e capitani assegnati al servizio specialisti del genio ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per il 1933.

La commissione, nominata ai sensi dell'art. 7 (17°, 18° e 19° comma) delle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 10 dicembre 1926, n. 2122, è composta come segue:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;* tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e colonnello del genio, incaricato delle funzioni di generale addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, GIAMBERINI cav. Curzio, *membri.*

Funzionerà da *segretario* senza diritto a voto il 1° segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 12 maggio 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 261. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1932-33.** — (Ragioneria centrale). — 19 maggio 1932 - Anno X.

Ai sensi dell'art. 11 delle vigenti istruzioni contabili (circolare 375 *giornale militare* 1924), tutti gli enti militari dovranno, entro il 15 giugno p. v., far pervenire ai rispettivi uffici di contabilità e revisione i documenti relativi alla previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1932-33, affinchè sia reso possibile l'invio al ministero dei prescritti riassunti, entro il 15 luglio successivo.

Il calcolo delle previsioni di spesa, per il prossimo esercizio, sarà effettuato dagli enti militari, tenendo presenti, oltre i dati della forza da determinarsi nel modo appresso indicato, anche le risultanze dell'esercizio in corso (regolarmente accertate per i primi 3 trimestri e facilmente prevedibili per l'ultimo trimestre già inoltrato); alle quali risultanze le previsioni stesse dovranno, in via normale, essere adeguate, salvo i casi di sensibili variazioni nella forza o di altre prevedibili cause che possano cambiare sensibilmente i dati di spesa dell'esercizio corrente.

Pertanto si prescrive che il riepilogo delle previsioni di spesa, per tutti i capitoli di bilancio, sia compilato, da parte dei corpi, anzichè sul modello 4 R.A. *bis* adottato finora, su di un modello conforme a quello annesso alla presente circolare, mettendo cioè a raffronto, per ciascun capitolo, i totali di spesa dell'esercizio in corso con le previsioni per il nuovo esercizio.

All'uopo sarà utilizzato uno stampato modello 75 R. A.-bis (muto), nel quale le previsioni per i prelevamenti in natura verranno indicate tutte di seguito, dopo l'intera serie delle previsioni in contanti, come dal predetto schema allegato.

La previsione della forza sarà determinata come appresso:

a) per gli ufficiali:

ufficiali in S. P. E. - la forza organica;

ufficiali richiamati in servizio con assegni a carico del bilancio della guerra - la forza presente al 1° aprile 1932 diminuita del 25 per cento;

ufficiali di complemento in servizio di prima nomina - la forza presente al 1° aprile 1932 aumentata del 50 per cento;

ufficiali allievi delle scuole di reclutamento - la forza presente al 1° aprile 1932;

ufficiali in A. R. Q. e in posizione diverse - la forza al 1° aprile 1932;

b) per i sottufficiali, appuntati e militi dei carabinieri reali - la forza organica;

c) per i sottufficiali delle altre armi e corpi - la forza presente al 1° aprile 1932;

d) per i militari di truppa, esclusi quelli dei CC. RR. - la forza presente al 1° aprile 1932 diminuita del 30 per cento.

* * *

Per tutti gli altri documenti si confermano le modalità prescritte nei passati esercizi e in particolare quelle richiamate o indicate negli ultimi due periodi della circolare n. 253 del *giornale militare* 1931.

* * *

Si avverte inoltre che la struttura del bilancio per l'esercizio 1932-33 non ha subito sostanziali modificazioni, all'infuori del passaggio di una quota di stanziamento dal capitolo « Foraggi » al capitolo « Trasporti » (in conseguenza del nuovo sistema di esecuzione del servizio foraggi mediante acquisti diretti) e del trasferimento, al bilancio del ministero delle finanze, delle spese per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Con la soppressione del capitolo relativo alle ultime spese anzidette, i capitoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 dell'esercizio 1931-32, hanno rispettivamente assunto, nel bilancio dell'esercizio 1932-33, i numeri 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

I capitoli di bilancio sui quali le amministrazioni dipendenti non possono, *in via normale*, effettuare spese coi fondi delle anticipazioni, per il prossimo esercizio, sono pertanto i seguenti: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 42,

43, 47, 48, 49, 50, 58, 59 e 66, salvo le eccezioni contemplate nella circolare 294 del *giornale militare* 1929 per i capitoli 11 « Spese di liti e arbitramenti », 42 « Fitti di immobili e canoni d'acqua », 43 « Risarcimento danni » e per i capitoli 1 e 7 nei riguardi dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Numero del capitolo dell'esercizio 1932-33	DENOMINAZIONE ABBREVIATA DEL CAPITOLO	Spese e prelevamenti dell'esercizio 1931-1932			Variazioni previste per l'esercizio 1932-33		Previsioni dell'esercizio 1932-33	Assegnazioni del comando di corpo d'armata
		effettuati nei primi 3 trimestri	previsti per il periodo dal 1° aprile alla chiusura dell'esercizio	TOTALE	in +	in —		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SPESE							
	PRELEVAMENTI IN NATURA							

N. 262. — CONCORSI E GARE. — **Premio « Ministero della guerra » compreso nel concorso ippico di Udine.** — (Servizio ippico e veterinario). — 19 maggio 1932 - Anno X.

Premio ministero della guerra — Categoria militare 10-11 giugno 1932 - Per gli ufficiali in S. P. E. o di complemento in servizio, montati i primi su cavalli di proprietà, di agevolezza o di carica inscritti nei ruoli di servizio e quelli di complemento su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi. I cavalli debbono rispondere alle condizioni prescritte dal n. 8 della circolare 769 del *giornale militare* 1927.

Prova di resistenza — 10 giugno 1932 - Marcia su strada di km. 30-40 circa; percorso in campagna di m. 4500 circa.

Prova di ostacoli — 11 giugno 1932 - Percorso di m. 1200 circa da effettuarsi alla cadenza di m. 350 al minuto: altezza degli ostacoli non superiore a m. 1,20.

Nello svolgimento del percorso saranno compresi alcuni esercizi atti a dimostrare la maneggevolezza del cavallo: essi sostituiscono la prova di presentazione.

Classifica: Secondo le prescrizioni della circolare 769. Ognuno degli esercizi e movimenti compresi nella prova di ostacoli potrà essere penalizzato di un punto se male eseguito e di due punti se omesso od incompleto, a giudizio inappellabile della giuria.

Premi: L. 3000 date dal ministero della guerra, di cui L. 1200 ai cavalli italiani meglio classificati; più una coppa al cavaliere vincitore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 263. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 maggio 1932 – Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, anno V, n. 1437, circa la composizione e la competenza della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro per la guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il consigliere di Stato gr. uff. dott. Giuseppe BARCATI che col 23 aprile c. a. è stato collocato a riposo, per avere raggiunto i limiti di età, è esonerato dalla carica di membro della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro per la guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva a datare dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il consigliere di Stato gr. uff. dott. Giuseppe MARTINA è nominato membro della commissione anzidetta dalla data del presente decreto.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - *Anno X*
Guerra registro n. 11, *foglio n.* 355. — SCRIVANTE.

N. 264. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 149/12 SK. per la granata da 149/12 modificata.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 maggio 1932 – Anno X.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica dell'obice da 149/12 SK. per la granata da 149/12 modificata.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, detta tavola di tiro sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 265. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ditte riammesse alle gare.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 maggio 1932 – Anno X.

Si partecipa alle amministrazioni dipendenti che con decreto ministeriale n. 15772 del 9 maggio 1932 la ditta Mazzola e Mazzacane di Taranto, già esclusa dalle aste, è stata riammessa a fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dalle amministrazioni dello Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 266. — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali).** — (Direzione generale personale ufficiali. — 26 maggio 1932 – Anno X.

1. In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1927, inserto nella circolare 388 del *giornale militare* dello stesso anno, si notifica che, con le norme dal detto decreto stabilite, si effettuerà in Firenze, a datare dal 1° ottobre 1932, presso

la scuola centrale CC. RR., il corso — della durata di 6 mesi — di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei CC. RR.

2. Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di 10.

3. Gli aspiranti debbono aver compiuto — ai sensi dell'articolo 3 del succitato R. decreto — due anni di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso; non debbono provenire dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito approvato col R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 (circolare 270 del *giornale militare* 1929) e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio o di altro equipollente:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) licenza di un Regio istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924.

4. I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione del capo della scuola, da cui risulti che il liceo o l'istituto era

pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

5. Le domande degli interessati, redatte su carta da bollo da L. 5 dirette al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) dovranno essere corredate di uno dei titoli di studio predetti e presentate ai rispettivi comandanti di corpo, che dopo avervi unito copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere.

Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

Dette domande dovranno essere presentate ai rispettivi comandanti di corpo non più tardi del 15 luglio p. v., e quelle degli ufficiali in servizio nelle colonie non più tardi del 15 agosto successivo.

I comandanti predetti, dopo aver fatto risultare la data di presentazione, provvederanno senza indugio per l'ulteriore inoltro delle domande stesse.

Il giorno successivo alle anzidette scadenze, i comandanti stessi dovranno comunicare al ministero telegraficamente il nome degli ufficiali che hanno presentato domanda di ammissione al concorso in parola.

6. Come stabilito dall'art. 3 del R. decreto 22 maggio 1927 sovracitato, saranno prese in considerazione soltanto le domande dei tenenti che, per il complesso delle qualità, sieno a giudizio insindacabile del ministero della guerra, ritenuti genericamente idonei a prestare un buon servizio nell'arma dei carabinieri reali.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 267. — AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia. — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 maggio 1932 - Anno X.

Presso le scuole centrali militari di Civitavecchia si svolgerà dal 1° al 30 settembre c. a. un corso d'istruzione per tenenti colonnelli, primi capitani e capitani in A.R.Q. compresi nei limiti di anzianità di cui alla circolare 311 del *giornale militare* 1931.

Si pubblicano qui di seguito i nomi di detti ufficiali, i quali dovranno presentarsi al comando delle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del corso.

Fanteria.

Tenente colonnello SLINGER Guido, divisione militare di Napoli.

Tenente colonnello CARBONERA nob. Bonomo, divisione militare di Milano.

Tenente colonnello MASSIRIO Angelo Luigi, divisione militare di Livorno.

Tenente colonnello BELLINATO Ugo, divisione militare di Roma.

Tenente colonnello LOPEZ Y ROYO Luigi, divisione militare di Bari.

Tenente colonnello GIACONE Pietro, divisione militare di Chieti.

Tenente colonnello CARINI Carlo, divisione militare di Milano.

Tenente colonnello BESOZZI DI CARNISIO Gustavo, divisione militare di Alessandria.

Tenente colonnello GUAZZUGLI BONAIUTI nob. Raffaele, divisione militare di Ancona.

Tenente colonnello BONETTI Carlo, comando militare della Sardegna.

Primo capitano SCHIPPA Francesco, distretto militare Roma.

Primo capitano GIANOLI Carlo, distretto militare Varese.

Primo capitano CAVALLINI Guido, distretto militare Forlì.

Primo capitano BORGIOLI Renato, distretto militare Firenze.

Primo capitano OROFALO Stefano, distretto militare Taranto.

Primo capitano BERGOLO Carlo, distretto militare Cuneo.

Primo capitano PAGNIELLO Teodorico, distretto militare Modena.

Primo capitano LOPEZ NUNES Ivo, distretto militare Pisa.

Primo capitano BALIVIERA Mario, distretto militare Roma

Primo capitano TREZZI Eolo, distretto militare Pinerolo.

Primo capitano BRACCINI Federico, distretto militare Milano.

Primo capitano MATTESINI Giovanni, distretto militare Alessandria.

Primo capitano ROMIGER Giuseppe, distretto militare Torino.

Primo capitano GASLINI Mario, distretto militare Milano.

Primo capitano GRANATA Giuseppe, distretto militare Milano.

Cavalleria.

Capitano MATTIOLI Renato, distretto militare Mantova.

Artiglieria.

Tenente colonnello PALIERI Casimiro, divisione militare Roma.

Tenente colonnello DELLA STAFFA Contestabile Carlo, divisione militare Milano.

Tenente colonnello BERMOND Carlo Alberto, divisione militare Alessandria.

Tenente colonnello FILETTA nob. d'ASOLO Pietro, divisione militare Padova.

Tenente colonnello NARDONE Giuseppe, divisione militare Roma.

Tenente colonnello PIGNATELLI Riccardo, divisione militare Abbazia.

Tenente colonnello PRODI Cesare, divisione militare Bologna.

Tenente colonnello SALOMON G. Battista, divisione militare Milano.

Tenente colonnello BIRAGO Francesco, divisione militare Bologna.

Tenente colonnello AMALFITANO Arnaldo, divisione militare Livorno.

Tenente colonnello FLORES Ildebrando, divisione militare Brescia.

Tenente colonnello ZANNINI Ezio, divisione militare Bologna.

Tenente colonnello DE NEGRI Ettore, divisione militare Torino.

Genio.

Tenente colonnello INTERLANDI PIZZUTI Rosario, divisione militare Messina.

Tenente colonnello ZANUCCOLI G. Battista, divisione militare Bologna.

Tenente colonnello PESSION Ugo, divisione militare Cagliari.

Tenente colonnello LACCETTI Luigi, divisione militare Milano.

Tenente colonnello DALLA FAVERA Girolamo, divisione militare Padova.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 268. — AVANZAMENTO. — **Corso di istruzione per primi capitani di sussistenza in A. R. Q.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 maggio 1932 - Anno X.

I seguenti primi capitani di sussistenza in A. R. Q. sono ammessi a frequentare, presso la direzione di commissariato del comando di corpo di armata a fianco di ciascuno indicato, il corso di istruzione prescritto dalla circolare 682 del *giornale militare* 1926, che avrà inizio il 1° settembre 1932-X.

Primo capitano TESTA Antonio, comando corpo armata Trieste.

Primo capitano IORI Idimo, comando corpo armata Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 269. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare « Premio esercito » compresa nel concorso ippico di Novara 3-4 giugno 1932 - Anno X.** — (Servizio ippico e veterinario). — 26 maggio 1932 - Anno X.

Premio esercito. — L. 4000, delle quali L. 1000 ai cavalli nati in Italia e meglio classificati.

1ª prova (3 giugno 1932-X):

Marcia di km. 30 da percorrere alla velocità media oraria di km. 12. Il tempo impiegato in più sarà penalizzato in ragione di tre punti di penalità ogni 5' di ritardo. Non si terrà conto della velocità superiore a quella stabilita.

Percorso di campagna di 4000 metri circa da compiersi alla velocità di 450 metri al minuto. Il tempo impiegato in più o in meno sarà penalizzato o darà vantaggio in ragione di un punto per ogni 30" completi impiegati in più o in meno, per i primi 3' di differenza, due punti per i successivi.

2ª prova (4 giugno 1932-X):

Percorso di m. 1000 circa con 14 ostacoli di altezza non superiore a m. 1,20. A parità di penalità si terrà conto del tempo impiegato.

Classifica. — In base ai vantaggi e alle penalità delle due prove. A parità si terrà conto del tempo impiegato nel percorso in campagna.

Tassa d'iscrizione: L. 25.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 270. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » – edizione 1932.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 26 maggio 1932 – Anno X.

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico », edizione 1932.

Sarà diramata dall'ufficio pubblicazioni nel numero di copie stabilito per la distribuzione del fascicolo (circolare 106 *giornale militare* 1932).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 271. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **3ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – pubblicazione n. 1887.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 maggio 1932 – Anno X.

È stata pubblicata la 3ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria - pubblicazione n. 1887 edizione 1929 - che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, sarà distribuita come indicato nella circolare 103 *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 272. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **4ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – pubblicazione n. 1888.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 maggio 1932 – Anno X.

È stata pubblicata la 4ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria - pubblicazione n. 1888 - edizione 1929 - che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, sarà distribuita come indicato nella circolare 403 *giornale militare* anno 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 273. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 105/28 – granata da 105 e granata monoblocco da 105.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 maggio 1932 – Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per il cannone da 105/28 per l'impiego della granata da 105 e della granata monoblocco da 105.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 274. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149/12-35.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 maggio 1932 – Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego dello shrapnel da 149/12-35.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie indicato dall'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 275. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il mortaio da 210/8 D. S. - granata da 210.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 maggio 1932 - Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per il mortaio da 210/8 D. S. per l'impiego della granata da 210.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 276. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari di scherma.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 maggio 1932 - Anno X.

Nelle gare divisionali di scherma sono risultati vincitori i seguenti ufficiali:

Gare divisionali.

Divisione di Torino.

Spada: ten. GANDOLFO Edgardo, 3° alpini.

Sciabola: ten. GANDOLFO Edgardo, 3° alpini.

Fioretto: ten. QUINTO Cesare, comando corpo armata Torino.

Divisione di Novara.

Spada: magg. med. BERTINETTI Marcello, ospedale Novara.

Sciabola: magg. med. BERTINETTI Marcello, ospedale Novara.

Fioretto: magg. med. BERTINETTI Marcello, ospedale Novara.

Divisione di Asti.

Spada: cap. AVALLONE Domenico, 29° fanteria.
Sciabola: cap. BUCCIANO Tommaso, 63 fanteria.
Fioretto: ten. LUSENA Umberto, 30° fanteria.

Divisione di Alessandria.

Spada: cap. BREVE Giacomo, 37° fanteria.
Sciabola: magg. AICHINO Attilio, com. div. Alessandria.
Fioretto: magg. AICHINO Attilio, com. div. Alessandria.

Divisione di Cuneo.

Spada: magg. SODERO Antonio, 33° fanteria.
Sciabola: ten. col. IACOMUZZI Ulisse, 44° fanteria.
Fioretto: ten. MAZZOTTI Egidio, 1° alpini.

Divisione di Imperia.

Spada: ten. NAPOLETANO Giuseppe, 89° fanteria.
Sciabola: magg. MANFREDI Giacomo, 8° art. camp.
Fioretto: cap. CAMPAGNA Cesare, com. div.

Divisione di Milano.

Spada: cap. CUCCIA Vincenzo, 12° bersaglieri.
Sciabola: ten. VERCESI Antonio, 8° fanteria.
Fioretto: ten. col. SIRIGATTI Fernando, 12° bersaglieri.

Divisione di Brescia.

Spada: cap. SCATENA Annibale, distr. Treviglio.
Sciabola: ten. PINNA Luigi, 77° fanteria.
Fioretto: ten. PINNA Luigi, 77° fanteria.

Divisione di Piacenza.

Spada: cap. RAMONDINI Alfredo, scuola appl. fanteria.
Sciabola: cap. MUSTI Fausto, cavallegg. Novara.
Fioretto: ten. DEGLI ODDI Sforza, 61° fanteria.

Divisione di Verona.

Spada: cap. SANGIORGIO Antonio, 8° bersaglieri.
Sciabola: cap. SANGIORGIO Antonio, 8° bersaglieri.
Fioretto: cap. SANGIORGIO Antonio, 8° bersaglieri.

Divisione di Bolzano.

Spada: ten. FIORENTINI Francesco, 231° fanteria.
Sciabola: cap. CLARY Francesco, 231° fanteria.
Fioretto: ten. NAPOLITANO Armando, 9° artiglieria.

Divisione di Padova.

Spada: ten. TRAPANI Antonio, sez. commissariato.
Sciabola: magg. CALARESU Antonio, 58° fanteria.
Fioretto: magg. CALARESU Antonio, 58° fanteria.

Divisione di Udine e I divisione celere.

Spada: cap. RICCA Severino, 8° alpini.
Sciabola: ten. col. DABBENI Ottorino, cavalleggeri Monferrato.
Fioretto: sottot. DI PRAMPERO Antonio.

Divisione di Gorizia.

Spada: cap. COSTANTINI Renato, 17° fanteria.
Sciabola: ten. MOSCA Tommaso, 9° alpini.
Fioretto: magg. BOZZANI Francesco, distretto Gorizia.

Divisione di Trieste.

Spada: sottot. BENEDETTI Italo, 12° fanteria.
Sciabola: sottot. BENEDETTI Italo, 12° fanteria.
Fioretto: sottot. BENEDETTI Italo, 12° fanteria.

Divisione di Volosca.

Spada: ten. col. BORGESE Sante, 73° fanteria.
Sciabola: 1° cap. D'AGOSTINO Umberto, 74° fanteria.
Fioretto: ten. col. GRAZIOTTO Pietro, 74° fanteria.

Divisione di Bologna.

Spada: cap. LOI Francesco, R. acc. fanteria.
Sciabola: magg. BATTÁGLIA Francesco, distretto Reggio Emilia.
Fioretto: cap. BRUNO Ercole, off. autom. Bologna.

Divisione di Ravenna.

Spada: ten. col. GIGLIO Italo, 9° art. pesante.
Sciabola: ten. col. GIGLIO Italo, 9° art. pesante.
Fioretto: ten. col. BEBONIS Teodosio, 26° artiglieria.

Divisione di Ancona.

Spada: cap. MORONI Armando, 9° bersaglieri.
Sciabola: ten. MONARCA Romano, 9° bersaglieri.
Fioretto: ten. VERANDO Giovanni, 9° bersaglieri.

Divisione di Firenze.

Spada: ten. BOCCUCCI Mario, 84° fanteria.
Sciabola: magg. MARAVENTANO Saverio, distr. Siena.
Fioretto: 1° cap. FABBI Umberto, 84° fanteria.

Divisione di Livorno.

Spada: 1° cap. CORRADI Ernesto, 3° bersaglieri.
Sciabola: ten. col. GOTTI Carlo, 3° bersaglieri.
Fioretto: ten. col. GALLIANO Giulio, 88° fanteria.

Divisione di Roma.

Spada: magg. MACRI' Ubaldo, ministero guerra.
Sciabola: magg. DI MARCO Dante, ministero guerra.
Fioretto: cap. LUSENA Guido, corpo armata Roma.

Divisione di Perugia.

Spada: ten. BLANCA Gerardo, 51° fanteria.
Sciabola: ten. BLANCA Gerardo, 51° fanteria.
Fioretto: ten. BLANCA Gerardo, 51° fanteria.

Divisione di Bari.

Spada: cap. ERRICO Michelangelo, 14° artiglieria.
Sciabola: cap. BUFI Giuseppe, 10° fanteria.

Divisione di Chieti.

Spada: ten. col. SANITA' Alberto, 5° contraerei.
Sciabola: ten. SARRANTONIO Ernesto, amministrazione.
Fioretto: ten. col. SANITA' Alberto, 5° contraerei.

Divisione di Napoli.

Spada: magg. PRINA Francesco, 1° bersaglieri.
Sciabola: magg. AZZARO Giuseppe, 1° bersaglieri.
Fioretto: ten. col. BONITO Oliva, 40° fanteria.

Divisione di Catanzaro.

Spada: cap. IENI Tommaso, 20° fanteria.
Sciabola: cap. CAVADINI Francesco, 16° fanteria.
Fioretto: cap. CAVADINI Francesco, 16° fanteria.

Divisione di Palermo.

Spada: cap. TANUCCI Fernando, 10° bersaglieri.
Sciabola: ten. col. DE BLASIO Anello, 10° bersaglieri.
Fioretto: magg. CIPELLI Renato, 10° bersaglieri.

Divisione di Messina.

Spada: cap. GOBBI Gino, 3° fanteria.
Sciabola: cap. MOLLICA Aurelio, 3° artiglieria costa.
Fioretto: cap. GOBBI Gino, 3° fanteria.

Divisione di Cagliari.

Spada: cap. ZIMOLI Francesco, distretto Oristano.
Sciabola: ten. col. BONAMICO Vincenzo, gruppo costa.
Fioretto: magg. RAFFO Adolfo, 45° fanteria.

2ª divisione celere.

Spada: ten. PICCOLI Sante, 6° bersaglieri.
Sciabola: cap. SEVERINI Renato, 6° bersaglieri.
Fioretto: cap. SEVERINI Renato, 6° bersaglieri.

Nella gara nazionale indetta con la circolare 192 *giornale militare* c. a., sono riusciti vincitori i seguenti ufficiali:

Gara nazionale.

Spada.

1° Capitano TANUCCI Fernando.
2° Maggiore MACRI' Ubaldo.
3° Capitano RAMONDINI Alfredo.
4° Ten. colonn. BORGESE Dante.
5° Tenente PICCOLI Sante.
6° Tenente FILIPPUCCI Sandro.
7° Maggiore PRINA Francesco.
8° Colonnello TISSI Antonio.
9° Tenente colonnello GIGLIO Italo.

Sciabola.

1° Tenente colonnello GOTTI Carlo.
2° Maggiore DI MARCO Dante.
3° Tenente colonnello DE BLASIO Ettore.
4° Maggiore CALARESU Antonio.
5° Tenente colonnello DABBENI Ottorino.
6° Tenente GANDOLFO Edgardo.
7° Capitano D'AGOSTINO Umberto.
8° Maggiore MONTRUCCIO Carlo.
9° Tenente BLANCA Gerardo.

Fioretto.

1° Maggiore medico BERTINETTI Marcello.
2° Sottotenente medico DI PRAMPERO Antonio.
3° Capitano BRUNO Ercole.
4° Capitano SEVERINI Renato.

5° Capitano SANGIORGIO Antonino.
6° Maggiore AICHINO Attilio.
7° Tenente colonnello GALLIANO Giulio.
8° Maggiore CIPELLI Renato.
9° Capitano MINGONI Enzo.

La coppa di S. M. il Re — per la spada — quella di S. E. il Capo del Governo — per la sciabola — e quella Esercito — per il fioretto — restano per il 1932 rispettivamente assegnate ai comandi delle divisioni di Palermo, Livorno e Novara.

Esprimo ai vincitori il mio vivo compiacimento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare (Ministero Guerra)

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1932-X

Nel REGNO, annue L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . » **1,80** — All'ESTERO, il doppio.

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

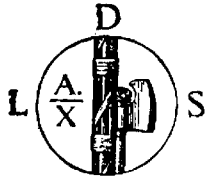
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4108872) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1932 - ANNO X — 4 GIUGNO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 4 GIUGNO 1932 X

Tributo un encomio solenne al soldato DE LISI Francesco del 31° reggimento fanteria:

« In occasione di un grave crollo edilizio prestava l'opera sua con alto senso del dovere e con virile ardimento, cooperando al salvataggio di alcuni bambini rimasti isolati ».

Napoli, 14 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1087

PARTE PRIMA

N. 277 - 18 febbraio 1932 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 271 relativo alle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari . . . *Pag.* 1091

» 278 - 11 aprile 1932 - Anno X — FONDAZIONI. — R. decreto n. 480 col quale la « Fondazione 1° capitano Mario Soldatini », costituita col capitale nominale di L. 6000 e destinata a favore del 6° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1093

» 279 - 25 aprile 1932 - Anno X — SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 504. - Modifica al paragrafo 156 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. esercito » 1097

» 280 - 19 maggio 1932 - Anno X — RECLUTAMENTO. — Legge n. 510. - Modificazioni alle leggi sul reclutamento del R. esercito. . . . . » 1099

PARTE SECONDA

N. 281 - 15 maggio 1932 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno scolastico 1931-1932 *Pag.* 1101

» 282 - 16 maggio 1932 - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . » 1111

N. **283 – 30 maggio 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria . . . . . *Pag.* 1112

» **284 – 31 maggio 1932** – Anno X — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1932 un membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . . . . » 1114

» **285 – 2 giugno 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1115

» **286 – 2 giugno 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Udine. . . . . » 1116

» **287 – 2 giugno 1932** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata a doppio effetto da 100 » 1116

» **288 – 2 giugno 1932** – Anno X — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Allievi ufficiali di complemento che hanno rinunciato alla ferma minore per essere ammessi ai corsi d'artiglieria e del genio . . . » 1117

» **289 – 31 maggio 1932** – Anno X — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Modificazione della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici). . . . . » 1117

AVVISO . . . . . » 1118

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1129

PARTE PRIMA

Circolare N. 277. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 271 relativo alle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 febbraio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 83, del 9 aprile 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, che disciplina le indennità spettanti agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 23 giugno 1930, n. 967, che modifica lo specchio delle indennità da attribuirsi agli ufficiali predetti;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di consentire al ministero della guerra la facoltà di ripartire di volta in volta le singole indennità tra le varie scuole militari a seconda delle mutevoli esigenze dell'insegnamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando l'attuale misura delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari di cui al R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, il numero delle indennità medesime

resta globalmente fissato in n. 54 di 1ª categoria, n. 55 di 2ª categoria e n. 84 di 3ª categoria.

Art. 2.

È data facoltà al ministero della guerra di ripartire le predette indennità tra le varie scuole militari.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto 23 giugno 1930, n. 967, e lo specchio annesso.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dal 1° ottobre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro n. 319, *foglio n.* 3. — MANCINI.

N. 278. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 480 col quale la « Fondazione 1° capitano Mario Soldatini », costituita col capitale nominale di L. 6000 e destinata a favore del 6° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 aprile 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 18 maggio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 6000 nominali — in titoli di consolidato 5 per cento — fatta dalla signora Angela Perino vedova Soldatini per la istituzione di una fondazione al nome del defunto marito 1° capitano Mario Soldatini, destinata a favore del 6° reggimento bersaglieri;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

« La fondazione 1° capitano Mario Soldatini », costituita col capitale nominale di L. 6000 e destinata a favore del 6° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione 1° capitano Mario Soldatini » a favore del 6° reggimento bersaglieri.

Art. 1.

La « Fondazione 1° capitano Mario Soldatini » è costituita con l'offerta di lire 6000 nominali fatta dalla vedova dell'ufficiale signora Angela Perino, allo scopo di onorare la memoria di lui ed è destinata a favore del 6° reggimento bersaglieri presso il quale egli prestò servizio.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 6000 in titoli di consolidato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione, che verrà depositato presso la cassa del 6° reggimento bersaglieri.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del suddetto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale di cui al precedente art. 2 saranno istituiti sei premi di lire cinquanta

ciascuno da conferirsi, nella ricorrenza della festa del corpo dei bersaglieri (18 giugno), ad altrettanti soldati del 6° reggimento bersaglieri, che, a giudizio del comandante, si siano distinti durante l'anno per disciplina e spirito di corpo.

Art. 5.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà dal comandante del 6° reggimento bersaglieri trasmesso al ministero della guerra il rendiconto della fondazione (circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, li 11 aprile 1932 - Anno X

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 279. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 504. – Modifica al paragrafo 156 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 aprile 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 118, del 23 maggio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il paragrafo 156 del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, è sostituito con il seguente:

§ 156. Importano di pieno diritto la perdita del grado pei sottufficiali le condanne:

a) ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

b) a qualunque pena prevista dal Codice penale comune: Libro II titolo I (Capo I esclusi gli articoli 273 e 274 - Capo II - Capo IV - articoli da 301 a 307 del Capo V) titolo II (articoli 314, 315, 316 e 334 del Capo I - articoli 349 e 351 del Capo II) titolo III (articoli 368 e da 371 a 377 del Capo I) titolo V (articoli da 416 a 419) titolo VI (Capo I

articoli 438, 439, 440, 442, 445, 446, 447 del Capo II) titolo VII (Capo I - articoli da 467 a 471 del Capo II - Capo III esclusi gli articoli 480, 481, 484) titolo IX (articoli 519, 520, 521 del Capo I - articoli dal 530 al 537 del Capo II) titolo XI (art. 564 del Capo II) titolo XIII (art. 624, 625 e da 628 a 634 del Capo I - articoli 640, 645, 646, 648 del Capo II) e dagli articoli 860 e 861 del Codice di commercio;

c) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Tale disposizione ha effetto dal 1° luglio 1931, data di entrata in vigore del nuovo Codice penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 75. — MANCINI.

N. 280. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 510. – Modificazioni alle leggi sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 maggio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 24 maggio 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1487, è sostituito il seguente:

« Il Ministro per la guerra ha facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.

« Il Ministro per la guerra ha altresì la facoltà di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pure essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'art. 72, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalità da fissarsi classe per classe con decreto ministeriale ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, è sostituito il seguente:

« Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

« 1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

« 2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

« 3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nelle milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

« 4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva ».

Il n. 15° dell'art. 5 della citata legge è abrogato.

Art. 3.

La presente legge è applicabile ai militari arruolati con le classi 1912 e successive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PARTE SECONDA

Circolare N. 281. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno scolastico 1931-1932.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 maggio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1186, che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 271, che fissa il numero globale delle indennità di insegnamento da corrispondersi per ciascuna categoria, per tutte le scuole e che lascia in facoltà al ministero della guerra di determinare di volta in volta, per ciascuna scuola e per ciascun corso, il numero delle varie categorie da attribuirsi ed il rispettivo riparto fra le varie materie di insegnamento;

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di insegnamento di cui all'art. 1 del Regio decreto 18 febbraio 1932-X, n. 271, per l'anno scolastico 1931-1932, sono ripartite fra le varie scuole militari e corsi come dalla annessa tabella *A*.

Art. 2.

L'assegnazione delle varie indennità alle singole materie di insegnamento, presso ciascuna scuola o ciascun corso,

per l'anno scolastico 1931-1932, risulta dalle annesse tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, L, M ed N.

Tali tabelle vanno in vigore dal 1° ottobre 1931.

Art. 3.

Le indennità di insegnamento non sono dovute agli ufficiali che impartiscono insegnamento di materie non previste nelle tabelle di cui al precedente articolo 2, o in eccedenza al numero di insegnanti in esse indicato, oppure che insegnino in altre scuole o istituti militari non esplicitamente contemplati nella tabella A.

Art. 4.

È abrogato il decreto ministeriale 31 gennaio 1931-IX, di cui alla circolare 84 del *giornale militare* 1931, ed ogni disposizione contraria al presente decreto.

Roma, addì 15 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

TABELLA *A*.

SPECCHIO delle indennità agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso le scuole militari per l'anno scolastico 1931-1932.

SCUOLE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di		*Note*
	1ª categ. L. 2500	2ª categ. L. 1500	3ª categ. L. 700	2ª categ. L. 1500	3ª categ. L. 900	
Scuola di guerra.....	18	—	—	21	—	
Corso superiore tecnico di artiglieria.....	3	—	2	—	—	
R. accademia di fanteria e cavalleria	6	5	3	—	16	
Corso superiore tecnico del genio.....	—	—	—	—	—	
R. accademia di artiglieria e genio	2	2	—	—	8	
Scuola di applicazione di fanteria.....	2	5	2	—	7	
Scuola di applicazione di cavalleria.....	1	2	2	—	2	
Scuola di applicazione di artiglieria e genio....	14	1	2	—	18	
Scuole centrali militari.	3	12	11	—	—	
Scuola di tiro di artiglieria	—	2	4	—	—	
Scuola di applicazione di sanità militare.....	3	4	—	—	5	
Corso superiore automobilistico	2	1	—	—	2	
TOTALI...	54	34	26	21	58	

TABELLA *B*.

Scuola di guerra.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categoria	Aggiunti con indennità di 2ª categoria	*Note*
Corsi regolari.			
Organica	1	1	
Tattica	2	4	
Logistica	2	4	
Storia militare	2	2	
Geografia militare	1	2	
Armi, tiro e guerra chimica	1	1	
Aeronautica	1	—	
Mezzi tecnici e fortificazioni	1	1	
Tecnica dei comandi di grandi unità	(1) 1	2	
Operazioni coloniali	1	—	
Corso applicativo.			
Tattica generale	1	—	
Insegnanti di arma: fanteria	1	2	
Insegnanti di arma: artiglieria	1	1	
Insegnanti di arma: cavalleria	1	—	
Insegnanti di arma: genio	1	1	
TOTALI...	18	21	

(1) L'indennità per la tecnica dei comandi di grandi unità è assegnata al direttore di tale insegnamento.

TABELLA *C.*

Corso superiore tecnico di artiglieria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnamento con indennità di			*Note*
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	
Balistica esterna.....	1	—	1	
Costruzioni di artiglieria	1	—	1	
Costruzioni automobilistiche	1	—	—	
TOTALI...	3	—	2	

TABELLA *D.*

R. accademia di fanteria e cavalleria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.		
Arte militare.....	2	—	—	4	
Storia militare	2	—	—	2	
Geografia	1	—	—	1	
Mezzi tecnici.....	1	—	—	3	
Armi portatili	—	1	—	1	
Topografia	—	1	—	3	
Balistica, tiro e materiali di artiglieria	—	2	—	2	
Scienze sociali	—	1	—	—	
TOTALI...	6	5	—	16	

TABELLA *E*.

R. accademia di artiglieria e genio.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.		
Arte militare (parte generale)	1	—	—	3	
Armi portatili e tiro	—	1	—	1	
Geografia	1	—	—	2	
Topografia	—	1	—	2	
TOTALI ...	2	2	—	8	

TABELLA *F*.

Souola di applicazione di fanteria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.		
Arte militare — Impiego fanteria	1	—	—	1	
Arte militare — Impiego artiglieria	1	—	—	1	
Armi e tiro	—	1	—	1	
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	1	—	1	
Fortificazioni e lavori del campo di battaglia	—	1	—	1	
Topografia	—	1	—	2	
Diritto e scienze sociali	—	1	—	—	
Amministrazione e contabilità militare	—	—	1	—	
Trasmissioni e ricezioni	—	—	1	—	
TOTALI ...	2	5	2	7	

TABELLA *G*.

Scuola di applicazione di cavalleria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	Insegnanti con indennità di 2ª categ.	Insegnanti con indennità di 3ª categ.	Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
Arte militare.....	1	—	—	—	
Fortificazioni e lavori del campo di battaglia.....	—	1	—	—	
Esplosivi ed aggressivi chimici.....	—	1	—	—	
Amministrazione e contabilità	—	—	1	—	
Ippologia.....	—	—	1	—	
Armi portatili e tiro.....	—	—	—	1	
Esercitazioni tattiche.....	—	—	—	1	
TOTALI...	1	2	2	2	

TABELLA *H*.

Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.		
Amministrazione e contabilità	—	—	1	—	
Architettura	1	—	—	1	
Arte militare (impiego artiglieria)	1	—	—	2	
Balistica esterna	2	—	—	2	
Costruzioni del genio	1	—	—	1	
Elettrotecnica	1	—	—	1	
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	1	—	1	
Fortificazione permanente	1	—	—	1	
Materiale automobilistico	—	—	1	—	
Materiale di artiglieria (parte 1ª)	2	—	—	3	
Materiale di artiglieria (parte 2ª)	1	—	—	1	
Meccanica applicata (parti 1ª e 2ª)	1	—	—	1	
Mezzi tecnici	1	—	—	—	
Resistenza dei materiali (scienza delle costruzioni)	1	—	—	1	
Scienze sociali	—	—	—	1	
Storia militare	1	—	—	2	
TOTALI ...	14	1	2	18	

TABELLA *I.*

Scuole centrali militari di fanteria, di artiglieria e del genio.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			*Note*
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	
Arte militare	3	—	—	
Tattica d'arma applicata...	—	11	8	
Armi portatili-Artiglieria...	—	—	2	
Fortificazioni e lavori del campo di battaglia	—	1	1	
TOTALI...	3	12	11	

TABELLA *L.*

Scuola di tiro di artiglieria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di		*Note*
	2ª categoria	3ª categoria	
Tiro terrestre.....	1	1	
Tiro contraerei	1	—	
Preparazione balistica	—	1	
Preparazione topografica.....	—	2	
TOTALI...	2	4	

TABELLA *M*.

Scuola d'applicazione di sanità militare

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di		Aggiunti con indennità di	*Note*
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	
Medicina legale militare.	1	—	1	
Igiene militare	1	—	2 (*a*)	
Medicina e chirurgia d'urgenza	1	—	2	
Servizio sanitario militare.....	—	2	—	
Chimica farmaceutica e tossicologia	—	2	—	
TOTALI...	3	4	5	

(*a*) Sono addetti uno per le esercitazioni di gabinetto, e uno per l'igiene e patologia coloniale.

TABELLA *N*.

Corso superiore automobilistico.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.		
Trazione meccanica su strada	1	—	—	1	
Teoria generale del motore a scoppio	1	—	—	1	
Tecnologia meccanica e macchine operatrici	—	1	—	—	
TOTALI...	2	1	—	2	

N. 282. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 16 maggio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1927, che nomina il colonnello del genio aeronautico (ora generale) Ferrari comm. Cristoforo membro del comitato suddetto;

Decreta:

Il generale del genio aeronautico FERRARI comm. Cristoforo cessa di fare parte del comitato superiore tecnico, per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col Regio decreto sopra citato, ed è sostituito dal maggiore del genio aeronautico MARINO cav. Algeri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro dell'aeronautica: BALBO.

Il Ministro della guerra: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1932 - Anno X
Registro Guerra n. 13, foglio n. 256. — SCRIVANTE.

N. 283. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 30 maggio 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per l'applicazione della legge stessa;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge e le successive varianti;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, e al n. 27 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani di artiglieria in servizio permanente assegnati e permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria, *membro*.

Maggior generale d'artiglieria TESIO cav. Giovanni, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *membro*.

Maggior generale d'artiglieria PALLIERI cav. Vittorio, membro.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza diritto a voto, il colonnello di artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, BERARDI cav. Umberto.

Art. 2.

È nominata una speciale commissione tecnica, di cui al n. 29 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'accertamento della idoneità alla carica generica di capo-reparto e alle cariche di direttore principale, di direttore e di vice direttore, per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria, *membro*.

Maggior generale d'artiglieria TESIO cav. Giovanni, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *membro*.

Maggior generale d'artigileria PALLIERI cav. Vittorio, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello di artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, BERARDI cav. Umberto.

Art. 3.

È nominata una commissione di cui ai numeri 31 e 32 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2121, per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1933.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Maggior generale d'artiglieria TESIO cav. Giovanni, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *membro*.

Maggior generale d'artiglieria PALLIERI cav. Vittorio, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza diritto a voto, il colonnello d'artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria BERARDI cav. Umberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 284. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1932 un membro della commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 31 maggio 1932 – Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1932-X, col quale fu nominata per l'anno 1932-X una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo, a norma dell'art. 39 della legge 10 luglio 1930, n. 957 (circolare 29 *giornale militare* 1932-X).

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione in s.p.e. TIRONI cav. Carlo è nominato membro della suaccennata commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore

dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 285. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 giugno 1932 – Anno X.

Il ministero dell'interno comunica che nel dipendente ruolo del personale d'ordine - gruppo *C* - sono disponibili cinque posti di applicato, un terzo dei quali spetta, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, ai sensi della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 30 giugno* 1932-X apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nello specchio anzidetto, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane,

dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 286. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Udine.** — (Servizio ippico e veterinario). — 2 giugno 1932 – Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 262 del *giornale militare* c. a. si comunica che nel concorso ippico di Udine la prova di resistenza avrà luogo il 9 giugno anzichè il 10 giugno e la prova ostacoli il 10 giugno anzichè l'11 giugno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 287. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata a doppio effetto da 100.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 giugno 1932 – Anno X.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata a doppio effetto da 100.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, detta tavola di tiro sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 288. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Allievi ufficiali di complemento che hanno rinunciato alla ferma minore per essere ammessi ai corsi d'artiglieria e del genio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 giugno 1932 - Anno X.

I consigli di leva sono autorizzati a ripristinare nell'assegnazione a ferme minori (o minima o riducibile) quegli allievi ufficiali di complemento che vi abbiano rinunciato per ottenere l'ammissione ai corsi d'artiglieria e genio e non abbiano poi conseguito l'idoneità a sottotenente negli esami finali.

A tale effetto, gli interessati dovranno farne domanda al proprio consiglio di leva, corredando la domanda stessa con un certificato del comando della scuola allievi ufficiali di complemento attestante la non idoneità al grado di sottotenente.

I consigli di leva, anche nel caso che sulle liste di leva non sia stata annotata la rinuncia, dovranno inscrivere sulla scheda personale la seguente variazione:

« Confermata l'assegnazione a ferma minore (minima o riducibile) per desistenza della già effettuata rinuncia (circolare n. 288 del *giornale militare* del 1932) ».

Conseguentemente i consigli di leva dovranno disporre presso i distretti e i corpi con la consueta trasmissione dei modelli 15 e 15 *bis*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 289. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Modificazione della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 maggio 1932 - Anno X.

Nella commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente medico in S.P.E., di cui alla circolare n. 204 del *giornale militare* c. a., il maggiore generale medico CACCIA cav. Filippo è sostituito, nelle funzioni di presidente della commissione stessa, dal tenente generale medico RIVA cav. Umberto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e degli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

St. Vincent (Aosta).

La società anonima Fons Salutis accorda ai soli ufficiali dell'amministrazione della guerra la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale d'ingresso allo stabilimento idropinico.

Il grad hotel Billia, l'hotel Roma e l'albergo Leon d'Oro accordano lo sconto del 10 per cento sulle tariffe normali pubblicate dall'organo governativo del turismo al personale dipendente dall'amministrazione della guerra e alle loro famiglie.

Graglia (Vercelli).

Lo stabilimento idroterapico di Graglia accorda agli ufficiali in S.P.E. e loro famiglie lo sconto del 12 per cento sul prezzo normale; detto sconto lo accorda anche l'amministrazione dell'ospizio per i soli alloggi.

CORPO D'ARMATA DI ALESSADRIA.

Vinadio.

Lo stabilimento termale di Vinadio accorda agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 50 per cento dai primi di giugno fino a metà luglio; da metà luglio e fino al 25 agosto lo sconto del 25 per cento; dal 26° agosto e fino alla chiusura dello stabilimento, che è nel mese di settembre, lo sconto del 50 per cento.

Gli alberghi e pensioni di Vinadio concedono al personale sopradetto lo sconto del 10 per cento sulle pensioni calcolate in L. 20 giornaliere con una riduzione della metà per i bambini e per le persone di servizio.

Valdieri.

L'albergo « Caccia Reale » accorda lo sconto del 10 per cento.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo stabilimento idroterapico offre il 10 per cento di ribasso sul prezzo di pensione ed il 15 per cento sul prezzo di cura agli ufficiali e personale civile dell'amministrazione militare.

L'albergo Voltaggio, del Centro e Roma accordano il ribasso del 10 per cento, non cumulabile però con la riduzione del 10 per cento di cui fruiscono i soci del Touring Club Italiano.

Salice (Godiasco)

Le terme di Salice accordano agli ufficiali e personale civile dipendente dall'amministrazione militare lo sconto del 25 per cento sul prezzo di cura; gli alberghi di proprietà delle terme accordano lo sconto del 15 per cento sui prezzi normali.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Monticelli Bagni (Parma).

Lo stabilimento terme Borrini concede agli ufficiali e sottufficiali di tutti i corpi armati lo sconto del 20 per cento sul prezzo di cura.

San Pellegrino (Bergamo).

La società anonima terme di S. Pellegrino accorda agli ufficiali e personale civile dipendente dal ministero della guerra e loro famiglie (moglie e figli) lo sconto del 25 per cento sul prezzo di abbonamento alla fonte.

Fonte Bracca (Bergamo).

La S. A. termale Fonte Bracca accorda agli ufficiali ed impiegati dipendenti dal ministero della guerra e loro famiglie il 25 per cento sulle tariffe per la sala bibite.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Recoaro (Vicenza).

Le Regie Fonti accordano lo sconto del 50 per cento sulle cure.

L'albergo Gran Parigi fissa la pensione, alloggio compreso, in L. 20 giornaliere.

L'hotel Spagnolo fissa la pensione, alloggio compreso, a L. 25 giornaliere.

Roncegno Bagni (Trento).

Lo stabilimento balneo-termale concede agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie la riduzione dal 15 al 20 per cento per le cure; anche gli alberghi locali concedono facilitazioni che non sono state notificate.

Pejo (Trento).

Il grand'hotel Pejo e l'hotel Zanella concedono lo sconto del 5 per cento sui prezzi normali; l'albergo Vioz fissa la pensione, alloggio compreso, a L. 17 al giorno per i mesi di giugno, luglio e settembre; per il mese di agosto la pensione viene fissata in L. 20 giornaliere. (Per le famiglie e bambini lo sconto è da convenirsi).

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Laurana (Fiume).

Il grand hotel accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Abbazia.

Il Quarnero Majestic hotel e il Savoy hotel pension accordano al sopradetto personale lo sconto del 10 per cento sui prezzi normali della pensione e delle camere.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Bagni della Porretta.

La società delle terme accorda agli ufficiali del Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica e della M.V.S.N. (tanto in attività di servizio, che pensionati) la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento ordinario di ingresso, e del 25 per cento sull'abbonamento ordinario delle cure idrominerali (esclusi perciò, gli ingressi isolati e le cure isolate). È esclusa ogni facilitazione alle persone di famiglia dei predetti ufficiali, agli ufficiali in congedo, nonchè al personale civile dell'amministrazione militare.

I sottonotati alberghi ristoranti e pensioni concedono lo sconto del 10 per cento sui conti tanto di albergo come di ristorante: albergo Italia, Roma, Cimone, Tripolitania, pensione hotel Porretta, Monari Costa, Salus.

Riolo Bagni.

La società terme di Riolo Bagni accorda lo sconto del 30 per cento sugli abbonamenti alle cure agli ufficiali, sottufficiali e militari; il 25 per cento al personale civile ed alle loro famiglie.

I sottonotati proprietari di alberghi locali signori Ragazzini, Peggi, Garavini e Ravaglia accordano lo sconto del 15 per cento sul prezzo delle camere e delle pensioni agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare, e loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Montecatini.

La Società Regie terme di Montecatini concede la riduzione del 75 per cento ai mutilati ed invalidi di guerra, il 50 per cento ai sottufficiali e uomini di truppa in servizio sull'importo degli abbonamenti alle cure, escluse le cure complementari.

Concede, inoltre, la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento agli ingressi negli stabilimenti agli ufficiali in attività di servizio che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione della direzione dell'ospedale militare di Firenze. Gli ufficiali, pertanto, che desiderano usufruire di tale riduzione chiederanno, per il tramite dell'amministrazione di cui sono in forza, tale lettera alla direzione dell'Ospedale suddetto.

L'albergo Massimo d'Azeglio offre agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione di L. 25 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; di L. 30 per i mesi di agosto e settembre. In tali quote è compreso il servizio.

L'albergo Manzoni offre al personale sopradetto la pensione di L. 30 per i mesi di maggio, giugno e ottobre; di L. 35 per i mesi di agosto e settembre; per coloro che portano la famiglia sconto del 10 per cento.

L'hotel Majestic offre al personale suddetto la pensione di L. 25 per i mesi di aprile, maggio, giugno e ottobre; di L. 30 per i mesi di luglio, agosto e settembre.

L'hotel de France e Quirinale offre la pensione di L. 30 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; di L. 36 per i mesi di agosto e settembre.

Per le famiglie prezzo da convenirsi.

L'hotel de la Ville offre la pensione di L. 30 per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; di L. 35 per i mesi di giugno e luglio, di L. 38 per il mese di agosto e settembre.

Bagni di Chianciano.

Le terme di Chianciano (linea Roma-Firenze) accordano per tutta la stagione 1932 agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie (moglie e figli minorenni a carico) la riduzione del 10 per cento sul prezzo di tutti gli abbonamenti sia per le bibite che per i bagni di 1ª e 2ª classe. Gli abbonamenti comprendono, come minimo, un periodo di 12 giorni per bibite, ed una serie di 10 bagni.

L'hotel Salus offre agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione seguente: per una camera a due letti (due persone) vitto ed alloggio L. 55; per una camera ad un letto (per una persona) vitto ed alloggio L. 30. In tali quote è escluso il vino e il servizio.

Il Savoia Palace hotel offre la pensione di L. 40 per i mesi di maggio, giugno e settembre; di L. 45 per i mesi di luglio ed agosto, escluso vino e servizio.

L'albergo moderno offre la pensione di L. 25 per i mesi di maggio, giugno e settembre di L. 30 a persona per una camera a due letti occupata da due persone per i mesi di luglio e agosto; di L. 35 per una camera libera, per una sola persona. A coloro che portano la famiglia sconto del 5 per cento sui prezzi suddetti.

Il « Vigano's Moderno hotel Sillene » offre la pensione di L. 30 per i mesi di giugno, luglio e agosto; di L. 25 per i mesi di settembre e ottobre.

Livorno.

La direzione delle sorgenti « Acque della Salute » accorda lo sconto del 5 per cento sull'abbonamento di ingresso allo stabilimento, con diritto alle bibite e lo sconto del 20 per cento sulle cure speciali.

Il Terminus grand hotel Corallo offre agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione di L. 27 per i mesi di giugno e settembre; di L. 31,50 per i mesi di luglio ed agosto, oltre la percentuale del servizio del 10 per cento sui conti superiori a L. 250.

Bagni di Casciana.

Le terme di Casciana accordano agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare lo sconto del 35 per cento sui prezzi di tariffa dei bagni e delle cure, dal 1° luglio al 15 settembre; il 50 per cento dal 1° maggio al 30 giugno e dalla metà di settembre a tutto ottobre.

Il grand hotel delle Terme e la Villa Margherita accordano al personale sopradetto ed ai sottufficiali, escluse le famiglie, la riduzione del 20 per cento sul prezzo di pensione.

La pensione Firenze Puccini offre agli ufficiali ed agli impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione di L. 22 giornaliere, esclusi vino e servizio.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Fiuggi (Frosinone).

La società anonima Fiuggi e Anticolana accorda le seguenti facilitazioni sugli abbonamenti per 15 giorni, limitatamente al periodo 1° maggio 30 giugno e dal 1° settembre alla chiusura della stagione, agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare escluse le famiglie.

Stabilimento della fonte « *Fiuggi* » abbonamento per 15 ingressi per la mattina L. 30 anzichè L. 48. Abbonamento per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 36 anzichè L. 60.

Stabilimento della fonte Anticolana abbonamento per 15 ingressi per la mattina L. 12 anzichè L. 24. Abbonamento per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 24 anzichè L. 42.

Abbonamento cumulativo per le due fonti per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 45,85 anzichè L. 73,35.

Per godere di tali facilitazioni è necessario che l'interessato presenti idoneo documento di riconoscimento.

Il grande albergo Salus di Fiuggi accorda il 10 per cento di sconto sui prezzi normali agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie.

La stessa riduzione accorda l'hotel Europa.

Acquasparta (Perugia).

La società acque minerale naturali « Amerino » accorda lo sconto del 40 per cento sul prezzo del biglietto alla fonte agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Narni (Terni).

L'hotel Bella Vista e dell'Angelo offre la pensione da L. 20 a L. 25 per i mesi di giugno, luglio ed agosto; di L. 20 per i mesi di settembre ed ottobre.

Viterbo.

Le terme di Viterbo accordano lo sconto del 30 per cento sulle varie tariffe dello stabilimento.

Stigliano.

La società anonima italiana « Acque e Terme » offre lo sconto del 20 per cento sui prezzi di listino.

Bracciano.

La casa di cura « Terme Apollinare di Vicarello » accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa normale.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Pescara Porta Nuova.

L'hotel Risorgimento e grand hotel accordano la riduzione del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Caramanico (Chieti).

Lo stabilimento balneo-termale « La Salute » accorda la riduzione del 25 per cento per i mesi di luglio e settembre; del 20 per cento per i mesi di agosto sul prezzo delle cure e sulla pensione nel « Grand hotel Maiella » a tutto il personale civile e militare dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Capracotta (Campobasso).

L'hotel pensione Vittoria e l'hotel pensione Di Nucci accordano la riduzione del 10 per cento sui prezzi di pensione al personale sopradetto.

Isernia (Campobasso).

Lo stabilimento « Acque solfuree » accorda a tutto il personale soprădetto la riduzione del 50 per cento.

Rivisondoli (Chieti).

L'albergo « Reale » accorda la pensione di L. 32 al giorno a persona oltre al 10 per cento per il servizio e tassa di soggiorno.

Acquasanta (Ascoli Piceno).

La società anonima terme accorda la riduzione del 25 per cento per i fanghi e del 50 per cento per tutte le altre cure.

L'hotel Adriatico-Roma offre la pensione, vitto ed alloggio, di L. 18 giornaliere agli ufficiali; di L. 15 ai sottufficiali per i mesi di luglio, agosto e settembre.

Il ristorante albergo « Terme » offre agli ufficiali, sottufficiali e militari in servizio la pensione, vitto ed alloggio, di L. 20 giornaliere a persona, con signore L. 18, con famiglia prezzi a convenirsi, escluso servizio 10 per cento.

S. Cesarea (Lecce).

L'hotel « La Salute » accorda la riduzione del 15 per cento dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 novembre solo per gli ufficiali e loro famiglie; agli impiegati civili e loro famiglie la riduzione è ridotta al 10 per cento.

La società R. terme accorda il 25 per cento di sconto sui prezzi delle cure.

L'hotel terme accorda la riduzione del 20 per cento.

Ortona a Mare.

Lo stabilimento balneare « Dea Venere » e gli alberghi Vittoria, Stella Polare e Roma accordano lo sconto del 15 per cento sui prezzi comuni sia per i bagni come per il vitto ed alloggio.

L'albergo Buon Gusto accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi comuni per i bagni vitto ed alloggio.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Ischia.

L'hotel Floridiana offre la pensione giornaliera ridotta di L. 30 nel mese di agosto e di L. 28 negli altri mesi.

L'albergo terme ristorante Epomeo offre lo sconto del 10 per cento sia sulla pensione che sui bagni.

Le terme comunali accordano lo sconto del 25 per cento sui bagni ed il 15 per cento sui fanghi.

L'hotel pensione Angarella accorda lo sconto del 10 per cento sulla pensione completa, la cui tariffa giornaliera è di L. 30 con camera esterna e L. 27 con camera interna.

Tali riduzioni sono concesse a tutto il personale militare e civile dipendente dall'amministrazione della guerra e loro famiglie.

Casamicciola.

Le terme Belliazzi accordano lo sconto del 25 per cento sui bagni e del 20 per cento sui fanghi.

Le terme Maltempo accordano lo sconto del 25 per cento sui fanghi e del 50 per cento sui bagni.

Le terme Castagna Michele - Giovanni - Luigi e Francesca, Monti Francesco accordano lo sconto del 20 per cento sulle tariffe ordinarie.

Pozzuoli.

Le terme « La Salute » accordano lo sconto del 50 per cento sulle tariffe ordinarie a tutto il personale militare e civile dipendente dall'amministrazione militare della guerra e loro famiglie.

Le terme Lopez e Serapide accordano lo sconto del 20 per cento sulle tariffe ordinarie; offrono, inoltre, pensione completa da L. 30 a L. 40 al giorno.

Le terme D'Alicandro e Conte Gerolomini offrono al predetto personale lo sconto del 50 per cento sulle tariffe ordinarie; lo stesso sconto accordano le terme sociali Gerolomini.

Le terme Terracciano Gerolomini accordano lo sconto del 25 per cento sulla tariffa ordinaria dei bagni.

Agnano.

Le terme di Agnano accordano sull'importo degli abbonamenti alle cure lo sconto del 25 per cento agli ufficiali, sottufficiali e personale civile dell'amministrazione militare e lo sconto del 10 per cento alle loro famiglie.

Bagnoli.

Le terme minerali di Leo e pensione Lina offrono agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie le seguenti facilitazioni:

Per 10 bagni termo-minerali L. 28. Per 15 bagni termo-minerali L. 37.

Camere per due persone che fanno la cura dei bagni e che prendono i pasti nello stabilimento L. 19. Pasti L. 17 al giorno per ogni persona.

Castellammare di Stabia.

Lo stabilimento dell'acqua ferrata del molino accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi seguenti:

Bagno distinto o di lusso L. 10. Abbonamenti a 15 bagni L. 135.

Bagno distinto di 1ª classe L. 7.50. Abbonamento a 15 bagni L. 101,50.

Bagno di 2ª classe L. 5,50. Abbonamento a 15 bagni L. 74,50.

L'hotel Royal Quisisana accorda agli ufficiali e personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 15 per cento sui prezzi di pensione (vitto ed alloggio) la quale varia da un minimo di L. 40 ad un massimo di L. 50 giornaliere per persona.

Il grand hotel Stabia accorda al sopradetto personale lo sconto del 15 per cento sui seguenti prezzi di tariffa: camere ad un letto L. 12, a due letti L. 24.

Pensione completa di vitto ed alloggio L. 45 per persona.

Le terme Stabiane accordano lo sconto del 25 per cento sui prezzi normali agli ufficiali del Regio esercito e loro famiglie, nonchè ai funzionari e famiglie dell'amministrazione statale.

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Arta.

Lo stabilimento balneo-termale accorda agli ufficiali e personale civile dell'amministrazione militare la riduzione del 20 per cento sull'uso dell'acqua solfo-magnesiaca sia come bibita che come bagno.

Tutti gli alberghi concedono la riduzione sulle pensioni fino ad un massimo di L. 4 al giorno. Il Comune accorda l'esenzione della tassa di soggiorno.

Abano.

Lo stabilimento Menegolli accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa delle cure e pensione.

Lo stabilimento hotel Cortesi Maggiorato accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione. Tale trattamento s'intende valevole per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; per gli altri mesi la pensione è di L. 30, compresa la cura e le tasse di visita medica e di soggiorno col trattamento di 1ª classe.

Lo stabilimento termale « Due Torri » accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e cura.

Lo stabilimento e hotel Todeschini e Orologio accordano la riduzione del 10 per cento sul prezzo di pensione, del 20 per cento su quello delle cure.

L'hotel Trieste e Vittoria accordano lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione ed il 25 per cento sulle tariffe di cura.

Lo stabilimento termo-solforoso Giacon accorda lo sconto del 10 per cento nel mese di agosto e del 15 per cento per gli altri mesi dell'anno tanto sui prezzi di pensione che di cura.

Montegrotto.

Lo stabilimento « Terme Neroniane » accorda dal maggio al 10 ottobre lo sconto del 15 per cento sulle tariffe di pensione e di cure.

Lo stabilimento termale Mioni alla stazione ferroviaria di Montegrotto accorda lo sconto del 10 per cento sulle tariffe di pensione e delle cure (escluso il massaggio).

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Termini Imerese (Palermo).

Lo stabilimento balneo-termale locale offre agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare, dal 1° giugno al 15 agosto e dal 1° ottobre in poi, il ribasso del 50 per cento sul prezzo dei bagni (da L. 6 a L. 3); del 30 per cento su quella delle camere ad un letto (da L. 15 a L. 10,50); del 40 per cento su quella delle

camere a due letti (da L. 25 a L. 15); del 10 per cento su quello del vitto (da L. 25 a L. 22,50 a persona). Dal 16 agosto al 30 settembre il ribasso del 50 per cento sul prezzo dei bagni (da L. 6 a L. 3); del 20 per cento su quello delle camere ad un letto (da L. 15 a L. 12); del 30 per cento su quello delle camere a due letti (da L. 25 a L. 17,50); del 5 per cento su quello del vitto (da L. 25 a L. 23,70 a persona). Su tali prezzi grava il 10 per cento per il servizio, e la tassa di soggiorno in misura del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Alì Marina (Messina).

Lo stabilimento balneo-termale Marino Giuseppe offre lo sconto del 20 per cento; la direzione delle terme Granata Cassibile il ribasso del 10 per cento sui prezzi per i bagni e per l'alloggio; l'albergo e ristorante Gela accorda lo sconto del 20 per cento.

Castroreale Bagni (Messina).

Lo stabilimento balneo-termale di Castroreale accorda agli ufficiali ed agli impiegati civili dell'amministrazione militare il ribasso del 20 per cento sui prezzi dei bagni e su quelli dell'alloggio e del 10 per cento sul ristorante.

Sciacca (Agrigento).

Lo stabilimento termo-minerale di Sciacca offre al personale suddetto il prezzo per ogni bagno e per ogni stufa nelle grotte di San Calogero di L. 6 anzichè di L. 8.

L'hotel Fazello accorda il ribasso del 20 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 11 sino a L. 22); pasti a prezzo fisso L. 8 (escluso il vino); ribasso del 20 per cento sulle note di ristorante.

L'albergo Nuova Italia accorda il ribasso del 10 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 7,70 a L. 6,90); pasti a prezzo fisso, al netto dello sconto, L. 7 (escluso il vino).

Acireale (Catania).

Lo stabilimento balneo-termale di S. Venera offre le seguenti tariffe: posti di 1ª classe L. 7 anzichè di L. 9; posti di 2ª classe L. 5 anzichè di L. 7.

Il grand hotel des Bains terme S. Venera accorda lo sconto del 20 per cento sulle pensioni e del 25 per cento sui prezzi ordinari degli alloggi.

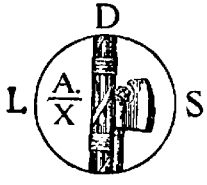
Per ottenere i ribassi sopra elencati occorre presentarsi muniti di tessera o di documenti di riconoscimento.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 18, anno 1932, circ. 194. Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e di Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1932-1933.

A pagina 619, il comma *f*) del n. 9 è sostituito dal seguente:

f) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale.



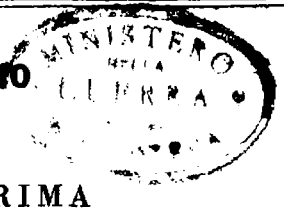
PREZZO L. 1,80

(4109619) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1932 – ANNO X — 10 GIUGNO



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **290 – 14 gennaio 1932** – Anno X — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 275. – Norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi . . . . . *Pag.* 1133

» **291 – 18 febbraio 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 162 che dispone la semplificazione dell'amministrazione e delle contabilità dei corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia . . . . . » 1137

» **292 – 9 giugno 1932** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio di somme trattenute agli operai e investite in libretti di risparmio » 1147

PARTE SECONDA

N. **293 – 25 maggio 1932** – Anno X — CONCORSI E GARE. — Esito della seconda gara di regolarità per autocolonne militari. . . . . *Pag.* 1149

» **294 – 3 giugno 1932** – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1932-33. . . . . » 1150

N. 295 - 9 giugno 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico - Tariffe - Edizione 1931. . *Pag.* 1176

» **296 - 9 giugno 1932** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 31 dicembre 1933 . . . . . » 1178

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1179

PARTE PRIMA

Circolare N. 290. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge n. 275. – Norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.** — (Direzione generale artiglieria). — 14 gennaio 1932 — Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 84, dell'11 aprile 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; 5 e 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, numero 1401;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative di quelle vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e contro la tubercolosi, stabiliti rispettivamente, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, possono essere riscossi per i lavoratori agricoli, oltre che con mezzi previsti dai predetti decreti, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali provvederà direttamente, ovvero a mezzo di esattori da essa nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

Con R. decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze, saranno stabilite le norme per la formazione e la pubblicazione dei ruoli e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui ai precedenti commi.

Nella stessa forma può altresì essere autorizzata la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad essa dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi. Tale autorizzazione può essere limitata a determinate zone territoriali.

Art. 2.

I contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Per le violazioni prevedute nell'art. 5, comma 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, richiamato anche nell'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, e per le violazioni prevedute nell'art. 20, 1° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda, nella misura stabilita negli articoli stessi.

Art. 3.

Le persone incaricate della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento relative alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, quando abbiano accertate le violazioni alle predette disposizioni, redigono immediatamente apposito processo verbale e lo trasmettono alla competente autorità giudiziaria.

Nei casi in cui le singole leggi consentono la definizione in via amministrativa delle contravvenzioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il contravventore paghi, a titolo di oblazione, una somma anche inferiore al minimo della pena dell'ammenda fissata dalla legge.

Art. 4.

In ogni caso di tardivo versamento di contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, sono dovuti gli interessi nella misura annualmente stabilita ai sensi dell'art. 9 del testo unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui la inadempienza o l'irregolare adempimento abbiano dato luogo alla applicazione delle sanzioni di carattere civile previste dalle singole leggi.

Gli interessi non sono neppure dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti dalla legge rela-

tiva alla riscossione delle imposte dirette per tardivo versamento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI —
MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 19. — FERZI.

N. 291. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 162 che dispone la semplificazione dell'amministrazione e delle contabilità dei corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 18 febbraio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 64, del 17 marzo 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto opportuno sperimentare presso tutti gli enti dipendenti dal comando militare della Sicilia un sistema di contabilità che consenta di eseguire mensilmente, anzichè per decade, il pagamento del soldo ai militari e di rendere trimestralmente, anzichè mensilmente, la contabilità delle compagnie e reparti similari, allo scopo di ridurre l'impiego di personale e di materiale e quindi di conseguire una economia nella spesa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Durante l'esercizio 1932-33, a titolo di esperimento, i corpi ed i reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia effettueranno l'ultimo giorno di ogni

mese il pagamento dell'assegno giornaliero, degli assegni personali e dei soprassoldi e delle indennità dovute ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati, e renderanno trimestralmente la contabilità delle compagnie, dei reparti similari e dei distaccamenti.

Similmente le ritenute per addebiti saranno anche esse effettuate alla fine di ciascun mese.

In conseguenza di ciò le norme del regolamento di amministrazione approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che richiamano il pagamento delle varie competenze ai militari predetti e si riferiscono alla contabilità delle compagnie, dei reparti similari e dei distaccamenti, s'intendono modificate nel senso che alla parola « decade » è sostituita la parola « mese » e alla parola « mese » è sostituita la parola « trimestre ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 46. — MANCINI.

NORME ESECUTIVE.

In applicazione del R. decreto n. 162 in data 18 febbraio 1932 i corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia, durante l'esercizio finanziario 1932-33, seguiranno le seguenti norme per l'amministrazione e la contabilità delle compagnie, batterie e reparti distaccati.

Modifiche al regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (ediz. 1927).

Durante tutto l'esperimento autorizzato dal decreto sopra citato, e cioè per tutto l'esercizio finanziario 1932-33, limitatamente ai corpi e reparti dislocati in Sicilia, i seguenti articoli del regolamento predetto si intenderanno modificati in relazione alle norme indicate a fianco di ciascuno di essi.

a) Art. 200. — Tutti gli assegni giornalieri personali ed altri soprassoldi od indennità, dovuti ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati, sono pagati l'ultimo giorno del mese.

b) Art. 205. — Gli assegni spettanti agli uomini in breve licenza sono pagati dall'ufficio maggiorità al rientrare degli uomini al corpo. Quelli dovuti agli uomini in licenza ordinaria e straordinaria sono pagati a cura dell'ufficio d'amministrazione.

c) Art. 209. — La richiesta di anticipazione di fondi viene fatta dai comandanti di reparto l'ultimo giorno di ogni mese.

Delle eventuali differenze fra la prima (o la seconda) anticipazione mensile di ogni trimestre e le somme effettivamente pagate, è tenuto conto nella richiesta successiva.

Le differenze risultanti alla fine del trimestre sono tutte appianate con apposite operazioni di cassa.

d) Art. 210. — Lo specchio riepilogativo delle paghe, assegni fissi, ed indennità eventuali pagate alla truppa nel trimestre, è compilato dal comandante del reparto alla fine di ogni trimestre.

e) Art. 211. — I pagamenti da farsi nel corso del mese sono effettuati con prelevamenti dal fondo permanente a disposizione del comandante di reparto.

f) Art. 323. — La registrazione degli addebiti è fatta di volta in volta sul giornale di contabilità, nell'apposito quadro 2, parte *A*, colonna « Debito al 1° giorno del trimestre e debiti sopravvenuti »; ma quella delle ritenute è fatta alla fine di ogni mese.

g) Art. 325. — Per gli uomini aggregati ad altri corpi, se la permanenza si protrae oltre l'ultimo giorno del mese, il debito per la ritenuta è passato al corpo presso il quale essi sono passati aggregati.

h) Art. 403. — La contabilità delle compagnie, batterie e reparti distaccati è resa *trimestralmente* con le modalità che seguono.

i) Art. 410. — La trasmissione del giornale di contabilità, con lo specchio dimostrativo delle paghe ecc., documento di cui all'art. 210, è fatta entro cinque giorni dalla fine di ogni trimestre.

l) Art. 424. — I conti dei distaccamenti sono assestati alla fine di ogni trimestre, ed entro dieci giorni dalla fine del trimestre è inviato all'ufficio d'amministrazione l'estratto del giornale di cassa nelle forme prescritte.

m) Art. 430. — Le somme pagate in più o in meno e le registrazioni eseguite in più o in meno sono sistemate nei conti del trimestre successivo a quello cui si riferiscono.

Giornale di contabilità e documenti relativi alla gestione dei reparti.

Il giornale di contabilità, che va in esperimento, è composto di soli *cinque* quadri, in luogo dei *nove* che compongono quello attualmente in uso, e risponde alle innovazioni semplificative apportate alla resa dei conti dei reparti (trimestrale anzichè mensile) e al sistema di pagamento degli assegni alla truppa (mensile anzichè decadale).

Pertanto il comandante di reparto effettua, *una sola volta al mese*, il computo della somma occorrente per il pagamento di tutti gli assegni dovuti nel mese ai militari di truppa dipendenti; compila soltanto l'ultimo giorno del mese la richiesta di anticipazione che manda all'ufficio di amministrazione; si reca nello stesso giorno alla cassa a riscuotere gli acconti, fa eseguire il cambio della somma in moneta spicciola ed effettua il pagamento degli assegni dovuti.

In conseguenza anche l'ufficio di amministrazione, *una sola volta al mese*, riceve dai reparti le richieste di acconto, e, dopo il relativo esame, compila *un solo ordine di pagamento al mese*, che viene registrato sul memoriale di cassa, sul giornale di cassa e sui registri del fondo scorta colle norme in vigore.

I *cinque* quadri che compongono il nuovo tipo di giornale di contabilità sono i seguenti:

QUADRO I. — E identico, nel tracciato e nella forma, a quello attualmente in vigore; solo si ripete, per tre paghe consecutive, una per ciascun mese del trimestre; per conseguenza ogni pagina ha nella prima colonna una propria intestazione, a seconda che le giornate si riferiscono al 1°, 2° o 3° mese del trimestre.

QUADRO 2. — Sostituisce il vecchio quadro 3, consta di tre parti, e non contempla più i marescialli, i quali sono pagati dall'ufficio d'amministrazione. Il vecchio quadro 2 è stato soppresso perchè gli ufficiali sono anche pagati dal detto ufficio amministrazione.

Le tre parti del nuovo quadro 2 sono:

PARTE 1. — *Ruolino.* - Conserva la stessa forma del vecchio giornale con le seguenti modificazioni:

a) alla parola mese è sostituita la parola trimestre;

b) alla colonna per gli uomini sottoposti a ritenuta è sostituito il conto dei debiti e delle relative ritenute, tenendo separati i debiti verso la cassa da quelli per sciupio e smarrimento di materiali; il che ha consentito l'abolizione del complicato e laborioso quadro 9 del vecchio giornale;

c) per la paga mensile vi è una sola colonna, nella quale sono dedicate tre righe ad ogni militare e cioè una per ogni mese del trimestre;

d) diverse colonne sono dedicate agli assegni vari per indennità e soprassoldi, lasciando ad ogni comandante di reparto la facoltà di intestarlo a seconda del bisogno;

e) nell'ultima colonna viene fatto il totale degli assegni, indennità ecc. dovuti a ciascun militare, prima per mese e poi per tutto il trimestre. Sul detto quadro i militari sono inscritti in ordine decrescente di grado e tra grado e grado è lasciata qualche riga in bianco. Dopo gli effettivi sono inscritti, in separati gruppi, gli aggregati di altri reparti, quelli di altri corpi, i richiamati dal congedo ed i fuori forza.

I sottufficiali in licenza breve ed ordinaria (ed in genere in ogni posizione in cui sono assenti con assegni) verranno dimostrati come se fossero presenti e compresi quindi fra questi ultimi.

Per i militari soggetti a ritenuta che fossero in debito, tanto per somme anticipate dalla cassa, quanto, per sciupio o smarrimento di materiali, le ritenute fatte nel trimestre saranno prima conteggiate a sconto del debito verso la cassa fino alla concorrenza del debito stesso e poi a sconto del debito per sciupio o smarrimento del materiale.

PARTE 2. — *Riepilogo degli assegni conteggiati sul ruolino.* - In esso vengono conteggiati i totali delle quattro colonne con cui termina ogni pagina del ruolino, tenendo altresì conto delle eventuali giornate in aumento e in diminuzione e delle ritenute effettuate per debiti verso la cassa e per sciupio di materiali, in modo che in una sola facciata si ha la situazione trimestrale di tutte le somme pagate dal reparto ai militari dipendenti, somma che dovrà concordare con lo « Specchio delle paghe, assegni fissi ed indennità eventuali » che presenta il comandante del reparto all'amministrazione alla fine del trimestre, e con il « Riepilogo degli assegni dovuti e prelevati » (da compilarsi dall'ufficio di amministrazione) che è posto alla fine del giornale di contabilità.

PARTE 3. — *Dimostrazione numerica giornaliera della forza.* - Il tracciato è come quello del vecchio giornale di contabilità, lievemente modificato. Sono state intestate due colonne: la quinta per i richiamati dal congedo per istruzione e la sesta per gli uomini fuori forza e ciò in armonia delle disposizioni contenute nell'art. 43 del regolamento d'amministrazione in vigore.

Il totale dei presenti e il totale degli assenti sono stati suddivisi in tre parti (sottufficiali, graduati di truppa e soldati) perchè i corpi possano essere in grado di fornire con più facilità al ministero della guerra i dati statistici di cui esso abbisogna.

Negli assenti sono state disposte vicine le tre colonne relative ai viaggi per servizi isolati, alle brevi licenze ed alle licenze ordinarie, perchè i totali di dette tre colonne, unitamente a quella totale dei presenti, servono per il computo della quota corredo.

Nell'ultima pagina di questa terza parte del giornale, dopo le giornate di assegno che restano effettivamente dovute per il terzo mese, sono riportate anche quelle dovute per il 1° e 2° mese del trimestre, per ottenere così il totale complessivo delle giornate effettivamente dovute per l'intero trimestre.

In fondo a tale pagina, in una sola riga orizzontale, e col prolungamento di tutte le colonne, che erano state interrotte per il conteggio, sono segnati i dati riferentisi alla forza da servire per l'impianto del giornale di contabilità del trimestre successivo. Tale riga sostituisce una parte del vecchio quadro terzo che occupava una facciata intera.

QUADRO 3. — Sostituisce il vecchio quadro 4 e, come quello, consta di due parti:

PARTE 1. — *Ruolino dei quadrupedi di ufficiali e truppa.* - È stata sostituita la parola trimestre alla parola mese.

PARTE 2. — *Dimostrazione numerica giornaliera della forza dei quadrupedi e delle razioni foraggio.* - È ripetuta per tre pagine ciascuna per ogni mese, ed in calce alla terza pagina è fatto il conteggio delle razioni dovute e di quelle eventualmente prelevate in più o in meno.

QUADRO 4. — Sostituisce il vecchio quadro 5, conservandone la forma, salvo la soppressione dell'ultima colonna relativa agli assegni di breve licenza (da pagarsi dalla maggiorità e da conteggiarsi dall'ufficio di amministrazione) e la modificazione di quella precedente relativa alle giornate di presenza in aumento o in diminuzione, delle quali, essendo anche dimostrato l'importo, riesce all'amministrazione molto più agevole il controllo col quadro 2, parte *B*, e quadro 2, parte *C*.

Il detto quadro 4 serve a tenere conto giorno per giorno, di tutte le variazioni che avvengono nella forza e nel diritto agli assegni; delle giornate di presenza da aumentarsi e di quelle da diminuirsi, col relativo importo, nonchè degli eventuali debiti; per questi ultimi saranno oggetto di variazione la creazione del debito presso i reparti e i debiti comunicati da altri reparti o corpi per i trasferiti od aggregati. Giornalmente è firmato dal comandante di reparto, in prova dell'accertamento delle variazioni.

Alla fine di ciascun mese verrà fatta la chiusura delle colonne delle giornate in aumento e in diminuzione; alla fine del trimestre, sullo stesso quadro verrà fatto uno specchietto riepilogativo delle predette giornate, a numero, a valore e per grado.

QUADRO 5. — In detto quadro sono fusi i vecchi quadri 7 e 8. Esso è diviso in tre parti:

PARTE *A*. — *Conto delle razioni pane e viveri in natura*. - Il tracciato è uguale a quello del vecchio quadro 7. Si ripete per tre volte pei tre mesi del trimestre, indicando nella prima colonna di ogni pagina il mese relativo, in calce alla pagina del terzo mese si fa il conteggio delle razioni eventualmente prelevate in più o in meno. In questa parte sono state aggiunte due colonne: una per la galletta (nella parte relativa alle razioni pane), l'altra per le scatolette di carne (nella parte relativa alle razioni viveri). Ciò per maggiore chiarezza nelle registrazioni e per facilitare il controllo da parte dell'ufficio di amministrazione.

PARTE *B*. — *Conto delle razioni pane e viveri in contanti e supplementi vitto*. - Il tracciato è uguale a quello della facciata di sinistra del vecchio quadro 8, aggiungendo per facilità di controllo, due colonne: una per le variazioni e l'altra per giornate di presenza. Inoltre è stata sostituita la parola mese alla parola decade del vecchio quadro.

PARTE *C*. — *Conto delle razioni pane supplementari ed indicazioni varie relative al vitto*. - Il tracciato è come quello della facciata di destra del vecchio quadro 8 con la sostituzione della parola « trimestre » alla parola « mese » nell'ultima colonna a destra.

Riepilogo degli assegni dovuti e prelevati da compilarsi dall'ufficio di amministrazione.

Ha un tracciato identico a quello vecchio. Detto riepilogo serve all'ufficio di amministrazione per operare il controllo delle giornate di presenza e per stabilire tutti gli assegni dovuti dal reparto. Le differenze eventualmente riscontrate dall'ufficio di amministrazione (dopo rettificati, in inchiostro rosso, il giornale di contabilità e lo « Specchio dimostrativo delle paghe, assegni fissi ed indennità eventuali »), saranno applicate sul giornale di cassa in entrata od in uscita ai conti particolari e costituiranno un credito o un debito del reparto verso la cassa, da liquidarsi al più presto.

Nella colonna « Annotazioni » di questo riepilogo saranno specificate anche le giornate di licenza con assegni (breve, ordinaria e straordinaria) dei sottufficiali, nominativamente. E ciò per agevolare un controllo che altrimenti, essendo gli uomini in breve licenza considerati e compresi fra i presenti, non sarebbe facile eseguire subito.

Alla fine di ogni trimestre è fatta la resa dei conti con la compilazione dello « Specchio dimostrativo delle paghe, assegni fissi ed indennità eventuali », il quale, unitamente al giornale di contabilità, viene consegnato all'ufficio di amministrazione entro i primi cinque giorni del trimestre successivo.

Il detto specchio costituisce titolo di cassa. Esso viene a sostituire da solo quasi tutti i modelli che ora occorrono per la gestione

dei reparti e che in seguito alle presenti modificazioni restano limitati ai seguenti pochi documenti, per ciascun *trimestre*:

a) giornale di contabilità;
b) specchio delle paghe, assegni fissi ed indennità eventuali;
c) dimostrazione pane e viveri in contanti e supplementi vitto;
d) specchio della retribuzione al barbiere;
e) dimostrazione delle ritenute ai puniti;
f) somme introitate per debiti verso la cassa.

Inoltre rimane, per i reparti della sede, il riepilogo gestione (attuale mod. 724) e per i distaccamenti invece, l'estratto del giornale di cassa (attuale mod. 709).

Lo specchio delle paghe, di cui alla lettera *b*) suddetta, è formato internamente, da diverse colonne occorrenti per la dimostrazione delle paghe, indennità e soprassoldi vari pagati ai militari durante il *trimestre*. Ogni colonna è suddivisa in due (per iscrivervi distintamente le giornate di presenza e l'importo) ed è intestata dal comandante del reparto a seconda del bisogno. Vi sono inscritti nominativamente i sottufficiali, i quali nell'ultima colonna apporranno la firma di quietanza. I graduati di truppa ed i soldati vi figurano invece numericamente.

Dal totale di detto specchio, viene dedotto l'importo delle ritenute per sciupio e smarrimento di materiali, e la rimanenza così ottenuta corrisponde col totale posto in calce al quadro 2 (parte *b*, riepilogo) del giornale di contabilità.

Sempre nella parte interna ed in calce al detto specchio il comandante del reparto apporrà la propria firma, dopo aver dichiarato che c'è perfetta concordanza col giornale di contabilità.

Sul frontespizio dello specchio che, com'è detto, serve come ordine di pagamento, in alto a destra, è dimostrata l'applicazione delle somme pagate, ai singoli capitoli del bilancio.

Il riepilogo modello 724 è trimestrale, anzichè mensile. Pur venendo compilato e chiuso alla fine del trimestre, dovrà però essere impiantato al principio del trimestre per la parte che riguarda lo specchietto delle anticipazioni ricevute dalla cassa, le quali dovranno essere registrate puntualmente nei giorni in cui vengono effettivamente riscosse.

Alla fine del trimestre, invece, viene impiantato il nuovo giornale di contabilità da servire per il trimestre successivo. Nelle cessioni di comando che si dovessero verificare durante il trimestre, dovrà essere fatto risultare, con apposita dichiarazione firmata dagli ufficiali interessati, l'avvenuto passaggio dei fondi in consegna al reparto alla data della cessione del comando. Dalla dichiarazione predetta dovrà pure risultare la situazione dei prelevamenti dei viveri all'atto della detta cessione di comando, nonchè l'aggiornamento dei documenti contabili passati regolarmente all'ufficiale subentrante.

Da quanto sopra esposto consegue che la revisione dei giornali di contabilità e della gestione dei reparti dipendenti (sia alla sede che distaccati) ed il riporto delle risultanze contabili di tali rendiconti sul giornale di cassa del corpo, verranno dall'ufficio di ammi-

nistrazione effettuati alla chiusura del *trimestre*, anzichè *mensilmente* come fino ad ora si era praticato.

Le mense sottufficiali che eventualmente chiudessero i propri conti per quindicina, li chiuderanno invece mensilmente, a partire dal 1° luglio prossimo, dando modo così ai partecipanti di pagare l'intera quota al momento in cui riscuotono la paga.

Dopo la chiusura e la revisione delle contabilità del primo trimestre dell'anno finanziario 1932-33, il comando militare della Sicilia farà pervenire al ministero della guerra (Gabinetto) una relazione sui risultati ottenuti dall'esperimento del nuovo sistema amministrativo contabile.

Disposizioni tràusitorie.

Per agevolare il passaggio dal pagamento per decade a quello mensile degli assegni ai militari, è data facoltà ai comandanti di reparto di pagare nel primo mese, e per una sola volta, dopo la prima quindicina una anticipazione ai militari che ne facciano richiesta.

Tale anticipazione non potrà essere superiore ad un terzo degli assegni dovuti ai singoli militari richiedenti per tutto il mese, e dovrà essere trattenuta o interamente alla fine del primo mese o ratealmente sulle paghe dei tre mesi, in modo che, alla fine del primo trimestre 1932-33, i conti siano tutti regolarizzati.

All'uopo potrà essere chiesto dai reparti un corrispondente anticipo alla cassa del corpo, da estinguersi entro la fine del trimestre anzidetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 292. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio di somme trattenute agli operai e investite in libretti di risparmio.** — (Ragioneria centrale). — 9 giugno 1932 - Anno X.

Le somme trattenute agli operai per la costituzione dei depositi di garanzia e investite in libretti di risparmio, (a norma dell'art. 248 del regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262), dovranno essere in avvenire contabilizzate come appresso:

1. — Le operazioni di investimento delle suddette somme saranno registrate nel giornale di cassa, con imputazione alla colonna di uscita della cassa corrente e a quella di entrata della cassa di riserva, come pei movimenti di fondi dalla cassa corrente a quella di riserva; nella quale ultima i libretti debbono essere conservati.

2. — Uguale procedimento sarà adottato per le analoghe operazioni di investimento delle somme trattenute agli operai, a titolo di penalità derivante da mancato preavviso di licenziamento da parte degli stessi (art. 66 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114), e per le multe applicate ai salariati, nei casi in cui anche l'importo di queste ultime sia investito in libretto di risparmio.

3. — Nel registro dei fondi depositati nella cassa di riserva, mod. 543 del catalogo vigente (già 241), saranno annotati gli estremi dei libretti di risparmio, compreso il relativo importo, per il quale potrà essere utilizzata la penultima colonna del modello.

4. — Gli interessi accreditati sui libretti sopra indicati saranno pure tenuti in evidenza nel citato registro mod. 543 e conteggiati nel giornale di cassa. Corrispondentemente sarà tenuto in evidenza e conteggiato nelle scritture anzidette il versamento degli interessi medesimi, da effettuarsi all'istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I, ai termini dell'art. 87, paragrafo 89, del regolamento speciale 1° giugno 1925, per gli operai della guerra.

5. — Gli enti che, per il passato, non si siano attenuti alle norme della presente circolare, provvederanno subito alla necessaria modificazione delle loro scritture. Analoga modifica dovrà essere operata dagli enti che, anzichè in libretti di risparmio, abbiano investito i depositi di garanzia in titoli del consolidato (già prestito del Littorio) e fatto figurare tale investimento come una uscita del conto generale di cassa. Beninteso, in quest'ultimo caso, l'importo da conteggiare in entrata della cassa di riserva dovrà corrispondere al valore di acquisto dei titoli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 293. — CONCORSI E GARE. — **Esito della seconda gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 25 maggio 1932 - Anno X.

Nella gara di regolarità per autocolonne militari di cui alle circolari n. 201 *giornale militare* 1931 e n. 130 *giornale militare* c. a., sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª *classificata*: Autocolonna dell'8° centro automobilistico con punti 435.

Pertanto la « Coppa militare delle alpi », premio trasmissibile, è data in temporanea consegna all'8° centro automobilistico.

2ª *classificata*: Autocolonna del 1° centro automobilistico con punti 423.

Pertanto la « Targa militare delle alpi » per autocarri, premio trasmissibile, è data in temporanea consegna al 1° centro automobilistico.

3ª *classificata*: Autocolonna del 13° centro automobilistico con punti 413.

Pertanto la « Targa militare delle alpi » per motocicli, premio trasmissibile, è data in temporanea consegna al 13° centro automobilistico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 294. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1932-33. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 giugno 1932 - Anno X.

1. Per l'anno scolastico 1932-1933 è indetto un concorso per titoli, per l'ammissione:

a) al *collegio militare di Roma,* di:

60 allievi, alla prima classe del liceo classico;

30 allievi, alla prima classe del liceo scientifico.

b) al *collegio militare di Napoli,* di:

60 allievi, alla prima classe del liceo classico;

20 allievi, alla prima classe del liceo scientifico.

Il ministero si riserva, in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1932.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato il 17° anno di età al 30 settembre 1932, se aspirano al liceo classico; non abbiano oltrepassato il 16° anno di età, parimenti al 30 settembre 1932, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati dal 1° ottobre 1915 in poi se aspiranti al liceo classico; e dal 1° ottobre 1916 in poi se aspiranti al liceo scientifico. Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dal Ministero della guerra; appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano in possesso del certificato di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano), conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi peraltro debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare (1).

Domande d'ammissione.

4. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 3, devono essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del distretto militare di residenza non oltre il 15 *agosto p. v.*

Debbono essere firmate non dall'aspirante, ma dal padre o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, ovvero della madre, ovvero del tutore, e nome e cognome del candidato;

b) specificazione del collegio al quale il candidato desidera essere ammesso;

---

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

« Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita ».

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire (liceo classico o scientifico);

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indicazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, degli esami da ripetere;

f) indicazione del reparto balilla o avanguardisti cui il candidato appartenga.

La data di presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di distretto che la ricevono.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile su indicato del 15 *agosto p. v.*

5. Le domande non dovranno contenere opzioni subordinate (la dichiarazione cioè di accettare l'ammissione all'altro collegio ove fossero ricoperti tutti i posti disponibili nel collegio prescelto), provvedendovi d'ufficio il ministero, secondo quanto è detto al n. 17.

6. Le ammissioni si effettuano esclusivamente al primo anno di corso, anche per i candidati che presentino titoli di ammissione alla 2ª o alla 3ª classe del liceo, salve solo in tali casi, le precedenze previste al n. 19.

Documenti da allegare alle domande.

7. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti redatti in carta bollata (1):

a) copia dell'atto originale di nascita del candidato, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del man-

(1) Tutti i certificati rilasciati *a firma* del Governatore di Roma non sono soggetti nè a vidimazione, nè a legalizzazione.

Gli orfani di guerra sono autorizzati a presentare i documenti di cui al presente numero, in carta libera.

damento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono;

b) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato il giovane, e legalizzato dal presidente del tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero della giustizia e dei culti se il giovane è nato all'estero;

d) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale. Gli stranieri di cui al precedente n. 3 dovranno produrre un certificato dell'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio, certificato nel quale risulti esplicitamente indicato in quale delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, egli si trovi per acquistare la cittadinanza italiana mediante la prestazione del servizio militare:

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità del candidato medesimo. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento comprovante che il candidato possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d*) del n. 2.

Tale documento consisterà in apposito certificato rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuto gli esami, contenente i punti riportati nelle singole materie.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 19, la votazione minima d'idoneità.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio potrà essere inviato direttamente in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla

data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 4 *ottobre p. v. In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso.*

Visite mediche.

8. **Il candidato all'ammissione ai collegi militari dovrà essere scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.**

Egli dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sistema nervoso, della vista e dell'udito, applicando norme analoghe a quelle stabilite per gli ammittendi alle accademie militari (circolare 194 del « giornale militare » 1932).

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,43, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Per quanto riguarda la statura, si avverte però che i giovani ammessi nei collegi militari, qualunque sia la loro statura all'atto dell'ammissione, potranno concorrere alla fine degli studi presso i collegi, per i corsi ordinari delle accademie militari, se avranno raggiunto o superato il limite di m. 1,60 stabilito per l'ammissione alle accademie stesse (lettera c), numero 4 della circolare 194 « giornale militare » 1932).

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo, si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio militare nel territorio e nelle colonie.

Si avverte ad ogni buon fine che l'eventuale inidoneità pronunciata nei riguardi dell'ammissione ai collegi, non esime i giovani dal presentarsi, a suo tempo, all'esame personale e arruolamento davanti al consiglio di leva.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, i candidati saranno sottoposti ad una *prima visita medica eliminatoria* presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato.

I candidati che in detta visita siano stati dichiarati non idonei, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

I candidati riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una *seconda visita medica collegiale* presso la sede del collegio

al quale aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

10. La commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

11. **Nell'interesse dei candidati e ad evitare perturbamenti al normale svolgimento delle operazioni di ammissione, si pone in rilievo la necessità che le visite mediche presso i comandi di distretto siano condotte con criteri di giusto rigore evitandosi che siano fatti presentare alla seconda visita collegiale giovani che avrebbero invece dovuto essere eliminati per infermità già in atto all'epoca della prima visita medica.**

Attribuzioni dei comandi di distretto.

12. All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui al n. 4; che siano corredate da tutti i documenti di cui al n. 7 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti i comandanti di distretto uniranno i seguenti atti:

a) un rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *c*) del n. 2, sulla condotta civile, morale, politica e sulla onorabilità dei candidati e delle loro famiglie. Tali informazioni, che saranno raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'arma dei CC. RR., saranno estese su modello conforme a quello di cui all'allegato 1. Esse dovranno essere sempre precise e circostanziate; saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie o con diciture generiche;

b) la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. n. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 31 *agosto p. v.*, le domande con i relativi documenti di ciascun candidato, al comando del collegio da esso prescelto, unendovi il certifi-

cato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè gli atti specificati al n. 12.

I comandi di distretto cureranno perchè siano strettamente osservati i termini ed esattamente seguite le modalità di procedura indicate.

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 25 *agosto p. v.*

I candidati che non avranno ottemperato all'invito entro il termine indicato saranno senz'altro eliminati dal concorso.

15. Nei casi seguenti i comandi dei collegi militari rimetteranno le domande dei concorrenti *sollecitamente* e *separatamente* al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni:

a) quando il certificato del casellario giudiziale contenga qualche carico penale sul conto del concorrente;

b) quando, pur non sussistendo carichi penali, le informazioni sulla condotta morale o politica del concorrente non siano in tutto favorevoli;

c) quando, pur non essendovi nulla da eccepire nei riguardi personali del concorrente, sussistano carichi penali sul conto di persone della sua famiglia ovvero le informazioni sulla condotta morale o politica delle persone medesime non siano favorevoli;

d) quando, comunque, non apparisca limpida la onorabilità della famiglia, ovvero la condizione di essa per qualunque motivo non apparisca in piena relazione col decoro dell'istituto;

e) in ogni altro caso che offra motivo di dubbio sulla opportunità dell'ammissione al concorso.

Esclusioni dal concorso.

16. Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti per poter partecipare al concorso, il ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dal concorso stesso quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari; come si riserva la facoltà di rinviare in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori accertamenti, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

17. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in due distinte graduatorie di merito, a seconda cioè, che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 19, 21 e 22.

Le graduatorie dei due collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal ministero in una graduatoria generale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie riferentisi al liceo scientifico.

Man mano che per inidoneità fisica, per rinuncia volontaria o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso, subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria generale del rispettivo tipo di scuola (liceo classico o scientifico).

I candidati che risultassero in eccedenza ai posti disponibili nel collegio prescelto, saranno designati d'ufficio per l'altro collegio, sempre che in esso vi siano posti disponibili.

Ove un candidato non trovi posto neppure nell'altro collegio, o vi rinunci, rimarrà eliminato dal concorso.

Precedenze assolute per gli orfani di guerra.

18. Saranno iscritti nelle graduatorie di cui al n. 19, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 38.

La prova di tale qualità è data dal documento di cui allo stesso n. 38.

Tutti indistintamente i giovani ammessi alla precedenza assoluta dovranno, bene inteso, riunire i requisiti richiesti dalla presente circolare per partecipare al concorso.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Saranno esclusi dal beneficio della precedenza assoluta i candidati che entro il 25 *agosto p. v.*, non avranno presentato il documento di cui al n. 38 comprovante la loro qualità di orfani di guerra.

Saranno altresì esclusi dal beneficio di cui al n. 22 ultimo comma, i candidati che entro il medesimo termine non avranno comprovato di appartenere a reparti balilla o avanguardisti. Tale prova è data da apposita dichiarazione rilasciata dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

19. Le graduatorie di merito, salve le precedenze assolute di cui al n. 18, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) concorrenti forniti di titolo di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengano da un liceo classico o scientifico e che abbiano conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai giovani risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella prima sessione di esami;

c) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella seconda sessione di esami.

20. Agli effetti della dichiarazione del titolo superiore di studio di cui al comma *a*) del numero precedente, non varranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui al detto comma *a*), vengono considerati quali rinuncianti al titolo superiore posseduto. Essi quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non dopo aver superato, a suo tempo, nel collegio stesso, gli esami di passaggio.

21. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 19, saranno considerate come superate in prima sessione di esame le prove superate nella sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Ove tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

Saranno invece considerate come superate in seconda sessione le prove superate nella sessione estiva, qualora in quest'ultima non siasi ottenuta l'idoneità anche in educazione fisica.

22. Entro ciascuno dei gruppi enumerati al n. 19, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dal titolo di studio, escluso il punto di condotta e di educazione fisica.

A parità di media sarà preferito il concorrente che appartenga a reparti balilla o avanguardisti e successivamente il più giovane di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

23. I comandi dei collegi, formate le graduatorie dei candidati secondo le istruzioni di cui ai nn. 19, 21 e 22, le rimetteranno per l'approvazione al ministero (direzione ge-

nerale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano nella giornata del 7 *ottobre p. v.*

I medesimi comandi faranno peraltro pervenire al ministero, nella giornata del 15 *settembre p. v.*, due elenchi nominativi comprendenti *tutti i candidati* aspiranti rispettivamente al liceo classico e al liceo scientifico. In tali elenchi i candidati saranno ordinati alfabeticamente, specificandosi, per ciascuno di essi: la paternità, la data di nascita, la media del titolo di studio (bene inteso per i concorrenti che non debbano sostenere prove di riparazione), gli eventuali titoli alla precedenza o preferenza nelle ammissioni, ed il domicilio.

Il ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, comunicherà ai comandi dei collegi il nome dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni ai candidati classificati nel numero dei posti messi a concorso e per il diretto rilascio ai medesimi delle richieste mod. *D* pel viaggio, di cui al n. 28 della presente circolare, per regolarne la presentazione e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

24. Verranno considerati quali rinuncianti i giovani che, senza giustificato motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa avvenga non oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 26 della presente circolare (25 ottobre p. v.).

25. È fatto divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi, prima che sia intervenuta da parte del ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

26. Scaduto il 25 *ottobre p. v.*, non potranno più effettuarsi ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

27. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Facilitazioni di viaggio per i candidati.

28. I candidati per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *C*. Uguale beneficio è concesso pel viaggio di ritorno in residenza, per coloro che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* direttamente dai comandi dei collegi all'atto della notificazione di cui al n. 23.

Ordinamento degli studi.

29. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

30. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

31. Gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario, assumendo la ferma di due anni, secondo le vigenti leggi sul reclutamento. L'arruolamento è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Allo scadere della ferma biennale, gli allievi rimarranno vincolati alle armi in qualità di riassunti in servizio per

l'ulteriore periodo di tempo che dovessero trascorrere nel collegio.

32. Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che non avranno tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

33. In conformità dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione degli studi, che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di due anni contratta come volontari al compimento del 17° anno di età.

Quelli di essi che, ultimati gli studi nei collegi abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e non siano ammessi alle accademie militari, assolveranno l'obbligo dell'ulteriore periodo di servizio militare di cui al precedente comma, frequentando i corsi allievi ufficiali di complemento.

Spese a carico delle famiglie.

34. Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 36 e 37.

35. La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo sono corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1933.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

I giovani che all'atto della presentazione, non comprovino di aver eseguito tali versamenti, non saranno ricevuti nell'istituto.

Tuttavia, ove dall'esame dei documenti di cui al n. 47 presentati dalle famiglie, i comandanti dei collegi possano fondatamente ritenere che talun concorrente abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedere ai concorrenti medesimi i prescritti pagamenti all'atto dell'ammissione.

Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti ai collegi militari dovranno essere esclusivamente effettuati mediante versamento nei conti correnti postali intestati ai rispettivi collegi, e, precisamente, al n. 1/9244, per il collegio militare di Roma, ed al n. 6/6790 per quello di Napoli.

36. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

37. Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute a rimborsare somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o per risarcimento di danni recati (individuali o collettivi).

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

38. È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli *orfani di guerra*.

Sono considerati orfani di guerra tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'opera nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi, rilasciato a firma dei presidenti di detti comitati.

39. È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*, esclusivamente:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera b) *del presente numero, si intendono compresi nella dicitura di* impiegati dello Stato *esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi* A, B, C, *ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto-legge 7 aprile* 1925, *n.* 405.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono pertanto esclusi da tali benefici, fra gli altri, i segretari comunali e gli ufficiali giudiziari.

Sono altresì esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

Ai fini della concessione di cui alla lettera f), *è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.*

40. Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati nelle lettere *d*), *e*) ed *f*) del n. 39, si intende esteso ai *figliastri*.

41. È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al 1° anno (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) non risulti inferiore agli 8 decimi.

Le *graduatorie di merito* ai fini di cui al precedente comma saranno compilate iscrivendo gli orfani di guerra al posto che a ciascuno competerebbe esclusivamente in base ai criteri specificati ai numeri 19, 21 e 22, facendo quindi astrazione dal diritto di precedenza loro accordato dal n. 18.

Il beneficio di cui al primo comma sarà continuato o concesso agli allievi che negli esami della prima sessione annuale risulteranno classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascuno collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), e l'idoneità nelle materie di studio militari.

42. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

43. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

44. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 38 e 39, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

45. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 41, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

Documentazione delle domande per ottenere pensioni e mezze pensioni gratuite.

46. Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando del rispettivo collegio entro il 10 *ottobre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cinque e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al ministero, esprimendo il proprio parere.

47. *Per ottenere la dispensa dal pagamento della retta e spese di vestizione per gli orfani di guerra* di cui al n. 38 dovranno essere esibiti:

a) il certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra di cui al menzionato n. 38;

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore;

d) copia autentica del decreto di pensione privilegiata.

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 39 dovranno essere esibiti:

pel n. 39 lettere *a*) *b*), *c*), *d*) ed *e*): copia autentica del decreto di pensione privilegiata, stato di famiglia del giovane, copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alle lettere *c*) ed *e*);

pel n. 39 lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o tutore) purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il *bollettino* relativo alla concessione.

Borse di studio.

48. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione ai collegi militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla cassa di risparmio di Milano). — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure attualmente domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento degli assegni e borse di pensione (da cui sono esclusi gli allievi che già godono di retta o semiretta gratuita per benemerenze di famiglia) è determinato dal ministero della guerra, che ne fissa anche l'importo.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e presentate ai comandi dei collegi non oltre il 10 *novembre p. v.;*

Esse saranno corredate, a cura dei menzionati comandi, del rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità delle famiglie degli aspiranti alle concessioni (n. 12 - lettera *a*) e inoltrate al ministero, non oltre il 30 *novembre p. v.;*

b) *Fondazione Conte Scipione Buri* (amministrata da speciale commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito o la marina a giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta prefettura;

c) *Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato* (amministrata dalla cassa depo-

siti e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado agli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

49. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse delle famiglie, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e i reclami che pervengono direttamente al ministero non sono, in massima, risoluti se non dopo sentito in proposito l'avviso del comandante del rispettivo collegio.

Diffusione da dare alla presente circolare.

50. I comandi di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione i manifesti contenenti la *notificazione* di cui all'allegato 2, dei quali riceveranno, in breve tempo, un congruo numero di esemplari.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione secondaria classica, tecnica e magistrale (ginnasi, istituti tecnici inferiori e istituti magistrali inferiori), situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un conveniente numero di estratti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

(n. 12 - lettera *a*) della circ. 294 *giornale militare* 1932).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati alla ammissione ai collegi militari.

a) *Generalità.*

1. Casato e nome . . . . . (indicare a quale collegio militare il candidato aspiri) . . . . . .
2. Paternità . . . . . .
3. Maternità . . . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato . . . . . .
6. Residenza dell'aspirante e della famiglia . . . . . .

b) *Condizioni sociali.*

7. Eventuale professione del candidato . . . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . . .
10. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia . . . .
11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti . . . . .

c) *Condizioni economiche.*

12. Presumibili proventi del capo famiglia (stipendi, redditi professionali o industriali) . . . . . .
13. Case, terreni o aziende possedute (valore, reddito, eventuali ipoteche o passività) . . . . . .
14. Proventi di altri membri della famiglia conviventi . . . . . .
15. Eventuali oneri speciali . . . . . .
16. Proventi di altra natura . . . . . .

d) *Altre notizie.*

17. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . . . .

18. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):

a) dall'aspirante . . . . . .

b) dagli altri membri della famiglia . . . . . .

19. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno . . . . . .

20. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . . . .

21. Tendenza politica dell'aspirante (1) . . . . . .

22. Eventuali informazioni a complemento delle altre su indicate . .

Il comandante la compagnia.

N.B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattasi di effettiva appartenenza a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in iscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 2.
(n. 50 della circolare 294
del *giornale militare* 1932).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO
per le ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1932-33.

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 294 del *giornale militare* 1932, è stato indetto, per l'anno scolastico 1932-1933 un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi ai collegi militari di Roma e Napoli.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1932.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scientifico
Collegio militare di Roma . . .	60	30
Collegio militare di Napoli . . .	60	20

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) non superino il 17° anno di età al 30 settembre 1932 se aspirano al liceo classico; non superino il 16° anno di età, parimenti al 30 settembre 1932, se aspirano al liceo scientifico.

Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle colonie;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dal ministero della guerra; appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità,

e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) possiedano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 15 *agosto* 1932.

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 4 *ottobre* 1932.

In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti, effettuandosi le ammissioni in base ai risultati del titolo di studio esibito con le modalità di cui ai numeri 19, 21 e 22 della circolare 294 del *giornale militare* 1932.

Gli *orfani di guerra* sono anteposti a tutti i concorrenti, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla menzionata circolare.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono rette dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Gli allievi, appena compiuto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario assumendo la ferma di due anni. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

8. — Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione degli studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio militare, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di due anni contratta come volontari al compimento del 17° anno di età.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

10. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre la spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, e le spese di cancelleria e libri di testo.

La retta di pensione e la quota annuale manutenzione corredo sono pagabili a trimestri anticipati.

La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1933.

11. — All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra.*

13. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*.

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M.V.S.N., morti per causa di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di ammissione, purchè abbiano riportato nel titolo di studio esibito una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nella presente notificazione vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare 294 pubblicata nella dispensa 30 del « Giornale militare » 1932, della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al comando del distretto militare.**

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nella presente notificazione o nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo, sia per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione, sia per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande, l'età dei concorrenti o la concessione di rette o semirette gratuite.

Roma, 3 giugno 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 3.
(n. 4 della circolare 294
del *giornale militare* 1932).

Modello di domanda di ammissione ai collegi militari.

(In carta bollata da lire tre).

Al comando del collegio militare di (1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . residente a . . . . . provincia di . . . . . via . . . . . n. . . domanda che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno scolastico 1932-1933 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del liceo (4) . . . . annesso a codesto collegio.

Il concorrente $\frac{\text{è}}{\text{non è}}$ iscritto ai reparti balilla (o avanguardisti) (5).

Unisce i seguenti documenti richiesti dalla notificazione di concorso per le ammissioni ai collegi militari di cui alla circ. 294 del *giornale militare* 1932 (*elencarli*).

Il sottoscritto si riserva di presentare entro il 4 ottobre p. v. il prescritto titolo di studio, dovendo il concorrente sostenere esami di riparazione sulle seguenti materie (*indicarle*) (6).

Il sottoscritto, avendo presa conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in essa è stabilito.

. . . . . li . . . . . 1932 - Anno X.

(Firma leggibile del genitore o tutore).

---

(1) Roma o Napoli.
(2) Nome, cognome e paternità del genitore o tutore.
(3) Nome, *se figlio*; nome, cognome e paternità, *se pupillo*.
(4) Classico o scientifico.
(5) Indicare il riparto, per gli iscritti.
(6) Tale indicazione sarà apposta soltanto nel caso che il concorrente non abbia ancora conseguito il titolo di studio, dovendo sostenere esami di riparazione.

N. 295. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Applicazione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Edizione 1931.** — (Direzione generale artiglieria). — 9 giugno 1932 – Anno X.

A complemento delle disposizioni di cui alla circolare numero 511 del *giornale militare* 1931, affinchè tutti gli enti tenuti a rendere il conto giudiziale del materiale del gruppo *C* impiantino uniformemente il relativo registro modello 1022 *A*, si precrive che, nell'intestare tale registro, il materiale venga inscritto nell'ordine in cui figura nel modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico — tariffe — edizione 1931, e cioè per ogni singola categoria si debbono inscrivere prima i materiali regolamentari, secondo la progressione dei numeri d'ordine categorici (anche se qualcuno di questi numeri, benchè assegnato ad un determinato materiale con disposizione pubblicata nel *giornale militare* o nel foglio di ordini, non sia stato ancora inserito nel modello per gli inventari), e senza tener conto delle sottocategorie in cui i materiali, a seconda della loro specie, sono stati suddivisi nel predetto modello (esempio, 1ª categoria: artiglierie, parti ed accessori di artiglierie, mitragliatrici e loro parti); quindi i materiali regolamentari che, per non avere ancora ricevuta l'assegnazione del numero categorico, vengono identificati con numero rosso.

Analogamente si deve procedere per l'inscrizione dei materiali « non regolamentari - vari », per quelli « non regolamentari - fuori servizio da conservare », e per quelli « non regolamentari - fuori servizio da alienare ».

I materiali che gli enti hanno avuto quali cimeli ad ornamento delle caserme e monumenti commemorativi, qualora non siano stati assunti in carico all'atto della cessione, lo dovranno essere nell'esercizio 1932-1933, avvertendo di dimostrarli a parte, sotto l'intestazione « cimeli », nel relativo registro mod. 1022 *A*.

Di detti materiali, quelli che trovano corrispondente voce nel modello per gli inventari suddetto, debbono essere assunti in carico sotto tale voce, ma al prezzo unitario calcolato nel modo indicato nell'ultimo capoverso della presente circolare, per i materiali « non regolamentari - fuori servizio

da alienare »; gli altri, debbono essere assunti in carico a numero rosso ed il loro prezzo unitario viene fissato nello stesso modo indicato per i primi.

Allo scopo poi di poter subito individuare, senza ricorrere all'ausilio del predetto modello per gli inventari, a quali delle anzidette classi appartengono i materiali inscritti nel registro modello 1022 *A*, in ciascuna pagina del medesimo, nella parte superiore, in prossimità del numero indicante la categoria, deve porsi la sigla che designa la classe alla quale appartengono i materiali stessi.

Le sigle che vengono adottate sono le seguenti:

R (materiali regolamentari); V (materiali non regolamentari - vari); F.S.C. (materiali non regolamentari - fuori servizio da conservare); F.S.A. (materiali non regolamentari - fuori servizio da alienare); C (cimeli).

È ovvio che le norme suddette valgono soltanto per i materiali che nel ripetuto modello per gli inventari figurano suddivisi nelle avanti accennate classi.

I materiali « non regolamentari - fuori servizio da alienare », ai quali, nel modello per gli inventari-edizione 1931, non è stato assegnato il prezzo unitario, debbono essere inventariati in base al prezzo unitario corrispondente al valore del rottame che si ricaverebbe dal loro disfacimento, calcolando il valore di detto rottame, secondo il prezzo unitario assegnatogli nel suddetto modello per gli inventari.

Così, ad esempio, il prezzo unitario del cannone da 87 A, (1ª F.S.A. - 12) è di L. 147,60 (peso medio del cannone Kg. 492 × 0,30 (prezzo unitario del rottame di acciaio in artiglierie 10.1518 - = L. 147,60).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 296. — CONCORSI E GARE. — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 31 dicembre 1933.** — (Direzione generale di sanità militare). — 9 giugno 1932 - Anno X.

Sarà assegnato un premio di lire duemila alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina sul tema seguente:

« *L'educazione fisica in rapporto allo sviluppo somatico psichico della gioventù ed alle esigenze della vita militare. Modificazioni bio-fisiologiche indotte da quest'ultima nel giovane soldato* ».

1. — Potranno concorrere gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina in S.P.E., anche se a disposizione di altri ministeri, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo e tutti gli ufficiali medici non iscritti nei ruoli, purchè provenienti anch'essi dal servizio attivo.

2. — L'estremo limite di tempo per la consegna delle memorie alla direzione generale di sanità militare è fissato al 31 dicembre 1933; quelle memorie che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute.

3. — Le memorie dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana con caratteri chiaramente leggibili e possibilmente dattilografate.

4. — Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, il quale verrà ripetuto in una scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

5. — Nessuna delle memorie presentate potrà essere premiata se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le condizioni poste dal programma.

6. — Le memorie non premiate potranno, qualora ne saranno giudicate degne, ottenere una menzione onorevole.

7. — Verranno soltanto aperte la scheda della memoria premiata e le schede di quelle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre verranno bruciate senza essere aperte.

8. — La pubblicazione sul « Giornale di medicina militare » e sugli « Annali di medicina navale e coloniale » dei motti delle memorie presentate al concorso servirà di ricevuta agli autori.

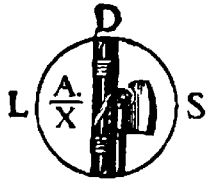
9. — I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto alla direzione generale di sanità militare, con piena facoltà ad essa di pubblicare la memoria premiata. L'autore di essa sarà tuttavia libero di dare pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato, purchè in questo caso si faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottivi posteriormente all'aggiudicazione del premio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 31 maggio 1932-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Frosinone ...	Il comune di Fontana Liri è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Polverificio in quella di « Fontana Liri Inferiore ».	n. 493 2 aprile 1932	116
Trieste.....	Il comune di Rupingrande è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Monrupino ».	n. 438 7 aprile 1932	108



PREZZO L. 1,80

(4109619) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1932 – ANNO X — 18 GIUGNO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 297 – 19 maggio 1932 – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 558. – Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori . . *Pag.* 1183

» 298 – 23 maggio 1932 – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 551. – Disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile . . . . . » 1185

» 299 – 16 giugno 1932 – Anno X — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modifiche alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413 recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR. . . . . » 1187

PARTE SECONDA

N. 300 – 25 maggio 1932 – Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito . . . *Pag.* 1189

» 301 – 26 maggio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 569. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 . . . . . » 1191

» 302 – 26 maggio 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 562. – 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . » 1207

N. 303 - 26 maggio 1932 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 563. - Variazioni allo stato di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario . . . . . *Pag.* 1208

» 304 - 10 giugno 1932 - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico . . . . . » 1210

» 305 - 10 giugno 1932 - Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico . . » 1211

» 306 - 16 giugno 1932 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. . . . . » 1212

» 307 - 16 giugno 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 305/17 G. mod. 917 - Granata da 305/17 . . . . . » 1213

» 308 - 16 giugno 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale pratico di tiro per l'artiglieria » 1214

» 309 - 16 giugno 1932 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ruoli d'anzianità pel 1930 - Anno IX - degli ufficiali in congedo - Vol. II - Parte 2ª . . . . » 1214

» 310 - 16 giugno 1932 - Anno X — STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento. . . . » 1215

» 311 - 17 giugno 1932 - Anno X — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria. . . . . » 1215

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1221

PARTE PRIMA

Circolare N. 297. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 558. – Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori.** — (Gabinetto). — 19 maggio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 131, dell'8 giugno 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al comma *c*) dell'art. 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, è sostituito il seguente:

c) 2 reggimenti minatori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 298. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 551. – Disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile.** — (Gabinetto). — 23 maggio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 130, del 7 giugno 1932 Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La produzione e la vendita delle maschere antigas, destinate ad uso della popolazione civile in caso di guerra che minacci di offese chimiche il territorio dello Stato, sono lasciate all'iniziativa dell'industria e del commercio, ma sono disciplinate e controllate nel modo che risulta dai seguenti articoli.

Art. 2.

La produzione e la vendita di ciascun tipo di maschera, di cui all'articolo precedente, comprese le parti destinate alla filtrazione e purificazione dell'aria, sono vincolate al rilascio di una licenza ed al pagamento di una tassa di concessione governativa di L. 500.

Art. 3.

Le ditte che intendono costruire maschere antigas per uso della popolazione civile debbono chiederne preventiva autorizzazione al ministero della guerra — direzione del centro chimico militare — fornendo per ciascun tipo di maschera i dati e i campioni, dall'autorità competente ritenuti necessari per giudicare dell'efficienza del materiale, e per la esatta definizione del tipo proposto. Soltanto dopo aver ottenuta regolare licenza di fabbricazione, il progettato tipo di maschera potrà essere fabbricato per la vendita.

Art. 4.

Ciascun esemplare di maschera antigas per uso della popolazione civile, che, previa la concessione di licenza di cui al precedente articolo 2, sia posto in vendita, dovrà corrispondere esattamente a modelli di tipi per cui sia stata concessa la corrispondente licenza. E tale corrispondenza dovrà, a cura sia delle ditte fabbricanti sia dei rivenditori, essere comprovata da bolli o altri contrassegni di riferimento.

Art. 5.

Il ministero della guerra — centro chimico militare — avrà facoltà di controllare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Art. 6.

Il contravventore delle norme di cui ai precedenti articoli è punito con ammenda da L. 500 a L. 5000, ed il materiale irregolarmente fabbricato o venduto potrà, in tutto o in parte, essere confiscato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

NB. — Alla presente legge farà seguito, quanto prima, la pubblicazione del regolamento.

N. 299. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modifiche alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413 recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei CC. RR.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 giugno 1932 - Anno X.

Con riferimento al n. 8 della circolare 563 *giornale militare* 1929 il ministero determina che siano presi in esame dalle competenti commissioni di avanzamento, agli effetti dell'eventuale collocamento a riposo, ed al compimento del 27° anno di servizio, se marescialli maggiori, o del 22°, se aventi grado inferiore, i soli sottufficiali in servizio effettivo appartenenti all'arma dei carabinieri reali che abbiano riportato nelle note dell'ultimo anno una classifica inferiore al buono con tre.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 300. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 maggio 1932 - Anno X.

Visto la determinazione del ministero dell'aeronautica n. 15332-c 7-8, contenuta nel *bollettino ufficiale* in data 16 gennaio 1932 del predetto ministero; viste le proposte della commissione speciale nominata da questo ministero in base al disposto della legge 1° giugno 1931, n. 657, i seguenti ufficiali allievi del 7° e dell'8° corso di osservazione aerea sono a tutti gli effetti considerati osservatori dall'aeroplano dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Provenienti dal 7° corso di osservazione aerea:

Tenente IZZO Giuseppe, 6° reggimento fanteria, 16 settembre 1931.

» CAPELLO Mario, 4° reggimento alpini, 16 settembre 1931.

» VANTI Orlando, 2° reggimento radiot., 16 settembre 1931.

Provenienti dall'8° corso di osservazione aerea:

1° capitano PANIGADA Felice, 34° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

Capitano LANGELLA Giovanni, 7° reggimento alpini, 21 settembre 1931.

» PISANI Enzo, 45° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» BARRABINI Vincenzo, scuola tiro artiglieria, Nettuno, 21 settembre 1931.

Capitano GASPARI Secondo, 5° reggimento artiglieria pesante, 21 settembre 1931.

» DE LUCA Gino, reggimento misto artiglieria Sardegna, 21 settembre 1931.

Tenente IACOBUCCI Guido, 3° reggimento alpini, 21 settembre 1931.

» VARONE Gennaro, 3° reggimento alpini, 21 settembre 1931.

» LIBERTINI Alfredo, rip. av. Cirenaica, 21 settembre 1931.

» PANANTI Guido, 42° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» VERDEL Giuseppe, scuola cent. fanteria, 21 settembre 1931.

» BERGONZI Giovan Maria, 22° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» DELLA PERUTA Vittorio, scuola allievi sottufficiali Casagiove, 21 settembre 1931.

» DONATO Vittorio, 21° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» FRANCESCAGLIA Luigi, 3° reggimento granatieri, 21 settembre 1931.

» RAPIZZA Giuseppe, 50° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» CIOSCHI Gaudenzio, 18° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» MORGANI Renzo, 83° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» TOSCHI Quirico, 57° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» BUSONI Alberto, R.C.T.C. Somalia, 21 settembre 1931.

1° tenente COSSO Paolo, 9° reggimento alpini, 21 settembre 1931.

Tenente SANTORO Giuseppe, R. accademia fanteria e cavalleria, 21 settembre 1931.

Tenente VITALI VITALE Ruffillo, 8° reggimento alpini, 21 settembre 1931.

» VECCIA Luigi, 8° reggimento alpini, 21 settembre 1931.

» BRANCIFORTE Francesco, 9° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» TESTA Pietro, 152° reggimento fanteria, 21 settembre 1931.

» MAGRINI Ettore, 26° reggimento artigl. campagna, 21 settembre 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 301. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 569. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.** — (Ragioneria centrale). — 26 maggio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 133, del 10 giugno 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1é luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono

— per l'esercizio finanziario 1932-33 — quelli descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1932 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.

Art. 4.

Il numero degli ufficiali che possono essere nominati in servizio permanente effettivo, durante l'esercizio 1932-33, oltre gli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissato in 470.

Il numero medio dei concorrenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1932-33, è stabilito in 2800.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi .	4,545,000 —
2	Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi .	6,300,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2,220,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	85,000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato Maggiore	200,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare .	685,000 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato .	80,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie, sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali	897,800 —
10	Spese casuali	105,000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . .	360,000 —

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		15,477,800 —
	Debito vitalizio.	
13	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	223,000,000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria) .	250,000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	350,000 —
		223,600,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
16	Ufficiali del Regio esercito Stipendi ed assegni fissi .	449,000,000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali .	1,300,000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi .	42,000,000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento .	180,500,000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	250,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Num.	Denominazione	
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di Corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati Indennità e soprassoldi varî stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	64,000,000 —
22	Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio, assegni per spese di ufficio e riservate, musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei Corpi di somme anticipate e non ricuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	23,800,000 —
23	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	181,000,000 —
24	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinarî e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	266,000,000 —
25	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	44,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Num.	Denominazione	
26	Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali, materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari, spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	14,500,000 —
27	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina Spese per i depositi allevamento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i depositi Spese per rivista e precettazione quadrupedi Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	20,000,000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	93,000,000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati Maggiori dei Comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	31,500,000 —
30	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari; assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi . . .	8,300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	1,900,000 —
32	Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	3,030,000 —
33	Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	5,170,000 —
34	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	117,000,000 —
35	Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	24,000,000 —
36	Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei rico-	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Num.	Denominazione	
	veri, ecc., delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati - Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali - Concorso nella costruzione e sistemazione dei campi di tiro e nell'eventuale acquisto delle aree di sedime	63,000,000 —
37	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici	62,200,000 —
38	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra - Spese per esercitazioni e per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3,000,000 —
39	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria)	890,000 —
40	Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari	150,000 —
41	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	43,000,000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	11,000,000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Num.	Denominazione	
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni .	1,510,000 —
45	Tiro a segno nazionale - Sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni - Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica .	1,900,000 —
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse) .	385,000 —
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri Istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad Istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare . .	965,000 —
48	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) .	300,000 —
49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi .	50,000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1,762,600,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
51	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi. .	32,000,000 —
52	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi . .	700,000 —
53	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma .	308,000,000 —
54	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasmutamento e inden-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	nità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi Spese per indennità e per servizi all'estero Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio	14,000,000 —
55	Carabinieri Reali Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	27,500,000 —
56	Spese generali delle legioni carabinieri reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi, armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri	27,000,000 —
57	Servizi automobilistici Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	2,000,000 —
		411,200,000 —
	Fondo a disposizione.	
58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	34,630,000 —
	Spese diverse.	
59	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo, nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
60	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1,200,000 —
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047) . .	5,000,000 —
		6,200,000 —
	Spese per l'esercito.	
63	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative .	305,000,000 —
64	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative .	195,000,000 —
65	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera.	335,000 —
		500,335,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
66	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.	27,746.88

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Num.	Denominazione	
	Spese diverse.	
67	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti (Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 218, legge 11 agosto 1921, n. 1074, e legge 12 giugno 1931, n. 877)	7,200,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti.	
68	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del Regio decreto 5 dicembre 1925, numero 2638)	20,000,000 —
69	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 35 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	4,000,000 —
70	Anticipazioni da concedersi all'ente autonomo « Unione militare » a termini dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 408	*per memoria*
		24,000,000 —
	Estinzione di debiti.	
71	Annualità ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, sulle somministrazioni fatte al Ministero della guerra, per concessione di credito all'ente autonomo « Unione militare » a termini della legge 9 aprile 1931, n. 408 . . .	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	15,477,800 —
	Debito vitalizio	223,600,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	1,762,690,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	411,200,000 —
	Fondo a disposizione	34,030,000 —
	Spese diverse	—
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	2,446,907,800 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	6,200,000 —
	Spese per l'esercito	500,335,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27,746.88
	Spese diverse	7,200,000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	513,702,746.8

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	24,000,000 —
	Estinzione di debiti	*per memoria*
	Totale della categoria II. — Movimento di capitali . . .	24,000,000 —
	Totale del titolo II. — (Parte straordinaria)	537,762,746.88
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	2,984,670.546.88
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,960,670,546.88
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	24,000,000 —
	Totale delle spese reali . . .	2,984,670,546.88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA *A*.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-33 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 58

Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 18 — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti Stipendi ed assegni fissi.
» n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc
» n. 20. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc
» n. 21. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
» n. 22. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
» n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe manutenzione e rinnovazione, ecc.
» n. 26 - Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.
» n. 27. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc
» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito: razioni foraggio in contanti, ecc.
» n. 29. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc
» n. 30. — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc
» n. 32 — Istituto geografico militare - Spese per costruzione, ecc.
» n. 33 — Servizi di Stato Maggiore; spese per telegrammi, ecc.
» n. 34 — Servizi di artiglieria Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
» n 35. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc
» n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» n. 37. — Servizi automobilistici Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» n 38. — Servizio chimico militare, ecc.
» n. 39 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.
» n. 41 — Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc
» n 42 — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
» n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
» n. 51. — Carabinieri Reali Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 52. — Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri Stipendi, ecc.
» n. 53 - Carabinieri Reali Sottufficiali, appuntati, ecc Assegni fissi, ecc.
» n. 54 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
» n. 55. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
» n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc
» n. 57. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI

TABELLA *B*

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1932-33 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1932, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.
» n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.
» n. 26. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.
» n. 34. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
» n. 35. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.
» n. 36. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» n. 55. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 302. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 562. - 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.** — (Ragioneria centrale). — 26 maggio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132, del 9 maggio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 sono disponibili lire 5.199.622,05;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 220 dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32, è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di L. 4.240.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 35 — Servizio del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	L. 400.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	» 240.000
Totale . . .	L. 640.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 303. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 563. - Variazioni allo stato di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 26 maggio 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132, del 9 maggio 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 marzo 1931, n. 259; 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 661, 663, 664, 665 e 666, e 12 giugno 1931, nn. 750, 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Omissis.

TABELLA *B*.

Tabella di variazione agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . .	L.	2.220.600
Cap. n. 42 — Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.	»	850.000
Totale degli aumenti . . .	L.	3.070.600

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	L.	1.250.000

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Omissis.

N. 304. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto). — 10 giugno 1932 - Anno X.

1. — Per colmare le vacanze ancora esistenti nel grado di capitano nel servizio tecnico automobilistico è indetto un concorso tra i capitani in servizio permanente effettivo delle varie armi che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1930, n. 458 (circolare 363 *giornale militare* 1930-VIII) relativa all'istituzione del servizio tecnico automobilistico.

2. — Le domande degli aspiranti redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'articolo 7, lettera A della circolare 364

giornale militare 1930 dovranno pervenire a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata od autorità coloniali, entro il 31 agosto p. v.

3. — Gli ufficiali prescelti su proposta della apposita commissione di cui alla lettera *B*) del citato articolo 7, saranno nominati « aggregati al servizio tecnico automobilistico », e la definitiva assegnazione di essi nel servizio stesso, avrà luogo quando abbiano compiuto, con esito favorevole, il tirocinio e l'esperimento pratico di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 4 della legge 17 aprile 1930, n. 458 (circ. 363 *giornale militare* 1930).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 305. — STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 10 giugno 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della legge predetta;

Vista la circolare ministeriale n. 304 del 10 giugno 1932-X, che indice un concorso tra i capitani delle varie armi in servizio permanente effettivo per colmare le vacanze ancora esistenti nel grado di capitano del servizio tecnico automobilistico:

Decreta:

Articolo unico.

È nominata una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico, a senso dell'articolo 7, lettera *B*), delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, composta come segue:

Tenente generale del servizio tecnico automobilistico PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico, *presidente;*

Generale di brigata d'artiglieria DE ARCAYNE nobile cav. don Camillo e colonnello del genio LEVI cav. Ugo, *membri.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza voto, il tenente colonnello del servizio tecnico automobilistico CRISTIANI cav. Gino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 306. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento).— 16 giugno 1932 – Anno X.

Le commissioni di cui alla circolare 168 del *giornale militare* c. a. sono sostituite dalle seguenti:

CATEGORIA UFFICIALI SUPERIORI.

Generale di div. TIRONI cav Achille, *presidente;*
Generale di brig. DELBECCHI cav. Carlo, *membro.*
Generale di brig. DE PIGNIER cav. Augusto, *membro;*

Colonnello di S. M. TELLERA cav. Giuseppe, *membro;*
Colonnello cavall. ARMANDO cav. Enrico, *membro;*
Colonnello artigl. BIONDI MORRA cav. Francesco, *membro;*
Colonnello genio DALLORA cav. Giuseppe, *membro;*
Ten. col. GARRONE cav. Umberto, *segretario* senza voto.

CATEGORIA UFFICIALI INFERIORI.

Generale di div. RUGGERI cav. Donato Antonio, *presidente;*
Col. genio LEVI cav. Ugo, *membro;*
Colonnello fant. SCIOCCHETTI cav. Alberico, *membro;*
Colonnello artigl. SAGNA cav. Angelo, *membro;*
Colonnello fant. SCALA cav. Ettore, *membro;*
1° capitano DE PALMA cav. Francesco, *segretario* senza voto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 307. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 305/17 G. mod. 917 - Granata da 305/17.** — (Direzione generale artiglieria). — 16 giugno 1932 - Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per l'obice da 305/17 G. mod. 917 per l'impiego della granata da 305/17.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 308. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale pratico di tiro per l'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 16 giugno 1932 - Anno X.

È stato pubblicato il « Manuale pratico di tiro per l'artiglieria ». A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati sull'elenco Gab. I della circolare n. 126 *giornale militare* 1931 nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

L'istruzione sarà posta in vendita al prezzo di L. 9. Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 % agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite nella circolare 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 309. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ruoli d'anzianità pel 1930 - Anno IX - degli ufficiali in congedo - Vol. II - Parte 2ª.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 giugno 1932 — Anno X.

È stato pubblicato il ruolo d'anzianità pel 1930 - Anno IX, degli ufficiali di complemento in congedo, volume II, Parte 2ª (arma di cavalleria - arma di artiglieria - arma del genio - corpo sanitario militare - corpo di commissariato militare - corpo di amministrazione militare - corpo veterinario militare), aggiornato a tutta la dispensa 35ª del *bollettino ufficiale* delle nomine pubblicata il 27 giugno 1930.

L'ufficio pubblicazioni del ministero provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. I della circolare 126 del *giornale militare* del 1931, nel quantitativo stabilito dall'elenco stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 310. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 giugno 1932 - Anno X.

Questo ministero determina che i sottotenenti medici, chimici farmacisti e veterinari di complemento, che attualmente compiono presso i corpi il servizio di prima nomina e che provengono dagli appositi corsi di reclutamento iniziatisi il 20 gennaio 1931, siano congedati il 20 luglio corrente anno, purchè a tale data abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 311. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 giugno 1932 - Anno X.

1. Col 20 luglio 1932 verrà iniziato il periodo applicativo del primo anno per gli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari, che abbiano compiuto il primo periodo preliminare d'istruzione presso le università.

Colla stessa data verrà anche iniziato il periodo applicativo del secondo anno per gli allievi che hanno già compiuto nello scorso anno il primo periodo applicativo ed hanno frequentato regolarmente il secondo periodo preliminare di istruzione presso le università durante il corrente anno accademico.

Lo svolgimento dei periodi applicativi avrà luogo presso le seguenti scuole, in ciascuna delle quali il numero degli allievi da ammettere sarà quello qui appresso indicato:

SCUOLA	Allievi del corso 1930-1931	Allievi del corso 1931-1932	TOTALE
MONCALIERI:			
Fanteria	270	435	705
SPOLETO:			
Fanteria	200	435	635
MILANO:			
Bersaglieri	45	100	145
Alpini	90	150	240
PINEROLO:			
Cavalleria	40	40	80
LUCCA:			
Artiglieria da campagna	200	175	375
BRA:			
Artiglieria da montagna	60	50	110
VERONA:			
Genio zappatori e minatori. . . .	30	50	80
Telegrafisti	15	25	40
Radiotelegrafisti	15	25	40

Non verranno fatti corsi per l'artiglieria pesante, pesante campale, da costa e controaerei, nè per i pontieri e lagunari del genio.

2. Gli allievi del primo anno, appartenenti alle Regie scuole di ingegneria, ai Regi politecnici, alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica pura e di chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto su-

periore navale, dovranno essere assegnati alle scuole per l'artiglieria e per il genio.

Gli studenti delle altre facoltà, compresi quelli di medicina, chimica farmacia e veterinaria, dovranno essere assegnati alle scuole per la fanteria e per la cavalleria.

A parità di titoli di studio, dovrà darsi la precedenza per l'assegnazione alle varie armi o specialità agli studenti che abbiano seguito due corsi di coltura militare ed abbiano superato i relativi esami. Tale scelta, per gli studenti delle scuole d'ingegneria, dei politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui spetta l'obbligo di frequentare i corsi d'artiglieria o del genio, sarà limitata alle ora dette due armi e specialità.

3. Gli allievi di fanteria del primo anno appartenenti alle università dell'Italia settentrionale e centrale, fino a Roma compresa, saranno assegnati alla scuola di Moncalieri; tutti gli altri saranno assegnati alla scuola di Spoleto.

4. Gli allievi del secondo anno saranno assegnati alla stessa scuola, cui furono assegnati nell'estate scorsa. Essi non potranno mutare arma o specialità.

5. Per essere ammessi al primo periodo applicativo, gli allievi che hanno compiuto il primo periodo preliminare devono, entro il 28 corrente, farne domanda su carta da bollo da L. 3, indirizzata al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi la scuola alla quale desiderano o debbono essere destinati.

Le domande saranno presentate ai comandi di corpo d'armata nel cui territorio si sono svolte le istruzioni durante l'anno accademico, i quali, non oltre il 5 luglio p. v., le trasmetteranno, coi relativi documenti, ai comandi di corpo d'armata, ai quali sono indirizzate.

Le domande, che non siano in armonia con i criteri indicati dal n. 2 della presente circolare, dovranno essere restituite agli studenti interessati, con invito a ricompilarle, indicando l'arma preferita entro i limiti fissati dal numero anzidetto.

6. I comandi di corpo d'armata, nella cui circoscrizione trovansi le scuole presso cui dovranno svolgersi i periodi applicativi, decideranno sull'ammissibilità ai corsi stessi, non-

chè sull'assegnazione degli allievi del 1° anno all'arma o specialità, tenendo presenti le aliquote di ammittendi per ciascuna arma o specialità indicate nello specchio di cui al n. 1 ed in base ai titoli di studio degli aspiranti.

Sarà data la precedenza, nell'accoglimento della domanda, agli studenti degli ultimi anni universitari.

Per gli studenti appartenenti allo stesso anno di studio universitario, la precedenza verrà stabilita in base alla media aritmetica dei voti risultanti dai titoli presentati.

7. Le domande degli aspiranti al primo periodo applicativo, che, in base al criterio indicato al n. 6, non trovino posto nell'arma o specialità prescelta, saranno trasmesse ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolge il corso dell'arma o specialità alla quale l'aspirante deve essere assegnato in base ai criteri sopra indicati.

Conseguentemente, il comando del corpo d'armata di Milano trasmetterà al comando del corpo d'armata di Torino o di Roma (a seconda dell'università di provenienza), per l'ammissione ai corsi di fanteria di linea, le domande degli esuberanti ai corsi dei bersaglieri e degli alpini.

Il comando del corpo d'armata di Torino, d'intesa con quello di Roma, provvederà ad assegnare ai corsi di fanteria gli esuberanti ai corsi di cavalleria.

Il comando del corpo d'armata di Verona trasmetterà al comando del corpo d'armata di Alessandria, o di Firenze, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna, le domande degli esuberanti ai corsi del genio, dopo effettuata la perequazione tra le specialità di questa arma.

Viceversa, se del caso, i comandi di corpo d'armata di Alessandria e di Firenze trasmetteranno a quello di Verona le domande degli esuberanti ai corsi di artiglieria per l'assegnazione ad uno dei corsi del genio.

8. I comandi di corpo d'armata comunicheranno, entro il 10 luglio p. v., al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli ammessi tanto al primo periodo applicativo quanto al secondo.

Il Ministero si riserva di fare quegli spostamenti, tra gli allievi appartenenti al primo periodo applicativo, che ritenga necessari, per mezzo dei competenti comandi di corpo d'armata. Questi, poi, provvederanno alla definitiva asse-

gnazione ed avvertiranno i comandi di distretto, ai quali appartengono gli studenti, per le conseguenti partecipazioni agli interessati.

9. Dopo avere avuto partecipazione della loro assegnazione, e non oltre il 15 luglio p. v., gli allievi ufficiali aspiranti al 1° periodo applicativo dovranno presentarsi al distretto di residenza, per essere sottoposti a visita medica.

In tale visita dovrà accertarsi la loro idoneità ad incondizionato servizio per l'arma o specialità, cui sono stati assegnati.

L'esito della visita sarà dai comandi di distretto comunicato ai comandi di corpo d'armata, dai quali dipende la scuola cui gli allievi saranno stati assegnati.

Quelli riconosciuti idonei saranno ammessi definitivamente al corso cui furono assegnati.

Quelli che non risultino idonei per la specialità prescelta, ma siano idonei al servizio militare in genere, saranno assegnati ai corsi di fanteria, ed a tale uopo i comandi di corpo d'armata interessati prenderanno accordi per la conseguente assegnazione.

Coloro i quali siano giudicati non idonei al servizio militare in genere cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale, e, se già arruolati, saranno sottoposti a rassegna.

10. Gli ammessi, tanto al primo quanto al secondo periodo applicativo, dovranno presentarsi il 20 luglio 1932 alle rispettive scuole.

Gli aspiranti al primo periodo applicativo dei bersaglieri e degli alpini saranno sottoposti a visita speciale presso la scuola allievi ufficiali di complemento di Milano, per accertare la loro idoneità alle specialità stesse. I non idonei saranno trasferiti ai corsi di fanteria.

Analogamente, gli aspiranti al primo periodo applicativo di cavalleria saranno sottoposti a visita speciale presso la scuola di Pinerolo, per accertare la loro idoneità alla specialità. I non idonei e gli esuberanti saranno trasferiti ai corsi di fanteria.

Per gli aspiranti al primo periodo applicativo radio-telegrafisti e telegrafisti, la precedenza sarà data a coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad orecchio, mediante esperimento facoltativo, che avrà luogo presso la

scuola di Verona. In base al risultato di tale esperimento, potranno effettuarsi spostamenti tra gli allievi ammessi alle varie specialità del genio.

11. Le materie che vengono svolte durante i periodi preliminari non sono escluse dalla compensazione nella classificazione finale, in conformità delle « Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ».

Perciò gli allievi che siano caduti nell'esame di una delle due materie svolte nel primo periodo preliminare saranno ammessi al primo periodo applicativo, purchè non abbiano riportato un punto inferiore a 9 ventesimi.

Gli allievi stessi, alla fine del corso, dopo il secondo periodo applicativo, allorchè avranno luogo gli esami sulle materie dei periodi applicativi per l'accertamento dell'idoneità al grado di sottotenente di complemento, potranno essere dichiarati idonei, se raggiungano, complessivamente, la media di 12 ventesimi.

Gli allievi, invece, caduti in entrambe le prove teoriche svolte nel periodo preliminare, o che abbiano ottenuto in una di esse un punto inferiore a 9 ventesimi, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali del corso universitario, saranno esclusi dai corsi allievi ufficiali di qualunque specie e dovranno compiere gli obblighi di leva come militari di truppa.

In conseguenza, non potranno essere ammessi a continuare il corso neanche gli allievi, i quali, avendo già riportato una classifica non inferiore a 9 ventesimi alla fine del primo periodo preliminare, non avranno conseguito l'anno successivo l'idoneità in entrambe le materie svolte nel secondo periodo preliminare.

12. L'istruzione dei periodi applicativi, da svolgersi presso le scuole, sarà sviluppata sulla base della seguente ripartizione del tempo:

a) per i corsi di fanteria, di artiglieria e del genio:

un periodo preparatorio di circa 10 giorni, alla sede delle scuole;

un periodo di esercitazione di campagna, di 40 giorni, ai campi;

un periodo finale, alla sede delle scuole, riassuntivo, per la classificazione degli allievi e per lo scioglimento dei corsi;

b) per i corsi di cavalleria:

un periodo preparatorio, di circa 30 giorni, alla sede delle scuole;

un periodo di esercitazione di campagna, di circa 35 giorni, ai campi;

un periodo finale, alla sede delle scuola, per la classificazione degli allievi e per lo scioglimento dei corsi.

13. Potrano essere nominati appuntati, dopo due mesi di corso, nella misura non superiore ad uno ogni 15, gli allievi che più si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare.

L'anzianità di due mesi richiesta sarà computata dalla data sotto la quale gli allievi hanno contratto l'arruolamento nel Regio esercito.

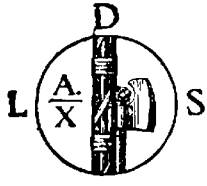
14. Per tutto quanto non è diversamente indicato nella presente circolare valgono le disposizioni contenute nelle circolari 7 e 627 del *giornale militare* 1930, 557 del *giornale militare* del 1931 ed in quella relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento normali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 28, anno 1932, circolare 267:

A pagina 1073, invece di: Primo capitano SCHIPPA Francesco, ecc., leggasi: Primo capitano SCIPPA Francesco, ecc.



PREZZO L. 1,80

(4109619) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1932 - ANNO X — 24 GIUGNO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 24 GIUGNO 1932-X

Tributo un encomio solenne al caporale MAFFEI Paris del 41° reggimento fanteria (*alla memoria*):

« Caporale comandante di guardia, per avversa fatalità ferito mortalmente durante l'ispezione alle armi, dimostrava fino all'ultimo fermezza d'animo esemplare e sentimenti militari elevatissimi ».

Monte Escia (Imperia), 13 giugno 1932-X

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1223

PARTE PRIMA

N. 312 – 19 maggio 1932 – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 581. – Determinazione del numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito *Pag.* 1227

» 313 – 23 giugno 1932 – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Gorizia in ospedale militare. . . » 1229

» 314 – 23 giugno 1932 – Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Vestizione dei militari di truppa che compariscono, come imputati, dinanzi a tribunali ordinari » 1231

» 315 – 23 giugno 1932 – Anno X — MATRICOLA. — Fogli matricolari delle reclute assegnate alla R. aeronautica . . . . . » 1233

» 316 – 23 giugno 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme esecutive del R. decreto n. 162 del 18 febbraio 1932, che dispone la semplificazione dell'amministrazione e delle contabilità dei corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia . . . . . » 1235

PARTE SECONDA

N. 317 – 13 giugno 1932 – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Congedo straordinario per cure balneo-termali agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato invalidi di guerra . . . . . *Pag.* 1243

» 318 – 14 giugno 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 10 posti di chimico aggiunto (grado 9° – gruppo *A*) . . . . . » 1244

» 319 – 14 giugno 1932 – Anno X — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare » 1245

» 320 – 23 giugno 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1246

» 321 – 23 giugno 1932 – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione e trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253 dell'esercizio 1931-1932 . . . . . » 1247

» 322 – 23 giugno 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 2233) . . . . . » 1248

» 323 – 23 giugno 1932 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 75/27 per la granata da 75 . . . . . » 1248

» 324 – 23 giugno 1932 – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra . . . . . » 1248

PARTE PRIMA

Circolare N. 312. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 581. – Determinazione del numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 19 maggio 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 134, dell'11 giugno 1932 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina il numero degli ospedali militari, delle infermerie presidiarie, ecc.;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ospedali militari e le infermerie presidiarie previsti dall'art. 26, lettera *e*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, (corpo sanitario militare) sono i seguenti:

ospedali militari	28
infermerie presidiarie	5

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 8. — FERZI.

N. 313. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasformazione dell'infermeria presidiaria di Gorizia in ospedale militare.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 giugno 1932 - Anno X.

In applicazione del R. decreto 19 maggio 1932, n. 581, inserto nella circolare 312 del *giornale militare* c. a., tenuti presenti i bisogni della divisione militare di Gorizia, determino che l'infermeria presidiaria di Gorizia venga trasformata in ospedale militare, assumendo tutte le attribuzioni proprie di uno stabilimento di tale categoria.

Il provvedimento dovrà essere attuato sotto la data del 1° luglio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 314. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Vestizione dei militari di truppa che compariscono, come imputati, dinanzi a tribunali ordinari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 giugno 1932 - Anno X.

Gli abiti civili occorrenti per la traduzione e la presentazione ai tribunali penali ordinari, dei militari imputati di reati comuni — che com'è noto, non debbono vestire la divisa — saranno richiesti d'ora innanzi, dai corpi interessati, al viciniore comando delle carceri militari preventive. Detti comandi vi provvederanno con le dotazioni permanenti di abiti civili di taglie diverse, che essi costituiranno e terranno a disposizione, e che dovranno anche servire per la traduzione dei propri detenuti ai detti tribunali.

Alla costituzione delle suddette dotazioni permanenti — nonchè alle necessarie sostituzioni e riparazioni — provvederà il comando degli stabilimenti militari di pena, valendosi sia degli abiti civili presentemente presso i corpi, che si mettono a sua disposizione, sia del proprio laboratorio di sartoria, chiedendo di volta in volta, al ministero, l'assegnazione delle materie prime occorrenti, pel tramite della direzione di commissariato militare di Napoli.

In relazione a quanto precede, i corpi provvederanno al versamento alle carceri militari preventive viciniori di tutti gli abiti civili eventualmente ora giacenti nei propri magazzini.

È abrogata la precedente circolare n. 342 del *giornale militare* del 1908.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 315. — MATRICOLA. — **Fogli matricolari delle reclute assegnate alla R. aeronautica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 giugno 1932 - Anno X.

A cominciare dalla presentazione alle armi delle reclute della classe 1912 i comandi di distretto sono esonerati dal dare esecuzione alle disposizioni di cui alla circolare n. 610 del *giornale militare* del 1928, state riportate in quella n. 434 del *giornale ufficiale* della R. aeronautica dello stesso anno, concernenti la compilazione dei fogli matricolari delle reclute assegnate alla R. aeronautica.

Essi quindi, come praticano per tutte le reclute assegnate ai vari corpi del R. esercito, invieranno, anche per quelle predette, all'atto della loro assegnazione, ai comandi aeronautici competenti, tutti e due i fogli matricolari ricevuti dai consigli di leva.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 316. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme esecutive del R. decreto n. 162 del 18 febbraio 1932, che dispone la semplificazione dell'amministrazione e delle contabilità dei corpi e reparti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sicilia.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 23 giugno 1932 - Anno X.

Le norme esecutive del R. decreto n. 162 in data 18 febbraio 1932, pubblicate con la circolare 291 G. M. c. a. sono sostituite dalle seguenti:

Modifiche al regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (ediz. 1927).

Durante tutto l'esperimento autorizzato dal decreto sopra citato, e cioè per tutto l'esercizio finanziario 1932-33, limitatamente ai corpi e reparti dislocati in Sicilia, i seguenti articoli del regolamento predetto si intenderanno modificati in relazione alle norme indicate a fianco di ciascuno di essi.

a) Art. 200. — Tutti gli assegni giornalieri personali ed altri soprassoldi od indennità, dovuti ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati, sono pagati l'ultimo giorno del mese.

b) Art. 205. — Le competenze dovute ai graduati di truppa e soldati in breve licenza sono pagate dall'ufficio maggiorità al rientrare di essi al corpo. Quelle dovute ai sottufficiali in qualsiasi licenza ed ai militari di truppa in licenza straordinaria con assegni, sono pagate dall'ufficio amministrazione.

c) Art. 209. — La richiesta di anticipazione di fondi viene fatta dai comandanti di reparto l'ultimo giorno di ogni mese.

Delle eventuali differenze fra la prima (o la seconda) anticipazione mensile di ogni trimestre e le somme effettivamente pagate, è tenuto conto nella richiesta successiva.

Le differenze risultanti alla fine del trimestre sono tutte appianate con apposite operazioni di cassa.

d) Art. 210. — Lo specchio riepilogativo delle paghe, assegni fissi, ed indennità eventuali pagate alla truppa nel trimestre, è compilato dal comandante del reparto alla fine di ogni trimestre.

e) Art. 211. — I pagamenti da farsi nel corso del mese sono effettuati con prelevamenti dal fondo permanente a disposizione del comandante di reparto.

f) Art. 323. — La registrazione degli addebiti è fatta di volta in volta sul giornale di contabilità, nell'apposito quadro 2, parte *A*, colonna « Debito al 1° giorno del trimestre e debiti sopravvenuti »; ma quella delle ritenute è fatta alla fine di ogni mese.

g) Art. 325. — Per gli uomini aggregati ad altri corpi, se la permanenza si protrae oltre l'ultimo giorno del mese, il debito per

la ritenuta è passato al corpo presso il quale essi sono passati aggregati.

h) Art. 403. — La contabilità delle compagnie, batterie e reparti distaccati è resa *trimestralmente* con le modalità che seguono.

i) Art. 410. — La trasmissione del giornale di contabilità, con lo specchio dimostrativo delle paghe ecc., documento di cui all'art. 210, è fatta entro cinque giorni dalla fine di ogni trimestre.

l) Art. 424. — I conti dei distaccamenti sono assestati alla fine di ogni trimestre, ed entro dieci giorni dalla fine del trimestre è inviato all'ufficio d'amministrazione l'estratto del giornale di cassa nelle forme prescritte.

m) Art. 430. — Le somme pagate in più o in meno e le registrazioni eseguite in più o in meno sono sistemate nei conti del trimestre successivo a quello cui si riferiscono.

Giornale di contabilità e documenti relativi alla gestione dei reparti.

Il giornale di contabilità, che va in esperimento, è composto di soli *cinque* quadri, in luogo dei *nove* che compongono quello attualmente in uso, e risponde alle innovazioni semplificative apportate alla resa dei conti dei reparti (trimestrale anzichè mensile) e al sistema di pagamento degli assegni alla truppa (mensile anzichè decadale).

Pertanto il comandante di reparto effettua, *una sola volta al mese*, il computo della somma occorrente per il pagamento di tutti gli assegni dovuti nel mese ai militari di truppa dipendenti; compila soltanto l'ultimo giorno del mese la richiesta di anticipazione che manda all'ufficio di amministrazione; si reca nello stesso giorno alla cassa a riscuotere gli acconti, fa eseguire il cambio della somma in moneta spicciola ed effettua il pagamento degli assegni dovuti.

In conseguenza anche l'ufficio di amministrazione, *una sola volta al mese*, riceve dai reparti le richieste di acconto, e, dopo il relativo esame, compila *un solo ordine di pagamento al mese*, che viene registrato sul memoriale di cassa, sul giornale di cassa e sui registri del fondo scorta colle norme in vigore.

I *cinque* quadri che compongono il nuovo tipo di giornale di contabilità sono i seguenti:

QUADRO 1. — È identico, nel tracciato e nella forma, a quello attualmente in vigore; solo si ripete, per tre pagine consecutive, una per ciascun mese del trimestre; per conseguenza ogni pagina ha nella prima colonna una propria intestazione, a seconda che le giornate si riferiscono al 1°, 2° o 3° mese del trimestre.

QUADRO 2. — Sostituisce il vecchio quadro 3, consta di tre parti, e non contempla più i marescialli, i quali sono pagati dall'ufficio d'amministrazione. Il vecchio quadro 2 è stato soppresso perchè gli ufficiali sono anche pagati dal detto ufficio amministrazione.

Le tre parti del nuovo quadro 2 sono:

PARTE 1. — *Ruolino.* - Conserva la stessa forma del vecchio giornale con le seguenti modificazioni:

a) alla parola mese è sostituita la parola trimestre;

b) alla colonna per gli uomini sottoposti a ritenuta è sostituito il conto dei debiti e delle relative ritenute, tenendo separati i debiti verso la cassa da quelli per sciupio e smarrimento di materiali; il che ha consentito l'abolizione del complicato e laborioso quadro 9 del vecchio giornale;

c) per la paga mensile vi è una sola colonna, nella quale sono dedicate tre righe ad ogni militare e cioè una per ogni mese del trimestre;

d) diverse colonne sono dedicate agli assegni vari per indennità e soprassoldi, lasciando ad ogni comandante di reparto la facoltà di intestarlo a seconda del bisogno;

e) nell'ultima colonna viene fatto il totale degli assegni, indennità ecc. dovuti a ciascun militare, prima per mese e poi per tutto il trimestre. Sul detto quadro i militari sono inscritti in ordine decrescente di grado e tra grado e grado è lasciata qualche riga in bianco. Dopo gli effettivi sono inscritti, in separati gruppi, gli aggregati di altri reparti, quelli di altri corpi, i richiamati dal congedo ed i fuori forza.

Per i militari soggetti a ritenuta che fossero in debito, tanto per somme anticipate dalla cassa, quanto, per sciupio o smarrimento di materiali, le ritenute fatte nel trimestre saranno prima conteggiate a sconto del debito verso la cassa fino alla concorrenza del debito stesso e poi a sconto del debito per sciupio o smarrimento del materiale.

PARTE 2. — *Riepilogo degli assegni conteggiati sul ruolino.* - In esso vengono riportati i totali delle quattro colonne con cui termina ogni pagina del ruolino, tenendo altresì conto delle eventuali giornate in aumento e in diminuzione e delle ritenute effettuate per debiti verso la cassa e per sciupio di materiali, in modo che in una sola facciata si ha la situazione trimestrale di tutte le somme pagate dal reparto ai militari dipendenti, somma che dovrà concordare con lo « Specchio delle paghe, assegni fissi ed indennità eventuali » che presenta il comandante del reparto all'amministrazione alla fine del trimestre, e con il « Riepilogo degli assegni dovuti e prelevati » (da compilarsi dall'ufficio di amministrazione) che è posto alla fine del giornale di contabilità. Risulta inoltre dalla penultima colonna del riepilogo l'importo delle ritenute per debiti verso la cassa che deve concordare col titolo di riscossione.

PARTE 3. — *Dimostrazione numerica giornaliera della forza.* - Il tracciato è come quello del vecchio giornale di contabilità, lievemente modificato. Sono state intestate due colonne: la quinta per i richiamati dal congedo per istruzione e la sesta per gli uomini fuori forza e ciò in armonia delle disposizioni contenute nell'art. 43 del regolamento d'amministrazione in vigore.

Il totale dei presenti e il totale degli assenti sono stati suddivisi in tre parti (sottufficiali, graduati di truppa e soldati) perchè i corpi possano essere in grado di fornire con più facilità al ministero della guerra i dati statistici di cui esso abbisogna.

Negli assenti sono state disposte vicine le tre colonne relative ai viaggi per servizi isolati, alle brevi licenze ed alle licenze ordinarie, perchè i totali di dette tre colonne, unitamente a quella totale dei presenti, servono per il computo della quota corredo.

Nell'ultima pagina di questa terza parte del giornale, dopo le giornate di assegno che restano effettivamente dovute per il terzo mese, sono riportate anche quelle dovute per il 1° e 2° mese del trimestre, per ottenere così il totale complessivo delle giornate effettivamente dovute per l'intero trimestre.

In fondo a tale pagina, in una sola riga orizzontale, e col prolungamento di tutte le colonne, che erano state interrotte per il conteggio, sono segnati i dati riferentisi alla forza da servire per l'impianto del giornale di contabilità del trimestre successivo. Tale riga sostituisce una parte del vecchio quadro terzo che occupava una facciata intera.

QUADRO 3. — Sostituisce il vecchio quadro 4 e, come quello, consta di due parti:

PARTE 1. — *Ruolino dei quadrupedi di ufficiali e truppa.* - È stata sostituita la parola trimestre alla parola mese.

PARTE 2. — *Dimostrazione numerica giornaliera della forza dei quadrupedi e delle razioni foraggio.* - È ripetuta per tre pagine ciascuna per ogni mese, ed in calce alla terza pagina è fatto il conteggio delle razioni dovute e di quelle eventualmente prelevate in più o in meno.

QUADRO 4. — Sostituisce il vecchio quadro 5, conservandone la forma, salvo la soppressione dell'ultima colonna relativa agli assegni di breve licenza (da pagarsi dalla maggiorità e da conteggiarsi dall'ufficio di amministrazione) e la modificazione di quella precedente relativa alle giornate di presenza in aumento o in diminuzione, delle quali, essendo anche dimostrato l'importo, riesce all'amministrazione molto più agevole il controllo col quadro 2, parte *B*, e quadro 2, parte *C*.

Il detto quadro 4 serve a tenere conto giorno per giorno, di tutte le variazioni che avvengono nella forza e nel diritto agli assegni; delle giornate di presenza da aumentarsi e di quelle da diminuirsi, col relativo importo, nonchè degli eventuali debiti; per questi ultimi saranno oggetto di variazione la creazione del debito presso i reparti e i debiti comunicati da altri reparti o corpi per i trasferiti od aggregati. Giornalmente è firmato dal comandante di reparto, in prova dell'accertamento delle variazioni.

Alla fine di ciascun mese verrà fatta la chiusura delle colonne delle giornate in aumento e in diminuzione; alla fine del trimestre, sullo stesso quadro verrà fatto uno specchietto riepilogativo delle predette giornate, a numero, a valore e per grado.

QUADRO 5. — In detto quadro sono fusi i vecchi quadri 7 e 8. Esso è diviso in tre parti:

PARTE *A*. — *Conto delle razioni pane e viveri in natura*. - Il tracciato è uguale a quello del vecchio quadro 7. Si ripete per tre volte pei tre mesi del trimestre, indicando nella prima colonna di ogni pagina il mese relativo, in calce alla pagina del terzo mese si fa il conteggio delle razioni eventualmente prelevate in più o in meno. In questa parte sono state aggiunte due colonne: una per la galletta (nella parte relativa alle razioni pane), l'altra per le scatolette di carne (nella parte relativa alle razioni viveri). Ciò per maggiore chiarezza nelle registrazioni e per facilitare il controllo da parte dell'ufficio di amministrazione.

PARTE *B*. — *Conto delle razioni pane e viveri in contanti e supplementi vitto*. - Il tracciato è uguale a quello della facciata di sinistra del vecchio quadro 8, aggiungendo per facilità di controllo, due colonne: una per le variazioni e l'altra per giornate di presenza. Inoltre è stata sostituita la parola mese alla parola decade del vecchio quadro.

PARTE *C*. — *Conto delle razioni pane supplementari ed indicazioni varie relative al vitto*. - Il tracciato è come quello della facciata di destra del vecchio quadro 8 con la sostituzione della parola « trimestre » alla parola « mese » nell'ultima colonna a destra.

Riepilogo degli assegni dovuti e prelevati da compilarsi dall'ufficio di amministrazione.

Ha un tracciato identico a quello vecchio. Detto riepilogo serve all'ufficio di amministrazione per operare il controllo delle giornate di presenza e per stabilire tutti gli assegni dovuti dal reparto. Le differenze eventualmente riscontrate dall'ufficio di amministrazione (dopo rettificati, in inchiostro rosso, il giornale di contabilità e lo « Specchio dimostrativo delle paghe, assegni fissi ed indennità eventuali »), saranno applicate sul giornale di cassa in entrata od in uscita ai conti particolari e costituiranno un credito o un debito del reparto verso la cassa, da liquidarsi al più presto.

Alla fine di ogni trimestre è fatta la resa dei conti con la compilazione dello « Specchio dimostrativo delle paghe, assegni fissi ed indennità eventuali », il quale, unitamente al giornale di contabilità, viene consegnato all'ufficio di amministrazione entro i primi cinque giorni del trimestre successivo.

Il detto specchio costituisce titolo di cassa. Esso viene a sostituire da solo quasi tutti i modelli che ora occorrono per la gestione dei reparti e che in seguito alle presenti modificazioni restano limitati ai seguenti pochi documenti, per ciascun *trimestre*:

a) giornale di contabilità;
b) specchio delle paghe, assegni fissi ed indennità eventuali;
c) dimostrazione pane e viveri in contanti e supplementi vitto;

d) specchio della retribuzione al barbiere;

e) dimostrazione delle ritenute ai puniti;

f) somme introitate per debiti verso la cassa.

Inoltre rimane, per i reparti della sede, il riepilogo gestione (attuale mod. 724) e per i distaccamenti invece, l'estratto del giornale di cassa (attuale mod. 709).

Lo specchio delle paghe, di cui alla lettera *b*) suddetta, è formato internamente, da diverse colonne occorrenti per la dimostrazione delle paghe, indennità e soprassoldi vari pagati ai militari durante il *trimestre*. Ogni colonna è suddivisa in due (per iscrivervi distintamente le giornate di presenza e l'importo) ed è intestata dal comandante del reparto a seconda del bisogno. Vi sono inscritti nominativamente i sottufficiali, i quali nell'ultima colonna apporranno la firma di quietanza. I graduati di truppa ed i soldati vi figurano invece numericamente.

Dal totale di detto specchio, viene dedotto l'importo delle ritenute per sciupio e smarrimento di materiali, e la rimanenza così ottenuta corrisponde col totale posto in calce al quadro 2 (parte *b*, riepilogo) del giornale di contabilità.

Sempre nella parte interna ed in calce al detto specchio il comandante del reparto apporrà la propria firma, dopo aver dichiarato che c'è perfetta concordanza col giornale di contabilità.

Sul frontespizio dello specchio che, com'è detto, serve come ordine di pagamento, in alto a destra, è dimostrata l'applicazione delle somme pagate, ai singoli capitoli del bilancio.

Il riepilogo modello 724 è trimestrale, anzichè mensile. Pur venendo compilato e chiuso alla fine del trimestre, dovrà però essere impiantato al principio del trimestre per la parte che riguarda lo specchietto delle anticipazioni ricevute dalla cassa, le quali dovranno essere registrate puntualmente nei giorni in cui vengono effettivamente riscosse.

Alla fine del trimestre, invece, viene impiantato il nuovo giornale di contabilità da servire per il trimestre successivo. Nelle cessioni di comando che si dovessero verificare durante il trimestre, dovrà essere fatto risultare, con apposita dichiarazione al quadro 4 firmata dagli ufficiali interessati, l'avvenuto passaggio dei fondi in consegna al reparto alla data della cessione del comando. Dalla dichiarazione predetta dovrà pure risultare la situazione dei prelevamenti dei viveri all'atto della detta cessione di comando, nonchè l'aggiornamento dei documenti contabili passati regolarmente all'ufficiale subentrante.

Da quanto sopra esposto consegue che la revisione dei giornali di contabilità e della gestione dei reparti dipendenti (sia alla sede che distaccati) ed il riporto delle risultanze contabili di tali rendiconti sul giornale di cassa del corpo, verranno dall'ufficio di amministrazione effettuati alla chiusura del *trimestre*, anzichè *mensilmente* come fino ad ora si era praticato.

Le mense sottufficiali che eventualmente chiudessero i propri conti per quindicina, li chiuderanno invece mensilmente, a partire dal 1° luglio prossimo, dando modo così ai partecipanti di pagare l'intera quota al momento in cui riscuotono la paga.

Dopo la chiusura e la revisione delle contabilità del primo trimestre dell'anno finanziario 1932-33, il comando militare della Sicilia farà pervenire al ministero della guerra (Gabinetto) una relazione sui risultati ottenuti dall'esperimento del nuovo sistema amministrativo contabile.

Disposizioni transitorie.

Per agevolare il passaggio dal pagamento per decade a quello mensile degli assegni ai militari, è data facoltà ai comandanti di reparto di pagare nel primo mese, e per una sola volta, dopo la prima quindicina una anticipazione ai militari che ne facciano richiesta.

Tale anticipazione non potrà essere superiore ad un terzo degli assegni dovuti ai singoli militari richiedenti per tutto il mese, e dovrà essere trattenuta o interamente alla fine del primo mese o ratealmente sulle paghe dei tre mesi, in modo che, alla fine del primo trimestre 1932-33, i conti siano tutti regolarizzati.

All'uopo potrà essere chiesto dai reparti un corrispondente anticipo alla cassa del corpo, da estinguersi entro la fine del trimestre anzidetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 317. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Congedo straordinario per cure balneo-termali agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato invalidi di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 giugno 1932 - Anno X.

L'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ha stabilito di ammettere, anche per l'anno in corso, alle cure balneo-termali gratuite gli invalidi di guerra, riconosciuti in concreto stato di bisogno delle cure medesime, nel limite dei posti da essa assegnati alle sue rappresentanze provinciali, e con le modalità seguite nei precedenti anni.

In relazione a tale determinazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato le varie amministrazioni dello Stato ad accordare, come in passato — ove lo consentano le esigenze di servizio — uno speciale congedo ai propri dipendenti (impiegati e salariati) invalidi di guerra, compresi quelli che, pur essendo stati riconosciuti bisognosi delle dette cure, non hanno potuto tuttavia ottenere l'ammissione gratuita ad esse ed intendano di effettuarle a proprie spese, giovandosi soltanto delle agevolazioni che l'opera stessa potrà loro procurare.

Si richiamano, al riguardo le istruzioni contenute nell'analoga circolare n. 336 *giornale militare* 1929, anche per quanto concerne il necessario controllo, allo scopo di evitare abusi da parte degli invalidi che abbiano ottenuto il congedo di cui trattasi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 318. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 10 posti di chimico aggiunto (grado 9° - gruppo A).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 giugno 1932 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1932-X, col quale, tra altro, è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a 10 posti di chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*) nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a 10 posti di chimico aggiunto:

1°	VILLANI dott. Francesco . . .	con	punti	19,75
2°	MADESANI dott. Francesco . .	»	»	19,50
3°	VERONA dott. Guglielmo . . .	»	»	18,35
4°	VACCARO dott. Fausto	»	»	16,50
5°	DALL'OLIO dott. Enzo	»	»	15,85
6°	BISSI dott. Mario	»	»	15,65
7°	CAPPUCCILLI dott. Pietro . .	»	»	15,60
8°	PALLADINI dott. Furio	»	»	15,55

9°	BORIN dott. Giorgio	con punti	15,25
10°	CIACCIA dott. Francesco Paolo .	» »	15,20
11°	FRANCESCHI dott. Franco . .	» »	15,10
12°	AREZZO dott. Aldo	» »	14,50
13°	CAPITANIO dott. Vittorio . . .	» »	14,05
14°	VERCELLONE dott. Alberto . .	» »	13,85
15°	CONTRINO dott. Salvatore . . .	» »	13,60
16°	PAOLUCCI dott. Annibale . . .	» »	13,55
17°	MANZONI dott. Marco	» »	13,10

Roma, 14 giugno 1932 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 319. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 giugno 1932 – Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Articolo unico.

Il generale di divisione MUSSO cav. Carlo è chiamato a far parte, come membro, della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, in sostituzione del defunto generale di divisione SALVIONI cav. Filippo.

Roma, 4 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 320. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 giugno 1932 - Anno X.

Il ministero dell'educazione nazionale ha comunicato che è disponibile un posto di applicato nel personale d'ordine dei RR. istituti di belle arti, musica e arte drammatica, il quale spetta, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati dell'amministrazione della guerra o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, in base alla legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere al suindicato impiego, dovranno presentare, *non oltre il* 15 *luglio* 1932, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori od equiparati, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nello specchio anzidetto, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego suindicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli od equiparati che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale diffe-

renza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 321. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compilazione e trasmissione dei prospetti valutativi mod. 253 dell'esercizio 1931-1932.** — (Ragioneria centrale). — 23 giugno 1932 – Anno X.

I prospetti valutativi mod. 253 delle variazioni avvenute nel materiale durante l'esercizio 1931-32, il cui invio alla ragioneria centrale del ministero, pel 1° semestre, era stato sospeso (circol. 31 del *giornale militare* 1932) devono riassumere, per ciascun gruppo, i dati patrimoniali (consistenza, variazioni in aumento ed in diminuzione) dell'*intero* esercizio finanziario suindicato.

Per i materiali del *gruppo B*, non devono essere più compilati prospetti distinti per ognuna delle categorie (II, III-S, III-C, V), sibbene un prospetto unico per tutto il gruppo.

In conseguenza ciascun consegnatario deve compilare tre soli prospetti ossia uno per ogni gruppo (*A*, *B* e *C*).

Detti tre documenti devono inoltre essere riepilogati in un prospetto *globale* per esercizio e per consegnatario.

I consegnatari che abbiano gestione di magazzini presidiari, possono includere i dati patrimoniali riguardanti tali magazzini, nel loro prospetto del gruppo B, facendo però risultare detta inclusione da apposita nota.

La trasmissione dei *quattro* prospetti valutativi sopra accennati (3 analitici per i gruppi *A*, *B*, *C* 1 riassuntivo) deve essere effettuata, per tutti indistintamente gli enti militari, non oltre il 15 agosto 1932.

Tutti i prospetti devono avere carattere di *definitivo*: non sarà quindi ammesso l'invio di prospetti suppletivi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 322. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione 2233).** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 giugno 1932 – Anno X.

È pubblicata la nuova « tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. », la quale andrà in vigore il 1° luglio 1932 in sostituzione della « tariffa », edizione 1° luglio 1931.

La nuova tariffa sarà distribuita gratuitamente a cura dell'ufficio pubblicazioni agli enti indicati nell'elenco San. 1 di cui alla circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 2.50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 323. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 75/27 per la granata da 75.** — (Direzione generale artiglieria). — 23 giugno 1932 – Anno X.

È stata pubblicata la tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 75/27 per la granata da 75.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, detta tavola di tiro sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 324. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 23 giugno 1932 – Anno X.

Nel prossimo anno scolastico si svolgeranno presso la scuola di guerra due corsi applicativi per ufficiali superiori rispettivamente dal 1° ottobre al 22 dicembre c. a. e dal 5 gennaio al 23 marzo 1933.

Saranno ammessi ai corsi del 1° ottobre i tenenti colonnelli e maggiori compresi nei limiti di anzianità sottoindicati, esclusi quelli che hanno frequentato analogo corso applicativo negli anni passati.

Arma di fanteria - tenenti colonnelli 2 marzo 1927 fino a CALORI Salvatore, compreso, pag. 128 volume 1° annuario militare 1932.

Arma di cavalleria - tenenti colonnelli 18 settembre 1931 fino a VIVALDI PASQUA Paolo compreso, pagina 431 volume 1° annuario militare 1932 e maggiori (compresi quelli attualmente tenenti colonnelli) da BOLDONI Mario a CIRILLO Pasquale compreso pagina 432 volume 1° annuario militare 1932.

Arma di artiglieria - tenenti colonnelli 1° dicembre 1926 fino a GONZAGA Ferrante compreso, pagina 485 volume 1° annuario militare 1932.

Arma del genio - tenenti colonnelli 1° gennaio 1929 fino a FRONTERO Dante compreso, pagina 606 volume 1° annuario militare 1932.

Saranno ammessi al corso del 5 gennaio 1933 i tenenti colonnelli e maggiori compresi nei limiti di anzianità sottoindicati, restando sempre esclusi quelli che hanno già frequentato analogo corso applicativo.

Arma di fanteria - tenenti colonnelli 16 maggio 1927 fino a FERRAJOLO Michele compreso, pagina 131 volume 1° annuario militare 1932.

Arma di cavalleria - maggiori 1° febbraio 1927 fino a FORLANINI Francesco compreso, pagina 432 volume 1° annuario militare 1932.

Arma di artiglieria - tenenti colonnelli 1° febbraio 1927 fino a PETTERUTI Carmelo compreso, pagina 487, volume 1° annuario militare 1932.

Arma del genio - tenenti colonnelli 1° gennaio 1929 fino a GARAVANO Agostino compreso, pagina 606, volume 1°, annuario militare 1932.

Gli enti ed i corpi presso i quali prestano servizio gli ufficiali sopra indicati provvederanno a che gli ufficiali stessi si

presentino al comando della scuola di guerra il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Gli ufficiali non si faranno seguire dagli attendenti.

Il comando della scuola di guerra invierà volta a volta a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare i corsi; farà altresì conoscere il nome degli ufficiali che eventualmente non si presentassero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1, 80

(4109619) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. -